Parlamentsdienste
Services du Parlement
Servizi del Parlamento
Servetschs dal parlament

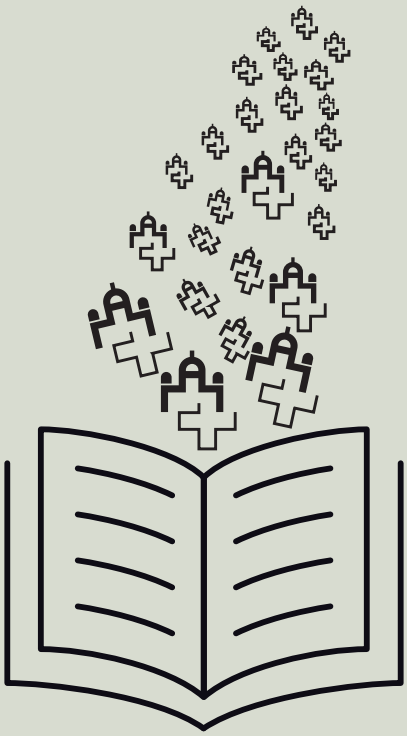

Glossario del Parlamento

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 19.01.2026

Editore
Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.

CONTENTUO

*Accreditamento dei giornalisti 18
*Aggiunta (a crediti) 20
*Aiuto transitorio 22
*Alta vigilanza 25
*Amnistia 27
*Appello nominale (Consiglio degli Stati) 30
*Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 31
*Approvazione del rapporto di gestione del Consiglio federale 32
*Approvazione del rapporto di gestione del Tribunale federale 33
*Approvazione di impieghi dell'esercito nel servizio d'appoggio 34
*Approvazione di impieghi dell'esercito per il promovimento della pace 36
*Approvazione di modifiche territoriali 37
*Approvazione di trattati 38
*Assegni per i presidenti e i vicepresidenti delle Camere 40
*Assegno di formazione (deputato) 42
*Assemblea federale 43
*Assemblea federale plenaria 45
*Assenza (deputati) 46
*Assicurazione delle cure medico-sanitarie e assicurazione infortuni (parlamentari) 48
*Assicurazione di protezione giuridica, contributo (parlamentari) 50
*Astensione dal voto (da parte dei deputati) 51
*Atti emanati dall'Assemblea federale 52
*Atto mantello 56
*Audizione di cerchie interessate ed esperti da parte delle commissioni parlamentari 57
*Audizioni pubbliche di cerchie interessate ed esperti da parte delle commissioni parlamentari 58
*Autore di un'iniziativa o di un intervento parlamentare 59
*Beni amministrativi 61
*Beni patrimoniali 62
*Blocco di crediti 63
*Bollettino ufficiale 64
*Brevi biografie (dei deputati) 66
*Cambiamento di gruppo: ripercussioni (Consiglio nazionale) 69

*Cambiamento di legislatura, (dis)continuità 71
*Camera prioritaria 72
*Cancelliere federale 73
*Categorie di deliberazione, Consiglio nazionale 74
*Clausola d'urgenza 77
*Clausola di referendum 79
*Codice di abbigliamento 80
*Cofirmatario 82
*Collaboratori personali 83
*Collaborazione dell'Amministrazione federale 85
*Commissione 86
*Commissione dell'Assemblea federale plenaria 89
*Commissione di vigilanza 91
*Commissione parlamentare d'inchiesta 93
*Commissione speciale 95
*Commissioni congiunte 97
*Commissioni del programma di legislatura 100
*Commissioni legislative 101
*Commissioni tematiche 102
*Compensazione del rincaro (parlamentari) 104
*Compiti dell'Assemblea federale 106
*Concezione individualistica della rappresentanza 107
*Conferenza dei presidenti di gruppo (diritto anteriore) 108
*Conferenza di conciliazione 109
*Conferenza di coordinamento 113
*Conferma di nomine 114
*Conflitti di competenza tra le supreme autorità federali 116
*Consiglio degli Stati 119
*Consiglio federale 121
*Consiglio nazionale 123
*Consiglio nazionale, numero dei seggi 124
*Consultazione dei verbali e dei documenti riservati delle commissioni secondo 126
*Consultazione delle commissioni da parte del Consiglio federale 127
*Consuntivo 129

*Conti speciali ... 131
*Conto degli investimenti ... 133
*Conto della Confederazione ... 134
*Conto di finanziamento (diritto previgente) ... 135
*Conto economico ... 136
*Contributi ai gruppi parlamentari ... 137
*Contributi alle assicurazioni sociali (parlamentari) ... 139
*Controllo delle presenze ... 140
*Controllo normativo ... 142
*Controllo parlamentare dell'amministrazione ... 144
*Controprogetto a un'iniziativa popolare ... 146
*Controprogetto diretto a un'iniziativa popolare ... 148
*Controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare ... 150
*Convocazione ... 152
*Corapporto (procedura di), commissioni parlamentari ... 153
*Corapporto (procedura di), Consiglio federale ... 154
*Costituzione del Consiglio nazionale ... 155
*Costituzione federale ... 160
*Crediti ... 162
*Credito aggiuntivo a un credito d'impegno ... 164
*Credito aggiuntivo urgente o credito d'impegno urgente ... 165
*Credito complessivo (diritto anteriore) ... 169
*Credito d'impegno ... 170
*Credito quadro (Diritto anteriore) ... 171
*Curia Vista ... 172
*Custodia dei bambini (deputati) ... 173
*Danni a veicoli privati di parlamentari in caso di uso per attività parlamentari ... 175
*Date delle sessioni ... 176
*Decisione urgente per tutelare la sicurezza interna ed esterna ... 177
*Decisioni concordanti di entrambe le Camere ... 178
*Decisioni di principio e programmatiche ... 181
*Decreto federale ... 182
*Decreto federale di obbligatorietà generale (diritto anteriore) ... 185
*Decreto federale semplice ... 186

*Delega di competenze alle commissioni 189
*Delegazione amministrativa 191
*Delegazione delle Commissioni della gestione 193
*Delegazione delle finanze 194
*Delegazioni 196
*Deliberazione capitolo per capitolo (progetti di atti legislativi) 198
*Deliberazione di dettaglio 200
*Deliberazione in blocco (Consiglio nazionale) 202
*Deliberazione segreta 203
*Deliberazioni separate delle Camere 205
*Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 206
*Deputati scusati 207
*Deputato più giovane eletto del Consiglio nazionale 209
*Destinatario di un intervento 210
*Destituzione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza 211
*Destituzione di giudici dei tribunali della Confederazione 212
*Destituzione di membri del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza 214
Destituzione di membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale 215
*Diaria 218
*Dibattito breve 219
*Dibattito d'attualità (Consiglio nazionale) 221
*Dibattito dei gruppi 222
*Dibattito dei gruppi breve 224
*Dibattito libero 226
*Dibattito organizzato 227
*Dichiarazione del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati o del Consiglio federale 229
*Dichiarazione di un gruppo parlamentare 231
*Dichiarazione personale 232
*Differimento o conclusione anticipata di una sessione 233
*Dimissioni in corso di mandato (membri del Consiglio federale) 235
*Dimissioni in corso di mandato (parlamentari) 237
*Diritti d'informazione 238
*Diritti d'informazione dei deputati 239
*Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza 242

*Diritti d'informazione delle commissioni in generale 244
*Diritti d'informazione delle delegazioni di vigilanza e della CPI 245
*Diritti d'informazione delle unità amministrative dei Servizi del Parlamento 246
*Diritto d'iniziativa 247
*Diritto di necessità 248
*Diritto di parola, Consiglio degli Stati 251
*Diritto di polizia 253
*Diritto di veto contro le ordinanze 255
*Disposizione contenente norme di diritto 256
*Disposizione importante contenente norme di diritto 257
*Disposizioni del diritto internazionale cogente 258
*Divieto di accettare decorazioni 259
*Divieto di ricevere istruzioni 260
*Divisibilità degli interventi 262
*Domanda interlocutoria (Consiglio nazionale) 263
*Domanda presentata dai cittadini 264
*Durata del mandato (dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza) 265
*Durata del mandato (giudici dei tribunali della Confederazione) 266
*Durata del mandato (membri del Consiglio degli Stati) 268
*Durata del mandato (membri del Consiglio federale) 269
*Durata del mandato (membri del Consiglio nazionale) 270
*Durata del mandato (membri delle commissioni) 273
*Durata del mandato (presidente della Camera) 275
*Durata del mandato (presidenti delle commissioni) 277
*Durata del mandato (scrutatore) 278
*Elenco dei membri delle Camere 280
*Elenco nominativo 281
*Elezione dei giudici dei Tribunali della Confederazione 285
*Elezione dei membri del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione 287
*Elezione dei presidenti dei tribunali della Confederazione 288
*Elezione del Cancelliere della Confederazione 289
*Elezione del Consiglio federale 290
*Elezione del Consiglio nazionale 292

*Elezione del generale dell'Esercito svizzero 294
*Elezione del presidente della Confederazione 295
*Elezione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza 296
*Elezione di un procuratore generale straordinario della Confederazione 297
*Elezione secondo il sistema maggioritario 298
*Elezione secondo il sistema proporzionale 300
*Elezioni da parte dell'Assemblea federale 301
*Elezioni del Consiglio degli Stati 303
*Emanazione di ordinanze 305
*Entrata in carica (membri del Consiglio federale) 307
*Entrata in carica (parlamentari) 308
*Entrata in materia (progetti di atto normativo) 309
*Entrata in vigore 312
*Entrate 314
*Entrate correnti 315
*Entrate per investimenti 316
*Esame preliminare di iniziative parlamentari e cantonali 317
*Espressione del voto nel Consiglio degli Stati 318
*Espressione del voto nel Consiglio nazionale 320
*Espressione del voto nell'Assemblea federale plenaria 322
*Extranet 323
*Fabbisogno finanziario straordinario 325
*Foglio federale 326
*Fondi speciali 327
*Freno all'indebitamento 328
*Freno alle spese 330
*Garanzia alle costituzioni cantonali 333
*Garanzia di partecipazione alle sessioni 334
*Giuramento dei deputati 336
*Giuramento dei membri di autorità eletti dall'Assemblea federale 340
*Giuramento e promessa solenne (formula) 342
*Giurisdizione costituzionale 345
*Glossario del Parlamento 346
*Grazia 347

*Gruppi d’interesse 349
*Gruppi di amicizia 351
*Gruppi di prestazioni (preventivo) 352
*Gruppo parlamentare 353
*Gruppo Parlamento-IT 356
*Immodificabilità degli interventi 358
*Immodificabilità del testo delle iniziative popolari 359
*Immunità 360
*Immunità assoluta 362
*Immunità relativa 364
*Importo sostitutivo della diaria in caso di malattia o infortunio (parlamentari) 366
*Importo sostitutivo della diaria in caso di maternità 367
*Importo sostitutivo della diaria in caso di paternità 368
*Incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica 369
*Incompatibilità 371
*Indennità (parlamentari) 373
*Indennità ai presidenti delle commissioni 375
*Indennità ai relatori 376
*Indennità di percorso (parlamentari) 378
*Indennità di pernottamento (parlamentari) 379
*Indennità di previdenza (parlamentari) 380
*Indennità per i costi supplementari dei parlamentari domiciliati all’estero 382
*Indennità per il vitto (parlamentari) 383
*Indennità per la perdita di guadagno (parlamentari) 384
*Indennità per spese di personale e di materiale (parlamentari) 385
*Indennità per spese di viaggio (parlamentari) 387
*Indennità speciale 388
*Iniziativa cantonale 389
*Iniziativa di commissione 390
*Iniziativa legislativa 391
*Iniziativa parlamentare 392
*Iniziativa popolare 394
*Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione come progetto elaborato 396

*Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione come proposta generica 398
*Iniziativa popolare per una revisione totale della Costituzione 400
*Iniziative parlamentari e cantonali, procedura, 1ª e 2ª fase 403
*Inno nazionale in Parlamento 404
*Inoppugnabilità degli atti dell'Assemblea federale e dei suoi organi 405
*Intergruppo parlamentare 406
*Interpellanza 407
*Interpellanza urgente 409
*Interrogazione 411
*Interrogazione urgente 413
*Interventi dichiarati urgenti 415
*Interventi parlamentari controversi (Consiglio nazionale) 417
*Intervento parlamentare 420
*Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione 422
*Legge federale 424
*Legge federale urgente 426
*Legge sui rapporti fra i Consigli 429
*Legge sulle indennità parlamentari 430
*Legge sul Parlamento 432
*Legge sulla trasparenza 434
*Legislatore 435
*Legislatura 437
*Legislazione 440
*Libero mandato 442
*Limitazione della durata del mandato (dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza) 443
*Limitazione della durata del mandato (giudici dei tribunali della Confederazione) 444
*Limitazione della durata del mandato (membri del Consiglio federale) 445
*Limitazione della durata del mandato (membri del Consiglio nazionale) 447
*Limite di età (giudici dei tribunali civili della Confederazione) 448
*Limite di età (membri del Consiglio degli Stati) 450
*Limite di età (membri del Consiglio federale) 451
*Limite di età (membri del Consiglio nazionale) 452
*Limite di spesa 453

*Lingue nazionali 454
*Lingue nel Parlamento 455
*Lingue ufficiali della Confederazione 456
*Luogo delle sedute 457
*Maggioranza 460
*Maggioranza assoluta (elezioni da parte dell'Assemblea federale) 462
*Maggioranza qualificata 463
*Mandati al Consiglio federale 464
*Mandato (diritto anteriore) 466
*Manuale dell'Assemblea federale 467
*Messaggio del Consiglio federale 468
*Mezzi di comunicazione elettronici nelle sale dei Consigli 471
*Minoranza della commissione 472
*Misure disciplinari 473
*Modifiche legislative finalizzate all'attuazione di un trattato internazionale 476
*Motivazione di iniziative cantonali 478
*Motivazione di iniziative e interventi parlamentari 479
*Mozione 480
*Mozione accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera 482
*Mozione d'ordine 483
*Mozioni di commissione di ugual tenore 484
*Natura confidenziale delle sedute delle commissioni 486
*Non rielezione (membri del Consiglio degli Stati) 488
*Non rielezione (membri del Consiglio nazionale) 489
*Numero dell'oggetto 490
*Numero legale (commissioni) 491
*Numero legale (consigli) 492
*Obbligo di partecipare alle sedute 495
*Obbligo di ricusazione 496
*Obiettivi annuali del Consiglio federale 499
*Oggetti in deliberazione 500
*Oggetto, parlamentare 501
*Ora delle domande nel Consiglio nazionale 502
*Orari delle sedute delle Camere 507

*Oratore ospite ... 510
*Ordinanza ... 511
*Ordinanza sull'amministrazione parlamentare ... 512
*Ordine dei posti nella sala ... 513
*Ordine del giorno ... 515
*Ordine di servizio attivo dell'esercito ... 517
*Organi comuni alle due Camere ... 518
*Organi dell'Assemblea federale ... 520
*Organizzazione dell'Assemblea federale ... 521
*Palazzo del Parlamento ... 523
*Paragrammi ... 525
*Parità delle due Camere ... 527
*Parlamentare ... 528
*Parlamentari che non fanno parte di un gruppo ... 530
*Parlamento di milizia ... 533
*Parlnet ... 535
*Partecipazione in linea alle sedute della Camera ... 536
*Partecipazione in linea alle sedute delle commissioni ... 537
*Partiti politici ... 538
*Persone soggette all'obbligo di informare (alta vigilanza) ... 539
*Petizioni ... 540
*Pianificazione politica ... 541
*Piano finanziario ... 543
*Politica estera, partecipazione ... 545
*Posti di lavoro (parlamentari) ... 547
*Postulato ... 548
*Presentazione di iniziative e interventi parlamentari ... 549
*Presentazione di un disegno di atto legislativo mediante una proposta ... 550
*Presidente decano ... 552
*Presidente dell'Assemblea federale plenaria ... 555
*Presidente della Camera ... 556
*Presidente della Confederazione ... 557
*Presidenti delle commissioni ... 558
*Presidenza ... 560

*Prestazioni che integrano l’assegno familiare (deputati) 562
*Prestazioni integrative in caso di invalidità o decesso (parlamentari) 563
*Preventivo 565
*Preventivo globale 567
*Previdenza professionale (parlamentari) 568
*Procedura accelerata, interventi parlamentari (Consiglio nazionale) 569
*Procedura di appianamento delle divergenze 572
*Procedura di consultazione 576
*Procedura di voto (Consigli) 578
*Procedura legislativa d'urgenza 579
*Procedura legislativa ordinaria 583
*Procedura parlamentare 586
*Procedura parlamentare in materia di atti normativi 587
*Procedura scritta 589
*Programma della sessione 590
*Programma di legislatura 592
*Proposta 594
*Proposta di minoranza 596
*Proposta di nuova deliberazione 597
*Proposta individuale 598
*Proposta subordinata 599
*Prospettiva della sessione 600
*Pubblicità delle sedute 601
*Raccolta sistematica 604
*Raccolta ufficiale 605
*Raccomandazione (diritto anteriore) 607
*Raccomandazione all’autorità responsabile nell’ambito dell’alta vigilanza 608
*Raccomandazione di voto (iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione come progetto elaborato) 609
*Raccomandazioni relative al comportamento dei parlamentari 611
*Rapporto del Consiglio federale sull’elezione del Consiglio nazionale 612
*Rapporto del Consiglio federale sulle mozioni e sui postulati 613
*Referendum 614
*Referendum dei Cantoni 615

*Referendum facoltativo 616
*Referendum finanziario 618
*Referendum obbligatorio 619
*Registro degli interessi (parlamentari) 621
*Registro degli intergruppi parlamentari 623
*Registro dei collaboratori personali 624
*Registro dei gruppi di amicizia 625
*Registro delle accreditazioni 626
*Registro delle trasferte ufficiali all'estero dei parlamentari 627
*Regolamenti dei Consigli 628
*Regolamento dell'Assemblea federale (Camere riunite) 630
*Reiezione (disegni di atti legislativi falliti) 631
*Relatore della commissione 633
*Relazioni d'interesse 634
*Retribuzione annua per la preparazione ai lavori delle Camere federali 636
*Revisione della Costituzione 638
*Revisione parziale della Costituzione federale 639
*Revisione totale della Costituzione federale 641
*Riabilitazione / Commissione di riabilitazione (Diritto anteriore) 644
*Ricavo 646
*Richiamo all'ordine 647
*Riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio 648
*Rielezione straordinaria delle Camere e del Consiglio federale 649
*Rinnovo integrale straordinario delle commissioni (Consiglio nazionale) 651
*Rinvio 652
*Ripartizione dei dipartimenti (Consiglio federale) 653
*Ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale fra i Cantoni 654
*Ripartizione dei seggi nelle commissioni 658
*Riprese e registrazioni (sale dei Consigli) 659
*Ritiro di un intervento 660
*Ritiro di un oggetto in deliberazione 661
*Ritiro di un referendum 662
*Ritiro di un'iniziativa cantonale 663

*Ritiro di un’iniziativa popolare 664
*Ritiro di un'iniziativa parlamentare 665
*Ritratto del Parlamento 666
*Sala dei passi perduti 668
*Sala del Consiglio degli Stati 669
*Sala del Consiglio nazionale 671
*Schede bianche (elezioni da parte dell’Assemblea federale) 673
*Schede nulle (elezioni da parte dell’Assemblea federale) 674
*Scrutatore 675
*Seconda Camera 676
*Seconda lettura 677
*Sede dell’Assemblea federale 678
*Sedute della Camera in linea 680
*Sedute delle commissioni 681
*Sedute delle commissioni in linea 682
*Seggi nelle commissioni 683
*Seggio vacante (Camere) 685
*Seggio vacante (commissioni) 686
*Seggio vacante (Consiglio federale) 687
*Seggio vacante (mandato del Presidente della Camera) 688
*Segretario/a generale dell’Assemblea federale 689
*Segreterie dei gruppi parlamentari 694
*Segreto d’ufficio (deputati) 696
*Servizi del Parlamento 699
*Servizio militare, servizio civile e protezione civile 701
*Sessione 702
*Sessione in situazioni straordinarie 704
*Sessione ordinaria 705
*Sessione speciale 709
*Sessione straordinaria 710
*Singoli atti dell’Assemblea federale 713
*Sistema bicamerale 714
*Sospensione della trattazione di un oggetto in deliberazione 716
*Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale 717

*Sottocommissione ... 718
*Sovranità finanziaria ... 720
*Spesa ... 721
*Stanza per l'allattamento ... 722
*Statuto dell'Assemblea federale ... 723
*Stralcio dal ruolo di un'iniziativa parlamentare ... 725
*Stralcio di un disegno di atto legislativo ... 727
*Stralcio di un intervento parlamentare ... 729
*Suddivisione delle deliberazioni su un disegno di atto legislativo ... 731
*Suddivisione di un disegno di atto legislativo ... 732
*Supplenza nelle Camere ... 733
*Supplenza nelle commissioni ... 734
*Tessere di accesso (Palazzo del Parlamento) ... 737
*Testo per la votazione finale ... 739
*Traduzione simultanea ... 740
*Trasmissione in diretta ... 742
*Trattato, procedura ... 743
*Trattazione di mozioni e postulati nelle Commissioni e nelle Camere ... 745
*Tribunale amministrativo federale ... 748
*Tribunale federale ... 750
*Tribunale federale dei brevetti ... 752
*Tribunale militare di cassazione ... 753
*Tribunale penale federale ... 754
*Tribunali della Confederazione ... 756
*Tribunali di primo grado della Confederazione ... 757
*Turni elettorali (elezioni del Consiglio federale) ... 758
*Turno elettorale nullo (elezioni da parte dell'Assemblea federale) ... 760
*Tutela della sicurezza interna ed esterna ... 761
*Ufficio del Consiglio degli Stati ... 764
*Ufficio del Consiglio nazionale ... 766
*Ufficio della Camera ... 768
*Ufficio dell'Assemblea federale plenaria ... 769
*Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale ... 770
*Unità della forma (iniziative popolari) ... 772

*Unità della materia (iniziative popolari) 773
*Uscite 774
*Uscite correnti 775
*Uscite correnti 776
*Uscite per investimenti 777
*Uscite vincolate 778
*Validità di un'iniziativa popolare 780
*Vantaggi, accettazione di (parlamentari) 782
*Verbali analitici 783
*Verbali delle decisioni 784
*Verbali delle sedute delle commissioni 785
*Verbali integrali 786
*Verifica dell'efficacia 787
*Vicepresidente 788
*Votazione eventuale 789
*Votazione finale 790
*Votazione, nessuna (Camere) 792
*Votazione nominale 793
*Votazione per appello nominale 795
*Votazione sul complesso 798
*Voti raggruppati (Consiglio nazionale) 801
*Voto a distanza (Consiglio nazionale) 802
*Voto decisivo 804
*Voto segreto 805

*Accreditamento dei giornalisti

Per accedere al Palazzo del Parlamento e al Centro media del Palazzo federale i giornalisti devono essere accreditati. La Cancelleria federale è competente per il rilascio di accreditamenti permanenti. Il Servizio d'informazione dei Servizi del Parlamento rilascia accreditamenti giornalieri.

Cenni storici

In alcuni frangenti della crisi pandemica non sono stati rilasciati accreditamenti giornalieri.

- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Kapitel II.1.3.5 (PDF), in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Servizi del Parlamento: accreditamento dei media
- Cancelleria federale: accreditamento dei giornalisti

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- Parlements et médias: des compagnos de route en opposition?, in: Parlamento, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, dicembre 2014 – No. 3 – diciassettesimo anno (PDF), in tedesco e francese.
- MARTIN GRAF, BARBARA BRUN DEL RE, art. 5, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- MARK STUCKI, Das Parlament – blosse Kulisse oder Mitspieler auf der Medienbühne?, LeGes: Legislazione e valutazione, 2003/2, pagg. 113–124 (PDF), in tedesco.

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

THOMAS SÄGESSER, Die Akkreditierung von Medienschaffenden zur Berichterstattung aus dem Bundeshaus, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht. 109(2008), Nr. 4, pag. 177–199, in tedesco.

URS SAXER, MANNHART ANNJA, Parlamentskommunikation: Funktionen und Regelungsmöglichkeiten, unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz, in: Mehr oder weniger Staat?; Festschrift für Peter Hänni zum 65. Geburtstag, Berna 2016, pag. 97–120, in tedesco.

Basi legali

I. Accreditamento

- Articolo 5 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 11 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Ordinanza sull'accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale e sull'autorizzazione d'accesso al Centro media

II. Diritto di polizia

- Articolo 69 legge sul Parlamento
- Articolo 61 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 47 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Confidenzialità
- Legge sulla trasparenza
- Pubblicità delle sedute

*Aggiunta (a crediti)

Malgrado un'attenta preventivazione e un costante controllo del credito può risultare nel corso dell'anno che i crediti a preventivo approvati per le singole posizioni finanziarie non siano sufficienti. Se una spesa o un'uscita per investimenti non può essere differita all'anno successivo, deve essere chiesto un credito aggiuntivo.

Il Consiglio federale sottopone i crediti aggiuntivi all'Assemblea federale due volte all'anno mediante un messaggio che è trattato nella sessione estiva (aggiunta I, con il consuntivo dell'anno precedente) rispettivamente nella sessione invernale (aggiunta II, con il preventivo per l'anno successivo).

Se la richiesta non ammette rinvii, il Consiglio federale può decidere lo stanziamento di un credito aggiuntivo prima che l'Assemblea federale abbia dato la propria autorizzazione (credito aggiuntivo urgente). A tal fine domanda previamente l'approvazione della Delegazione delle finanze.

La procedura di approvazione delle aggiunte al preventivo è uguale a quella di approvazione del preventivo. L'entrata in materia è quindi obbligatoria. In caso di reiezione nella votazione sul complesso del decreto federale semplice concernente le aggiunte – da parte di entrambe le Camere oppure da parte di una stessa Camera per due volte – il disegno torna al Consiglio federale. Qualora sia istituita una conferenza di conciliazione e una Camera respinga la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.

(Fonte: www.dff.admin.ch)

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Allestimento delle finanze

II. Link

- AFF: Crediti aggiuntivi dal 2006 (incl. statistica dei crediti aggiuntivi, in tedesco)

III. Pubblicazione in forma elettronica

- STEFAN KOLLER, art. 142, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 25 legge sul Parlamento
- Articolo 50 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 74 legge sul Parlamento
- Articolo 33 seg. legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 24 seg. ordinanza sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Sovranità finanziaria
- Decreto federale semplice

*Aiuto transitorio

Nel caso degli aiuti transitori occorre distinguere tra l'aiuto transitorio in senso stretto e l'aiuto per i casi di rigore. La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente in entrambi i casi per esaminare le domande.

I. Aiuto transitorio in senso stretto

Un parlamentare può aver diritto a un aiuto transitorio in senso stretto se non ha ancora compiuto 65 anni quando lascia il Parlamento e non è in grado di conseguire un reddito equivalente in sostituzione di quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; non è richiesto lo stato di bisogno.

L'aiuto transitorio può essere corrisposto per due anni al massimo e non può superare il 100 per cento dell'importo massimo della rendita AVS di vecchiaia annua (2025: max 2520 franchi al mese).

II. Aiuto per i casi di rigore

Un aiuto per i casi di rigore è offerto in casi assai rari, in cui un parlamentare attivo si trova in una situazione di bisogno.

Cenni storici

I. Aiuto per i casi di rigore

Un aiuto per i casi di rigore è stato sancito per legge per la prima volta nel 1981. Dal 1981 l'articolo 5 capoverso 4 della legge sulle indennità prevedeva che nei casi di rigore una delegazione, composta dai presidenti delle Camere in carica, dai vicepresidenti e dai presidenti dell'anno precedente, potesse concedere a un parlamentare un'indennità eccezionale di al massimo 10 000 franchi all'anno se l'esercizio del mandato parlamentare gli causava una diminuzione non sostenibile del reddito o costi maggiori. L'aiuto per i casi di rigore era concepito dunque come un «aiuto sociale parte integrante del sistema»[1].

Quando nel 1988 l'indennità annua è stata raddoppiata, l'aiuto per i casi di rigore è stato stralciato dalla legge. Si riteneva che aumentando l'indennità annua non potessero più verificarsi casi di rigore[2]. Dato che nonostante ciò continuava a succedere che parlamentari attivi finissero per trovarsi in una situazione di bisogno perché si erano ammalati o avevano dovuto lasciare la professione, nel 2003 l'aiuto per i casi di rigore è stato reintrodotto nella legge[3].

II. Aiuto transitorio in senso stretto

L'aiuto transitorio è stato introdotto nel 2003. I parlamentari che sospendono o riducono temporaneamente la loro attività professionale per dedicarsi al mandato di deputato rischiano di dover affrontare difficoltà di reinserimento professionale. L'aiuto transitorio intende facilitarli a superare finanziariamente il periodo di reinserimento[4].

Un altro motivo per istituire l'aiuto transitorio è stata la sospensione del versamento dell'importo sostitutivo della diaria al momento di lasciare il Parlamento. L'aiuto transitorio deve e può servire anche a superare finanziariamente il periodo necessario a guarire o a percepire una rendita d'invalidità[5].

Nel 2020 le Camere non sono entrate in materia su un oggetto che intendeva sopprimere entrambi gli aiuti.

- 16.460 Iv. Pa. Soppressione dell'aiuto transitorio per i parlamentari

[1] RU 1981 1602, Boll. Uff. 1981 N 334

[2] Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988 e rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988, FF 1988 II 765

[3] 02.423 Iv. Pa. Normativa in materia di previdenza dei parlamentari, rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 2002, FF 2002 6331

[4] Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 2002, FF 2002 6331

[5] Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 2002, FF 2002 6334

Ulteriori informazioni

I. L'indennità di disoccupazione e l'aiuto transitorio

Il reddito dei parlamentari è considerato «reddito proveniente da un'attività dipendente» ai sensi dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 7 cpv. 1 lett. i OAVS). I parlamentari e la Confederazione sono perciò tenuti a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione per il reddito parlamentare (art. 2 cpv. 1 LADI). I membri dell'Assemblea federale che lasciano il Parlamento possono così annunciarsi all'Ufficio regionale di collocamento (URC) e chiedere l'indennità di disoccupazione, connessa con gli obblighi che ne derivano.

L'aiuto transitorio è considerato prestazione volontaria del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 11a LADI e, dato che non supera l'importo massimo di cui all'articolo 11a capoverso 2 LADI, la cassa di disoccupazione non ne tiene conto. Tuttavia, eventuali versamenti della cassa di disoccupazione sono computati al momento di stabilire l'aiuto transitorio.

II. Prassi

- 16.460 Iv. Pa. Soppressione dell'aiuto transitorio per i parlamentari. rapporto della commissione delle istituzioni politiche del 10 ottobre 2019, FF 2019 5983

III. Parlamenti a confronto

- Professionalisierung der Parlamente im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste. Agosto 2004, pag. 85 seg. (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma elettronica

IRIS BHATIA, MATHIEU GOBET, MARTIAL PASQUIER, Activités, transition et réinsertion professionnelles des élu-es, Données 1983-2015 et étude complémentaire pour la législature2015-2019, Working paper de l'IDHEAP 6/2021 (PDF), in francese.

Basi legali

- Articolo 8a legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 8b ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Parlamento di milizia
- Indennità
- Previdenza

*Alta vigilanza

Con l'alta vigilanza il Parlamento assume il controllo politico sugli organi della Confederazione. L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria della Confederazione e sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. L'alta vigilanza non include la competenza di agire al posto degli organi sottoposti alla vigilanza o di abrogarne le decisioni. Il Parlamento può tuttavia esprimere soddisfazione o critiche e formulare raccomandazioni.

Dal profilo temporale si possono distinguere due tipi di alta vigilanza: l'alta vigilanza susseguente, che gli organi di vigilanza esercitano al termine di un affare o di un evento, e l'alta vigilanza concomitante, di cui essi si avvalgono già durante un evento.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Alta vigilanza

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN ALBRECHT, Die parlamentarische Oberaufsicht im neuen Parlamentsgesetz, in: LeGes – Legislazione & Valutazione, 2/2003, pag. 31–42. (PDF), in tedesco.
- ARTHUR AESCHLIMANN, Aspekte der Oberaufsicht über die eidgenössischen Gerichte, in: Parlament: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, marzo 2009 – n. 1 – Anno 12, pag. 4–8 (PDF), in tedesco.
- GIOVANNI BIAGGINI: Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der Eidgenössischen Räte im Bereich der Strafverfolgung aus verfassungsmässiger Sicht. Zurigo, 5 giugno 2008, pag. 4–15. (PDF), in tedesco.
- THOMAS SÄGESSER, art. 26, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- La haute surveillance des tribunaux : rôles et compétences du Parlement,in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, Décembre 2017 No. 3, 20e année (PDF), in tedesco e francese.
- Législation et haute surveillance : considérations actuelles, in : Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, avril 2016, N° 1, 19e année (PDF), in tedesco e francese.
- Die Oberaufsicht der Parlamente über die Justiz, Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, novembre 2002 – n. 3 – anno 5 (PDF), in tedesco.

III. Riferimenti bibliografici

- Riferimenti bibliografici all'alta vigilanza parlamentare (PDF), in tedesco.

IV. Parlamenti a confronto

- Quadri sinottici (7.5.)

Basi legali

- Articolo 169 Costituzione federale
- Articolo 26 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Controllo parlamentare dell'amministrazione
- Commissioni di vigilanza
- Compiti dell'Assemblea federale
- Delegazione delle Commissioni della gestione
- Delegazione delle finanze

*Amnistia

Nelle cause penali in cui si applica il Codice penale o un'altra legge federale, l'Assemblea federale può concedere un'amnistia. Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

L'amnistia nell'ambito del diritto penale federale non va confusa con l'amnistia fiscale: in questo caso, oltre alla pena, si rinuncia anche alla riscossione dell'imposta. L'amnistia fiscale presuppone una revisione legislativa o costituzionale.[1]

[1] JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Art. 85, N 102 f. in: Aubert/Eichenberger/Müller/ Rhinow/Schindler, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Bern 1996

Cenni storici

Dalla fondazione dello Stato federale, l'Assemblea federale si è occupata di 21 domande d'amnistia.[1]

Nel XIX secolo le Camere hanno concesso l'amnistia in tre occasioni, mentre nel XX secolo soltanto in due:

- nel 1854 per irregolarità elettorali a Giubiasco, Agno e in Valle Onsernone;
- nel 1857 per reati militari e politici in relazione all'affare di Neuchâtel;
- nel 1889/90 per gli avvenimenti in Ticino;
- nel 1955 per infrazioni alle prescrizioni sui prezzi massimi del fieno e del guaime nonché dei suini da macello.

Le restanti domande sono state respinte:

- 1861/70, domanda di amnistia a favore di 800 Svizzeri entrati al servizio di eserciti stranieri;
- 1902, domanda di amnistia a favore dei condannati per diserzione dal Tribunale militare della II Divisione;
- 1919, domanda di amnistia a favore dei partecipanti allo sciopero generale del 1918;
- 1922, domanda di amnistia a favore degli Svizzeri all'estero che non hanno dato seguito all'ordine di mobilitazione;
- 1939, domanda di amnistia a favore dei partecipanti alla guerra civile spagnola;
- 1975, domanda di amnistia a favore degli occupanti il terreno destinato alla costruzione della centrale nucleare di Kaiseraugst;
- 1981, domanda di amnistia a favore degli obiettori di coscienza fino all'introduzione di un servizio civile sostitutivo;
- 1982, domanda di amnistia in relazione ai disordini giovanili;
- 1983, domanda di amnistia per i commercianti e i consumatori di canapa;
- 1984, domanda di amnistia a favore di tutte le persone condannate in relazione alla questione giurassiana;
- 1988, domanda di amnistia per casi penali di lieve entità verificatisi in occasione del 700° anniversario della Confederazione Svizzera;
- 1989, domanda di amnistia per gli obiettori di coscienza;
- 1997, domanda di amnistia per persone senza documenti (sans papier);
- 1999, domanda di amnistia per sentenze penali pronunciate contro combattenti svizzeri nelle brigate internazionali e nei ranghi della Resistenza francese.

Dal 2000 sono state presentate due nuove richieste di amnistia.

[1] Per le fonti, si veda il testo tedesco.

Ulteriori informazioni

I. Confronto: Grazia e amnistia[1]

Descrizione	**Grazia**	**Amnistia**
Significato	Rinuncia all'esecuzione della pena	Abbandono del perseguimento penale e rinuncia all'esecuzione della pena
Destinatari	Una persona determinata	Una molteplicità di persone
Competenza federale	In relazione a sentenze pronunciate da un'autorità della Confederazione	Nell'ambito del diritto penale federale
Deliberazioni nelle Camere	Assemblea federale plenaria	Deliberazioni separate

In caso di amnistia le autorità rinunciano a perseguire penalmente determinati atti o determinate categorie di autori oppure a far eseguire la pena pronunciata.

L'amnistia annulla gli effetti di una disposizione penale per un intero gruppo di persone: una sorta di «grazia collettiva».

L'amnistia è accordata dall'Assemblea federale in cause che rientrano nel campo d'applicazione del Codice penale o di altre leggi federali in materia penale (diritto penale federale).

Per decidere se concedere un'amnistia i due Consigli si riuniscono separatamente (a differenza della grazia, accordata dalle due Camere riunite).

II. Pubblicazioni in forma cartacea

FRANÇOIS CHANSONM, BAPTISTE VIREDAZ, Art. 384, in: Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire Romand Code pénal II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2017, in francese.

STEPHAN GASS, Die Amnestie – Rechtsbruch oder notwendiges Korrektiv der Rechtsordnung?, in: Jusletter 18. September 2006, in tedesco.

HANS VEST, art. 173 lett. k, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

MARIANGELA WALLIMANN-BORNATICO, Il Parlamento e la prassi dell'amnistia, Parlamento - «Potere supremo della Confederazione»?: miscellanea sull'Assemblea federale in occasione del 700esimo anniversario della Confederazione. Bern, 1991, pag. 271 segg.

[1] 99.464 Iv. Pa. Riabilitazione delle persone che hanno salvato rifugiati o combattuto contro il nazismo o il fascismo. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2002 6934

Basi legali

- Articolo 173 capoverso 1 lettera k Costituzione federale
- Articolo 384 Codice penale svizzero
- Articolo 232[e] Codice penale militare

Termini correlati

- Compiti dell'Assemblea federale
- Grazia
- Riabilitazione

*Appello nominale (Consiglio degli Stati)

All’apertura della seduta del Consiglio degli Stati si procede all’appello nominale per controllare le presenze.

Il segretario della Camera chiama i deputati in ordine alfabetico. I deputati gli comunicano possibilmente in anticipo se sono impediti a partecipare alla seduta.

Cenni storici

In Consiglio nazionale l'appello nominale è stato abolito nel 1930 ed è stato sostituito da una lista delle presenze.

(cfr. verbale del Consiglio nazionale del 22.09.1930, pag. 3)

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Obbligo di partecipare alle sedute

Basi legali

- Articolo 32 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Deputati scusati
- Obbligo di partecipare alle sedute

*Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale può decidere o convenire l'applicazione provvisoria di un trattato internazionale la cui approvazione spetta all'Assemblea federale, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Prima di farlo consulta le commissioni competenti.

Se una delle due commissioni o ambedue si pronunciano in favore dell'applicazione provvisoria, il Consiglio federale può applicare il trattato. Deve rinunciarvi se ambedue le commissioni sono contrarie.

L'applicazione provvisoria cessa tuttavia per legge dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma cartacea

MARTIN GRAF, Die vorläufige Anwendung von Staatsverträgen zwischen Verfassungsgrundsätzen und der «Rücksicht auf die Forderungen der Wirklichkeit», ZBl 116/2015 pagg. 455, in tedesco.

THOMAS SÄGESSER, Art. 7b, in: Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz RVOG vom 21. März 1997, Stämpfli Verlag 2022, pagg. 176, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 7b legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
- Articolo 152 capoverso 3bis legge sul Parlamento

Termini correlati

- Approvazione di trattati
- Delega di competenze alle commissioni

*Approvazione del rapporto di gestione del Consiglio federale

Mediante il rapporto di gestione il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sui punti salienti dell'attività governativa nell'anno trascorso. La informa altresì sul conseguimento degli obiettivi determinanti nell'anno in questione, sull'attuazione del programma di legislatura e del programma legislativo, nonché sullo stato degli indicatori rilevanti ai fini della valutazione generale della situazione e ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi. Nel rapporto sono motivate eventuali deroghe alla pianificazione annuale, nonché progetti non pianificati.

L'Assemblea federale approva il rapporto mediante decreto federale semplice.

Ulteriori informazioni

I. Link

- CaF: Rapporto di gestione

II. Procedura parlamentare

Il rapporto di gestione è esaminato in via preliminare dalle Commissioni della gestione delle due Camere.

Nel caso dei decreti federali semplici sul rapporto di gestione, l'entrata in materia è obbligatoria. La seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva.

Le Camere possono rinviare il rapporto al Consiglio federale per rielaborazione, ma non modificare esse stesse il testo[1].

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- CHRISTOPH ALBRECHT, PHILIPP MÄDER, ELISABETH NOSER, art. 144, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

[1] Cfr. riferimenti bibliografici

Basi legali

- Articolo 144 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 74 capoverso 4 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Alta vigilanza
- Programma di legislatura
- Obiettivi annuali del Consiglio federale

*Approvazione del rapporto di gestione del Tribunale federale

Mediante il rapporto di gestione il Tribunale federale informa l'Assemblea federale sui punti salienti dell'attività giurisprudenziale nell'anno trascorso. L'Assemblea federale approva il rapporto mediante decreto federale semplice.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Rapporti di gestione dal 1855

II. Procedura parlamentare

Il rapporto di gestione è esaminato in via preliminare dalle Commissioni della gestione delle due Camere.

Nel caso dei decreti federali semplici sul rapporto di gestione, l'entrata in materia è obbligatoria. La seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva.

Basi legali

- Articolo 162 legge sul Parlamento
- Articolo 74 capoverso 4 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Alta vigilanza
- Tribunale federale

*Approvazione di impieghi dell'esercito nel servizio d'appoggio

L'esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

Il servizio d'appoggio può essere prestato: a favore di autorità civili, in Svizzera o all'estero, oppure per accrescere la prontezza dell'esercito.

- Le truppe possono prestare servizio d'appoggio a favore delle autorità civili, su richiesta di queste ultime:
  - nella gestione di situazioni straordinarie in cui la sicurezza interna non è gravemente minacciata e che non rendono necessario il ricorso al servizio d'ordine;
  - nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture critiche;
  - nell'adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;
  - nel far fronte a catastrofi, a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;
  - nell'adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale.
- Per accrescere la prontezza dell'esercito possono essere chiamati in servizio stati maggiori militari di condotta o truppe.
- Il servizio d'appoggio all'estero, nel quadro dell'appoggio dell'assistenza umanitaria, può essere prestato su richiesta dello Stato interessato o di organizzazioni internazionali inviando truppe oppure mettendo a disposizione materiale e beni d'approvvigionamento dell'esercito. Nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri, possono essere impiegate truppe per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione. Il Consiglio federale decide il tipo di armamento.

La competenza per la chiamata in servizio spetta al Consiglio federale, oppure al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in caso di catastrofi in Svizzera o sempre al DDPS, ma su richiesta del Dipartimento federale degli affari esteri, in caso di catastrofi all'estero che rendono necessario un impiego urgente.

Se vengono impiegati più di 2000 militari o se l'impiego dura più di tre settimane e sono chiamati in servizio contemporaneamente più di dieci militari, spetta all'Assemblea federale approvare l'impiego nella sessione successiva. Qualora l'impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale.

L'approvazione è accordata sotto forma di decreto federale semplice.

Ulteriori informazioni

I. Statistiche

- Scheda informativa: Atti emanati dall'Assemblea federale (PDF)

II. Esempi

Nella banca dati degli atti (disponibile solo in tedesco), selezionare per esempio «Armeeeinsatz» (servizio d'appoggio) tra i filtri riportati nel menu a tendina della colonna K e il corrispondente decreto nella colonna O.

- Atti emanati, o progetti legislativi non riusciti, stralciati durante il 48°, 49°, 50°, 51° e 52° periodo di legislatura (solo in tedesco: «Verabschiedete Erlasse sowie gescheiterte und abgeschriebene Erlassentwürfe der 48., 49., 50., 51. und 52. Legislaturperiode») (XLSX).

Basi legali

- Articolo 67 segg. legge militare

Termini correlati

- Ordine di servizio attivo dell'esercito
- Approvazione di impieghi dell'esercito per il promovimento della pace

*Approvazione di impieghi dell'esercito per il promovimento della pace

L'esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

La competenza per ordinare un impiego spetta al Consiglio federale. Se l'impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

Un impiego armato dev'essere approvato dall'Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere l'approvazione dell'Assemblea federale a posteriori.

L'approvazione è accordata sotto forma di decreto federale semplice.

Ulteriori informazioni

I. Statistiche

- Scheda informativa: Atti emanati dall'Assemblea federale (PDF)

II. Esempi

Nella banca dati degli atti (disponibile solo in tedesco), selezionare per esempio «Armeeeinsatz» (servizio d'appoggio) tra i filtri riportati nel menu a tendina della colonna K e il corrispondente decreto nella colonna O.

- Atti emanati, o progetti legislativi non riusciti, stralciati durante il 48°, 49°, 50°, 51° e 52° periodo di legislatura (solo in tedesco: «Verabschiedete Erlasse sowie gescheiterte und abgeschriebene Erlassentwürfe der 48., 49., 50., 51. und 52. Legislaturperiode») (XLSX).

Basi legali

- Articolo 66 legge militare

Termini correlati

- Ordine di servizio attivo dell'esercito
- Approvazione di impieghi dell'esercito per il promovimento della pace

*Approvazione di modifiche territoriali

Le modifiche territoriali tra i Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché l'approvazione dell'Assemblea federale. L'approvazione è concessa mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo.

Ulteriori informazioni

Le modifiche territoriali vanno distinte da un lato dalle modifiche del numero dei Cantoni e, dall'altro, dalle rettifiche di confine tra i Cantoni. Nel primo caso, viene appunto cambiato il numero dei Cantoni; nel secondo, si tratta essenzialmente di un procedimento tecnico privo di rilevanza politica[1].

Le modifiche del numero di Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni. Le rettifiche di confine, invece, possono essere convenute tra i Cantoni mediante un concordato.

[1] cfr. messaggio dell'11 settembre 2020 concernente l'approvazione di una modifica territoriale tra i Cantoni di Berna e di Friburgo (Passaggio di Cantone del Comune bernese di Clavaleyres), FF 2020 6533, in particolare 6536

Basi legali

- Articolo 53 capoverso 3 Costituzione federale

Termini correlati

- Compiti dell'Assemblea federale

*Approvazione di trattati

L'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza esclusiva del Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. L'Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali che sottostanno a referendum; approva gli altri trattati internazionali mediante decreto federale semplice.

Cenni storici

Nel 2019 il Parlamento ha precisato nella legge che con «l'approvazione di un trattato internazionale» sono intese non soltanto la conclusione bensì anche la modifica e la denuncia di un trattato.

- 16.456 Iv. Pa. Denuncia e modifica di trattati internazionali. Ripartizione delle competenze

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Partecipazione alla politica estera
- Scheda informativa: Approvazione di trattati internazionali (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MICHAEL AMBÜHL, DANIELA SCHERER, Zu den Verfahren rund um die Aushandlung und Genehmigung von internationalen Verträgen, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2014/3, pag. 375 segg., (PDF), in tedesco.
- ELISABETH CHIARIELLO, Kündigung von völkerrechtlichen Verträgen, in LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2020/2. pag. 119 segg. (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma cartacea

ANDREA CARONI, SILVAN VON BURG, Kündigung von Staatsverträgen, in: Jusletter, 2020, 3. Februar, pag. 1–13, in tedesco.

ASTRID EPINEY, art. 166, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

MARTIN GRAF, Die vorläufige Anwendung von Staatsverträgen zwischen Verfassungsgrundsätzen und «der Rücksicht auf die Forderungen der Wirklichkeit», in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 116(2015), Nr. 9, pag. 2455 segg., in tedesco.

BERNHARD EHRENZELLER, BARDO FASSBENDER Art. 166, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 166 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 24 capoversi 2–3 legge sul Parlamento
- Articolo 152 capoverso 3bis legge sul Parlamento
- Articolo 95 lettera c legge sul Parlamento
- Articoli 7a e 7b legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale
- Collaborazione politica estera
- Consultazione della commissione competente da parte del Consiglio federale
- Modifiche legislative finalizzate all'attuazione di un trattato internazionale
- Trattato, procedura

*Assegni per i presidenti e i vicepresidenti delle Camere

Ai presidenti e ai vicepresidenti delle due Camere è corrisposto un assegno annuale. Quest'ultimo ammonta a 44 000 franchi per i presidenti delle Camere e a 11 000 franchi per i vicepresidenti. L'assegno è un rimborso a copertura dei disborsi e delle spese sostenuti nell'esercizio del mandato.

Cenni storici

Fino al 1968 ai presidenti delle Camere venivano corrisposte le diarie convenute per le sedute delle commissioni se, nell'esercizio del loro mandato, dovevano partecipare a manifestazioni; nel preventivo era previsto[1] un determinato importo per coprire i costi di rappresentanza. Dal 1968 al 1972 ricevevano un assegno annuale di 3000 franchi e un rimborso spese per ogni evento a cui partecipavano in veste ufficiale[2]. Nel 1972 i rimborsi sono stati sostituiti da un forfait annuo di 12 000 franchi[3]; nel 1988 per i vicepresidenti è stato introdotto[4] un assegno di questo genere pari a 5000 franchi. Nel corso degli anni gli assegni sono stati aumentati[5] più volte e adeguati al rincaro, l'ultima volta nel 2012[6].

[1] Boll. Uff. 1968 227

[2] RU 1969 157; 11124 Iniziativa della Conferenza dei presidenti di gruppo del Consiglio nazionale, del 16 dicembre 1971, intesa alla riformulazione della legge sulle indennità parlamentari, A. Rapporto della Conferenza dei presidenti di gruppo del 4 febbraio 1972, FF 1972 I 614

[3] RU 1972 1688, 11124 Iniziativa della Conferenza dei presidenti di gruppo del Consiglio nazionale, del 16 dicembre 1971, intesa alla riformulazione della legge sulle indennità parlamentari, A. Rapporto della Conferenza dei presidenti di gruppo del 4 febbraio 1972; FF 1972 I 614

[4] RU 1988 1162; 88.221 / 88.222 Iniziative parlamentari. Legge federale sulle indennità parlamentari. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988, FF 1988 II 780

[5] Tra l'altro 2001, cfr. 00.434 Iv. Pa. Indennità parlamentari. Modifiche (in ted. e franc.)

[6] 11.468 Iv. Pa. Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulla previdenza professionale dei parlamentari

Ulteriori informazioni

- Indennità dei parlamentari (PDF)

Basi legali

- Articolo 11 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
- Articolo 9 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità
- Presidente della Camera

- Vicepresidenti della Camera

*Assegno di formazione (deputato)

I parlamentari hanno la possibilità di ottimizzare con misure adeguate le loro conoscenze linguistiche e/o la loro tecnica di lavoro riguardanti il loro mandato. Possono usufruire di formazioni linguistiche in una lingua nazionale o in inglese. In casi eccezionali motivati possono acquisire anche conoscenze in un'altra lingua se queste sono necessarie per svolgere particolari compiti nel quadro del loro mandato parlamentare. Gli oneri finanziari sono rimborsati fino a un massimo di CHF 2'000 all'anno per parlamentare.

Cenni storici

Gli assegni di formazione sono versati in virtù delle decisioni dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 17 agosto 1990 e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 7 marzo 1991.

Termini correlati

- Lingue nel Parlamento
- Traduzione simultanea

*Assemblea federale

L’Assemblea federale, il Parlamento svizzero (il Legislativo), è l’autorità suprema della Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni. Quale organo supremo della Confederazione svolge in particolare i seguenti compiti:

- l’elaborazione di modifiche della Costituzione e di pareri su iniziative popolari; devono essere sottoposte sia al Popolo, sia ai Cantoni per la decisione finale;
- l’elaborazione della legislazione, che nel quadro delle competenze della Confederazione costituisce la base di ogni attività statale e che legittima i diritti e i doveri dei cittadini (circa il 7% dei progetti di legge è sottoposto sulla base del referendum facoltativo al voto del Popolo);
- la decisione in merito a tutti i compiti della Confederazione;
- l’elezione dei membri del Consiglio federale e di tribunali della Confederazione;
- l'alta vigilanza sul Consiglio federale, sull’Amministrazione federale e sui tribunali della Confederazione.

L’Assemblea federale consta di due Camere:

- il Consiglio nazionale e
- il Consiglio degli Stati.

Le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Cenni storici

Pubblicazioni in forma cartacea

JEAN-FRANCOIS AUBERT, L'Assemblea federale svizzera dal 1848-1998, Casagrande, 1998.

JÜRG DÜBLIN, Die Anfänge der Schweizerischen Bundesversammlung, Untersuchungen zur politischen Praxis der eidgenössischen Räte in den zwei ersten Legislaturperioden (1848–1854), Francke Verlag, Berna 1978, in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Ritratto del Parlamento

II. Video

Come funziona il Parlamento svizzero – spiegato in ...

- 4 minuti
- 7 minuti

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali
- Parlamenti stranieri, in inglese e francese

MICHAEL STREBEL, Das schweizerische Parlamentslexikon, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2023, in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma elettronica

- RUTH LÜTHI, Die Stellung der Bundesversammlung im politischen System der Schweiz, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

V. Pubblicazioni in forma cartacea

STEFANIE BAILER, SARAH BÜTIKOFER, Das Parlament, in Handbuch der Schweizer Politik, Zürich 2022, in tedesco.

STEFAN G. SCHMID, Vorbemerkungen zur Bundesversammlung, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Schulthess, Zürich 2023, in tedesco.

ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, in tedesco.

Basi legali

- Diritto parlamentare

*Assemblea federale plenaria

Le due Camere, ossia il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, si riuniscono di regola separatamente. Gli oggetti in deliberazione che non si prestano ad essere trattati dalle singole Camere vengono trattati dai due Consigli riuniti in Assemblea federale plenaria. La Costituzione federale elenca tali oggetti in modo esaustivo.

L'Assemblea federale plenaria si riunisce per:

- procedere alle elezioni,
- risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme e
- decidere sulle domande di grazia.

Può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

In virtù del maggior numero dei suoi deputati, il peso del Consiglio nazionale in seno all'Assemblea federale plenaria e alle sue commissioni è maggiore di quello del Consiglio degli Stati: si tratta di una deroga al principio, altrimenti rispettato, che statuisce la parità dei due Consigli.

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: L'Assemblea federale plenaria e i suoi organi
- Scheda informativa: L'Assemblea federale plenaria (PDF)

Basi legali

- Articolo 157 Costituzione federale
- Articolo 31 lettera c legge sul Parlamento
- Articolo 33 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articoli 39–41 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Organi dell'Assemblea federale

*Assenza (deputati)

I parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle commissioni. Nel Consiglio nazionale i deputati attestano la loro partecipazione alle sedute con una firma sulla lista delle presenze, nel Consiglio degli Stati si procede a un appello nominale dopo l'inizio della seduta. Nelle commissioni la presenza dei deputati è verificata dalle rispettive segreterie e registrata su una lista delle presenze.

I parlamentari non possono farsi sostituire durante una sessione del consiglio. Le giustificazioni in caso di assenza vanno comunicate alla segreteria delle Camere prima dell'inizio delle sedute. Assenze a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, paternità, infortunio o malattia sono riportate come giustificate nei processi verbali della votazione, pubblicati in linea (il cosiddetto «elenco nominativo»). Un parlamentare non può farsi rappresentare in una seduta delle Camere.

A differenza delle sessioni dei consigli, i parlamentari possono farsi sostituire durante le sessioni delle commissioni. Le assenze dalle sedute delle commissioni del Consiglio nazionale vanno annunciate al rispettivo gruppo parlamentare, che designa il sostituto del membro impossibilitato a partecipare. Nel Consiglio degli Stati è il parlamentare stesso a decidere chi lo sostituisce.

In caso di malattia, infortunio, maternità o paternità sussiste in linea di principio diritto a una diaria persa.

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione A.5 (PDF)

II. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: I parlamentari e l'attività parlamentare

III. Pubblicazione in forma elettronica

- ANDREA CARONI, MORITZ VON WYSS, Art. 10, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 10 legge sul Parlamento
- Articolo 18 capoverso regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 36 capoverso 1 lettera e regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 40 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 57 capoverso 4 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 14 capoverso regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 30 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 44a capoverso 6 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 3 capoversi 3 e 4 legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Deputati scusati

*Assicurazione delle cure medico-sanitarie e assicurazione infortuni (parlamentari)

Assicurarsi per far fronte alle spese di cura in caso di malattia e infortunio insorti durante l'attività parlamentare in Svizzera compete ai parlamentari. Se un parlamentare è vittima di malattie o infortuni mentre svolge la sua funzione ufficiale all'estero, la Confederazione si assume i costi del rimpatrio, del trattamento medico e della degenza ospedaliera, sempre che ciò non rientri nelle prestazioni dell'assicurazione malattie e infortuni del parlamentare.

Cenni storici

Le disposizioni attualmente in vigore risalgono al 2003[1] e al 2004[2].

Fino al 2003 la legge non distingueva tra costi insorti in Svizzera e all'estero.

Anche prima del 2003 stipulare un'assicurazione a copertura dei costi dovuti a malattia spettava ai parlamentari.

I costi causati da infortuni insorti durante il lavoro parlamentare sono invece stati assunti dalla Confederazione fino al 2003.

Nel 1972 venne sancito nella legge che la Confederazione, all'occorrenza stipulando un'assicurazione, concedesse ai parlamentari vittime di un infortunio durante una seduta consiliare, di gruppo o commissionale le seguenti prestazioni:

- in caso di decesso, 50 000 franchi;
- in caso d'invalidità, secondo il grado d'invalidità, fino a 225 000 franchi;
- un'indennità giornaliera di 50 franchi più un'indennità d'ospedalizzazione di 50 franchi al giorno a contare dal 31° giorno per due anni al massimo;
- le spese di cura per due anni al massimo.

Nel 1988 la legge sancì che i parlamentari erano tenuti ad essere assicurati contro gli infortuni durante l'intera attività parlamentare e che spettava alla Confederazione stipulare un'assicurazione in tal senso a loro favore. Secondo i documenti accompagnatori dell'epoca l'assicurazione sottoscritta dalla Confederazione doveva soddisfare i requisiti posti dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni.[3]

Il cambiamento introdotto nel 2002 con le nuove disposizioni sull'assicurazione per le spese di cura causate da infortuni in Svizzera ed entrato in vigore nel 2003 veniva motivato come segue: «[…] i parlamentari sono già obbligatoriamente assicurati in quanto lavoratori o, a complemento dell'assicurazione malattie, come privati.»[4]

Vedi anche:

- 07.478 Iv. Pa. Parità di trattamento nella legge sulle indennità parlamentari (LI)

[1] 02.423 Iv. Pa. Normativa in materia di previdenza dei parlamentari (in ted. e franc.)

[2] 04.400 Iv. Pa. Legge sulle indennità parlamentari (LI) e ordinanza relativa alla LI. Adeguamento al rincaro e alla normativa in materia di previdenza (in ted. e franc.)

[3] Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988 e rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1998, FF 1988 II 779

[4] Rapporto del 25 aprile 2002 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, FF 2002 6332

Ulteriori informazioni

Attualità

- 23.473 Iv. Pa. Coerenza del sistema delle assicurazioni sociali per i parlamentari

Basi legali

- Articolo 8 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 8 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Importo sostitutivo della diaria in caso di malattia o infortunio (parlamentari)
- Prestazioni integrative in caso di invalidità o decesso (parlamentari)

*Assicurazione di protezione giuridica, contributo (parlamentari)

In veste di rappresentanti del Popolo e dei Cantoni, i parlamentari sono personalità pubbliche e come tali sono esposti, tra l'altro, a minacce e calunnie. In casi estremi si può arrivare a controversie legali non notevoli conseguenze finanziarie. Nel 2008 l'indennità annua è stata quindi aumentata di 500 franchi a titolo di contributo ai costi di un'assicurazione individuale di protezione giuridica o alle spese di eventuali procedure giudiziarie[1].

[1] 07.491 Iv. Pa. Compensazione del rincaro per le indennità e le retribuzioni dei parlamentari

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)

*Astensione dal voto (da parte dei deputati)

Nessun deputato è obbligato a votare.

Basi legali

- Articolo 56 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 43 capoverso 1 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Espressione del voto nel Consiglio nazionale
- Espressione del voto nel Consiglio degli Stati

*Atti emanati dall'Assemblea federale

L'espressione «atti emanati dall'Assemblea federale» si riferisce agli atti giuridici del Parlamento che esplicano effetti esterni[1]. Gli atti intesi in senso giuridico non includono quelli elettorali né le decisioni del Legislativo relative agli interventi parlamentari e alla procedura.

Conformemente alla Costituzione federale, gli atti emanati dall'Assemblea federale possono avere le seguenti forme:

- legge federale,
- ordinanza,
- decreto federale e
- decreto federale semplice.

L'Assemblea federale emana gli atti che contengono norme di diritto sotto forma di legge federale o di ordinanza. Gli atti singoli (detti anche atti individuali) sono emanati sotto forma di decreto federale o decreto federale semplice.

Gli atti soggetti a referendum sono a loro volta emanati sotto forma di legge federale o decreto federale. Gli atti normativi non soggetti a referendum assumono la forma di ordinanza, mentre un decreto federale non soggetto a referendum è denominato «decreto federale semplice».

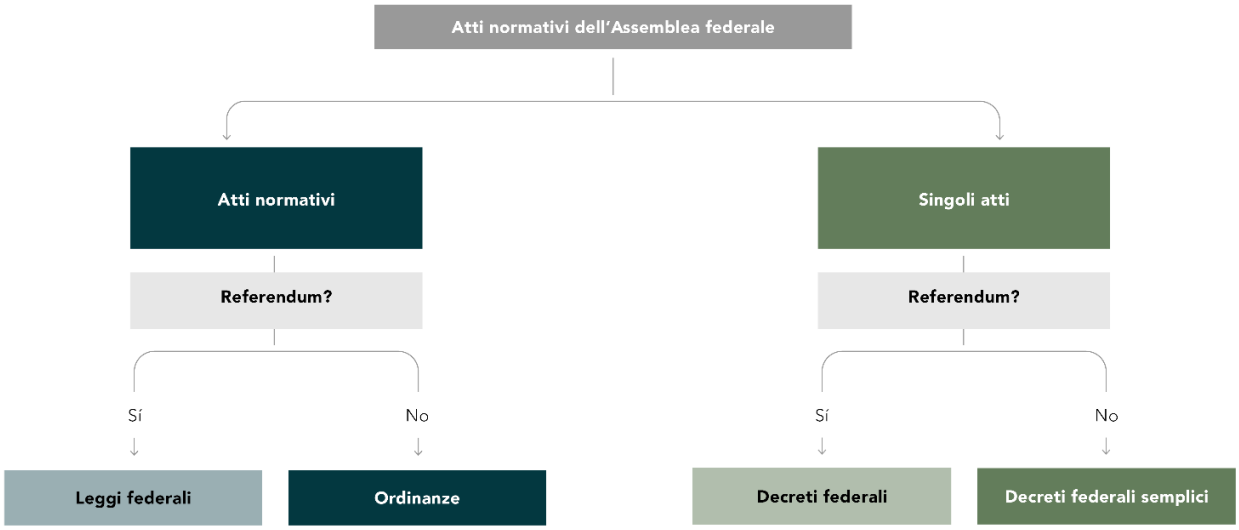

[1] PIERRE TSCHANNEN, Art. 163 N 5, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), «Die schweizerische Bundesverfassung», St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, pag. 2670 (in tedesco).

Cenni storici

1848 – 1874

La Costituzione del 1848 (art. 78) prevedeva due forme di atto:

- la legge federale e
- il decreto federale.

Le norme giuridiche venivano emanate prevalentemente sotto forma di leggi federali, mentre i singoli atti sotto forma di decreti federali.

La Costituzione del 1848 non prevedeva ancora un referendum per le leggi.

1874 – 1962

Con la Costituzione del 1874 (art. 89) il catalogo delle forme di atto si è ampliato. Si era operata una distinzione tra decreti federali senza carattere obbligatorio generale e quelli di obbligatorietà generale: questi ultimi potevano essere urgenti e non urgenti. Oggetto di controversie fu la questione dell'impiego della forma di decreto federale di obbligatorietà generale: si trattava di stabilire se applicarlo esclusivamente ad atti normativi o anche ad atti amministrativi, o addirittura riservarlo soltanto per questi ultimi.

Oltre a queste forme di atto iscritte nella Costituzione, nella prassi esisteva ancora la decisione dell'Assemblea federale. Questa veniva impiegata per l'emanazione di disposizioni che l'Assemblea federale pronunciava sulla base di un'autorizzazione speciale.

Inizialmente erano sottoposti a referendum soltanto le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale non urgenti. Con l'approvazione l'11 settembre 1949 dell'iniziativa popolare «Ritorno alla democrazia diretta» anche i decreti federali urgenti con una durata di validità superiore a un anno sono stati sopposti a referendum.

1962 – 1999

Nel 1962, nella legge sui rapporti fra i Consigli si erano definite le forme di atto previste dalla Costituzione. Si era inoltre introdotta a livello di legge la forma del decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum.

Secondo le nuove disposizioni:

- l'atto normativo di durata indeterminata era da emanare sotto forma di legge federale;
- l'atto normativo di durata determinata era da emanare sotto forma di decreto federale di obbligatorietà generale; anche i singoli atti che contravvenivano a una disposizione costituzionale potevano essere sottoposti a referendum;
- l'atto normativo urgente di durata determinata era da emanare sotto forma di decreto federale urgente di obbligatorietà generale;
- l'atto normativo che, sulla base di un'autorizzazione speciale della Costituzione federale, era emanato sotto forma di legge federale doveva avere la forma di un decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum e
- i singoli atti non sottoposti a referendum erano da emanare sotto forma di decreto federale semplice.

Dal 2000

Le forme degli atti normativi sono state nuovamente rielaborate nel quadro della revisione totale del 1999: il decreto federale di obbligatorietà generale è stato abrogato, le disposizioni contenenti norme di diritto sono ora emanate sotto forma di legge federale, mentre gli atti normativi che sulla base di un'autorizzazione speciale della Costituzione erano emanati sotto forma di legge sono ora emanare sotto forma di ordinanza.

(cfr. BRUNO EGGIMANN, Die Erlassformen der Bundesversammlung gemäss den Formvorschriften des Geschäftsverkehrsgesetzes vom 23. März 1962, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1978, in tedesco.)

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Atti emanati dall'assemblea federale (PDF)
- Scheda informativa: Procedura in caso di disegni e progetti di atti legislativi (PDF)

II. Banca dati degli atti

- Atti emanati nel 48º, 49º, 50º, 51º e 52º periodo di legislatura (soltanto in tedesco) (XLSX)

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali: atti normativi, in tedesco e in francese.

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREAS KLEY, RETO FELLER, Die Erlassformen der Bundesversammlung im Lichte des neuen Parlamentsgesetzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 105(2004), H. 5, pag. 229–245 (PDF), in tedesco.
- LUZIAN ODERMATT, ESTHER TOPHINKE, art. 22, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, fascicolo 2000/3 (11° anno di pubblicazione, fascicolo 3)

V. Pubblicazioni in forma cartacea

JEAN-FRANCOIS AUBERT, art. 163 e art. 164, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2003, in francese.

JACQUES DUBEY, art. 163 e art. 164, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

PIERRE TSCHANNEN, art. 163 e art. 164, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Schulthess, Zürich 2023, in tedesco.

JUDITH WYTTENBACH, KARL-MARC WYSS, art. 163 e art. 164, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articoli 163–164 Costituzione federale
- Articolo 22 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Procedure parlamentari per i disegni di atti normativi

*Atto mantello

Se tra le singole modifiche di più leggi o di più ordinanze sussiste uno stretto nesso materiale, le modifiche possono essere riunite in un'unica legge o in un'unica ordinanza (cosiddetta «legge mantello» o «ordinanza mantello»). L'atto mantello ha un titolo sintetico che descrive il tema della modifica.

L'atto mantello è pubblicato nella Raccolta ufficiale (RU), ma non nella Raccolta sistematica (RS). Nella RS le modifiche sono direttamente integrate nelle rispettive leggi od ordinanze.

(Fonte: Direttive di tecnica legislativa (DTL), Sezione 1.2.10)

Ulteriori informazioni

I. Direttive

- Direttive di tecnica legislativa (DTL), Sezione 1.2.10

II. Esempi

- Legge federale sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19, RU 2020 3825
- Ordinanza sui provvedimenti concernenti l'esame federale di medicina umana 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame federale di medicina umana), RU 2020 1811

III. Pubblicazione in forma elettronica

- GEORG MÜLLER, Mantelgesetze und Einheit der Materie, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation LeGes24 (2013) 2 (PDF), in tedesco.

*Audizione di cerchie interessate ed esperti da parte delle commissioni parlamentari

Per adempiere i loro compiti le commissioni possono sentire cerchie interessate, esperti e rappresentanti dei Cantoni.

Le commissioni svolgono audizioni delle cerchie interessate in particolare all'inizio delle deliberazioni riguardanti grandi progetti (normalmente progetti di atti normativi del Consiglio federale o delle commissioni). Gli esperti sono invitati a pronunciarsi soprattutto su questioni precise riguardanti un oggetto in deliberazione. Le commissioni sentono i Cantoni, a loro richiesta, in merito all'applicabilità degli atti normativi dell'Assemblea federale.

Durante le loro sedute le commissioni possono svolgere, oltre alle audizioni confidenziali, anche audizioni pubbliche, ma queste ultime sono estremamente rare.

Basi legali

- Articolo 45 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 47 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Audizioni pubbliche di cerchie interessate ed esperti da parte delle commissioni parlamentari
- Commissioni tematiche
- Natura confidenziale delle deliberazioni
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Audizioni pubbliche di cerchie interessate ed esperti da parte delle commissioni parlamentari

Per adempiere i loro compiti le commissioni possono sentire cerchie interessate, esperti e rappresentanti dei Cantoni. Durante le loro sedute le commissioni possono svolgere, oltre alle audizioni confidenziali, anche audizioni pubbliche, ma queste ultime sono estremamente rare.

Cenni storici

La possibilità di svolgere audizioni di commissione pubbliche è stata istituita nel 1991[1]. Da allora si svolgono audizioni pubbliche sui seguenti temi:

- acquisto degli aviogetti F/A-18 (1992)
- iniziativa protezione genetica (1995)
- malattia della mucca pazza (1996)
- impiego dell'esercito per proteggere le frontiere (1998)
- revisione totale della legge sulla radio e televisione (2002)
- accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea (2019) (video)

[1] 90.228 Iv. Pa. Riforma del Parlamento. Rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991, FF 1991 III 493, in particolare 556 segg., RU 1991 2158 segg. ; 90.229 Iv. Pa. Riforma del Parlamento. Rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14 agosto 1991, FF 1991 IV 325, in particolare 349-350, RU 1991 2340 segg.

Basi legali

- Articolo 45 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 47 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Audizione di cerchie interessate ed esperti da parte delle commissioni parlamentari
- Natura confidenziale delle deliberazioni

*Autore di un'iniziativa o di un intervento parlamentare

Iniziative e interventi parlamentari possono essere presentati

- da un parlamentare,
- da un gruppo parlamentare o
- dalla maggioranza di una commissione.

Se un'iniziativa o un intervento parlamentare è firmato da più parlamentari, ne è considerato autore il primo firmatario.

Ulteriori informazioni

Attualità

- 22.406 Iv. Pa. Consentire la presentazione di interventi parlamentari da parte di più deputati quali co-autori

Basi legali

- Articolo 119 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 29 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 25 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Cofirmatario
- Intervento
- Ritiro di un intervento

B

*Beni amministrativi

I beni amministrativi comprendono i valori patrimoniali che servono direttamente all'adempimento dei compiti pubblici, segnatamente gli investimenti materiali, i mutui e le partecipazioni.

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 1 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Beni patrimoniali
- Conto degli investimenti
- Entrate per investimenti
- Uscite per investimenti

*Beni patrimoniali

I beni patrimoniali comprendono tutti i valori che non fanno parte dei beni amministrativi.

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 2 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Beni amministrativi

*Blocco di crediti

Nel decreto federale concernente il preventivo l'Assemblea federale può bloccare parzialmente parti di credito, i crediti d'impegno e i limiti di spesa.

Il Consiglio federale può sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti se devono essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante o se una grave recessione lo esige. In quest'ultimo caso è necessaria l'approvazione dell'Assemblea federale.

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Strumenti di gestione finanziaria

Basi legali

- Articolo 37a seg. legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Freno alle spese
- Freno all'indebitamento

*Bollettino ufficiale

Nel Bollettino ufficiale sono verbalizzati integralmente i dibattiti e le decisioni del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e dell'Assemblea federale plenaria. Durante la sessione, tutti gli interventi sono trascritti dai redattori del Bollettino ufficiale nella lingua originale e pubblicati in Internet entro un'ora. Successivamente, gli oratori ricevono una bozza dei loro interventi per controllo ed eventuali correzioni formali. Rettifiche materiali non sono ammesse. Un'annotazione in filigrana indica in quale fase della trattazione parlamentare si trova il testo.

Il Bollettino ufficiale è parte del materiale giuridico del processo legislativo. Oltre alla trascrizione degli interventi dei parlamentari contiene numerose informazioni supplementari (rimandi, proposte, decisioni e risultati delle votazioni) relative alle singole sedute parlamentari.

Cenni storici

In occasione dell'introduzione del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale nel 1891 si decise, per motivi di risparmio, di stenografare e stampare soltanto le deliberazioni relative ad atti normativi soggetti a referendum. Il Consiglio nazionale iniziò a verbalizzare tutti i dibatti nel 1921, seguito dal Consiglio degli Stati nel 1925. Fino al 1971, la stampa rimase tuttavia riservata ai dibattiti sui progetti di atti normativi soggetti a referendum. A questi potevano aggiungersi oggetti per i quali le Camere accoglievano una proposta in tal senso. Gli altri dibattiti venivano dattiloscritti e archiviati all'interno dell'Amministrazione. Dal 1971 nel Bollettino ufficiale sono verbalizzate tutte le deliberazioni delle due Camere. Nella sessione invernale del 1995 la versione elettronica si è aggiunta a quella cartacea. Da tale data sono stati digitalizzati anche tutti i vecchi dibattiti stampati e non stampati, che sono dunque accessibili elettronicamente e consultabili con la ricerca a pieno testo.

- FRANÇOIS COMMENT, Regard sur l'histoire du Bulletin officiel de 1848 à 2007, Berne: Services du Parlement, 2007 (PDF), in francese.

Ulteriori informazioni

I. Il Bollettino ufficiale

- Il Bollettino ufficiale online (dal 1999)
- Versione digitalizzata 1891–1999

II. Film

- Il Bollettino ufficiale

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- Che cos'è il Bollettino ufficiale? (PDF)
- FRANCOIS COMMENT, «Die Sitzungen der Räte sind öffentlich», in: Parlament. Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, agosto 2002 – n. 2 – 5° anno, pagg. 16–21 (PDF), in tedesco.

IV. Stampa

- Neue Zürcher Zeitung vom 12. April 2007: Die «heilige Schrift» der eidgenössischen Politik, Ein Blick ins Amtliche Bulletin der Bundesversammlung, in tedesco.

V. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (3.5.)

VI. Pubblicazione in forma cartacea

FRANCOIS COMMENT (Ed.), 125 anni del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Berna 2016

Basi legali

- Articolo 4 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 1–3 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Pubblicità delle sedute
- Verbali delle commissioni

*Brevi biografie (dei deputati)

Le brevi biografie dei deputati disponibili online contengono le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- luogo d'origine e di domicilio, eventuali cittadinanze diverse da quella svizzera;
- formazione, titoli e attività professionale;
- cariche politiche e altri mandati;
- attività nelle commissioni;
- indirizzo per gli invii di servizio o indirizzo di posta elettronica;
- grado militare;
- fotografia.

Possono inoltre figurare, ma soltanto previo consenso del deputato, i seguenti dati:

- indirizzo privato;
- stato civile;
- numero di figli.

Nelle brevi biografie sono riportate anche le relazioni d'interesse, l'appartenenza a gruppi parlamentari e i nomi dei collaboratori personali.

Cenni storici

L'obbligo di indicare le cittadinanze diverse da quella svizzera è stato introdotto nel 2022 (18.406).

Ulteriori informazioni

Brevi biografie

- Membri del Consiglio nazionale A–Z
- Membri del Consiglio degli Stati A–Z

Basi legali

- Articolo 16 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Elenco dei membri delle Camere
- Registro delle trasferte ufficiali all'estero dei parlamentari
- Registro dei gruppi di amicizia
- Registro degli interessi (parlamentari)
- Registro degli intergruppi parlamentari
- Registro dei collaboratori personali

- Registro delle accreditazioni

C

*Cambiamento di gruppo: ripercussioni (Consiglio nazionale)

Se un consigliere nazionale passa ad un altro gruppo parlamentare durante la legislatura, tale cambiamento si ripercuote sulla ripartizione dei seggi nelle commissioni, sull'attività parlamentare e anche sui contributi versati ai gruppi.

I. Distribuzione dei seggi nelle commissioni

La composizione delle commissioni dipende dalla forza numerica dei gruppi parlamentari all'interno del Consiglio. La chiave di ripartizione è ricalcolata all'inizio di ogni legislatura e ogni volta che cambia la forza numerica dei gruppi esistenti.

Su proposta dei gruppi parlamentari, l'Ufficio del Consiglio nazionale elegge i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni per la durata della legislatura. I membri delle commissioni mantengono il loro seggio nelle commissioni anche qualora dovessero cambiare gruppo parlamentare.

Se, durante la legislatura, un gruppo perde un seggio a beneficio di un altro gruppo, l'Ufficio lo sostituisce soltanto se il seggio resta vacante, se gli viene presentata una domanda in tal senso e a condizione che nessun gruppo sia sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle 11 commissioni permanenti.

In linea di principio, tutti i gruppi devono essere equamente rappresentati nelle commissioni e nelle delegazioni. La chiave di ripartizione può non essere rispettata solo in casi specifici e motivati, e previo consenso dei gruppi interessati.

Se, in seguito a un cambiamento di gruppo, un gruppo risulta sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle 11 commissioni permanenti, si procede a un rinnovo integrale straordinario delle commissioni.

II. Attività parlamentare

I cambiamenti di gruppo incidono anche sull'attività parlamentare. Per quanto riguarda gli oggetti in deliberazione che rientrano nella categoria II («dibattito organizzato»), il tempo di parola dei gruppi parlamentari dev'essere ricalcolato in base alla loro forza numerica. Deve inoltre essere adeguata la disposizione dei posti nella sala del Consiglio.

III. Contributi della Confederazione ai Cantoni

I gruppi ricevono un contributo a copertura delle spese di segreteria. Il contributo consta di un importo di base (fr. 144 500) e di un importo per ciascun membro del gruppo (fr. 26 800). Ogni cambiamento di gruppo comporta un aumento o una riduzione dell'importo versato per i membri dei gruppi interessati.

Cenni storici

I. Cambiamenti di gruppo durante la 52ª legislatura

- I gruppi parlamentari rappresentati nella 52ª legislatura (cfr. «mutazioni»)

II. Cambiamenti di gruppo durante le legislazioni precedenti

- I gruppi dell'Assemblea federale dalla 46a legislatura (cfr. «mutazioni»)

Altre informazioni

I. Decisioni e prassi

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio, sezione E.1. (PDF)

II. Pubblicazioni in linea

- RUTH LÜTHI, art. 43 N 20, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Ripartizione dei seggi nelle commissioni

- Articolo 43 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 15 Regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 17 Regolamento del Consiglio nazionale

II. Dibattito organizzato

- Articolo 12 legge sulle indennità parlamentari

III. Contributi della Confederazione ai gruppi parlamentari

- Articolo 62 capoverso 5 legge sul Parlamento
- Articolo 12 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 10 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Contributi della Confederazione ai gruppi parlamentari
- Gruppo parlamentare
- Dibattito organizzato
- Ordine dei posti nella sala
- Ripartizione dei seggi nelle commissioni
- Rinnovo integrale straordinario delle commissioni (Consiglio nazionale)

*Cambiamento di legislatura, (dis)continuità

Una volta decorso il periodo di nomina, si instaura in Consiglio nazionale una discontinuità personale e organizzativa, ovvero tutti i consiglieri nazionali finora in carica perdono il loro mandato e devono, se rieletti, prestare nuovamente giuramento. Anche gli organi del Consiglio nazionale devono essere istituiti di nuovo. Non vi è però una discontinuità temporale, ovvero gli oggetti in deliberazione non ancora trattati prima delle elezioni restano pendenti nella Camera e non devono essere depositati nuovamente.

Dato che le elezioni del Consiglio degli Stati si basano sul diritto cantonale, la Camera alta non viene rinnovata integralmente.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Le changement de législature : un passage de témoin à la vitesse de l'éclair (PDF), in francese.

II. Parlamenti a confronto

- Deutscher Bundestag: Diskontinuität
- Österreichischer Nationalrat: Diskontinuitätsprinzip

Termini correlati

- Legislatura

*Camera prioritaria

Per Camera prioritaria s'intende la Camera alla quale è assegnata la prima deliberazione su un oggetto. Gli interventi parlamentari sono discussi prioritariamente nella Camera cui appartiene l'autore. Gli oggetti presentati dal Consiglio federale, le iniziative popolari, le iniziative cantonali e le costituzioni cantonali sottoposte all'Assemblea federale per il conferimento della garanzia federale sono assegnati a una Camera per la prima deliberazione. La decisione di assegnazione compete ai presidenti delle Camere. Se non giungono a un'intesa, decide la sorte.

Ulteriori informazioni

I. Ricerca

- Das Verhältnis von National- und Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren 1996–2005. Eine Analyse von Einflusspotenzial und Koalitionsverhalten. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste der Schweizerischen Bundesversammlung, agosto 2008 (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 84, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 84 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Seconda Camera
- Sistema bicamerale
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Cancelliere federale

Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale. Assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nell'adempimento dei loro compiti governativi. Congiuntamente ai vicecancellieri partecipa alle sedute settimanali del Consiglio federale; in tale ambito ha diritto di voto consultivo e può presentare proposte.

Cenni storici

La Cancelleria federale esiste dal 1803. Essa è stata pertanto istituita prima dello Stato federale, che risale al 1848.

- Ulteriori informazioni su www.admin.ch

Ulteriori informazioni

- CaF: Il Cancelliere della Confederazione (curriculum)

Basi legali

- Basi legali

Termini correlati

- Elezione del cancelliere della Confederazione
- Incompatibilità
- Immunità
- Incapacità dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale

*Categorie di deliberazione, Consiglio nazionale

Nel Consiglio nazionale il diritto di parola e il tempo di parola sono limitati.

Il diritto di parola è definito in categorie di discussione. Contemporaneamente all'adozione del programma della sessione, l'Ufficio della Camera assegna a ogni oggetto in deliberazione una categoria di discussione.

Sei sono le categorie previste:

- dibattito libero (categoria I)
- dibattito organizzato (categoria II)
- dibattito dei gruppi (categoria IIIa)
- dibattito dei gruppi breve (categoria IIIb)
- dibattito breve (categoria IV)
- procedura scritta (categoria V)

Nella categoria I tutti possono prendere la parola, mentre nelle categorie successive il diritto di parola è sempre più limitato.

Indipendentemente dalla forma della discussione:

- possono chiedere la parola i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola;
- le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione;
- in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato;
- alla fine dell'intervento un deputato può porre all'oratore – se questi acconsente alla relativa richiesta del presidente – una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento;
- ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

Nessuno può prendere la parola più di due volte sullo stesso punto.

Nel caso di una deliberazione su un disegno di atto legislativo attribuita alla categoria IIIa o IIIb, le proposte individuali vengono di regola deliberate nella categoria IV (sono quindi possibili soltanto motivazioni scritte). In questi casi, tali oggetti figurano come categorie IIIa/IV rispettivamente IIIb/IV.

Cenni storici

Già il Regolamento del Consiglio nazionale dell'8 novembre 1848 prevedeva una limitazione del diritto di parola: un deputato poteva parlare al massimo tre volte dello stesso argomento. Per garantire il buon funzionamento della Camera nonostante l'incessante aumento del volume degli oggetti, il diritto di parola è stato vieppiù limitato nel corso degli anni successivi.

Il sistema delle categorie di deliberazione è stato introdotto nel 1990. È in tal modo possibile assegnare la priorità agli oggetti politicamente importanti riservando loro un adeguato spazio per la trattazione «a spese degli oggetti di minore importanza politica»[1].

Nel 2009 quella che in origine era la categoria III («dibattito ridotto») è stata rinominata come categoria IIIa («dibattito dei gruppi») ed è stata creata la categoria IIIb («dibattito dei gruppi breve») per «oggetti politicamente poco contestati e più semplici»[2].

[1] 86.246 Iv. Pa. Riforma del Parlamento. Rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 17 agosto 1989, FF 1989 III 1221 segg.

[2] 07.400 Iv. Pa. Diritto parlamentare. Diverse modifiche

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Diritto di parola

II. Decisioni e pratiche

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione C (PDF)

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- RUTH LÜTHI, Rederecht und effiziente Entscheidfindung in der Bundesversammlung, in: DeFacto 25. November 2019, in tedesco.
- Débats parlementaires: la liberté de ton et l'art oratoire appartiennent-ils Au Passé?, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, décembre 2015, n° 3, 18e année (PDF), in fracese e tedesco
- Droit de parole au sein des assemblées législatives, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, septembre 2014, n° 2, 17e année (PDF), in francese e tedesco.
- MORITZ VON WYSS, art. 6, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

RUTH LÜTHI, Debattieren in der Bundesversammlung im Spannungsfeld zwischen Redefreiheit und effizienter Entscheidungsfindung, in: Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 213–232, in tedesco.

DANIEL SCHWARZ, Schau mal, wer da spricht: die Verteilung der Reden im Parlament, in: Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 57–70, in tedesco.

GUILLAUME ZUMOFEN, Nomen est (Pron)omen: wie Sprache Kompromissbereitschaft kennzeichnet, in: Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 233–256, in tedesco.

ANJA HEIDELBERGER, MARC BÜHLMANN, «Politstil der Provokation» als Gefahr für die Konkordanz?: Emotionen bei parlamentarischen Debatten, Konkordanz im Parlament, Zürich, 2019, pag. 257–282, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 6 capoversi 3 e 4 legge sul Parlamento
- Articolo 46 segg. regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Diritto di parola, Consiglio degli Stati

*Clausola d'urgenza

Nelle disposizioni finali delle leggi federali urgenti vi è una clausola che dichiara urgente la legge.

Esempio

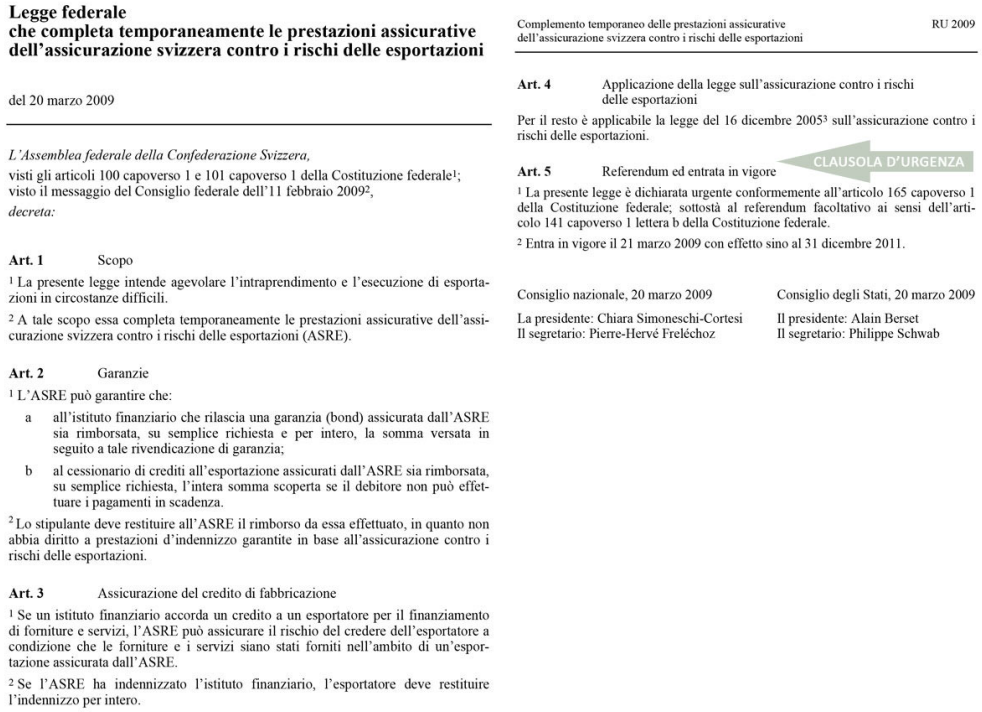

Legge federale
che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 2009[2],
decreta:

Art. 1 Scopo

[1] La presente legge intende agevolare l'intraprendimento e l'esecuzione di esportazioni in circostanze difficili.

[2] A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2 Garanzie

[1] L'ASRE può garantire che:

a. all'istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a tale rivendicazione di garanzia;

b. al cessionario di crediti all'esportazione assicurati dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l'intera somma scoperta se il debitore non può effettuare i pagamenti in scadenza.

[2] Lo stipulante deve restituire all'ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d'indennizzo garantite in base all'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 3 Assicurazione del credito di fabbricazione

[1] Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l'ASRE può assicurare il rischio del credere dell'esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell'ambito di un'esportazione assicurata dall'ASRE.

[2] Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituire l'indennizzo per intero.

Complemento temporaneo delle prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni — RU 2009

Art. 4 Applicazione della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 2005[3] sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

CLAUSOLA D'URGENZA

[1] La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

[2] Entra in vigore il 21 marzo 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009
Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

Le Camere deliberano su tale clausola soltanto dopo l'appianamento delle divergenze. La clausola richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, vale a dire almeno 101 voti in Consiglio nazionale e 24 in Consiglio degli Stati (la maggioranza dei votanti non è dunque sufficiente).

La seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Se la clausola d'urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l'entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

Basi legali

- Articolo 140 capoverso 1 lettera c Costituzione federale
- Articolo 141 lettera b Costituzione federale
- Articolo 159 capoverso 3 lettera a Costituzione federale
- Articolo 165 Costituzione federale
- Articolo 77 legge sul Parlamento
- Articolo 80 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 95 lettera f legge sul Parlamento

Termini correlati

- Legge federale urgente
- Procedura legislativa d'urgenza

*Clausola di referendum

La clausola di referendum indica che un atto legislativo è sottoposto a referendum facoltativo oppure obbligatorio.

La clausola di referendum si trova alla fine dell'atto legislativo, tranne che nei decreti federali concernenti iniziative popolari. In questi ultimi è inserita all'inizio dell'atto legislativo assieme alla disposizione sulla validità.

Nel caso dei decreti federali semplici è invece inserita alla fine dell'atto legislativo una clausola di referendum negativa ossia si indica con una frase che il decreto non sottostà a referendum. La clausola di referendum è invece assente nelle ordinanze.

Esempio

Art. 174 Entrata in vigore

[1] La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

[2] La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

[3] Gli articoli 14, 15 e 61 entrano in vigore all'inizio della prima sessione che segue il rinnovo integrale del Consiglio nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge[175]. Allo stesso momento è abrogato l'articolo 18 della legge federale del 17 dicembre 1976[176] sui diritti politici (allegato n. II 1).

Data dell'entrata in vigore: 1° dicembre 2003[177]

[175] I° giorno della sessione invernale del 2007, il 3 dic. 2007.

[176] RS 161.1

[177] Dec. della Conferenza di coordinazione dell'AF del 16 set. 2002.

Ulteriori informazioni

- CaF: Direttive di tecnica legislativa (DTL)

Termini correlati

- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Referendum

*Codice di abbigliamento

Il regolamento del Consiglio nazionale non prevede disposizioni specifiche concernenti l'abbigliamento da adottare. Un abbigliamento non decorso per la Camera potrebbe però essere interpretato quale comportamento che turba i dibattiti parlamentari. In questo caso il presidente potrebbe richiamare all'ordine il deputato in questione[1].

Il regolamento del Consiglio degli Stati prevede che «le persone presenti in aula vestano in modo decoroso». Secondo l'interpretazione dell'Ufficio della Camera, nella pratica ciò significa almeno camicia, giacca, cravatta o papillon per gli uomini e per le donne un abbigliamento adeguato al carattere ufficiale del luogo.[2]

[1] cfr. 03.418 Iv. Pa. Regolamento del Consiglio nazionale (RCN), Revisione totale, Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003, FF 2003 2975.

[2] Direttiva del presidente della Camera del 26 settembre 2016, comprendente le modifiche dell'Ufficio del 21 agosto 2020, nota 3 (in tedesco e francese).

Cenni storici

In origine i Regolamenti dei Consigli stabilivano che i parlamentari partecipassero alle sedute in «abito nero». I Regolamenti del 1903 esigevano ancora un «abito scuro». A metà degli anni Settanta la formulazione «abito scuro» è stata sostituita da «vestono in modo decoroso»; nella pratica ciò significava per gli uomini un abito con cravatta o papillon.

Nel 2003 la disposizione concernente l'abbigliamento è stata stralciata dal Regolamento del Consiglio nazionale. La commissione incaricata dell'esame preliminare aveva evidenziato che il fatto di indossare un abito inadeguato alla dignità della Camera poteva essere considerato un «comportamento perturbatore» ai sensi della disposizione sul richiamo all'ordine rielaborata. Si poteva quindi sopprimere una prescrizione esplicita concernente l'abbigliamento.

Nel 2016 l'Ufficio del Consiglio degli Stati si è visto obbligato a stabilire in una direttiva come interpretare, soprattutto per quanto riguarda le donne, la formulazione «vestono in modo decoroso»; secondo la nuova direttiva le donne dovevano coprirsi le spalle.

Nel 2020 l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha allentato le prescrizioni relative all'abbigliamento femminile. Secondo la nuova direttiva, sono ora ammessi gli indumenti che non coprono le spalle anche nella sala del Consiglio degli Stati.

Ulteriori informazioni

Ritratto del Parlamento

- Capitolo: I parlamentari e l'attività parlamentare

Basi legali

- Articolo 39 capoverso 1 lettera b regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 33–34 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 13 legge sul Parlamento

*Cofirmatario

Gli interventi parlamentari possono essere firmati da più deputati. Il parlamentare che firma per primo è considerato l'autore. Gli altri sono cofirmatari. L'impatto politico di un intervento dipende dal numero di firmatari.

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazioni in forma elettronica

- DAVID ZUMBACH, ANJA HEIDELBERGER, MARC BÜHLMANN, Da setze ich meinen Namen drunter!: Mitunterzeichnen als Indikator der Kompromissbereitschaft, in: DeFacto vom 22. November 2019

II. Pubblicazione in forma cartacea

DAVID ZUMBACH, ANJA HEIDELBERGER, MARC BÜHLMANN, Da setze ich meinen Namen drunter!: Mitunterzeichnen als Indikator der Kompromissbereitschaft, in: Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 171–196, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 29 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 25 regolamento del Consiglio degli Stati

*Collaboratori personali

Per coprire le spese per il personale e il materiale necessari all'adempimento del loro mandato parlamentare, i parlamentari ricevono un'indennità annua di 33 000 franchi. Possono utilizzare una parte di questo importo per assumere un collaboratore personale che li assiste nello svolgimento dei loro compiti.

Cenni storici

L'indennità annua dei parlamentari è stata aumentata nel 2002 e da allora è intesa anche come contributo per le spese per il personale.

Dalla sessione invernale 2019 i parlamentari possono designare un collaboratore personale che riceve in Extranet l'accesso ai verbali delle commissioni tematiche di cui fa parte il parlamentare. Quest'ultimo, dal canto suo, fornisce ai Servizi del Parlamento i dati relativi al suo collaboratore. Una parte di questi dati è pubblicata in un registro.

cfr. 02.400 Iv. Pa. Unterstützung zur Erfüllung der parlamentarischen Aufgaben (ted. e franc.); 16.457 Iv. Pa. Diverse modifiche del diritto parlamentare

Ulteriori informazioni

I. Registri

- Collaboratori personali CN (PDF)
- Collaboratori personali CS (PDF)

II. Studi

- Conciliabilità tra politica, professione e famiglia: verifica e ottimizzazioni, Rapporto finale dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 4 novembre 2022, pag. 52 segg. (PDF)
- Studio sul reddito e sugli oneri dei parlamentari federali (PDF)

Basi legali

I. Indennità per spese di personale e di materiale

- Articolo 3a legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 14 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 12 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

II. Accesso a Extranet

- Articolo 6c ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Indennità

*Collaborazione dell'Amministrazione federale

Nell'articolo 155 la Costituzione federale stabilisce che, per adempiere i suoi compiti, l'Assemblea federale può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale. Con questa disposizione il costituente ha voluto assicurare che il Parlamento abbia accesso alle necessarie conoscenze tecniche senza dover creare un'amministrazione parallela.

Gli organi dell'Assemblea federale o i Servizi del Parlamento che operano su loro mandato fanno capo ai servizi dell'Amministrazione federale soprattutto quando il Parlamento elabora propri progetti di atti normativi a seguito di un'iniziativa parlamentare. I servizi dell'Amministrazione federale assistono i Servizi del Parlamento anche nell'adempimento di compiti di natura tecnico-amministrativa.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 68, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 155 Costituzione federale
- Articolo 68 legge sul Parlamento
- Articolo 112 legge sul Parlamento
- Articolo 6 capoverso 2 legge federale sulla procedura di consultazione
- Articolo 18 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Servizi del Parlamento

*Commissione

Le commissioni sono organi collegiali del Parlamento composti da un numero limitato di deputati. Esaminano in via preliminare, a destinazione della rispettiva Camera, gli oggetti loro attribuiti, seguono gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza ed elaborano proposte.

Il Consiglio nazionale conta 12 commissioni permanenti (nove commissioni tematiche, due commissioni di vigilanza e una Commissione dell'immunità), il Consiglio degli Stati 11 (nove commissioni legislative e due commissioni di vigilanza). Per deliberare su oggetti particolari, gli Uffici delle Camere possono inoltre istituire commissioni speciali.

Le Camere hanno anche commissioni comuni: la Commissione di redazione e le delegazioni nell'ambito dei rapporti parlamentari internazionali. L'Assemblea federale plenaria dispone inoltre di proprie commissioni.

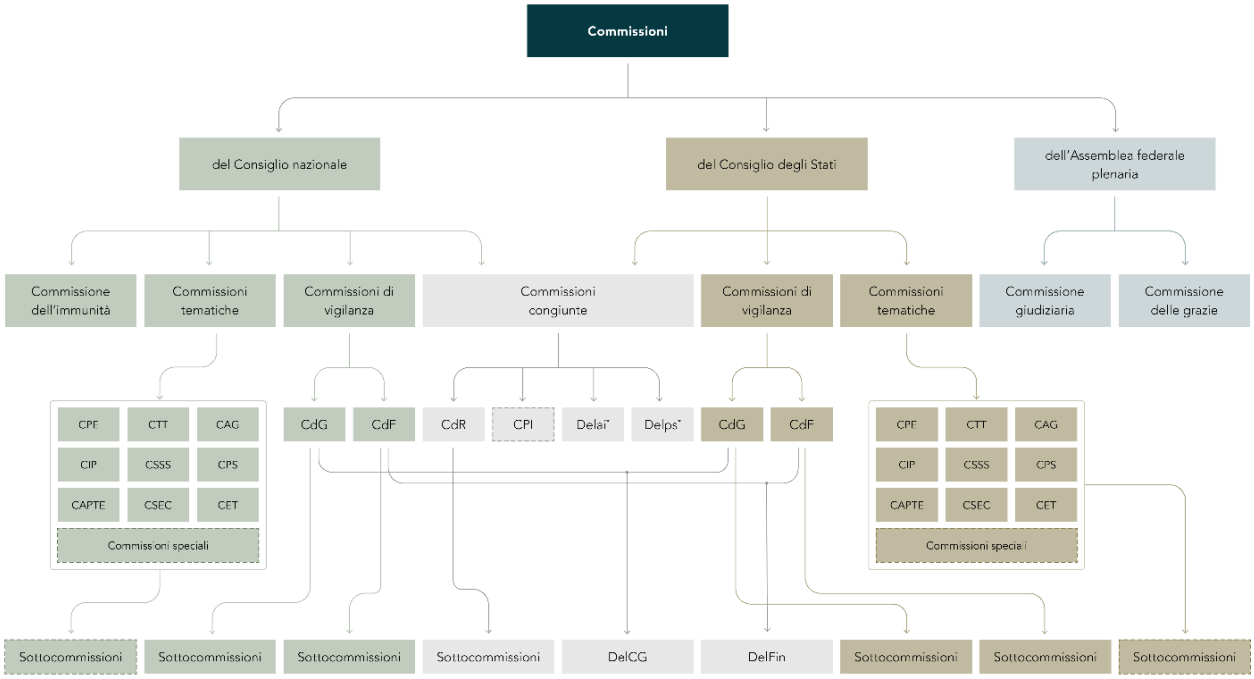

*Non si tratta di abbreviazioni ufficiali (Delai: delegazioni in assemblee parlamentari internazionali; Delps: le altre delegazioni attive nel settore delle relazioni internazionali)

Cenni storici

I. In breve

L'Assemblea federale conosceva già nel XIX secolo un sistema misto con commissioni permanenti e non permanenti. Le commissioni permanenti inizialmente elette per un anno e, dal 1890, per la durata di una legislatura trattavano gli affari ricorrenti; di tutti gli altri si occupavano le commissioni ad hoc. Nel 1991 questo sistema fu sostituito dal sistema attuale di commissioni tematiche permanenti.

➢ Maggiori ragguagli nel Dizionario storico della Svizzera

II. Pubblicazione in forma cartacea

CLAUS BURKHARD, Die parlamentarischen Kommissionen der schweizerischen Bundesversammlung, Juris-Verlag, Zürich 1952, in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Le Commissioni

II. In breve

- Scheda informativa: Commissioni (PDF)

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- Réforme des systèmes des commissions parlementaires, in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, settembre 2012, n° 1, 15e année (PDF), in francese.
- Renforcer le pouvoir des parlements grâce aux commissions permanentes?, in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, settembre 2005, n° 3, 8e année (PDF), in francese.
- RUTH LÜTHI, art. 42 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- RUTH LÜTHI, Die Stellung der Kommissionen im neuen Parlamentsgesetz, in: LeGes – Législation & évaluation, 2003/2, pag. 51–66 (PDF), in tedesco.
- MARTIN GRAF, Parlamentsreform und Gesetzgebungsverfahren, in: LeGes – Législation & évaluation, 1991/3, pag. 11–40 (PDF), in tedesco.

IV. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali

V. Pubblicazioni consultate

LUC GONIN, Art. 153, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

DANIELA THURNHERR, Art. 153, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

I. Commissioni (in generale)

- Articolo 153 Costituzione federale
- Articolo 42 segg. legge sul Parlamento

II. Compiti e diritti

- Articolo 44 legge sul Parlamento
- Articolo 45 legge sul Parlamento

III. Procedura

- Articolo 46 legge sul Parlamento

IV. Confidenzialità

- Articolo 47 legge sul Parlamento
- Articolo 20 capoverso 4 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 15 capoverso 4 regolamento del Consiglio degli Stati

V. Composizione

- Articolo 43 legge sul Parlamento
- Articolo 9 capoverso 1 lettera g regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 6 lettera g regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Consultazione delle commissioni da parte del Consiglio federale
- Corapporto (procedura di), commissioni parlamentari
- Diritti d'informazione delle commissioni tematiche
- Organi dell'Assemblea federale
- Presidenti delle commissioni
- Relatore della commissione
- Sedute delle commissioni
- Seggi nelle commissioni
- Verbali delle sedute delle commissioni

*Commissione dell'Assemblea federale plenaria

La legge sul Parlamento prevede due commissioni permanenti dell'Assemblea federale plenaria:

- la Commissione delle grazie (CGra) e
- la Commissione giudiziaria (CG).

Le Commissioni dell'Assemblea federale plenaria si compongono di 12 membri del Consiglio nazionale e di 5 membri del Consiglio degli Stati. Il presidente e il vicepresidente della Commissione non possono appartenere alla stessa Camera.

Le Commissioni dell'Assemblea federale plenaria non vanno confuse con le Commissioni comuni alle due Camere.

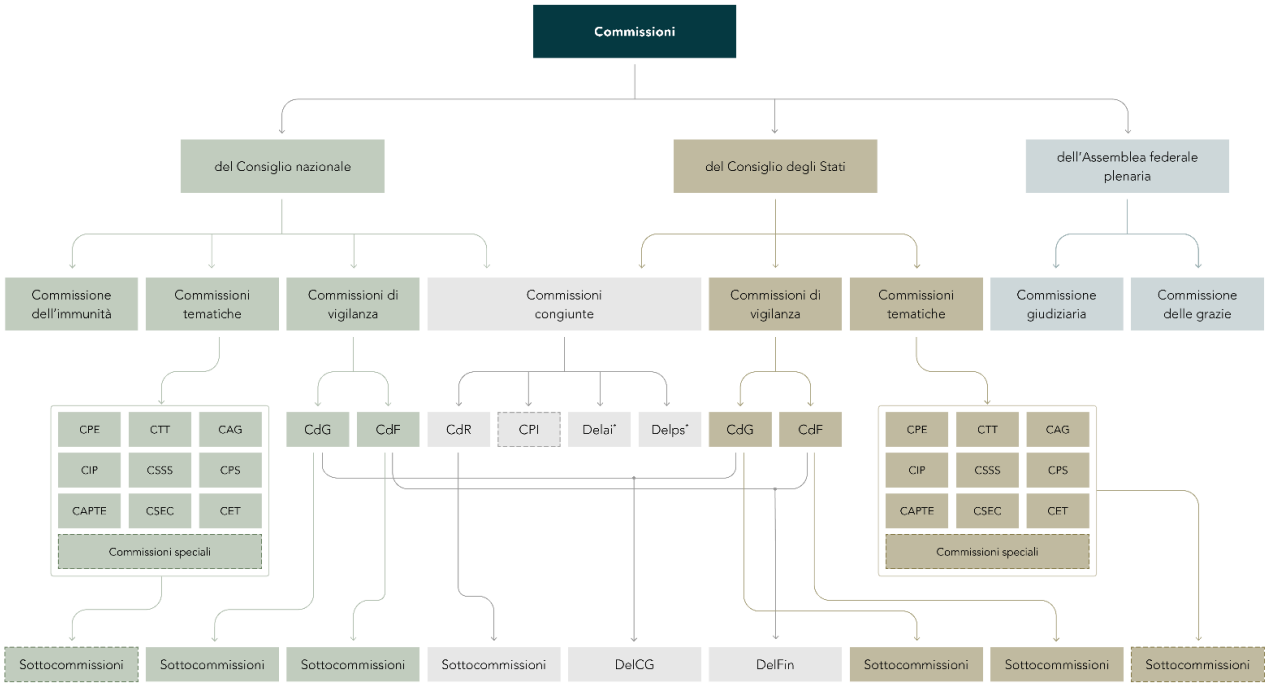

*Non si tratta di abbreviazioni ufficiali (Delai: delegazioni in assemblee parlamentari internazionali; Delps: I altre delegazioni attive nel settore delle relazioni internazionali)

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Scheda informativa: L'Assemblea federale plenaria (PDF)
- Scheda informativa: Commissioni (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- ALEXANDRE SCHNEEBELI KEUCHENIUS, art. 40, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

- ANNE DIEU, KATRIN MARTI, Art. 40a, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Commissioni delle due Camere competenti per le questioni in materia di immunità

Se le commissioni delle due Camere competenti per le questioni in materia di immunità decidono di sopprimere l'immunità di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale, possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell'Assemblea federale plenaria e proporre a quest'ultima la sospensione provvisoria dell'interessato. Questa commissione consta di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati. Ove il numero dei membri della commissione di una Camera non consenta di rispettare tale composizione, l'Ufficio di tale Camera lo aumenta o lo riduce di conseguenza.

Basi legali

I. Commissioni dell'Assemblea federale plenaria (in generale)

- Articolo 39 capoverso 4 legge sul Parlamento

II. Commissione delle grazie

- Articolo 40 legge sul Parlamento

III. Commissione giudiziaria

- Articolo 40a legge sul Parlamento

IV. Commissioni delle due Camere competenti per le questioni in materia di immunità

- Articolo 14 capoverso 5 legge sulla responsabilità

Termini correlati

- Commissioni congiunte

*Commissione di vigilanza

Le Commissioni di vigilanza esercitano l'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione e sulla gestione del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. Entrambe le Camere dispongono di due Commissioni di vigilanza permanenti:

- la Commissione delle finanze (CdF) e
- la Commissione della gestione (CdG).

Se il Parlamento è chiamato a far luce su eventi di grande portata le Camere possono istituire anche una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI).

Le Commissioni di vigilanza hanno diritti d'informazione più ampi delle altre commissioni. Hanno inoltre il diritto di rivolgere raccomandazioni alle autorità responsabili.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Commissioni (PDF)
- Scheda informativa: Alta vigilanza

II. Link

- Le commissioni di vigilanza

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- STEFAN KOLLER, art. 50, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- THOMAS SÄGESSER, art. 52, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Alta vigilanza

- Articolo 169 Costituzione federale
- Articolo 26 legge sul Parlamento

II. Commissione delle finanze

- Articolo 50 legge sul Parlamento

III. Commissione della gestione

- Articolo 52 legge sul Parlamento

IV. Commissione parlamentare d’inchiesta

- Articolo 163 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Alta vigilanza
- Diritti d'informazione delle Commissioni di vigilanza
- Delegazione delle Commissioni della gestione
- Delegazione delle finanze
- Controllo parlamentare dell'amministrazione

*Commissione parlamentare d'inchiesta

Qualora occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI). La commissione d'inchiesta è istituita con decreto federale semplice.

Una commissione parlamentare d'inchiesta ha gli stessi diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione, Delegazione delle finanze). Può in particolare interrogare persone a titolo di testimoni e prendere visione di verbali e documenti delle sedute del Consiglio federale. La commissione d'inchiesta può inoltre far capo a un inquirente per l'assunzione delle prove.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Commissioni parlamentari d'inchiesta
- Scheda informativa: Alta vigilanza
- Scheda informativa: Iniziativa parlamentare

II. Tavole sinottiche

- I tre organi parlamentari di vigilanza a confronto (PDF)
- Aperçu des droits à l'information des commissions dans le cadre de la loi sur le Parlement (PDF), in francese e tedesco.

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANNA STORZ, SEAN MUELLER, Parlamentarische Untersuchungskommissionen in der Schweiz, in: DE FACTO, 29.09.2018, in tedesco.
- NICOLE SCHWAGER, CORNELIA THELER, art. 163 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma cartacea

ANNA STORZ, SEAN MUELLER, Parlamentarische Kontrolle: Parteienpolitik oder Machtteilung? Die PUK-Anträge im Schweizer Parlament, in: ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, pag. 165 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 169 Costituzione federale
- Articolo 26 legge sul Parlamento
- Articolo 163 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Alta vigilanza
- Commissione di vigilanza

*Commissione speciale

Oltre alle commissioni permanenti l'Ufficio di una Camera può in casi eccezionali istituire una commissione speciale. Sente previamente i presidenti delle commissioni permanenti competenti per materia.

Cenni storici

L'Assemblea federale conosceva già nel XIX secolo un sistema misto con commissioni permanenti e non permanenti. Le commissioni permanenti inizialmente elette per un anno e, dal 1890, per la durata di una legislatura trattavano gli affari ricorrenti; di tutti gli altri si occupavano le commissioni ad hoc. Nel 1991 questo sistema fu sostituito dal sistema attuale di commissioni tematiche permanenti.

Dal 1996 sono state istituite le seguenti commissioni speciali:

- Commissione della revisione costituzionale (96.091)
- Programma di stabilizzazione 1998 (98.059)
- Nuova impostazione della perequazione finanziaria (01.074)
- Programma di sgravio (03.047)
- Libera circolazione delle persone. Misure accompagnatorie (04.066/04.067)
- Programma di sgravio 2004 (04.080)
- Nuova impostazione della perequazione finanziaria (05.070)
- Nuova impostazione della perequazione finanziaria (06.094)
- Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (13.092)
- Commissione parlamentare d'inchiesta (23.427)

Nel 2023, i Consigli hanno istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta per indagare sulle responsabilità delle autorità e degli organi coinvolti nella fusione d'emergenza del Credit Suisse con UBS (23.427).

Nella prima sessione di ogni legislatura è inoltre istituita una commissione speciale di pianificazione incaricata dell'esame preliminare del rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura.

(cfr. RUTH LÜTHI, art. 42 segg., in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 357 segg., in tedesco.)

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Commissioni (PDF)

Basi legali

- Articolo 42 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 163 legge sul Parlamento
- Articolo 11 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 13 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 17 capoverso 3 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 8 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 10 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 13 capoverso 5 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Commissione
- Sottocommissione

*Commissioni congiunte

Le commissioni congiunte sono composte da membri di entrambe le Camere. Necessitano di una base legale formale.

La legge prevede le seguenti commissioni congiunte:

- la Commissione di redazione (CdR);
- la Conferenza di conciliazione;
- la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG);
- la Delegazione delle finanze (DelFin);
- la Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) e
- le Delegazioni per le relazioni internazionali (*Delai, *Delps).

Di norma i membri delle commissioni congiunte sono eletti dal rispettivo ufficio, mentre le presidenze dalla Conferenza di coordinamento. Ci sono tuttavia eccezioni: i membri delle delegazioni di vigilanza e delle conferenze di conciliazione non sono eletti dai rispettivi uffici, bensì dalle commissioni di vigilanza o dalle commissioni incaricate dell'esame preliminare. La Commissione di redazione, le due delegazioni di vigilanza e la Delegazione per le relazioni internazionali si costituiscono da sé, ossia eleggono i propri presidenti autonomamente. La conferenza di conciliazione è presieduta dal presidente della Commissione della Camera prioritaria.

Le decisioni delle commissioni congiunte necessitano l'approvazione della maggioranza dei votanti di ogni Camera, sempre che la legge non preveda altrimenti. Per tutte le commissioni qui elencate la legge prevede che deliberino a maggioranza dei propri votanti. La Conferenza di conciliazione e la CPI, tuttavia, possono deliberare validamente soltanto se è presente la maggioranza dei loro membri di ogni Camera.

Le commissioni congiunte non vanno confuse con le commissioni dell'Assemblea federale plenaria. Diversamente dalle prime, queste ultime non si occupano di oggetti in deliberazione trattati separatamente dalle Camere, bensì di oggetti che le Camere, come Assemblea federale plenaria, trattano congiuntamente.

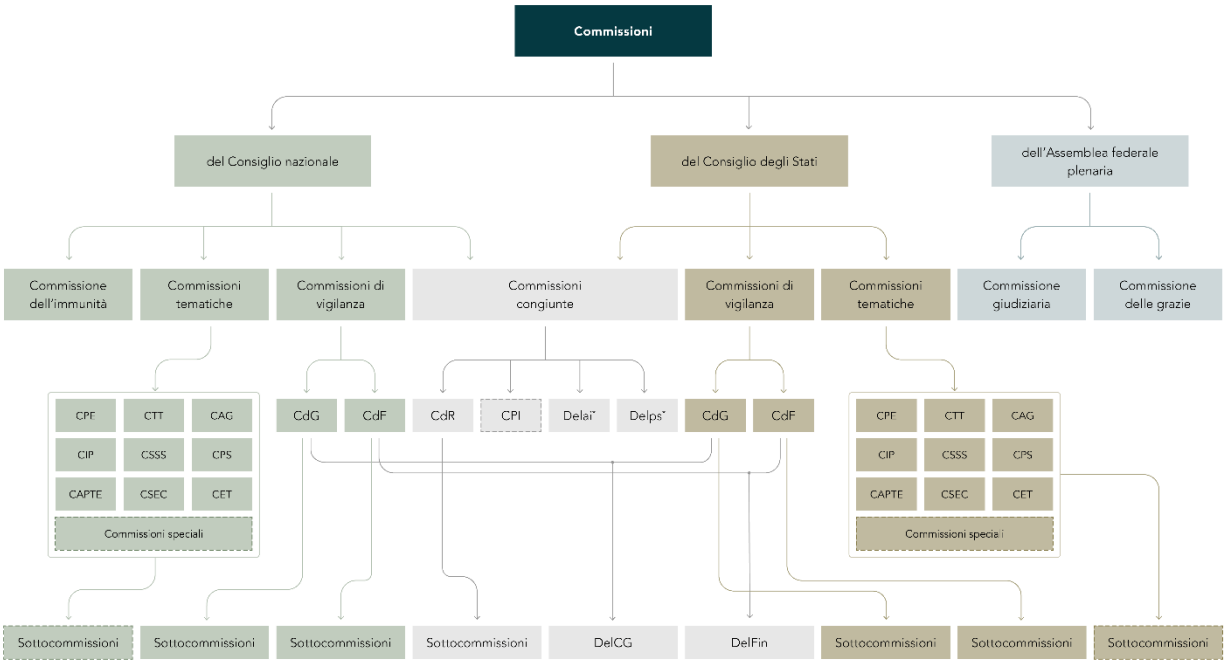

*Non si tratta di abbreviazioni ufficiali (Delai: delegazioni in assemblee parlamentari internazionali; Delps: I altre delegazioni attive nel settore delle relazioni internazionali)

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Scheda informativa: Commissioni (PDF)
- Scheda informativa: Organi comuni alle due Camere

II. Pubblicazione in forma cartacea

RUTH LÜTHI, art. 153, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Schulthess, Zürich 2023, in tedesco.

Basi legali

I. Commissioni congiunte (generale)

- Articolo 153 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 43 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 46 capoverso 2 legge sul Parlamento

II. Commissione di redazione

- Articolo 56 segg. legge sul Parlamento
- Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 sulla Commissione di redazione

III. Conferenza di conciliazione

- Articolo 91 legge sul Parlamento

IV. Delegazione delle Commissioni della gestione

- Articolo 53 legge sul Parlamento

V. Delegazione delle finanze

- Articolo 51 legge sul Parlamento

VI. Commissione parlamentare d'inchiesta

- Articolo 163 segg. legge sul Parlamento

VII. Delegazioni per le relazioni internazionali

- Articolo 60 legge sul Parlamento
- Ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

Termini correlati

- Organi dell'Assemblea federale

*Commissioni del programma di legislatura

Le commissioni del programma di legislatura delle due Camere federali sono commissioni speciali incaricate di svolgere l'esame preliminare del disegno di programma di legislatura presentato dal Consiglio, da presentare poi alla rispettiva Camera.

Ulteriori informazioni

- Commissioni speciali

Basi legali

- Articolo 13 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 10 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Legislatura
- Programma di legislatura

*Commissioni legislative

Le commissioni tematiche sono spesso designate come «commissioni legislative». Tuttavia questa espressione sottolinea eccessivamente la funzione legislativa. In effetti la maggior parte delle commissioni tematiche opera per lo più nel settore della legislazione, ma i loro compiti vanno ben oltre, dato che devono per esempio seguire gli sviluppi sociali nei loro settori specializzati e occuparsi di valutazioni. In alcune commissioni tematiche, come la Commissione della politica estera, la funzione legislativa entra addirittura in secondo piano rispetto ad altri compiti.

*Commissioni tematiche

Entrambe le Camere dispongono di nove commissioni legislative permanenti:

- Commissioni della politica estera (CPE)
- Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC)
- Commissioni della sicurezza sociale e della sanità (CSSS)
- Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE)
- Commissioni della politica di sicurezza (CPS)
- Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT)
- Commissioni dell'economia e dei tributi (CET)
- Commissioni delle istituzioni politiche (CIP)
- Commissioni degli affari giuridici (CAG)

Alle commissioni legislative incombono in particolare i seguenti compiti:

- esaminano preliminarmente, a destinazione della rispettiva Camera, gli oggetti loro attribuiti;
- deliberano e decidono sugli oggetti che la legge assegna loro per deliberazione definitiva;
- seguono gli sviluppi sociali e politici nei loro settori di competenza;
- elaborano proposte nei loro settori di competenza;
- provvedono al controllo dell'efficacia nei settori di loro competenza.

Cenni storici

Già nel XIX secolo l'Assemblea federale disponeva di un sistema misto di Commissioni permanenti e non permanenti. All'epoca le Commissioni permanenti venivano scelte soltanto per un anno e dal 1903 per una legislatura. Questo sistema misto è rimasto in vigore fino al 1991 ed è stato in seguito sostituito dal sistema delle Commissioni competenti per determinati ambiti.

➢ maggiori informazioni nel Dizionario storico

Ulteriori informazioni

I. In breve

➢ Scheda informativa: Commissioni (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

➢ Réforme des systèmes des commissions parlementaires, in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, settembre 2012, n° 1, 15e année (PDF), in francese e tedesco.
➢ Renforcer le pouvoir des parlements grâce aux commissions permanentes?, in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, settembre 2005, n° 3, 8e année (PDF), in francese e tedesco.

- RUTH LÜTHI, art. 42 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- RUTH LÜTHI, Die Stellung der Kommissionen im neuen Parlamentsgesetz, in: LeGes – Législation & évaluation, 2003/2, pag. 51–66. (PDF), in tedesco.
- MARTIN GRAF, Parlamentsreform und Gesetzgebungsverfahren, in: LeGes – Législation & évaluation, 1991/3, pag. 11–40. (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazione in forma cartacea

DIANE PORCELLANA, Von Konkordanz zu Konflikt?: die Rolle der parlamentarischen Kommissionen bei der Suche nach Kompromissen, Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 197–212, in tedesco.

Termini correlati

- Commissioni di vigilanza

*Compensazione del rincaro (parlamentari)

A fine legislatura la retribuzione dei parlamentari può essere adeguata al rincaro mediante un'ordinanza. La compensazione del rincaro viene corrisposta dall'inizio della legislatura.

Cenni storici

Nei primi anni dello Stato federale, le indennità giornaliere dei consiglieri nazionali erano disciplinate mediante decreto federale, mentre le indennità di viaggio erano regolate da una legge federale[1]. La prima legge sulle indennità parlamentari fu adottata il 6 ottobre 1923[2] e fu sostituita nel 1968 da una nuova versione[3]. Dal 1972, la legge federale sulle indennità parlamentari[4], emanata il 17 marzo dello stesso anno, costituisce la base legale per le indennità dei membri delle Camere. L'attuale legge federale sulle indennità parlamentari è stata adottata nel 1988[5].

Le leggi del 1923 e del 1968 disciplinavano non soltanto le tipologie di indennità, ma ne fissavano anche gli importi.

La legge del 1972 definiva anch'essa gli importi delle indennità, ma consentiva l'adeguamento della diaria e delle spese di pernottamento alle «nuove circostanze» mediante decreto federale non soggetto a referendum. Questa possibilità di adeguamento, concretizzabile di norma all'inizio di una nuova legislatura[6], fu estesa anche alle altre indennità nel 1981.

La legge del 1988 stabiliva unicamente l'importo dell'indennità annua. Quello della diaria e delle altre indennità era disciplinato mediante decreto federale. In occasione della revisione parziale del 2002[7], la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) propose che l'importo di tutte le indennità venisse disciplinato per via di ordinanza. Le Camere aderirono tuttavia alla proposta della Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CIP-S), fissando nella legge l'importo dell'indennità annua, della retribuzione annua – ormai svincolata dalla prima – e della diaria. Anche per quanto riguarda la compensazione del rincaro, le Camere decisero di seguire la proposta della CIP-S, secondo cui la compensazione del rincaro andava invece effettuata tramite ordinanza.

Nel 2004 (04.400 Iv. Pa.), nel 2008 (07.491 Pa. Iv.) e nel 2011 (11.468 Iv. Pa.), la questione della compensazione del rincaro fu discussa e decisa dal Parlamento nei primi mesi della nuova legislatura. Nel 2013, la CIP-N rilevò tuttavia che tale prassi non corrispondeva al tenore della legge (Iv. Pa. 12.418 Iv. Pa.).

Le indennità parlamentari sono state adeguate al rincaro per l'ultima volta nel 2012. Nel 2015 (14.458 Iv. Pa.), nel 2019 e nel 2023 (23.404 Iv. Pa.), il Parlamento decise di non procedere ad alcuna compensazione.

[1] Cfr. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi sur les indemnités de présence et de déplacement du Conseil national et des commissions des deux Conseils. (Du 3 avril 1922.), FF 1922 I 571 (in francese e tedesco).

[2] FF1923 III 42 (in francese e tedesco)

[3] FF 1968 II 495 (in francese e tedesco)

[4] FF 1972 I 734

[5] 02.400 Iv. Pa. Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 2002.

[6] FF 1981 II 549

[7] Iv. Pa. 02.400 Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 2002.

Basi legali

- Articolo 14 capoverso 2 legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità

*Compiti dell’Assemblea federale

I compiti dell’Assemblea federale sono disciplinati nella Costituzione federale. Inoltre rientrano nei suoi compiti:

- la legislazione
- la sovranità finanziaria
- la competenza di nomina
- l’alta vigilanza
- la verifica dell’efficacia
- la competenza di pianificazione
- la partecipazione alla politica estera
- la garanzia delle Costituzioni cantonali
- la tutela della sicurezza interna ed esterna
- le decisioni in materia di conflitti di competenza tra le autorità federali supreme
- le decisioni in materia di amnistie e di domande di grazia.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Compiti dell’Assemblea federale

II. Video

- Compiti dell'Assemblea federale (video)

Basi legali

- Articolo 163 segg. Costituzione federale
- Articolo 22 segg. legge sul Parlamento

*Concezione individualistica della rappresentanza

Il parlamentarismo svizzero si fonda su una concezione individualistica della rappresentanza. Un singolo membro dell'Assemblea federale non deve perciò aver peso soltanto nell'ambito di un gruppo, ma deve poter svolgere un ruolo in seno alla Camera anche quale rappresentante individuale del suo elettorato. I parlamentari dispongono perciò di ampi diritti procedurali.

cfr. La ripartizione delle competenze tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale, Rapporto della commissione di esperti istituita dalle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali del 15 dicembre 1995, FF 1996 II 514 seg.; 01.401 Iniziativa parlamentare: Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3110

Ulteriori informazioni

Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Parlamentari

Basi legali

- Articolo 160 Costituzione federale
- Articolo 6 segg. legge sul Parlamento

*Conferenza dei presidenti di gruppo (diritto anteriore)

La Conferenza dei presidenti di gruppo è stata creata nel 1970. In un primo tempo formata dal presidente del Consiglio nazionale e dai presidenti di gruppo, si è aggiunto poi il vicepresidente.

La Conferenza viene convocata dal presidente della Camera prima dell'inizio di una sessione, inizialmente per discutere e dal 1946 per stabilire il programma della sessione. Per evitare doppioni, dal 1991 è confluita nell'Ufficio del Consiglio nazionale: i suoi compiti sono stati trasferiti all'Ufficio e al contempo estesi ai presidenti dei gruppi.

*Conferenza di conciliazione

Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in merito a un disegno di atto legislativo in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, le commissioni delle due Camere incaricate dell'esame preliminare dell'oggetto inviano ciascuna 13 membri alla conferenza di conciliazione. La conferenza di conciliazione presenta alle due Camere una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste. Se la proposta di conciliazione è respinta da una delle due Camere, l'intero progetto risulta non riuscito ed è stralciato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

fase parlamentare

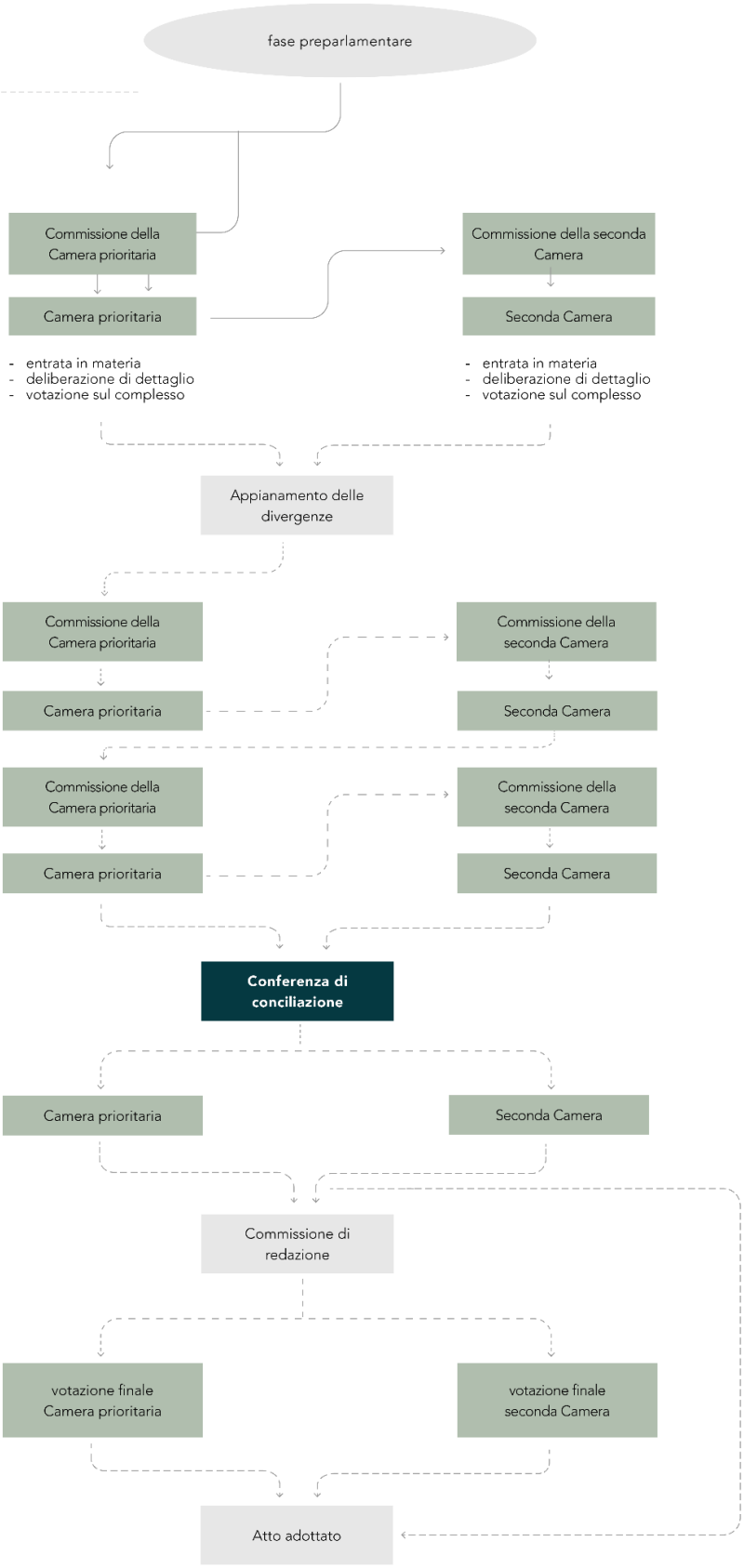

In materia di preventivo, di crediti aggiuntivi, di piano finanziari, di programma di legislatura e di decreto federale concernente un'iniziativa popolare si applica una procedura di appianamento delle divergenze particolare:

- per il preventivo e le aggiunte al medesimo, se una Camera respinge la proposta della Conferenza di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso;
- per il piano finanziario e i valori di pianificazione nel preventivo, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza: se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata;
- per il programma di legislatura, si fa capo alla conferenza di conciliazione qualora sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere. Inoltre, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza;
- se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto su un'iniziativa popolare è respinta, nel decreto federale concernente quest'ultima è stralciata soltanto la disposizione relativa.

Cenni storici

La conferenza di conciliazione è stata introdotta con la revisione totale della legge del 9 ottobre 1902 sui rapporti fra i Consigli. Fino al 1992 il numero di deliberazioni non era limitato e la conferenza di conciliazione veniva indetta soltanto se una Camera dichiarava definitiva la propria decisione mentre l'altra Camera si atteneva alla sua decisione discordante.

Quando al momento della deliberazione sui preventivi 1993 e 1998 si è dovuta indire una conferenza di conciliazione, si è posta la domanda se la reiezione della proposta di conciliazione avrebbe avuto come conseguenza lo stralcio del preventivo. Per garantire il raggiungimento di una decisione anche in caso di persistente disaccordo tra le Camere, nel 1998 è stata introdotta la procedura speciale di appianamento delle divergenze per il preventivo e i aggiunti (98.404 Iv. Pa.).

Dal 2003, all'inizio della legislatura il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il rapporto sul piano di legislatura e un decreto federale semplice sugli obiettivi del piano di legislatura. Nel 2007, dopo che il decreto federale sugli obiettivi del piano di legislatura non ottenne la maggioranza in Consiglio nazionale, è stata introdotta la procedura speciale per l'appianamento delle divergenze per il piano di legislatura. Un decreto federale sul piano di legislatura deve poter essere approvato anche se i Consigli non sono d'accordo su ogni singola disposizione (04.438 / 04.449 Iv. Pa.).

Dal 2016 l'Assemblea federale prende atto del piano finanziario sotto forma di decreto federale semplice (13.092 OCF). Anche la relativa regolamentazione speciale per l'appianamento delle divergenze è in vigore dal 2016.

La regolamentazione speciale per i decreti federali concernenti le iniziative popolari è in vigore dal 2018 (16.457 Iv. Pa.), e quella per il decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo è in vigore dall'autunno 2024 (21.503 Iv. Pa.).

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Schede informativa: Conferenza di conciliazione (PDF)

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 91 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- MARTINA FLICK WITZIG UND ADRIAN VATTER, Einigungskonferenzen als schlechtes Omen für Volksabstimmungen, in: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, April 2025 Nr. 1, 28. Jahrgang, S. 28 ff. (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazione in forma cartacea

RAHEL FREIBURGHAUS, Ein grosser Scherbenhaufen? Einigungskonferenzen im schweizerischen Zweikammersystem, in: ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, pag. 197 segg., in tedesco.

Basi legali

- Art. 78 capoverso 5 legge sul Parlamento
- Art. 91–94a legge sul Parlamento
- Art. 98 capoverso 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Procedura parlamentare in caso di disegni di atti normativi
- Sistema bicamerale

*Conferenza di coordinamento

L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati costituiscono la Conferenza di coordinamento. I suoi compiti principali sono i seguenti:

- stabilisce le date in cui si svolgono le sessioni ordinarie e le sessioni straordinarie,
- cura le relazioni tra le due Camere e tra queste e il Consiglio federale,
- elegge la Delegazione amministrativa (tre membri del Consiglio nazionale e tre membri del Consiglio degli Stati),
- elegge il segretario generale dell'Assemblea federale,
- approva la costituzione di nuovi gruppi parlamentari.

Nella prassi sono considerate decisioni della Conferenza di coordinamento le decisioni adottate separatamente da parte dei due Uffici, le cui sedute ordinarie si tengono di norma lo stesso giorno.

Cenni storici

La Conferenza di coordinamento è stata istituita nel 1984.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Organizzazione dell'Assemblea federale

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, BORIS BURRI, art. 37, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 31 capoverso 1 lettera f legge sul Parlamento
- Articolo 37 legge sul Parlamento
- Articolo 38 legge sul Parlamento
- Articolo 85 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Organi dell'Assemblea federale

*Conferma di nomine

Con la conferma di nomine, l'Assemblea federale plenaria non procede a una nomina, bensì ratifica o non ratifica la nomina avvenuta. In caso di mancata conferma, l'organo eleggente deve procedere a una nuova nomina.

Al momento, è richiesta la conferma della nomina del segretario generale dell'Assemblea federale e del direttore del Controllo federale delle finanze.

Il direttore del Controllo federale delle finanze e l'Incaricato federale della protezione dei dati è nominato dal Consiglio federale. La Conferenza di coordinamento assume il ruolo di organo eleggente nella nomina del segretario generale dell'Assemblea federale.

Cenni storici

I. Segretaria generale dell'Assemblea federale

Fino al completo scorporo dei Servizi del Parlamento dalla Cancelleria federale contestualmente alla revisione totale della Costituzione del 1999 il segretario generale dell'Assemblea federale veniva nominato dal Consiglio federale e la nomina era subordinata alla ratifica della Conferenza di coordinamento[1]. La nuova disposizione secondo cui il segretario generale è nominato dalla Conferenza di coordinamento e la sua nomina va confermata dall'Assemblea federale plenaria è stata sancita nella legge nel 1999 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 20002.

Nomine confermate fino a oggi:

- 8 marzo 2000: Mariangela Wallimann-Bornatico (Boll. Uff. 2000 V 470)
- 19 dicembre 2007: Christoph Lanz (Boll. Uff. 2007 V 2102)
- 12 dicembre 2012: Philippe Schwab (Boll. Uff. 2012 V 2293)

II. Direttore del Controllo federale delle finanze

Fino al 1999 il direttore del Controllo federale delle finanze era nominato dal Consiglio federale e la sua nomina doveva essere omologata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali3. Dal 1° settembre 1999 l'approvazione della nomina spetta all'Assemblea federale[4].

Nomine confermate fino a oggi:

- 12 dicembre 2001: Kurt Grüter (Boll. Uff. 2001 V 2026)
- 25 settembre 2013: Michel Huissoud (Boll. Uff. 2013 V 1786)
- 15 giugno 2022: Pascal Stirnimann (Boll. Uff. 2022 V 1345)

III. Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza

La disposizione secondo cui la nomina dell'Incaricato è subordinata all'approvazione dell'Assemblea federale plenaria è stata sancita nella legge nel 2010 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2010[5]. Prima del 2010 la nomina non necessitava di una conferma.

Nomine confermate fino a oggi:

- 15 giugno 2011: Hanspeter Thür (Boll. Uff. 2011 V 1305)
- 16 marzo 2016: Adrian Lobsiger (Boll. Uff. 2016 V 578)

Dalla 52ª legislatura, l'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza non sarà più eletto dal Consiglio federale, ma dall'Assemblea federale plenaria.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma elettronica

- RUTH LÜTHI, art. 140, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- PHILIPPE SCHWAB, La fonction élective et le contrôle des nominations du parlement, Contribution à la session de l'Association des secrétaires généraux des parlements, Lusaka, Zambie, mars 2016, in francese. (PDF)

Basi legali

- Articolo 140 legge sul Parlamento
- Articolo 37 capoverso 2 lettera d legge sul Parlamento
- Articolo 2 capoverso 2, secondo periodo, legge sul Controllo delle finanze
- Articolo 26 capoverso 1, secondo periodo, ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Elezioni nel Parlamento

*Conflitti di competenza tra le supreme autorità federali

L'Assemblea federale plenaria decide in caso di conflitti di competenza tra le autorità federali supreme. Vi è conflitto di competenza quando sia il Consiglio federale che il Tribunale federale negano (conflitto di competenza negativo) o affermano (conflitto di competenza positivo) di avere la competenza nel giudicare una controversia.[1] La decisione è espressa in forma di decreto federale semplice, sottoposto all'esame preliminare della Commissione delle grazie.

[1] Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC)(52.53), pag. 3

Cenni storici

Poiché di regola Consiglio federale e Tribunale federale trovano un accordo consultandosi direttamente, finora l'Assemblea federale plenaria non ha mai dovuto decidere in merito a un conflitto di competenza. Dal 1985 la questione è stata sollevata soltanto in tre occasioni, anche se non vi è unanimità nel ritenere che si trattasse effettivamente di conflitti di competenza.

I. Plebisciti del Cantone del Giura

Nel novembre 1985 il Governo del Cantone del Giura chiese di annullare i risultati di taluni plebisciti che avevano portato alla nascita del Cantone del Giura e di disporre nuove votazioni. Il Consiglio federale ritenne che tale decisione non fosse di sua competenza e trasmise la domanda al Tribunale federale. Il Consiglio federale confermò tale decisione anche successivamente a una domanda di riconsiderazione presentatagli dal Governo giurassiano. Il Cantone adì quindi l'Assemblea federale affinché questa obbligasse il Consiglio federale a entrare nel merito della sua richiesta o prendesse essa stessa le misure necessarie. L'Assemblea federale decise di non dare seguito al reclamo poiché, fra l'altro, non vi era conflitto di competenza tra il Tribunale federale e il Consiglio federale. Infine il Tribunale federale diede seguito al procedimento che aveva precedentemente sospeso.

- GAAC 52.53
- Boll. Uff. 1988 N 161 seg.Cambio formato
- Boll. Uff. 1988 S 551 seg.Cambio formato
- DTF 117 Ia 233

II. Il caso dei crocifissi nelle aule scolastiche

Nel 1988 è stato presentato all'Assemblea federale, conformemente all'articolo 79 della legge federale sulla procedura amministrativa, un ricorso contro la decisione del Consiglio federale del 29 giugno 1988 relativa all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche del Comune di Cadro. Sebbene tra Tribunale federale e Consiglio federale non vi fosse conflitto di competenza né positivo né negativo, l'Assemblea federale annullò la decisione del Consiglio federale e affidò il caso al Tribunale federale.

- Boll. Uff. 1989 AF 1833Cambio formato
- DTF 116 Ia 252

III. Riforma II dell'imposizione delle imprese

La riforma II dell'imposizione delle imprese è stata accolta in votazione popolare il 24 febbraio 2008 con 938'744 voti favorevoli e 918'990 contrari (con una partecipazione del 38,62 per cento). A inizio marzo 2011 fu manifesto che numerose ditte e imprese avrebbero fatto uso delle possibilità previste dalla riforma e che questo avrebbe generato notevoli perdite fiscali impreviste. Di conseguenza i consiglieri nazionali Margret Kiener Nellen e Daniel Jositsch presentarono ricorso sulla votazione ai Consigli di Stato dei Cantoni rispettivamente di Berna e di Zurigo. I ricorrenti motivarono la loro decisione soprattutto con il fatto che, secondo loro, il messaggio del Consiglio federale e le spiegazioni di voto erano incompleti o fuorvianti.

Con decisione del 30 marzo 2011 e del 6 aprile 2011 i Consigli di Stato dei Cantoni di Berna e di Zurigo non entrarono nel merito. Essi trasmisero i ricorsi al Consiglio federale per un riesame del decreto d'accertamento del Consiglio federale del 10 aprile 2008. In seguito all'indicazione dei rimedi giuridici, rispettivamente l'11 e il 15 aprile 2011, Margret Kiener Nellen e Daniel Jositsch inoltrarono ricorso sulla votazione al Tribunale federale. Il 12 maggio 2011 quest'ultimo invitò il Consiglio federale presentare le proprie osservazioni in merito.

Nelle sue osservazioni espresse il 10 giugno 2011 il Consiglio federale invitò il Tribunale federale a non entrare nel merito dei ricorsi. La competenza del Tribunale federale per il riesame del decreto d'accertamento del Consiglio federale o di una decisione di revisione al riguardo è infatti esclusa in virtù degli articoli 189 capoverso 4 Cost. e 88 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale. Con lettera del 22 giugno 2011 il Tribunale federale comunicò al Consiglio federale che avrebbe esaminato i ricorsi dal profilo formale e se del caso materiale. Con decisione del 29 giugno 2011 il Consiglio federale non entrò nel merito del ricorso di Margret Kiener Nellen trasmessogli dal Governo cantonale bernese: mancavano infatti i presupposti per una revisione o un riesame della decisione popolare. Nelle sue osservazioni aggiuntive del 24 agosto 2011 al Tribunale federale, il Consiglio federale confermò quanto espresso il 10 giugno 2011: non spettava al Tribunale federale valutare a posteriori atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale. Qualora il Tribunale federale non fosse stato dello stesso avviso, il Consiglio federale esortava a sottoporre il conflitto di competenze all'Assemblea federale. Il Tribunale federale escluse tuttavia il conflitto di competenze, entrò nel merito dei ricorsi e li respinse per motivi legati alla certezza del diritto e alla tutela della fiducia.

- Lettera del Tribunale federale al Consiglio federale del 12 maggio 2011 (immettere 1C_174/2011 nel campo di ricerca), in tedesco.
- Osservazioni del Consiglio federale del 10 giugno 2011 (PDF), in tedesco.Cambio formato
- Lettera del Tribunale federale al Consiglio federale del 22 giugno 2011 (PDF), in tedesco.Cambio formato
- Decisione del Consiglio federale del 29 giugno 2011 (PDF).pdf
- Osservazioni aggiuntive del Consiglio federale del 24 agosto 2011 (PDF), in tedesco.Cambio formato
- DTF 1C_174/2011 e 1C_176/2011 (immettere nel campo di ricerca), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 29 capoverso 2 legge sul Tribunale federale
- Articolo 173 capoverso 1 lettera i Costituzione federale
- Articolo 157 capoverso 1 lettera b Costituzione federale
- Articolo 40 capoverso 1 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Compiti dell’Assemblea federale

*Consiglio degli Stati

L'Assemblea federale – il Parlamento svizzero – è composta da due Camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Il Consiglio degli Stati è composto da 46 membri. Ogni Cantone ha due deputati, tranne gli ex Semicantoni che ne hanno soltanto uno. Il Consiglio degli Stati è pertanto chiamato anche «Camera dei Cantoni».

Come il Consiglio nazionale anche il Consiglio degli Stati è un organo della Confederazione. I suoi membri non sono vincolati alle istruzioni dei Cantoni e sono indennizzati dalla Confederazione.

Dato che le elezioni del Consiglio degli Stati si basano sul diritto cantonale, la Camera alta non viene rinnovata integralmente.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Scheda informativa: Consiglio degli Stati
- Capitolo: Il Consiglio degli Stati e i suoi organi

II. Statistiche

- Fatti e numeri
- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Band I (PDF), in tedesco.

III. Link

- Consiglio degli Stati
- Elezioni del Consiglio degli Stati

IV. Parlamenti a confronto

- IPU: Parlements d'un coup d'œil: structure, in francese.
- GAAC 1/2014: Die Stellung der zweiten Parlamentskammer in Staaten Europas, pag. 27 (PDF), in tedesco.

V. Pubblicazione in forma elettronica

- Die Wahrnehmung von föderalen Interessen in der Bundesversammlung, in: Parlament: Bollettino d'informazione della società svizzera per le questioni parlamentari, agosto 2001 – n. 2 – IV anno, (PDF), in tedesco.

VI. Pubblicazioni in forma cartacea

SEREINA DICK, Der Ständerat im Schatten der Volkskammer? Die Gesetzgebungsmacht der zweiten Kammer, in: ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, pag. 233 segg., in tedesco.

SEAN MUELLER, ADRIAN VATTER (ed.), Der Ständerat: die Zweite Kammer der Schweiz, Zürich, NZZ Libero, 2020, in tedesco.

LORENZO PAGNAMENTA, Die verkannte Kammer: Rolle und Funktion von parlamentarischen Zweikammersystemen über den Bundesstaat hinaus, in: Eva Maria Belser/Peter Hänni/Bernhard Waldmann (ed.), Föderalismus 2.0: Denkanstösse und Ausblicke, Berna 2011, pagg. 69 segg., in tedesco.

ADRIAN VATTER, Der Ständerat: Wirkungsweise und Reformansätze, in: Adrian Vatter (ed.), Föderalismusreform: Wirkungsweise und Reformansätze föderativer Institutionen in der Schweiz, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2006, pag. 40 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 148 segg. Costituzione federale
- Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)
- Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RCS)

Termini correlati

- Divieto di istruzione
- Elezione del Consiglio degli Stati
- Sistema bicamerale
- Organi dell'Assemblea federale

*Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva, il governo della Confederazione (esecutivo). Consta di sette membri che dinanzi a terzi rappresentano le loro decisioni come Collegio unito (principio di collegialità). Ogni membro del Consiglio federale è al contempo a capo di un dipartimento. Il dipartimento è l'unità organizzativa più alta dell'Amministrazione federale.

Cenni storici

I. Link

- CAF: Storia del Consiglio federale

II. Pubblicazione in forma cartacea

URS ALTERMATT (a c. di), Das Bundesratslexikon, Zürich, NZZ Libro, 2019, in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Consiglio federale

- CaF: Il Consiglio federale

II. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: L'Assemblea federale e il Consiglio federale

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- PIERRE-ALAIN JAQUET, Déterminants du rapport entre les pouvoirs législatif et exécutif en Suisse: les conséquences des réformes de l'Assemblée fédérale, in: Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, aprile 2020 No. 1, 23o anno, pag. 29–32 (PDF), in francese.
- Regierung und Verwaltung in Sitzungen parlamentarischer Kommissionen, in: Parlament. Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, Marzo 2010, n. 1. (PDF), in tedesco.
- 7. Titel: Verkehr zwischen der Bundesversammlung und dem Bundesrat, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

DANIEL SCHWARZ, JAN FIAZ, Regierung und Parlament im Clinch: eine Analyse gescheiterter Bundesratsvorlagen, in: ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, in tedesco.

ADRIAN VATTER, Der Bundesrat: die Schweizer Regierung, Zürich, NZZ Libro, 2020, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 174 segg. 2 Costituzione federale
- Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione LOGA)
- Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Termini correlati

- Alta vigilanza
- Diritti d'informazione
- Elezione del Consiglio federale
- Incompatibilità
- Immunità
- Incapacità dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica
- Revoca
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale

*Consiglio nazionale

L'Assemblea federale – il Parlamento svizzero – è composta da due Camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale conta 200 seggi ripartiti fra i 26 Cantoni proporzionalmente alla popolazione. Per questo motivo è chiamato anche «Camera del Popolo».

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Il Consiglio nazionale e i suoi organi

II. Statistiche

- Fatti e numeri
- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Band I (PDF), in tedesco.

III. Link

- Il Consiglio nazionale

Basi legali

I. Consiglio nazionale

- Articolo 148 segg. Costituzione federale
- Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)
- Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN)

II. Elezione del Consiglio nazionale

- Articolo 16 segg. legge federale sui diritti politici
- Articolo 6a segg. ordinanza sui diritti politici
- Ordinanza del 1° settembre 2021 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo del Consiglio nazionale
- Ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti

Termini correlati

- Elezione del Consiglio nazionale
- Organi dell'Assemblea federale
- Sistema bicamerale

*Consiglio nazionale, numero dei seggi

La Costituzione prevede un numero fisso di 200 seggi al Consiglio nazionale. Questi sono ripartiti tra i 26 Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione, ma ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Cenni storici

Solo a partire dal 1963 il Consiglio nazionale conta 200 membri.

In origine la Costituzione federale sanciva che i seggi del Consiglio nazionale dovevano essere ripartiti proporzionalmente alla popolazione residente dei Cantoni, con diritto a un seggio ogni 20'000 abitanti. Il numero dei seggi è stato regolarmente ricalcolato sulla base del censimento della popolazione che si svolge ogni dieci anni. In seguito alla crescita demografica, tra il 1848 e il 1922 è quindi passato da 111 a 198.

Per evitare che il Consiglio nazionale assumesse proporzioni eccessive, il cosiddetto numero di rappresentanza è stato aumentato a due riprese: a un seggio ogni 22'000 abitanti nel 1931 e a un seggio ogni 24'000 abitanti nel 1950. In seguito al costante incremento della popolazione, il metodo di calcolo allora vigente è stato abbandonato nel 1962, mentre il numero fisso di 200 deputati in Consiglio nazionale è stato sancito nella Costituzione. Da allora il numero di seggi è ripartito tra i Cantoni in funzione del numero dei rispettivi abitanti. Ogni Cantone ha tuttavia diritto almeno a un seggio.

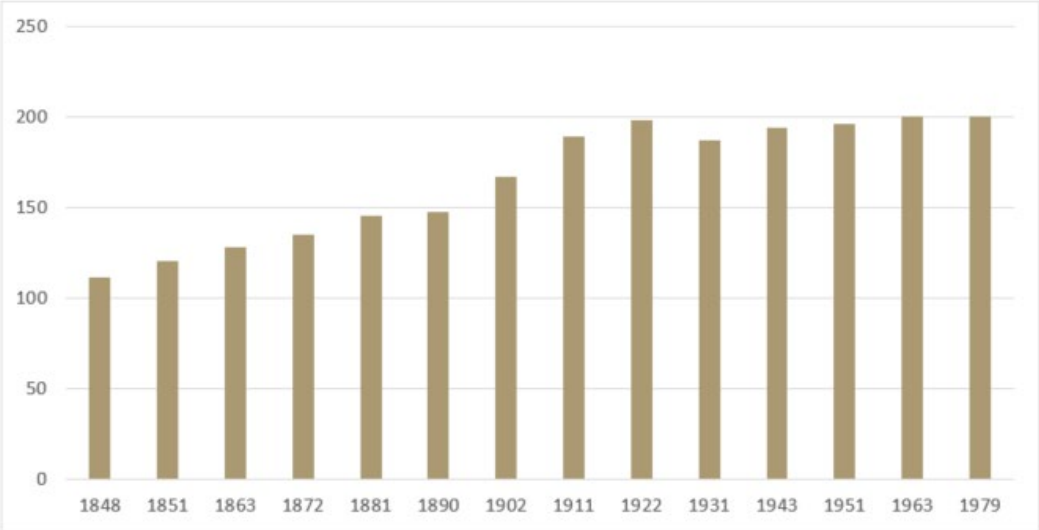

Sugli svantaggi di avere una Camera troppo grande cfr.:

- Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale concernente la revisione dell`articolo 72 della Costituzione (base elettorale del Consiglio nazionale). (Del 2 settembre 1930.), FF 1930 II 63, in particolare 73 seg.

Per le discussioni sulla ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale condotte tra il 1848 e il 1961 cfr.:

- Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale concernente la revisione dell`articolo 72 della Costituzione federale (Elezione del Consiglio nazionale) (Del 22 dicembre 1961), FF 1962 I 25 segg.

Ulteriori informazioni

I. Parlamenti a confronto

- Parline – données mondiales sur les parlements nationaux, in francese.

II. Pubblicazione in forma elettronica

- Die Grösse von Parlamenten, in: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, März 2004 – Nr. 1 – 7. Jahrgang (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 149 capoverso 1 Costituzione federale

Termini correlati

- Consiglio nazionale
- Ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale fra i Cantoni

*Consultazione dei verbali e dei documenti riservati delle commissioni secondo

Il diritto di consultazione è disciplinato dall'articolo 7 del regolamento amministrativo del Parlamento.

Condizione richiesta per la consultazione di documenti: scopo scientifico o applicazione del diritto

Terminati i dibattiti, a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, la consultazione di documenti è autorizzata per scopi scientifici e per l'applicazione del diritto.

Che cosa deve contenere una domanda: oggetto / scopo / indirizzo postale

Una domanda completa comprende:

1. L'indicazione dell'oggetto; numero e titolo dell'oggetto (p. es.: 21.079 – Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl). Modifica). Il numero e il titolo dell'oggetto si trovano nella banca dati degli affari parlamentari «Curia Vista». In mancanza del numero e del titolo dell'oggetto, occorre fornire informazioni il più possibile precise sull'oggetto cercato.
2. La motivazione della consultazione deve contenere le seguenti indicazioni:
    - scopi scientifici: indicazione riguardante la pubblicazione prevista e il luogo di pubblicazione. Per lavori di ricerca svolti presso un'università occorre una conferma scritta da parte del docente supervisore;
    - applicazione del diritto: indicazioni sull'impiego in un procedimento pendente;
3. Il nome e l'indirizzo del richiedente.

A chi devono essere inviate le domande di consultazione dei documenti: Servizi del Parlamento

Commissioni tematiche: le domande di consultazione dei documenti devono essere inviate per posta elettronica (rechtsdienst@parl.admin.ch) o per posta tradizionale al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento, 3003 Berna.

Commissioni di vigilanza e delegazioni di vigilanza: le domande di consultazione dei documenti devono essere inviate per posta elettronica (GPK.CdG@parl.admin.ch o FK.Cdf@parl.admin.ch) o per posta tradizionale alla segreteria della competente commissione di vigilanza, Servizi del Parlamento, 3003 Berna.

Quali condizioni vanno rispettate se la consultazione dei documenti è stata autorizzata?

Se una domanda viene approvata, i documenti vengono inviati al richiedente su una chiavetta USB, per uso personale, insieme alle prescrizioni per la citazione. La consultazione di documenti è autorizzata a titolo gratuito.

Nel consultare i verbali occorre rispettarne la riservatezza: in particolare, non li si può citare letteralmente né si può rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti (art. 7 cpv. 5 Oparl). La chiavetta USB deve essere rispedita ai Servizi del Parlamento una volta memorizzati i documenti, che devono essere cancellati dopo l'uso. La cancellazione deve essere notificata ai Servizi del Parlamento.

Ulteriori informazioni

- Possibilità di consultazione dei lavori dell'Assemblea federale e dei lavori dell'Amministrazione federale (PDF)

*Consultazione delle commissioni da parte del Consiglio federale

I. Consultazione in caso di emanazione di ordinanze

Le commissioni competenti possono esigere che venga loro sottoposto per parere il disegno di un'ordinanza (principio attivo). Nel caso di disegni di ordinanze di necessità e modifiche di ordinanze che si fondano su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale, il Consiglio federale è tenuto a consultare le commissioni competenti (principio passivo). Se il disegno contiene informazioni classificate come confidenziali o segrete, invece di consultare le commissioni competenti, il Consiglio federale informa la Delegazione delle finanze e la Delegazione delle Commissioni della gestione.

Le commissioni possono decidere di presentare al Consiglio federale raccomandazioni volte a modificare determinate disposizioni dell'ordinanza in questione. Il Consiglio federale non è tuttavia obbligato a tenerne conto.

II. Consultazione nell'ambito della politica estera

- In caso di progetti essenziali, nonché prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti in materia di politica estera. Le informa inoltre sullo stato di realizzazione dei progetti e sul proseguimento dei negoziati.
- Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea federale.
- In casi urgenti il Consiglio federale consulta i presidenti delle commissioni competenti in materia di politica estera, i quali informano immediatamente le loro commissioni.

Le commissioni possono inoltre esigere che il Consiglio federale le consulti.

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, Konsultation parlamentarischer Kommissionen zu VerordnungsentwürfenEin Beispiel kooperativer Gewaltenteilung, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, LeGes 32 (2021) 2 (PDF), in tedesco.
- MARTIN GRAF, art. 151, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- FLORENT MANUEL TRIPET, art. 152, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazione in forma cartacea

FLORENT MANUEL TRIPET, Ein Instrument der parlamentarischen Mitwirkung im Bereich der schweizerischen Aussenpolitik: die Information und Konsultation gemäss Art. 152 Parlamentsgesetz, Chavannes-Losanna: IDHEAP, 2012, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 151 legge sul Parlamento
- Articolo 152 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Delega di competenze alle commissioni
- Politica estera, partecipazione
- Ordinanza

*Consuntivo

Nel consuntivo, il Consiglio federale elenca le entrate della Confederazione per l'anno trascorso e rende conto delle uscite.

Ogni anno il Consiglio federale sottopone il consuntivo all'Assemblea federale per approvazione. Approvandolo, il Parlamento sgrava il Consiglio federale dalla sua responsabilità politica.

Il consuntivo è dibattuto dalle Camere nella sessione estiva.

Il consuntivo si compone del conto della Confederazione e dei conti speciali. Il conto della Confederazione è approvato con il decreto federale I concernente il consuntivo della Confederazione Svizzera, mentre i conti speciali sono approvati con decreto separato.

Cenni storici

A causa della pandemia di COVID-19 la deliberazione del Parlamento sul consuntivo 2019 è stata riportata alla sessione invernale 2020.

Ulteriori informazioni

I. Link

- AFF: Consuntivi dal 2007

II. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Allestimento delle finanze

III. Pubblicazione in forma elettronica

- STEFAN KOLLER, art. 142, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 126 Costituzione federale
- Articolo 167 Costituzione federale
- Articolo 183 Costituzione federale
- Articolo 25 legge sul Parlamento
- Articolo 49 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 50 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 142 legge sul Parlamento
- Articolo 162 capoverso 1 lettera a legge sul Parlamento
- Articoli 4–11 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Piano finanziario
- Preventivo
- Aggiunta

*Conti speciali

I conti speciali sono conti tenuti separatamente e approvati dal Parlamento con un decreto federale a sé stante. Attualmente sono gestiti con un conto speciale il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria e il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

I conti speciali e il consuntivo compongono il conto della Confederazione, che viene approvato dal Parlamento con il decreto federale I concernente il consuntivo della Confederazione Svizzera.

(Fonte: pubblicazioni disponibili su www.efv.admin.ch)

Cenni storici

Nel 1998 è stato istituito il Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP), che aveva lo scopo di finanziare i grandi progetti di ampliamento della rete ferroviaria svizzera ed era alimentato grazie a versamenti a destinazione vincolata provenienti dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta sugli oli minerali. Il 1° gennaio 2016 tale fondo è stato sostituito dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FInFer), che finanzia sia l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura esistente sia il suo ulteriore ampliamento. Si tratta di un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

Nel 2017 è stato istituito il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), che serve a finanziare l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione delle strade nazionali nonché il traffico d'agglomerato. Anche questo è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

Fino al 2014 anche il settore dei PF è stato gestito come conto speciale.

Fino al 2018 la Regìa federale degli alcool è stata un istituto autonomo dotato di personalità giuridica. Il 1° gennaio 2018 è stata integrata nell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

Ulteriori informazioni

- Ritratto del Parlamento: Allestimento delle finanze
- AFF: Principes applicables à la gestion des finances (PDF), in francese e tedesco
- AFF: Preventivi dal 2007
- AFF: Consuntivo

Basi legali

- Articolo 5 lettera b legge sulle finanze della Confederazione
- Articolo 2 ordinanza sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Consuntivo
- Conto della Confederazione

- Fondi speciali
- Preventivo

*Conto degli investimenti

Il conto degli investimenti mette a confronto le uscite con le entrate per investimenti, mostrando come saldo il valore netto degli investimenti.

Ulteriori informazioni

- AFF: Principes applicables à la gestion des finances (PDF), in francese e tedesco
- AFF: Preventivi dal 2007
- AFF: Consuntivo

Basi legali

- Articolo 8*a* legge sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Conto economico
- Preventivo
- Consuntivo

*Conto della Confederazione

Il conto della Confederazione comprende il bilancio della Confederazione. Quest'ultimo sottostà alle direttive del freno all'indebitamento e vi rientrano: le unità amministrative dei dipartimenti, le autorità, i tribunali e le unità dell'Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria.

Insieme ai conti speciali, il conto della Confederazione forma il consuntivo della Confederazione. È approvato dal Parlamento mediante il decreto federale I concernente il consuntivo della Confederazione Svizzera.

(Fonte: pubblicazioni disponibili su www.efv.admin.ch)

Ulteriori informazioni

- AFF: Principes applicables à la gestion des finances (PDF), in francese e tedesco
- AFF: Preventivi dal 2007
- AFF: Consuntivo

Basi legali

- Articolo 5 lettera a legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Preventivo
- Conti speciali
- Consuntivo

*Conto di finanziamento (diritto previgente)

Il conto di finanziamento, soppresso nel 2022[1], documentava il risultato dei finanziamenti in funzione delle uscite e delle entrate di un esercizio contabile.

Attualmente, le entrate e le uscite sono determinate sulla base del conto economico e del conto degli investimenti. L'ottica del finanziamento resta determinante per la gestione globale delle finanze federali, in conformità con il meccanismo del freno all'indebitamento.

[1] 19.071 Legge federale finanze della Confederazione. Modifica (Ottimizzazione della gestione delle finanze pubbliche)

Termini correlati

- Conto economico
- Conto degli investimenti
- Preventivo
- Consuntivo

*Conto economico

Il conto economico mette a confronto le spese e i ricavi di un esercizio contabile, mostrando come saldo il risultato annuale, ossia le eccedenze di spesa o di ricavi.

Nel conto economico è innanzitutto effettuato un confronto tra le entrate correnti e le uscite correnti, da cui risulta l'autofinanziamento. In un secondo tempo, sono considerati anche gli ammortamenti su investimenti e i contributi per investimenti, il risultato delle partecipazioni e le rimanenti variazioni di valutazione dei beni amministrativi, per così ottenere il risultato annuale.

Sulla base dell'autofinanziamento proveniente dal conto economico e degli investimenti netti ricavati dal conto degli investimenti, è possibile calcolare il saldo finanziario rilevante per il freno all'indebitamento.

(Fonte: pubblicazioni disponibili su www.efv.admin.ch)

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Ritratto del Parlamento: Assetto finanziario
- AFF: Principes applicables à la gestion des finances (PDF), in francese e tedesco
- AFF: Preventivi dal 2007
- AFF: Consuntivo

Basi legali

- Articolo 8 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Conto degli investimenti
- Preventivo
- Consuntivo

*Contributi ai gruppi parlamentari

Ogni gruppo parlamentare ha una segreteria che l'assiste nell'adempimento dei suoi compiti. Per coprire le spese i gruppi ricevono dalla Confederazione un contributo annuo consistente in un importo di base (144 500 franchi) e in un supplemento per ogni membro (26 800 franchi).

Cenni storici

Nel 1972 i gruppi parlamentari ricevevano un contributo annuo forfettario di 5000 franchi destinato a coprire le spese delle loro segreterie e 1000 franchi per ogni membro. Negli anni i contributi sono stati gradualmente aumentati (1974, 1981, 1983, 1988, 1990, 1994, 2000, 2001, 2005 e 2008) e adeguati al rincaro. In occasione dell'ultimo adeguamento (2009) il contributo di base è passato da 94 500 a 144 500 franchi e il contributo per membro da 17 500 a 26 800 franchi. In compenso le segreterie dei gruppi sono obbligate a presentare entro fine marzo un resoconto sull'impiego dei contributi nell'esercizio precedente.

Anno	**Contributo base**	Contributo per membro
1972	5000 Fr.	1000 Fr.
1974	10'000 Fr.	2000 Fr.
1981	15'000 Fr.	3000 Fr.
1983	16'5000 Fr.	3300 Fr.
1988	20'000 Fr.	3600 Fr.
1990	50'000 Fr.	9000 Fr.
1994	58'000 Fr.	10'500 Fr.
2001	90'000 Fr.	16'500 Fr.
2005	92'000 Fr.	17'000 Fr.
2008	94'500 Fr.	17'500 Fr.
dal 2009	144'500 Fr.	26'800 Fr

(Fonti: Iniziativa della Conferenza dei presidenti dei gruppi del CN concernente il finanziamento delle segreterie dei gruppi. 23 giugno / 19 novembre 1970, FF 1970 II 1218 segg.; 09.437 Iniziativa parlamentare, Aumento dei contributi ai gruppi parlamentari per la copertura dei costi delle loro segreterie, Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale, FF 2009 5381 seg.)

Basi legali

- Articolo 62 capoverso 5 legge sul Parlamento
- Articolo 12 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 10 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Gruppi parlamentari

*Contributi alle assicurazioni sociali (parlamentari)

Sulla retribuzione dei parlamentari – considerata «reddito da attività dipendente» ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti – sono dovuti contributi sociali. Pertanto, parlamentari e Confederazione sono tenuti al versamento dei contributi AVS/AI/IPG nonché dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione.

Ulteriori informazioni

I. Giurisprudenza

- Urteil des EVG vom 2. August 2004, H 274/0, in tedesco.

II. Pubblicazione in forma elettronica

- THOMAS GÄCHTER UND LARA GALLI, Die sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Entschädigungen aus Parlamentsmandaten, in: Parlament. Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, April 2025 Nr. 1, 28. Jahrgang (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 5 legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
- Articolo 13 legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
- Articolo 7 capoverso 1 lettera i ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
- Articolo 2 legge federale su l'assicurazione per l'invalidità
- Articolo 27 legge federale sulle indennità di perdita di guadagno

Termini correlati

- Assicurazione delle cure medico-sanitarie e assicurazione infortuni (parlamentari)
- Previdenza professionale (parlamentari)

*Controllo delle presenze

I parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle Commissioni. Nel Consiglio nazionale i deputati attestano la loro partecipazione alle sedute con una firma sulla lista delle presenze, nel Consiglio degli Stati si procede a un appello nominale dopo l'inizio della seduta. Nelle commissioni la presenza dei deputati è verificata dalle rispettive segreterie e registrata su una lista delle presenze.

Cenni storici

In Consiglio nazionale l'appello nominale è stato abolito nel 1930 ed è stato sostituito da una lista delle presenze[1].

Per garantire il rispetto delle norme igieniche imposte dalla pandemia di COVID-19, all'inizio della sessione straordinaria di maggio 2020, tenutasi nel centro fieristico BernExpo, il Consiglio nazionale ha deciso che, fino al ritorno al Palazzo del Parlamento, la lista sarebbe stata stilata dal segretario generale[2].

[1] Cfr. processo verbale del 22.09.1930 del Consiglio nazionale, pag. 3 (in francese e tedesco).

[2] 20.409 Iv. Pa. Modifiche del regolamento del Consiglio nazionale concernenti le deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento.

Basi legali

- Articolo 40 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 32 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Deputati scusati

*Controllo normativo

Il controllo normativo consiste nell'esaminare se le norme siano compatibili con il diritto di rango superiore. Se si assume la Costituzione come parametro per il controllo, il controllo normativo è una forma di giurisdizione costituzionale, in quanto sia effettuato da un tribunale.

Esistono diversi tipi di controllo normativo:

- Preventivo/repressivo: il controllo della costituzionalità delle norme è preventivo se tale questione viene esaminata prima della loro entrata in vigore. Si ha controllo repressivo ogni volta che la giurisdizione costituzionale esamina una legge già in vigore.
- Diffuso/accentrato: in un sistema diffuso il controllo viene eseguito da tutte le autorità interessate, mentre in un sistema accentrato il controllo normativo viene eseguito da un'unica autorità, ad esempio la Corte suprema o un Tribunale costituzionale ad hoc.
- Astratto/concreto: il controllo delle norme è astratto quando la legge come tale è impugnata e la sua costituzionalità viene esaminata indipendentemente da qualsiasi caso di applicazione: in questo caso viene impugnato l'atto normativo stesso. Il controllo è invece concreto quando oggetto del ricorso è una decisione o una sentenza e si esamina in via pregiudiziale (ovvero in modo accessorio) se l'atto si rivela anticostituzionale nel caso di applicazione.

Fonte: Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 463 e 480

Cenni storici

Riforme non riuscite e riforme discusse (selezione)

- Introduzione di un controllo normativo concentrato e concreto nei confronti delle leggi federali con motivi di ricorso limitati: messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, in particolare 481 segg., 502 seg.; cfr. dibattito riforma giudiziaria (proposta di conciliazione).
- Introduzione di un controllo da parte del Tribunale federale di una legge che viola le competenze dei Cantoni garantite dalla Costituzione: 01.074 Nuova impostazione della perequazione finanziaria; 14.4038 Mo. Tutelare il federalismo. Giurisdizione costituzionale limitata a favore dei cantoni
- Introduzione di un controllo normativo esteso e concreto delle leggi federali: 05.445 / 07.476 Iv. Pa. Giurisdizione costituzionale / Diritto costituzionale determinante per chi è chiamato ad applicare il diritto; 21.3689 / 21.36890 Mo. Rafforzare i diritti fondamentali e il federalismo e consolidare lo Stato di diritto. Nuovo tentativo di introdurre la giurisdizione costituzionale
- Rafforzamento del controllo normativo preventivo: 07.3360 Po. Rafforzamento del controllo costituzionale preventivo

Ulteriori informazioni

Controllo normativo degli atti normativi federali: breve informazione

Diverse disposizioni della Costituzione garantiscono il rispetto della separazione dei poteri o la non prevaricazione del potere giudiziario su quello legislativo[1]. L'articolo 189 capoverso 4 Cost. sancisce ad esempio che gli atti dell'Assemblea federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. L'articolo 190 Cost. stabilisce invece che le leggi federali sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

L'articolo 189 capoverso 4 Cost. esclude il controllo astratto degli atti normativi dell'Assemblea federale e del Consiglio federale. L'articolo 190 Cost. impedisce invece il controllo normativo delle leggi federali, ma non quello delle ordinanze. Nel caso concreto (ovvero in modo accessorio) la costituzionalità delle ordinanze può pertanto essere esaminata.

La Svizzera applica un cosiddetto «sistema diffuso del controllo normativo accessorio», secondo cui di principio tutte le autorità incaricate dell'applicazione del diritto sono tenute d'ufficio a esaminare la compatibilità degli atti legislativi con il diritto di rango superiore e se del caso vietarne l'applicazione; fanno eccezione le disposizioni delle leggi federali.[2]

Il controllo normativo a posteriori (repressivo) viene effettuato dalle autorità incaricate dell'applicazione del diritto, mentre il controllo preventivo avviene a livello federale ed è garantito principalmente dalle unità amministrative dell'Amministrazione federale (tra l'altro dall'Ufficio federale di giustizia). Nell'ambito della procedura di consultazione interna all'Amministrazione, queste esaminano tutti i disegni o progetti di atti normativi per quanto concerne la loro compatibilità con il diritto costituzionale. In occasione delle deliberazioni parlamentari, su domanda dei dipartimenti competenti o degli organi parlamentari, esse esaminano la compatibilità con la Costituzione federale delle modifiche proposte o adottate dei disegni o progetti di atti normativi[3].

[1] Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 463, 480 e 494

[2] Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Bern 2007, § 11 Rz. 36

[3] Rafforzamento del controllo normativo preventivo. Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010, FF 2010 1939

Basi legali

- Articolo 189 capoverso 4 Costituzione federale
- Articolo 190 Costituzione federale

Termini correlati

- Costituzione federale
- Inoppugnabilità degli atti dell'Assemblea federale e dei suoi organi
- Statuto dell'Assemblea federale

*Controllo parlamentare dell'amministrazione

Il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) è il servizio di valutazione dell'Assemblea federale. Esso esegue studi in merito alla legalità, all'opportunità e all'efficacia dell'attività delle autorità federali su mandato delle Commissioni della gestione (CdG) e segnala alle CdG questioni per le quali è necessario un accertamento approfondito sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare. Il CPA può inoltre, su mandato di altre commissioni parlamentari, verificare l'efficacia di misure prese dalla Confederazione.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Controllo parlamentare dell'amministrazione

II. Processo delle valutazioni

- Processo delle valutazioni

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREAS TOBLER, Rückblick auf 30 Jahre Parlamentarische Verwaltungskontrolle: Jubiläumsanlass vom 25. November 2021, in LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 33 (2022) 1 PDF), in tedesco.
- SIMONE LEDERMANN, ANDREAS TOBLER, CHRISTOPH BÄTTIG, art. 27, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- DANIEL JANETT, Parlamentarische Verwaltungskontrolle durch Evaluation – Ein Erfahrungsbericht aus der Schweiz. In: Die Zukunft der parlamentarischen Kontrolle. a c. di Peter Bußjäger. Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus, Innsbruck, vol. 109, Vienna 2008, pag. 117–134 (PDF), in tedesco.
- DANIEL JANETT, Die Evaluationsfunktion des Bundesparlaments - eine Zwischenbilanz, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, fascicolo 2004/2, pag. 137–150 (PDF), in tedesco.
- SIMONE LEDERMANN, Die Ausgestaltung der Unabhängigkeit von Evaluationsdiensten: Die Parlamentarische Verwaltungskontrolle im Kontext der Aufsichtsorgane des Bundes, in: LEGES: GESETZGEBUNG & EVALUATION, FASCICOLO 2016/1, PAG. 63–82 (PDF), in tedesco.
- PHILIPPE SCHWAB, L'évaluation au service du Parlement?, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, fascicolo 2005/1, pag. 39–49 (PDF), in francese.

IV. Pubblicazione in forma cartacea

CHRISTIOPH BÄTTIG, PHILIPPE SCHWAB: «La place de l'évaluation au Parlement suisse», in: Horber-Papazian, K., et al. (collectif), Regards croisés sur l'évaluation en Suisse, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015, Lausanne, pp. 1 segg., in francese.

Basi legali

- Articolo 10 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Commissioni di vigilanza

*Controprogetto a un'iniziativa popolare

Per rispondere alle richieste di un'iniziativa popolare presentata sotto forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale può redigere un proprio progetto di modifica della Costituzione da contrapporre direttamente al testo dell'iniziativa in votazione popolare. I votanti possono approvare entrambi i progetti e, nella domanda risolutiva, indicano a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati. Se in base alla preferenza indicata nella domanda risolutiva un testo ottiene la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che in risposta alla domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Il Parlamento ha anche la possibilità di adottare un controprogetto indiretto, anziché un controprogetto diretto. Un tale disegno di atto legislativo è strettamente correlato all'iniziativa popolare, ma non le è direttamente contrapposto. Di norma si tratta di una legge federale.

I controprogetti indiretti hanno innanzitutto importanza politica; una maggioranza dell'Assemblea federale segnala attraverso di essi che, pur considerando eccessiva la richiesta dell'iniziativa popolare, intende riprenderla almeno parzialmente e attuarla, anche se non a livello costituzionale. Sussiste un controprogetto indiretto in senso giuridico quando

- un disegno di atto legislativo accolto da una Camera nella votazione sul complesso fornisce il presupposto per prorogare di un anno il termine entro il quale l'Assemblea federale è tenuta a trattare l'iniziativa;
- una legge adottata da entrambe le Camere consente al comitato d'iniziativa di ritirare condizionatamente l'iniziativa popolare, vale a dire a condizione che non sia indetto un referendum contro la legge o che questa sia accolta in occasione della votazione referendaria.

Cenni storici

L'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale fu introdotta nel 1891. Sin dall'inizio il Parlamento aveva la possibilità di opporre un controprogetto all'iniziativa popolare. Sino al 1987 i votanti potevano respingere entrambi i progetti, ma approvarne uno solo; dopo questa data, con la domanda risolutiva è stato introdotto il «doppio sì».

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Iniziative popolari (PDF)

II. Pubblicazione in forma elettronica

- NICO HÄUSLER, art. 101–102, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazione in forma cartacea

CHRISTOPH ALBRECHT, Gegenvorschläge zu Volksinitiativen. Zulässigkeit, Inhalt, Verfahren, Buttikon 2002, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 139b Costituzione federale
- Articolo 86 capoverso 4 legge sul Parlamento
- Articolo 97 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articoli 101–102 legge sul Parlamento
- Articolo 105 legge sul Parlamento
- Articolo 73a legge federale sui diritti politici
- Articolo 75a legge federale sui diritti politici
- Articolo 76 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Ritiro di un'iniziativa popolare

*Controprogetto diretto a un'iniziativa popolare

Per rispondere alle richieste di un'iniziativa popolare presentata sotto forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale può redigere un proprio progetto di modifica della Costituzione da contrapporre direttamente al testo dell'iniziativa in votazione popolare. Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi i testi («doppio sì») e, nella relativa domanda risolutiva, indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati. Se nella domanda risolutiva un testo ottiene la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Un controprogetto diretto può essere presentato in forma di proposta dal Consiglio federale o nelle Camere. È esaminato in ogni Camera prima che queste decidano sulla raccomandazione di voto da inserire nel decreto federale concernente l'iniziativa popolare.

Se l'Assemblea federale sottopone contemporaneamente al Popolo e ai Cantoni un'iniziativa popolare e un controprogetto, può:

- raccomandare di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto; o
- raccomandare di accettare sia l'iniziativa che il controprogetto.

Se raccomanda di accettare sia l'iniziativa che il controprogetto, raccomanda pure di dare la preferenza al controprogetto in risposta alla domanda risolutiva.

Cenni storici

Il Parlamento aveva sin dall'inizio la possibilità di contrapporre a un'iniziativa popolare un controprogetto. Fino al 1987 gli aventi diritto di voto potevano bocciare contemporaneamente l'iniziativa popolare e il controprogetto, ma approvare soltanto uno dei due. Nel 1987 è stato introdotto, con la cosiddetta domanda risolutiva, il «doppio sì».

Dal 2 marzo 2009 il controprogetto diretto è presentato sotto forma di decreto federale distinto, mentre in precedenza un unico decreto federale riuniva controprogetto e raccomandazioni di voto.

Ulteriori informazioni

I. Fatti e cifre

- Scheda informativa: Iniziative popolari (PDF)

Basi legali

- Articolo 139 capoverso 4 Costituzione federale
- Articolo 139b Costituzione federale
- Articolo 192 seg. Costituzione federale
- Articolo 76 capoverso 1bis lettera b legge sul Parlamento
- Articolo 101 legge sul Parlamento
- Articolo 105 legge sul Parlamento
- Articolo 76 seg. legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare

*Controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare

Il Parlamento può contrapporre a un'iniziativa popolare un controprogetto indiretto. Benché strettamente connesso all'iniziativa popolare, non le viene contrapposto nella votazione popolare. Di norma si tratta di una legge federale, può però anche trattarsi di un progetto di revisione (parziale) della Costituzione, un decreto federale o un'ordinanza.

Controprogetti indiretti possono essere sottoposti dal Consiglio federale sulla base del suo diritto di iniziativa o dalle Camere mediante un'iniziativa parlamentare.

Nel caso di controprogetti indiretti l'Assemblea federale può agire secondo una delle due modalità seguenti:

- decide che il controprogetto indiretto sia pubblicato nel Foglio federale (o, nel caso di ordinanze, nella Raccolta ufficiale del diritto federale), solo dopo il ritiro o la bocciatura alle urne dell'iniziativa popolare;
- non prende una decisione in merito alla pubblicazione. Di conseguenza il controprogetto indiretto viene pubblicato nel Foglio federale (o, nel caso di ordinanze, nella Raccolta ufficiale) immediatamente dopo la sua approvazione da parte delle Camere.

Nel primo caso il destino del controprogetto indiretto è legato a quello dell'iniziativa: se l'iniziativa popolare viene accettata, il controprogetto indiretto fallisce. Se invece l'iniziativa è ritirata o respinta, il controprogetto indiretto è pubblicato nel Foglio federale (o nella Raccolta ufficiale) ed entra in vigore se non sottostà a referendum oppure se non viene indetto un referendum o se viene approvato in votazione popolare.

Caso I

Nel secondo caso il controprogetto indiretto è posto in vigore se non sottostà a referendum, se non ne viene indetto uno o se viene approvato in votazione federale, e questo anche quando l'iniziativa popolare è stata approvata; fa eccezione il caso in cui l'Assemblea federale decide, con un atto successivo, di non metterlo in vigore.

Caso II

Ulteriori informazioni

I. Fatti e cifre

- Scheda informativa: Iniziative popolari (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, Volksinitiative und indirekter Gegenentwurf: «Sowohl – als auch» oder «Entweder – oder»?, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 33 (2022) 1, in tedesco. (PDF)
- CORSIN BISAZ, art. 73a LDP, in: Andreas Glaser/Nadja Braun Binder/Corsin Bisaz/Bénédicte Tornay Schaller (a cura di), Commentario online alla Legge federale sui diritti politici

Basi legali

- Articolo 105 legge sul Parlamento
- Articolo 73a legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Controprogetto diretto a un'iniziativa popolare
- Ritiro di un'iniziativa popolare

*Convocazione

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono convocati dai rispettivi Uffici, l'Assemblea federale plenaria dalla Conferenza di coordinamento.

Il presidente del Consiglio nazionale o, se impedito, il presidente del Consiglio degli Stati è tenuto a convocare le Camere se la sicurezza delle autorità federali è in pericolo o se il Consiglio federale non è in grado di agire.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma cartacea

- ANDREA CARONI, BARBARA BRUN DEL RE, art. 33, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 33 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Sessioni

*Corapporto (procedura di), commissioni parlamentari

Se gli oggetti in deliberazione sono intersettoriali, le altre commissioni possono redigere un rapporto all'attenzione della commissione incaricata dell'esame preliminare.

Le commissioni possono redigere rapporti di propria iniziativa ma un oggetto può essere attribuito a una commissione per corapporto anche dall'ufficio della Camera. Spesso sono le Commissioni della gestione e le Commissioni delle finanze che sottopongono i corapporti alle commissioni competenti.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- RUTH LÜTHI, Art. 49, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 49 capoverso 4 legge sul Parlamento
- Articolo 50 capoverso 2 e 3 legge sul Parlamento
- Articolo 9 capoverso 1 lettera c regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 6 capoverso 1 lettera c regolamento del Consiglio degli Stati

*Corapporto (procedura di), Consiglio federale

Nell'ambito della procedura di corapporto, le proposte al Consiglio federale firmate dal capo del dipartimento sono sottoposte per parere (= ossia per «corapporto») agli altri dipartimenti e alla Cancelleria federale. Prima di decidere, il Consiglio federale prende in considerazione i pareri dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

(fonte: www.admin.ch)

Ulteriori informazioni

- UFG: Strumenti di legistica
- Panoramica sui diritti d'informazione delle commissioni nella legge sul Parlamento (PDF), in tedesco e francese.

Basi legali

I. Procedura di corapporto

- Articolo 15 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
- Articolo 5 ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

II. Diritti d'informazione dei parlamentari

- Articolo 7 capoverso 2 lettera a legge sul Parlamento

III. Diritti d'informazione delle commissioni (in generale)

- Articolo 150 capoverso 2 lettera a legge sul Parlamento

IV. Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

- Articolo 153 capoverso 6 legge sul Parlamento

V. Diritti d'informazione delle delegazioni delle commissioni di vigilanza

- Articolo 154 capoversi 2 e 3 legge sul Parlamento

VI. Diritti d'informazione della commissione d'inchiesta

- Articolo 166 capoverso 1 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Diritti d'informazione

*Costituzione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale si costituisce nuovamente dopo ogni elezione del Consiglio nazionale. La seduta costitutiva si svolge sempre il settimo lunedì successivo all'elezione. La Camera bassa è costituita quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata.

Dato che le elezioni del Consiglio degli Stati si basano sul diritto cantonale, la Camera alta non viene rinnovata integralmente e, di conseguenza, non deve nemmeno costituirsi nuovamente.

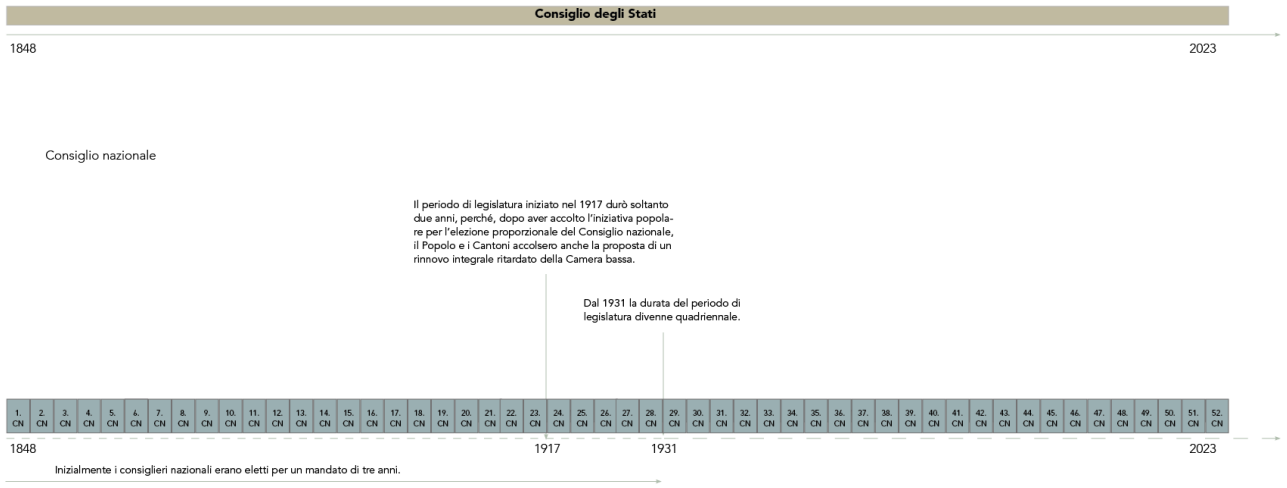

Cenni storici

I. Data della seduta costitutiva

La prima versione della legge prevedeva che la seduta costitutiva si svolgesse il primo lunedì di dicembre[1]. Nel 1971 la legge è stata modificata per consentire di anticipare la seduta costitutiva all'ultimo lunedì di novembre, mediante decisione presa nella sessione precedente dal Consiglio nazionale d'intesa con il Consiglio degli Stati[2]. Tra il 1978[3] e l'entrata in vigore della disposizione vigente, la data della seduta costitutiva non sembra essere stata disciplinata dalla legge; si applicavano quindi le regole utilizzate per stabilire l'inizio della sessione invernale.

Nel 1993 è stato discusso un rinvio dell'inizio della legislatura a marzo o gennaio dell'anno successivo per fare in modo di «sbrigare senza problemi i ricorsi e garantire il rispetto dei risultati». La proposta è stata tuttavia respinta perché, a dicembre, il preventivo doveva ancora essere approvato[4].

La disposizione in vigore, secondo cui la seduta costitutiva si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione, è stata sancita nella legge nel 2002 ed è entrata in vigore nel 2003[5].

Le date delle sedute costitutive dal 1848 sono riportate nel seguente elenco (cfr. primo giorno della sessione invernale della nuova legislatura):

- sessioni dal 1848

II. Costituzione (quorum)[6]

Anche in origine la soglia costitutiva corrispondeva al quorum costituzionale in caso di deliberazione. La Camera era quindi costituita non appena la metà dei suoi membri era stata convalidata.

Nel 1974 il quorum costitutivo è stato temporaneamente aumentato. Si stabilì che l'elezione di almeno i due terzi dei membri dovesse essere dichiarata valida. L'aumento fu motivato con il fatto che, secondo il regolamento anteriore, in caso di un eventuale numero elevato di ricorsi elettorali ogni volta che un parlamentare avrebbe lasciato la sala, il Consiglio non sarebbe stato in grado di deliberare.

Nel 2003 il quorum è stato adeguato alla maggioranza richiesta (art. 159 cpv. 1 Cost.).

III. Costituzione differita

Finora il Consiglio nazionale si è sempre costituito entro i termini previsti.

IV. Fine del periodo di nomina

Prima del 1994 la legge sanciva che la durata del mandato dei membri del Consiglio nazionale terminava il giorno prima della seduta costitutiva. Nel caso di un notevole numero di ricorsi questa disposizione avrebbe comportato che per un breve periodo la Confederazione non avrebbe avuto un Consiglio nazionale e dunque l'Assemblea federale sarebbe stata temporaneamente incapace di agire. La legge è stata pertanto adeguata nel 1994 e ora il mandato in Consiglio nazionale termina all'atto della costituzione del neoeletto Consiglio[7].

V. Ordine del giorno

Negli ultimi tempi la struttura e l'ordine del giorno della seduta costitutiva sono stati modificati due volte:

- la disposizione secondo cui il discorso di apertura del presidente decano è seguito da quello del deputato più giovane eletto per la prima volta è stata aggiunta al Regolamento del Consiglio nazionale nel 2003 e viene applicata dal 47° periodo di legislatura.[8]
- Originariamente, le decisioni dei governi cantonali sui ricorsi in materia di elezioni potevano essere impugnate dinanzi al Consiglio nazionale entro cinque giorni dalla decisione stessa. Nell'ambito della riforma giudiziaria, la competenza decisionale sui ricorsi in materia di elezioni è stata trasferita dal Consiglio nazionale al Tribunale federale[9]. Il Consiglio nazionale si è quindi pronunciato per l'ultima volta su tali ricorsi all'inizio del 47° periodo di legislatura.

VI. Intermezzi musicali

Nel 1991 i parlamentari suggerirono di rendere più festosa la seduta costitutiva, fino ad allora molto sobria. Il 16 settembre 1991, l'Ufficio del Consiglio nazionale ha preso la seguente posizione sulla questione:

«La cérémonie marquant le début d'une législature au Conseil national a toujours été caractérisée par une simplicité qui fait sa grandeur.

Après la vérification des pouvoirs, l'allocution du doyen d'âge, la prestation collective de serment, l'élection du président et son discours d'ouverture, l'élection du vice-président et des scrutateurs, le Conseil passe à l'ordre du jour.

Le Bureau est conscient du fait que dans quelques cantons, essentiellement romands, l'ouverture de la première séance du Grand Conseil est entouré d'une certaine solennité. Dans la majorité cependant, le début d'une législature ne revêt aucun éclat particulier.

Cent quarante-trois ans après le début de l'Etat fédéral, il serait difficilement envisageable de fonder une nouvelle tradition ne reposant sur aucune racine.

Le Bureau estime toutefois qu'il convient d'aller à la rencontre de l'auteur de la question et prévoit ce qui suit:

- après le discours du doyen d'âge, il sera procédé à un appel nominal;
- la prestation de serment et la promesse continueront de se faire de manière collective;
- le Conseil fédéral sera invité à rehausser la cérémonie de sa présence;
- un encadrement musical est prévu;
- un service œcuménique facultatif sera célébré en début d'après-midi à la Cathédrale de Berne.»[10]

Da allora, la seduta costitutiva è intervallata da intermezzi musicali.

Per quanto riguarda la questione del canto dell'inno nazionale, il 28 agosto 2008 l'Ufficio del Consiglio si è espresso come segue:

«Benché sia consapevole del significato culturale e del senso di comune identità che l'inno veicola, la maggioranza dell'Ufficio del Consiglio nazionale è contraria alla sua istituzionalizzazione. Secondo l'Ufficio, ciascun cittadino ha una propria concezione dell'inno: per alcuni esso è motivo di orgoglio, per altri di indifferenza o perfino di avversione. Mentre alcuni apprezzano il carattere religioso e il pathos dell'inno, risalenti all'epoca della costituzione dello Stato federale, altri non condividono il contenuto del testo per motivi legati al sesso (l'inno si rivolge a un pubblico esclusivamente maschile, per lo meno nella versione tedesca), all'origine o al credo religioso. Negli ultimi anni sono stati depositati vari interventi parlamentari volti a rielaborare il testo per renderlo adeguato ai tempi odierni. Del resto, l'Assemblea federale è chiamata a rappresentare tutto il Popolo nella sua eterogeneità.

Contrariamente al rito di giuramento o alla promessa solenne prestati da ciascun membro dell'Assemblea federale prima di entrare in funzione, il fatto di ascoltare e cantare l'inno nazionale all'inizio delle sessioni esula dalla tradizione parlamentare del nostro Paese. Per rispetto nei confronti delle numerose minoranze rappresentate in Parlamento, le esternazioni patriottiche sono piuttosto inconsuete in questa sede. Anche in passato l'inno nazionale non si è sentito suonare nemmeno quando l'appello alla coesione nazionale diventava impellente, come nel caso del giuramento del generale Guisan prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Finora l'inno è stato diffuso un'unica volta in Parlamento: nel 2003, su richiesta dell'allora presidente del Consiglio nazionale in occasione dell'apertura della legislatura. Il fatto ha suscitato reazioni assai contrastanti».[11]

Un anno dopo, tuttavia, entrambe le Camere hanno accolto senza voti contrari una mozione[12] nella quale si chiede che, in occasione della seduta inaugurale della legislatura, dopo la prestazione del giuramento venga suonato l'inno nazionale.

Da allora, alla seduta costitutiva viene sempre cantato l'inno nazionale.

[1] Art. 27 della legge federale del 19 luglio 1872 sulle elezioni e votazioni federali (CS 1 153).

[2] Legge federale del 10 giugno 1971 che modifica quella sulle elezioni e votazioni federali, RU 1971 1361.

[3] Dopo l'abrogazione della legge federale del 19 luglio 1872 sulle elezioni e votazioni federali.

[4] Cfr. messaggio e disegno di legge del 1° settembre 1993 a sostegno di una modificazione parziale della legge federale sui diritti politici, FF 1993 III 309, in particolare 479; Boll. Uff. 1993 N 2468.

[5] 01.079 Legge federale sui diritti politici.

[6] Cfr. tra l'altro art. 5 Regolamento del Consiglio nazionale del 5 giugno 1903, art. 3 cpv. 2 Regolamento del Consiglio nazionale del 4 ottobre 1974 nonché Boll. Uff. 1973 N 1204 e 01.079 Messaggio del 30 novembre 2001 concernente una modifica della legge federale sui diritti politici, FF 2001 5679

[7] 93.066 Messaggio a sostegno di una modificazione parziale della legge federale sui diritti politici del 1° settembre 1993, FF 1993 III 309

[8] 03.418 Iv. Pa. Regolamento del Consiglio nazionale. Revisione totale. Rapporto del 10 aprile 2003 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, FF 2003 2961, in particolare 2964.

[9] Ibid.

[10] Risposta del 16 settembre 1991 dell'Ufficio all'interrogazione ordinaria Ducret (91.1049): Boll. Uff. 1991 N 2056 seg.

[11] Parere del 28 agosto 2008 dell'Ufficio alla mozione 08.3071 Osservanza dell'inno nazionale in Parlamento).

[12] 09.3946 Mo. Inno nazionale in occasione della seduta inaugurale della legislatura.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: La seduta costitutiva del Consiglio nazionale (PDF)
- Scheda informativa: La prima seduta del Consiglio degli Stati dopo le elezioni (PDF)

II. Costituzione ritardata

Nel rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003 è indicato quanto segue: «La costituzione del Consiglio nazionale non può aver luogo se si accerta che meno della metà dei membri è stata eletta validamente (poiché ad es. la verifica dei poteri non è ancora conclusa). La procedura da applicare in un simile caso (finora non ancora verificatosi), deriva dall'articolo 57 della legge federale sui diritti politici, secondo il quale il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all'atto della costituzione del neoeletto Consiglio. In altre parole, l'Ufficio della precedente legislatura dovrebbe riunirsi e stabilire il modo di procedere. Nel caso in cui si delineasse l'impossibilità di costituire il nuovo Consiglio nazionale nel corso della prima sessione, l'Ufficio potrebbe convocare tempestivamente il Consiglio nazionale uscente, ancora in carica, per esempio per la terza settimana di sessione allo scopo di trattare gli oggetti urgenti (ad es. il preventivo dell'anno successivo).» (FF 2003 2961, in particolare 2964 segg.)

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (1.5.2.)

IV. Pubblicazione in forma elettronica

- LUKA MARKIĆ, Art. 53 BPR, in: Andreas Glaser/Nadja Braun Binder/Corsin Bisaz/Bénédicte Tornay Schaller (ed.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte

Basi legali

- Articolo 53 legge federale sui diritti politici
- Articolo 57 legge federale sui diritti politici
- Articolo 1–5 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Legislatura
- Presidente decano
- Deputato più giovane, eletto per la prima volta in Consiglio nazionale
- Ufficio provvisorio
- Durata del mandato
- Entrata in funzione

*Costituzione federale

La Costituzione federale definisce l'ordinamento giuridico della Confederazione Svizzera: disciplina il rapporto tra la Confederazione e i Cantoni, la struttura e le competenze delle autorità federali nonché i diritti e gli obblighi fondamentali dei cittadini.

La versione in vigore è stata adottata in votazione popolare nel 1999.

Cenni storici

L'attuale Costituzione federale si basa sulla Costituzione del 12 settembre 1848 che ha fondato lo Stato federale svizzero. Ispirata alla Costituzione degli Stati Uniti d'America e al bagaglio ideologico della Rivoluzione francese, la Costituzione del 1848 ha stabilito il principio di sussidiarietà, in virtù del quale i Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata espressamente dalla Costituzione federale.

La prima revisione parziale risale al 1866. La prima revisione totale del 1874 ha rafforzato le competenze federali e i diritti popolari, introducendo tra l'altro il referendum a livello federale.

Negli anni 1990 la Costituzione federale è stata nuovamente sottoposta a una revisione totale per codificare il diritto costituzionale non scritto, risultato dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Contemporaneamente, le disposizioni non costituzionali (ad es. il divieto dell'assenzio) sono state spostate in altri atti legislativi. Sono inoltre state introdotte diverse modifiche, spesso di piccola entità (principalmente nell'ambito dell'organizzazione e delle competenze dell'Assemblea federale e del Consiglio federale). La revisione totale è stata accettata dal Popolo (59,2 %) e dai Cantoni (12 dei 20 Cantoni e 2 dei 6 Semicantoni) il 18 aprile 1999 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

- Storia delle Costituzioni, in tedesco
- Costituzione federale del 12 settembre 1848, in tedesco
- Costituzione federale del 29 maggio 1874, in tedesco
- UFG: Costituzione
- LeGes Fascicolo 2013/2 (Anno 24, fascicolo 2)

(Fonte: parlament.ch)

Ulteriori informazioni

In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Costituzione federale
- Scheda informativa: Revisione della Costituzione
- Scheda informativa: Giurisdizione costituzionale

Basi legali

- Costituzione federale del 18 aprile 1999

Termini correlati

- Legislazione
- Revisione della Costituzione

*Crediti

Il Parlamento ha a disposizione vari tipi di credito per gestire i compiti dello Stato e il loro finanziamento. I crediti a preventivo e i crediti aggiuntivi concernono soltanto un periodo contabile mentre i crediti d'impegno servono a gestire le finanze su periodi più lunghi. I crediti sono approvati sotto forma di decreto federale semplice.

(Fonte: www.efv.admin.ch)

Ulteriori informazioni

I. Crediti a preventivo

Il **credito a preventivo** autorizza l'unità amministrativa, per l'obiettivo indicato e sino a concorrenza dell'importo stanziato, a effettuare uscite correnti e uscite per investimenti durante l'anno del preventivo e a contabilizzare spese che non incidono sul finanziamento.

Questi crediti, che figurano nel preventivo, sono autorizzati dal Parlamento durante la sessione invernale dell'anno precedente.

Il **credito aggiuntivo** a un credito a preventivo è un credito a preventivo stanziato posteriormente a complemento del preventivo. Occorre chiedere al Parlamento un credito aggiuntivo se il preventivo non prevede crediti per una spesa o per un'uscita per investimenti oppure non ne contiene in misura sufficiente. Il Consiglio federale sottopone i crediti aggiuntivi all'Assemblea federale due volte l'anno mediante un messaggio che è trattato nella sessione estiva (aggiunta I, con il consuntivo dell'anno precedente) rispettivamente nella sessione invernale (aggiunta II, con il preventivo per l'anno successivo).

Se la richiesta non ammette rinvii, il Consiglio federale può decidere lo stanziamento di un credito aggiuntivo prima che l'Assemblea federale abbia dato la propria autorizzazione. A tal fine domanda previamente l'approvazione della Delegazione delle finanze. Questo tipo di credito è definito **credito aggiuntivo** con anticipazione o **credito aggiuntivo urgente**.

Il **sorpasso di credito** è l'utilizzazione di un credito di preventivo o di un credito aggiuntivo a un credito di preventivo al di là dell'importo stanziato dall'Assemblea federale. Il sorpasso di credito è deciso dal Consiglio federale sotto forma di credito aggiuntivo con anticipazione dopo aver licenziato il messaggio concernente la seconda aggiunta al preventivo. I sorpassi di credito sono sottoposti all'Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme al consuntivo.

Il **trasferimento di credito** è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro.

Con il **riporto di credito** il Consiglio federale riporta all'anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall'Assemblea federale e non completamente utilizzati. Sui riporti di credito il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale nei messaggi concernenti le domande di crediti aggiuntivi o, se ciò non fosse possibile, insieme con il consuntivo.

Un credito può essere chiesto esclusivamente allo scopo per cui è stato autorizzato. È possibile definire lo scopo in modo restrittivo o esteso. Il **credito collettivo** è un credito a preventivo il cui scopo è definito in

termini generali; è segnatamente proposto per l'esecuzione di una molteplicità di impegni, per l'acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per l'agevolazione della gestione creditizia. Con la **cessione di credito** il Consiglio federale o un servizio designato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito collettivo a singole unità amministrative.

II. Crediti d'impegno

Con un credito d'impegno l'Assemblea federale autorizza l'unità amministrativa ad assumere impegni finanziari per un determinato progetto o per un gruppo di progetti simili sino all'importo massimo stanziato. Un credito d'impegno viene di regola utilizzato quando l'esecuzione di un progetto comporta pagamenti oltre l'anno di preventivo. Il credito d'impegno è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento.

Il credito d'impegno permette di assumere impegni ma non di effettuare pagamenti. Per i pagamenti sono necessari i crediti a preventivo chiesti ogni anno e decisi dal Parlamento.

I crediti d'impegno sono stanziati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo o le sue aggiunte.

Il **credito aggiuntivo** a un credito d'impegno è il complemento di un credito d'impegno insufficiente.

Il **trasferimento di credito** è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di modificare la ripartizione tra i crediti d'impegno all'interno di un credito complessivo.

(Fonte: www.efv.admin.ch)

Cenni storici

Fino al 2021

- un credito che comprendeva più crediti d'impegno specificati singolarmente dall'Assemblea federale era denominato «**credito complessivo**»;
- il credito d'impegno con facoltà delegata di specificazione, grazie alla quale il Consiglio federale o l'unità amministrativa poteva, nell'ambito dell'obiettivo delineato dall'Assemblea federale, liberare singoli crediti d'impegno sino all'importo del credito stanziato, era denominato «**credito quadro**».

Basi legali

- Legge federale sulle finanze della Confederazione
- Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Preventivo
- limiti di spesa

*Credito aggiuntivo a un credito d’impegno

Se un credito d’impegno è insufficiente, è chiesto un credito aggiuntivo.

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Tipi di credito e limite di spesa

Basi legali

- Articolo 27 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 10 capoverso 2 ordinanza sulle finanze della Confederazione
- Articolo 16 ordinanza sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Crediti

*Credito aggiuntivo urgente o credito d'impegno urgente

In caso di spese o uscite per investimenti indifferibili per le quali non può attendere l'autorizzazione del credito aggiuntivo da parte dell'Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere di concedere un credito previo consenso della Delegazione delle finanze. Sottopone poi le spese urgenti e le uscite per investimenti all'Assemblea federale con la successiva aggiunta al preventivo o, qualora ciò non sia più possibile, le allega al consuntivo come sorpasso di credito per approvazione successiva.

Una procedura d'urgenza analoga è prevista nella legge sulle finanze della Confederazione per quanto concerne i crediti d'impegno: se l'esecuzione di un progetto non può essere differita, il Consiglio federale può autorizzare l'avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d'impegno. A tal fine domanda previamente l'autorizzazione della Delegazione delle finanze. Sottopone quindi all'approvazione successiva dell'Assemblea federale gli impegni urgenti assunti.

Per l'autorizzazione successiva di crediti urgenti superiori a 500 milioni di franchi può essere chiesta la convocazione di una sessione straordinaria, che deve svolgersi nella terza settimana successiva alla domanda di convocazione e, qualora sia istituita una conferenza di conciliazione, se una Camera respinge la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.

La procedura di approvazione delle aggiunte al preventivo è uguale a quella di approvazione del preventivo. L'entrata in materia è quindi obbligatoria. In caso di reiezione nella votazione sul complesso del decreto federale semplice concernente le aggiunte – da parte di entrambe le Camere oppure da parte di una stessa Camera per due volte – il disegno torna al Consiglio federale. Qualora sia istituita una conferenza di conciliazione e una Camera respinga la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.

(Fonte: www.efv.admin.ch)

Cenni storici

I. Premessa

Informazioni sui crediti urgenti ai quali la Delegazione delle finanze ha dato il suo consenso figurano nei rapporti annuali della Delegazione delle finanze.

- Rapporti annuali della delegazione delle finanze (cfr. in particolare il rapporto annuale 2019)

II. Diritto di necessità

Senza una base legale il Consiglio federale non può decidere spese o assumere impegni finanziari. In mancanza di una base legale, esso può intervenire soltanto se, parallelamente all'introduzione di una procedura urgente di credito aggiuntivo, instaura il diritto di necessità.

III. Retrospettiva

Recentemente la Delegazione delle finanze ha pure deciso crediti urgenti di vasta portata, alcuni dei quali si fondano su ordinanze di necessità emanate dal Consiglio federale.

2000 – 2019

Nel periodo dal 2000 al 2019 la Delegazione delle finanze ha dato il suo consenso a due[1] crediti urgenti di notevole portata:

- nell'ottobre 2001, dopo il «grounding di Swissair» ha acconsentito a crediti aggiuntivi pari a 1,2 miliardi di franchi nonché a crediti d'impegno di complessivamente 1,6 miliardi di franchi (01.067);
- nell'ottobre 2008, nella scia della crisi finanziaria internazionale ha acconsentito a rafforzare la base di mezzi propri di UBS AG con un credito aggiuntivo di 6 miliardi di franchi (08.077).

La base legale per i pagamenti nell'ambito del grounding di Swissair erano contenute nei vigenti articoli 101 e 102 della legge federale sulla navigazione aerea. Per la ricapitalizzazione di UBS AG mancava per contro una base legale, cosicché il Consiglio federale ha dovuto creare una base legale mediante l'emanazione di un'ordinanza di necessità. I crediti per finanziare il concetto di ridimensionamento della navigazione aerea civile nazionale sono stati approvati dal Parlamento in una sessione straordinaria convocata appositamente nel novembre 2001, mentre i crediti per la ricapitalizzazione di UBS AG sono stati approvati nella sessione invernale ordinaria 2008.

Dopo queste due crisi la procedura urgente per la richiesta di crediti aggiuntivi è stata messa in discussione in Parlamento (cfr. fra l'altro 01.3654, 01.462, 08.525, 09.402), ma mantenuta in entrambi i casi. Con la legge federale del 17 dicembre 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie il Parlamento ha tuttavia modificato le legge in vigore in quel momento come segue (09.402):

- il Consiglio federale è tenuto a domandare previamente il consenso alla Delegazione delle finanze; sino ad allora il Consiglio federale poteva decidere le spese anche senza il suo consenso, se era impossibilitato a richiederlo[2].
- Qualora sia richiesta la convocazione di una sessione straordinaria per approvare successivamente un credito aggiuntivo o supplementare urgente che superi i 500 milioni di franchi e tale richiesta di convocazione sia presentata entro una settimana dopo il consenso della Delegazione delle finanze, la sessione straordinaria deve aver luogo per legge nella terza settimana dopo l'inoltro della richiesta.

Dal 2020

In particolare nella primavera 2020, per fronteggiare la crisi pandemica la Delegazione delle finanze ha dovuto dare il suo consenso in diverse occasioni a crediti urgenti di notevole portata. Le basi legali necessarie per spese o impegni erano state emanate dal Consiglio federale per lo più mediante ordinanze di necessità nel corso dei mesi di marzo e aprile. Durante la sessione straordinaria di maggio 2020, al Parlamento sono poi stati sottoposti per approvazione crediti aggiuntivi urgenti pari a 11,5 miliardi di franchi nonché crediti d'impegno urgenti per 30 miliardi di franchi (20.007)[3].

Dopo lo stemperarsi della pandemia di COVID-19, nel 2022 la guerra in Ucraina ha scatenato una crisi energetica mondiale. Nel settembre 2022, allo scopo di assicurare l'approvvigionamento energetico della Svizzera, la Delegazione delle finanze ha quindi acconsentito a diversi crediti urgenti. Ha dato il suo consenso fra l'altro a un anticipo di 4 miliardi di franchi a titolo di aiuti finanziari sotto forma di mutui all'Axpo Holding AG e a un credito d'impegno urgente di 10 miliardi di franchi in relazione all'attivazione di un piano di salvataggio per tutte le imprese elettriche di rilevanza sistemica. Il 5 settembre 2022 il Consiglio federale ha creato le necessarie basi legali mediante un'ordinanza di necessità, visto che il Parlamento non aveva ancora terminato la deliberazione sulla legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare

le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica (LAiSE) (22.031). I crediti urgenti sono stati quindi discussi dal Parlamento in occasione di una sessione straordinaria in coda alla sessione ordinaria autunnale 2022 e successivamente approvati (22.9015).

Il 19 marzo 2023 la Delegazione delle finanze ha dato il suo consenso a due crediti d'impegno urgenti pari a complessivamente 109 miliardi di franchi. L'importo di 100 miliardi di franchi è destinato alla concessione da parte della Confederazione di una garanzia in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a Credit Suisse. Ulteriori 9 miliardi di franchi sono destinati alla concessione da parte della Confederazione a UBS di una garanzia per l'assunzione di potenziali perdite derivanti da operazioni sugli attivi della banca da acquisire[4]. Il Consiglio federale ha istituito la necessaria base legale il 16 e il 19 marzo 2023 mediante un'ordinanza di necessità[5]. Nella sessione straordinaria tenutasi l'11 e il 12 aprile 2023, il Consiglio degli Stati ha approvato i decreti federali concernenti i crediti d'impegno chiesti dal Consiglio federale, mentre nella votazione sul complesso il Consiglio nazionale li ha respinti due volte, rinviando pertanto formalmente l'affare al Consiglio federale (23.007).

[1] Nel 2007 ha inoltre dato il suo consenso a una richiesta di credito aggiuntivo di 7 miliardi di franchi per il trasferimento degli utili della vendita di oro all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

[2] Il Consiglio federale ha fatto tuttavia ricorso a questo diritto molto raramente. Si veda in proposito il rapporto della Delegazione delle finanze alle Commissioni delle finanze del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale concernente l'alta vigilanza sulle finanze federali nell'anno 2001, FF 2002 4047, in particolare 4055.

[3] Per ulteriori informazioni sui crediti approvati nel quadro della crisi di COVID-19, si veda la scheda informativa «Die Bundesversammlung und die Covid-19-Krise: Ein chronologischer Überblick» (disponibile in tedesco).

[4] Comunicato stampa della Delegazione delle finanze del 19 marzo 2023

[5] Comunicato stampa del Consiglio federale del 19 marzo 2023

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Allestimento delle finanze

II. Rapporto annuale

- Rapporto annuale della Delegazione delle finanze

III. Pubblicazione in forma elettronica

- STEFAN KOLLER, art. 51, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

KASPAR GERBER, Dringliche Verpflichtungskredite für Garantien zugunsten der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der UBS : die Rolle der Bundesversammlung, in: Jusletter 2023, 8. Mai, pag. 1 segg., in tedesco.

LUZIUS MADER, Aushöhlung des Budgetrechts in Krisenzeiten?: die Fälle Swissair und UBS, in: Verwaltungsorganisationsrecht, Staatshaftungsrecht, öffentliches Dienstrecht 2009, pag. 107 segg., in tedesco.

RALPH TRÜMPLER, Das Bundesgesetz über die Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsfähigkeit in ausserordentlichen Lagen: Palliation mit klingenden Namen, in: Revue suisse de jurisprudence, 108(2012), Nr. 13, pag. 309 segg., in tedesco.

FLORIAN ZIHLER, Wirkung des Beschlusses der Finanzdelegation der Bundesversammlung im Dringlichkeitsverfahren, in: Aktuelle juristische Praxis, 32(2023), H. 9,pag. 1067 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 28 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 34 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 25 ordinanza sulle finanze della Confederazione
- Articolo 74 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Legge federale urgente
- Delega di competenze alle commissioni
- Diritto di necessità

*Credito complessivo (diritto anteriore)

Fino al 2021 un credito che comprendeva più crediti d'impegno specificati singolarmente dall'Assemblea federale era denominato «credito complessivo».

Termini correlati

- Crediti

*Credito d’impegno

Il credito d’impegno determina l’ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari per uno scopo determinato. Esso viene impiegato se l’esecuzione di un progetto comporta pagamenti oltre l’anno di preventivo. Il credito d’impegno permette di assumere impegni ma non di effettuare pagamenti. Per i pagamenti sono necessari i crediti a preventivo chiesti ogni anno e decisi dal Parlamento.

A seconda della loro importanza, le domande di crediti d'impegno sono presentate alle Camere federali sia nel quadro di messaggi speciali sia congiuntamente a decreti sul preventivo e alle relative aggiunte.

(Fonte: www.efv.admin.ch)

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Tipi di credito e limiti di spesa

Basi legali

- Articolo 25 legge sul Parlamento
- Articolo 21–28 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 10–17 ordinanza sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Crediti

*Credito quadro (Diritto anteriore)

Fino al 2021 il credito d'impegno con facoltà delegata di specificazione, grazie alla quale il Consiglio federale o l'unità amministrativa poteva, nell'ambito dell'obiettivo delineato dall'Assemblea federale, liberare singoli crediti d'impegno sino all'importo del credito stanziato, era denominato «credito quadro».

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Tipi di credito e limiti di spesa

Termini correlati

- Crediti

*Curia Vista

Curia Vista è la banca dati degli affari trattati dal Parlamento. Essa contiene gli oggetti parlamentari pendenti in Parlamento dalla sessione invernale 1995 (messaggi del Consiglio federale, interventi, elezioni, petizioni ecc.).

Cenni storici

Curia Vista è consultabile online dal 1° marzo 1999.

Ulteriori informazioni

- Curia Vista
- Curia Vista spiegata

Termini correlati

- Bollettino ufficiale
- Numero d'oggetto
- Oggetti in deliberazione all'Assemblea federale

*Custodia dei bambini (deputati)

A seguito di un'interrogazione della consigliera nazionale Francine John-Calame (09.1139), nel 2009 l'Ufficio del Consiglio nazionale ha incaricato i Servizi del Parlamento di verificare se da parte dei deputati esistesse una domanda di custodia di bambini complementare alla famiglia e la disponibilità ad assumersene i costi. Su 136 riscontri ricevuti, undici deputati hanno segnalato un bisogno in tal senso, tuttavia soltanto in casi eccezionali e d'urgenza. La Delegazione amministrativa ha quindi deciso di mettere a disposizione dei deputati, durante le sessioni e le sedute di commissione, servizi di custodia dispensati da offerenti esterni (a Berna o al luogo di domicilio). Un primo bilancio del progetto pilota ha rivelato che nessun deputato si è avvalso di tale possibilità nei primi sei mesi del 2011. La convenzione quadro è tuttavia stata prorogata di ulteriori cinque anni, per poi essere disdetta definitivamente nel 2016 in assenza di richieste[1].

[1] 17.3210 Po. Rafforzare il sistema di milizia, migliorare la conciliabilità tra vita familiare e attività parlamentare, parere dell'Ufficio del 12.05.2017

Ulteriori informazioni

Studio

- Ufficio del Consiglio nazionale, rapporto finale del 4 novembre 2022 «Conciliabilità tra politica, professione e famiglia: verifica e ottimizzazioni» (econcept) pag. 65 segg. (PDF)

Termini correlati

- Importo sostitutivo della diaria in caso di maternità
- Importo sostitutivo della diaria in caso di paternità
- Prestazioni che integrano l'assegno familiare (deputati)
- Stanza per l'allattamento

D

*Danni a veicoli privati di parlamentari in caso di uso per attività parlamentari

I danni a motoveicoli di parlamentari insorti in occasione della partecipazione a sedute delle Camere, delle commissioni, dei gruppi parlamentari e a eventi equivalenti sono coperti dalla Confederazione.

La Confederazione fornisce le sue prestazioni a complemento dell'assicurazione casco privata.

Basi legali

- Articolo 4 capoverso 2 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
- Liquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell'ambito dell'esercizio del mandato parlamentare (manuale 53)

Termini correlati

- Indennità per spese di viaggio (parlamentari)

*Date delle sessioni

Le date delle sessioni sono di norma stabilite con due anni d'anticipo dalla conferenza di coordinamento e pubblicate sul sito del Parlamento.

Cenni storici

- Date delle sessioni precedenti

Ulteriori informazioni

- Date delle sessioni

Basi legali

- Articolo 37 capoverso 2 lettera a legge sul Parlamento

Termini correlati

- Orari delle sedute delle camere
- Programma della sessione
- Sessione

*Decisione urgente per tutelare la sicurezza interna ed esterna

L'Assemblea federale può adottare determinate misure per tutelare la sicurezza interna ed esterna, l'indipendenza e la neutralità della Svizzera. Se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare a questo scopo decreti federali semplici (e quindi decisioni urgenti) fondandosi sulla Costituzione federale, ossia senza una base legale (in senso formale) sottoposta a referendum facoltativo. Il Consiglio federale dispone di una competenza analoga.

Nella prassi, le decisioni urgenti sono emanate principalmente dal Consiglio federale. Tuttavia, l'Assemblea federale ha tuttavia sempre la possibilità di modificare o annullare le misure del Consiglio federale emanando anch'essa, a posteriori, una decisione urgente. Se emana una decisione urgente, il Consiglio federale è tenuto a informare la Delegazione delle Commissioni della gestione entro 24 ore.

(cf, Philip Conradin, art. 173 N 62, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhan Verlag, Basilea 2015, pag. 2575)

Cenni storici

L'obbligo a carico del Consiglio federale di informare la Delegazione delle Commissioni della gestione entro 24 ore dall'emanazione di una decisione urgente è stato introdotto nel 2011.

(cf. 09.402 Iv. Pa. Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie)

Basi legali

- Articolo 173 capoverso 1 lettera c Costituzione federale
- Articolo 185 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 7e legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
- Articolo 53 capoverso 3bis legge sul Parlamento

Termini correlati

- Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna

*Decisioni concordanti di entrambe le Camere

Secondo la Costituzione, le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere. Al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati si applica quindi il principio dell'uguaglianza delle decisioni[1].

Con il termine «decisioni» s'intendono in particolare gli atti emanati dall'Assemblea federale[2].

[1] [2] Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, in particolare 361

Cenni storici

Nell'ambito della revisione della Costituzione federale del 1999 (96.091) la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) aveva conferito al legislatore il potere di delegare a una Camera competenze di minore importanza. Le Commissioni della revisione costituzionale hanno tuttavia ripreso il testo del disegno del Consiglio federale in cui questa possibilità non era prevista[1]. Le Camere hanno infine approvato la proposta delle Commissioni succitate senza discussione.

Dal rapporto complementare delle Commissioni delle istituzioni politiche (CIP) del 6 marzo 1997 concernente la riforma della Costituzione federale (FF 1997 III 245, in particolare 271 seg.; in ted.) si evince quanto segue.

L'articolo 147 D 96 riprende dalla vecchia Costituzione (art. 89 cpv. I e art. 92, primo periodo) due principi centrali del sistema bicamerale svizzero: dai requisiti della deliberazione separata e dell'accordo sulle decisioni risulta l'equivalenza di entrambe le Camere.

Negli ultimi anni l'equivalenza delle due Camere è stata più volte rimessa in discussione mediante iniziative parlamentari, ma è stata poi sempre riconfermata quale fondamento dello Stato federale svizzero il quale ha due componenti equivalenti: è sia l'unione dei cittadini, rappresentata dal Consiglio nazionale, sia l'unione dei Cantoni, rappresentata dal Consiglio degli Stati.

Nelle sedute del 14 e del 24 novembre 1995 le CIP si sono espresse, sulla base di lavori preliminari svolti da sottocommissioni riunitesi congiuntamente, sulla questione se, mantenendo fermo il principio dell'equivalenza di entrambe le Camere, singole competenze non potessero essere delegate a un'unica Camera. Sono giunte alla conclusione che competenze importanti del Parlamento, quali ad esempio l'alta vigilanza o il disciplinamento dei rapporti tra Confederazione e Cantoni, non possono essere attribuite a un'unica Camera senza pregiudicare l'equivalenza di entrambe. Competenze di minore importanza, come ad esempio la trattazione di petizioni o la garanzia di Costituzioni cantonali, potrebbero tuttavia essere attribuite a una sola Camera. Lo sgravio che ne deriverebbe per l'attività parlamentare non sarebbe grande, ma pur sempre non trascurabile. Nell'ambito di una revisione totale della Costituzione federale dovrebbe essere accolta una disposizione che attribuisca al legislatore la competenza di prevedere eccezioni al principio della necessità dell'accordo di ambo le Camere. Tuttavia, durante l'esame preliminare delle proposte presentate, soltanto la CIP del Consiglio degli Stati ha condiviso questo parere e sostenuto l'inclusione dell'articolo 147 capoverso 3 nella Costituzione. Una maggioranza della Commissione del Consiglio nazionale e una minoranza della Commissione del Consiglio degli Stati ritengono troppo esiguo il beneficio atteso da una simile disposizione per i motivi seguenti: dato che entrano in linea di conto soltanto competenze di minore importanza, sarà difficile che l'efficienza dell'attività parlamentare aumenti in modo significativo. La disposizione costituzionale potrebbe piuttosto inviare il falso segnale di rimettere in discussione il sistema bicamerale. A ciò si aggiunge che, nella

pratica, si rivela difficile definire di minore importanza determinate competenze e attribuirle a un'unica Camera. Esiste perciò senz'altro il rischio che l'articolo costituzionale favorisca la diffidenza tra le Camere e dia origine a conflitti di competenza.

[1] [1] [2] Disegno del 21 novembre 1997 della Commissione della revisione costituzionale del Consiglio degli Stati, pagg. 56 e 123 (in ted.); Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996, FF 1197 I 1, in particolare 598.

Ulteriori informazioni

I. Eccezioni al principio della decisione concorde delle due Camere

La Costituzione prevede quattro deroghe al principio delle decisioni concordanti delle due Camere. L'articolo 156 capoverso 3 Cost. incarica il legislatore di garantire che, anche in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

- la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare;
- la concretizzazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo;
- la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
- il preventivo o un'aggiunta al medesimo.

Si tratta di oggetti in deliberazione per i quali l'Assemblea federale ha l'obbligo costituzionale di prendere una decisione[1].

Il legislatore ha emanato le seguenti disposizioni:

- se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, secondo l'articolo 98 capoverso 2 della legge sul Parlamento l'iniziativa popolare o la sua parte controversa è ritenuta valida;
- se, nell'elaborazione della revisione parziale, le Camere non riescono ad accordarsi su un progetto ovvero se quest'ultimo è respinto da una o da ambo le Camere, conformemente all'articolo 104 capoverso 3 della legge sul Parlamento le decisioni delle Camere risultanti dall'ultima deliberazione sono sottoposte al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di varianti
- se per il decreto federale sul preventivo della Confederazione o su un'aggiunta al medesimo viene respinta una proposta di conciliazione, secondo l'articolo 94 della legge sul Parlamento prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.

Per quanto riguarda la procedura da seguire in caso di disaccordo tra le Camere su una revisione totale della Costituzione approvata dal Popolo, nel rapporto del 21 febbraio 2008 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha affermato quanto segue: «Resta tuttavia in sospeso il caso di cui alla lettera c riguardante la concretizzazione di un decreto federale finalizzato alla revisione totale della Costituzione e approvato dal Popolo (lett. c). Per questa fattispecie piuttosto improbabile e che richiederebbe tempi lunghi potrebbe essere prevista, all'occorrenza, una regolamentazione ad hoc» (FF 2008 2421, in particolare 2431).

II. Pubblicazione in forma elettronica

- ANNE BENOIT, CORNELIA THELER, art. 83, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma cartacea

OLIVIER BIGLER-DE MOOIJ, Art. 156, in: Martenet/Dubey (ed.) Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

MORITZ VON WYSS, Art. 156, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2023, in tedesco.

DANIELA THURNHERR, Art. 156, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

[1] Cfr. riferimenti bibliografici

Basi legali

- Articolo 156 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 53 capoverso 3bis legge sul Parlamento

Termini correlati

- Deliberazioni separate delle Camere
- Parità delle due Camere
- Sistema bicamerale

*Decisioni di principio e programmatiche

Le decisioni di principio e programmatiche sono decisioni preliminari che indicano come determinati obiettivi debbano essere perseguiti, determinati principi e criteri osservati o determinate misure pianificate. Esse sono emanate sotto forma di decreto federale semplice. Per le decisioni di principio e programmatiche di ampia portata può essere scelta la forma del decreto federale.

Ulteriori informazioni

I. Statistiche

- Scheda informativa: Atti emanati dall'Assemblea federale (PDF)

II. Esempi

- Atti emanati nel 48º, 49º, 50º, 51º e 52º periodo di legislatura (soltanto in tedesco) (XLSX)

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 28, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 28 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Atti normativi emanati dall'Assemblea federale
- Pianificazione politica

*Decreto federale

L'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza. Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

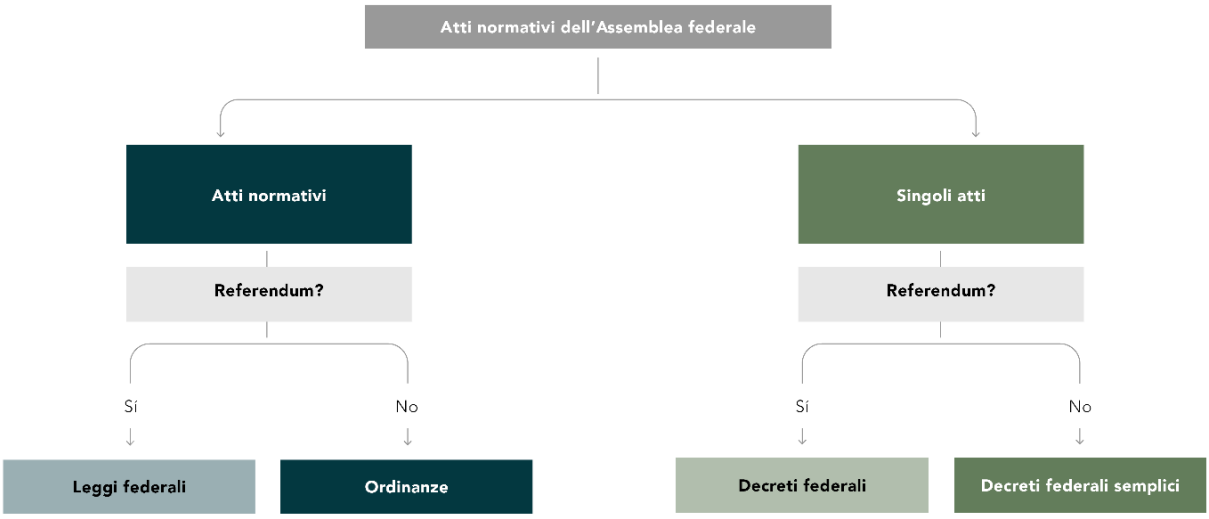

Cenni storici

Nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale del 1999 le forme degli atti normativi dell'Assemblea federale sono state ridefinite. Il diritto vigente fino al 1999 prevedeva le forme seguenti:

- la legge federale (atti normativi di durata illimitata),
- il decreto federale non urgente di obbligatorietà generale (atti normativi di durata limitata; anche i singoli atti che contravvenivano a una disposizione costituzionale potevano essere sottoposti a referendum),
- il decreto federale urgente (di obbligatorietà generale – atti normativi di durata limitata dichiarati urgenti),
- il decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum (disposizioni normative di durata illimitata emanate dal Parlamento in base ad una autorizzazione speciale) e
- il decreto federale semplice (singoli atti non soggetti a referendum).

(cfr. PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag AG Berna 2011, pag. 580 seg.; ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER, HELEN KELLE, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Schulthess 2008, pag. 547 seg.)

Ulteriori informazioni

I. Denominazione

I decreti federali sono sempre designati come tali nel titolo «Decreto federale» anche se si tratta di un decreto federale semplice. È possibile dedurre se si tratta di un decreto federale o di un decreto federale semplice nella clausola di referendum alla fine dell'atto legislativo.

Esempio

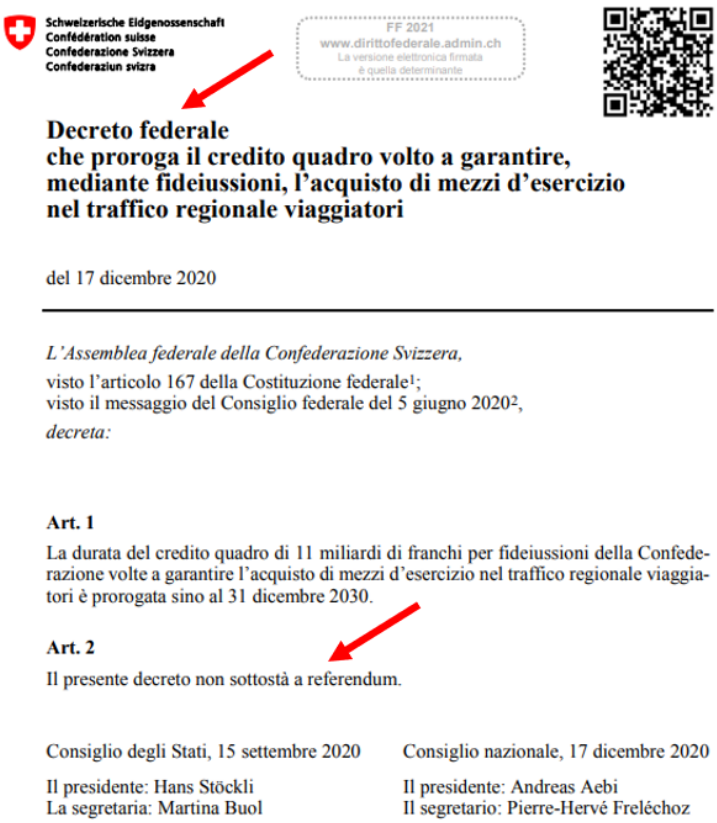

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2021
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale
che proroga il credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, l'acquisto di mezzi d'esercizio nel traffico regionale viaggiatori

del 17 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2020[2],
decreta:

Art. 1
La durata del credito quadro di 11 miliardi di franchi per fideiussioni della Confederazione volte a garantire l'acquisto di mezzi d'esercizio nel traffico regionale viaggiatori è prorogata sino al 31 dicembre 2030.

Art. 2
Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 15 settembre 2020
Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2020
Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

II. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Atti emanati dall'assemblea federale
- Scheda informativa: Atti emanati dall'assemblea federale (PDF)
- Scheda informativa: Referendum
- Scheda informativa: Referendum (PDF)

III. Banca dati degli atti

- Atti emanati nel 48°, 49°, 50°, 51° e 52° periodo di legislatura [soltanto in tedesco] (XLSX)

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREAS KLEY, RETO FELLER, Die Erlassformen der Bundesversammlung im Lichte des neuen Parlamentsgesetzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 105(2004), H. 5, pag. 229–245 (PDF), in tedesco.

- LeGes – Legislazione & Valutazione, fascicolo 2000/3 (Anno 11, fascicolo 3)
- GEORG MÜLLER, Der verfassungswidrige Bundesbeschluss – Nachlese zum Parlamentsgesetz, in: LeGes – Legislazione & Valutazione, 2004/2, pag.159–163 (PDF), in tedesco.

V. Pubblicazioni in forma elettronica

JEAN-FRANCOIS AUBERT, art. 163, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2003, in francese.

JACQUES DUBEY, Art. 163., in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

PIERRE TSCHANNEN, art. 163, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2023 in tedesco.

JUDITH WYTTENBACH, KARL-MARC WYSS, art. 163, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 163 capoverso 2 Costituzione federale

Termini correlati

- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Procedura parlamentare in caso di disegni di att normativi
- Singoli atti

*Decreto federale di obbligatorietà generale (diritto anteriore)

Nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale, nel 1999, il sistema relativo alle forme degli atti è stato rivisto ed è stata abolita la forma del decreto federale di obbligatorietà generale. Prima del 2000:

- gli atti normativi di durata limitata erano emanati sotto forma di decreto federale di obbligatorietà generale, al pari degli atti singoli; contro questi ultimi poteva essere chiesto il referendum in virtù di una disposizione costituzionale;
- gli atti normativii di durata limitata dichiarati urgenti erano emanati sotto forma di decreto federale urgente di obbligatorietà generale;
- gli atti normativi contenenti norme di diritto, emanati in virtù di un'autorizzazione speciale sancita nella Costituzione federale o in una legge federale, assumevano la forma di decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti a referendum.

Oltre al decreto federale di obbligatorietà generale esistevano anche le leggi federali e i decreti federali semplici. Le leggi federali erano la forma rivestita dalle disposizioni contenenti norme di diritto non soggette a limiti di tempo, mentre il decreto federale semplice era la forma di adozione degli atti singoli non soggetti a referendum.

Oggi, le disposizioni che contengono le norme di diritto assumono la forma di leggi federali od ordinanze e gli atti singoli sono emanati sotto forma di decreti federali o decreti federali semplici.

(Cfr. PIERRE TSCHANNEN, «Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft», Stämpfli Verlag AG, Berna 2011, pag. 580 seg.; ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER, HELEN KELLE, «Schweizerisches Bundesstaatsrecht», Schulthess 2008, pag. 547 seg.)

Termini correlati

- Atti emanati dall'Assemblea federale

*Decreto federale semplice

Gli atti normativi emanati dall'Assemblea federale che non contengono disposizioni normative assumono la forma di un decreto federale. Un decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

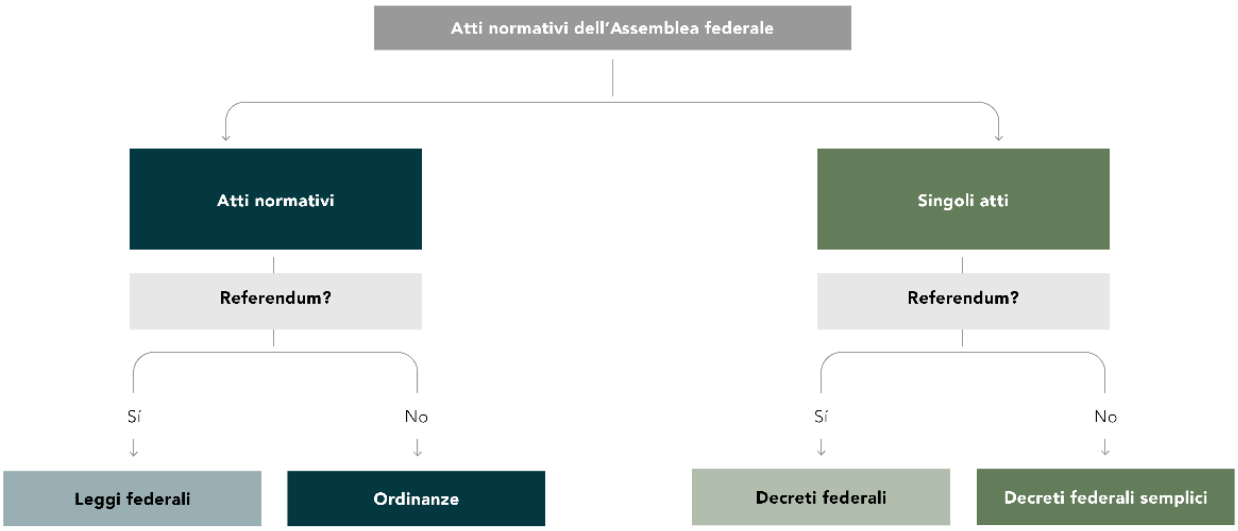

Assumono la forma di decreto federale semplice per esempio la garanzia delle Costituzioni cantonali, decreti sul finanziamento, decisioni programmatiche e talvolta l'approvazione di trattati internazionali.

I decreti federali semplici sono pubblicati nella Raccolta ufficiale soltanto su decisione dell'Assemblea federale.

Inoltre i decreti federali sono sempre designati come tali nel titolo «Decreto federale» anche se si tratta di un decreto federale semplice. È possibile dedurre se si tratta di un decreto federale o di un decreto federale semplice dalla clausola di referendum alla fine dell'atto legislativo.

Esempio

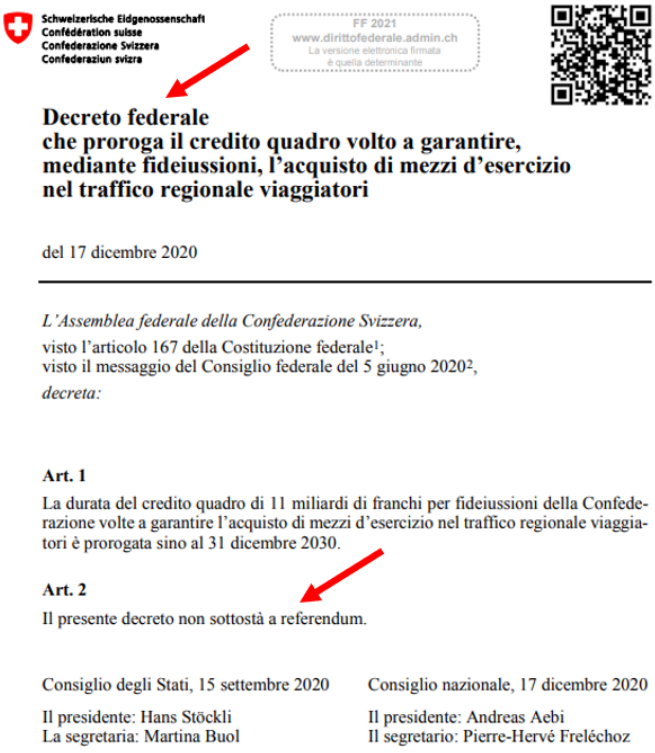

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2021
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Decreto federale
che proroga il credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, l'acquisto di mezzi d'esercizio nel traffico regionale viaggiatori

del 17 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2020[2],
decreta:

Art. 1
La durata del credito quadro di 11 miliardi di franchi per fideiussioni della Confederazione volte a garantire l'acquisto di mezzi d'esercizio nel traffico regionale viaggiatori è prorogata sino al 31 dicembre 2030.

Art. 2
Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 15 settembre 2020
Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2020
Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Atti emanati dall'Assemblea federale (PDF)

II. Banca dati degli atti

- Atti emanati nel 48°, 49°, 50°, 51° e 52° periodo di legislatura (soltanto in tedesco) (XLSX)

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREAS KLEY, RETO FELLER, Die Erlassformen der Bundesversammlung im Lichte des neuen Parlamentsgesetzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 105(2004), H. 5, pag. 229–245 (PDF), in tedesco.
- LeGes – Legislazione & Valutazione, fascicolo 2000/3 (Anno 11, fascicolo 3)

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

JEAN-FRANCOIS AUBERT, art. 163, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2003, in francese.

JACQUES DUBEY, art. 163, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

PIERRE TSCHANNEN, art. 163, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Schulthess, Zürich 2023, in tedesco.

JUDITH WYTTENBACH, KARL-MARC WYSS, art. 163, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 163 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 29 legge sul Parlamento
- Articolo 2 lettera h legge sulle pubblicazioni ufficiali

Termini correlati

- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Delega di competenze alle commissioni

Secondo la Costituzione, la legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l'emanazione di norme di diritto. Le commissioni competenti per le questioni in materia di immunità hanno per esempio la facoltà di sopprimere l'immunità, la Delegazione delle finanze quella di approvare crediti aggiuntivi o crediti d'impegno urgenti e le commissioni di vigilanza possono rivolgere raccomandazioni all'autorità responsabile. Anche nel settore della politica estera si trovano esempi di delegazioni di competenze.

(cfr. RUTH LÜTHI, Art. 153 N 9 ff., in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014)

Cenni storici

La disposizione secondo cui la legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l'emanazione di norme di diritto è stata introdotta nella Costituzione nel 1999 dietro proposta delle Commissioni delle istituzioni politiche (CIP). A questo proposito, nel rapporto del 6 marzo 1997 le CPI argomentavano questa modifica facendo valere l'aumento di efficienza che ne deriverebbe. Spiegavano altresì che la possibilità di emanare norme di diritto avrebbe sicuramente permesso di alleggerire il carico di lavoro dell'Assemblea plenaria, ma questo sarebbe andato a scapito della trasparenza nel processo legislativo, a meno che le riunioni delle Commissioni non fossero state svolte pubblicamente. Il fatto che, nei casi previsti dalla legge, le CPI si occupino di affari legislativi in altre aree dell'attività parlamentare (p. es. approvazione del rapporto annuale) non costituiva a loro parere un problema. Segnalavano inoltre che le CPI avrebbero potuto espletare anche alcune attività in materia di vigilanza (p. es. approvazione del rapporto annuale) o vedersi delegata per esempio l'autogestione amministrativa del Parlamento. Concludevano pertanto affermando che l'articolo 144 avrebbe dovuto essere completato con un terzo capoverso che prevedesse appunto la delega di attribuzioni che non comportino l'emanazione di norme di diritto (FF 1997 III 234, 258).

Già nel 1994 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, pur riconoscendo i vantaggi che ne sarebbero derivati soprattutto durante i dibattiti in plenaria, aveva espresso alcune riserve in relazione alla delega di competenze in ambito legislativo. Aveva infatti segnalato come l'alleggerimento del carico di lavoro dell'Assemblea plenaria si sarebbe tradotto in lavoro aggiuntivo per le commissioni, le quali avrebbero dovuto svolgere pubblicamente almeno una parte delle loro deliberazioni. Avevano inoltre aggiunto che, se le commissioni avessero acquisito competenze di carattere legislativo, si sarebbe dovuto tenere conto del principio di trasparenza, dato che il principio del controllo democratico richiede che le deliberazioni delle assemblee legislative, e quindi anche delle commissioni legislative, siano pubbliche. A parere della Commissione inoltre, anche se le sedute fossero state aperte al pubblico, il processo legislativo sarebbe comunque risultato meno trasparente perché, più si legifera in un sistema troppo decentralizzato, meno i cittadini riescono a farsi un'idea chiara di cosa venga effettivamente fatto e in quale ambito. Allo stesso tempo, il conferimento di competenze legislative alle commissioni potrebbe diventare una porta d'accesso ideale e nascosta per interessi organizzati. Le esperienze nei parlamenti in cui le commissioni svolgono una funzione legislativa dimostrano infatti che le commissioni si prestano molto al lobbismo. Ad esempio, nel Congresso degli Stati Uniti, dove le commissioni non hanno poteri legislativi formali ma possono esercitare una grande influenza nell'elaborazione delle leggi, i membri delle commissioni redigono spesso le leggi in stretta collaborazione con i gruppi di interesse. Lo stesso accade in Italia, dove le commissioni in cui taluni membri non sono

imparziali approvano a volte leggi di portata limitata favorevoli a gruppi di interesse molto particolari. La Commissione concludeva sottolineando pertanto che la delega dei poteri legislativi alle commissioni può portare sempre più a legiferare nell'interesse di gruppi speciali, a scapito del bene generale (FF 1995 I 956, 983 seg.).

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma cartacea

RUTH LÜTHI, Art. 153, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

DANIELA THURNHERR, Art. 153, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 153 capoverso 3 Costituzione federale

Termini correlati

- Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale
- Credito aggiuntivo urgente o credito d'impegno urgente
- Consultazione delle commissioni da parte del Consiglio federale
- Immunità relativa
- Raccomandazione all’autorità responsabile nell’ambito dell’alta vigilanza
- Riabilitazione / Commissione di riabilitazione (Diritto anteriore)
- Riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

*Delegazione amministrativa

La Delegazione amministrativa è incaricata della direzione suprema delle Servizi del Parlamento. Essa consta di tre membri di ciascun Ufficio delle Camere nominati dalla Conferenza di coordinamento, di regola all'interno della presidenza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

La Delegazione amministrativa designa un proprio membro in veste di delegato per un biennio. Il delegato vigila sulla gestione dei Servizi del Parlamento ed è l'interlocutore diretto della Delegazione.

Cenni storici

Nel 1988 è stato costituito il massimo organo direttivo e di vigilanza sui Servizi del Parlamento: la Commissione amministrativa[1], formata dai presidenti, dai vicepresidenti e da un altro membro di ciascuna Camera. Ai fini di una sorveglianza dei Servizi del Parlamento più attenta la Commissione amministrativa designava uno dei suoi membri come suo incaricato per un mandato di due anni.

Nel 1991 la Commissione amministrativa è stata sostituita dalla Delegazione amministrativa.[2] Per quanto concerneva la nuova delegazione, la legge prevedeva soltanto che doveva comporsi di tre membri del Consiglio nazionale e di tre del Consiglio degli Stati. Inizialmente nella pratica era composta dai presidenti, dai vicepresidenti e da uno scrutatore di ogni Camera e a partire dalla costituzione dell'Ufficio del secondo vicepresidente 1999–2000 dai due presidenti delle Camere. Sebbene la legge prevedesse in un primo momento che la Conferenza di coordinamento eleggesse i membri per la durata di una legislatura, nella pratica ogni anno i presidenti uscenti erano sostituiti dai nuovi vicepresidenti[3].

[1] Legge sui rapporti fra i Consigli, modificazione del 7 ottobre 1988, entrata in vigore il 1° febbraio 1989, RU 1989 257 segg.; decreto federale del 7 ottobre 1988 sui servizi del Parlamento, entrato in vigore il 1° febbraio 1989, RU 1989 334 segg.

[2] Legge sui rapporti fra i Consigli, modificazione del 4 ottobre 1991, entrata in vigore il 1° febbraio 1992, RU 1991 2344 segg.

[3] BORIS BURRI, art. 38 nota a piè di pagina 4, in: GRAF/THELER/VON WYSS (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 322

Ulteriori informazioni

I. Link

- La Delegazione amministrativa: composizione attuale

II. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (4.2.3.)

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- «Organes de direction des parlements», in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, septembre 2015, n° 2, 18e année (PDF), in francese e tedesco.
- BORIS BURRI, ANDREA CARONI, art: 38, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- MARTIN GRAF, art. 65, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 31 lettera f legge sul Parlamento
- Articolo 38 legge sul Parlamento
- Articolo 65 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 68 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 69 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 70 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 142 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 11 capoverso 4 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 20 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 27 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 32 capoverso 4 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 36 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 8a capoverso 3 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 14 capoverso 3 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 3 capoverso 3 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 4 capoverso 1bis ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 6 capoverso 4 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 33 capoverso 2 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Servizi del Parlamento
- Segretario generale dell'Assemblea federale
- Organi dell'Assemblea federale

*Delegazione delle Commissioni della gestione

Le Commissioni della gestione nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione della gestione (DelCdG). La Delegazione si costituisce da sé. La Delegazione sorveglia l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative ed esamina l'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali. Svolge gli altri incarichi speciali che le sono conferiti da una Commissione della gestione.

Ulteriori informazioni

I. Link

- La Delegazione delle Commissioni della gestione

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, BEATRICE MELI, art. 53, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 169 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 53 legge sul Parlamento
- Articolo 154 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Alta vigilanza
- Commissioni di vigilanza
- Diritti d'informazione delle delegazioni di vigilanza e delle CPI

*Delegazione delle finanze

La Delegazione delle finanze è composta di tre deputati del Consiglio nazionale e di tre deputati del Consiglio degli Stati appartenenti alla Commissione delle finanze della rispettiva Camera. È incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria. Esercita l'alta vigilanza attenendosi ai principi di conformità all'ordinamento vigente, legalità, adeguatezza, efficacia ed economicità.

La Delegazione delle finanze fa rapporto alle Commissioni delle finanze e formula proposte.

Cenni storici

La Delegazione delle finanze è stata istituita il 9 ottobre 1902.

- Per saperne di più: «Hundert Jahre der Parlamentarischen Oberaufsicht über die Bundesfinanzen» (in tedesco).

Ulteriori informazioni

I. Link

- La Delegazione delle finanze (DelFin)

II. Decisioni della Delegazione delle finanze: risultati delle votazioni

In merito alla domanda concernente la pubblicazione dei risultati delle sue votazioni, nel 2023 la Delegazione delle finanze ha affermato che la sua prassi, ormai consolidata, consiste nel non pubblicarli. Questa prassi si basa sull'articolo 20 capoverso 2 del regolamento del Consiglio nazionale (RCN; RS *171.13*) e sull'articolo 15 capoverso 2 del regolamento del Consiglio degli Stati (RCS, RS *171.14*), secondo i quali l'informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni. Non vi è pertanto alcun obbligo legale di pubblicare l'esito di una votazione. La Delegazione ha peraltro precisato che, durante la legislatura allora in corso, aveva ridiscusso tale prassi a più riprese in occasione sia dell'approvazione di crediti urgenti durante la pandemia di COVID-19 (2020–2021) e la crisi energetica (2022), sia dell'approvazione di garanzie per la BNS e UBS (2023), decidendo in tutti i casi di mantenerla. A suo parere, tali prassi permette ai membri della Delegazione di dibattere e votare in modo politicamente indipendente e sulla base di criteri oggettivi (23.7293).

III. Stampa

- ULRICH ZIMMERLI, Treuhänderin des Parlaments Aufgaben und Kompetenzen der Finanzdelegation der eidgenössischen Räte, in: Neue Zürcher Zeitung vom 12. Dezember 2001, in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma elettronica

- STEFAN KOLLER, art. 51, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 169 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 51 legge sul Parlamento
- Articolo 142 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 154 legge sul Parlamento
- Articoli 14, 15 e 18 legge sul Controllo delle finanze

Termini correlati

- Alta vigilanza
- Commissioni di vigilanza
- Credito aggiuntivo urgente o credito d'impegno urgente
- Diritti d'informazione delle delegazioni di vigilanza e delle CPI

*Delegazioni

Il temine «delegazione» non viene utilizzato secondo criteri unitari. Tuttavia, l'elemento che unisce tutte le delegazioni è quello di essere organi comuni di entrambe le Camere.

Le delegazioni di vigilanza formano un primo gruppo di delegazioni:

- La Delegazione delle finanze (DelFin) è incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria della Confederazione. Può inoltre pronunciarsi su progetti del Consiglio federale sottoposti al Parlamento e informare per scritto o oralmente le Commissioni delle finanze o altre commissioni sulle sue deliberazioni e proposte. È composta di tre membri di ciascuna delle Commissioni delle finanze.
- La Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) ha il compito di sorvegliare regolarmente l'attività degli organi che operano nei settori della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione. Informa le Commissioni della gestione sulla sua attività dopo aver consultato il Consiglio federale. È composta di tre membri di ciascuna delle Commissioni della gestione.

Fanno parte del secondo gruppo le delegazioni che hanno il compito di rappresentare l'Assemblea federale svizzera presso assemblee parlamentari internazionali o di curare le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi. Esse rappresentano una particolare forma di commissione.

Il Consiglio nazionale e quello degli Stati vengono rappresentati da delegazioni nei seguenti consessi internazionali:

- Associazione europea di libero scambio / Parlamento europeo AELS/PE
- Unione interparlamentare IPU
- Assemblea parlamentare della francofonia APF
- Assemblea parlamentare dell'OSCE
- Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa DCE
- Delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO

Le Camere hanno inoltre istituito una delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE, la DP-OCSE.

Le seguenti delegazioni hanno il compito di curare le relazioni con i parlamenti degli Stati limitrofi:

- Delegazione per le relazioni con il Bundestag
- Delegazione per le relazioni con il Parlamento austriaco
- Delegazione per le relazioni con il Parlamento francese
- Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano
- Delegazione per le relazioni con il Landtag del Principato del Liechtenstein

La Delegazione amministrativa (DA), denominata anche semplicemente «Delegazione», è uno degli organi direttivi del Parlamento e vigila sulla gestione degli affari e sull'amministrazione finanziaria dei Servizi del Parlamento. Si compone di tre membri di ciascun Ufficio delle Camere nominati dalla Conferenza di coordinamento, di regola all'interno della presidenza del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA CARONI, BORIS BURRI, art. 35, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- STEFAN KOLLER, art. 51, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- MARTIN GRAF, BEATRICE MELI, art. 53, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- DANIEL ZEHNDER, art. 60, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

*Deliberazione capitolo per capitolo (progetti di atti legislativi)

Nella deliberazione di dettaglio una Camera può decidere di discutere un progetto di atto legislativo capitolo per capitolo anziché articolo per articolo.

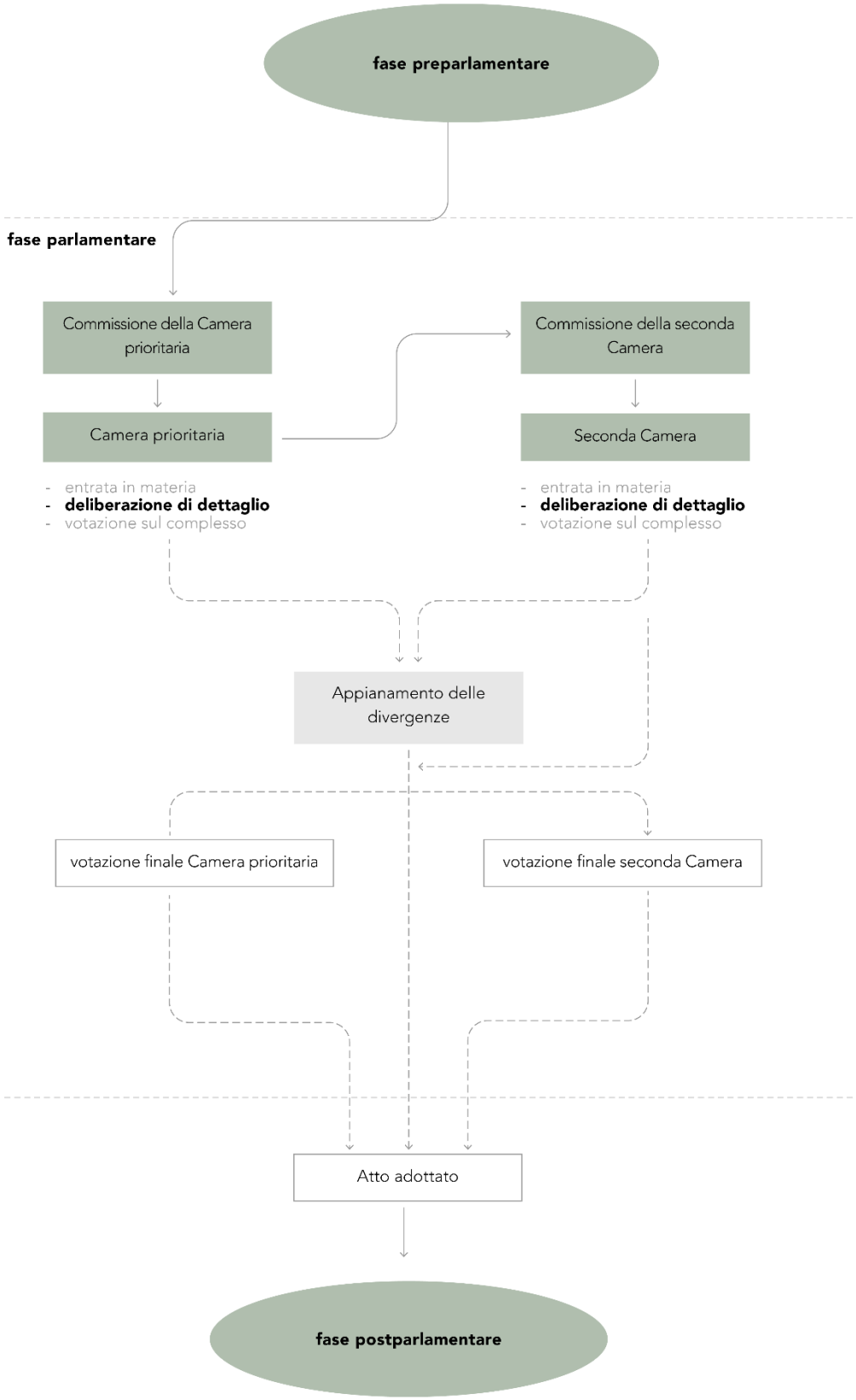

Basi legali

- Articolo 45 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 37 capoverso 2 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Deliberazione di dettaglio (progetti di atti legislativi)
- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Deliberazione di dettaglio

La deliberazione di dettaglio su un disegno di atto legislativo si svolge dopo la decisione di entrata in materia. In tal caso la Camera delibera sul disegno di legge articolo per articolo o sezione per sezione. Qualora siano incontestate, le proposte della commissione sono considerate accolte tacitamente. Se ha approvato tutti gli articoli con o senza modifiche, la Camera decide sul disegno nel suo insieme nella votazione sul complesso.

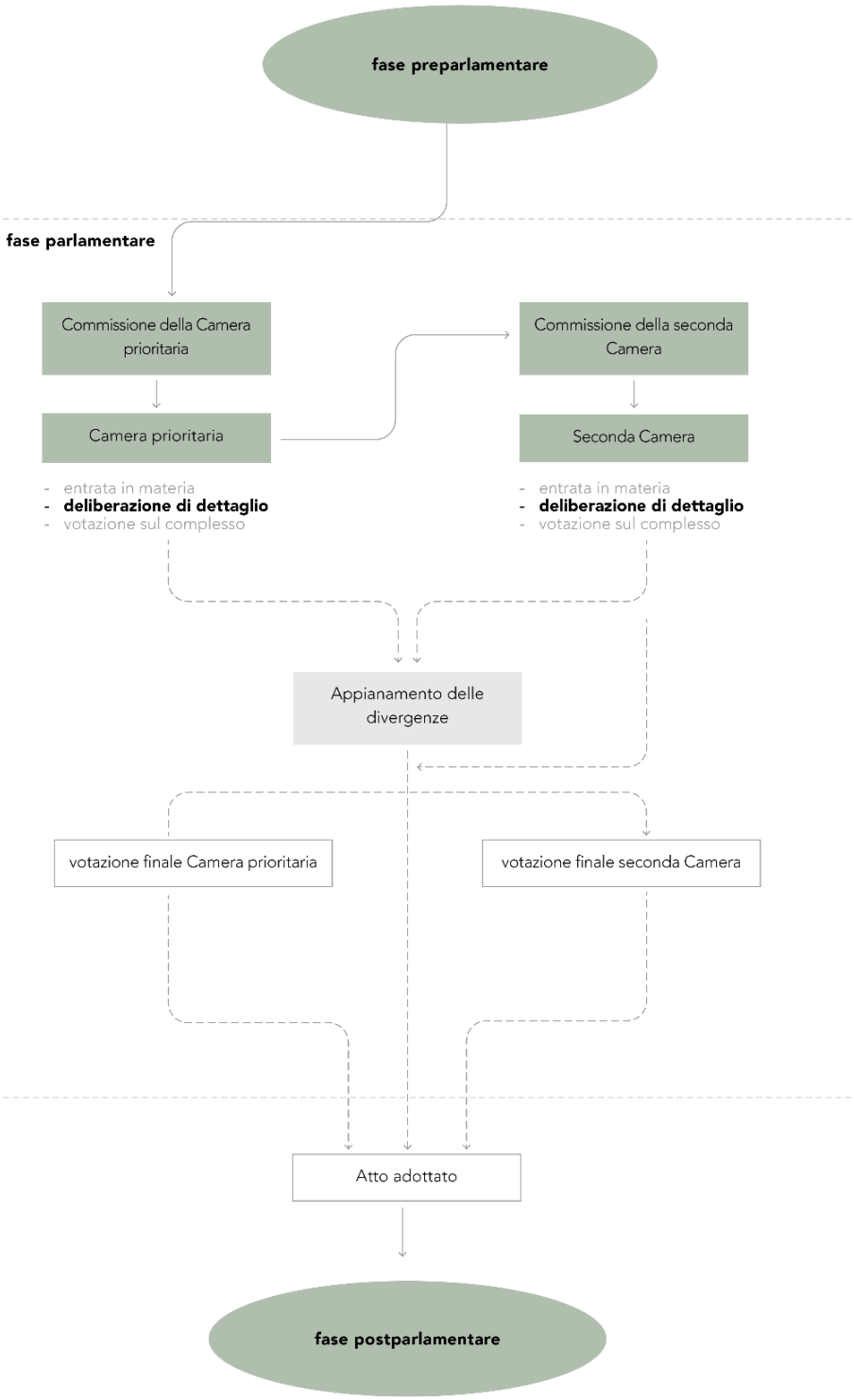

Ulteriori informazioni

In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Procedura in caso di disegni di atti normativi
- Scheda informativa: Atti emanati dall'Assemblea federale

Basi legali

- Articolo 74 capoverso 2 e 4 legge sul Parlamento
- Articolo 45 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 37 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi
- Procedura di voto

*Deliberazione in blocco (Consiglio nazionale)

In seno al Consiglio nazionale l'Ufficio può decidere di trattare in blocco determinati oggetti complessi. In tal caso le disposizioni di uno stesso blocco vengono trattate congiuntamente. Ciò implica che, per ogni blocco, gli autori di più proposte di minoranza si esprimono una volta sola. Lo stesso vale per le prese di posizione dei portavoce dei gruppi parlamentari.

Ulteriori informazioni

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione C.7. (PDF)

Termini correlati

- Deliberazione capitolo per capitolo (progetti di atti legislativi)

*Deliberazione segreta

Per principio le sedute delle Camere sono pubbliche. Per tutelare importanti interessi in materia di sicurezza o per motivi inerenti alla protezione della personalità, può tuttavia essere chiesta una deliberazione segreta. Hanno diritto di chiedere la deliberazione segreta:

- un sesto dei membri di una Camera, rispettivamente dell'Assemblea federale plenaria;
- la maggioranza di una Commissione;
- il Consiglio federale.

La deliberazione sulla proposta stessa è pure segreta.

Chiunque partecipi a una deliberazione segreta deve serbare il segreto sul contenuto della medesima.

Cenni storici

La possibilità di tenere deliberazioni segrete esiste dalla fondazione dello Stato federale. Il regolamento dell'Assemblea federale plenaria emanato nel 1942 stabiliva che le domande di grazia in caso di pena di morte dovessero essere trattate a porte chiuse. Negli anni 1944 e 1945 l'Assemblea federale plenaria ha deciso su tali domande di grazia nel corso di cinque sedute a deliberazione segreta.

Oggigiorno le deliberazioni segrete sono molto rare. L'ultima volta che è stata chiesta una deliberazione segreta risale al 19 giugno 1990 (domanda di credito per il cosiddetto «bunker del Consiglio federale»). La proposta è stata respinta in deliberazione segreta.

Ulteriori informazioni

I. Giurisprudenza

- DTF 105 Ia 181, in tedesco

II. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (2.2.4.)

III. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, BARBARA BRUN DEL RE, art. 4, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma cartacea

DANIELA THURNHERR, Art. 158, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 158 Costituzione federale
- Articolo 4 capoversi 2–4 legge sul Parlamento
- Articolo 61 capoverso 4 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 47 capoverso 4 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Pubblicità delle sedute
- Confidenzialità
- Segreto d'ufficio
- Legge sulla trasparenza

*Deliberazioni separate delle Camere

In base alla Costituzione le due Camere deliberano separatamente. Al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati si applica così il principio delle deliberazioni separate. Soltanto oggetti in deliberazione che non si prestano a essere trattati separatamente dalle singole Camere vengono deliberati dai due Consigli riuniti in Assemblea federale plenaria. La Costituzione federale li elenca in modo esaustivo.

Con «deliberazioni» s'intendono sia i dibattiti parlamentari sia l'adozione di decisioni[1].

[1] Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, in particolare 361

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma cartacea

OLIVIER BIGLER-DE MOOIJ, Art. 156, in: Martenet/Dubey (ed.) Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

MORITZ VON WYSS, Art. 156, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023 , in tedesco.

DANIELA THURNHERR, Art. 156, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 156 Costituzione federale

Termini correlati

- Decisioni concordanti di entrambe le Camere
- Deliberazioni separate delle Camere
- Parità delle due Camere
- Sistema bicamerale

*Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

Nel caso in cui la denuncia di un trattato internazionale competa all'Assemblea federale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l'approvazione dell'Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Il Consiglio federale rinuncia alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

Cenni storici

Questa disposizione è stata inserita nella legge nel 2019.[1]

[1] 16.456 Iv. Pa. Denuncia e modifica di trattati internazionali. Ripartizione delle competenze

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma cartacea

ANDREA CARONI, SILVAN VON BURG, Kündigung von Staatsverträgen, in: Jusletter, 2020, 3. Februar, in tedesco.

THOMAS SÄGESSER, Art. 7b^{bis}, in: Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz RVOG vom 21. März 1997, Stämpfli Verlag 2022, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 7b^{bis} legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
- Articolo 152 capoverso 3bis segg. legge federale sull'Assemblea federale

Termini correlati

- Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale
- Approvazione di trattati
- Delega di competenze alle commissioni

*Deputati scusati

I deputati che non possono partecipare a una seduta sono tenuti a scusarsi per la loro assenza. Se un deputato annuncia la sua assenza alla segreteria della Camera a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di malattia e paternità, infortunio, decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare e maternità prima dell'inizio della seduta, figura come scusato nel processo verbale della votazione (elenchi nominativi).

In caso di malattia, infortunio, maternità o paternità sussiste in linea di principio diritto a una diaria persa.

Cenni storici

I. Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale vota per via elettronica dal 1994. Dalla sessione invernale del 2003, i consiglieri nazionali assenti dalla seduta della Camera per svolgere un mandato conferito loro da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 della legge sul Parlamento vengono indicati come scusati nei processi verbali e negli elenchi nominativi delle votazioni[1]. Dalla sessione invernale del 2010, questo vale anche per i parlamentari assenti per maternità, infortunio o malattia[2]. Le assenze per un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare e quelle per un congedo di paternità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno sono considerate giustificate rispettivamente dalla sessione invernale del 2014[3] e dalla sessione estiva del 2022[4].

II. Consiglio degli Stati

Nel Consiglio degli Stati il voto elettronico è stato introdotto nella sessione primaverile del 2014[5]. Da allora, la maternità, l'infortunio e la malattia sono considerati motivi di impedimento. Dalla sessione estiva del 2015, le assenze per un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare sono riportate come giustificate e sono inoltre ammesse assenze parziali dovute a un mandato assegnato da un organo parlamentare[6]. Dalla sessione primaverile del 2025, le assenze dovute al congedo di paternità sono considerate giustificate anche al Consiglio degli Stati[7].

[1] 03.418 Iv. Pa. Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) – Revisione totale.

[2] 09.532 Iv. Pa. Consiglio nazionale. Una deputata in congedo maternità deve essere considerata scusata.

[3] 13.446 Iv. Pa. Consiglio nazionale. Considerare il decesso di un parente come motivo d'impedimento.

[4] 20.437 Iv. Pa. Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi.

[5] 11.490 Iv. Pa. Trasparenza in materia di voto.

[6] 14.420 Iv. Pa. Modifica dell'elenco dei motivi di impedimento.

[7] 24.441 Iv. Pa. Modifica del regolamento del Consiglio degli Stati (procedura relativa alle dichiarazioni e congedo di paternità come motivo di impedimento).

Ulteriori informazioni

Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione A.5 (PDF)

Basi legali

- Articolo 36 capoverso 1 lettera e regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 40 capoverso 2 e regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 57 capoverso 4 lettera e regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 30 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 32 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 44a capoversi 6 e 6bis regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Obbligo di partecipare alle sedute

*Deputato più giovane eletto del Consiglio nazionale

Il tradizionale discorso di apertura della seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale, tenuto dal presidente decano, è seguito dal discorso del deputato più giovane eletto per la prima volta. In questo modo si vuole simboleggiare che la Camera necessita sia di esperienza sia di rinnovamento.

Cenni storici

La disposizione secondo cui anche il più giovane deputato eletto in Consiglio nazionale tiene un discorso di apertura è stata introdotta nel regolamento del Consiglio nazionale nel 2003.

- 2003 Allemann Evi (S, BE), 25 anni: Boll. Uff. 2003 N 1774
- 2007 Reimann Lukas (V, SG), 25 anni: Boll. Uff. 2007 N 1754
- 2011 Reynard Mathias (S, VS), 24 anni: Boll. Uff. 2011 N 1885
- 2015 Mazzone Lisa (G, GE), 27 anni: Boll. Uff. 2015 N 1927
- 2019 Silberschmidt Andri (RL, ZH), 25 anni: Boll. Uff. 2019 N 2016
- 2023 Riem Katja (V, BE), 26 anni: Boll. Uff. 2023 N 2715

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: La seduta costitutiva del Consiglio nazionale (PDF)
- Le changement de législature : un passage de témoin à la vitesse de l'éclair (PDF), in francese.

II. Statistiche

- Età media dei membri dei Consigli

Basi legali

- Articolo 1 capoverso 2 lettera a regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Presidente decano
- Legislatura

*Destinatario di un intervento

Gli interventi sono di norma rivolti al Consiglio federale, ma possono rivolgersi anche

- all'Ufficio della Camera in cui sono stati presentati se concernono il settore del diritto parlamentare;
- ai tribunali della Confederazione se si riferiscono alla loro gestione o alle loro finanze e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione se si riferiscono alla gestione;
- alle finanze del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza o
- all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza se si riferiscono alla sua gestione o alle sue finanze.

Sono escluse le mozioni rivolte ai tribunali della Confederazione, alle autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza poiché, diversamente dal Consiglio federale, queste autorità non hanno diritto d'iniziativa e non possono presentare all'Assemblea federale atti normativi.

asi legali

- Articolo 118 capoverso 2 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Intervento

*Destituzione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

L'Assemblea federale plenaria può destituire l'Incaricato prima della scadenza del mandato se questi:

- intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Cenni storici

Fino al 2023 l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza veniva eletto dal Consiglio federale e l'elezione era subordinata alla conferma dell'Assemblea federale plenaria (17.059). Dal 2023, quest'ultima è competente sia per l'elezione sia per l'eventuale destituzione.

Basi legali

- Articolo 44 capoverso 1 legge federale sulla protezione dei dati

Termini correlati

- Destituzione di giudici dei tribunali della Confederazione
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale
- Elezione dei membri del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione

*Destituzione di giudici dei tribunali della Confederazione

L'Assemblea federale plenaria può destituire un giudice del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti (ma non del Tribunale federale) prima della scadenza del suo mandato se:

- intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio o
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Cenni storici

Nel 2003 il Parlamento ha preso in considerazione la possibilità di destituire un giudice federale a causa del suo comportamento mediante un decreto federale sottostante a referendum.

- Inchiesta su particolari avvenimenti accaduti in seno al Tribunale federale. Rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (PDF)
- 06.11.2003 Servizi del Parlamento: Dimissioni anticipate del giudice federale Martin Schubarth
- GAAC 68.49: Perizia dell'Ufficio federale di giustizia del 14 agosto 2003 (PDF), in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. Attualità

- 25.401 Iv. Pa. Tribunali della Confederazione. Introdurre un sistema disciplinare per rafforzare la fiducia in queste istituzioni

II. Periza

- Verfahren der Amtsenthebung von Richterinnen und Richtern an erstinstanzlichen Gerichten des Bundes. Prof Dr. R. Kiener. Gutachten im Auftrag der Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung vom 7. November 2007 (PDF), in tedesco.
- Amtspflichten der Richterinnen und Richter der erstinstanzlichen Bundesgerichte. EJPD, Bundesamt für Justiz. Gutachten vom 23. Oktober 2007 (PDF), in tedesco.

III. Procedura

Finora non è stato promosso alcun procedimento di destituzione.

IV. Sospensione provvisoria dalla carica

L'Assemblea federale non può destituire i giudici del Tribunale federale. Tuttavia, se deliberano di concedere il permesso di perseguire penalmente un giudice federale, le commissioni delle due Camere competenti per l'immunità possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell'Assemblea federale plenaria e proporre a quest'ultima la sospensione provvisoria dell'incolpato. La sospensione dalla carica è quasi pari alla destituzione.

Basi legali

- Articolo 10 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 49 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 14 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 8 capoverso 2 regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale
- Articolo 40a capoverso 3 legge sul Parlamento
- Principi operativi della Commissione giudiziaria

Termini correlati

- Elezione di giudici federali
- Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale

*Destituzione di membri del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza

L'Assemblea federale plenaria può destituire il procuratore generale della Confederazione, i sostituti procuratori generali della Confederazione, nonché i membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione prima della scadenza del mandato, se la persona interessata:

- intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Le condizioni per la destituzione sono dunque uguali a quelle applicate ai giudici dei tribunali della Confederazione di primo grado.

Cenni storici

Il 20 maggio 2020 la Commissione giudiziaria ha deciso di avviare un procedimento di destituzione nei confronti del procuratore generale della Confederazione in carica per sospetta grave violazione dei doveri d'ufficio. Il 19 agosto la Commissione ha preso atto che il procuratore generale ha dato le dimissioni conformemente all'articolo 5 capoverso 1 dell'ordinanza concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione entro il termine stabilito del 31 gennaio 2021 e ha proposto una riduzione di cinque mesi del termine di disdetta, che la Commissione ha accettato in virtù dell'articolo 5 capoverso 2 della suddetta ordinanza. Il procedimento avviato è diventato quindi privo di oggetto ed è stato formalmente archiviato con effetto al 1° settembre 2020.

- Comunicato stampa, mercoledì, 13 maggio 2020 19h00: Michael Lauber convocato dalla commissione giudiziaria
- Comunicato stampa, mercoledì, 20 maggio 2020: apertura di un procedimento di destituzione nei confronti del procuratore generale della confederazione Michael Lauber
- Comunicato stampa, Mercoledì, 19 agosto 2020: Il procuratore generale della confederazione michael Lauber lascia la carica per il 31 agosto 2020

Quello del 2020 è l'unico procedimento di destituzione condotto sinora.

Basi legali

- Articoli 21 e 26 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 40a capoversi 1 e 3 legge sul Parlamento
- Principi operativi della Commissione giudiziaria

Termini correlati

- Elezione dei membri del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale

Destituzione di membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale

I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale vengono eletti per una durata del mandato fissa di quattro anni. Non possono essere destituiti.

Una destituzione indiretta del Parlamento e del Governo ha tuttavia luogo quando il Popolo decide in una votazione di proporre una revisione totale della Costituzione federale. Una tale fattispecie ha luogo se un'iniziativa popolare propone una revisione totale della Costituzione o se una Camera decide di procedere a una revisione totale ma l'altra Camera la respinge.

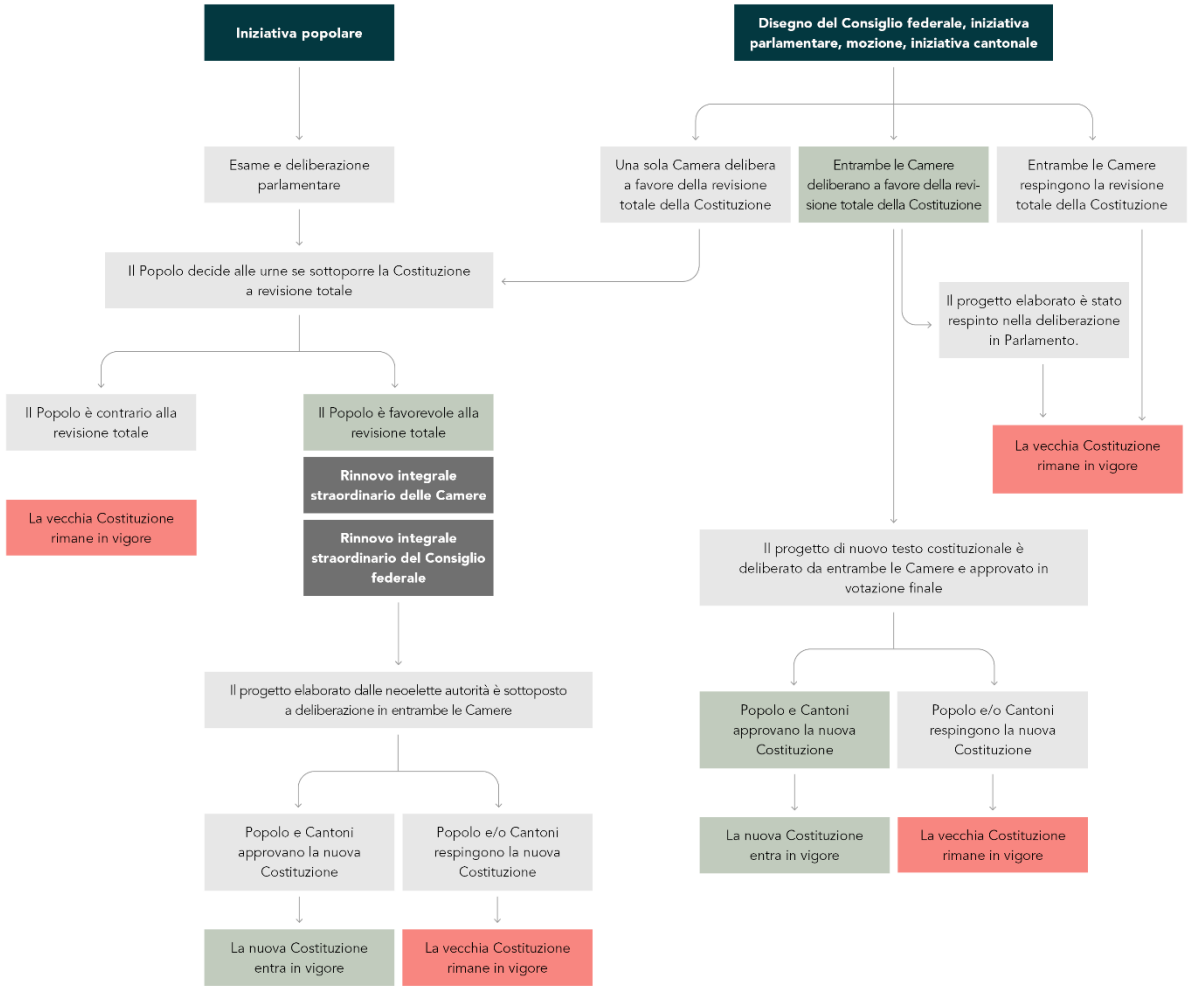

Cenni storici

I. Rielezione straordinaria (destituzione indiretta)

Fino ad oggi non si è mai verificato il caso di un rinnovo anticipato delle Camere federali a seguito di una votazione popolare in cui Popolo e Cantoni si siano pronunciati a favore di una revisione totale della Costituzione: l'unica iniziativa popolare che chiedeva la revisione totale della Costituzione è stata sottoposta al voto popolare l'8 settembre 1935 ed è stata respinta con oltre il 70% dei voti.

Nel 1999 (riforma dei diritti popolari) una divergenza di vedute tra le due Camere venne evitata grazie all accondiscendenza del Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 1999 pag. 609 seg.).

II. Destituzione di consiglieri agli Stati

Agli albori dello Stato federativo alcuni Cantoni si erano riservati il diritto di destituire i loro consiglieri agli Stati.

Nel Cantone di Uri si può chiedere ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 della Costituzione cantonale la «destituzione di un'autorità». Secondo Hangartner/Kley, non è chiaro se la disposizione vale anche per i consiglieri agli Stati.

(cfr. Dr. W. BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29 Mai 1874, Berna 1931, pag. 726; YVO HANGARTNER, ANDREAS KLEY, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Schulthess, Zurigo 2022, N 1549)

III. Destituzione del Consiglio federale o di singoli membri del Consiglio federale (proposte di riforma fallite)

Nell'ambito delle deliberazioni sulla nuova Costituzione federale del 1999 sono state avanzate proposte affinché tre quarti rispettivamente un terzo dei membri dell'Assemblea federale potessero chiedere un rinnovo integrale straordinario del Consiglio federale. Le Camere hanno tuttavia respinto queste proposte.

- La ripartizione delle competenze tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale Rapporto della commissione di esperti istituita dalle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali del 15 dicembre 1995, pag. 498 segg. (PDF)
- ad 96.091 Assemblea federale. Organizzazione, procedura, rapporti con il Consiglio federale, rapporto complementare delle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali relativo alla riforma della Costituzione del 6 marzo 1997, pag. 288. (PDF)
- Riforma della Costituzione federale, progetti delle Commissioni costituzionali delle Camere federali pag. 305 e pag. 367. (PDF)

Un'iniziativa parlamentare del 1989 ha proposto di accordare al Popolo il diritto di destituzione: 50'000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto avrebbero potuto chiedere la destituzione di uno o più consiglieri federali in carica. Il Consiglio nazionale ha respinto anche questa iniziativa.

- 98.438 – Iniziativa parlamentare: destituzione di consiglieri federali in carica, in tedesco e in francese.

Nel 2010 il gruppo dei Verdi ha proposto con un'iniziativa parlamentare l'introduzione di una procedura di destituzione contro consiglieri federali in carica. Il Consiglio nazionale non ha dato seguito neppure a questa iniziativa.

- 10.413 – Iniziativa parlamentare: procedura di destituzione per motivi gravi di un consigliere federale nel corso della legislatura

A questo riguardo è degna d'interesse anche la seguente mozione, respinta dal Consiglio nazionale nel 2021:

- 21.3435 Mo. Rafforzare l'alta vigilanza del Parlamento ai sensi della Costituzione federale

Ulteriori informazioni

I. Rielezione straordinaria (destituzione indiretta)

- Scheda informativa: Revisione della costituzione (vedi sezione I)

II. Parlamenti a confronto

Contrariamente alla Confederazione, molti Cantoni prevedono che il Popolo possa destituire il Parlamento e il Governo:

- Articolo 57 della Costituzione del Cantone di Berna
- Articolo 26 della Costituzione del Cantone di Sciaffusa
- Articolo 28 della Costituzione del Cantone di Soletta
- Articolo 57 della Costituzione del Cantone di Turgovia
- Articolo 44 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
- Articolo 27 capoverso 2 della Costituzione del Cantone di Uri

Basi legali

I. Durata del mandato

- Articolo 145 Costituzione federale

II. Rielezione straordinaria (destituzione indiretta)

- Articolo 193 capoverso 3 Costituzione federale

Termini correlati

- Durata del mandato (deputato)
- Incapacità di esercitare la carica di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione
- Destituzione di giudici dei Tribunali federali
- Rielezione straordinaria

*Diaria

Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 440 franchi per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

Cenni storici

Dalla fondazione dello Stato federale i parlamentari ricevono una diaria per i giorni di seduta. Inizialmente era una modesta remunerazione del lavoro svolto e serviva nel contempo a rimborsare le spese sostenute. Dal 1972 è diventata un onorario puro.

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Retribuzione dei parlamentari
- Scheda informative: Indennità dei parlamentari (PDF)

Basi legali

- Articolo 3 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

Termini correlati

- Indennità
- Importo sostitutivo della diaria in caso di malattia o infortunio (parlamentari)
- Importo sostitutivo della diaria in caso di maternità (parlamentari)
- Obbligo di partecipare alle sedute
- Parlamento di milizia

*Dibattito breve

Nel Consiglio nazionale il diritto di parola e il tempo di parola sono limitati.

Il diritto di parola è definito in categorie di discussione. Contemporaneamente all'adozione del programma della sessione l'Ufficio della Camera assegna a ogni oggetto in deliberazione una categoria di discussione.

Nel dibattito breve (cat. IV) hanno diritto di parola soltanto i relatori delle minoranze delle commissioni.

Indipendentemente dalla forma della discussione:

- i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola;
- le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione;
- in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato;
- alla fine dell'intervento un deputato può porre all'oratore – se questi acconsente alla relativa richiesta del presidente – una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento;
- ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

Diritto di parola	**Tempo di parola**
Relatore della commissione	10 minuti (entrata in materia compresa)
Consiglio federale	10 minuti (entrata in materia)
Autori di proposte di minoranza	5 minuti
Autori di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato, oppure, nel caso di un'iniziativa cantonale, il deputato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato	5 minuti
Deputato che per primo ha proposto la reiezione di un intervento (mozione o postulato) che il Consiglio federale propone di accogliere	5 minuti

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Diritto di parola

Basi legali

- Articolo 46 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 48 capoversi 2–3 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 50 capoverso 5 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Dibattito libero (categoria I)
- Dibattito organizzato (categoria II)
- Dibattito dei gruppi (categoria IIIa)
- Dibattito dei gruppi breve (categoria IIIb)
- Procedura scritta (categoria V)

*Dibattito d’attualità (Consiglio nazionale)

In Consiglio nazionale una minoranza qualificata di 75 deputati può chiedere, al più tardi all’inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane, che durante la sessione in corso si svolga un dibattito su un tema d'attualità. Nella loro richiesta i deputati indicano le interpellanze urgenti che devono essere trattate.

Cenni storici

Nel 2013 il «dibattito d’attualità» è stato introdotto come alternativa alla sessione straordinaria per la quale, da tale data, vigono condizioni più restrittive.

(cfr. 10.440 – Iniziativa parlamentare: Miglioramento dell’organizzazione e delle procedure del Parlamento)

Ulteriori informazioni

Lista dei dibattiti (stato: dicembre 2025)

- 19.03.2014 Marchés publics concernant les projets TIC
- 18.06.2014 Amendes. Question de la déductibilité fiscale
- 23.09.15 Renforcer la protection du climat
- 16.03.16 Situation économique
- 27.09.18 Relations entre la Suisse et l'Union européenne
- 18.12.19 Mesures urgentes pour lutter contre la criminalité transfrontalière
- 18.06.20 Pari opportunità e conciliabilità tra vita professionale e famigliare: trarre ora insegnamenti dalla crisi di COVID-19
- 17.03.21 Pandemia Covid-19
- 15.06.21 Relazioni tra la Svizzera e l'UE
- 29.09.21 Pandemia e infermieristica
- 17.12.25 Crisi climatica

Basi legali

- Articolo 30a regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Interpellanza urgente

*Dibattito dei gruppi

Nel Consiglio nazionale il diritto di parola e il tempo di parola sono limitati.

Il diritto di parola è definito in categorie di discussione. Contemporaneamente all'adozione del programma della sessione, l'Ufficio della Camera assegna a ogni oggetto in deliberazione una categoria di discussione. Indipendentemente dalla forma della discussione:

- i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola;
- le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione;
- in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato;
- alla fine dell'intervento un deputato può porre all'oratore – se questi acconsente alla relativa richiesta del presidente – una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento;
- ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

Nel dibattito dei gruppi (cat. IIIa) il diritto di parola è limitato ai portavoce dei gruppi parlamentari e ai proponenti. Nella deliberazione su disegni e progetti di atti normativi delle categoria IIIa, le proposte individuali vengono trattate nella categoria IV, per la quale sono possibili soltanto motivazioni scritte; nel programma della sessione simili casi figurano rispettivamente come categoria IIIa/IV.

Diritto di parola	**Tempo di parola**
Relatore della commissione	20 minuti (entrata in materia compresa)
Consiglio federale	20 minuti (entrata in materia)
Portavoce dei gruppi parlamentari	10 minuti (entrata in materia) 5 minuti (deliberazione di dettaglio)
Autori di proposte di minoranza e di proposte individuali nel caso della cat. IIIa, risp. soltanto autori di proposte di minoranza nel caso delle cat. IIIa/IV	5 minuti
Autori di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato, oppure, nel caso di un'iniziativa cantonale, il deputato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato	5 minuti
Deputato che per primo ha proposto la reiezione di un intervento (mozione o postulato) che il Consiglio federale propone di accogliere	5 minuti

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Diritto di parola

Basi legali

- Articolo 48 capoverso 1 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Dibattito libero (categoria I)
- Dibattito organizzato (categoria II)
- Dibattito dei gruppi breve (categoria IIIb)
- Dibattito breve (categoria IV)
- Procedura scritta (categoria V)

*Dibattito dei gruppi breve

Nel Consiglio nazionale il diritto di parola e il tempo di parola sono limitati.

Il diritto di parola è definito in categorie di discussione. Contemporaneamente all'adozione del programma della sessione, l'Ufficio della Camera assegna a ogni oggetto in deliberazione una categoria di discussione. Indipendentemente dalla forma della discussione:

- i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola;
- le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione;
- in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato;
- alla fine dell'intervento un deputato può porre all'oratore – se questi acconsente alla relativa richiesta del presidente – una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento;
- ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

Nel dibattito dei gruppi breve (cat. IIIb) il diritto di parola è limitato ai portavoce dei gruppi parlamentari e ai proponenti. Nella deliberazione su disegni e progetti di atti normativi delle categoria IIIb, le proposte individuali vengono trattate nella categoria IV, per la quale sono possibili soltanto motivazioni scritte; nel programma della sessione simili casi figurano rispettivamente come categoria IIIb/IV.

A differenza di quanto avviene nel normale dibattito dei gruppi (cat. IIIa), nel dibattito di entrata in materia il tempo di parola per i relatori delle commissioni e per il rappresentante del Consiglio federale è dimezzato (10 minuti al posto di 20), così come quello concesso ai portavoce dei gruppi parlamentari (5 minuti al posto di 10).

Diritto di parola	Tempo di parola
Relatore della commissione	10 minuti (entrata in materia compresa)
Consiglio federale	10 minuti (entrata in materia)
Portavoce dei gruppi parlamentari	5 minuti (entrata in materia e deliberazione di dettaglio)
Autori di proposte di minoranza e di proposte individuali nel caso della cat. IIIa, risp. soltanto autori di proposte di minoranza nel caso delle cat. IIIa/IV	5 minuti
Autori di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato, oppure, nel caso di un'iniziativa cantonale, il deputato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato	5 minuti
Deputato che per primo ha proposto la reiezione di un intervento (mozione o postulato) che il Consiglio federale propone di accogliere	5 minuti

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Diritto di parola

Basi legali

- Articolo 48 capoverso 1 Regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Dibattito libero (categoria I)
- Dibattito organizzato (categoria II)
- Dibattito dei gruppi (categoria IIIa)
- Dibattito breve (categoria IV)
- Procedura scritta (categoria V)

*Dibattito libero

Nel Consiglio nazionale il diritto di parola e il tempo di parola sono limitati.

Il diritto di parola è definito in categorie di discussione. Contemporaneamente all'adozione del programma della sessione l'Ufficio della Camera assegna a ogni oggetto in deliberazione una categoria di discussione.

Nel dibattito libero (cat. I) possono chiedere la parola tutti i membri della Camera. Nella prassi il dibattito libero ha luogo soltanto per la trattazione di iniziative popolari.

Diritto di parola	**Tempo di parola**
Relatore della commissione	20 minuti (entrata in materia compresa)
Consiglio federale	20 minuti (entrata in materia)
Portavoce dei gruppi parlamentari	10 minuti (entrata in materia) 5 minuti (deliberazione di dettaglio)
Proponenti	5 minuti

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Diritto di parola

Basi legali

- Articolo 44 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 46 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Dibattito organizzato (categoria II)
- Dibattito dei gruppi (categoria IIIa)
- Dibattito dei gruppi breve (categoria IIIb)
- Dibattito breve (categoria IV)
- Procedura scritta (categoria V)

*Dibattito organizzato

Nel Consiglio nazionale il diritto di parola e il tempo di parola sono limitati.

Il diritto di parola è definito in categorie di discussione. Contemporaneamente all'adozione del programma della sessione l'Ufficio della Camera assegna a ogni oggetto in deliberazione una categoria di discussione.

Indipendentemente dalla forma della discussione:

- i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola;
- le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione;
- in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato;
- alla fine dell'intervento un deputato può porre all'oratore – se questi acconsente alla relativa richiesta del presidente – una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento;
- ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

Nel caso del dibattito organizzato (cat. II), l'Ufficio stabilisce un tempo di parola complessivo per i gruppi parlamentari e lo ripartisce in modo proporzionale; i gruppi designano i loro oratori. Ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo è messa a disposizione una congrua parte del tempo di parola complessivo.

Diritto di parola	**Tempo di parola**
Relatore della commissione	20 minuti (entrata in materia compresa)
Consiglio federale	20 minuti (entrata in materia)
Autori di proposte di minoranza e di proposte individuali	5 minuti
Autori di un'iniziativa parlamentare, di una mozione o di un postulato, oppure, nel caso di un'iniziativa cantonale, il deputato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato	5 minuti
Deputato che per primo ha proposto la reiezione di un intervento (mozione o postulato) che il Consiglio federale propone di accogliere	5 minuti
Deputati designati dai gruppi parlamentari	Parte del tempo di parola assegnato al gruppo parlamentare
Deputati che non fanno parte di un gruppo	Parte del tempo di parola

- Organisierte Debatte (Kat. II). Redezeit der Fraktionen, Stand: 14.02.2025 (XLSX)

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: diritto di parola

Basi legali

- Articolo 47 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Dibattito libero (categoria I)
- Dibattito dei gruppi (categoria IIIa)
- Dibattito dei gruppi breve (categoria IIIb)
- Dibattito breve (categoria IV)
- Procedura scritta (categoria V)

*Dichiarazione del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati o del Consiglio federale

Le Camere federali e il Consiglio federale possono rilasciare dichiarazioni su eventi o questioni importanti di politica interna o estera. Il Consiglio nazionale può farlo su proposta della maggioranza di una commissione; il Consiglio degli Stati su proposta scritta di un deputato o di una commissione.

Ulteriori informazioni

I. Scopo della dichiarazione

Il rapporto di una commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991 (FF 1991 III 493, in particolare 557) descrive lo scopo della dichiarazione come segue: «Questo strumento assume rilievo in particolare quando si tratta di esprimere i sentimenti e le opinioni di gran parte della popolazione su un avvenimento importante, senza che da parte dello Stato siano già state prese delle misure. Una simile situazione può verificarsi in caso di avvenimenti importanti di politica estera, di fronte ai quali il pubblico si aspetta una presa di posizione da parte delle autorità.»

II. Esempi (stato: 20.12.2025)

- 25.038 – Per una politica di sicurezza europea autonoma e un ruolo attivo della Svizzera
- 24.081 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. Riconoscimento del genocidio degli yazidi
- 24.064 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. Riconoscere l'Holodomor come un atto di genocidio
- 24.054 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. Sentenza della Corte EDU «Associazione anziane per il clima Svizzera c. Svizzera»
- 24.053 – Dichiarazione del Consiglio degli Stati. Sentenza della Corte EDU «Associazione anziane per il clima Svizzera c. Svizzera»
- 23.034 – Dichiarazione del Consiglio federale: Sessione straordinaria dal 11 fino al 13 aprile 2023
- 23.020 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. Per i diritti umani e la democrazia in Iran
- 22.024 – Dichiarazione del Consiglio degli Stati. Per un cessate il fuoco immediato in Ucraina!
- 22.023 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. Per un cessate il fuoco immediato in Ucraina!
- 21.028 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. Allentamento immediato delle misure contro il Coronavirus
- 20.093 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. No a disposizioni COVID-19 più severe per gli sport invernali in Svizzera
- 20.208 – Dichiarazione del Consiglio federale sulla pandemia di coronavirus
- 20.036 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. Pandemia di Coronavirus: per un cessate il fuoco globale
- 18.033 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. Cessare i crimini di guerra in Siria
- 13.054 – Dichiarazione del Consiglio nazionale. Appianamento delle divergenze fiscali tra le banche svizzere e gli Stati Uniti d'America
- 13.053 – Dichiarazione del Consiglio degli Stati. Appianamento delle divergenze fiscali tra le banche svizzere e gli Stati Uniti d'America
- 04.203 – Déclaration du Conseil national concernant l'Euro 2008 / Erklärung des Nationalrates zu Euro 2008
- 03.200 – Déclaration du Conseil fédéral concernant la crise en Irak
- 02.212 – Déclaration du Conseil national et du Conseil des États concernant l'Intégrité du Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome)

- 02.207 – Déclaration du Conseil national. Séparation des nouvelles règles de transparence de la 1ère révision LPP et mise en vigueur anticipée
- 02.048 – Déclaration du Conseil national et du Conseil des États concernant les protocoles additionnels aux Conventions de Genève

III. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 118 N 26, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Dichiarazione di uno dei Consigli

- Articolo 71 lettera f legge sul Parlamento
- Articolo 32 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 27 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articoli 136–164 Costituzione federale
- Articolo 22 segg. legge sul Parlamento

II. Dichiarazione del Consiglio federale

- Articolo 157 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 71 lettera f legge sul Parlamento
- Articolo 21 capoverso 1 lettera d regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 17 capoverso 1 lettera d regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 33 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 28 regolamento del Consiglio degli Stati

*Dichiarazione di un gruppo parlamentare

Prima della votazione finale i gruppi parlamentari possono spiegare brevemente le ragioni alla base del loro voto. Queste spiegazioni sono chiamate «dichiarazioni dei gruppi parlamentari».

Ulteriori informazioni

I. Decisioni et pratiche

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione C.2.1 (PDF)

II. In breve

- Scheda informativa: Diritto di parola

Basi legali

- Articolo 43 capoverso 3 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Categorie di deliberazione
- Dichiarazione personale
- Gruppo parlamentare

*Dichiarazione personale

Ogni deputato ha il diritto di fare una breve dichiarazione personale in risposta a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

Ulteriori informazioni

I. Decisioni et pratiche

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione C.2.2 (PDF)

II. In breve

- Scheda informativa: Diritto di parola

Basi legali

- Articolo 43 capoversi 1 e 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 36 reglemento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Categorie di deliberazione
- Dichiarazione di un gruppo parlamentare
- Domanda interlocutoria

*Differimento o conclusione anticipata di una sessione

La decisione di una Camera di differire la sessione o di concluderla anticipatamente richiede il consenso dell'altra Camera. Se la riunione in presenza delle Camere non è possibile, la Conferenza di coordinamento può decidere di differire la sessione o di concluderla anticipatamente.

Cenni storici

A causa del rapido aumento dei casi di COVID-19, la sessione primaverile del 2020 è stata interrotta dopo due settimane. Si tratta dell'unica sessione ad essere stata interrotta dall'introduzione del sistema delle quattro sessioni ordinarie annuali. La decisione di interrompere la sessione primaverile del 2020 è stata presa dagli Uffici delle Camere la domenica della seconda settimana di sessione su proposta della Delegazione amministrativa. Il lunedì della medesima settimana il Consiglio nazionale aveva respinto con 155 voti contro 13 e 8 astensioni una mozione d'ordine che chiedeva di interrompere immediatamente la sessione per almeno una settimana.[1]

Durante la sessione invernale del 2020 le Camere hanno quindi precisato chi fosse competente per l'interruzione e il differimento di una sessione, introducendo una nuova disposizione nella legge sul Parlamento (20.483). Secondo tale disposizione, la decisione di interrompere la propria sessione spettava alla rispettiva Camera. Per contro, la decisione di differire una sessione di entrambe le Camere – ossia una sessione ordinaria o straordinaria – o di continuarla, ad esempio, nella settimana successiva alla sessione ordinaria o in un momento ancora successivo necessitava dell'approvazione dell'altra Camera. La nuova disposizione era valida per un periodo di tempo limitato, fino al 1° ottobre 2021, e non è mai stata applicata.

In seguito alla pandemia di COVID-19 le Camere hanno introdotto le disposizioni attualmente in vigore nella legge sul Parlamento, questa volta illimitata nel tempo (20.437 / 20.438). La modifica di legge è entrata in vigore all'inizio della 52ª legislatura.

[1] Boll. Uff. 2020 N 168

Ulteriori informazioni

I. Scheda informativa

- Scheda informativa: Sessioni (PDF)

II. Pubblicazione in forma elettronica

- ANDREA CARONI, art. 33a, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 33a legge sul Parlamento

Termini correlati

- Sessione

*Dimissioni in corso di mandato (membri del Consiglio federale)

I membri del Consiglio federale possono dare le dimissioni in qualsiasi momento. Comunicano le loro dimissioni per scritto al presidente dell'Assemblea federale plenaria.

Cenni storici

I. Dichiarazione di dimissioni / Richiesta di dimissioni

Dai verbali dell'Assemblea federale si può evincere che in passato i consiglieri federali presentavano una richiesta di dimissioni all'Assemblea federale plenaria, che l'approvava.

- cfr. p. es. quinta seduta sessione invernale 1940 (10 dicembre), pag. 93

Secondo il regolamento dell'Assemblea federale (Camere riunite) del 1976 l'Assemblea federale prendeva atto di eventuali lettere di dimissioni dei membri del Consiglio federale.

- Articolo 3 capoverso 1 regolamento dell'Assemblea federale (camere riunite)

Nel messaggio del 1996 concernente la revisione della Costituzione federale il Consiglio federale scrive: «Il dettato costituzionale non precisa se i membri del Consiglio federale possano presentare le dimissioni (mentre sono in carica), rinunciando così alla funzione, oppure se debbano a tal fine presentare una domanda formale di dimissioni all'Assemblea federale. La prassi si è sinora accontentata di una dichiarazione di dimissioni.» (FF 1997 I 381)

- Collezione: Le lettere di dimissioni dei consiglieri federali (PDF)

II. Momento delle dimissioni

Nel quadro della deliberazione sulla legge sul Parlamento il Consiglio degli Stati ha respinto una proposta che chiedeva di sancire per legge che i consiglieri federali non possono dare le dimissioni nell'anno delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (Boll. Uff. 2002 S 33). A tale proposito sono interessanti anche le seguenti due mozioni:

- 09.3829 Mo. per una maggiore prevedibilità delle dimissioni dei consiglieri federali
- 10.3135 Mo. per legislature complete dei consiglieri federali

Ulteriori informazioni

I. Attualità

- 24.435 Iv. Pa. Rafforzare la concordanza introducendo una durata definita per il mandato dei membri del Consiglio federale

II. Lettere di dimissioni dal 2017

- 14 giugno 2017: Didier Burkhalter (PDF)
- 25 settembre 2018: Johann Schneider-Ammann (PDF)
- 27 settembre 2018: Doris Leuthard (PDF)
- 30 settembre 2022: Ueli Maurer (PDF)
- 2 novembre 2022: Simonetta Sommaruga (PDF)
- 15 gennaio 2025 : Viola Amherd (PDF)

III. Dimissioni / Elezioni suppletive dal 1998

- Dossier elettronico: Elezione del Consiglio federale

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- GEORG LUTZ, Bundesräte gehen wann es ihnen passt, in: DeFacto 25. September 2018, in tedesco
- RUTH LÜTHI, art. 133 n 18 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 133 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Durata del mandato (membri del Consiglio federale)
- Elezione del Consiglio federale
- Entrata in carica (membri del Consiglio federale)

*Dimissioni in corso di mandato (parlamentari)

I. Membri del Consiglio nazionale

I consiglieri nazionali possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono comunicate per scritto al presidente del Consiglio nazionale.

II. Membri del Consiglio degli Stati

I consiglieri agli Stati sono eletti in base al diritto cantonale. Le disposizioni dei singoli Cantoni disciplinano l'elezione, le dimissioni e l'elezione suppletiva dei propri rappresentanti.

Ulteriori informazioni

I. Decisioni e pratiche

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione G.2 (PDF)

II. Elenchi

- Mutazioni nel Consiglio Nazionale del 1999
- Mutazioni nel Consiglio degli Stati del 1999
- Mutazioni 1919 – 1999 (PDF)

Basi legali

Membri del Consiglio nazionale

- Articolo 54 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Entrata in carica (parlamentari)
- Durata del mandato (parlamentari)

*Diritti d’informazione

I diritti d’informazione sono strutturati in un sistema a cascata: più si sale di livello e più sono estesi. Il primo livello è costituito dai dritti d'informazione dei deputati, il secondo dai diritti d’informazione delle commissioni tematiche, il terzo dai dritti d’informazione delle commissioni di vigilanza e il quarto dai diritti d’informazione delle delegazioni di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione e Delegazione delle finanze) e della CPI.

- Dritti d'informazione dei deputati
- Diritti d’informazione delle commissioni
- Dritti d’informazione delle commissioni di vigilanza
- Diritti d’informazione delle delegazioni di vigilanza e della CPI

*Diritti d'informazione dei deputati

I parlamentari possono chiedere di essere informati dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale sugli affari della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, nella misura in cui sia necessario per l'esercizio del loro mandato parlamentare.

I parlamentari possono presentare le loro interrogazioni sotto forma di intervento. Possono anche, in base al loro diritto all'informazione, rivolgersi direttamente all'Amministrazione oppure incaricare i Servizi del Parlamento di chiedere all'Amministrazione informazioni o documentazione per loro conto mantenendo segreta la loro identità.

Il singolo parlamentare ha il diritto di essere informato dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la relativa documentazione. Non ha tuttavia diritto a informazioni:

- inerenti alle procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;
- classificate come confidenziali o segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali;
- che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.

Se tra un parlamentare e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, il parlamentare può appellarsi alla presidenza della sua Camera, che a sua volta cerca di mediare tra il parlamentare e il Consiglio federale.

Cenni storici

Nel rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1 marzo 2001 è indicato quanto segue:

> «Oltre agli interventi parlamentari – interpellanza o interrogazione ordinaria – i parlamentari hanno diritto di consultare documenti dell'Amministrazione federale o di chiedere informazioni di tipo giuridico al Consiglio federale e all'Amministrazione federale. La portata dei diritti d'informazione è limitata dal criterio ‹nell'ambito del loro mandato parlamentare›: in questo modo è chiaro che i parlamentari accederanno alle informazioni di cui necessitano per esercitare il proprio mandato come per esempio per elaborare le proprie proposte e argomentazioni in seno alle commissioni e alle Camere, ma anche che dovranno ricevere quelle informazioni che consentano loro di acquisire le competenze specifiche necessarie per svolgere il lavoro parlamentare. Essendo i parlamentari vincolati al segreto d'ufficio, il Consiglio federale e l'Assemblea federale devono mettere a loro disposizione anche le informazioni soggette al segreto d'ufficio (...). La definizione del mandato parlamentare è alquanto generica. [Nell'articolo 7 capoverso 2 LParl] sono perciò elencate esplicitamente le informazioni alle quali i parlamentari non hanno alcun diritto di accedere. I settori menzionati formano tre gruppi principali. Per proteggere il principio di collegialità, secondo la lettera a non è possibile consultare documenti che servono direttamente alla formazione dell'opinione in seno al Collegio governativo: ne fanno parte, in particolare, i corapporti dei dipartimenti. Secondo la lettera b sono escluse dai diritti d'informazione dei parlamentari le informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di controspionaggio. Il prendere visione di queste informazioni estremamente delicate e sensibili rientra nella competenza della Delegazione delle Commissioni della gestione (...). ... Nella

lettera c sono poi menzionate le informazioni che devono essere considerate confidenziali per ragioni inerenti alla protezione della personalità. Questa protezione è necessaria perché un singolo parlamentare potrebbe trarre vantaggi personali rispetto a terzi se, per esempio, prendesse visione di documenti che rivelano un segreto commerciale o contengono un certificato medico.» FF 2001 3152 seg.)

Dal canto suo, nel rapporto del 16 maggio 2003 sull'ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare, l'Ufficio del Consiglio degli Stati afferma quanto segue in merito all'articolo 17 capoverso 3 di detta ordinanza:

> «[…] in esso si precisa che le varie unità dei Servizi del Parlamento, in particolare la Centrale di documentazione, sono tenute a non divulgare il nome dei deputati per i quali raccolgono informazioni presso altri servizi della Confederazione. Questa disposizione garantisce il diritto all'informazione di ciascun parlamentare» (FF 2003 4384, in particolare 4393).

Ulteriori informazioni

I. In breve

I diritti d'informazione sono strutturati in un sistema a cascata: più si sale di livello e più sono estesi. Il primo livello è costituito dai dritti d'informazione dei deputati.

- Panoramica dei diritti d'informazione delle commissioni secondo la legge sul Parlamento (PDF), in tedesco e francese.

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MORITZ VON WYSS, art. 7, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 7 legge sul Parlamento
- Articolo 5a ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
- Articolo 17 capoverso 3 ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Diritti d’informazione
- Interpellanza
- Interrogazione
- Ora delle domande al Consiglio nazionale
- Segreto d’ufficio

*Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

Le Commissioni tematiche sono autorizzate per l'adempimento dei loro compiti a:

- invitare il Consiglio federale alle proprie sedute per ottenere informazioni, ed esigere rapporti dal medesimo;
- esigere che il Consiglio federale metta a loro disposizione documenti e
- d'intesa con il Consiglio federale, interrogare persone al servizio della Confederazione.

Oltre ai diritti d'informazione, le commissioni di vigilanza hanno, al pari delle altre commissioni, il diritto di:

- trattare direttamente con tutte le autorità, i servizi e gli altri enti incaricati di compiti federali e di ottenere tutte le informazioni e i documenti utili per i loro lavori;
- citare le persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di rifiuto da parte loro, farle accompagnare dalla polizia;
- richiedere informazioni e documenti a persone e servizi al di fuori dell'Amministrazione federale nella misura in cui l'esercizio dell'alta vigilanza lo richieda;
- consultare i co-rapporti dei dipartimenti all'attenzione del Consiglio federale e decidere in via definitiva sull'esercizio dei loro diritti d'informazione.

Contrariamente alle delegazioni di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione e Delegazione delle finanze) e alla CPI, le commissioni di vigilanza non possono interrogare persone in qualità di testimoni e non hanno il diritto di consultare:

- i verbali delle sedute del Consiglio federale
- i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

Ulteriori informazioni

I. Panoramica

- Panoramica dei diritti d'informazione delle commissioni secondo la legge sul Parlamento (PDF), in tedesco e francese.
- CPI: Documenti di base, perizie (in parte solo in tedesco o francese)

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, IRENE MOSER art. 153, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 150 legge sul Parlamento
- Articolo 153 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Diritti d'informazione
- Segreto d'ufficio

*Diritti d'informazione delle commissioni in generale

Le Commissioni sono autorizzate per l'adempimento dei loro compiti a:

- invitare il Consiglio federale alle proprie sedute per ottenere informazioni, ed esigere rapporti dal medesimo;
- esigere che il Consiglio federale metta a loro disposizione documenti e
- d'intesa con il Consiglio federale, interrogare persone al servizio della Confederazione.

Esse non hanno diritto, a differenza delle Commissioni di vigilanza, ad esigere informazioni e documenti da persone e uffici esterni all'Amministrazione federale e a consultare i corapporti dei dipartimenti all'attenzione del Consiglio federale. Come le Commissioni di vigilanza, e al contrario delle Delegazioni di vigilanza (Delegazione della gestione e Delegazione delle finanze), non hanno diritto alla consultazione di:

- verbali delle sedute del Consiglio federale;
- documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali.

Se tra una Commissione e il Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione, la Commissione può appellarsi alla presidenza della Camera cui appartiene. La presidenza cerca di mediare. La presidenza della Camera decide definitivamente nel caso in cui tra la Commissione e il Consiglio federale sia controverso se le informazioni richieste servano all'adempimento dei compiti della Commissione.

Ulteriori informazioni

I. Riepilogo

- Riepilogo sui diritti d'informazione delle Commissioni nell'ambito della legge sul Parlamento (PDF)

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MORITZ VON WYSS, art. 150, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 153 capoverso 4 Costituzione federale
- Articolo 150 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Diritti d'informazione
- Segreto d'ufficio

*Diritti d'informazione delle delegazioni di vigilanza e della CPI

A differenza dei deputati e delle commissioni legislative e di vigilanza, alle delegazioni di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione e Delegazione delle finanze) e alla CPI non può essere sottaciuta nessuna informazione necessaria all'adempimento dei loro compiti. Esse hanno pertanto il diritto di farsi consegnare i verbali delle sedute del Consiglio federale e i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali. Possono inoltre interrogare persone in veste di testimoni e citare le persone soggette all'obbligo di informare e, in caso di rifiuto da parte loro, farle accompagnare dalla polizia.

Ulteriori informazioni

I. Panoramica

- Panoramica dei diritti d'informazione delle commissioni secondo la legge sul Parlamento (PDF), in tedesco e francese.

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 154, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- CORNELIA THELER, art. 166, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Delegazioni di vigilanza

- Articolo 169 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 154 seg. legge sul Parlamento

II. CPI

- Articolo 166 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Diritti d'informazione
- Segreto d'ufficio

*Diritti d'informazione delle unità amministrative dei Servizi del Parlamento

Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento dispongono degli stessi diritti d'informazione degli organi dell'Assemblea federale per cui operano. Le unità amministrative che eseguono mandati per conto di singoli deputati sono tenute a mantenere segreta l'identità di questi ultimi.

Ulteriori informazioni

I. Scheda informativa

- Droits parlementaires en matière d'information (PDF), in francese e tedesco

II. Panoramica

- Aperçu des droits à l'information des commissions dans le cadre de la loi sur le Parlement (PDF, versione bilingue, in francese e tedesco)

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 67, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 67 legge sul Parlamento
- Articolo 17 capoverso 3 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Diritti d'informazione (parlamentari)

*Diritto d’iniziativa

Diritto di depositare una modifica oppure di chiedere l’abrogazione di un atto normativo in vigore o l’adozione di uno nuovo.

A livello federale:

- i cittadini possono chiedere una revisione totale o parziale della Costituzione mediante iniziativa popolare;
- i Cantoni possono proporre un progetto di atto normativo mediante iniziativa cantonale;
- l’Assemblea federale utilizza lo strumento dell’iniziativa parlamentare e
- il Consiglio federale dispone del diritto d’iniziativa per sottoporre all’Assemblea federale disegni di atti normativi.

Le iniziative popolari sono rivolte al Popolo e ai Cantoni; l'Assemblea federale può soltanto esprimere il proprio parere in merito, ma non modificarle. Le iniziative cantonali e parlamentari nonché i disegni del Consiglio federale sono invece rivolti alle Camere, che hanno la facoltà di respingere le iniziative e modificare i disegni.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- FLORIAN UTZ, Die Impulse zur Rechtsetzung im Bund, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2005/2, pag. 41–63 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 138 segg. Costituzione federale
- Articolo 160 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 181 Costituzione federale
- Articolo 68 legge federale sui diritti politici
- Articoli 107 segg. legge sul Parlamento
- Articoli 115 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 7 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Atti normativi dell’Assemblea federale
- Presentazione di un disegno di atto legislativo mediante una proposta
- Procedura parlamentare dei disegni di atto normativo

*Diritto di necessità

Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale o l'Assemblea federale può emanare ordinanze di necessità e decisioni urgenti fondandosi direttamente sulla Costituzione federale.

Occorre distinguere il diritto di necessità intracostituzionale da quello extracostituzionale: secondo la dottrina, in situazione di emergenza in cui è a rischio l'esistenza del Paese il Consiglio federale ha il diritto e il dovere di agire al di fuori di ogni ordinamento costituzionale. Ne sono esclusi i diritti fondamentali, poiché inviolabili; non possono essere limitati in alcuna circostanza..

Cenni storici

I. Diritto di necessità intracostituzionale

In situazioni straordinarie, la Costituzione federale autorizza il Consiglio federale a emanare ordinanze e decisioni che non si fondano su una legge federale. L'assunzione di queste competenze da parte del Consiglio federale è stata criticata a più riprese (p.es. crisi finanziaria 2008, distruzione di documenti nel caso Tinner 2008–2009). Pertanto, nel 2010, l'Assemblea federale ha adottato un progetto secondo cui le ordinanze urgenti devono essere limitate nel tempo e devono essere recepite nel diritto ordinario il più rapidamente possibile. Se il Consiglio federale intende emanare decisioni urgenti, entro 24 ore dalla sua decisione ne deve informare l'organo competente dell'Assemblea federale.

(Cfr. 09.402 Iv. Pa. Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie)

II. Diritto di necessità extracostituzionale

In Svizzera il diritto di necessità extracostituzionale è stato applicato l'ultima volta durante le guerre mondiali.

- Maggiori dettagli

1. Prima guerra mondiale

Con il decreto federale urgente del 3 agosto 1914 concernente misure per la protezione del Paese e il mantenimento della sua neutralità, l'Assemblea federale autorizzò il Consiglio federale ad adottare misure per affermare la sicurezza, l'integrità e la neutralità della Svizzera e per tutelarne il credito e gli interessi economici. Il 3 aprile 1919, dopo la fine della guerra, le Camere prolungarono e limitarono i pieni poteri straordinari del Consiglio federale e solo il 19 ottobre 1921 li revocarono integralmente. Il diritto di necessità già emanato rimase tuttavia in vigore e il Consiglio federale poté ancora modificarlo.

- Messaggio del Consiglio federale del 2 agosto 1914 all'Assemblea federale concernente misure per la protezione del Paese e il mantenimento della sua neutralità (PDF), in francese.
- Rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 1918 all'Assemblea federale concernente la mozione De Meuron e il postulato Peter (Limitazione dei pieni poteri straordinari del Consiglio federale) (PDF), in francese.
- Messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1921 all'Assemblea federale concernente la revoca dei pieni poteri straordinari (PDF), in francese. 2. Seconda guerra mondiale

2. Seconda guerra mondiale

Il 30 agosto 1939 l'Assemblea federale autorizzò il Consiglio federale ad adottare misure per affermare la sicurezza, l'indipendenza e la neutralità della Svizzera, per tutelare il credito e gli interessi economici del Paese e per assicurarne il sostentamento. In occasione delle sessioni di giugno e dicembre il Consiglio federale presentava all'Assemblea federale un rapporto inerente alle misure adottate. L'Assemblea federale poteva decidere se tali misure dovevano continuare a restare in vigore. Il 6 dicembre 1945 le Camere limitarono i pieni poteri del Consiglio federale affinché le domande di credito seguissero l'iter ordinario previsto dalla legislazione e le ordinanze urgenti fossero limitate nel tempo. Il regime dei pieni poteri fu abrogato definitivamente il 18 dicembre 1950.

- Messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 1939 all'Assemblea federale concernente misure per la protezione del Paese e il mantenimento della sua neutralità (PDF), in francese.
- Messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1945 all'Assemblea federale concernente l'abolizione dei pieni poteri straordinari (PDF), in francese.
- Rapporto complementare del Consiglio federale del 5 maggio 1950 all'Assemblea federale concernente la seconda iniziativa popolare per il ritorno alla democrazia diretta (PDF), in francese.

Il Tribunale federale dichiarò ripetutamente durante entrambe le guerre mondiali che la verifica della costituzionalità delle decisioni sui pieni poteri esulava dalle sue competenze.

- DTF 68 II 308 consid. 2 (PDF)
- DTF 78 I 258 consid. 5 (PDF)

(Cfr. Per la sezione II: ANDREAS KLEY, Verfassungsgeschichte der Neuzeit; Grossbritannien, die USA, Frankreich und die Schweiz, 3ª edizione, Berna 2013, pag. 338 segg. e pag. 365 segg.)

Ulteriori informazioni

I. Leggi federali urgenti e ordinanze contingibili urgenti: confronto

- Scheda informativa: Emanazione di leggi (cfr. II.3. Excursus)

II. Evoluzione degli atti normativi concernenti l'epidemia di COVID-19

- Faktenbericht: Die Bundesversammlung und die Covid-19-Krise: Ein chronologischer Überblick [vgl. Anhang XI] (PDF), in tedesco.

III. Tutela della sicurezza interna ed esterna

- Scheda informativa: Tutela della sicurezza interna ed esterna

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- FLORIAN BRUNNER, MARTIN WILHELM, FELIX UHLMANN, Das Coronavirus und die Grenzen des Notrechts, in: Aktuelle juristische Praxis 29(2020), H. 6, pag. 685–701 (PDF), in tedesco.
- ANDREAS KLEY, Ausserordentliche Situationen verlangen nach ausserordentlichen Lösungen: ein staatsrechtliches Lehrstück zu Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 121(2020), Nr. 5, pag. 268–276 (PDF), in tedesco.

- ANDREAS KLEY/GORAN SEFEROVIC, Die Polizeigeneralklausel als notrechtliches Instrument gegen die Finanzkrise, in: Kübler Daniel, Koch Philippe (ed.) Finanzkrise und Demokratie, Zürich, Basel, Genf 2011 (PDF), in tedesco.
- ANDREAS KLEY, Die UBS Rettung im historischen Kontext des Notrechts, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht 2011/130 Heft 2, S. 123–138, Basel (PDF), in tedesco.
- AGATA ZIELNIEWICZ, Zur stärkeren Beteiligung der Bundesversammlung in ausserordentlichen Lagen, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2010, n° 2, 17e année, pag. 24 segg. (PDF), in tedesco.

V. Pubblicazioni in forma cartacea

GIOVANNI BIAGGINI, «Notrecht» in Zeiten des Coronavirus – Eine Kritik der jüngsten Praxis des Bundesrates zu Art. 185 Abs. 3 BV, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht. -. 121(2020), Nr. 5, pag. 239–267, in tedesco.

ADREAS LIENHARD, Zum Anwendungsbereich des bundesrätlichen Notrechts, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 113(2012), Nr. 3, pag. 111 segg., in tedesco.

RALPH TRÜMPLER, Das Bundesgesetz über die Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsfähigkeit in ausserordentlichen Lagen: Palliation mit klingenden Namen in: Revue suisse de jurisprudence, 108(2012), Nr. 13, pag. 309 segg., in tedesco.

RALPH TRÜMPLER, Notrecht: eine Taxonomie der Manifestationen und eine Analyse des intrakonstitutionellen Notrechts de lege lata und de lege ferenda, Zürich, Schulthess, 2012, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 185 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 173 capoverso 1 lettera c Costituzione federale
- Articolo 7d seg. legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Aggiunta urgente
- Legge federale urgente
- Tutela della sicurezza interna ed esterna

*Diritto di parola, Consiglio degli Stati

Nella Camera può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal presidente. Un parlamentare che intende prendere la parola si annuncia al presidente.

La parola è data nell'ordine seguente:

- al relatore della Commissione
- ai membri della Commissione
- ai deputati
- al Consiglio federale

Il tempo di parola non è limitato.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Diritto di parola

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- Débats parlementaires: la liberté de ton et l'art oratoire appartiennent-ils Au Passé?, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, décembre 2015, n° 3, 18e année (PDF), in francese e tedesco.
- Droit de parole au sein des assemblées législatives, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, septembre 2014, n° 2, 17e année (PDF), in francese e tedesco.

III. Pubblicazioni in forma cartacea

RUTH LÜTHI, Debattieren in der Bundesversammlung im Spannungsfeld zwischen Redefreiheit und effizienter Entscheidungsfindung, in: Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 213–232, in tedesco.

DANIEL SCHWARZ, Schau mal, wer da spricht: die Verteilung der Reden im Parlament, in: Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 57–70, in tedesco.

GUILLAUME ZUMOFEN, Nomen est (Pron)omen: wie Sprache Kompromissbereitschaft kennzeichnet, in: Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 233–256, in tedesco.

ANJA HEIDELBERGER, MARC BÜHLMANN, «Politstil der Provokation» als Gefahr für die Konkordanz?: Emotionen bei parlamentarischen Debatten, Konkordanz im Parlament, Zürich, 2019, pag. 257–282, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 35 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Domanda della parola, Consiglio nazionale
- Lingue nel Parlamento

*Diritto di polizia

Nelle sale delle Camere il diritto di polizia è esercitato dai presidenti delle Camere, negli altri locali dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento è esercitato dalla Delegazione amministrativa. In assenza della Delegazione amministrativa tale diritto è esercitato dal segretario generale dell'Assemblea federale.

Ulteriori informazioni

I. Accesso al Palazzo del Parlamento

Per entrare nel Palazzo del Parlamento è necessaria una tessera di accesso. Ai visitatori esterni è rilasciata un'apposita tessera temporanea dietro deposito di un documento d'identità ufficiale munito di foto, che viene loro restituito all'uscita.

Prima di accedere al Palazzo del Parlamento i visitatori devono inoltre superare un controllo effettuato mediante metal detector e dispositivo per il controllo bagagli.

II. Accesso alle aule delle Camere, alle loro sale laterali e alle tribune durante la sessione

Durante la sessione hanno accesso alla sala del Consiglio nazionale, alla sala del Consiglio degli Stati e alle sale laterali (sala dei passi perduti e anticamera) le seguenti persone:

- i membri delle Camere federali;
- i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione;
- il membro del Tribunale federale che rappresenta i tribunali della Confederazione per gli oggetti in deliberazione;
- i collaboratori dei Servizi del Parlamento, se la loro funzione lo richiede;
- i collaboratori che accompagnano il consigliere federale, il cancelliere della Confederazione o il membro del Tribunale federale, per quanto lo richieda la loro funzione;
- i fotografi e i cameraman provvisti di una tessera di legittimazione rilasciata dai Servizi del Parlamento.

Hanno inoltre accesso alle sale laterali:

- i giornalisti accreditati e
- le persone provviste di una tessera di libero accesso ai sensi dell'articolo 69 della legge sul Parlamento.

Per il pubblico è a disposizione un'apposita tribuna; ai giornalisti accreditati è riservata la tribuna per la stampa.

Il presidente fa allontanare dall'aula le persone non autorizzate ad accedervi e può far allontanare anche persone che, pur autorizzate benché non siano deputati, persistono, nonostante richiamo, a comportarsi in modo indecoroso o a turbare l'ordine.

III. Uso dei locali per eventi extraparlamentari

Nel 2011 la Delegazione amministrativa ha emanato direttive in merito.

IV. Giurisprudenza

- DTAF 2011/57, consid. 3.2.2 (PDF), in tedesco

V. Pubblicazioni in forma elettronica

- HANS PETER GERSCHWILER UND RUTH AICHELE: Sicherheit im Parlamentsgebäude: Ein Erfahrungsbericht des Sicherheitsbeauftragten der Bundesversammlung, in: Parlament, Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, agosto 2002 – n. 2 – 5. Jahrgang, pag. 14-15, in tedesco
- ANDREA CARONI, MARTIN GRAF, art. 69, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 69 legge sul Parlamento
- Articolo 61 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 47 segg. regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 16a ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 20 capoverso 2 lettera e ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Accès à la salle du Conseil des États et aux antichambres pendant les sessions, directive du président du conseil (PDF)

Termini correlati

- Tessere di accesso

*Diritto di veto contro le ordinanze

L'Assemblea federale non ha diritto di veto contro le ordinanze del Consiglio federale.

Cenni storici

L'introduzione del diritto di veto contro le ordinanze è stata richiesta in diverse occasioni[3], ma non ha ancora trovato una maggioranza in Parlamento. Nel 2023, invece, è stato sancito nella legge che il Consiglio federale riferisce senza indugio al Parlamento se una mozione di commissione che incarica il Consiglio federale di modificare un'ordinanza del Consiglio federale in vigore da non più di un anno o di modificare un disegno d'ordinanza del Consiglio federale non è ancora adempiuta dopo sei mesi (20.437 / 20.438 Iv. Pa.).

[3] Cfr. in particolare 14.422 Iv. Pa. Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze e 21.431 Iv. Pa. Camere federali. Su un piano di parità con il Consiglio federale

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazioni in forma elettronica

- Droit de veto du parlement sur les ordonnances édictées par le gouvernement, in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2010, n° 2, 13e année, (PDF), in francese e tedesco.
- Les parlements doivent-ils influer sur le contenu des ordonnances de l'exécutif ?, Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2019, n° 3, 22e année, (PDF), in francese e tedesco.

II. Pubblicazioni in forma cartacea

ANDREA CARONI, TOBIAS KAUFMANN, Das Verordnungsveto: ein Abgesang, in: Jusletter 2020, 14. September, pag. 1–18, in tedesco.

Termini correlati

- Emanazione di ordinanze

*Disposizione contenente norme di diritto

Per «contenenti norme di diritto» si intendono le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una disposizione è «generale» quando è destinata a una cerchia di persone non meglio definita; è «astratta» quando si riferisce a un numero indefinito di casi pratici.

Le disposizioni contenenti norme di diritto sono emanate dall'Assemblea federale sotto forma di legge federale o di ordinanza. Le disposizioni importanti contenenti norme di diritto devono rivestire la forma di legge federale.

Basi legali

- Articoli 163–164 Costituzione federale
- Articolo 22 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Singoli atti

*Disposizione importante contenente norme di diritto

La Costituzione sancisce l'obbligo di emanare tutte le disposizioni importanti contenenti norme di diritto sotto forma di legge federale.

La Costituzione precisa il concetto dell'«importanza» attraverso un elenco non esaustivo di ambiti oggetto di disposizioni fondamentali, ovvero in particolare:

- l'esercizio dei diritti politici;
- la restrizione dei diritti costituzionali;
- i diritti e doveri delle persone;
- la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e il calcolo dei tributi;
- i compiti e le prestazioni della Confederazione;
- gli obblighi dei Cantoni nell'attuazione ed esecuzione del diritto federale;
- l'organizzazione e procedura delle autorità federali.

Giacché la Costituzione non definisce in termini esaustivi cosa si intende per «importante», spetta al legislatore decidere quali disposizioni debbano vestire i panni di una legge federale perché importanti ai sensi della Costituzione.[1]

[1] DTF 103 Ia 369 consid. 6.

Basi legali

- Articoli 164 Costituzione federale
- Articolo 22 capoverso 1 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Disposizione contenente norme di diritto
- Legge federale

*Disposizioni del diritto internazionale cogente

Tra le disposizioni del diritto internazionale cogente rientrano il divieto di aggressione, genocidio, tortura e schiavitù, le garanzie intangibili stabilite nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e i principi fondamentali del diritto umanitario in tempo di guerra[1].

Il diritto internazionale cogente rappresenta un limite materiale alla revisione della Costituzione federale: le modifiche costituzionali non possono violare le disposizioni di tale diritto. Un'iniziativa popolare contraria al diritto internazionale cogente è dichiarata nulla dall'Assemblea federale.

[1] Conditions de validité des initiatives populaires et limites matérielles à la révision de la Constitution fédérale, DFJP, Office fédéral de la justice, rapport du 28 décembre 2006 à l'intention de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (in francese e tedesco), pag. 59.

Ulteriori informazioni

- DFAE: Rapporto tra diritto interno e diritto internazionale
- Conditions de validité des initiatives populaires et limites matérielles à la révision de la Constitution fédérale (in francese e tedesco)

Basi legali

- Articolo 139 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 173 capoverso 1 lettera f Costituzione federale
- Articolo 193 capoverso 4 Costituzione federale
- Articolo 194 capoverso 2 Costituzione federale

Termini correlati

- Legislazione costituzionale
- Iniziativa popolare
- Validità di un'iniziativa popolare

*Divieto di accettare decorazioni

I deputati non possono accettare titoli o decorazioni da parte di autorità estere. Il divieto di ricevere onorificenze impedisce che pubblici ufficiali siano dipendenti da autorità estere.

Cenni storici

- Elezione del Consiglio nazionale: precedenti, pag. 2 (Stato: 12.12.2002) (PDF), in tedesco e francese.
- Comunicato stampa 20 agosto 2021: L'Ufficio è favorevole ad approfondire in seno all'Assemblea federale la questione relativa ai passaporti diplomatici esteri

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Scheda informativa: Lo statuto giuridico dei parlamentari

II. Pubblicazione in forma elettronica

- DIEGO HÄTTENSCHWILER, art. 12, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 12 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Regali (accettazione)
- Incompatibilità
- Obbligo di ricusazione
- Relazioni d’interesse

*Divieto di ricevere istruzioni

I membri del Parlamento esercitano il loro mandato in piena libertà. Nessuno può impartir loro istruzioni su come esprimersi o votare. Eventuali accordi o istruzioni sono nulli, ossia non possono essere invocati dinanzi al giudice.[1]

Il divieto di ricevere istruzioni sancito nell'articolo 161 capoverso 1 della Costituzione federale tutela i parlamentari da istruzioni vincolanti. Tuttavia, non vieta loro né di attenersi volontariamente ad accordi né di rappresentare interessi.

Questo cosiddetto «libero mandato» consente ai parlamentari di accettare compromessi e favorisce la capacità di decidere, ossia il buon funzionamento del Parlamento.[2]

[1] GIOVANNI BIAGGINI, Art. 161 N 6, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zürich 2007, S. 718.

[2] MORITZ VON WYSS, Art. 161 N 6 und 7, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2014, S. 2655; Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag, Bern 2011, § 30, Rz. 16.

Cenni storici

Il divieto di ricevere istruzioni è stato sancito nella Costituzione federale nel 1848 su proposta della Commissione di revisione. Quest'ultima aveva motivato la sua proposta adducendo il fatto che le istruzioni avrebbero reso impossibile sia la formazione di maggioranze sia la concertazione reciproca delle Camere[1]. Mentre all'atto della fondazione dello Stato federale il divieto di ricevere istruzioni incontrava l'opposizione di alcuni Cantoni[2], durante le successive revisioni della Costituzione non è stato contestato.

Nell'ambito della revisione totale della Costituzione del 1999 è stato dato seguito alle proposte del Consiglio federale rinominando l'articolo «Divieto di ricevere istruzioni» e sancendo in un secondo capoverso l'obbligo di rendere pubblici i propri legami con gruppi d'interesse. Nella Costituzione del 1999 vengono inoltre menzionati anche i partiti (art. 137) e i gruppi parlamentari (art. 154) prendendo così in debita considerazione la loro rilevanza e la loro funzione.

[1] Bericht über den Entwurf einer Bundesverfassung vom 8. April 1848 erstattet von der am 16. August 1847 von der Tagsatzung ernannten Revisionskommission, pag. 57 (in ted.)

[2] Nidwaldner Wochenblatt del 10 giugno 1848: «Beratungen über die Bundesrevision», pag. 95 (in ted.)

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazione in forma elettronica

- RUEDI LUSTENBERGER, Instruktionsverbot versus Fraktionsdisziplin in der Bundesversammlung, in: Parlament. Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen. –. 21(2018), Nr. 2, S. 16–17 (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazioni in forma cartacea

GIOVANNI BIAGGINI, art. 161, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli 2017, in tedesco.

GUILLAUME LAMMERS, art. 161, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

DANIELA THURNHERR, art. 161, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

MORITZ VON WYSS, art. 161, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 161 capoverso 1 Costituzione federale

Termini correlati

- Indicazione delle relazioni d'interesse
- Obbligo di ricusazione

*Divisibilità degli interventi

Se un intervento è scindibile materialmente, i singoli punti possono essere discussi e votati separatamente.

Ulteriori informazioni

Decisioni et pratiche

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione C.8 (PDF)

Basi legali

- Articolo 119 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Intervento

*Domanda interlocutoria (Consiglio nazionale)

In Consiglio nazionale il diritto di parola è limitato. Al termine di un esposto, ogni deputato e il rappresentante del Consiglio federale possono tuttavia porre una breve e precisa domanda interlocutoria; non sono ammessi né commenti di merito né motivazioni.

La domanda interlocutoria può essere posta soltanto se l'oratore acconsente alla relativa richiesta del presidente.

Cenni storici

La domanda interlocutoria è stata introdotta nel 1998[1].

[1] cfr. 98.430 Iv. Pa. Modifica del regolamento del Consiglio nazionale. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 2 settembre 1998, FF IV 4103; Regolamento del Consiglio nazionale: Modifica del 18 dicembre 1998, RU 1999 161.

Basi legali

- Articolo 42 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Categorie di deliberazione
- Dichiarazione personale
- Domanda di parola, Consiglio degli Stati

*Domanda presentata dai cittadini

Ognuno ha il diritto di rivolgere alle autorità richieste, proposte, critiche o reclami, senza che gliene derivi alcun pregiudizio.

Le domande rivolte all'Assemblea federale concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni della gestione o delle finanze. L'Assemblea federale tratta le domande restanti ad essa rivolte come petizioni all'interno di una procedura chiaramente stabilita.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Domande e petizioni

II. Pubblicazione in forma elettronica

- NICO HÄUSLER, art. 126–129, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 33 Costituzione federale
- Articoli 126–129 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Alta vigilanza

*Durata del mandato (dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza)

Il mandato dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza dura quattro anni e può essere rinnovato due volte. Inizia il 1° gennaio seguente l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale.

Basi legali

- Articolo 44 capoverso 1 legge federale sulla protezione dei dati

Termini correlati

- Elezione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

*Durata del mandato (giudici dei tribunali della Confederazione)

I giudici dei tribunali civili della Confederazione sono eletti per un mandato di sei anni, quelli della giustizia militare per un mandato di quattro anni. I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

I giudici dei tribunali civili e del Tribunale militare di cassazione sono eletti dall'Assemblea federale, quelli dei tribunali militari e del Tribunale militare d'appello dal Consiglio federale.

Cenni storici

Nella Costituzione federale del 1848 la durata del mandato dei giudici federali era stata fissata a tre anni, come per i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale[1].

Nella revisione totale della Costituzione federale del 1874 la determinazione della durata del mandato dei giudici federali fu delegata al legislatore[2]. Il quale aumentò la durata del mandato a sei anni [3].

Un riadeguamento alla durata del mandato dei membri delle altre autorità supreme della Confederazione fu discusso in occasione della revisione della Costituzione del 1999 (96.091), ma l'idea fu respinta in ossequio al principio di indipendenza dei giudici[4].

I tribunali civili di primo grado della Confederazione sono stati istituiti nel quadro della riforma giudiziaria del 2000. Da allora la durata del mandato dei rispettivi giudici è di sei anni.

[1] Art. 96 Costituzione federale del 12 settembre 1848

[2] Art. 170 Costituzione federale del 29 maggio 1874

[3] Art. 6 legge federale del 27 giugno 1874 sull'organizzazione giudiziaria

[4] Rapporto complementare delle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali relativo alla riforma della Costituzione del 6 marzo 1997, FF 1997 III 234, in particolare pag. 251

Ulteriori informazioni

I mandati attuali dei giudici eletti dall'Assemblea federale hanno la durata seguente:

- per il Tribunale federale dal 2021 al 2026,
- per il Tribunale amministrativo federale dal 2025 al 2030,
- per il Tribunale penale federale dal 2022 al 2027,
- per il Tribunale federale dei brevetti dal 2024 al 2029 e
- per il Tribunale militare di cassazione al 2024 al 2027.

Il mandato inizia sempre il 1° gennaio.

Basi legali

- Articolo 9 legge sul Tribunale federale
- Articolo 9 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 48 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 13 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 7 capoverso 1 Procedura penale militare
- Articolo 11 capoverso 1 Procedura penale militare
- Articolo 14 capoverso 1 Procedura penale militare

Termini correlati

- Destituzione di giudici dei Tribunali della Confederazione
- Elezione dei giudici dei Tribunali della Confederazione
- Limitazione della durata del mandato (giudici dei tribunali della Confederazione)
- Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale
- Tribunali della Confederazione

*Durata del mandato (membri del Consiglio degli Stati)

La durata del mandato del Consiglio degli Stati è retta dal diritto cantonale. Attualmente in tutti i Cantoni i membri del Consiglio degli Stati sono eletti per un quadriennio.

Cenni storici

Agli inizi dello Stato federale la durata del mandato dei membri del Consiglio degli Stati variava considerevolmente da un Cantone all'altro. Nel 1918 ad esempio tale durata era di un anno in cinque Cantoni, di due anni in un Cantone, di tre anni in 18 Cantoni e di quattro anni in un Cantone. Nel 1967 rimaneva di un anno in un solo Cantone, di due anni in un altro Cantone, di tre anni in tre Cantoni, di quattro anni in 20 Cantoni e di cinque anni in un Cantone. È soltanto a partire dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso che la durata del mandato è stata fissata a quattro anni in tutti i Cantoni.

Basi legali

- Articolo 150 capoverso 3 Costituzione federale

Termini correlati

- Destituzione di membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale
- Elezioni del Consiglio degli Stati
- Entrata in carica (parlamentari)
- Limitazione della durata del mandato (membri del Consiglio degli Stati)
- Limite di età (membri del Consiglio degli Stati)

*Durata del mandato (membri del Consiglio federale)

I membri del Consiglio federale sono eletti per un quadriennio. Le elezioni per il rinnovo integrale hanno luogo durante la sessione invernale che segue l'elezione del Consiglio nazionale. Il mandato dei membri del Consiglio federale inizia il 1° gennaio dopo le elezioni.

Se un membro del Consiglio federale lascia la carica prima della scadenza del mandato, il seggio libero è riassegnato fino al termine del mandato.

Cenni storici

Prima del 1931 il Consiglio federale, analogamente al Consiglio nazionale, era eletto per tre anni. Nel 1919, a causa delle elezioni anticipate del Consiglio nazionale, il Governo venne rinnovato integralmente addirittura già dopo due anni dato che Popolo e Cantoni il 10 agosto avevano approvato il rinnovo anticipato in seguito all'accettazione dell'iniziativa per l'elezione proporzionale del Consiglio nazionale avvenuta il 13 ottobre 1918.

- CaF: votazione popolare del 10.08.1919
- Bundesbeschluss betreffend die Aufnahme von Übergangsbestimmungen zu Art. 73 der Bundesverfassung (del 14 febbraio 1919) (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 145 Costituzione federale

Termini correlati

- Dimissioni in corso di mandato (membri del Consiglio federale)
- Elezione del Consiglio federale
- Entrata in carica (membri del Consiglio federale)

*Durata del mandato (membri del Consiglio nazionale)

I membri del Consiglio nazionale sono eletti per un quadriennio. Il mandato inizia e termina all'atto della costituzione del neoeletto Consiglio. I seggi divenuti vacanti prima della scadenza del mandato sono riassegnati per il resto del periodo.

Cenni storici

Inizialmente i consiglieri nazionali erano eletti per un mandato di tre anni.

Tra l'altro nel 1917 il mandato durò due anni perché dopo aver approvato l'iniziativa sull'introduzione del sistema proporzionale il 13 ottobre 1918, il 10 agosto 1919 Popolo e Cantoni approvarono anche un rinnovo integrale anticipato del Consiglio nazionale e del Consiglio federale.

Maggiori informazioni:

- Breve descrizione swissvotes (PDF)
- Materiale swissvotes

Nel 1930 le Camere erano concordi nell'affermare che un mandato triennale non bastava a un deputato per familiarizzarsi con il funzionamento del Parlamento, per assimilarne i compiti e per permettergli di dimostrare le sue capacità prima di dover passare nuovamente attraverso un'elezione[1]. Il Consiglio federale condivideva questo parere e lo stesso anno sottopose alle Camere una modifica costituzionale al riguardo. Nel messaggio indicò che fosse desiderabile che i grandi progetti venissero discussi per intero dalla medesima assemblea[2]. Era pure convinto che l'interesse generale suggerisse di distanziare quanto più possibile le campagne elettorali non soltanto perché costose, ma soprattutto perché, mettendo alle prese cittadini di partiti diversi e provocando agitazioni talvolta vivissime, suscitavano passioni e turbavano l'atmosfera politica[3]. In qualità di oppositori della modifica costituzionale i socialdemocratici la consideravano un attacco ai diritti del Popolo: se il sovrano potesse eleggere il Consiglio nazionale soltanto ogni quattro anni, sarebbe «detronizzato» dal suo ruolo di legislatore[4]. Popolo e Cantoni si lasciarono infine convincere dagli argomenti dei favorevoli al progetto e la modifica costituzionale fu accettata il 15 marzo 1931 dal 53,5 per cento dei votanti e da 18 Cantoni.

Maggiori informazioni:

- Breve descrizione swissvotes (PDF)
- Materiale swissvotes

In tempi più recenti l'estensione della durata del mandato del Consiglio nazionale è stata un argomento di discussione ricorrente che però non ha raccolto la maggioranza alle Camere.

Nel 1995 le Commissioni delle istituzioni politiche hanno considerato la possibilità di estendere il mandato a cinque anni. I favorevoli sostenevano che l'occasionale e deprecato «piccolo cabotaggio» della politica federale fosse da ricondurre a una legislatura piuttosto breve nel confronto internazionale. Secondo loro il sistema politico svizzero, rispetto alle democrazie rappresentative, sopporterebbe peraltro meglio una durata di legislatura più lunga, poiché gli elettori – grazie ai diritti popolari – possono esprimersi anche tra un'elezione e l'altra[5]. La proposta fu però respinta perché l'estensione della legislatura avrebbe potuto ripercuotersi notevolmente anche sui Cantoni e sui Comuni, la maggior parte dei quali ha periodi di legislatura di quattro anni. Inoltre, una simile proposta dovrebbe emanare dal Popolo e non dal Parlamento stesso, in quanto potrebbe far sorgere il sospetto che i parlamentari vogliano attribuirsi un mandato più lungo nel loro proprio interesse[6].

Nel 2006 con l'iniziativa parlamentare 06.415 il consigliere nazionale Maurice Chevrier ha nuovamente chiesto l'estensione a cinque anni della durata della carica. A suo parere negli ultimi anni, le attività parlamentari si sono notevolmente complicate, sia per la natura stessa delle pratiche sia per le scadenze imposte. Tra familiarizzarsi con l'attività parlamentare e pensare all'elezione successiva non ci sarebbe il tempo per avere la serenità necessaria, una situazione che danneggia l'efficienza del Parlamento. All'iniziativa non è però stato dato seguito: le Commissioni delle istituzioni politiche hanno ritenuto che nel migliore dei casi le misure proposte produrrebbero semmai un guadagno di efficienza insignificante e non sarebbero prive di svantaggi per la democrazia. Inoltre, i Parlamenti cantonali dovrebbero probabilmente adeguare la durata del loro mandato. Questo sforzo sarebbe sproporzionato rispetto ai dubbi benefici della riforma proposta, per la quale finora non c'è stata quasi alcuna rivendicazione da parte della popolazione. Inoltre, tale richiesta non dovrebbe provenire dai ranghi del Parlamento. Un'estensione del mandato parlamentare potrebbe essere giustamente percepita come presuntuosa. Fa parte dell'essenza della democrazia il fatto che i rappresentanti debbano sottoporsi regolarmente a un'elezione popolare. Inoltre, l'Assemblea federale ha sempre lavorato bene e intensamente anche negli anni elettorali. Se l'influenza delle imminenti elezioni dovesse essere avvertita dai parlamentari, ciò sarebbe soltanto segno di una democrazia viva, in cui gli eletti rispondono alle esigenze degli elettori.

Nel 2010 con il postulato 10.3230 il consigliere nazionale Nobert Hochreutener voleva incaricare il Consiglio federale di esaminare i vantaggi e gli svantaggi di un prolungamento da quattro a cinque anni del mandato di consigliere nazionale, consigliere federale e cancelliere della Confederazione, e presentare un rapporto in merito. Il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato tra l'altro perché a suo parere una legislatura più lunga ridurrebbe il potere di codecisione democratica. L'intervento parlamentare è stato infine tolto dal ruolo perché l'autore non era più membro della Camera.

Nel 2015 con l'iniziativa parlamentare 15.491 il consigliere nazionale Hans Grunder ha chiesto nuovamente di prolungare la durata della legislatura adducendo che la politica potrebbe così diventare concreta e più adatta al sistema di milizia in quanto i parlamentari non sarebbero costantemente impegnati in campagne elettorali. All'iniziativa non è però stato dato seguito.

Nel 2019 con la mozione 19.3400 il consigliere nazionale Bernhard Guhl voleva incaricare il Consiglio federale di elaborare un progetto per estendere a cinque anni la durata del mandato dei consiglieri nazionali, dei consiglieri federali e del cancelliere della Confederazione. A suo parere i cambiamenti di legislatura e le elezioni appesantirebbero e renderebbero più difficile l'attività parlamentare. Una legislatura della durata di cinque anni migliorerebbe l'efficienza del Parlamento e lo Stato risparmierebbe sui costi per le elezioni. Ancora una volta il Consiglio federale ha proposto la reiezione della mozione e anche quest'intervento è stato tolto dal ruolo senza una decisione della Camera poiché l'autore non era più membro della Camera.

[1] Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione degli articoli 76, 96 e 105 della Costituzione (durata del mandato del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione) del 2 settembre 1930, FF 1930 I 82

[2] Ibid.

[3] FF 1930 II 82, in particolare pag. 83

[4] WOLF LINDER, CHRISTIAN BOLLIGER, YVAN RIELLE (Editore), Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmungen 1848-2007, Haupt, pag. 169

[5] Ad 96.091 Assemblea federale. Organizzazione, procedura, rapporti con il Consiglio federale, Rapporto complementare delle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali del 6 marzo 1997 relativo alla riforma della Costituzione, FF 1997 III 234, in particolare pag. 251 e seg.,

[6] Ibid.

Basi legali

- Articolo 145 Costituzione federale
- Articolo 57 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Entrata in funzione (deputati)
- Destituzione di membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale

*Durata del mandato (membri delle commissioni)

I membri delle commissioni permanenti sono eletti per un mandato di quattro anni. Il mandato inizia e finisce con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura.

La durata del mandato dei membri di una commissione speciale corrisponde a quella dell'attività della commissione medesima.

Cenni storici

Fino al 1997 nel Consiglio degli Stati vigeva una limitazione della durata del mandato dei membri di una commissione[1], in Consiglio nazionale fino al 1991[2].

[1] Cfr. tra l'altro articolo 12 regolamento del 16 settembre 1975 del Consiglio degli Stati, RU 1975 1997

[2] Cfr. tra l'altro articolo 16 regolamento del 4 ottobre 1974 del Consiglio degli Stati, RU 1974 1645

Ulteriori informazioni

I. Data della designazione delle nuove commissioni dopo il cambio di legislatura

In entrambe le Camere le nuove commissioni sono designate nella seconda settimana della prima sessione della nuova legislatura. Fino ad allora rimangono in carica i membri delle commissioni che sono stati rieletti in Parlamento. Per i membri delle commissioni che non sono stati rieletti i gruppi parlamentari designano un subentrante.

II. Eccezione per il mandato presso il Consiglio d'Europa

Di norma, il mandato dei membri della delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa comincia e termina con l'anno parlamentare del Consiglio d'Europa. Il mandato dei delegati che lasciano l'Assemblea federale termina il più tardi alla fine della sessione successiva dell'Assemblea parlamentare. Pertanto, i parlamentari che hanno lasciato il Parlamento possono, per un tempo limitato, continuare ad essere membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Basi legali

- Articolo 43 capoverso 4 legge sul Parlamento
- Articolo 17 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 13 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 11 ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

Termini correlati

- Rinnovo integrale straordinario delle commissioni (Consiglio nazionale)

*Durata del mandato (presidente della Camera)

La durata del mandato del presidente della Camera è di un anno. La rielezione dell'uscente per l'anno successivo è esclusa.

Ciascuna Camera elegge il proprio presidente all'inizio della sessione invernale. Il neoeletto entra in funzione immediatamente dopo l'elezione.

Se la carica di presidente della Camera diviene vacante in corso di mandato prima dell'inizio della sessione estiva, si procede a un'elezione suppletiva. Se lo diventa in un momento successivo, la presidenza è assunta dal primo vicepresidente fino all'elezione del nuovo presidente.

Cenni storici

Inizialmente ogni Camera aveva un solo vicepresidente. La carica di secondo vicepresidente è stata istituita e ricoperta per la prima volta nel 1999.

Con un secondo vicepresidente si mirava a rafforzare la continuità della gestione degli affari camerali. Si discusse anche la proposta alternativa di prolungare a due anni il mandato presidenziale, infine però si preferì istituire la carica di secondo vicepresidente.

A tal riguardo il 6 marzo 1997 le Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali scrivevano:

«La gestione degli affari camerali si rivela, alla luce delle maggiori esigenze poste al Parlamento, un compito sempre più impegnativo. Da un lato, la presidenza esplica una funzione integrativa verso l'interno, vale a dire deve adoperarsi per uno svolgimento lineare e senza problemi dei lavori delle Camere, e questo risulta viepiù difficile considerati gli interessi sempre più disparati rappresentati in Parlamento. Se il Parlamento vuole mettersi allo stesso livello del Consiglio federale, occorre d'altro canto tutelarne gli interessi nei confronti del Consiglio federale e dell'Amministrazione. Infine, i presidenti sono chiamati a rappresentare l'Assemblea federale anche nei confronti dell'opinione pubblica. Questo compito è pure divenuto più complesso, dato che la rappresentazione della politica fatta dai mass-media rende necessaria una sempre maggiore professionalità. Occorre pertanto mirare a rafforzare le presidenze delle Camere.»[1]

In un rapporto del 21 ottobre 1994 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale scriveva:

«Una presidenza composta di un presidente e di un primo e di un secondo vicepresidente si confà alla tradizione svizzera del principio collegiale. Una tal formula permetterebbe la rappresentanza di diversi gruppi politici alla presidenza delle Camere e aumenterebbe peraltro la capacità presidenziale nell'adempimento dei diversi compiti inerenti alla condotta degli affari consiliari. Il fatto che ogni anno un'altra persona eserciti le funzioni di presidente esclude una concentrazione del potere fra le mani di una sola e stessa persona.»[2]

[1] Rapporto complementare delle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali del 6 marzo 1997 relativo alla riforma della Costituzione, FF 1997 III 234, in particolare 257 seg.

[2] Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 ottobre 1994, FF 1995 I 956, in particolare 977 seg.

Basi legali

- Articolo 152 Costituzione federale
- Articolo 6 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 3 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Presidente della Camera

*Durata del mandato (presidenti delle commissioni)

Il mandato dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni permanenti è generalmente di due anni e termina al più tardi con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione di una nuova legislatura. Di norma, non è possibile la rielezione immediata alla stessa funzione.

Basi legali

- Articolo 17 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 13 capoverso 2 regolamento Consiglio degli Stati
- Articolo 1 capoverso 1 ordinanza dell'Assemblea federale sulla Commissione di redazione
- Articolo 7 capoverso 1 ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

Termini correlati

- **Presidenti delle commissioni**

*Durata del mandato (scrutatore)

Gli scrutatori sono eletti nel Consiglio nazionale per un mandato di quattro anni e nel Consiglio degli Stati per un mandato di un anno. Se il posto di uno scrutatore diviene vacante, questi viene immediatamente sostituito.

Basi legali

- Articolo 8 capoverso 3 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 3 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Scrutatore

E

*Elenco dei membri delle Camere

Nell'elenco sono riportati in ordine alfabetico i nomi di tutti i membri delle Camere, indirizzo privato (se il deputato vi acconsente), indirizzo di corrispondenza, Cantone, gruppo parlamentare e anno di entrata in carica.

Cenni storici

Il più vecchio elenco dei membri conservato dai Servizi del Parlamento è datato 2 dicembre 1871, data in cui iniziò l'8ª legislatura delle Camere federali.

- Fondi storici: Elenchi dei membri delle Camere federali (PDF)

Ulteriori informazioni

- Elenco dei membri delle Camere (PDF)

*Elenco nominativo

Sono denominati «elenchi nominativi» i processi verbali dei risultati delle votazioni elettroniche nelle Camere. In tali elenchi figura, per ogni parlamentare:

- ha votato «sì»;
- ha votato «no»;
- si è astenuto;
- non ha partecipato al voto; o
- è scusato.

È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera durata della stessa a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, paternità, infortunio o malattia.

Esempio

NATIONALRAT
Abstimmungsprotokoll

CONSEIL NATIONAL
Procès-verbal de vote

Geschäft / Objet:
19.3417 Po. WBK-NR. Strategie zur Stärkung der frühen Förderung
Po. CSEC-CN. Stratégie visant à renforcer l'encouragement précoce

Gegenstand / Objet du vote:

Abstimmung vom / Vote du: 05.06.2019 16:41:56

Addor	-	V	VS
Aebi Andreas	-	V	BE
Aebischer Matthias	+	S	BE
Aeschi Thomas	-	V	ZG
Amaudruz	-	V	GE
Ammann	+	C	SG
Amstutz	-	V	BE
Arnold	-	V	UR
Arslan	+	G	BS
Badran Jacqueline	+	S	ZH
Barazzone	+	C	GE
Barrile	+	S	ZH
Bauer	-	RL	NE
Bäumle	+	GL	ZH
Béglé	+	C	VD
Bendahan	+	S	VD
Bertschy	0	GL	BE
Bigler	-	RL	ZH
Birrer-Heimo	+	S	LU
Borloz	-	RL	VD
Bourgeois	+	RL	FR
Brand	-	V	GR
Bregy	+	C	VS
Brélaz	+	G	VD
Brunner Hansjörg	-	RL	TG
Büchel Roland	0	V	SG
Buffat	-	V	VD
Bühler	-	V	BE
Bulliard	0	C	FR
Burgherr	-	V	AG
Burkart	0	RL	AG
Campell	+	BD	GR
Candinas	+	C	GR
Carobbio Guscetti	P	S	TI
Cattaneo	-	RL	TI
Chevalley	+	GL	VD
Chiesa	-	V	TI
Clottu	-	V	NE
Crottaz	+	S	VD
de Buman	+	C	FR
de Courten	-	V	BL
de la Reussille	+	G	NE
Derder	0	RL	VD
Dettling	-	V	SZ
Dobler	-	RL	SG
Egger Mike	0	V	SG
Egger Thomas	+	C	VS
Egloff	-	V	ZH
Eichenberger	0	RL	AG
Estermann	-	V	LU
Eymann	+	RL	BS
Fehlmann Rielle	+	S	GE
Feller	-	RL	VD
Feri Yvonne	+	S	AG
Fiala	-	RL	ZH
Flach	0	GL	AG
Flückiger Sylvia	-	V	AG
Fluri	-	RL	SO
Frehner	-	V	BS
Frei	+	GL	ZH
Fridez	+	S	JU
Friedl	+	S	SG
Geissbühler	-	V	BE
Genecand	E	RL	GE
Giezendanner	-	V	AG
Girod	0	G	ZH
Glanzmann	+	C	LU
Glarner	0	V	AG
Glättli	+	G	ZH
Glauser	-	V	VD
Gmür Alois	+	C	SZ
Gmür-Schönenberger	+	C	LU
Golay	-	V	GE
Gössi	-	RL	SZ
Graf Maya	+	G	BL
Graf-Litscher	+	S	TG
Grin	-	V	VD
Grossen Jürg	+	GL	BE
Grunder	+	BD	BE
Grüter	-	V	LU
Gschwind	+	C	JU
Gugger	+	C	ZH
Guhl	+	BD	AG
Gutjahr	-	V	TG
Gysi	+	S	SG
Haab	-	V	ZH
Hadorn	+	S	SO
Hardegger	+	S	ZH
Hausammann	-	V	TG
Heer	0	V	ZH
Heim	+	S	SO
Herzog	-	V	TG
Hess Erich	0	V	BE
Hess Lorenz	+	BD	BE
Hiltpold	-	RL	GE
Humbel	+	C	AG
Hurter Thomas	-	V	SH
Imark	-	V	SO
Jans	+	S	BS
Jauslin	-	RL	AG
Kälin	+	G	AG
Keller Peter	-	V	NW
Keller-Inhelder	-	V	SG
Kiener Nellen	+	S	BE
Knecht	-	V	AG
Köppel	0	V	ZH
Kutter	+	C	ZH
Landolt	0	BD	GL
Lohr	+	C	TG
Lüscher	-	RL	GE
Maire Jacques-André	+	S	NE
Marchand-Balet	+	C	VS
Markwalder	0	RL	BE
Marra	+	S	VD
Marti Min Li	0	S	ZH
Marti Samira	+	S	BL
Martullo	-	V	GR
Masshardt	+	S	BE
Matter	-	V	ZH
Mazzone	E	G	GE
Merlini	-	RL	TI
Meyer Mattea	+	S	ZH
Molina	+	S	ZH
Moret	+	RL	VD
Moser	+	GL	ZH
Müller Leo	+	C	LU
Müller Thomas	-	V	SG
Müller Walter	-	RL	SG
Müller-Altermatt	+	C	SO
Munz	+	S	SH
Müri	0	V	LU
Naef	+	S	ZH
Nantermod	-	RL	VS
Nicolet	-	V	VD
Nidegger	0	V	GE
Nordmann	+	S	VD
Nussbaumer	+	S	BL
Paganini	+	C	SG
Page	-	V	FR
Pantani	-	V	TI
Pardini	+	S	BE
Pezzatti	-	RL	ZG
Pfister Gerhard	0	C	ZG
Pieren	-	V	BE
Piller Carrard	+	S	FR
Portmann	-	RL	ZH
Quadranti	+	BD	ZH
Quadri	-	V	TI
Regazzi	+	C	TI
Reimann Lukas	-	V	SG
Reimann Maximilian	-	V	AG
Reynard	+	S	VS
Riklin Kathy	+	C	ZH
Rime	-	V	FR
Ritter	+	C	SG
Rochat Fernandez	+	S	VD
Roduit	+	C	VS
Romano	+	C	TI
Rösti	-	V	BE
Ruppen	-	V	VS
Rutz Gregor	-	V	ZH
Rytz Regula	+	G	BE
Salzmann	-	V	BE
Sauter	-	RL	ZH
Schenker Silvia	+	S	BS
Schilliger	-	RL	LU
Schläpfer	-	V	ZH
Schneeberger	-	RL	BL
Schneider Schüttel	+	S	FR
Schneider-Schneiter	0	C	BL
Schwander	-	V	SZ
Seiler Graf	+	S	ZH
Semadeni	+	S	GR
Siegenthaler	0	BD	BE
Sollberger	-	V	BL
Sommaruga Carlo	+	S	GE
Stamm	-	V	AG
Steinemann	-	V	ZH
Streiff	+	C	BE
Thorens Goumaz	+	G	VD
Töngi	+	G	LU
Tornare	E	S	GE
Trede	0	G	BE
Tuena	-	V	ZH
Vitali	-	RL	LU
Vogler	+	C	OW
Vogt	-	V	ZH
von Siebenthal	-	V	BE
Walliser	-	V	ZH
Walti Beat	-	RL	ZH
Wasserfallen Christian	-	RL	BE
Wasserfallen Flavia	+	S	BE
Wehrli	-	RL	VD
Weibel	+	GL	ZH
Wermuth	0	S	AG
Wobmann	-	V	SO
Wüthrich	+	S	BE
Zanetti Claudio	-	V	ZH
Zuberbühler	-	V	AR

Fraktion / Groupe / Gruppo		G	S	V	GL	RL	C	BD	Tot.
+	Ja / oui / si	9	38		6	3	26	5	87
-	Nein / non / no			60		25			85
=	Enth. / abst. / ast.								0
E	Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 / excusé selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4	1	1			1			3
0	Hat nicht teilgenommen / n'a pas participé au vote / non ha partecipato al voto	2	2	8	2	4	3	2	23
P	Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht / La présidente/le président ne prend pas part aux votes		1						1

Bedeutung Ja / Signification du oui: Proposta della maggioranza e CF (accogliere)
Bedeutung Nein / Signification du non: Proposta della minoranza Pieren (respingere)

Gli elenchi nominativi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale. Nella versione elettronica del Bollettino Ufficiale, sopra i risultati delle rispettive votazioni è riportato il link all'elenco in formato PDF.

Esempio

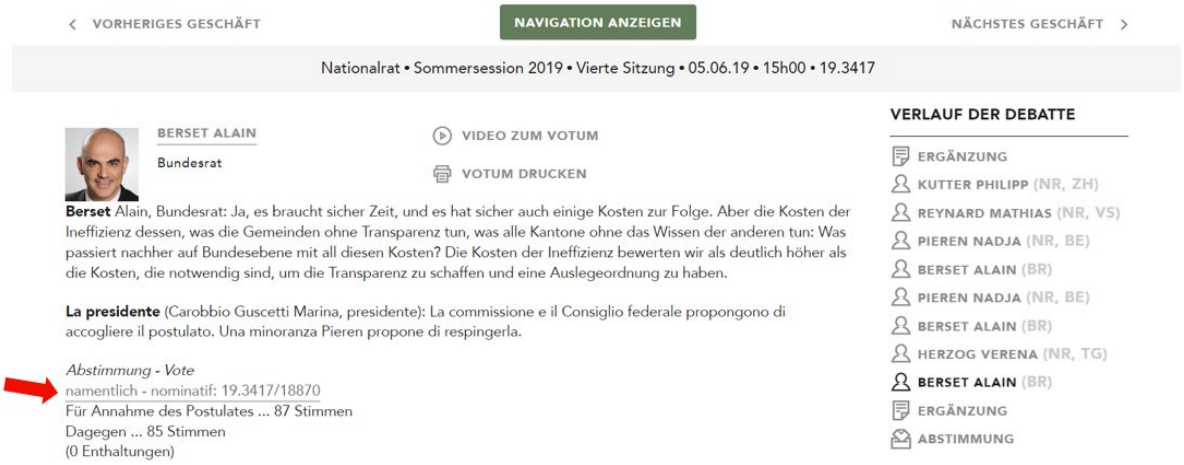

Cenni storici

I. Consiglio nazionale

I.1. Elenco nominativo

Fino al 1994 nel Consiglio nazionale i deputati votavano alzandosi in piedi oppure per appello nominale se 30 membri lo richiedevano per iscritto. Nelle votazioni per appello nominale i voti erano pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Dopo aver respinto per ben due volte (1979, 1984) la proposta di installare un sistema di voto elettronico, nel 1987 il Consiglio nazionale vi ha infine acconsentito. Nel 1994 il sistema di voto elettronico è stato messo in funzione.

Sin dall'inizio il sistema registrava i voti dei deputati durante tutte le votazioni, anche se in un primo momento i risultati delle votazioni venivano pubblicati sotto forma di elenchi nominativi soltanto

- nelle votazioni sul complesso,
- nelle votazioni finali,
- nelle votazioni sulla clausola d'urgenza o
- su richiesta di 30 deputati.

I restanti dati relativi alle votazioni erano confidenziali.

Dalla sessione invernale 2003 il Consiglio nazionale ha deciso di pubblicare anche i risultati

- delle votazioni sullo scioglimento del freno alle spese e
- della votazione sull'aumento del limite di spesa imposto dal freno all'indebitamento.

Ha inoltre deciso che i restanti risultati delle votazioni non sarebbero più stati confidenziali, bensì consultabili pubblicamente.

Dalla sessione invernale 2007 tutti i risultati delle votazioni elettroniche vengono pubblicati sotto forma di un elenco nominativo nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet del Parlamento.

I.2. Deputati scusati

Il Consiglio nazionale vota per via elettronica dal 1994. Dalla sessione invernale del 2003, i consiglieri nazionali assenti dalla seduta della Camera per svolgere un mandato conferito loro da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 della legge sul Parlamento vengono indicati come scusati nei processi verbali e negli elenchi nominativi delle votazioni. Dalla sessione invernale del 2010, questo vale anche per i parlamentari assenti per maternità, infortunio o malattia. Le assenze per un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare e quelle per un congedo di paternità secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno sono considerate giustificate rispettivamente dalla sessione invernale del 2014 e dalla sessione estiva del 2022.Consiglio degli Stati

II. Consiglio degli Stati

II.1. Elenco nominativo

Prima del 2014 nel Consiglio degli Stati l'espressione del voto avveniva per alzata di mano o per appello nominale su richiesta di dieci membri. Nelle votazioni per appello nominale i voti dei deputati venivano pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Fino al 2013 il Consiglio degli Stati ha sempre respinto l'idea di installare un sistema di voto elettronico. Dopo numerose difficoltà nel conteggio e su pressione dell'opinione pubblica, il 7 marzo 2013 ha acconsentito infine a installare un simile sistema, entrato in funzione nel 2014.

Sin dall'inizio il sistema registrava i voti dei deputati durante tutte le votazioni, anche se in un primo momento i risultati delle votazioni venivano pubblicati sotto forma di elenchi nominativi soltanto

- nelle votazioni sul complesso,
- nelle votazioni finali,
- nelle votazioni che richiedono la maggioranza assoluta dei deputati o
- su richiesta di 10 deputati.

Dalla sessione primaverile 2022, i voti dei deputati saranno pubblicati per tutte le votazioni sotto forma di liste di nomi.

II.2. Deputati scusati

Nel Consiglio degli Stati il voto elettronico è stato introdotto nella sessione primaverile del 2014. Da allora, la maternità, l'infortunio e la malattia sono considerati motivi di impedimento. Dalla sessione estiva del 2015, le assenze per un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare sono riportate come giustificate e sono inoltre ammesse assenze parziali dovute a un mandato assegnato da un organo parlamentare. Dalla sessione primaverile del 2025, le assenze dovute al congedo di paternità sono considerate giustificate anche al Consiglio degli Stati.

Ulteriori informazioni

Prima del 2014 la maggior parte dei simboli utilizzati negli elenchi nominativi aveva un significato diverso.

Fino al 2013

	Fraktion / Groupe / Gruppo	GL	CE	BD	G	RL	S	V	**Tot.**
+	Ja / oui / si	12	30	9	15	25	43	9	143
=	Nein / non / no							36	36
o	Enth. / abst. / ast.					5		11	16
%	Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 / excusé selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4						2	1	3
*	Hat nicht teilgenommen / n'a pas participé au vote / non ha partecipato al voto						1		1
#	Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht / La présidente/le président ne prend pas part aux votes		1						1

Dal 2014

	Fraktion / Groupe / Gruppo	GL	CE	BD	G	RL	S	V	**Tot.**
+	Ja / oui / si	9	29	5	14	26	37	47	167
-	Nein / non / no								0
=	Enth. / abst. / ast.				1			2	3
E	Entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 / excusé selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4						2	1	3
0	Hat nicht teilgenommen / n'a pas participé au vote / non ha partecipato al voto	3	1	4		4	7	7	26
P	Die Präsidentin/der Präsident stimmt nicht / La présidente/le président ne prend pas part aux votes		1						1

Basi legali

- Articolo 82 legge sul Parlamento
- Articoli 56–57 regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 44 – 44a regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Espressione del voto nel Consiglio nazionale
- Espressione del voto nel Consiglio degli Stati

*Elezione dei giudici dei Tribunali della Confederazione

L'Assemblea federale plenaria elegge i giudici del Tribunale federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti e del Tribunale militare di cassazione. I membri dei tribunali militari e del Tribunale militare d'appello sono invece eletti dal Consiglio federale.

Il mandato dei giudici dei tribunali civili della Confederazione dura sei anni, quello dei giudici della giustizia militare invece quattro.

Le elezioni di competenza del Parlamento si svolgono prima dell'inizio del nuovo periodo amministrativo separatamente per i diversi tribunali. I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Elezione dei giudici dei Tribunali della Confederazione

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANNE DIEU, KATRIN MARTI, art. 40a, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- KATRIN MARTI, art. 135 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- Wahl von Richtern und Richterinnen durch das Parlament, in: Parlament: Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Settembre 2013 – No. 2 – sedicesimo anno (PDF), in tedesco e in francese.

III. Perizia

- GAAC 69.3: Funzione della Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale plenaria. Preparazione dell'elezione di giudici.

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

MICHELE LUMINATI, FILIPPO CONTARINI, Die Bundesrichterwahlen im Wandel: «Kampfwahlen», «Denkzettel» und andere Eigentümlichkeiten, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht. -. 122(2021), Nr. 1, pag. 3-33, in tedesco.

KATRIN MARTI, Die Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung, Justice – Justiz – Guistizia 2010/1, in tedesco.

ADRIAN VATTER, MAYA ACKERMANN, Richterwahlen in der Schweiz: eine empirische Analyse der Wahlen an das Bundesgericht von 1848 bis 2013, Zeitschrift für schweizerisches Recht, 133(2014), Halbband 1, H. 5, pag. 517 segg., in tedesco.

DANIELA WÜTHRICH, Bedeutung der Parteizugehörigkeit bei den Bundesrichterwahlen: weshalb wird die Wahl eines Bundesrichters parteiabhängig vorgenommen?: inwiefern spielen dabei die Parteisteuern eine Rolle?, in: Justice – Justiz – Giustizia 2015/2, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 168 Costituzione federale
- Articoli 5 segg. legge sul Tribunale federale
- Articoli 5 segg. legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 42 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 9 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 14 Procedura penale militare
- Articoli 135 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Conferma di elezioni
- Destituzione di giudici dei Tribunali della Confederazione
- Elezioni in Parlamento
- Limitazione della durata del mandato (giudici dei tribunali della Confederazione)
- Limite di età (giudici dei tribunali civili della Confederazione)
- Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale
- Tribunali della Confederazione

*Elezione dei membri del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione

Il procuratore generale della Confederazione, i sostituti procuratori generali della Confederazione e i sette membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione sono eletti dall'Assemblea federale plenaria. Valgono le stesse regole procedurali applicate all'elezione dei giudici dei Tribunali federali.

Cenni storici

Fino al 2010, il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali della Confederazione erano eletti dal Consiglio federale.

Nel 2011 l'Assemblea federale plenaria ha deciso di non rieleggere il procuratore generale Erwin Beyeler.

Ulteriori informazioni

- MPC: il Ministero pubblico della Confederazione
- AV–MPC: le autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione

Basi legali

- Articolo 168 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 40a capoverso 1 lettera b legge sul Parlamento
- Articoli 20 e 23 legge sull'organizzazione delle autorità penali

Termini correlati

- Conferma di nomine
- Destituzione di membri del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Elezioni da parte del Parlamento
- Giuramento dei membri di autorità eletti dall'Assemblea federale
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale

*Elezione dei presidenti dei tribunali della Confederazione

L'Assemblea federale plenaria elegge il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, nonché il presidente del Tribunale federale dei brevetti e del Tribunale militare di cassazione. Il vicepresidente del Tribunale federale dei brevetti è eletto dal Tribunale stesso, mentre il sostituto del presidente del Tribunale militare di cassazione è designato dal presidente in carica.

Il mandato del presidente e del vicepresidente del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale ha una durata di due anni, quello del presidente del Tribunale federale dei brevetti e del Tribunale militare di cassazione dura rispettivamente sei e quattro anni. Il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale possono essere rieletti una sola volta, mentre per il presidente del Tribunale federale dei brevetti non è previsto un limite al numero di rielezioni.

Basi legali

- Articolo 138 legge sul Parlamento
- Articolo 14 legge sul Tribunale federale
- Articolo 15 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 52 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 18 legge sul Parlamento
- Articolo 14 capoverso 1 procedura penale militare

Termini correlati

- Elezioni da parte dell'Assemblea federale
- Elezione dei giudici dei tribunali della Confederazione

*Elezione del Cancelliere della Confederazione

Il cancelliere della Confederazione è eletto per quattro anni dall'Assemblea federale plenaria. L'elezione si svolge dopo quella dei membri del Consiglio federale secondo le norme applicate all'elezione del Consiglio federale.

Cenni storici

- Le elezioni del cancelliere della Confederazione 1919–2003 (PDF), in tedesco
- Le elezioni del cancelliere della Confederazione dal 1999

Ulteriori informazioni

- FAQ Elezioni del Consiglio federale

Basi legali

- Articolo 168 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 139 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Conferma di nomine
- Elezioni da parte del Parlamento
- Giuramento dei membri di autorità eletti dall'Assemblea federale
- Incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale

*Elezione del Consiglio federale

I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale plenaria per quattro anni. Le elezioni per il rinnovo integrale hanno luogo durante la sessione invernale che segue l'elezione del Consiglio nazionale.

Se un membro del Consiglio federale lascia la carica prima della scadenza del mandato, il seggio libero è riassegnato fino al termine del mandato. Le elezioni sostitutive hanno luogo in genere durante la sessione che segue la ricezione della lettera di dimissioni oppure alla data in cui il seggio è divenuto vacante.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Elezione del Consiglio federale (PDF)

II. Ricerca

- Die Auswirkung einer Reform der Wahlfunktion des Parlaments auf dessen Gesetzgebungs- und Kontrollfunktion. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste der Schweizerischen Bundesversammlung. Dr. rer. soc. Daniel Schwarz; Prof. Dr. Adrian Vatter Berna, febbraio 2011 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazione in forma elettronica

- RUTH LÜTHI, art. 130 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma cartacea

ANJA GIUDICI, NENAD STOJANOVIC, Die Zusammensetzung des schweizerischen Bundesrates nach Partei, Region, Sprache und Religion, in: Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft 22(2016), H. 2, pag. 288 segg, in tedesco.

Basi legali

- Articoli 143 segg. Costituzione federale
- Articolo 175 Costituzione federale
- Articolo 168 Costituzione federale
- Articoli 130 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Consiglio federale
- Elezioni da parte del Parlamento
- Incompatibilità
- Immunità
- Incapacità di un membro del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica

- Revoca
- Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale

*Elezione del Consiglio nazionale

Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale si svolgono ogni quattro anni, la penultima domenica di ottobre. Possono essere eletti in Consiglio nazionale tutti i cittadini svizzeri maggiorenni che hanno compiuto il 18esimo anno di età. Una rielezione è possibile; la legislazione federale non prevede limiti in merito alla durata del mandato.

I membri del Consiglio nazionale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto. Ogni Cantone forma un circondario elettorale. Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale, mentre nei Cantoni cui spetta soltanto un seggio in Consiglio nazionale vige l'elezione secondo il sistema maggioritario.

Cenni storici

I. Diritto di voto

Il diritto di voto e eleggibilità fu concesso alle donne nel 1971 e nel 1975 lo ottennero anche gli Svizzeri all'estero in materia federale. Nel 1976 venne emanata la legge sui diritti politici, entrata in vigore nel 1978, grazie alla quale il diritto di voto veniva disciplinato per la prima volta a livello federale. Fino ad allora vi erano numerosi e disparati motivi di esclusione a livello cantonale anche per quanto riguarda il diritto di voto in materia federale.

- Motivi d'esclusione a livello cantonale (Stato: 1874), pag. 41 seg. (PDF), in tedesco.

Nel 1991 l'età minima per votare è stata abbassata da 20 a 18 anni. La disposizione secondo cui l'accesso al Consiglio nazionale fosse riservato soltanto ai laici è stata stralciata dalla Costituzione nel 1999 e nel 2007 è stata abolita la pena accessoria dell'incapacità a esercitare una carica o un ufficio (art. 51 CP).

- Per saperne di più sul diritto di voto e eleggibilità

II. Durata del mandato

Originariamente i consiglieri nazionali venivano eletti per un periodo di tre anni. Nel 1930 le Camere furono concordi sul fatto che per un deputato non fosse sufficiente un mandato di tre anni per familiarizzarsi con le modalità di lavoro del Parlamento, per conoscere a fondo le varie mansioni ed evidenziare le proprie capacità prima di doversi sottoporre a una nuova elezione (FF 1930 II 224, in tedesco). La proposta di modifica costituzionale per una durata quadriennale del mandato venne accolta il 15 marzo 1931 dal 53,5 per cento dei votanti e da 18 Cantoni.

III. Sistema elettorale

Inizialmente le elezioni del Consiglio nazionale avvenivano secondo il sistema maggioritario. Il sistema proporzionale venne ancorato nella Costituzione nel 1918 e applicato per la prima volta in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 1919.

IV. Statistiche

- UST: Elections au Conseil national: force des partis (XLS), in francese

V. Pubblicazioni in forma cartacea

JEAN-FRANCOIS AUBERT, L'Assemblea federale svizzera dal 1848–1998, Casagrande, 1998.

ERICH GRUNER (et al.), Les élections au Conseil national suisse 1848–1919: droit et système électoral, participation au scrutin, comportement de l'électorat et des partis, thèmes dominants et données majeures des campagnes électorales, Berne: A. Francke, 1978, in tedesco e francese.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Elezione del Consiglio nazionale del 2023
- Elezione del Consiglio nazionale del 2019
- Elezione del Consiglio nazionale 1995–2015

II. Ricerca

- Fors: Ricerca sulle elezioni, in francese.

III. Statistiche

- UST: Elezione del Consiglio nazionale

IV. Pubblicazione in forma cartacea

GEORG LUTZ, PETER SELB, Wahlen, in: Knoepfel/Papadopoulos/Sciarini/ Vatter/Häusermann (ed.), Handbuch der Schweizer Politik, Verlag Neue Zürcher Zeitung 2014, pag. 527 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 149 Costituzione federale
- Articoli 16 segg. legge federale sui diritti politici
- Articoli 6a segg. ordinanza sui diritti politici
- Ordinanza del 1° settembre 2021 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale
- Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

Termini correlati

- Costituzione del Consiglio nazionale
- Destituzione di membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale
- Legislatura
- Elezioni del Consiglio degli Stati
- Rielezione straordinaria
- Ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale fra i Cantoni

*Elezione del generale dell'Esercito svizzero

In caso di guerra, l'Assemblea federale plenaria elegge il generale dell'Esercito svizzero. Essa decide circa il suo licenziamento.

L'elezione si svolge secondo le regole applicate all'elezione del Consiglio federale.

Cenni storici

Sinora, l'Assemblea federale plenaria ha eletto il generale in sei occasioni: Guillaume-Henri Dufour nel 1849, 1856 e 1859, Hans Herzog nel 1870, Ulrich Wille nel 1914 e Henri Guisan nel 1939.

Basi legali

- Articolo 168 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 85 capoverso 1 legge militare

Termini correlati

- Conferma di nomine
- Giuramento dei membri di autorità eletti dall'Assemblea federale
- Elezioni da parte dell'Assemblea federale
- Procedura per l'elezione dei membri del Consiglio federale

*Elezione del presidente della Confederazione

Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall'Assemblea federale plenaria fra i membri del Consiglio federale, singolarmente e in votazioni successive. La rielezione degli uscenti è esclusa. Vige la regola non scritta secondo cui è eletto vicepresidente e, l'anno successivo, presidente della Confederazione il consigliere federale con la maggiore anzianità di governo. Queste elezioni si tengono il mercoledì della seconda settimana della sessione invernale.

Cenni storici

- Elezione del presidente e del vicepresidente della Confederazione dal 1920 (Risultati della votazione)
- BK: Die Bundespräsidentinnen und Bundespräsidenten, Vize-Präsidentinnen und -Präsidenten seit 1848

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Elezione del presidente della Confederazione

II. Pubblicazione in forma elettronica

- RUTH LÜTHI, art. 134, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 176 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 134 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Elezioni da parte del Parlamento
- Conferma di nomine

*Elezione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è eletto dall’Assemblea federale plenaria. È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale. L’elezione si svolge secondo le stesse regole applicate all’elezione dei giudici dei tribunali della Confederazione.

Il mandato dell’Incaricato federale dura quattro anni e può essere rinnovato due volte. Inizia il 1° gennaio seguente l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale.

Cenni storici

Fino al 2023 l‘Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza veniva eletto dal Consiglio federale e l’elezione era confermata dall’Assemblea federale plenaria (17.059).

Ulteriori informazioni

I. Scheda informativa

- Elezioni da parte dell'Assemblea federale (PDF)

II. Link

- L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Basi legali

- Articolo 168 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 43 legge federale sulla protezione dei dati
- Articolo 40*a* capoverso 1 lettera d legge sul Parlamento
- Articolo 135 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Conferma di nomine
- Immunità relativa
- Giuramento dei membri di autorità eletti dall’Assemblea federale
- Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale
- Elezioni da parte dell’Assemblea federale
- Procedura per l'elezione dei giudici dei tribunali della Confederazione

*Elezione di un procuratore generale straordinario della Confederazione

Qualora a un membro del Parlamento o a un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale fosse revocata l'immunità, l'Assemblea federale plenaria può eleggere un procuratore generale straordinario della Confederazione.

Cenni storici

L'attuale formulazione potestativa risale al 2011. Fino a quell'anno la legge stabiliva che, in caso di autorizzazione di un perseguimento penale affidato al Tribunale federale, l'Assemblea federale plenaria doveva designare un procuratore generale straordinario della Confederazione.[1]

Finora l'Assemblea federale plenaria ha proceduto soltanto tre volte all'elezione di procuratori generali straordinari.

- Joseph-Daniel Piller il 15 marzo 1989 (Boll. Uff. 1989 II 667 segg.), poiché il 27 febbraio risp. il 7 marzo dello stesso anno le Camere avevano revocato l'immunità alla consigliera federale Kopp;
- Stefan Keller il 23 settembre 2020, su proposta della Commissione giudiziaria (20.211), dopo che nell'agosto 2020 le commissioni competenti in materia di immunità avevano revocato l'immunità al procuratore generale della Confederazione Michael Lauber. Quest'ultimo ha rassegnato le dimissioni per il 31 maggio 2021.
- A seguito delle dimissioni del procuratore generale straordinario Stefan Keller, occorreva riassegnare la direzione del procedimento contro Michael Lauber ed eventuali correi e compartecipi per sospetto di abuso di autorità, violazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento. Il 15 dicembre 2021 l'Assemblea federale planaria ha eletto quali procuratori generali straordinari Hans Maurer e Ulrich Weder (21.204).

[1] 08.447 Iv. Pa. Garanzia della riservatezza delle deliberazioni delle commissioni e modifica delle disposizioni legali relative all'immunità

Basi legali

- Articolo 17 capoverso 3 lettera b legge sul Parlamento
- Articolo 14 capoverso 3 legge sulla responsabilità

Termini correlati

- Elezioni da parte del Parlamento
- Conferma di nomine

*Elezione secondo il sistema maggioritario

Con il sistema maggioritario l'elezione avviene in base a una maggioranza relativa o assoluta di voti che un candidato riesce a raccogliere in un circondario elettorale. Se è richiesta la «maggioranza relativa», viene eletto colui che riceve il maggior numero di voti. Se è richiesta la «maggioranza assoluta», il candidato deve ottenere oltre la metà dei voti.[1]

I. Elezioni del Consiglio nazionale

Le elezioni del Consiglio nazionale si svolgono secondo il sistema proporzionale. Nei Cantoni cui spetta soltanto un seggio in Consiglio nazionale, tuttavia, si applica il sistema maggioritario. Nel caso delle elezioni del Consiglio nazionale secondo il sistema maggioritario è sufficiente ottenere la maggioranza relativa.

II. Elezioni del Consiglio degli Stati

Diversamente dalle elezioni del Consiglio nazionale, quelle del Consiglio degli Stati sono elezioni cantonali. È dunque il diritto cantonale a determinare il sistema elettorale. Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel si applica il sistema elettorale proporzionale, negli altri Cantoni quello maggioritario. Nel caso delle elezioni secondo il sistema maggioritario, nel primo turno di scrutinio è richiesta di regola la maggioranza assoluta, mentre nel secondo è sufficiente quella relativa.

[1] Cfr. Proporzwahlsysteme im Vergleich, Bericht der Bundeskanzlei vom 21. August 2013, in tedesco

Cenni storici

I. Elezioni del Consiglio nazionale

Inizialmente le elezioni del Consiglio nazionale avvenivano secondo il sistema maggioritario. Il sistema proporzionale venne sancito nella Costituzione nel 1918 e applicato per la prima volta in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 1919.

II. Elezioni del Consiglio degli Stati

Dalla sua fondazione (1979), il Cantone del Giura elegge i suoi rappresentanti cantonali secondo il sistema proporzionale. Il Cantone di Neuchâtel ha introdotto il sistema proporzionale nel 2011.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma cartacea

- KATJA GFELLER, Art. 47 ff. BPR, in: Andreas Glaser/Nadja Braun Binder/Corsin Bisaz/Bénédicte Tornay Schaller (ed.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte
- JULIAN MARBACH, Die Ausgestaltung von Majorzwahlen, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, Heft 2018/2 (PDF)

Basi legali

Elezioni del Consiglio nazionale

- Articolo 47 segg. legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Elezioni del Consiglio degli Stati
- Elezione del Consiglio nazionale
- Elezione secondo il sistema proporzionale

*Elezione secondo il sistema proporzionale

Con il sistema proporzionale i seggi vengono assegnati ai partiti in funzione dei voti raccolti. Infine, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ricevono i seggi conquistati dal loro partito.[1]

Le elezioni del Consiglio nazionale si svolgono secondo il sistema proporzionale. Nei Cantoni cui spetta soltanto un seggio in Consiglio nazionale, tuttavia, si applica il sistema maggioritario.

Diversamente dalle elezioni del Consiglio nazionale, quelle del Consiglio degli Stati sono elezioni cantonali. È dunque il diritto cantonale a determinare il sistema elettorale. Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel si applica il sistema elettorale proporzionale, negli altri Cantoni quello maggioritario.

[1] Cfr. Proporzwahlsysteme im Vergleich, Bericht der Bundeskanzlei vom 21. August 2013, in tedesco

Ulteriori informazioni

I. Rapporto

- Proporzwahlsysteme im Vergleich. Bericht der Bundeskanzlei an den Bundesrat vom 21. August 2013, in tedesco (PDF)

II. Pubblicazione in forma elettronica

- STEFAN WYLER, Art. 21 ff. BPR, in : Andreas Glaser/Nadja Braun Binder/Corsin Bisaz/Bénédicte Tornay Schaller (ed.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte
- 100 Jahre Proporzwahlrecht. Parlament, Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, Dezemberl 2018 – Nr. 8 – 21. Jahrgang, in tedesco (PDF)

Basi legali

- Articolo 149 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 21 segg. legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Elezioni del Consiglio degli Stati
- Elezione del Consiglio nazionale
- Elezione secondo il sistema maggioritario

*Elezioni da parte dell'Assemblea federale

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati eleggono in Assemblea federale plenaria i sette membri del Governo (Consiglio federale), il cancelliere della Confederazione e i membri dei tribunali della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti, Tribunale militare di cassazione), il procuratore generale della Confederazione, i sostituti procuratori generali, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Inoltre, in caso di minaccia militare l'Assemblea federale plenaria elegge un generale.

Cenni storici

L'Assemblea federale è responsabile dell'elezione dei membri del Consiglio federale, del Cancelliere federale, del Generale e dei giudici dei tribunali federali civili sin dalla fondazione dello Stato federale.

I tribunali civili di primo grado della Confederazione, in origine soltanto due (il Tribunale federale a Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna) sono stati istituiti nell'ambito della riforma giudiziaria approvata dal Popolo nel 2000 (01.023 OCF). Nello stesso frangente il Tribunale federale delle assicurazioni è stato integrato nel Tribunale federale. I giudici del Tribunale penale federale sono stati eletti per la prima volta dall'Assemblea federale nel 2003, quelli del Tribunale amministrativo federale nel 2005 e quelli del Tribunale federale dei brevetti nel 2010.

Il procuratore generale e i suoi sostituti sono stati nominati dal Consiglio federale fino al 2010.

Dal 2011, la loro nomina e quella dei membri dell'autorità di vigilanza, istituita il 1° gennaio 2011, è di competenza dell'Assemblea federale (08.066 OCF).

Dal 2023 l'Assemblea federale elegge anche l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (17.059 OCF), eletto fino al 2023 dal Consiglio federale e confermato dall'Assemblea federale.

- Risultati delle elezioni del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e del generale 1919–2007 (PDF), in tedesco.
- Le elezioni in retrospettiva

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Elezioni
- Scheda informativa: Elezioni da parte dell'Assemblea federale (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- RUTH LÜTHI, art. 130 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

- PHILIPPE SCHWAB, la fonction élective et le contrôle des nominations du parlement, contribution à la session de l'association des secrétaires généraux des parlements, lusaka, zambie, mars 2016. (PDF), in francese.

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

LORENZ LANGER, BERNHARD EHRENZELLER, art. 168, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2025, in tedesco.

MICHAEL MERKER, NADINE SEILER, PHILIP CONRADIN, art. 168, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 168 Costituzione federale
- Articolo 5 legge sul Tribunale federale
- Articolo 5 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 9 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 20 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 23 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 42 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 43 legge federale sulla protezione dei dati
- Articolo 17 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 14 capoverso 5 legge sulla responsabilità
- Articolo 14 procedura penale militare
- Articolo 40a legge sul Parlamento
- Articoli 130 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Elezione del Consiglio federale
- Elezione del presidente della Confederazione
- Elezione del cancelliere federale
- Elezione dei giudici dei Tribunali federali
- Elezione dei membri del Ministero pubblico della Confederazione e dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Conferma di nomine
- Compiti dell’Assemblea federale

*Elezioni del Consiglio degli Stati

Il Consiglio degli Stati viene eletto secondo il diritto cantonale. 45 dei suoi 46 membri vengono eletti contemporaneamente a quelli del Consiglio nazionale, mentre nell'Appenzello Interno la Landsgemeinde (l'assemblea di tutti gli aventi diritto di voto) elegge il suo rappresentante nel mese di aprile che precede l'elezione del Consiglio nazionale.

Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel si applica il sistema proporzionale, negli altri Cantoni il sistema maggioritario.

In tutti i Cantoni sono eleggibili soltanto cittadini svizzeri che hanno compiuto il 18° anno di età.

La Costituzione del Cantone di Glarona fissa un limite di età: al compimento del 65° anno di età i suoi rappresentanti al Consiglio degli Stati lasciano la carica per la Landsgemeinde successiva rispettivamente per la fine di giugno.

Nel Cantone del Giura è invece prevista una limitazione della durata del mandato: i consiglieri agli Stati giurassiani possono essere rieletti soltanto due volte di seguito.

Cenni storici

I. Organo di nomina

Originariamente nei sei Cantoni di Uri, Glarona, Obvaldo, Nidvaldo e nei due Appenzello i membri del Consiglio degli Stati venivano eletti dalla Landsgemeinde. Negli anni Novanta questo avveniva ancora per i rappresentanti dei Cantoni di Appenzello Interno, Obvaldo e Nidvaldo.

Nei restanti 19 Cantoni i membri del Consiglio degli Stati inizialmente venivano eletti dal Parlamento cantonale. Nel 1869 Zurigo e Turgovia passarono per primi all'elezione dei propri rappresentanti agli Stati da parte del Popolo. Nel 1873 seguirono Zugo e nel 1875 Soletta. Nel 1923 soltanto i quattro Cantoni di San Gallo, Neuchâtel, Friburgo e Berna mantenevano ancora il vecchio sistema. Tra il 1967 e il 1977 introdussero anche essi l'elezione dei loro rappresentanti agli Stati da parte del Popolo (nell'ordine summenzionato).

II. Sistema elettorale

Dalla sua fondazione (1979), il Cantone del Giura elegge i suoi rappresentanti cantonali secondo il sistema proporzionale. Il Cantone di Neuchâtel ha introdotto il sistema proporzionale nel 2011.

III. Durata del mandato

Agli inizi dello Stato federativo la durata del mandato dei membri del Consiglio degli Stati variava notevolmente da Cantone a Cantone. Nel 1918 in 18 Cantoni i rappresentanti cantonali furono eletti per un periodo di tre anni, nel Cantone di Zugo per quattro anni, in cinque Cantoni (Berna, Uri, Glarona, San Gallo e Vaud) per un anno e nel Cantone di Friburgo per due anni. Nel 1967 il Cantone di San Gallo ha introdotto per ultimo la durata del mandato quadriennale.

- Annuario statistico della Svizzera (estratti 1918-1980) (PDF), in tedesco.

(cfr. URS MARTI, Zwei Kammern - ein Parlament, Verlag Huber 1990, pag. 36; JEAN-FRANCOIS AUBERT, Die Schweizerische Bundesversammlung von 1848 bis 1998, Helbing & Lichtenhahn Basilea e Francoforte sul Meno 1998, pag. 62, in tedesco.)

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Der Legislaturwechsel – Stabübergabe ohne Tempoverlust (PDF), in tedesco.
- La prima seduta del Consiglio degli Stati dopo le elezioni (PDF)

II. Statistica

- UFS: elezioni del Consiglio degli Stati

III. Link

- Elezioni 2023
- Elezioni del Consiglio degli Stati 1987-2019

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

ANDREA CARONI, DANIELA KÜHNE, 26 Kantone: ein "Stöckli", in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Band 136 (2017), Heft 5, pag. 399–422, in tedesco.

GEORG LUTZ, PETER SELB, Wahlen, in: Knoepfel/Papadopoulos/Sciarini/ Vatter/Häusermann (ed.), Handbuch der Schweizer Politik, Verlag Neue Zürcher Zeitung 2014, pag. 527 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 150 capoverso 3 Costituzione federale

Termini correlati

- Elezioni del Consiglio nazionale
- Legislatura

*Emanazione di ordinanze

La maggior parte delle ordinanze è emanata dall'Esecutivo (Consiglio federale) e dalle unità amministrative; vi sono tuttavia anche ordinanze dell'Assemblea federale o dei tribunali della Confederazione.

Di solito il Parlamento non partecipa all'emanazione delle ordinanze dell'Esecutivo, ma se il Consiglio federale prepara un'ordinanza importante, la commissione parlamentare competente può esigere che il disegno le sia sottoposto per parere.

Le ordinanze non sottostanno a referendum.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Emanazione di ordinanze
- Scheda informativa: Ordinanze
- Attività normativa per via di ordinanza (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- Droit de veto du parlement sur les ordonnances édictées par le gouvernement, in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2010, n° 2, 13e année, (PDF), in francese e tedesco.
- Les parlements doivent-ils influer sur le contenu des ordonnances de l'exécutif ?, Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2019, n° 3, 22e année, (PDF), in francese e tedesco.
- MARTIN GRAF, art. 151, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma cartacea

ANDREA CARONI, TOBIAS KAUFMANN, Das Verordnungsveto: ein Abgesang, in: Jusletter 2020, 14. September, pag. 1–18, in tedesco.

GEORG MÜLLER, Wie steuert der Gesetzgeber die Verordnung?, in: Schweizerische Juristen-Zeitung 16(2020), H. 2, pag. 47–53, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 163 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 173 capoverso 1 lettera c Costituzione federale
- Articolo 182 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 184 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 185 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 22 capoversi 2 e 3 legge sul Parlamento
- Articolo 151 legge sul Parlamento
- Articolo 7 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

- Articolo 48 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Emanazione di leggi
- Legislazione
- Ordinanze

*Entrata in carica (membri del Consiglio federale)

I. Rinnovo integrale

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio federale integrale hanno luogo durante la sessione invernale che segue l'elezione del Consiglio nazionale. I membri neoeletti del Consiglio federale entrano in carica il 1° gennaio dell'anno seguente. I membri del Consiglio federale che non si sono presentati per il rinnovo della nomina o che non sono stati rieletti restano dunque in carica fino al 31 dicembre.

II. Elezione suppletiva

Se un membro del Consiglio federale lascia la carica prima della scadenza del mandato, il seggio libero è riassegnato fino al termine del mandato. Le elezioni sostitutive hanno luogo in genere durante la sessione che segue la ricezione della lettera di dimissioni oppure alla data in cui il seggio è divenuto vacante. Il membro neoeletto entra in funzione entro due mesi dall'elezione.

Ulteriori informazioni

Se l'Assemblea federale plenaria elegge un suo membro in Consiglio federale, questi rimane membro dell'Assemblea federale fino alla sua entrata in carica. È però usanza che non partecipi più alle deliberazioni delle Commissioni e delle Camere.

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione D.1. (PDF)

Basi legali

- Articolo 175 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 130 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Dimissioni in corso di mandato (membri del Consiglio federale)
- Durata del mandato (membri del Consiglio federale)
- Elezione del Consiglio federale

*Entrata in carica (parlamentari)

Un deputato eletto assume la carica con il suo giuramento. Qualora si rifiuti di prestare giuramento o promessa solenne rinuncia al mandato.

Ulteriori informazioni

I. Nota

- Note à l'intention de la Commission de l'immunité du Conseil national: immunité des députés élus mais non assermentés (PDF), in francese.

II. Parlamenti a confronto

- Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European Parliament, Policy Department C – Citizens' Rights and Constitutional Affairs, 07. 08. 2014 (PDF), in inglese.

Basi legali

- Articolo 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Durata del mandato (deputati)

*Entrata in materia (progetti di atto normativo)

In entrambe le Camere la deliberazione di atti di progetti normativi segue una procedura prestabilita:

- dibattito di entrata in materia,
- deliberazione di dettaglio e
- votazione sul complesso.

Una Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un disegno di atto legislativo. Con la questione dell'entrata in materia la Camera discute se sussiste o meno la necessità di intervenire a livello legislativo.

Se una Camera decide due volte di non entrare in materia su un disegno di atto legislativo, questo è stralciato dall'elenco degli oggetti in deliberazione dell'Assemblea federale. Un disegno di atto legislativo elaborato nell'ambito di un'iniziativa parlamentare è già respinto se la Camera prioritaria decide di non entrare in materia o se lo respinge nella votazione sul complesso.

Nel caso di disegni di atti normativi che sottostanno imperativamente a un obbligo di trattamento, l'entrata in materia è obbligatoria. Ciò vale per: iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero, il conferimento della garanzia a costituzioni cantonali, il programma di legislatura e il piano finanziario.

La Camera può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia.

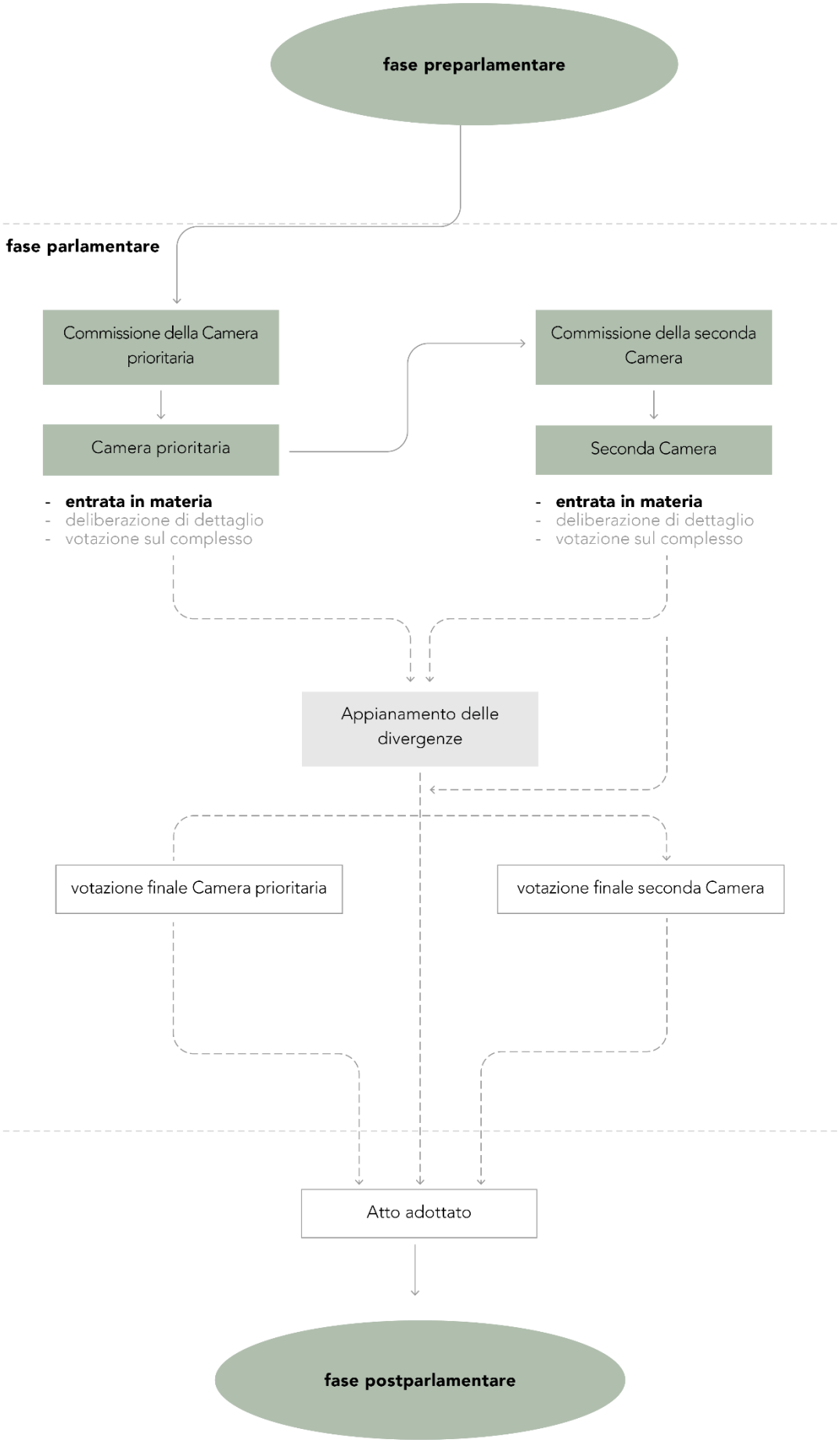
fase preparlamentare
fase parlamentare
Commissione della Camera prioritaria
Commissione della seconda Camera
Camera prioritaria
Seconda Camera
- entrata in materia
- deliberazione di dettaglio
- votazione sul complesso
- entrata in materia
- deliberazione di dettaglio
- votazione sul complesso
Appianamento delle divergenze
votazione finale Camera prioritaria
votazione finale seconda Camera
Atto adottato
fase postparlamentare

Ulteriori informazioni

In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Procedura in caso di disegni di atti normativi
- Scheda informativa: Atti emanati dall'assemblea federale (PDF)

Basi legali

I. Entrata in materia (in generale)

- Articolo 74 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 45 capoverso 1 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 37 capoverso 2 regolamento del Consiglio degli Stati

II. Appianamento delle divergenze

- Articolo 95 lettera a legge sul Parlamento

III. Impossibilità di rivenire sull'entrata in materia

- Articolo 76 capoverso 3 legge sul Parlamento

IV. Iniziativa parlamentare

- Articolo 114 capoverso 1bis legge sul Parlamento

V. Entrata in materia obbligatoria

- Articolo 74 capoversi 3 e 4 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Procedura parlamentare in caso di un disegno di atto normativo

*Entrata in vigore

La data di entrata in vigore può essere indicata nella legge stessa che però può anche conferire al Consiglio federale o ad un organo dell'Assemblea federale la competenza di determinarla.

Ulteriori informazioni

I. In breve

La data di entrata in vigore è sempre posta alla fine del testo di legge. Nella Raccolta sistematica, l'indicazione della data è seguita, fra parentesi, da quella dello «stato» della legge, ovvero della data di entrata in vigore della legge o dell'ultima revisione parziale. (Per gli atti che non sono più stati modificati dal 1° marzo 2007, essa indica ancora la data dell'ultima pubblicazione nella Reccolta ufficiale (RU) di cui è stato tenuto conto, in quanto fino al 1° marzo 2007 veniva utilizzata come «stato» la data dell'ultima pubblicazione nella RU e non la data dell'ultima entrata in vigore.)

Esempio

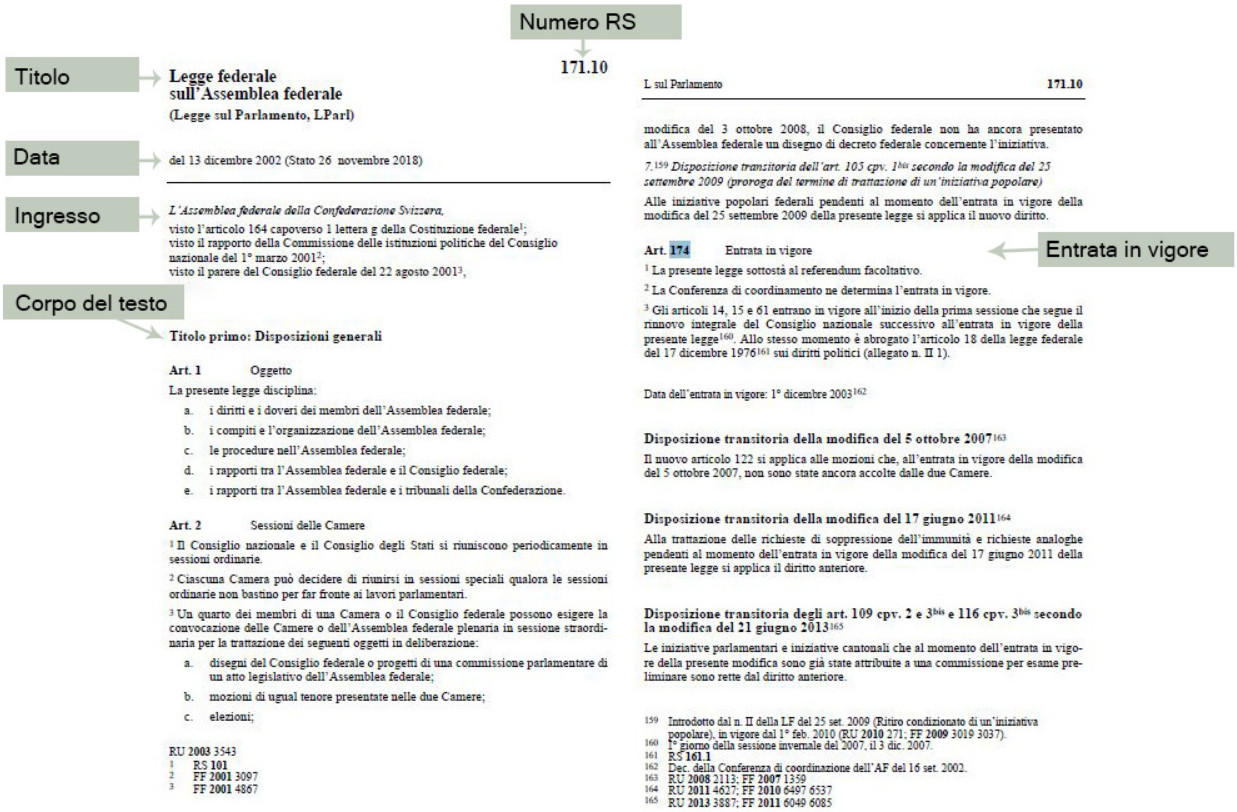

II. Lista

- CaF: diritto interno

III. Pubblicazione in forma elettronica

- MARIUS ROTH, Über Datumsangaben in Erlassen, in: LeGes 35 (2024) 1, in tedesco

Termini correlati

- Procedura legislativa ordinaria
- Procedura legislativa d'urgenza

*Entrate

Si considerano entrate:

- i ricavi, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione (entrate correnti);
- il compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, i rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, le distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e i contributi per investimenti che la Confederazione riceve (entrate per investimenti).

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 2 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Preventivo
- Ricavo
- Spesa
- Uscite

*Entrate correnti

Le entrate della Confederazione si distinguono in entrate correnti ed entrate per investimenti. Le prime consistono nei ricavi, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione.

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 6 lettera a legge sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Conto degli investimenti
- Entrate
- Entrate per investimenti
- Ricavo
- Spesa
- Uscite

*Entrate per investimenti

Le entrate si distinguono in entrate correnti ed entrate per investimenti. Queste ultime consistono nel compenso per l'alienazione di beni amministrativi della Confederazione, nei rimborsi dei mutui e dei contributi per investimenti concessi dalla Confederazione, nelle distribuzioni di utili provenienti da partecipazioni e nei contributi per investimenti che la Confederazione riceve.

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 6 lettera b legge sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Spesa
- Uscite
- Entrate
- Ricavo
- Conto degli investimenti
- Entrate correnti

*Esame preliminare di iniziative parlamentari e cantonali

Le iniziative parlamentari e quelle cantonali sono sottoposte a un esame preliminare. Oggetto dell'esame è la questione se vi sia bisogno di intervenire a livello normativo e se l'ulteriore procedere sotto forma di iniziativa parlamentare o cantonale sia opportuno.

Se le commissioni o le Camere incaricate dell'esame preliminare ritengono che sia necessario intervenire (ossia danno seguito all'iniziativa), viene elaborato un progetto di atto normativo.

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Iniziativa cantonale
- Scheda informativa: Iniziativa parlamentare

Basi legali

- Articolo 109 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 116 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Iniziativa cantonale
- Iniziativa parlamentare

*Espressione del voto nel Consiglio degli Stati

Nel Consiglio degli Stati i voti vengono espressi mediante un sistema di voto elettronico che conta e registra i voti espressi durante ogni votazione. Il comportamento elettorale e i risultati appaiono su schermi e vengono pubblicati sotto forma di elenco nominativo.

In caso di deliberazione segreta o di difetto del sistema di voto elettronico la votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale, se dieci deputati acconsentono a una pertinente mozione d'ordine.

Cenni storici

Prima del 2014 nel Consiglio degli Stati l'espressione del voto avveniva per alzata di mano o per appello nominale su richiesta di dieci membri. Nelle votazioni per appello nominale i voti dei deputati venivano pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Fino al 2013 il Consiglio degli Stati ha sempre respinto l'idea di installare un sistema di voto elettronico. Dopo numerose difficoltà nel conteggio e su pressione dell'opinione pubblica, il 7 marzo 2013 ha acconsentito infine a installare un simile sistema, entrato in funzione nel 2014.

Sin dall'inizio il sistema registrava i voti dei deputati durante tutte le votazioni, anche se in un primo momento i risultati delle votazioni venivano pubblicati sotto forma di elenchi nominativi soltanto

- nelle votazioni sul complesso,
- nelle votazioni finali,
- nelle votazioni che richiedono la maggioranza assoluta dei deputati o
- su richiesta di 10 deputati.

Dalla sessione primaverile 2022, i voti dei deputati saranno pubblicati per tutte le votazioni sotto forma di liste di nomi.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Espressione del voto

II. Risultati delle votazioni non pubblicati del Consiglio degli Stati

- Principi applicabili all'esame di richieste concernenti l'analisi scientifica dei risultati (PDF)

III. Pubblicazioni in forma cartacea

MORITZ VON WYSS, Die Namenabstimmung im Ständerat: Untersuchung eines parlamentarischen Mythos, in: Nachdenken über den demokratischen Staat und seine Geschichte. Beiträge für Alfred Kölz. Zurigo, 2003. pagg. 23–47, in tedesco.

SARAH BÜTIKOFER, Zwischen Kanton und Partei – Abstimmungsverhalten im Ständerat, in: Sarah Bütikofer, Das Schweizer Parlament: eine Institution auf dem Pfad der Moderne, Baden-Baden: Nomos 2013, pagg. 118–143, in tedesco.

Basi legali

- Articoli 44 – 46 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Espressione del voto nel Consiglio nazionale
- Espressione del voto nell'Assemblea federale plenaria
- Procedura di voto

*Espressione del voto nel Consiglio nazionale

Nel Consiglio nazionale i voti vengono espressi mediante un dispositivo elettronico il quale conta e registra i voti emessi. Il comportamento elettorale e i risultati appaiono su schermi e vengono pubblicati sotto forma di elenco nominativo.

In caso di difetto dei dispositivi di voto elettronico la votazione avviene per appello nominale.

Cenni storici

Fino al 1994 nel Consiglio nazionale i deputati votavano alzandosi in piedi oppure per appello nominale se 30 membri lo richiedevano per iscritto. Nelle votazioni per appello nominale i voti erano pubblicati nel Bollettino ufficiale.

Dopo aver respinto per ben due volte (1979, 1984) la proposta di installare un sistema di voto elettronico, nel 1987 il Consiglio nazionale vi ha infine acconsentito. Nel 1994 il sistema di voto elettronico è stato messo in funzione.

Sin dall'inizio il sistema registrava i voti dei deputati durante tutte le votazioni, anche se in un primo momento i risultati delle votazioni venivano pubblicati sotto forma di elenchi nominativi soltanto

- nelle votazioni sul complesso,
- nelle votazioni finali,
- nelle votazioni sulla clausola d'urgenza o
- su richiesta di 30 deputati.

I restanti dati relativi alle votazioni erano confidenziali.

Dalla sessione invernale 2003 il Consiglio nazionale ha deciso di pubblicare anche i risultati

- delle votazioni sullo scioglimento del freno alle spese e
- della votazione sull'aumento del limite di spesa imposto dal freno all'indebitamento.

Ha inoltre deciso che i restanti risultati delle votazioni non sarebbero più stati confidenziali, bensì consultabili pubblicamente.

Dalla sessione invernale 2007 tutti i risultati delle votazioni elettroniche vengono pubblicati sotto forma di un elenco nominativo nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet del Parlamento.

Ulteriori informazioni

I. In breve

➢ Scheda informativa: Espressione del voto

II. Votazioni

➢ Votazioni in Parlamento

Basi legali

- Articoli 56–60 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Espressione del voto nel Consiglio degli Stati
- Espressione del voto nell'Assemblea federale plenaria
- Procedura di voto
- Voto a distanza (Consiglio nazionale)

*Espressione del voto nell'Assemblea federale plenaria

Nell'Assemblea federale plenaria i membri del Consiglio degli Stati votano per appello nominale e i membri del Consiglio nazionale mediante il sistema di voto elettronico. I voti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Nelle elezioni in seno all'Assemblea federale plenaria il voto è segreto. I parlamentari ricevono schede che vengono in seguito raccolte dagli uscieri in urne chiuse.

Cenni storici

Fino al 1994 le votazioni nell'Assemblea federale plenaria avvenivano alzandosi in piedi o, su richiesta, per appello nominale (cfr. Boll. Uff. 1993 AFP 672). Nel periodo 1994–2019 i membri del Consiglio nazionale votavano elettronicamente e i membri del Consiglio degli Stati alzandosi in piedi, sempre che non fosse chiesto l'appello nominale. Dal 2018 i membri del Consiglio degli Stati votano per appello nominale (cfr. Boll. Uff. 2019 AFP 2487, Boll. Uff. 2020 AFP 1976, Boll. Uff. 2020 APF 2745, Boll. Uff. 2021 APF 1539, Boll. Uff. 2021 AFP 2775).

Nelle elezioni in seno all'Assemblea federale il voto è segreto fin dalla fondazione dello Stato federale.

Basi legali

- Articolo 41 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 55 segg. regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Espressione del voto nel Consiglio degli Stati
- Espressione del voto nel Consiglio nazionale

*Extranet

Extranet era un sistema informatico protetto dell'Assemblea federale che permetteva di accedere alla versione elettronica dei seguenti documenti:

- tutti i documenti concernenti gli affari di una commissione,
- le circolari, le comunicazioni degli Uffici o della Delegazione amministrativa su argomenti quali l'accettazione di regali, le raccomandazioni concernenti l'indicazione delle relazioni d'interesse ecc.,
- le informazioni ai deputati sui temi più svariati, come l'attività delle Camere, le indennità, l'informatica ecc.,
- i formulari (formulari per gli interventi, mandato di documentazione, riservazione di locali).

Extranet è stato messo in rete nel 2008 ed è stato sostituito da Parlnet nel 2019.

Termini correlati

- Parlnet

F

*Fabbisogno finanziario straordinario

Il freno all'indebitamento iscritto nella Costituzione serve a preservare le finanze federali da disavanzi strutturali, quindi persistenti. Il principio è semplice: nell'arco di un intero ciclo congiunturale le uscite non devono superare le entrate.

L'importo massimo annuo delle uscite (limite di spesa) corrisponde al prodotto tra le entrate previste e un fattore che tiene conto della situazione congiunturale (fattore congiunturale). Nelle fasi di crescita economica il limite di spesa così definito è inferiore alle entrate. In periodo di recessione, invece, il limite di spesa è fissato in modo da consentire un deficit. Le entrate e le uscite vengono così bilanciate sull'arco di un intero ciclo congiunturale.

Le Camere sono vincolate, sia per il preventivo sia per le aggiunte, agli importi di spesa massimi fissati sulla base di questa regola. In caso di fabbisogno finanziario straordinario – ossia in caso di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione – l'importo massimo stabilito può essere aumentato previa approvazione della maggioranza (maggioranza qualificata) dei membri di ciascuna Camera (disposizione derogatoria).

Se non sono coperte da entrate straordinarie, tali spese straordinarie devono essere compensate a medio termine mediante il bilancio ordinario.

(Fonte: www.dff.admin.ch)

Ulteriori informazioni

- AFF: freno all'indebitamento

Basi legali

- Articolo 159 capoverso 3 lettera c Costituzione federale
- Articolo 15 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Blocco di crediti
- Freno all'indebitamento
- Freno alle spese
- Maggioranza

*Foglio federale

Il Foglio federale (FF) è il bollettino di informazione della Confederazione in cui sono pubblicati in particolare i seguenti testi:

- i messaggi del Consiglio federale a sostegno di disegni di legge e di decreti a destinazione dell'Assemblea federale;
- i rapporti delle Commissioni dell'Assemblea federale che contemplano progetti di atti normativi e i rispettivi pareri del Consiglio federale;
- le leggi e i decreti approvati dall'Assemblea federale che sottostanno al referendum facoltativo o obbligatorio;
- le istruzioni del Consiglio federale.

Cenni storici

Il Foglio federale esiste dal 1849. Dal 1999 è possibile consultarlo anche online.

Attualmente, in seguito al mandato dell'Archivio federale di scansionare i fascicoli dal 1849 al 1999, tutte le edizioni sono scaricabili online.

Ulteriori informazioni

- CaF: Foglio federale (dal 1849)

Basi legali

- Articolo 13 legge sulle pubblicazioni ufficiali
- Articolo 21 segg. ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali

Termini correlati

- Raccolta ufficiale
- Raccolta sistematica

*Fondi speciali

I fondi speciali sono patrimoni devoluti da terzi alla Confederazione con determinati oneri o provenienti da crediti a preventivo in virtù di disposizioni di legge.

I fondi speciali provenienti da crediti a preventivo si distinguono in fondi speciali con conto speciale e fondi speciali del conto della Confederazione. I primi sono approvati dal Parlamento mediante decreto federale come conti autonomi. I secondi, invece, non sono approvati separatamente dal Parlamento, bensì nel quadro del decreto federale concernente il conto annuale della Confederazione.

(Fonte: pubblicazioni disponibili su www.efv.admin.ch)

Ulteriori informazioni

- AFF: Principes applicables à la gestion des finances (PDF), in francese e tedesco

Basi legali

- Articolo 5 lettera b legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 52 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 2 ordinanza sulle finanze della Confederazione
- Articolo 61 ordinanza sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Conti speciali
- Conto della Confederazione
- Consuntivo
- Preventivo

*Freno all'indebitamento

Il freno all'indebitamento serve a preservare le finanze federali da disavanzi strutturali, quindi persistenti. Il principio è semplice: nell'arco di un intero ciclo congiunturale le uscite non devono superare le entrate. Di norma le Camere federali sono vincolate agli importi massimi fissati sulla base di questa regola (sia per il preventivo sia per le aggiunte). Solo in situazioni eccezionali – come recessioni gravi, catastrofi naturali o altri eventi particolari – l'importo massimo può essere aumentato previa approvazione della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Queste spese straordinarie che non sono coperte da entrate straordinarie devono essere compensate a medio termine mediante il bilancio ordinario.

(Fonte: www.dff.admin.ch)

Cenni storici

Nel 1958 fu sancito nella Costituzione federale che il disavanzo di bilancio doveva essere estinto, tenendo tuttavia conto della situazione economica. Questa disposizione costituzionale non riuscì tuttavia a impedire il massiccio aumento dei debiti della Confederazione, in particolare negli anni Novanta. Nel 1998 il Consiglio federale e il Parlamento furono costretti a ridurre, fino al 2001, l'eccedenza di uscite del conto finanziario al 2 per cento delle entrate. Questo obiettivo di bilancio creò i presupposti necessari all'introduzione del freno all'indebitamento, che fu applicato la prima volta nel preventivo 2003.

(Fonte: 00.060 Messaggio sul freno all'indebitamento FF 2000 4047)

Ulteriori informazioni

I. In breve

- AFF: Freno all'indebitamento
- Scheda informativa: Strumenti di gestione finanziaria

II. Pubblicazione in forma cartacea

DAVID WALDMEIER, BEATRICHE MÄDER, Handbuch der Schuldenbremsen der Schweiz, Regeln der Insolvenzvorsorge im Zusammenspiel mit dem geltenden Haushaltsrecht, Stämpli Verlag, 2015, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 126 Costituzione federale
- Articolo 159 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 13 ff. legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Freno alle spese
- Blocco di crediti

*Freno alle spese

Il freno alle spese, sancito a livello costituzionale, prescrive che nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Questo si applica sia alle disposizioni in materia di sussidi sia ai crediti d'impegno e alle dotazioni finanziarie (decreti di finanziamento). Il freno alle spese non trova per contro applicazione per le spese vincolate, ossia previste da disposizioni legali e il cui importo è determinato, oppure assolutamente indispensabili per adempiere ai compiti amministrativi stabiliti per legge.

L'obiettivo del freno alle spese consiste nel contenere le spese già nell'ambito della procedura legislativa ordinaria.[1]

Nonostante il nome simile, il «freno della spesa» non deve essere confusa con il «freno all'indebitamento».

[1] www.efv.admin.ch

Cenni storici

Il primo freno alle spese fu introdotto nel 1951 in virtù dell'articolo 8 di un'aggiunta costituzionale del 20 dicembre 1950. Secondo questa disposizione era necessaria la maggioranza assoluta dei membri di ciascuno dei due Consigli legislativi per l'adozione di decreti per i quali non poteva essere chiesta la votazione popolare e che:

- autorizzavano una spesa unica di oltre 5 milioni di franchi;
- autorizzavano spese periodiche di oltre 250 000 franchi; oppure
- aumentavano di eguale importo una spesa già decisa.

Il 30 settembre 1956 Popolo e Cantoni votarono contro la prosecuzione del freno alle spese.

L'8 giugno 1975 Popolo e Cantoni approvarono nuovamente un freno alle spese temporaneo. Fino alla fine del 1979 rimase in vigore l'articolo 13 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, in base al quale una delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, una delle commissioni delle finanze o un quarto dei membri di una Camera poteva chiedere che i decreti di ciascuno dei due Consigli necessitassero della maggioranza assoluta se:

- prevedevano nuove spese;
- spese preventivate superiori a quelle dell'anno precedente; oppure
- aumenti di spese acquisite.

Essendo interamente a discrezione del Parlamento e delle sue commissioni, nonché vincolato a complicate disposizioni di attuazione, nella pratica il freno alle spese non riuscì ad imporsi.

Nel quadro dei provvedimenti di risanamento del 1992/1993 il Consiglio federale propose di nuovo di introdurre un freno alle spese, che fu accolto da Popolo e Cantoni nella votazione del 12 marzo 1995.

Per maggiori informazioni:

- Swissvotes

(cfr. messaggio del 4 ottobre 1993 concernente i provvedimenti di risanamento 1993 delle finanze federali, FF 1993 IV 225, in particolare 261)

Ulteriori informazioni

I. Procedura parlamentare

Nei suoi messaggi il Consiglio federale indica quali disposizioni di un progetto sottostanno al freno alle spese. Le commissioni valutano, per l'articolo o il capoverso in questione, se sono adempiute le condizioni di subordinazione a tale freno. Nel caso di iniziative parlamentari, la Commissione ha l'obbligo di farvi riferimento nel suo rapporto. Nella loro Camera i deputati possono presentare mozioni d'ordine, qualora non concordino con la sua applicazione.

La votazione sul freno alle spese alla Camera può svolgersi solo qualora siano stati eliminati i punti controversi dell'articolo o del capoverso in questione. Se sussistono divergenze tra le Camere, è avviata una procedura di appianamento delle divergenze.

II. Programma della sessione

Nella penultima colonna del programma della sessione sono indicate le disposizioni dell'atto normativo alle quali si applica il freno alle spese.

III. Applicazione

- AFF: Commento al freno alle spese (PDF), in francese.

IV. Importanza sul piano pratico

In una sua pubblicazione del gennaio 2012 (pag. 98) in tedesco e francese), l'AFF afferma che le conseguenze direttamente percettibili del freno alle spese sono piuttosto esigue: dalla sua introduzione, infatti, soltanto in rari casi ha esplicato effetti tangibili. Analogamente al referendum, esso è inteso principalmente a esercitare un ruolo preventivo: le elevate esigenze poste all'approvazione di nuove spese comportano nella pratica che, già in fase di elaborazione di nuovi progetti legislativi e decreti finanziari, si osservi il principio di un impiego parsimonioso delle risorse.

Basi legali

- Articolo 159 capoverso 3 lettera b Costituzione federale
- Articolo 80 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 38 capoverso 1 lettera a regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 31 capoverso 1 lettera a regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 45 capoverso 2 lettera c regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Freno all'indebitamento
- Blocco dei crediti

*Garanzia alle costituzioni cantonali

Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. In tal modo la Confederazione «garantisce» che le costituzioni dei Cantoni siano conformi al diritto federale.

La competenza di conferire tale garanzia spetta all'Assemblea federale, che decide mediante un decreto federale semplice.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Garanzia delle costituzioni cantonali

II. Pubblicazioni in forma cartacea

EVA MARIA BELSER, NINA MASSÜGER, Art. 51, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

PATRICIA EGLI, ALEXANDER RUCH, Art. 51, in: Ehrenzeler/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

ANDREA TÖNDURY, Bundesstaatliche Einheit und kantonale Demokratie – Die Gewährleistung der Kantonsverfassungen nach Art. 51 BV, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht Bd. 160, Zürich 2004, in tedesco.

PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfle Verlag AG Berna, 2011, p. 260 segg., in tedesco.

VINCENT MARTENET, Art. 51, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

Basi legali

- Articolo 51 Costituzione federale
- Articolo 172 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 72 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 74 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 95 lettera d legge sul Parlamento

Termini correlati

- Compiti dell'Assemblea federale

*Garanzia di partecipazione alle sessioni

Durante le sessioni, i parlamentari non possono essere perseguiti penalmente per reati non connessi alla loro attività ufficiale (la cosiddetta inviolabilità).

Durante la sessione, nessun parlamentare può, senza il suo consenso scritto o preventiva autorizzazione della commissione competente della Camera cui appartiene, essere perseguito penalmente per crimini o delitti non direttamente connessi con la sua condizione o attività ufficiale. Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare in causa, salvo che questi non lo dia egli stesso per scritto.

Cenni storici

Già la legge sulle garanzie del 1851 prevedeva che, per tutta la durata dell'assemblea, i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati potessero essere perseguiti dalla polizia o a livello giudiziario per reati estranei alla loro condizione ufficiale unicamente con il consenso dell'autorità di appartenenza. La legge sulle garanzie del 1934 stabiliva che il perseguimento penale poteva essere avviato anche con il consenso del parlamentare interessato. Inoltre, furono inserite nella legge le disposizioni per l'arresto pre-ventivo e si operò una nuova distinzione tra i procedimenti penali avviati durante la sessione, i procedimenti penali avviati prima della sessione e le pene detentive irrogate con sentenza definitiva, la cui esecuzione è stata ordinata prima dell'inizio della sessione.

Prima della revisione della legge sulle garanzie nel 1934 vi sono stati cinque casi (Graber 1917, Grimm 1919, Platten 1920, Welti 1930, Nicole 1932) in cui è stata applicata la garanzia di partecipazione alle sessioni. In seguito, le disposizioni in materia non sono più state applicate. La letteratura scientifica[1] menziona un solo altro caso, che è stato risolto poiché il deputato interessato ha acconsentito al procedimento penale.

Originariamente anche nessun magistrato poteva, senza il suo consenso scritto o l'autorizzazione delle autorità (Consiglio federale rispettivamente Corte plenaria del Tribunale federale), essere perseguito penalmente durante il suo mandato per crimini e delitti non connessi alla sua condizione o attività ufficiale. Questa garanzia per l'esercizio della funzione è stata abrogata nel 2011.

- Garantiegesetz 1848 - 2003 (PDF), in tedesco.
- GAAC 69.2: perizia dell'Ufficio federale di giustizia del 19 dicembre 2003

[1] Gadient, Brigitta M. (1991), Die parlamentarische Immunität im Bund, in: Das Parlament – „oberste Gewalt des Bundes?", pag. 290

Ulteriori informazioni

I. Statistica

- Scheda informativa: Immunità dei membri delle autorità federali supreme (PDF)

II. Pubblicazione in forma elettronica

- ANDREA CARONI, KATRIN NUSSBAUMER, art. 20, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Parlamenti a confronto

ANDREA CARONI, MARTIN GRAF, Wahrung der Sessionsteilnahmegarantie in einer Pandemie?: das dringliche Bundesgesetz ohne Verfassungsgrundlage zur Änderung des Parlamentsgesetzes vom 10. Dezember 2020, in: Jusletter 2021, 15. Februar, pag. 1-15, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 20 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Immunità

*Giuramento dei deputati

In Consiglio nazionale il giuramento o la promessa solenne viene prestato dopo l'accertamento della costituzione della Camera. All'atto del giuramento, tutti i presenti in aula si alzano. Il segretario generale dell'Assemblea federale dà lettura della formula di giuramento o promessa solenne. I deputati che prestano giuramento pronunciano, levando tre dita della mano destra, le parole «Io giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «Io prometto».

Nel Consiglio degli Stati, invece, prestano giuramento o promessa solenne soltanto i neoeletti. I deputati rieletti senza interruzione del mandato ne sono dispensati. Nel Consiglio degli Stati è il segretario della Camera a dare lettura della formula di giuramento o promessa solenne.

Chi si rifiuta di prestare giuramento o promessa solenne rinuncia al mandato.

Cenni storici

Fino all'entrata in vigore della legge sul Parlamento il giuramento dei parlamentari era disciplinato esclusivamente nei regolamenti dei Consigli. Nel 2003 è stato elevato a livello di legge. Da allora i regolamenti dei Consigli concretizzano le disposizioni di legge.

I. Promessa solenne

La possibilità di sostituire il giuramento con la promessa solenne è stata introdotta[1] nella pratica nel 1875 e sancita nei regolamenti dei Consigli nel 1903. Tuttavia, fino al 1975 la promessa solenne poteva essere prestata in Consiglio nazionale soltanto per scritto.

II. Giuramento individuale

Nel 1991[2] e nel 1995[3] i membri del Consiglio nazionale non hanno prestato giuramento – come di consueto – assieme, bensì individualmente.

III. Rifiuto di prestare giuramento e promessa solenne

A partire dal 1903 il regolamento del Consiglio nazionale e, dal 1927, quello del Consiglio degli Stati precisavano che chi rifiutava di prestare giuramento o promessa solenne non poteva prendere parte alle deliberazioni. Nel 2002 questo disciplinamento è stato ritenuto insoddisfacente, poiché un parlamentare che si rifiutava di prestare giuramento e promessa solenne non poteva sì prendere parte alle deliberazioni, ma non era nemmeno possibile rioccupare il seggio resosi vacante in Parlamento[4]. Nella nuova legge sul Parlamento è stato perciò sancito che il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne equivale a rinunciare al mandato.

Nella dottrina si discute in parte della costituzionalità di questa disposizione[5].

IV. Rottura del giuramento: conseguenze

Il 7 giugno 1933 le Assise federali condannarono il consigliere nazionale PdA ginevrino Léon Nicole a una pena detentiva di sei mesi per incitazione a resistere ai provvedimenti di un'autorità cantonale. Il giorno successivo il Consiglio nazionale decise di sancire nel proprio regolamento che, se un parlamentare violava gravemente il giuramento o la promessa solenne, il Consiglio nazionale poteva decidere di escluderlo dalle

deliberazioni. Il medesimo giorno il Consiglio escluse il consigliere nazionale Léon Nicole dalle proprie deliberazioni[6].

Nel 1943 furono pubblicate lettere private del consigliere nazionale Sonderegger in cui questi discuteva, tra l'altro, dell'eventualità di istituire un nuovo Consiglio federale. In seguito il Consiglio nazionale dibatté e non fosse il caso di escludere Sonderegger dalle proprie deliberazioni per aver rotto il giuramento. Essendo tuttavia imminenti le elezioni per il rinnovo, il Consiglio decise invece di accogliere una dichiarazione del Consiglio federale sul risultato dell'inchiesta condotta sul caso Sonderegger: voleva infatti lasciar decidere[7] agli elettori se lasciare o revocare a Sonderegger il mandato di consigliere nazionale.

Nel 1946 la disposizione relativa alle conseguenze di una rottura del giuramento è stata nuovamente stralciata[8] dal regolamento del Consiglio nazionale.

[1] Secondo le annotazioni del cancelliere della Confederazione Bovet relative al regolamento del Consiglio nazionale del 1920, la possibilità di sostituire il giuramento con una promessa solenne è stata creata perché nel 1874 era stata accolta nella Costituzione la disposizione secondo cui l'esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da nessuna prescrizione o condizione di carattere confessionale o religioso, cfr. pag. 4; in entrambi i Consigli è stato il consigliere nazionale/agli Stati Schoch a proporre di introdurre il giuramento, cfr. Die Ostschweiz del 13 marzo 1875 e del 10 dicembre 1875.

[2] Boll. Uff. 1991 N 2068

[3] Boll. Uff. 1995 N 2350

[4] 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097, in particolare 3148 seg.

[5] Nel suo commento all'art. 149 della Costituzione federale (Cost.) Biaggini mette in dubbio la proporzionalità della limitazione del diritto di voto in base all'art. 3 LParl (Giovanni Biaggini, Kommentar zu Art. 149 N 11 in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2a ed. Orell Füssli, pag. 1178); nel suo commento all'art. 150 Cost. Thurnherr sostiene che il disciplinamento delle elezioni del Consiglio degli Stati compete ai Cantoni e che non vi sia alcun interesse legittimo da parte del Consiglio federale a imporre un obbligo di prestare giuramento e promessa solenne (Daniela Thurnherr, Kommentar zu Art. 150 N 8 in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn ed., Basilea 2015, N 8, pag. 2317).

[6] Boll. Uff. 1933 N 301 segg.

[7] Protocollo del Consiglio nazionale, 7a seduta, martedì, 28 settembre 1943, pag. 297 seg.

[8] Boll. Uff. 1946 N 218; Boll. Uff. 1946 N 274 seg.; Boll. Uff. 1946 N 279 segg.

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio, A.1. (PDF)
- Scheda informativa: La seduta costitutiva del Consiglio nazionale (PDF)

II. Osservazione sul giuramento dei deputati

Secondo la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, dispensando dal giuramento i deputati rieletti del Consiglio degli Stati s'intende precisare che il Consiglio degli Stati non prevede il rinnovo integrale e una nuova costituzione[1].

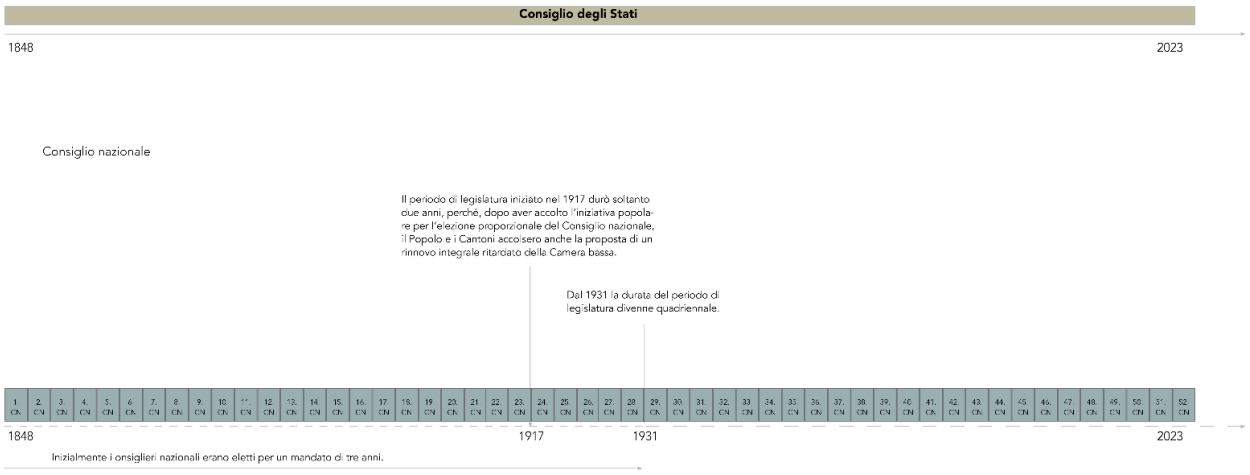

III. Osservazione sul rifiuto di prestare giuramento e promessa solenne

Se dovesse accadere che un parlamentare rifiuti di prestare giuramento e promessa solenne, secondo le Commissioni delle istituzioni politiche di entrambi i Consigli l'Ufficio competente dovrebbe impartir gli un termine. Se tale termine scadesse inutilizzato, l'Ufficio dovrebbe proporre alla Camera di prendere atto della rinuncia al mandato[2].

- Scheda informativa: La prima seduta del Consiglio degli stati dopo le elezioni (PDF)

IV. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (1.5.3)

V. Pubblicazione in forma elettronica

- DIEGO HÄTTENSCHWILER, art. 3, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

VI. Pubblicazione in forma cartacea

- THOMAS HODEL, Der politische Eid in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung des Bundes, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1992, in tedesco.

[1] 03.417 Iv. Pa. Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS). Revisione totale. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 31 marzo 2003, FF 2003 2999

[2] 03.417 Iv. Pa. Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS). Revisione totale. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 31 marzo 2003, FF 2003 2999; 03.418 Iv. Pa. Regolamento del Consiglio nazionale (RCN). Revisione totale. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003, FF 2003 2961

Basi legali

- Articolo 3 legge sul Parlamento
- Articolo 1 capoverso 2 lettera c regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 5 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 2 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Entrata in funzione
- Elezione del Consiglio nazionale
- Elezione del Consiglio degli Stati
- Giuramento e promessa solenne (formula)

*Giuramento dei membri di autorità eletti dall'Assemblea federale

Le persone elette dall'Assemblea federale plenaria prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'Assemblea medesima ad elezione avvenuta e sempre che la legge non disponga altrimenti.

Dinanzi all'Assemblea federale giurano:

- i membri del Consiglio federale,
- il cancelliere della Confederazione e
- il generale in caso di guerra.

Per le altre persone elette dall'Assemblea federale vi sono disposizioni legislative specifiche: i membri dei tribunali della Confederazione prestano giuramento o promessa solenne dinanzi alla rispettiva corte. Il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali nonché i membri dell'Autorità di vigilanza prestano giuramento o promessa solenne dinanzi all'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.

È obbligatorio prestare giuramento o promessa solenne. Se rifiuta di prestare giuramento o promessa solenne, la persona eletta rinuncia al mandato.

La suddetta regola non si applica tuttavia all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, che non presta né giuramento né promessa solenne.

Cenni storici

Fino al 2007 la legge stabiliva che i membri e i giudici non di carriera del Tribunale federale prestassero giuramento dinanzi al Tribunale federale, sempreché non avessero già dovuto giurare dinanzi all'Assemblea federale. Nella pratica però i giudici giuravano già dinanzi al Tribunale federale.

Nel quadro della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (01.023) il Consiglio federale aveva inizialmente proposto che il giuramento fosse obbligatoriamente prestato dinanzi all'Assemblea federale plenaria per sottolineare adeguatamente l'importanza dei giudici federali (Boll. Uff. 2003 S 892). Per ragioni di praticabilità, nella legge è tuttavia stata inserita la disposizione attualmente in vigore.

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazione in forma elettronica

- DIEGO HÄTTENSCHWILER, art. 3, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazioni in forma cartacea

THOMAS HODEL, Der politische Eid in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung des Bundes, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1992, in tedesco.

HOMAS HUGI YAR, ANDREAS KLEY, Art. 10, in: Niggli (ed.), Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basel 2018, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 3 legge sul Parlamento
- Articolo 10 legge sul Tribunale federale
- Articolo 47 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 15 legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Articolo 15a procedura penale militare
- Articolo 3 ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
- Articolo 2 ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Articolo 3 capoverso 4 ordinanza dell'Assemblea federale concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Termini correlati

- Elezioni da parte dell'Assemblea federale
- Giuramento e promessa solenne (formula)

*Giuramento e promessa solenne (formula)

I parlamentari e le persone elette dall'Assemblea federale prestano giuramento. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

La formula del giuramento è la seguente:

«Giuro dinnanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»

La formula della promessa è la seguente:

«Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»

Al Consiglio nazionale e nell'Assemblea federale plenaria il segretario generale dell'Assemblea federale dà lettura della formula di giuramento o di promessa solenne, mentre al Consiglio degli Stati ne dà lettura il segretario della Camera. Chi presta giuramento pronuncia, levando tre dita della mano destra, le parole «Io giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «Io prometto».

La formula di giuramento o di promessa solenne rappresenta un impegno verso la Costituzione e l'ordinamento giuridico, che disciplinano l'ordinamento fondamentale e i valori della Confederazione Svizzera. Chi si rifiuta di prestare giuramento o promessa solenne rinuncia al mandato.

Cenni storici

I. Genesi

La formula di giuramento è stata stabilita[1] nel 1848 nella risoluzione federale sul giuramento da prestarsi dalle supreme Autorità federali e ripetuta dal 1949 nel regolamento del Consiglio degli Stati e dal 1950 in quello del Consiglio nazionale.

La possibilità di sostituire il giuramento con la promessa solenne è stata introdotta[2] nella pratica nel 1875 e sancita nei regolamenti dei Consigli nel 1903; successivamente i regolamenti dei Consigli hanno mantenuto anche una promessa solenne dello stesso tenore.

Nel 1998 la consigliera nazionale Teuscher ha proposto, mediante un'iniziativa parlamentare (98.452), di elaborare una formula di giuramento e promessa solenne più moderna. L'iniziativa è stata trasmessa per esame alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) che, nella seduta del 22 ottobre 1999, ha deciso di presentare una mozione destinata all'Ufficio che riprendeva la richiesta dell'iniziativa la quale, di conseguenza, è stata liquidata. Su proposta dell'Ufficio, il 22 dicembre 1999 il Consiglio nazionale ha trasformato la mozione (99.3568) in un postulato e ha incaricato le CIP di stilare un rapporto. La CIP-N ha tenuto conto della richiesta durante l'elaborazione della nuova legge sul Parlamento (01.401) e ha incaricato il Consiglio di abbreviare la formula[3].

Anche una minoranza della Commissione voleva una nuova formula, ma desiderava che fosse più dettagliata[4]. Nella Camera la consigliera nazionale Teuscher ha proposto un'ulteriore variante della formula[5].

Dopo una breve discussione, la Camera bassa ha respinto la proposta individuale della consigliera nazionale Teuscher con 59 voti contro 42 e, alla fine, anche la formula proposta dalla minoranza con 112 voti contro 13. A favore della formula abbreviata è stato detto nel Consiglio che essa avrebbe assicurato che nessuno dovesse rinunciare a prestare giuramento o promessa solenne in base a convinzioni personali[6]. Il Consiglio degli Stati ha approvato senza discussione la formula decisa dal Consiglio nazionale[7].

Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2003 della legge sul Parlamento è stata abrogata la risoluzione del 1848; inoltre, sono state stralciate le formule dai regolamenti dei Consigli.

II. Varianti di formule

La formula contenuta nella risoluzione del 1848 aveva il seguente tenore:

«Giuro innanzi a Dio Onnipotente di osservare e mantenere fedelmente e sinceramente la Costituzione e le leggi della Confederazione, di vegliare all'unità, alla forza ed all'onore della Nazione svizzera, di difendere e proteggere l'indipendenza della Patria, la libertà ed i diritti del Popolo e dei Cittadini, e insomma di adempiere coscienziosamente tutte le funzioni a me affidate, così come desidero che Iddio mi aiuti!»

Con la formula del 1848 si giurava dunque di

- mantenere fedelmente e sinceramente la Costituzione e le leggi della Confederazione,
- vegliare all'unità, alla forza ed all'onore della Nazione svizzera,
- difendere e proteggere l'indipendenza della Patria,
- difendere e proteggere la libertà ed i diritti del Popolo e dei Cittadini e

adempiere coscienziosamente tutte le funzioni [...] affidate.

La formula del giuramento e della promessa solenne della legge sul Parlamento del 2002 contiene invece il giuramento di

- osservare la Costituzione e le leggi e
- adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al [...] mandato.

La formula proposta dalla minoranza della Commissione nell'ambito dell'elaborazione della legge sul Parlamento constava nel giurare di

- assumere la [...] responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente,
- difendere i diritti e le libertà di ogni essere umano,
- promuovere il benessere della Confederazione e
- operare coscienziosamente conformemente alla Costituzione e alle leggi[8].

La formula trasmessa in Consiglio dalla consigliera nazionale Teuscher conteneva invece il giuramento di [traduzione]

- assumere la responsabilità nei confronti della società e dell'ambiente,
- proteggere i principi democratici, la libertà e i diritti di ogni essere umano, indipendentemente dalla persona e dal vantaggio personale,
- adoperarsi per la pace e la giustizia,
- osservare la Costituzione e le leggi e
- adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mandato[9].

[1] cfr. Dekret der Bundesversammlung betreffend den Gehalt der Mitglieder des Bundesrathes und des Kanzlers der Eidgenossenschaft vom 15. Wintermonat 1848 (ted.) e Kommissionsbericht an den Nationalrat vom 13. November 1848 (ted.), FF 1849 I 109, 125 seg.; Thomas Hodel, Der politische Eid in der Schweiz: unter besonderer Berücksichtigung des Bundes, Zürich: Schulthess, 1993, pag. 152 seg. (ted.)

[2] Secondo le annotazioni del cancelliere della Confederazione Bovet relative al regolamento del Consiglio nazionale del 1920, la possibilità di sostituire il giuramento con una promessa solenne è stata creata perché nel 1874 era stata accolta nella Costituzione la disposizione secondo cui l'esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da nessuna prescrizione o condizione di carattere confessionale o religioso, cfr. pag. 4; in entrambi i Consigli è stato il consigliere nazionale/agli Stati Schoch a proporre di introdurre la promessa solenne, cfr. Die Ostschweiz del 13 marzo 1875 e del 10 dicembre 1875.

[3 4 8] Disegno di legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl), FF 2001 3245, in particolare 3246; 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097, in particolare 3148 seg.

[5 6 9] Boll. Uff. 2001 N 1310 seg.

[7] Boll. Uff. 2002 S 10

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazione in forma elettronica

- DIEGO HÄTTENSCHWILER, art. 3, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazione in forma cartacea

THOMAS HODEL, Der politische Eid in der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung des Bundes, Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1992, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Giuramento dei deputati
- Giuramento dei membri di autorità eletti dall'Assemblea federale

*Giurisdizione costituzionale

Diverse disposizioni della Costituzione garantiscono il rispetto della separazione dei poteri o la non prevaricazione del potere giudiziario su quello legislativo.[1] L'articolo 189 capoverso 4 della Costituzione sancisce ad esempio che gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge. L'articolo 190 della Costituzione stabilisce invece che le leggi federali sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. La Svizzera dispone dunque di una giurisdizione costituzionale limitata.

[1] Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, in particolare 403

Cenni storici

I tentativi di riforma falliti sono riportati alla voce controlli normativi.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Scheda informativa: Giurisdizione costituzionale

II. Pubblicazione in forma cartacea

JUDITH WYTTENBACH, Gerichtliche Normenkontrolle in der Schweiz, in: Politik des Verfassungsrechts, Baden-Baden, 2013. pag. 259–282, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 189 capoverso 4 Costituzione federale
- Articolo 190 della Costituzione federale

Termini correlati

- Controllo normativo
- Inoppugnabilità degli atti dell'Assemblea federale e dei suoi organi

*Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento, strutturato in ordine alfabetico, spiega circa 500 termini comunemente utilizzati nell'attività parlamentare quotidiana. È disponibile sia in formato HTML che in PDF.

Costantemente aggiornato e ampliato, il glossario comprende anche schede informative e raccolte tematiche.

- Il glossario del Parlamento in formato HTML
- Schede informative glossario del Parlamento
- Sammlungen des Parlamentswörterbuches (in tedesco)

Termini correlati

- Ritratto del Parlamento

*Grazia

Con la grazia si rinuncia in tutto o in parte all'esecuzione di una pena pronunciata mediante sentenza passata in giudicato. In altre parole, la grazia prevale sulla pena.[1] Possibile è anche la conversione in una pena meno severa.

Il diritto di accordare la grazia compete all'Assemblea federale se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione. Nei casi in cui la sentenza emani da un'autorità cantonale, il diritto di grazia spetta alla competente autorità del Cantone.

Sulle domande di grazia decide l'Assemblea federale plenaria previo esame da parte della Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza. Questa trasmette le domande di grazia al Consiglio federale, che presenta un rapporto corredato di proposta.

[1] ALEXANDRE SCHNEEBELI KEUCHENIUS, Art. 40 N 8, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 336

Cenni storici

Tra il 1997 e il 2008 sono state presentate all'Assemblea federale plenaria dieci domande di grazia. Due di queste sono state accolte:

- nel primo caso (98.064) una persona era stata condannata per aver venduto 282'421 chilogrammi di olio di riscaldamento a dazio ridotto spacciandolo per diesel per motori. Considerata la sua precaria situazione finanziaria, il suo pentimento e il pagamento di una parte della multa, l'Assemblea federale plenaria ha deciso di accordare la grazia e condonare il resto della multa;
- nel secondo caso (02.018) la grazia è stata accordata a un macellaio reo di aver importato illegalmente una tonnellata di carne. Anche questa persona versava in una situazione finanziaria precaria, a causa di un incidente della circolazione stradale di cui era stato vittima e della conseguente impossibilità di continuare a esercitare la sua professione. A dimostrazione del suo pentimento il condannato aveva pagato tasse e dazi doganali per un ammontare di 25'000 franchi.

Dopo dodici anni, nel 2020 è stata presentata nuovamente una domanda di grazia (20.019). L'Assemblea federale plenaria l'ha tuttavia respinta.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Commissione delle grazie

II. Pubblicazione in forma elettronica

- ALEXANDRE SCHNEEBELI KEUCHENIUS, art. 40, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma cartacea

FRANÇOIS CHANSONM, BAPTISTE VIREDAZ, Art. 381 segg., in: Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire Romand Code pénal II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2017, in francese.

URS HESS-ODONI, Die Begnadigung: ein notwendiges Instrument der Strafjustiz, in: Schweizerische Juristen-Zeitung. 97(2001), H. 19, pag. 413–418, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 157 capoverso 1 lettera c Costituzione federale
- Articolo 173 capoverso 1 lettera k Costituzione federale
- Articolo 40 legge sul Parlamento
- Articolo 381 segg. codice penale svizzero
- Articolo 232a segg. codice penale militare

Termini correlati

- Compiti dell'Assemblea federale

*Gruppi d'interesse

I lobbisti rappresentano gli interessi di associazioni, ditte o altre organizzazioni presso i membri del Parlamento, di cui tuttavia non fanno parte. Possono accedere al Palazzo del Parlamento se un parlamentare rilascia loro un'apposita tessera. Ogni deputato può farsi rilasciare tessere per due persone.

Cenni storici

Dal 2011 è pubblicato in Internet l'elenco delle accreditazioni (49ª legislatura), che in precedenza era accessibile soltanto al pubblico interessato.

Ulteriori informazioni

I. Liste delle accreditazioni

- Lista delle accreditazioni (Consiglio nazionale) (PDF)
- Lista delle accreditazioni (Consiglio degli Stati) (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- PHILIPPE SCHWAB, Lobbying et groupes d'intérêts – l'autre face du processus législatif, in: Contribution à la Session de l'Association des Secrétaires généraux de Parlement, Hanoï, Vietnam (PDF), in francese.
- LeGes, fascicolo 2013/3 (Anno 24, fascicolo 3)

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

ROY GAVA, FREDERIC VARONE, ANDRE MACH, STEVEN EICHENBERGER, JULIEN CHRISTE, CORINNE CHAO-BLANCO, Interests groups in Parliament: exploring MPs' interest affiliations (2000–2011), in: Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft 23(2017), H. 1, pag. 77–94., in inglese.

ANDRÉ MACH, Associations d'intérêt, in: Knoepfel/Papadopoulos/Sciarini/Vatter/Häusermann (ed.), Handbuch der Schweizer Politik, Verlag Neue Zürcher Zeitung 2014, pag. 527 segg., in francese.

MARTIN PECLAT, STEFANO PUDDU, Swiss politicians' ties: a comprehensive dataset, in: Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft 23(2017), H. 2, pag. 175–190, in inglese.

FRITZ SAGER, LYN PLEGER, Lobbying im Bundeshaus: der direkte Draht ins Parlament, in: ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, pag. 263 segg., in tedesco.

ADRIAN VATTER, Das politische System der Schweiz, Nomos, Baden-Baden, pag. 159 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 69 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Relazioni d’interesse

*Gruppi di amicizia

I gruppi di amicizia sono intergruppi parlamentari che curano le relazioni con altri Paesi o gruppi di Paesi, regioni o popolazioni. Gli intergruppi annunciano la propria costituzione e i propri membri ai Servizi del Parlamento, i quali tengono un registro pubblico degli intergruppi.

Gli intergruppi parlamentari non sono organi dell'Assemblea federale e di conseguenza non possono agire in suo nome.

Ulteriori informazioni

- Registro deli gruppi di amicizia (PDF)
- Information concernant les intergroupes parlementaires (PDF)
- Directives relatives aux intergroupes parlementaires au sens de l'art. 63 de la loi sur le Parlement (PDF)

Basi legali

- Articolo 63 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Intergruppi parlamentari

*Gruppi di prestazioni (preventivo)

Nei gruppi di prestazioni sono riunite le prestazioni di un'unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili.

Nel messaggio del Consiglio federale concernente il preventivo viene descritto, per ogni gruppo di prestazioni, il mandato di base e viene esposta l'evoluzione dei ricavi e delle spese di funzionamento e degli investimenti (ossia la quota del corrispondente gruppo di prestazioni nel preventivo globale dell'unità amministrativa). Il fulcro del rendiconto sui gruppi di prestazioni è rappresentato dagli obiettivi con parametri e valori di riferimento ideali e reali; generalmente, si tratta di obiettivi in materia di prestazioni (ad es. incentrati su quantità, qualità, scadenze o costi delle prestazioni).

Con un decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo, il Parlamento può modificare in modo specifico sia i contenuti (obiettivi, parametri e valori di riferimento) che i mezzi finanziari di ogni gruppo di prestazioni (spese, ricavi, uscite ed entrate per investimenti).

(Fonte: pubblicazioni disponibili su www.efv.admin.ch)

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Ritratto del Parlamento: Allestimento delle finanze
- Scheda informativa: Finanze (PDF)

II. Link

- AFF: Preventivi dal 2007
- AFF: Decreti federali sul preventivo dal 2007
- AFF: Gestione finanziaria (Downloads)

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 7 legge sulle finanze della Confederazione
- Articolo 29 capoverso 2 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Consuntivo
- Preventivo
- Preventivo globale

*Gruppo parlamentare

I gruppi parlamentari riuniscono parlamentari dello stesso partito o di partiti di analogo orientamento politico. Un gruppo parlamentare può essere costituito se vi aderiscono almeno cinque parlamentari di una Camera e se la Conferenza di coordinamento ne approva la costituzione.

I gruppi parlamentari sono organi dell'Assemblea federale. Essi esaminano in via preliminare gli oggetti importanti prima che siano sottoposti alle Camere (elezioni e affari correnti) e cercano di trovare un'intesa su una posizione comune che i deputati possano sostenere sia davanti al loro Consiglio sia davanti ai media e al pubblico.

Cenni storici

«Il giovane Stato federale del 1848 non conosceva le frazioni intese nell'accezione odierna del termine. Esse erano tuttavia prefigurate nelle riunioni preparatorie cui partecipavano parlamentari che condividevano almeno in parte le idee politiche; gli incontri, più informali e meno frequenti, avvenivano spesso in ristoranti bernesi, da cui prendevano il nome (ad esempio la Società del Mohren per i radicali) […]».

- Maggiori ragguagli nel Dizionario storico della Svizzera
- Archivio gruppi

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Gruppi parlamentari (PDF)

II. Fatti e Cifre

- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt I.4 (PDF), in tedesco.

III. Link

- I gruppi

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- Die Zentralisierung der schweizerischen Parteien und ihre Auswirkungen auf die Parlamentspraxis, in: Parlament. Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen. –. 21(2018), Nr. 2 (PDF), in tedesco e francese.
- STEFANIE BAILER, SARAH BÜTIKOFER, Schweizer Parteien: Von kantonalen Vereinen zu professionellen Politakteuren, in: DeFacto 22. Dezember 2015, in tedesco.
- BORIS BURRI, art. 61, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

V. Ricerche

- Fraktionsgeschlossenheit im schweizerischen Nationalrat 1996–2005. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste der schweizerischen Bundesversammlung, Berna, settembre 2007 (PDF), in tedesco.
- Das Verhältnis von National- und Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren 1996–2005. Eine Analyse von Einflusspotenzial und Koalitionsverhalten. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste der Schweizerischen Bundesversammlung, Berna, agosto 2008 (PDF), in tedesco.

VI. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali

VII. Pubblicazioni in forma cartacea

PETER MÜNCH, Wesen und Bedeutung der Parlamentsfraktion aus schweizerischer Sicht, in: Archiv des öffentlichen Rechts, 120(1995), H. 3, pag. 382 segg., in tedesco.

PATRICIA SCHIESS RÜTIMANN, Politische Parteien: privatrechtliche Vereinigungen zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht, Bern: Stämpfli; Baden-Baden: Nomos 2011, in tedesco.

Basi legali

I. Gruppi parlamentari (in generale)

- Articolo 154 Costituzione federale
- Articolo 160 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 31 lettera h legge sul Parlamento
- Articolo 61 legge sul Parlamento
- Articolo 62 legge sul Parlamento

II. Compiti

- Articolo 62 legge sul Parlamento

III. Contributi

- Articolo 12 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 10 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

IV. Costituzione

- Articolo 61 legge sul Parlamento

V. Considerandum

- Articolo 43 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 3 capoverso 1 lettera a regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 6 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 9 capoverso 1 lettera g regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 15 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 17 capoverso 5 regolamento del Consiglio nazionale

VI. Dichiarazioni dei gruppi parlamentari

- Articolo 43 capoverso 3 regolamento del Consiglio nazionale

VII. Dibattito dei gruppi

- Articolo 46 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 48 regolamento del Consiglio nazionale

VIII. Composizione dell'Ufficio

- Articolo 8 capoverso 1 lettera c regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 5 capoverso 1 lettera d regolamento del Consiglio degli Stati

IX. Segreteria

- Articolo 62 capoverso 4 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Divieto di ricevere istruzioni
- Parlamentari che non fanno parte di un gruppo

*Gruppo Parlamento-IT

Il Gruppo Parlamento-IT dell'Assemblea federale (PIT) è un organo consultivo della Delegazione amministrativa. È l'organo di riferimento dei parlamentari per questioni strategiche e domande concernenti l'utilizzo e l'evoluzione dei sistemi informatici dell'Assemblea federale.

Ogni gruppo parlamentare nomina un suo rappresentante nel PIT per la durata di una legislatura. Per ogni rappresentante nel PIT i gruppi parlamentari designano un sostituto. L'obiettivo è ottenere un'adeguata rappresentanza dei membri di entrambe le Camere.

Ulteriori informazioni

- Gruppo Parlamento-IT (PIT)

Termini correlati

- Delegazione amministrativa

*Immodificabilità degli interventi

Una mozione può essere modificata nella seconda Camera su proposta della maggioranza della commissione incaricata dell'esame preliminare o del Consiglio federale. Altrimenti il testo di un intervento non può essere modificato dopo che è stato presentato.

Basi legali

- Articolo 119 Capoverso 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Intervento

*Immodificabilità del testo delle iniziative popolari

Le iniziative popolari non sono rivolte all'Assemblea federale, bensì al popolo e ai Cantoni. L'Assemblea federale si pronuncia sulla loro validità, esprime il suo parere in proposito e può presentare un controprogetto. Non può però modificarle.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma elettronica

- ALEXANDRE FÜZESSÉRY, art. 99, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 99 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Controprogetto a un'iniziativa popolare
- Diritto d'iniziativa
- Iniziativa popolare
- Raccomandazione di voto (iniziativa popolare)
- Validità di un'iniziativa popolare

*Immunità

I parlamentari beneficiano

- dell'immunità assoluta,
- dell'immunità relativa e
- della garanzia di partecipazione alle sessioni.

Questi privilegi hanno lo scopo di mantenere la funzionalità del Parlamento.

L'immunità assoluta e relativa valgono anche per i membri del Consiglio federale e per il cancelliere della Confederazione. Gli altri membri delle autorità federali e i magistrati eletti dall'Assemblea federale godono dell'immunità relativa.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale (CdI-N)
- Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S)

II. Principi operativi

- Principi operativi della Commissione dell'immunità, (PDF), in francese.

III. Procedura e Statistica

- Scheda informativa: Immunità

IV. Parlamenti a confronto

- Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European Parliament, Policy Department C - Citizens' Rights and Constitutional Affairs, 2021 (PDF), in inglese.
- L'immunité parlementaire: remise en cause du périmètre des privilèges et immunités des membres de l'Assemblée parlementaire, rapport, Assemblée parlementaire, Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2016 (PDF), in francese.

V. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA CARONI, KATRIN NUSSBAUMER, art. 17, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

VI. Pubblicazione in forma cartacea

THOMAS SÄGESSER, Die parlamentarische Ermächtigung im Immunitätsverfahren, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 114(2013), Nr. 2, pag. 75 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 162 Costituzione federale
- Articolo 16 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 2 capoverso 2 legge sulla responsabilità
- Articolo 14 legge sulla responsabilità
- Articolo 33a regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 28a regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Immunità assoluta
- Immunità relativa
- Garanzia di partecipazione alle sessioni

*Immunità assoluta

L'immunità assoluta (o libertà di espressione) significa che un parlamentare non può essere chiamato a rispondere in giudizio per quanto da lui espresso nelle Camere e in seno agli organi del Parlamento. L'immunità assoluta tutela la funzione. Il parlamentare non può dunque rinunciarvi e neppure può essergli soppressa.

L'immunità assoluta vale anche per i membri del Consiglio federale e per il cancelliere della Confederazione.

Cenni storici

La legge del 1850[1] sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali prevedeva già l'immunità assoluta per le dichiarazioni nel consesso (nel testo di legge: «voti emessi nell'autorità») di cui facevano parte, ma dal suo tenore si evinceva che solo i «voti» dei membri delle Camere rientravano nel campo di protezione dell'immunità. Nella dottrina vi erano pertanto interpretazioni contrastanti circa l'estensione dell'immunità assoluta ai «voti» espressi dai consiglieri federali[2]. Con la legge del 1958 sulla responsabilità, questo punto è stato chiarito, ossia la protezione dell'immunità assoluta è stata estesa ai membri del Consiglio federale[3]. È inoltre stato espressamente sancito che tale protezione riguardava anche i pareri espressi nelle commissioni dell'Assemblea federale. Nell'ambito della revisione totale del 1999 della Costituzione federale (96.091), l'immunità assoluta è stata sancita nella Costituzione ed estesa al Cancelliere federale. È stato inoltre previsto esplicitamente che essa si applicasse ai pareri espressi in tutti gli organi parlamentari.

Al momento della revisione costituzionale del 1999, i giudici federali non avevano ancora diritto di parola nelle Camere. Nella dottrina è pertanto controverso se anche loro beneficino dell'immunità assoluta[4].

Dal 2011 e dal 2023 rispettivamente hanno diritto di parola anche le Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (08.066) e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (17.059). Presentano alle Camere il preventivo e il consuntivo delle loro autorità.

[1] Art. 1 cpv. 3 della legge federale del 9 dicembre 1850 sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali.

[2] Cfr. URS SCHWARZ, «Die parlamentarische Immunität der Mitglieder der schweizerischen Bundesversammlung», Schulthess & Co. 1929, pag. 102 (in tedesco).

[3] Art. 2 cpv. 2 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità, RU 1958 1489.

[4] Cfr., p. es., MORITZ VON WYSS, Art. 162 N 7, in: MORITZ VON WYSS, Art. 162 N 8, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Schulthess, Zürich 2023.

Ulteriori informazioni

I. Scheda informativa

- Immunità dei membri delle autorità federali supreme (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA CARONI, KATRIN NUSSBAUMER, art. 17, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazione in forma cartacea

Commenti costituzionali all'articolo 162 capoverso 1 della Costituzione federale

Basi legali

- Articolo 162 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 16 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 2 capoverso 2 legge sulla responsabilità

Termini correlati

- Immunità

*Immunità relativa

Per gli atti che hanno un rapporto diretto con la loro attività e le loro funzioni ufficiali, i parlamentari e i membri delle autorità eletti dall'Assemblea federale godono di un'immunità relativa. L'immunità relativa li preserva dal perseguimento penale, ma non da quello civile.

L'immunità relativa tutela le funzioni, ossia serve a mantenere operative le autorità federali. Chi ne beneficia non può rinunciarvi di propria iniziativa. Contrariamente all'immunità assoluta, quella relativa può essere tolta dalle commissioni competenti in materia.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale (CdI-N)
- Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S)

II. Principi operativi

- Principi operativi della Commissione dell'immunità, (PDF), in francese.

III. Procedura e Statistica

- Scheda informativa: Immunità

IV. Parlamenti a confronto

- Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the European Parliament, Policy Department C - Citizens' Rights and Constitutional Affairs, 2021 (PDF), in inglese.
- L'immunité parlementaire: remise en cause du périmètre des privilèges et immunités des membres de l'Assemblée parlementaire, rapport, Assemblée parlementaire, Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2016 (PDF), in francese.

V. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA CARONI, KATRIN NUSSBAUMER, art. 17, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

VI. Pubblicazione in forma cartacea

THOMAS SÄGESSER, Die parlamentarische Ermächtigung im Immunitätsverfahren, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 114(2013), Nr. 2, pag. 75 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 162 Costituzione federale
- Articolo 17 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 14 legge sulla responsabilità
- Articolo 13a regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 28a regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Immunità assoluta
- Garanzia di partecipazione alle sessioni

*Importo sostitutivo della diaria in caso di malattia o infortunio (parlamentari)

Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa. Tale diritto nasce all'insorgenza della malattia o al verificarsi dell'infortunio, sussiste per 730 giorni civili al massimo e si estingue al sorgere del diritto a una rendita d'invalidità. Durante i primi 30 giorni civili il diritto è pari al 100 per cento della diaria persa, mentre dal 31° giorno civile all'80 per cento. Il parlamentare che fa valere un diritto al versamento di un importo sostitutivo di più di cinque diarie deve produrre un certificato medico.

Se un parlamentare lascia la Camera, i versamenti sono sospesi. Dopo l'abbandono del mandato il parlamentare può tuttavia avvalersi di un aiuto transitorio.

Cenni storici

Già prima del 1923 a un parlamentare che si ammalava durante una seduta consiliare o commissionale tenuta fuori dal suo domicilio veniva versata la diaria fino al giorno in cui il suo stato di salute gli consentiva di rientrare a casa. Tuttavia, il diritto all'importo sostitutivo della diaria è stato iscritto nella legge soltanto nel 1923.

A partire dal 1968 anche i parlamentari domiciliati nel luogo in cui si teneva la seduta avevano diritto all'importo sostitutivo della diaria; ora questo diritto è stato limitato a un mese.

A partire dal 1972 i parlamentari che si ammalavano o avevano un infortunio durante una seduta consiliare, di gruppo o commissionale oppure durante il viaggio di andata o ritorno ricevevano la diaria pari alla durata della loro degenza ospedaliera, tuttavia per un mese al massimo. Fino al 1988 venivano loro versate anche le indennità per le spese, ma dal 1988 soltanto la diaria.

Le disposizioni attualmente in vigore risalgono al 2003[1].

[1] Cfr. 02.423 Iv. Pa. Normativa in materia di previdenza dei parlamentari (in ted. e franc.)

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari (PDF)

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 2 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 8a ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Assicurazione delle cure medico-sanitarie e assicurazione infortuni (parlamentari)
- Prestazioni integrative in caso di invalidità o decesso (parlamentari)

*Importo sostitutivo della diaria in caso di maternità

Durante il congedo maternità le deputate hanno diritto al 100 per cento della diaria persa. La durata del congedo maternità è definita nella legge sul lavoro. Il versamento dell'importo sostitutivo della diaria è dunque limitato a 16 settimane.

Cenni storici

L'importo sostitutivo della diaria in caso di maternità è stato introdotto nel 2003[1].

[1] cfr. 02.423 Iv. Pa. Regolamentazione in materia di previdenza per i deputati

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 3 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 35a legge sul lavoro
- Articolo 8a capoverso 3 ordinanza dell'assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Custodia dei bambini (deputati)
- Importo sostitutivo della diaria in caso di paternità
- Prestazioni che integrano l'assegno familiare (deputati)
- Stanza per l'allattamento

*Importo sostitutivo della diaria in caso di paternità

Il membro della Camera riceve un importo pari al 100 per cento della diaria persa durante il congedo di paternità. Al calcolo del congedo di paternità si applicano gli articoli 16j e 16k della legge del sulle indennità di perdita di guadagno. Per ogni giorno di seduta è versato un importo sostitutivo della diaria.

Cenni storici

L'importo sostitutivo della diaria in caso di paternità è stato introdotto nel 2023[1].

[1] cfr. 20.437 Iv. Pa. Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 3 legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Custodia dei bambini (deputati)
- Importo sostitutivo della diaria in caso di maternità
- Prestazioni che integrano l'assegno familiare (deputati)
- Stanza per l'allattamento

*Incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica

L'Assemblea federale plenaria può decidere l'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica. Il seggio divenuto vacante viene riassegnato di regola nella sessione successiva.

L'incapacità di esercitare la carica è presunta se sono adempiute le tre condizioni cumulative seguenti:

la persona interessata non è manifestamente più in grado di esercitare la carica per gravi problemi di salute o perché impossibilitata a tornare al posto di lavoro;

- questo stato è destinato verosimilmente a durare a lungo;
- la persona interessata non ha rassegnato validamente le dimissioni entro un congruo termine.

La proposta di accertamento dell'incapacità di esercitare la carica può essere presentata dall'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria o dal Consiglio federale. L'Assemblea federale plenaria decide al più tardi nella sessione successiva alla presentazione della proposta.

L'accertamento dell'incapacità produce la vacanza del seggio. Il seggio divenuto vacante viene riassegnato di regola nella sessione successiva.

Cenni storici

Fino al 2009 non vi era una regola esplicita sulla procedura da seguire in caso d'incapacità da parte di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica. Quando il consigliere federale Jean Bourgknecht ebbe un colpo apoplettico nel maggio 1962, il problema della sua incapacità di esercitare la carica di consigliere federale fu risolto ideando una soluzione ad hoc. Il 3 settembre 1962 tre membri della sua famiglia rassegnarono le dimissioni a suo nome per la fine di settembre dello stesso anno.

(cfr. 07.400 Iv. Pa. Diritto parlamentare. Diverse modifiche, Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 21 febbraio 2008, FF 2008 1593)

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- RUTH LÜTHI, art. 140a, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Accertamento dell'incapacità

- Articolo 140a legge sul Parlamento

II. Seggi vacanti

- Articolo 133 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Destituzione di membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale

*Incompatibilità

Il concetto di incompatibilità indica il divieto fatto a membri di un'autorità di appartenere contemporaneamente ad altre autorità. La Costituzione federale e la legge sul Parlamento prevedono l'incompatibilità del mandato parlamentare con diverse altre cariche. L'esistenza di un'incompatibilità non ha per conseguenza la nullità dell'elezione. La persona interessata deve però optare per l'una o l'altra carica.

Le norme sull'incompatibilità sono espressione della separazione dei poteri e hanno lo scopo di impedire conflitti di lealtà o di interessi.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Incompatibilità

II. Stampa

THOMAS SÄGESSER, Zwischen Sachverstand und Unabhängigkeit: Zur Unvereinbarkeitsregelung in der Bundesversammlung, in: Neue Zürcher Zeitung vom 11. März 2009, in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- Activités parallèles à un mandat parlementaire : jusqu'où doivent aller les obligations en matière de transparence, les dispositions sur les incompatibilités et les devoirs de récusation?; in: Parlamento, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Aprile 2018 No. 1, 21o anno (PDF), in tedesco e francese.
- MICHAEL STREBEL, MORITZ VON WYSS, art. 14 seg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma cartacea

ALEXANDRE ARENS, RAHEL FREIBURGHAUS, Durch Verdoppeln einbeziehen: Ämterkumulation in der Schweiz, Konkordanz im Parlament, Zürich, 2019, pag. 143 à 169, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 144 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 14 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 1 capoverso 2 lettera d regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 4 capoverso 1 lettera b regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 9 capoverso 1 lettera i regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 6 capoverso 1 lettera i regolamento del Consiglio degli Stati
- Incompatibilità con il mandato parlamentare. Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento

Termini correlati

- Relazioni d'interesse
- Ricusazione (obbligo)

*Indennità (parlamentari)

I parlamentari ricevono una retribuzione, rimborsi spese, un'indennità di percorso, prestazioni in caso di malattia, infortunio e maternità, un contributo previdenziale, prestazioni complementari in caso di invalidità o decesso e una prestazione complementare agli assegni familiari cantonali.

Il sistema delle indennità parlamentari è un sistema di reddito da lavoro e di rimborso delle spese. Soltanto l'indennità di percorso e il sistema previdenziale parlamentare si fondano sul principio delle indennità di perdita di guadagno.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari
- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- Studio sul reddito e sugli oneri dei parlamentari federali (PDF)
- Entschädigung und Infrastruktur der Parlamentsarbeit. Gutachten (November 2001) (PDF), in tedesco.
- OLIVER HEER, CARLO PAVIA, art. 9, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Giurisprudenza

- Urteil des EVG vom 2. August 2004, H 274/0, in tedesco.

IV. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (3.6.)
- Le travail dans les parlements: Indemnités, durée des sessions, professionalisation, in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2004, n° 2, 7e année (PDF), in francese e tedesco.
- THOMAS BRÄNDLE, Comment les indemnités influent-elles sur la discipline et la sélection des politiciens, in: La Vie économique 5 / 2015, in francese.
- Professionalisierung der Parlamente im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste. August 2004, pag. 85 segg. (PDF), in tedesco.

RÉMY LE SAOUT (ed.), La rémunération du travail politique en Europe, Berger-Levrault, mai 2019, in francese.

SUZANNE SCHÜTTEMEYER, JOHANNES HAAS, Abgeordnetenbezüge im internationalen Vergleich, in: Wert der parlamentarischen Repräsentation, Baden-Baden 2014, pag. 173 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 9 legge sul Parlamento
- Legge sulle indennità parlamentari
- Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Aiuto transitorio
- Parlamento di milizia

*Indennità ai presidenti delle commissioni

Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.

Cenni storici

L'indennità per i presidenti di commissione è stata sancita nella legge nel 1972. In precedenza i presidenti di commissione venivano indennizzati soltanto ad hoc per gli oggetti più grandi[1].

[1] RU 1972 1688, 11124 Iniziativa della Conferenza dei presidenti di gruppo del Consiglio nazionale, del 16 dicembre 1971, intesa alla riformulazione della legge sulle indennità parlamentari, A. Rapporto della Conferenza dei presidenti di gruppo del 4 febbraio 1972; FF 1972 I 614

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari
- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari (PDF)

Basi legali

- Articolo 9 capoverso 1 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

Termini correlati

- Indennità
- Presidenti delle commissioni

*Indennità ai relatori

Il parlamentare che, su incarico di una commissione, presenta una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria, a meno che il carico di lavoro associato alla relazione non sia di esigua entità.

Cenni storici

Prima del 1972 i relatori venivano remunerati caso per caso per affari di un certo rilievo[1]. In seguito, invece, l'importo dell'indennità fu fissato a metà della diaria nell'allora decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari[2]. Il decreto stabiliva inoltre che, al momento della costituzione delle commissioni, l'Ufficio avrebbe designato gli affari minuti per i quali non sarebbe stato pagato alcun emolumento speciale.

Nel 1981 l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale sulle indennità parlamentari è stato modificato come segue: «Per ogni giorno di deliberazione durante il quale devono parlare in nome di una commissione, i relatori ricevono un'indennità supplementare pari alla metà dell'onorario[3]». Su proposta della sua commissione, il Consiglio nazionale aveva inizialmente deciso di sancire, all'articolo 4 capoverso 2, che le relazioni di durata inferiore a dieci minuti non sarebbero state indennizzate[4]. Tuttavia, su proposta dell'Ufficio del Consiglio degli Stati, la disposizione relativa alle relazioni e quindi anche la precisazione originariamente adottata dal Consiglio nazionale furono stralciate. L'Ufficio motivò la sua proposta sostenendo che la disposizione in questione fosse superflua in quanto l'articolo 5 capoverso 3 stabiliva già che l'indennità non era versata in caso di brevi dichiarazioni. Poiché la specificazione relativa alla durata («10 minuti») di cui al capoverso 2 appariva iniqua – dato che una dichiarazione di durata più breve poteva comportare più lavoro rispetto a una più lunga – l'Ufficio propose di stralciare il capoverso 2 in modo che, come in precedenza, il lavoro associato alla relazione non si basasse esclusivamente su una ponderazione temporale[5].

Nel 1988 fu inserita nella legge la formulazione tuttora valida. Dal rapporto commissionale sulla legge riveduta si evince che tale formulazione corrispondeva al testo in vigore fino a quel momento[6]. La disposizione non diede pertanto adito ad alcuna discussione in seno alle Camere[7].

Nel 2019 il consigliere agli Stati Thomas Minder depositò un'iniziativa parlamentare (19.499) nella quale chiedeva che i parlamentari ricevessero un'indennità corrispondente al volume dell'oggetto trattato. La ritirò poi quando la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) decise di non darvi seguito avanzando la seguente motivazione: «La Commissione è consapevole che l'onere per la presentazione delle relazioni alla Camera non è omogeneo. Ritiene tuttavia che il versamento di un importo forfettario fisso sia la soluzione migliore, in quanto il carico di lavoro si bilancia sul lungo periodo. La definizione di criteri porterebbe ancora una volta a una soluzione insoddisfacente[8]».

[1] [2] RU **1972** 1688 (cfr. art. 5 della legge federale sulle indennità parlamentari e art. 4 del decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari); 11124 Iniziativa della Conferenza dei presidenti di gruppo del Consiglio nazionale, del 16 dicembre 1971, intesa alla riformulazione della legge sulle indennità parlamentari A. Rapporto della Conferenza dei presidenti di gruppo del 4 febbraio 1972 (FF **1972** I 614).

[3] Rapporto del Consiglio nazionale del 26 gennaio 1981, FF 1981 I 1101, in particolare 1102 e 1105.

[4] FF 1981 1101, in particolare 1106, Boll. Uff. 1981 N 340.

[5] Boll. Uff. 1981 S 242 (in francese e tedesco).

[6] Iv. Pa. Legge federale sulle indennità parlamentari. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988. Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988, FF 1988 II 765, in particolare 770.

[7] 1988 S 74; 1988 N 378 (in francese e tedesco).

[8] Cfr. comunicato stampa del 10 novembre 2020.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari
- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari (PDF)

Basi legali

- Articolo 9 capoverso 2 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

Termini correlati

- Indennità
- Relatore della commissione

*Indennità di percorso (parlamentari)

I parlamentari che abitano lontano e devono effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna ricevono un'indennità di percorso.

L'indennità ammonta a 22,50 franchi per ogni quarto d'ora di viaggio tra il domicilio e Berna che supera i 90 minuti ed è calcolata di regola una volta per legislatura in base alla durata del viaggio effettuato mediante i mezzi di trasporto pubblici.

L'indennità di percorso consta di due terzi di risarcimento spese e un terzo di risarcimento per perdita di guadagno.

Cenni storici

L'indennità di percorso è stata introdotta nel 1981[1]. In origine era corrisposta esclusivamente come risarcimento per perdita di guadagno. Dal 1997 si compone per due terzi di un risarcimento spese[2].

[1] 81.002 Iv. Pa. concernente la revisione della legge federale sulle indennità parlamentari, Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 26 gennaio 1981, FF 1981 I 1101; RU 1981 1602

[2] 96.400 Iv. Pa. Indennità parlamentari. Modifiche, Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 22 marzo 1996, FF 1996 III 129 e seg.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari
- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari (PDF)

Basi legali

- Articolo 6 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
- Articolo 6 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)

*Indennità di pernottamento (parlamentari)

L’indennità di pernottamento è di 180 franchi. È versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita a una distanza di 30 minuti al massimo (percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) o in un raggio di dieci chilometri in linea d’aria.

Per le attività all’estero viene versata un’indennità di vitto e di pernottamento combinata per complessivi 395 franchi al giorno.

Cenni storici

L’indennità di pernottamento fu introdotta nel 1964. Prima di allora la diaria serviva tra l’altro a indennizzare i costi di pernottamento.

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari
- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari (PDF)

Basi legali

- Articolo 4 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
- Articolo 3 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 5 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)

*Indennità di previdenza (parlamentari)

Quale compensazione per le perdite finanziarie che un parlamentare attivo professionalmente subisce nell'ambito della previdenza professionale a seguito della riduzione dell'attività lavorativa causata dal mandato parlamentare, fino al compimento del 65° anno di età i parlamentari ricevono un contributo di previdenza che ammonta a 14 516 franchi. Un quarto di tale importo è a carico del parlamentare.

Il contributo di previdenza è versato a un istituto di previdenza designato dal parlamentare conformemente alla LPP (secondo pilastro) o a un istituto della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Se il contributo di previdenza non può essere versato, o non completamente, all'istituto di previdenza del parlamentare, la parte corrispondente del contributo di previdenza è trasferita alla cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.

Cenni storici

L'indennità di previdenza è stata introdotta nel 1988. Inizialmente non era vincolata, vale a dire che non sussisteva l'obbligo di trasferirla a un istituto di previdenza. In merito al suo ammontare si è convenuto che la Confederazione è tenuta ad assumere soltanto i contributi del datore di lavoro, ossia tra il 5 e l'8 per cento dell'indennità media dei parlamentari soggetta all'AVS. Nel loro rapporto (FF 1988 II 775 seg.) gli Uffici delle Camere hanno stabilito che nel caso di un reddito imponibile medio di circa 35 000 franchi (diarie al 100 per cento, annualità di 12 000 franchi) ne risulterebbe un contributo medio della Confederazione di 2500 franchi l'anno. Dato che il «rapporto di servizio» dei parlamentari si distingue dai rapporti di lavoro tra datori di lavoro e lavoratori disciplinati nella LPP, si è rinunciato a una soluzione LPP.

Nel 1996 (96.400; FF 1996 III 133) l'indennità di previdenza è stata vincolata, vale a dire versata a un istituto di previdenza designato dal parlamentare o a un'altra forma previdenziale riconosciuta conformemente alla LPP. Inoltre l'indennità era dal quel momento pari al contributo massimo consentito a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) per le persone affiliate a un istituto di previdenza professionale (1997: 5731 franchi).

Nel 2003 (02.423; FF 2002 6323) e nel 2004 (04.400; FF 2004 1287) le Camere hanno emanato le disposizioni concernenti la previdenza tuttora applicabili: il contributo previdenziale è stato raddoppiato, con i parlamentari che ora devono sostenerne un quarto e l'importo che è versato ancora soltanto fino al compimento dei 65 anni. Da allora questa indennità è considerata il riequilibrio di svantaggi economici nella previdenza professionale causati dalla riduzione dell'attività lavorativa determinata dal mandato parlamentare.

Nel 2007 in un'iniziativa parlamentare (07.478) si è criticato il fatto che le prestazioni di libero passaggio non possono essere trasferite alla cassa di previdenza designata dal Parlamento.

Nel 2011 (11.468) ci si è chiesti se non debba essere consentita una previdenza adattata alla situazione personale dei singoli e se il contributo previdenziale debba ancora essere versato quale importo unitario e non in funzione della retribuzione effettivamente percepita in base all'attività parlamentare.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari
- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari (PDF)

II. Parlamenti a confronto

- Professionalisierung der Parlamente im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste. August 2004, pag. 85 segg (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazione in forma cartacea

THOMAS GÄCHTER UND MAYA GECKELER HUNZIKER, Versicherungspflicht in der beruflichen Vorsorge für Entschädigungen aus einem Parlamentsmandat?, in: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht, Jahrbuch 2015, Stämpfli Verlag, pag. 291 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 7 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
- Articolo 7 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità

*Indennità per i costi supplementari dei parlamentari domiciliati all'estero

I parlamentari domiciliati all'estero vengono indennizzati per i loro costi supplementari. Il calcolo delle indennità tiene conto della distanza dal luogo di domicilio.

Non hanno diritto a quest'indennità i parlamentari che trasferiscono il proprio domicilio dopo la loro elezione.

Cenni storici

Nel 2011 nell'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari fu assegnato alla Delegazione amministrativa il compito di stabilire indennità specifiche (viaggio, percorso, vitto e pernottamento) per i parlamentari domiciliati all'estero. Prima del 2011 il diritto non prevedeva alcuna indennità per i parlamentari domiciliati all'estero[1].

[1] 10.506 Iv. Pa. Indennità per i parlamentari domiciliati all'estero

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 2bis ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 4 capoverso 1bis ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 6 capoverso 3bis ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)

*Indennità per il vitto (parlamentari)

L’indennità per il vitto è di 115 franchi per giorno di seduta. Per le attività all’estero viene versata un’indennità di vitto e di pernottamento combinata per complessivi 395 franchi al giorno.

Cenni storici

Prima del 1972 la diaria non costituiva un mero compenso per il lavoro svolto, ma serviva tra l’altro a coprire le spese per il vitto. Nel 1972 la diaria come compenso per il lavoro svolto viene ribattezzata «onorario» e scissa dalla diaria intesa come indennità per il vitto.

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari

Basi legali

- Articolo 4 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
- Articolo 3 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)

*Indennità per la perdita di guadagno (parlamentari)

Il sistema delle indennità parlamentari è un sistema di reddito da lavoro e di rimborso delle spese. Soltanto l'indennità di percorso, l'indennità di previdenza e le prestazioni complementari in caso di invalidità o decesso si fondano sul principio delle indennità di perdita di guadagno.

- L'indennità di percorso compensa per la perdita di guadagno e per gli oneri quei parlamentari che abitano lontano da Berna e devono coprire lunghe distanze per recarvisi.
- L'indennità di previdenza e le prestazioni complementari in caso di invalidità o decesso servono a compensare gli svantaggi finanziari che un parlamentare attivo professionalmente subisce nell'ambito della previdenza professionale in seguito alla riduzione della sua attività causata dal mandato parlamentare.

Cenni storici

È stato chiesto più volte di introdurre un sistema di indennità per la perdita di guadagno e di rimborso delle spese senza tuttavia ottenere la maggioranza nelle Camere.

➢ Scheda informativa: Indennità dei parlamentari (PDF)

Ulteriori informazioni

Il principio dell'indennità per la perdita di guadagno non va confuso con il principio del volontariato, anch'esso strettamente legato al concetto di milizia. Nel primo caso si tratta di capire per che cosa i parlamentari vengono risarciti (lavoro o perdita di guadagno), nel secondo con che cosa (onore o denaro).

Termini correlati

- Indennità
- Parlamento di milizia

*Indennità per spese di personale e di materiale (parlamentari)

Il parlamentare riceve un'indennità annua di 33 000 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

L'indennità annua è un importo forfettario versato per un anno di mandato che viene però pagato a rate mensili.

Le indennità sono adeguatamente ridotte se il parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio.

Cenni storici

Nel 1969 ai parlamentari fu versata per la prima volta un'indennità annua serviva a indennizzare i lavori personali di preparazione e ammontava a 3000 franchi[1].

Tre anni più tardi fu aumentata a 10 000 franchi e ribattezzata «annualità». L'annualità doveva servire quale risarcimento per le spese generali e di segreteria e quale indennizzo per i lavori preparatori[2].

Quando nel 1988 l'annualità forfettaria fu nuovamente aumentata in termini reali e portata a 30 000 franchi, la legge precisò che 18 000 franchi di questo importo andavano considerati quale compenso per le spese generali e gli inconvenienti e 12 000 franchi quale compenso per i lavori preparatori ed erano dunque imponibili. Fino ad allora soltanto il 15 per cento dell'annualità era considerato reddito[3].

Nel 2002 la retribuzione annua fu separata dall'annualità e quest'ultima fu fissata a 30 000 franchi. L'annualità veniva ora considerata anche quale contributo alle spese per il personale[4].

Cinque anni più tardi l'indennità annua (ex annualità) fu aumentata a 31 750 franchi, di cui 1250 franchi come compensazione del rincaro e i restanti 500 franchi come contributo alle spese per un'assicurazione individuale di protezione giuridica o per un'eventuale procedura giudiziara[5].

Nel 2012 l'indennità annua fu nuovamente adeguata al rincaro e fissata a 33 000 franchi[6].

[1] Boll. Uff. 1968 CN 364; RU 1969 157

[2] RU 1972 1688

[3] Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988 e rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988, FF 1988 II 765; RU 1988 1161

[4] 02.400 Iv. Pa. Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato, Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 2002

[5] 07.491 Iv. Pa. Compensazione del rincaro per le indennità e le retribuzioni dei parlamentari

[6] 11.468 Iv. Pa. Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulla previdenza professionale dei parlamentari.

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari

Basi legali

- Articolo 3a legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
- Articolo 12 capoverso 2 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)

*Indennità per spese di viaggio (parlamentari)

I parlamentari possono scegliere tra un abbonamento generale di 1a classe e un importo forfettario corrispondente al prezzo dell'abbonamento generale per un parlamentare. Ai parlamentari che viaggiano con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre sussidiariamente, in aggiunta all'assicurazione privata, i danni causati al veicolo durante le trasferte.

Per le manifestazioni all'estero la Confederazione assume i costi di viaggio effettivi.

Cenni storici

Dalla fondazione dello Stato federale i parlamentari ricevono un'indennità per spese di viaggio. Inizialmente essa veniva calcolata in base alla durata del viaggio. Dopo l'introduzione in Svizzera del sistema metrico decimale, nel 1877 le Camere decisero di passare all'indennità chilometrica.

Dal 1972 il parlamentare poteva scegliere tra un abbonamento generale ferroviario di 1a classe oppure un'indennità corrispondente al prezzo del biglietto ferroviario di 1a classe. Dal 1997 l'indennità per spese di viaggio nazionale è limitata al prezzo di un abbonamento generale.

Le disposizioni riguardanti le tasse di parcheggio e la copertura dei danni ai veicoli privati risalgono al 1972.

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari
- Scheda informativa: Indennità dei parlamentari (PDF)

Basi legali

- Articolo 5 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
- Articolo 4 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
- Liquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell'ambito dell'esercizio del mandato parlamentare

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)

*Indennità speciale

Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale. La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

Cenni storici

La possibilità di versare un'indennità speciale è stata sancita nella legge[1] nel 1972. In origine la decisione di concedere un'indennità speciale spettava all'Ufficio della Camera. Dal 2008 è la Delegazione amministrativa a decidere circa l'assegnazione e l'importo delle indennità speciali[2].

[1] 11124 Iniziativa della Conferenza dei presidenti di gruppo del Consiglio nazionale, del 16 dicembre 1971, intesa alla riformulazione della legge sulle indennità parlamentari, A. Rapporto della Conferenza dei presidenti di gruppo del 4 febbraio 1972, FF 1972 I 617 seg.; Legge federale del 17 marzo 1972 sulle indennità parlamentari, RU 1972 1688; Decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari (Del 28 giugno 1972), RU 1972 1692

[2] 07.491 Iv. Pa. Compensazione del rincaro per le indennità e le retribuzioni dei parlamentari

Basi legali

- Articolo 10 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)

*Iniziativa cantonale

Ogni Cantone può proporre per mezzo di un'iniziativa che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale. L'iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Iniziativa cantonale
- Scheda informativa: Iniziativa cantonale (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, Die Standesinitiative – Instrument der Kantonsparlamente zur Mitwirkung im Bundesstaat, in: Parlament: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen 4 (2001), n. 2, pag. 12–16 (PDF), in tedesco.
- MARTIN GRAF, art. 115 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazione in forma cartacea

PETER NEUENSCHWANDER, Die Standesinitiative: Wirkungsweise und Reformansätze, in: Adrian Vatter (ed.), Föderalismusreform: Wirkungsweise und Reformansätze föderativer Institutionen in der Schweiz, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2006, pag. 99 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 160 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 115 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Dritto d'iniziativa
- Interventi parlamentari

*Iniziativa di commissione

Un’iniziativa di commissione è un’iniziativa parlamentare di una maggioranza di una commissione.

La procedura applicata a un’iniziativa di commissione è diversa da quella prevista per un’iniziativa presentata da un parlamentare o da un gruppo parlamentare.

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Iniziativa parlamentare
- Scheda informativa: Iniziativa parlamentare (PDF)

Basi legali

- Articolo 160 capoverso 1 Costituzione federale
- Articoli 107–114 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Diritto d’iniziativa
- Intervento parlamentare

*Iniziativa legislativa

Per iniziativa legislativa s'intende il diritto di un determinato numero di cittadini di proporre la modifica, l'abrogazione o l'emanazione di una legge.

L'iniziativa legislativa non esiste a livello federale. Mediante l'iniziativa i cittadini possono chiedere una revisione costituzionale, ma non una revisione legislativa.

Cenni storici

Nel 2003 l'iniziativa popolare generica, mediante la quale i cittadini avrebbero potuto sollecitare non soltanto modifiche costituzionali bensì anche modifiche legislative, è stata inserita nella Costituzione. Poiché tale strumento si è tuttavia rivelato inapplicabile concretamente, nel 2009 l'iniziativa popolare generica è stata stralciata dalla Costituzione.

- Ulteriori informazioni nella scheda informativa dell'UFG

Termini correlati

- Controprogetto
- Diritto d'iniziativa
- Procedura legislativa

*Iniziativa parlamentare

Mediante un'iniziativa parlamentare un deputato, un gruppo oppure una commissione parlamentare può presentare un progetto di atto legislativo o ne può proporre le linee fondamentali. I lavori legislativi sono condotti da una commissione del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati. Per iniziare l'elaborazione di un progetto di atto legislativo la commissione necessita dell'approvazione della commissione dell'altra Camera o dell'approvazione di entrambe le Camere.

Per quanto riguarda la procedura, occorre distinguere tra le iniziative parlamentari presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare e le iniziative commissionali (iniziative parlamentari di una maggioranza della commissione).

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Iniziativa parlamentare

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 107 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- RUTH LÜTHI, Im Spannungsfeld zwischen Verwaltung und Politik: Erfahrungen aus der Erarbeitung von Erlass-entwürfen durch parlamentarische Kommissionen, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2009/3, pag. 363–374 (PDF), in tedesco.
- GERHARD PFISTER, Die Hand am Colt – Rechtsetzungsverfahren aus der Sicht eines Politikers, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2009/3, pag. 375–383 (PDF), in tedesco.
- ADRIAN VATTER, ROLF WIRZ, Der Einfluss der Bundesversammlung auf die Gesetzgebung unter besonderer Berücksichtigung der Parlamentarischen Initiative, Bern: Institut für Politikwissenschaft, 2015 (PDF), in tedesco.
- RAPHAEL CAPAUL, Bundesgesetze: Zum Mythos «Federführung Parlament», in: LEGES: Gesetzgebung & Evaluation, 2023/2 (PDF), in tedesco.

III. Parlamenti a confronto

- Elaboration des projets d'actes par le Parlement, in: Parlamente, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Aprile 2023 – No. 1 – 26° anno (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 160 capoverso 1 Costituzione federale
- Articoli 107–114 legge sul Parlamento
- Articolo 23 capoverso 1 regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 25–29 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 19 capoverso 1 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articoli 21–22 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 25 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Collaborazione dell’Amministrazione federale
- Diritto d’iniziativa
- Intervento parlamentare
- Motivazione di iniziative e interventi parlamentari
- Ritiro di un'iniziativa parlamentare
- Stralcio dal ruolo di un’iniziativa parlamentare

*Iniziativa popolare

Mediante un'iniziativa popolare i cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare una loro proposta di modifica totale o parziale della Costituzione federale. Per la riuscita formale dell'iniziativa sono necessarie le firme di 100'000 aventi diritto di voto, raccolte entro un termine di 18 mesi.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Iniziative popolari

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- NAGIHAN MUSLIU, CORINA FUHRER, Wie getreu eine erfolgreiche Volksinitiative umgesetzt wird, hängt vom Parlament ab, in : DeFacto 2019, in tedesco.
- «Initiatives populaires: Le Parlement comme intermédiaire entre le peuple, le gouvernement et la justice?» in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, avril 2015, n° 1, 18e année (PDF), in francese e tedesco.
- LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2015/3 (Anno 25, fascicolo 3)
- LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2011/3 (Anno 22, fascicolo 3)
- ALEXANDRE FÜZESSÉRY, art. 97 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco

III. Lista/Statistiche

- CaF: Iniziative popolari (Indice cronologico)
- UST: Statistiche

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

BERNHARD EHRENZELLER, ROGER NOBS, GABRIEL GERTSCH, art. 138 seg., in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

ASTRID EPINEY, NULA, FREI, STEFAN DIEZIG, art. 138 seg., in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

WOLF LINDER, CRISTIAN BOLLIGER, YVAN RIELLE (ed.), Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmungen 1848 bis 2007, Bern: Haupt, 2010, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 138 seg. Costituzione federale
- Articolo 192 seg. Costituzione federale
- Articolo 96 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 68 seg. legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Validità di un'iniziativa popolare
- Ritiro di un'iniziativa popolare

*Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione come progetto elaborato

Un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come progetto elaborato o come proposta generica. Una forma mista non è ammessa. Nella maggior parte dei casi, le iniziative popolari sono presentate nella forma di progetto elaborato.

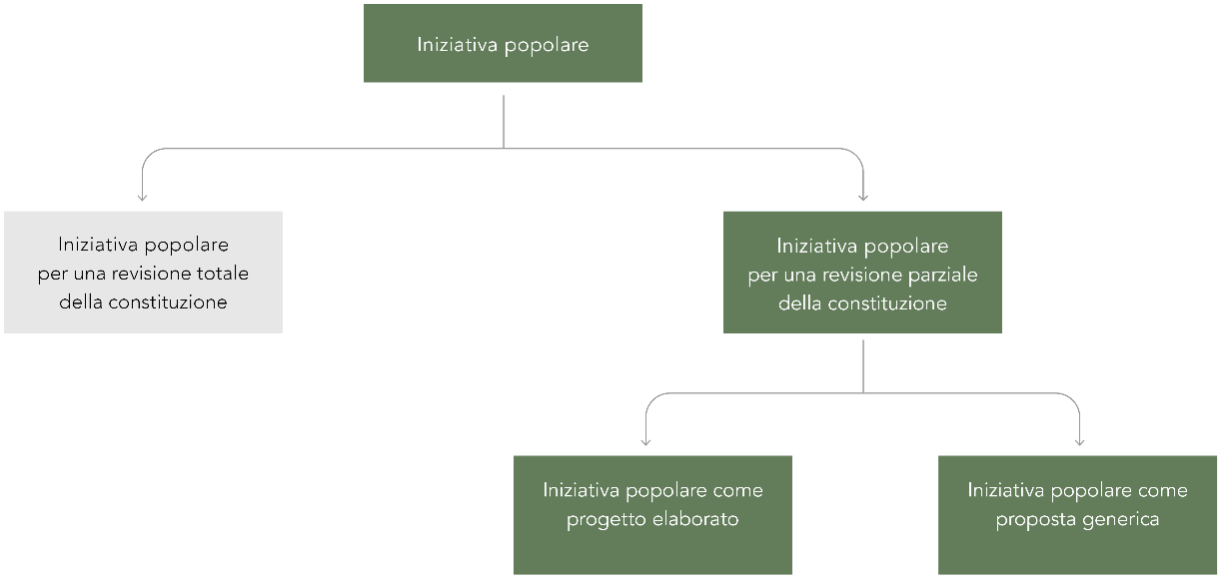

Nel caso di un'iniziativa popolare presentata in forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale decide entro 30 mesi dal deposito, se dichiararla valida e, in caso affermativo, se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto. L'Assemblea federale può anche contrapporre all'iniziativa popolare un controprogetto. Se una Camera si pronuncia a favore del controprogetto o di un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Iniziative popolari

II. Pubblicazione in forma elettronica

- NAGIHAN MUSLIU, CORINA FUHRER, Wie getreu eine erfolgreiche Volksinitiative umgesetzt wird, hängt vom Parlament ab, in : DeFacto 2019, in tedesco.
- «Initiatives populaires: Le Parlement comme intermédiaire entre le peuple, le gouvernement et la justice?» in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, avril 2015, n° 1, 18e année (PDF), in francese e tedesco.
- LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2015/3 (Anno 25, fascicolo 3)
- LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2011/3 (Anno 22, fascicolo 3)
- ALEXANDRE FÜZESSÉRY, art. 97 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco

III. Lista/Statistiche

- CaF: Iniziative popolari (Indice cronologico)
- UST: Statistiche

IV. Pubblicazione in forma cartacea

BERNHARD EHRENZELLER, ROGER NOBS, GABRIEL GERTSCH, art. 139 seg., in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2014, in tedesco.

ASTRID EPINEY, NULA FREI, STEFAN DIEZIG, art. 139 seg., in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

JACQUES DUBEY, art. 139 seg., in: Martenet/Dubey (ed.) Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021

WOLF LINDER, CRISTIAN BOLLIGER, YVAN RIELLE (ed.), Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmungen 1848 bis 2007, Bern: Haupt, 2010, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 139 Costituzione federale
- Articolo 194 Costituzione federale
- Articolo 97 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 68 seg. legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Revisione della costituzione

*Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione come proposta generica

Un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come progetto elaborato o come proposta generica. Una forma mista non è ammessa. Nella maggior parte dei casi, le iniziative popolari sono presentate nella forma di progetto elaborato.

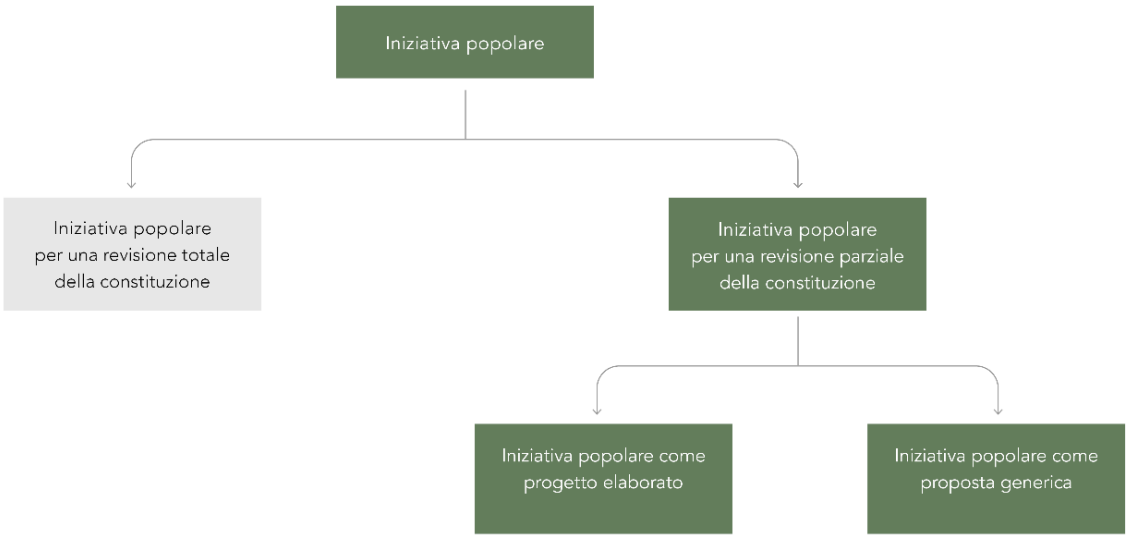

Se l'iniziativa popolare è formulata come proposta generica, l'Assemblea federale decide entro due anni se la condivide o meno. Nel primo caso elabora un progetto di testo costituzionale e lo sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni; nel secondo, sottopone l'iniziativa popolare al voto del Popolo affinché decida se darvi séguito. Se il Popolo la approva, l'Assemblea federale elabora un progetto da sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni.

Cenni storici

Iniziative popolari come proposte generiche sono estremamente rare; a titolo di esempio si possono citare le seguenti:

- Iniziativa popolare «Per assicurare l'approvvigionamento con beni vitali e contro il soffocamento del piccolo commercio» (depositata il 3.10.1980)
- Iniziativa popolare in favore di una più equa imposizione fiscale e l'abolizione dei privilegi fiscali (depositata il 19.3.1974)
- Iniziativa popolare «Per il finanziamento della formazione degli adulti (Modello di Losanna)» (depositata il 10.5.1972)
- Iniziativa popolare «Servizio civile» (depositata il 12.1.1972)
- Iniziativa popolare «Coordinazione scolastica» (depositata il 1.10.1969)
- Iniziativa popolare sulla lotta contro l'alcolismo (depositata il 30.10.1963)

Nel 2020 l'iniziativa popolare «Per una previdenza per la vecchiaia rispettosa dell'equità intergenerazionale (Previdenza sì – ma equa)» non è riuscita per insufficienza del numero di firme.

Basi legali

- Articolo 139 Costituzione federale
- Articolo 194 Costituzione federale
- Articolo 97 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 68 seg. legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Revisione della Costituzione

*Iniziativa popolare per una revisione totale della Costituzione

Gli aventi diritto di voto possono proporre, mediante un'iniziativa popolare, di procedere alla revisione totale della Costituzione federale; ciò che non possono però fare è proporre un progetto di Costituzione già elaborato.

La proposta di revisione totale della Costituzione va sottoposta al Popolo per approvazione. A tal proposito l'Assemblea federale può formulare una raccomandazione di voto.

Se il Popolo si pronuncia a favore della revisione totale, si procede alla nuova elezione delle due Camere (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) e del Consiglio federale. Le neoelette autorità elaborano un progetto di Costituzione, che riveste la forma di decreto federale e segue l'iter usuale previsto per i progetti di atti normativi[1].

Il progetto, deliberato e adottato dal Parlamento, sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni. In caso di doppia maggioranza alle urne la Costituzione entra in vigore il giorno stesso dell'accettazione, a meno che il decreto federale non preveda altrimenti. In caso contrario, il tentativo di revisione della Costituzione sarà fallito e resterà in vigore la Costituzione vigente.

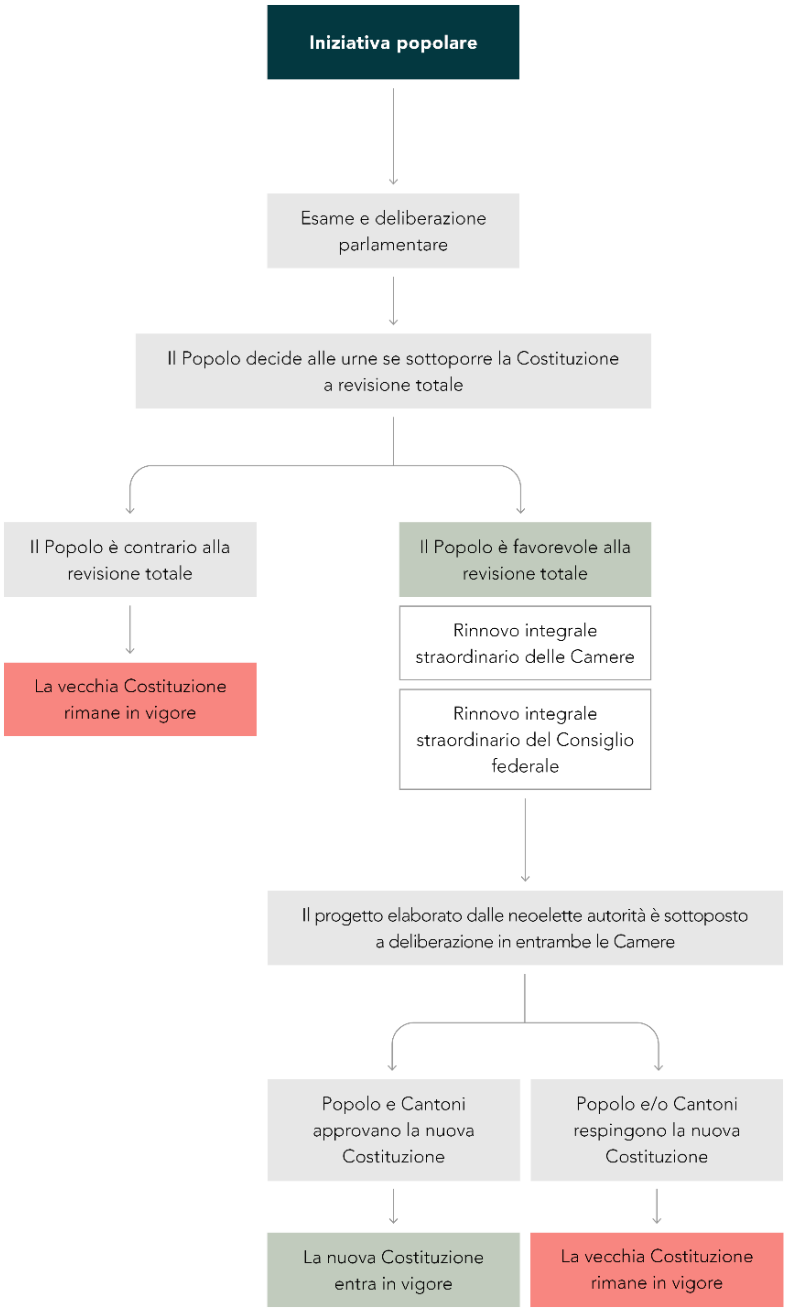

[1] Sebbene la Costituzione lo disponga, finora il legislatore non ha previsto deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo, le Camere prendano una decisione. A questo proposito, nel rapporto del 21 febbraio 2008 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale si legge quanto segue: «Resta tuttavia in sospeso il caso di cui alla lettera c riguardante la concretizzazione di un decreto federale finalizzato alla revisione totale della Costituzione e approvato dal Popolo […]. Per questa fattispecie piuttosto improbabile e che richiederebbe tempi lunghi potrebbe essere prevista, all'occorrenza, una regolamentazione ad hoc» (FF 2008 2421, in particolare pag. 2431).

Ulteriori informazioni

In breve

➢ Scheda informativa: Iniziative popolari

Basi legali

- Articolo 138 Costituzione federale
- Articolo 192 seg. Costituzione federale
- Articolo 96 legge sul Parlamento
- Articolo 68 seg. legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Revisione della Costituzione

*Iniziative parlamentari e cantonali, procedura, 1ª e 2ª fase

Nel caso di un'iniziativa parlamentare e di un'iniziativa cantonale la procedura prevede due fasi: nella prima si effettua l'esame preliminare, nella seconda viene elaborato un progetto di atto normativo.

Dal programma della relativa sessione si evince in quale di queste due fasi si trova l'iniziativa in discussione.

Esempio

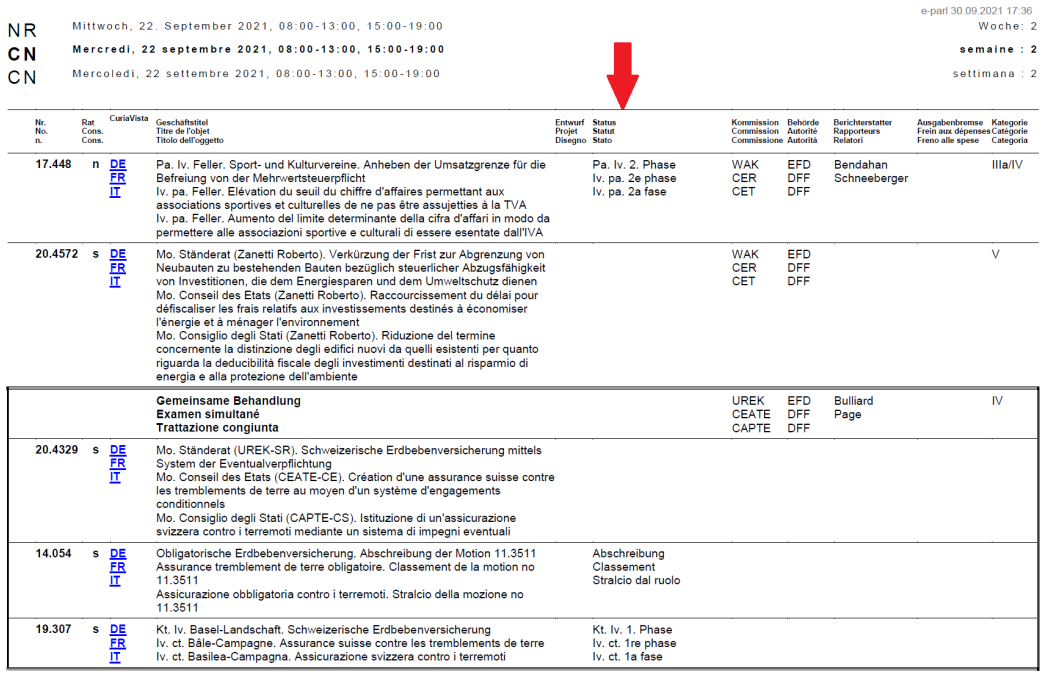

e-parl 30.09.2021 17:36

NR Mittwoch, 22. September 2021, 08:00-13:00, 15:00-19:00 — Woche: 2
CN Mercredi, 22 septembre 2021, 08:00-13:00, 15:00-19:00 — **semaine : 2**
CN Mercoledi, 22 settembre 2021, 08:00-13:00, 15:00-19:00 — settimana : 2

Nr. No. n.	Rat Cons. Cons.	CuriaVista	Geschäftstitel Titre de l'objet Titolo dell'oggetto	Entwurf Projet Disegno	Status Statut Stato	Kommission Commission Commissione	Behörde Autorité Autorità	Berichterstatter Rapporteurs Relatori	Ausgabenbremse Frein aux dépenses Freno alle spese	Kategorie Catégorie Categoria
17.448	n	DE FR IT	Pa. Iv. Feller. Sport- und Kulturvereine. Anheben der Umsatzgrenze für die Befreiung von der Mehrwertsteuerpflicht Iv. pa. Feller. Elévation du seuil du chiffre d'affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA Iv. pa. Feller. Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA		Pa. Iv. 2. Phase Iv. pa. 2e phase Iv. pa. 2a fase	WAK CER CET	EFD DFF DFF	Bendahan Schneeberger		IIIa/IV
20.4572	s	DE FR IT	Mo. Ständerat (Zanetti Roberto). Verkürzung der Frist zur Abgrenzung von Neubauten zu bestehenden Bauten bezüglich steuerlicher Abzugsfähigkeit von Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen Mo. Conseil des Etats (Zanetti Roberto). Raccourcissement du délai pour défiscaliser les frais relatifs aux investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement Mo. Consiglio degli Stati (Zanetti Roberto). Riduzione del termine concernente la distinzione degli edifici nuovi da quelli esistenti per quanto riguarda la deducibilità fiscale degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente			WAK CER CET	EFD DFF DFF			V
			Gemeinsame Behandlung **Examen simultané** **Trattazione congiunta**			UREK CEATE CAPTE	EFD DFF DFF	Bulliard Page		IV
20.4329	s	DE FR IT	Mo. Ständerat (UREK-SR). Schweizerische Erdbebenversicherung mittels System der Eventualverpflichtung Mo. Conseil des Etats (CEATE-CE). Création d'une assurance suisse contre les tremblements de terre au moyen d'un système d'engagements conditionnels Mo. Consiglio degli Stati (CAPTE-CS). Istituzione di un'assicurazione svizzera contro i terremoti mediante un sistema di impegni eventuali							
14.054	s	DE FR IT	Obligatorische Erdbebenversicherung. Abschreibung der Motion 11.3511 Assurance tremblement de terre obligatoire. Classement de la motion no 11.3511 Assicurazione obbligatoria contro i terremoti. Stralcio della mozione no 11.3511		Abschreibung Classement Stralcio dal ruolo					
19.307	s	DE FR IT	Kt. Iv. Basel-Landschaft. Schweizerische Erdbebenversicherung Iv. ct. Bâle-Campagne. Assurance suisse contre les tremblements de terre Iv. ct. Basilea-Campagna. Assicurazione svizzera contro i terremoti		Kt. Iv. 1. Phase Iv. ct. 1re phase Iv. ct. 1a fase					

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Iniziativa cantonale
- Scheda informativa: Iniziativa parlamentare

Termini correlati

- Iniziativa cantonale
- Iniziativa parlamentare
- Diritto d'iniziativa
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Inno nazionale in Parlamento

L'inno nazionale viene cantato in entrambe le Camere alla seduta inaugurale di un nuovo periodo di legislatura.

Cenni storici

L'inno nazionale è stato intonato per la prima volta nel Consiglio nazionale nel 2003, in occasione dell'apertura del 47° periodo di legislatura[1], dietro richiesta dell'allora presidente della Camera bassa. Nel 2009 e nel 2010, rispettivamente, entrambe le Camere hanno adottato una mozione (09.3946) che chiedeva di suonare l'inno nazionale alla seduta inaugurale della legislatura. Da allora, l'inno nazionale viene cantato in entrambe le Camere all'inizio di ogni legislatura.

Il canto dell'inno nazionale all'inizio della sessione parlamentare è stato richiesto più volte, ma finora è sempre stato respinto[2].

[1] Cfr. parere dell'Ufficio del 28 agosto 2008 sulla mozione 08.3071 Osservanza dell'inno nazionale svizzero in Parlamento.

[2] Cfr., p. es., Mo. 08.3071 Osservanza dell'inno nazionale svizzero in Parlamento; Mo. 17.4025 Esecuzione dell'inno nazionale all'inizio della sessione parlamentare; Mo. 21.3717 Salmo svizzero. Il Parlamento dia l'esempio cantandolo all'inizio di ogni sessione!

Ulteriori informazioni

- Inno nazionale svizzero (Salmo svizzero)

Termini correlati

- Costituzione del Consiglio nazionale
- Giuramento dei deputati

*Inoppugnabilità degli atti dell'Assemblea federale e dei suoi organi

L'articolo 189 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.) sancisce che gli atti dell'Assemblea federale (e del Consiglio federale) non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

L'articolo 189 capoverso 4 Cost. comprende tutti gli atti dell'Assemblea federale: non possono dunque essere impugnati presso il Tribunale federale le leggi federali, le ordinanze parlamentari, i decreti federali e nemmeno gli atti singoli che non hanno forma di decreto federale dell'Assemblea federale o dei suoi organi.

Lo scopo di questa disposizione costituzionale è garantire il rispetto della separazione dei poteri[1].

[1] Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, pag. 494.

Ulteriori informazioni

I. Giurisprudenza

- Sentenza del Tribunale federale 1C_65/2012 del 14 febbraio 2012, in tedesco

II. Eccezioni all'inoppugnabilità

La legge prevede eccezioni

- per le decisioni concernenti la responsabilità dei parlamentari (art. 21a cpv. 3 LParl) e
- per le decisioni concernenti l'autorizzazione a procedere penalmente contro collaboratori dei Servizi del Parlamento (art. 15 cpv. 5 LResp)

Termini correlati

- Giurisdizione costituzionale

*Intergruppo parlamentare

I parlamentari che si interessano a una determinata tematica possono riunirsi in intergruppi parlamentari. Gli intergruppi sono aperti a tutti i deputati. I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico degli intergruppi.

Gli intergruppi parlamentari non sono organi dell'Assemblea federale e non vanno confusi con i gruppi parlamentari dell'Assemblea federale.

Cenni storici

«Il concetto di gruppi di interesse parlamentari (che nella realtà esistevano già) è stato formalizzato per la prima volta nel 1984 con l'introduzione dell'art. 8^{septies} della legge concernente la procedura dell'Assemblea federale. ...»

- Maggiori ragguagli nel Dizionario storico

Il 9 dicembre 2019 sono state emanate per la prima volta direttive per i gruppi parlamentari.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Intergruppi dell'Assemblea federale (PDF)
- Directives relatives aux intergroupes parlementaires au sens de l'art. 63 de la loi sur le Parlement (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- DIEGO HÄTTENSCHWILER, art. 63, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 63 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Gruppi di amicizia
- Registro degli intergruppi parlamentari

*Interpellanza

Con un'interpellanza un parlamentare, la maggioranza di una commissione o un gruppo parlamentare chiede al Consiglio federale informazioni su avvenimenti e affari importanti della Confederazione in materia di politica interna ed estera. Di norma il Consiglio federale risponde entro la sessione successiva. L'autore di un'interpellanza può esprimersi sulla risposta ricevuta indicando se è soddisfatto o meno, o se lo è solo in parte, e può richiedere una discussione sulla risposta del Consiglio federale. Nella prassi, una tale discussione ha luogo solo in seno al Consiglio degli Stati; il Consiglio nazionale discute unicamente delle interpellanze dichiarate urgenti.

Cenni storici

Nel 1902 nella legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) venne introdotta la disposizione per cui le interpellanze in Consiglio nazionale avrebbero dovuto essere firmate da almeno dieci deputati, quelle in Consiglio degli Stati da tre deputati. La disposizione, successivamente trasposta dalla LRC ai regolamenti delle Camere, fu abrogata verso la metà degli anni 1970.

Ulteriori informazioni

I. Statistica

- Fatti e cifre
- Die 51. Legislaturperiode : Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt IV.I (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 125, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 118 capoverso 1 lettera c legge sul Parlamento
- Articolo 119 legge sul Parlamento
- Articolo 125 legge sul Parlamento
- Articoli 25 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 30 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 30a regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 21 segg. regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 26 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Interpellanza urgente
- Intervento
- Dibattito d‘attualità
- Stralcio di un intervento parlamentare

*Interpellanza urgente

All'atto del deposito l'autore può chiedere che l'interpellanza sia dichiarata urgente. Se un'interpellanza è dichiarata urgente, il Consiglio federale deve rispondervi nel corso della stessa sessione e discuterla nella terza settimana di sessione.

Le interpellanze urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. La dichiarazione d'urgenza compete al relativo Ufficio della Camera.

Se l'Ufficio respinge la dichiarazione d'urgenza, l'interpellanza è trattata come un'interpellanza normale o l'Ufficio la trasforma in un'interrogazione urgente previo accordo con l'interpellante. Come accade per le interpellanze urgenti, il Consiglio federale risponde anche alle interrogazioni urgenti nel corso della stessa sessione; nel caso delle interrogazioni urgenti l'autore non può tuttavia chiedere nessuna discussione.

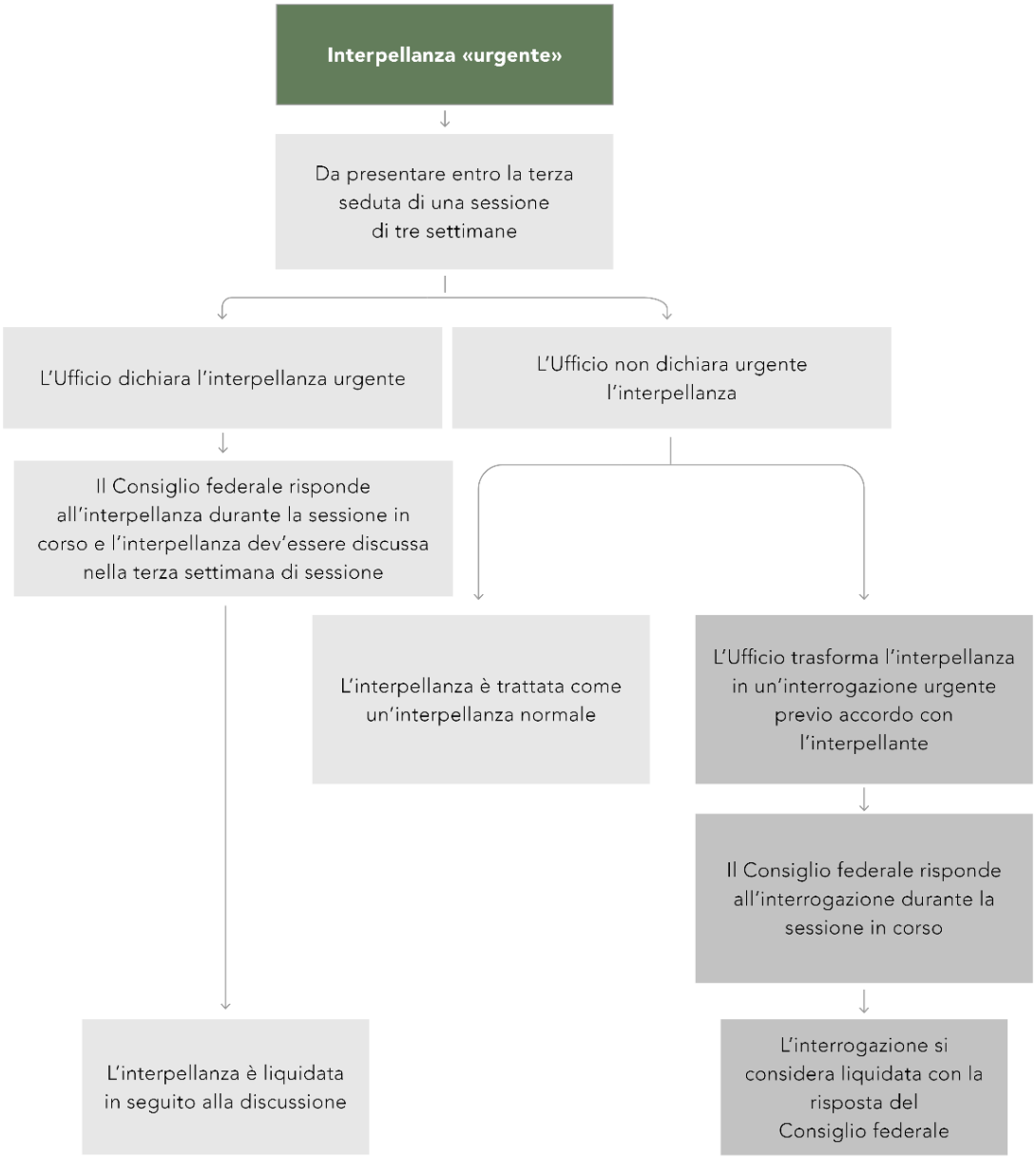

Dibattiti su temi d'attualità (Consiglio nazionale)

In Consiglio nazionale una minoranza qualificata di 75 deputati può chiedere, al più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane, che durante la sessione in corso si svolga un dibattito su un tema d'attualità. Nella loro richiesta i deputati indicano le interpellanze urgenti che devono essere trattate. In un dibattito su temi d'attualità l'urgenza non deve dunque essere approvata dall'Ufficio della Camera, ma è data conformemente al regolamento se 75 deputati chiedono tale dibattito[1].

[1] MARTIN GRAF, Art. 125, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 859

Basi legali

- Articolo 125 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articoli 30-30a regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 26 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Interpellanza
- Interrogazione
- Interventi dichiarati urgenti
- Intervento parlamentare

*Interrogazione

Con un’interrogazione il deputato, una maggioranza della commissione o un gruppo parlamentare chiede al Consiglio federale informazioni su affari di politica interna ed estera. Il Consiglio federale risponde all’interrogazione per scritto di norma entro la sessione successiva. Le interrogazioni non sono trattate nella Camera; sono liquidate con la risposta del Consiglio federale.

Al momento di presentare un’interrogazione il suo autore può chiedere che sia dichiarata urgente. Il Consiglio federale risponde a un’interrogazione dichiarata urgente nel corso della medesima sessione.

Nel Consiglio nazionale la dichiarazione d’urgenza compete al presidente della Camera; se l’urgenza è negata, l’Ufficio della Camera decide definitivamente. Nel Consiglio degli Stati la dichiarazione d’urgenza compete all’Ufficio.

Un'interrogazione urgente deve essere presentata al più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane.

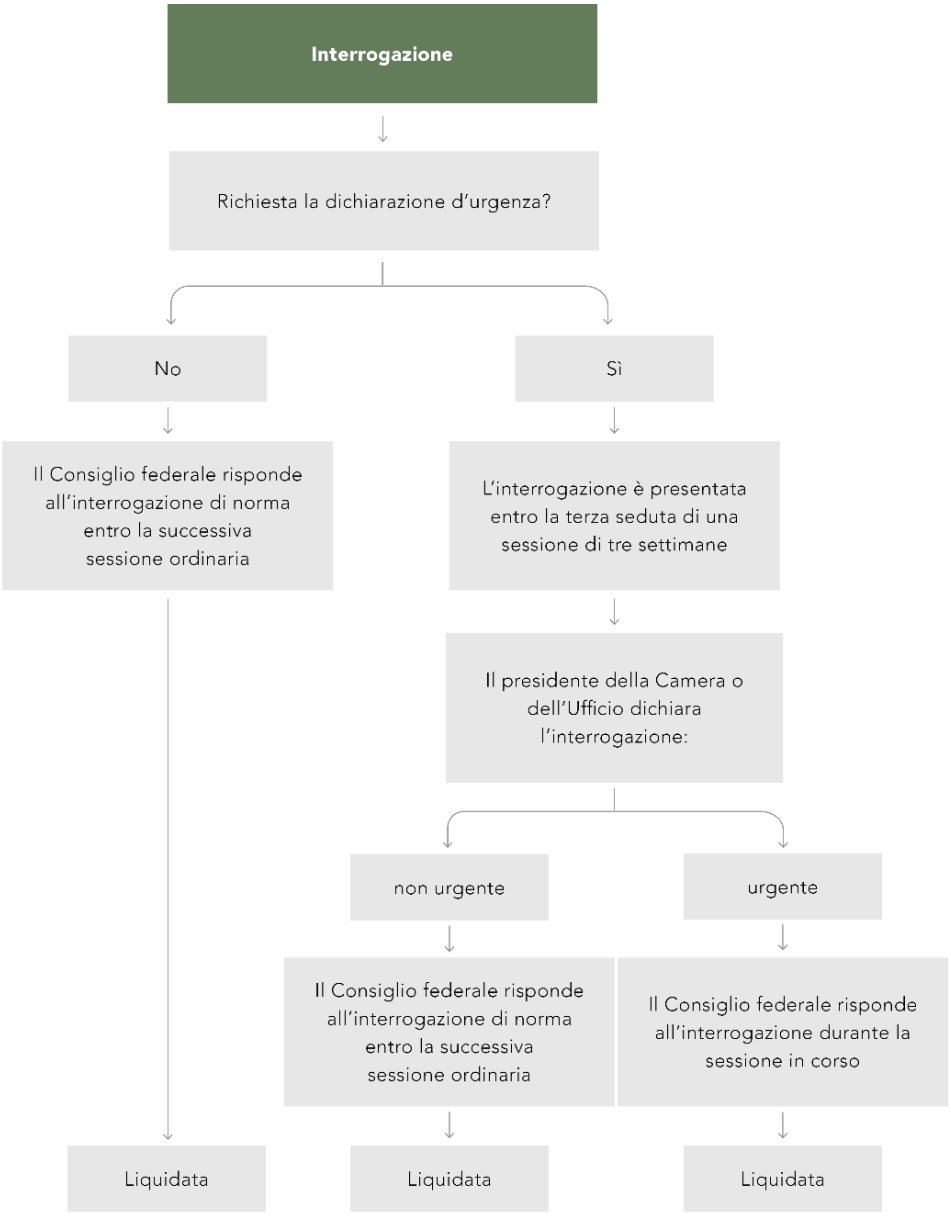

Ulteriori informazioni

I. Statistica

- Fatti e cifre
- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt IV.I (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 125, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 118 capoverso 1 lettera d legge sul Parlamento
- Articolo 119 legge sul Parlamento
- Articolo 125 legge sul Parlamento
- Articoli 25 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 30 regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 21 segg. regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 26 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Diritti d'informazione
- Interpellanza
- Interventi parlamentari
- Ora delle domande nel Consiglio nazionale

*Interrogazione urgente

Al momento di presentare un'interrogazione il suo autore può chiedere che sia dichiarata urgente. Il Consiglio federale risponde a un'interrogazione dichiarata urgente nel corso della medesima sessione.

Nel Consiglio nazionale la dichiarazione d'urgenza compete al presidente della Camera; se l'urgenza è negata, l'Ufficio della Camera decide definitivamente. Nel Consiglio degli Stati la dichiarazione d'urgenza compete all'Ufficio.

Un'interrogazione urgente deve essere presentata al più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane.

Trasformazione di un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente

Anche le interpellanze possono essere dichiarate urgenti. In entrambe le Camere la dichiarazione d'urgenza compete ai rispettivi Uffici. Se l'Ufficio respinge la dichiarazione d'urgenza, l'interpellanza è trattata come un'interpellanza normale oppure trasformata dall'Ufficio in un'interrogazione urgente previo accordo con l'interpellante.

Originariamente alcune delle interrogazioni dichiarate urgenti sono quindi state presentate dal loro autore come interpellanze urgenti.

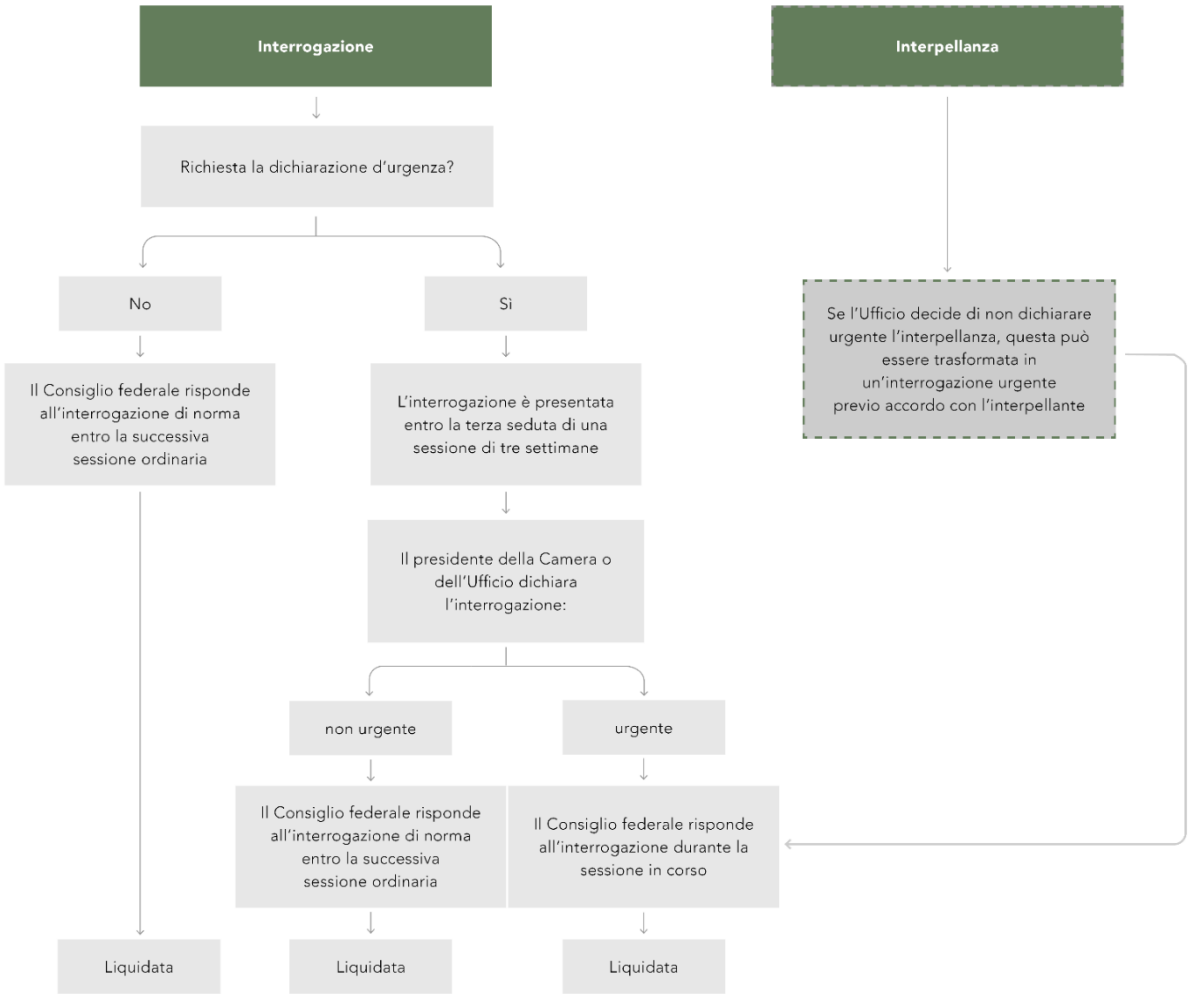

Basi legali

- Articolo 125 legge sul Parlamento
- Articolo 30 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 26 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Interrogazione
- Interpellanza
- Interventi dichiarati urgenti
- Intervento parlamentare

*Interventi dichiarati urgenti

Le interrogazioni e le interpellanze possono essere dichiarate urgenti, i postulati e le mozioni invece no.

I. Interrogazioni urgenti

Le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.

Nel Consiglio nazionale la dichiarazione d'urgenza compete al presidente della Camera; se l'urgenza è negata, l'Ufficio della Camera decide definitivamente. Nel Consiglio degli Stati la dichiarazione d'urgenza compete all'Ufficio.

II. Interpellanze urgenti

Anche le interpellanze urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. La dichiarazione d'urgenza compete al relativo Ufficio della Camera.

Il Consiglio federale deve rispondere a un'interpellanza dichiarata urgente nel corso della stessa sessione; l'interpellanza deve essere discussa nella terza settimana di sessione. Se l'Ufficio respinge la dichiarazione d'urgenza, l'interpellanza è trattata come un'interpellanza normale o l'Ufficio la trasforma in un'interrogazione urgente previo accordo con l'interpellante. Come accade per le interpellanze urgenti, il Consiglio federale risponde anche alle interrogazioni urgenti nel corso della stessa sessione; nel caso delle interrogazioni urgenti l'autore non può tuttavia chiedere nessuna discussione; sono liquidate con la risposta del Consiglio federale.

III. Dibattiti su temi d'attualità (consiglio nazionale)

In Consiglio nazionale una minoranza qualificata di 75 deputati può chiedere, al più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane, che durante la sessione in corso si svolga un dibattito su un tema d'attualità. Nella loro richiesta i deputati indicano le interpellanze urgenti che devono essere trattate. In un dibattito su temi d'attualità l'urgenza non deve dunque essere approvata dall'Ufficio della Camera, ma è data conformemente al Regolamento se 75 deputati chiedono tale dibattito.

[1] MARTIN GRAF, Art. 125, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 859

Basi legali

- Articolo 125 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 30 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 26 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Mozioni di commissione di ugual tenore

*Interventi parlamentari controversi (Consiglio nazionale)

Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione o un postulato al più tardi entro l'inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione.

Nel Consiglio nazionale gli interventi di parlamentari e di gruppi parlamentari, per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale, sono iscritti in una lista che viene distribuita durante la terza settimana della sessione e trattata l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno (la cosiddetta «lista del venerdì»). Se intendono contrastare un intervento che il Consiglio federale raccomanda di accogliere, i parlamentari possono proporne la reiezione fino al penultimo giorno della sessione.

Gli interventi che il Consiglio federale raccomanda di accogliere e che non sono contrastati sono accolti senza discussione l'ultimo giorno della sessione. Parimenti, gli interventi di cui il Consiglio federale propone la reiezione sono respinti senza discussione l'ultimo giorno della sessione, sempre che gli autori approvino la proposta dell'Esecutivo.

Gli interventi parlamentari contrastati da uno o più parlamentari non possono invece essere trattati nell'ambito di questa procedura semplificata. La loro trattazione è rinviata a un momento successivo per mancanza di tempo e perché la rappresentanza competente del Consiglio federale non è presente.

Gli interventi dei parlamentari e dei gruppi parlamentari che sono contrastati e quelli che il Consiglio federale raccomanda di respingere – e per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale – vengono così trattati soltanto durante una sessione successiva.

Nella prassi questi interventi non sono elencati separatamente nell'ordine del giorno, ma sono riuniti in liste di interventi per dipartimento. In linea di massima gli interventi dei parlamentari e dei gruppi parlamentari sono trattati nell'ordine in cui sono stati presentati. Gli interventi che il Consiglio federale propone di accogliere e che provocano dissensi in seno alla Camera sono tuttavia trattati prima di quelli che l'Esecutivo propone di respingere. Sono perciò iscritti in cima alla lista degli interventi di un dipartimento.

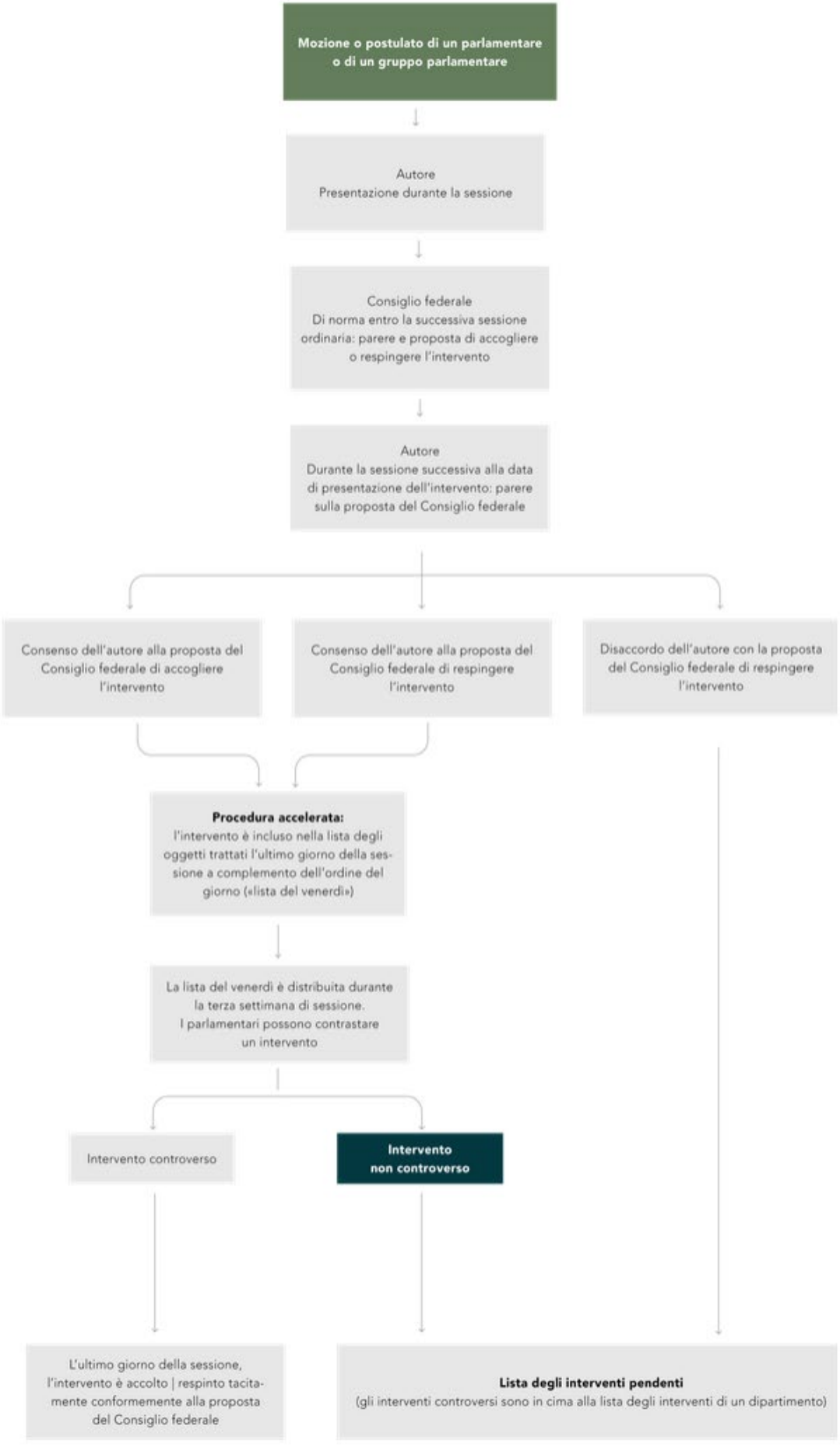
Mozione o postulato di un parlamentare o di un gruppo parlamentare
Autore
Presentazione durante la sessione
Consiglio federale
Di norma entro la successiva sessione ordinaria: parere e proposta di accogliere o respingere l'intervento
Autore
Durante la sessione successiva alla data di presentazione dell'intervento: parere sulla proposta del Consiglio federale
Consenso dell'autore alla proposta del Consiglio federale di accogliere l'intervento
Consenso dell'autore alla proposta del Consiglio federale di respingere l'intervento
Disaccordo dell'autore con la proposta del Consiglio federale di respingere l'intervento
Procedura accelerata:
l'intervento è incluso nella lista degli oggetti trattati l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno («lista del venerdì»)
La lista del venerdì è distribuita durante la terza settimana di sessione.
I parlamentari possono contrastare un intervento
Intervento controverso
Intervento non controverso
L'ultimo giorno della sessione, l'intervento è accolto | respinto tacitamente conformemente alla proposta del Consiglio federale
Lista degli interventi pendenti
(gli interventi controversi sono in cima alla lista degli interventi di un dipartimento)

Non appena è stato trattato, l'intervento appare sulla lista su sfondo grigio (esempio).

Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all'esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi parlamentari. Se durante una sessione non vengono eccezionalmente raggiunte le otto ore di trattazione, il tempo mancante è recuperato nella sessione successiva.

Un intervento è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione; o il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro deputato lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.

Ulteriori informazioni

Decisioni e pratiche

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione B.1.3 (PDF)

Basi legali

- Articolo 28 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 35 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Mozione
- Postulato
- Stralcio di un intervento parlamentare
- Trattazione di mozioni e postulati nelle Commissioni e nelle Camere

*Intervento parlamentare

Gli interventi parlamentari sono strumenti con i quali i deputati, i gruppi parlamentari e le commissioni possono proporre provvedimenti o nuove disposizioni legislative e chiedere informazioni o rapporti. Gli interventi parlamentari sono di regola rivolti al Consiglio federale.

Si distinguono i seguenti tipi di interventi parlamentari:

- mozione
- postulato
- interpellanza
- interrogazione ordinaria
- ora delle domande (solo in Consiglio nazionale)

Con le mozioni e i postulati vengono affidati compiti. Interpellanze, interrogazioni e domande poste durante l'ora delle domande sono invece strumenti interpellativi.

Le mozioni necessitano dell'assenso di entrambe le Camere, i postulati di una sola. Gli altri interventi sono trasmessi al Consiglio federale immediatamente dopo essere stati presentati..

Le iniziative parlamentari non sono interventi parlamentari in senso giuridico.

Cenni storici

- Dizionario storico della Svizzera

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione B.1 (PDF)

II. Interventi parlamentari

- Interventi parlamentari dal 1995: Curia Vista
- Interventi parlamentari prima del 1995: sommari e Bollettino ufficiale

III. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Iniziative parlamentari, iniziative cantonali e interventi parlamentari
- Scheda informativa: Interventi parlamentari

IV. Statistiche

- Fatti e numeri

V. Costi di un intervento parlamentare

- 07.3176 – Interpellanza Costi della densità normativa

- Interventi parlamentari. Rapporto finale a destinazione del gruppo di coordinamento della Commissione della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati Berna, 25 febbraio 1999

VI. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali: strumenti parlamentari

VII. Stampa

- LEONHARD NEIDHART, Wie sich Milizpolitiker in Szene setzen: Über persönliche Vorstösse unserer Bundesparlamentarier, in: Neue Zürcher Zeitung vom 13. Juni 2007, tedesco.
- ERNST FRISCHKNECHT, Informationswert parlamentarischer Vorstösse: Persönliche Interventionen dienen nicht nur der Selbstdarstellung, in: Neue Zürcher Zeitung vom 23. Juni 2007, in tedesco.

VIII. Pubblicazioni in forma elettronica

- JONAS BRÜSCHWEILER, ADRIAN VATTER, Viele Vorstösse, wenig Wirkung? Nutzung und Erfolg parlamentarischer Instrumente in der Bundesversammlung, IN: DE FACTO, 1. Oktober 2018, in tedesco.
- MARTIN GRAF, art. 118, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

IX. Pubblicazioni in forma cartacea

JONAS BRÜSCHWEILER, ADRIAN VATTER, Viele Vorstösse, wenig Wirkung? Nutzung und Erfolg parlamentarischer Instrumente in der Bundesversammlung, in: ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, pag. 69 segg, in tedesco.

Basi legali

- Articoli 118 segg. legge sul Parlamento
- Articoli 25 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 21 segg. regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Cofirmatario
- Destinatario di un intervento
- Diritto d'iniziativa
- Divisibilità degli interventi
- Interventi dichiarati urgenti
- Interventi parlamentari controversi (Consiglio nazionale)
- Immodificabilità degli interventi
- Motivazione di iniziative e interventi parlamentari
- Ritiro di oggetti in deliberazione
- Stralcio dal ruolo di un intervento parlamentare

*Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione

Gli oggetti in deliberazione proposti da parlamentari o da organi delle Camere sono iscritti nel ruolo quando sono depositati presso la segreteria della Camera.

Le iniziative popolari nonché le domande dei Cantoni di conferire la garanzia federale alle loro costituzioni sono iscritte nel ruolo quando sono depositate presso la Cancelleria federale.

Gli altri oggetti in deliberazione (per es. disegni di atti normativi del Consiglio federale, iniziative cantonali) sono iscritti nel ruolo in ambo le Camere quando sono depositati presso l'Assemblea federale.

Non appena l'oggetto in deliberazione è pendente in una Camera oppure nelle due Camere, inizia la procedura parlamentare.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- CORNELIA THELER, art. 72, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 72 legge sul Parlamento
- Articolo 25 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 21 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Ritiro di un oggetto in deliberazione

*Legge federale

L'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Sono considerate «importanti» le disposizioni fondamentali. Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Nella gerarchia delle norme le leggi federali si situano tra la Costituzione e le ordinanze. Le leggi federali concretizzano i compiti fissati nella Costituzione e vengono a loro volta concretizzate in ordinanze.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Leggi federali
- Emanazione di leggi federali (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREAS KLEY, RETO FELLER, Die Erlassformen der Bundesversammlung im Lichte des neuen Parlamentsgesetzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 105(2004), H. 5, pag. 229–245. (PDF), in tedesco.
- LUZIAN ODERMATT, ESTHER TOPHINKE, art. 22, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- LeGes – Legislazione & Valutazione, fascicolo 2000/3 (Anno 11, fascicolo 3)

III. Pubblicazioni consultate

JEAN-FRANCOIS AUBERT, art. 163 e art. 164, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2003, in francese.

JACQUES DUBEY, art. 163 e art. 164, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

PIERRE TSCHANNEN, art. 163 e art. 164, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

JUDITH WYTTENBACH, KARL-MARC WYSS, art. 163 e art. 164, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articoli 163–165 Costituzione federale
- Articolo 140 capoverso 1 lettera c Costituzione federale
- Articolo 141 capoverso 1 lettera a e b Costituzione federale
- Articolo 22 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Atti emanati dall’Assemblea federale
- Diritto d’iniziativa
- Disposizione contenente norme di diritto
- Iniziativa legislativa
- Procedura legislativa ordinaria
- Procedura legislativa d'urgenza
- Entrata in vigore

*Legge federale urgente

Una legge federale la cui entrata in vigore non possa essere ritardata può essere dichiarata urgente ed essere messa immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Sottostà eventualmente a referendum dopo la sua entrata in vigore. Le leggi federali dichiarate urgenti devono essere limitate nel tempo.

Nelle leggi federali urgenti occorre tener presenti due distinzioni: da un lato, ci sono le leggi federali urgenti aventi una base costituzionale e quelle senza tale base e, dall'altro, le leggi federali urgenti con durata di validità di un anno o meno e quelle con durata di validità più lunga. Quelle con durata di validità di un anno o meno non sono soggette a referendum. Le leggi federali urgenti la cui durata di validità supera l'anno sottostanno a referendum facoltativo abrogativo se hanno una base costituzionale e a referendum obbligatorio abrogativo se sono prive di tale base.

Mediante una legge federale urgente priva di base costituzionale il Parlamento modifica materialmente la Costituzione per un periodo limitato[1].

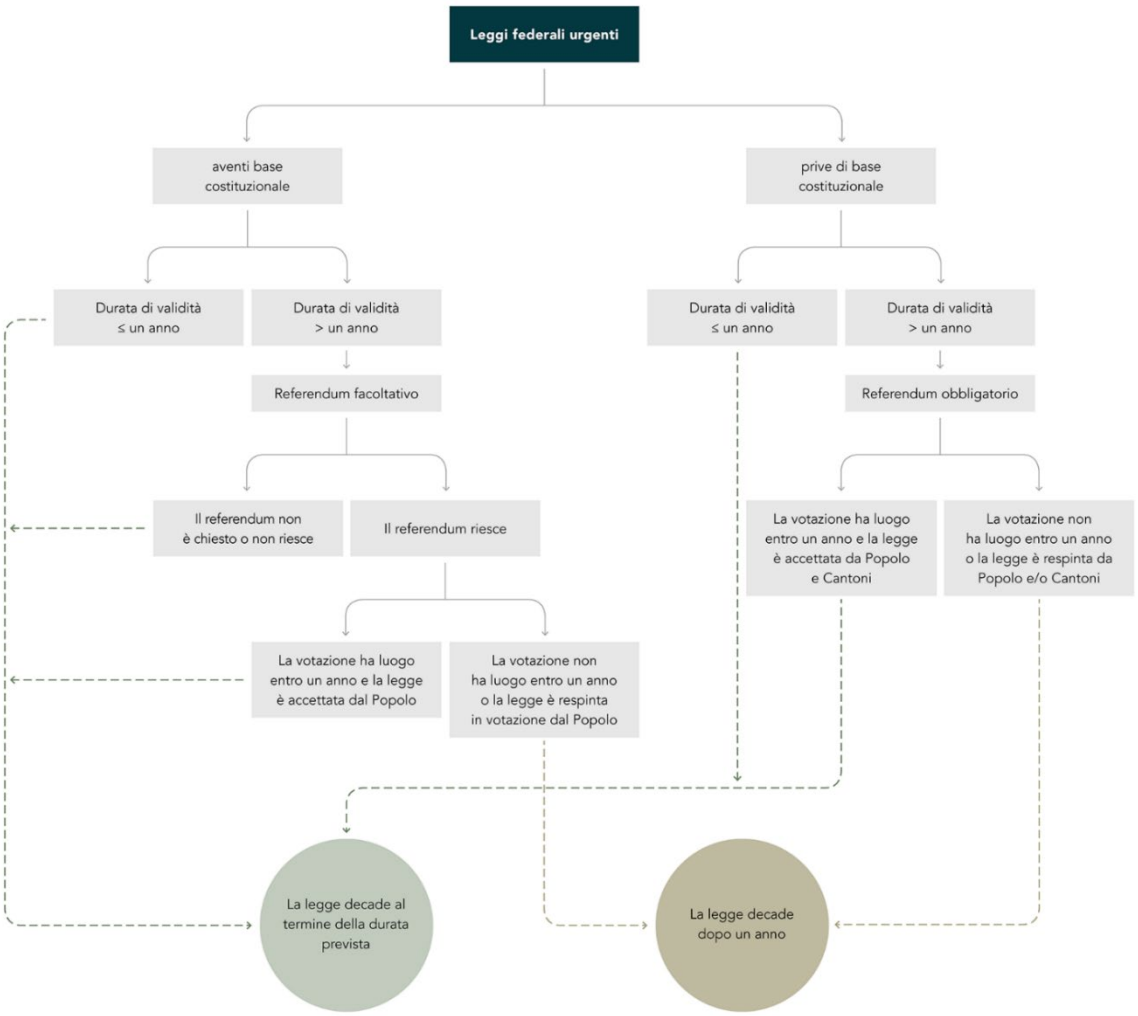

[1] JUDITH WYTTENBACH, Art. 165 N 16, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), «Bundesverfassung», Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2015, pag. 2481 (in tedesco).

Cenni storici

Prima della revisione della Costituzione federale, atti urgenti contenenti norme di diritto vestivano i panni di decreti federali di obbligatorietà generale, che successivamente venivano dichiarati urgenti.

Il suddetto diritto d'urgenza risale alla Costituzione del 1874. Nella sua versione originaria, l'articolo 89 capoverso 2 Cost. autorizzava l'Assemblea federale a sottrarre decreti federali di obbligatorietà generale al referendum in virtù del diritto d'urgenza. Con l'approvazione dell'iniziativa popolare «Ritorno alla democrazia diretta», l'11 settembre 1949 i decreti federali urgenti con una durata di validità di oltre un anno vennero sottoposti a referendum.

➢ CaF, Compendio delle leggi e dei decreti federali urgenti (dal 1874)

(Cfr. E. GRISEL, Art. 89 Abs. 2, in: Aubert/Eichenberger/Müller/ Rhinow/Schindler, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Berna 1996; GIOVANNI BIAGGINI, Art. 165 BV N1, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orell Füssli Verlag AG 2007, pag. 733.)

Ulteriori informazioni

I. Denominazione

Le leggi federali urgenti, a differenza di quelle federali, non sono contrassegnate in quanto tali nel loro titolo. L'informazione sull'urgenza risulta dalla clausola d'urgenza riportata nelle disposizioni finali.

Legge federale
che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 2009[2],
decreta:

Art. 1 Scopo

[1] La presente legge intende agevolare l'intraprendimento e l'esecuzione di esportazioni in circostanze difficili.

[2] A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2 Garanzie

[1] L'ASRE può garantire che:

a. all'istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a tale rivendicazione di garanzia;

b. al cessionario di crediti all'esportazione assicurati dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l'intera somma scoperta se il debitore non può effettuare i pagamenti in scadenza.

[2] Lo stipulante deve restituire all'ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d'indennizzo garantite in base all'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 3 Assicurazione del credito di fabbricazione

[1] Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l'ASRE può assicurare il rischio del credere dell'esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell'ambito di un'esportazione assicurata dall'ASRE.

[2] Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituire l'indennizzo per intero.

Art. 4 Applicazione della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 2005[3] sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

CLAUSOLA D'URGENZA

[1] La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

[2] Entra in vigore il 21 marzo 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009
Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

II. In breve (informazioni e statistiche)

➢ Emanazione di leggi federali (PDF)

III. Elenco delle leggi federali urgenti

- CaF, Compendio delle leggi e dei decreti federali urgenti (dal 1874)

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

JACQUES DUBEY, Art. 165, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

PIERRE TSCHANNEN, Art. 165, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Schulthess, Zürich 2023, in tedesco.

JUDITH WYTTENBACH, Art. 165, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 140 capoverso 1 lettera c Costituzione federale
- Articolo 141 lettera b Costituzione federale
- Articolo 159 capoverso 3 lettera a Costituzione federale
- Articolo 165 Costituzione federale
- Articolo 77 legge sul Parlamento
- Articolo 80 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 95 lettera f legge sul Parlamento
- Articolo 7 capoverso 3 legge sulle pubblicazioni ufficiali
- Articolo 8 legge sulle pubblicazioni ufficiali
- Articolo 12 ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali

Termini correlati

- Aggiunta urgente
- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Diritto di necessità
- Procedura legislativa

*Legge sui rapporti fra i Consigli

Dal 1849 al 2003 la legge sui rapporti fra i Consigli ha disciplinato l'organizzazione e la procedura tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati e definito i rapporti tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale. In seguito questi ambiti sono stati disciplinati dalla legge sul Parlamento attualmente in vigore.

Cenni storici

I. In breve

La prima legge sui rapporti fra i Consigli è stata adottata il 22 dicembre 1849 al fine di stabilire le norme procedurali tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati.

È stata modificata due volte: la revisione totale del 1902 ha introdotto nuovi articoli sulla procedura tra le Camere (votazione finale e conferenza di conciliazione) ed ha portato all'istituzione della Delegazione delle finanze, mentre quella del 1962 ha apportato solo piccoli cambiamenti. Più importanti sono state le revisioni parziali del 1966 (maggiori diritti d'informazione della CdG, creazione della CPI, del Servizio di documentazione dell'Assemblea federale e della segreteria permanente delle CdG) e del 1968 (norme sull'iniziativa parlamentare).

È stata sostituita dalla nuova legge sul Parlamento il 1° dicembre 2003.

- Geschäftsverkehrsgesetz 1849 – 2003 (PDF), in tedesco.

(Parti del testo tratte da: 01.401 Iniziativa parlamentare Legge sul Parlamento (LParl). Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001 (FF 2001 3097))

II. Pubblicazioni in forma cartacea

PAUL CRON, Die Geschäftsordnung der schweizerischen Bundesversammlung: dogmengeschichtliche Darstellung des Geschäftsordnungsrechtes von der Glaubensspaltung bis zur Gegenwart: in den Hauptpunkten verglichen mit England und Amerika, Universitätsbuchhandlung, Friburgo, 1946, in tedesco.

MORITZ VON WYSS, Maximen und Prinzipien des parlamentarischen Verfahrens, Eine Untersuchung über die Schweizerische Bundesversammlung, Schulthess, Zurigo, 2001, pag. 7 segg., in tedesco.

MORITZ VON WYSS, Art. 1 N 1 f., in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 20 segg., in tedesco.

*Legge sulle indennità parlamentari

La legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (LI) disciplina le indennità percepite dai membri dell'Assemblea federale, nonché i contributi della Confederazione ai gruppi parlamentari. Le sue disposizioni sono precisate dall'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari e dalle direttive emanate dalla Delegazione amministrativa.

Cenni storici

I. Indennità dei membri del Consiglio degli Stati

Fino al 1999 la Costituzione federale stabiliva che i membri del Consiglio degli Stati dovessero essere indennizzati dal proprio Cantone.

A partire dal 1850, questi ricevevano tuttavia una diaria e un'indennità per spese di viaggio dalla Confederazione per la partecipazione alle sedute delle commissioni. Questa soluzione – a prima vista contraria alla Costituzione – era giustificata dal fatto che, sebbene i consiglieri agli Stati fossero delegati dai Cantoni a rappresentarli, erano al tempo stesso delegati dal Consiglio degli Stati, e quindi da un'autorità federale, a partecipare alle sedute delle commissioni preparatorie e, di conseguenza, i costi andavano coperti sia dai Cantoni che dalla Confederazione[1].

Dal 2002, i consiglieri agli Stati sono indennizzati interamente ed esclusivamente dalla Confederazione e ricevono le stesse retribuzioni dei consiglieri nazionali.

II. Basi legali

Nei primi anni dello Stato federale, le indennità giornaliere dei consiglieri nazionali erano disciplinate mediante decreto federale, mentre le indennità di viaggio erano regolate da una legge federale[1]. La prima legge sulle indennità parlamentari fu adottata il 6 ottobre 1923[2] e fu sostituita nel 1968 da una nuova versione[3]. Dal 1972, la legge federale sulle indennità parlamentari[4], adottata il 17 marzo dello stesso anno, costituisce la base legale per le indennità dei membri delle Camere. L'attuale legge federale sulle indennità parlamentari è stata emanata nel 1988[5].

III. Determinazione dell'importo delle indennità

Le leggi del 1923 e del 1968 disciplinavano non soltanto le tipologie di indennità, ma ne fissavano anche gli importi.

La legge del 1972 definiva anch'essa gli importi delle indennità, ma consentiva l'adeguamento della diaria e delle spese di pernottamento alle «nuove circostanze» mediante decreto federale non soggetto a referendum. Questa possibilità di adeguamento, concretizzabile di norma all'inizio di una nuova legislatura[6], fu estesa anche alle altre indennità nel 1981.

La legge del 1988 stabiliva unicamente l'importo dell'indennità annua. Quello della diaria e delle altre indennità era disciplinato mediante decreto federale. In occasione della revisione parziale del 2002[7], la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) propose che l'importo di tutte le indennità venisse disciplinato per via di ordinanza. Le Camere aderirono tuttavia alla proposta della Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CIP-S), fissando nella legge l'importo dell'indennità annua, della retribuzione

annua – ormai svincolata dalla prima – e della diaria. Anche per quanto riguarda la compensazione del rincaro, le Camere decisero di seguire la proposta della CIP-S, secondo cui la compensazione del rincaro andava invece effettuata tramite ordinanza.

[1] Cfr. Bericht der Fraktionspräsidentenkonferenz vom 4. Februar 1972, BBl 1972 I 624 (in tedesco).

[1] Cfr. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi sur les indemnités de présence et de déplacement du Conseil national et des commissions des deux Conseils. (Du 3 avril 1922.), FF 1922 I 571 (in francese e tedesco).

[2] FF1923 III 42 (in francese e tedesco)

[3] FF 1968 II 495 (in francese e tedesco)

[4] FF 1972 I 734

[5] Iv. Pa. 02.400 Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 2002.

[6] FF 1981 II 549

[7] Iv. Pa. 02.400 Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 2002.

Basi legali

- Legge sulle indennità parlamentari
- Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Costituzione federale
- Legge sul Parlamento
- Ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Regolamenti dei Consigli

*Legge sul Parlamento

La legge federale sull'Assemblea federale («legge sul Parlamento») disciplina in particolare:

- i diritti e i doveri dei membri dell'Assemblea federale;
- i compiti dell'Assemblea federale;
- l'organizzazione dell'Assemblea federale;
- le procedure nell'Assemblea federale;
- i rapporti tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale;
- i rapporti tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione;
- le elezioni, la conferma di elezioni e l'accertamento dell'incapacità di esercitare la carica.

Cenni storici

La legge sul Parlamento è entrata in vigore il 1° dicembre 2003, subentrando alla legge sui rapporti fra i Consigli.

- Revisionstabelle: Parlamentsgesetz 2003 bis heute (PDF), in tedesco.
- Übersichtstabelle: Revisionen des Parlamentsrecht 1848 bis heute (PDF), in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, ANDREA CARONI (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- LeGes –: Legislazione & Valutazione, fascicolo 2003/2 (anno 14, fascicolo 2)

II. Pubblicazione in forma cartacea

CHRISTOPH LANZ, Parlamentarisches Verfahren – Nebensache oder mehr?, in: Das Parlament – «Oberste Gewalt des Bundes»?, Verlag Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1991, pag. 183 segg., in tedesco.

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (1.7)

Basi legali

- Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl)

Termini correlati

- Costituzione federale

- Ordinanza sull’amministrazione parlamentare
- Regolamenti dei Consigli

*Legge sulla trasparenza

Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras). Questa legge mira a promuovere la trasparenza in merito al mandato, all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione, garantendo l'accesso ai documenti ufficiali che sono stati prodotti a partire dal 1° luglio 2006. Il principio della trasparenza non si applica né alle deliberazioni né alla documentazione delle sedute delle commissioni e delegazioni parlamentari, che permangono confidenziali. Rientrano nel campo d'applicazione della LTras i Servizi del Parlamento unicamente se non operano direttamente per l'Assemblea federale, per i suoi organi o i suoi deputati. La LTras vale quindi soltanto per i documenti che concernono l'attività amministrativa dei Servizi del Parlamento.

Ulteriori informazioni

- Possibilità di consultazione dei lavori dell'Assemblea federale e dei lavori dell'Amministrazione federale (PDF)

Basi legali

- Articolo 2 legge sulla trasparenza
- Articolo 4 legge sulla trasparenza
- Articolo 4 legge sul Parlamento
- Articolo 47 legge sul Parlamento
- Articolo 1 segg. ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Bollettino ufficiale
- Pubblicità
- Verbali delle commissioni

*Legislatore

Il potere legislativo appartiene al Parlamento e al Popolo: le leggi sono adottate dal Parlamento, ma sottostanno a referendum facoltativo. Se 50'000 aventi diritto di voto o otto Cantoni chiedono il referendum, la legge è sottoposta a votazione popolare.

Ulteriori informazioni

Le leggi federali godono di una duplice legittimazione democratica[1]: da un lato, sono emanate dal Parlamento, ovvero dai rappresentanti del Popolo democraticamente eletti; dall'altro, i cittadini contrari a una legge possono chiedere il referendum esercitando così il diritto di partecipazione diretta al processo democratico. La Costituzione sancisce l'obbligo di emanare tutte le disposizioni importanti contenenti norme di diritto sotto forma di legge federale.

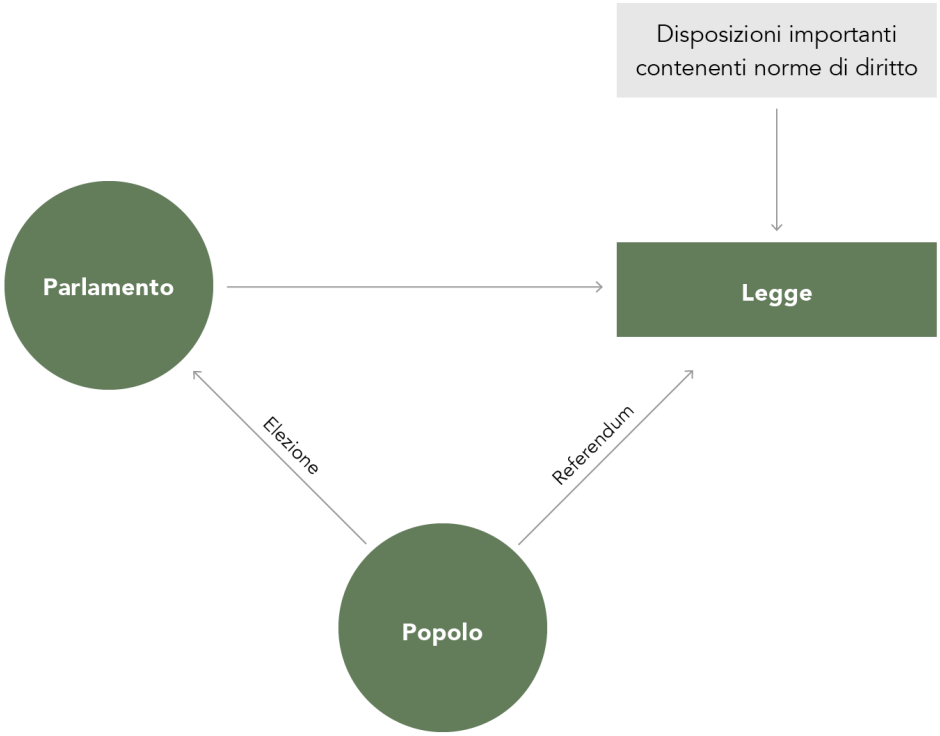

[1] JUDITH WYTTENBACH/KARL-MARC WYSS Art. 164, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2015, pag. 2448 segg.

Basi legali

- Articoli 163–164 Costituzione federale

Termini correlati

- Legge federale
- Procedura legislativa ordinaria
- Procedura legislativa d'urgenza

*Legislatura

Con il termine «legislatura» si intende la durata del mandato di un Parlamento alla scadenza del mandato si procede all'elezione per il rinnovo integrale. A livello federale, la legislatura è prevista solo per il Consiglio nazionale. Dato che la durata del mandato e la data dell'elezione del Consiglio degli Stati sono disciplinati dal diritto cantonale, la Camera alta non viene rinnovata integralmente.

La legislatura del Consiglio nazionale, della durata di quattro anni, inizia e termina con la seduta costitutiva del nuovo Parlamento.

Cenni storici

Inizialmente i consiglieri nazionali erano eletti per un mandato di tre anni.

Tra l'altro nel 1917 il mandato durò due anni perché dopo aver approvato l'iniziativa sull'introduzione del sistema proporzionale il 13 ottobre 1918, il 10 agosto 1919 Popolo e Cantoni approvarono anche un rinnovo integrale anticipato del Consiglio nazionale e del Consiglio federale.

Maggiori informazioni:

- Breve descrizione Swissvotes (PDF) (soltanto in tedesco)
- Materiale Swissvotes (soltanto in tedesco)

Nel 1930 le Camere erano concordi nell'affermare che un mandato triennale non bastava a un deputato per familiarizzarsi con il funzionamento del Parlamento, per assimilarne i compiti e per permettergli di dimostrare le sue capacità prima di dover passare nuovamente attraverso un'elezione[1]. Il Consiglio federale condivideva questo parere e lo stesso anno sottopose alle Camere una modifica costituzionale al riguardo. Nel messaggio indicò che fosse desiderabile che i grandi progetti venissero discussi per intero dalla medesima assemblea[2]. Era pure convinto che l'interesse generale suggerisse di distanziare quanto più possibile le campagne elettorali non soltanto perché costose, ma soprattutto perché, mettendo alle prese cittadini di partiti diversi e provocando agitazioni talvolta vivissime, suscitavano passioni e turbavano l'atmosfera politica[3]. In qualità di oppositori della modifica costituzionale i socialdemocratici la consideravano un attacco ai diritti del Popolo: se il sovrano potesse eleggere il Consiglio nazionale soltanto ogni quattro anni, sarebbe «detronizzato» dal suo ruolo di legislatore[4]. Popolo e Cantoni si lasciarono infine convincere dagli argomenti dei favorevoli al progetto e la modifica costituzionale fu accettata il 15 marzo 1931 dal 53,5 per cento dei votanti e da 18 Cantoni.

Maggiori informazioni:

- Breve descrizione Swissvotes (PDF) (soltanto in tedesco)
- Materiale Swissvotes (soltanto in tedesco)

Finora ci sono state

- 27 legislature della durata di 3 anni,
- 1 legislatura della durata di 2 anni e
- 23 legislature della durata di 4 anni.

Nell'autunno 2023 si sono tenute quindi le 52^{e} elezioni di rinnovo integrale.

In tempi più recenti l'estensione della durata del mandato del Consiglio nazionale è stata un argomento di discussione ricorrente che però non ha raccolto la maggioranza alle Camere.

Nel 1995 le Commissioni delle istituzioni politiche hanno considerato la possibilità di estendere il mandato a cinque anni. I favorevoli sostenevano che l'occasionale e deprecato «piccolo cabotaggio» della politica federale fosse da ricondurre a una legislatura piuttosto breve nel confronto internazionale. Secondo loro il sistema politico svizzero, rispetto alle democrazie rappresentative, sopporterebbe peraltro meglio una durata di legislatura più lunga, poiché gli elettori – grazie ai diritti popolari – possono esprimersi anche tra un'elezione e l'altra[5]. La proposta fu però respinta perché l'estensione della legislatura avrebbe potuto ripercuotersi notevolmente anche sui Cantoni e sui Comuni, la maggior parte dei quali ha periodi di legislatura di quattro anni. Inoltre, una simile proposta dovrebbe emanare dal Popolo e non dal Parlamento stesso, in quanto potrebbe far sorgere il sospetto che i parlamentari vogliano attribuirsi un mandato più lungo nel loro proprio interesse6.

Nel 2006 con l'iniziativa parlamentare 06.415 il consigliere nazionale Maurice Chevrier ha nuovamente chiesto l'estensione a cinque anni della durata della carica. A suo parere negli ultimi anni, le attività parlamentari si sono notevolmente complicate, sia per la natura stessa delle pratiche sia per le scadenze imposte. Tra familiarizzarsi con l'attività parlamentare e pensare all'elezione successiva non ci sarebbe il tempo per avere la serenità necessaria, una situazione che danneggia l'efficienza del Parlamento. All'iniziativa non è però stato dato seguito: le Commissioni delle istituzioni politiche hanno ritenuto che nel migliore dei casi le misure proposte produrrebbero semmai un guadagno di efficienza insignificante e non sarebbero prive di svantaggi per la democrazia. Inoltre, i Parlamenti cantonali dovrebbero probabilmente adeguare la durata del loro mandato. Questo sforzo sarebbe sproporzionato rispetto ai dubbi benefici della riforma proposta, per la quale finora non c'è stata quasi alcuna rivendicazione da parte della popolazione. Inoltre, tale richiesta non dovrebbe provenire dai ranghi del Parlamento. Un'estensione del mandato parlamentare potrebbe essere giustamente percepita come presuntuosa. Fa parte dell'essenza della democrazia il fatto che i rappresentanti debbano sottoporsi regolarmente a un'elezione popolare. Inoltre, l'Assemblea federale ha sempre lavorato bene e intensamente anche negli anni elettorali. Se l'influenza delle imminenti elezioni dovesse essere avvertita dai parlamentari, ciò sarebbe soltanto segno di una democrazia viva, in cui gli eletti rispondono alle esigenze degli elettori.

Nel 2010 con il postulato 10.3230 il consigliere nazionale Nobert Hochreutener voleva incaricare il Consiglio federale di esaminare i vantaggi e gli svantaggi di un prolungamento da quattro a cinque anni del mandato di consigliere nazionale, consigliere federale e cancelliere della Confederazione, e presentare un rapporto in merito. Il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato tra l'altro perché a suo parere una legislatura più lunga ridurrebbe il potere di codecisione democratica. L'intervento parlamentare è stato infine tolto dal ruolo perché l'autore non era più membro della Camera.

Nel 2015 con l'iniziativa parlamentare 15.491 il consigliere nazionale Hans Grunder ha chiesto nuovamente di prolungare la durata della legislatura adducendo che la politica potrebbe così diventare concreta e più adatta al sistema di milizia in quanto i parlamentari non sarebbero costantemente impegnati in campagne elettorali. All'iniziativa non è però stato dato seguito.

Nel 2019 con la mozione 19.3400 il consigliere nazionale Bernhard Guhl voleva incaricare il Consiglio federale di elaborare un progetto per estendere a cinque anni la durata del mandato dei consiglieri nazionali, dei consiglieri federali e del cancelliere della Confederazione. A suo parere i cambiamenti di legislatura e le elezioni appesantirebbero e renderebbero più difficile l'attività parlamentare. Una legislatura della durata di cinque anni migliorerebbe l'efficienza del Parlamento e lo Stato risparmierebbe sui costi per le elezioni. Ancora una volta il Consiglio federale ha proposto la reiezione della mozione e anche quest'intervento è stato tolto dal ruolo senza una decisione della Camera poiché l'autore non era più membro della Camera.

[1] Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione degli articoli 76, 96 e 105 della Costituzione (durata del mandato del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e del Cancelliere della Confederazione) del 2 settembre 1930, FF 1930 I 82

[2] Ibid.

[3] FF 1930 II 82, in particolare 83

[4] WOLF LINDER, CHRISTIAN BOLLIGER, YVAN RIELLE (Editore), Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmungen 1848-2007, Haupt, pag. 169

[5] Ad 96.091 Assemblea federale. Organizzazione, procedura, rapporti con il Consiglio federale, Rapporto complementare delle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali del 6 marzo 1997 relativo alla riforma della Costituzione, FF 1997 III 234, in particolare pag. 251 e seg.,

[6] Ibid.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Le changement de législature: un passage de témoin à la vitesse de l'éclair (PDF), in francese.

II. Statistica

- Fatti e cifre

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (1.4.)
- Parlamenti esteri

Basi legali

- Articolo 149 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 150 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 57 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Elezione del Consiglio nazionale
- Elezioni del Consiglio degli Stati
- Rinnovo anticipato

*Legislazione

Uno dei principali compiti dell'Assemblea federale consiste nell'adottare disposizioni che contengono norme di diritto. L'Assemblea federale emana tali disposizioni sotto forma di legge federale o di ordinanza (ordinanze del Parlamento). Sottopone le modifiche della Costituzione federale al voto del Popolo e dei Cantoni sotto forma di decreto federale.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Legislazione

II. Fatti e Cifre

- Scheda informativa: Diritto costituzionale (PDF)
- Scheda Informativa: Elezione del Consiglio federale (PDF)
- Scheda informativa: Attività normativa per via di ordinanza (PDF)

III. Ricerca

- Die Entwicklung der eidgenössischen Gesetzgebungstätigkeit 1983–2007: eine quantitative Analyse / Wolf Linder, Oliver Hümbelin, Michael Sutter, Università di Berna, Istituto di scienze politiche, 2009 (PDF), in tedesco.
- Schweizerische Bundesversammlung: ein aktives Gesetzgebungsorgan. Eine empirische Untersuchung des Gesetzgebungsprozesses in den Jahren 1995–97, Universität Bern, Institut für Politikwissenschaften, 1998 (PDF), in Tedesco.

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- WOLF LINDER, Inflation législative? Le développement quantitatif de la législation fédérale, in: LEGES, Gesetzgebung & Evaluation, LEGES 2017/2, S. 199–209. (PDF), in Francese.
- LUZIAN ODERMATT, ESTHER TOPHINKE, art. 22, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- PHILIPPE SCHWAB, La législation événementielle: nécessité ou nocivité?, contribution à la session de l'association des secrétaires généraux des parlements, lusaka, zambie, mars 2016. (PDF), in francese.
- Législation et haute surveillance: considérations actuelles, in: Parlement, bulletin d'information de la société suisse pour les questions parlementaires, avril 2016, n° 1, 19e année, in tedesco e francese.

Basi legali

- Articoli 163–165 Costituzione federale
- Articolo 22 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Legge federale
- Procedura legislativa ordinaria
- Procedura legislativa d'urgenza
- Atti emanati dall’Assemblea federale

*Libero mandato

Per libero mandato s'intende che i parlamentari possono esercitare il loro mandato senza ricevere istruzioni. Il libero mandato si contrappone al mandato imperativo.

Anche la Costituzione svizzera prevede un libero mandato, un cosiddetto «divieto di ricevere istruzioni».

Termini correlati

- Divieto di ricevere istruzioni

*Limitazione della durata del mandato (dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza)

Il mandato dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza dura quattro anni e può essere rinnovato due volte.

Cenni storici

La limitazione della durata del mandato è stata introdotta nel 2023[1].

[1] 17.059 Legge sulla protezione dei dati. Revisione totale e modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati.

Basi legali

- Articolo 44 capoverso 1 legge federale sulla protezione dei dati

Termini correlati

- Elezione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

*Limitazione della durata del mandato (giudici dei tribunali della Confederazione)

I giudici dei tribunali civili della Confederazione sono eletti per un mandato di sei anni, quelli della giustizia militare per un mandato di quattro anni. Una loro rielezione è sempre possibile dato che la legislazione non prevede alcuna limitazione della durata del loro mandato.

Termini correlati

- Destituzione di giudici dei Tribunali della Confederazione
- Elezione dei giudici dei Tribunali della Confederazione
- Limite di età (giudici dei tribunali civili della Confederazione)
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale
- Tribunali della Confederazione

*Limitazione della durata del mandato (membri del Consiglio federale)

I membri del Consiglio federale sono eletti per un mandato quadriennale. Una loro rielezione è sempre possibile dato che la legge non prevede alcuna limitazione della durata del loro mandato.

Cenni storici

Nel 2009 sono state presentate un'iniziativa parlamentare (09.482) e una mozione (09.4323) e nel 2010 un'altra iniziativa parlamentare (10.411) che chiedevano l'introduzione di una limitazione della durata del mandato per i membri del Consiglio federale. Il Consiglio nazionale non ha dato seguito alle due iniziative, mentre la mozione è stata tolta dal ruolo senza decisione della Camera poiché dopo due anni non era stata ancora trattata.

Gli argomenti addotti a favore dell'introduzione di una limitazione della durata del mandato sono stati tra l'altro i seguenti.

- I membro del Governo ha un termine chiaro entro il quale raggiungere i suoi obiettivi politici, che può di conseguenza pianificare meglio.
- Le tediose speculazioni sulle partenze anticipate diminuiscono, la preparazione di potenziali candidati al Consiglio federale può essere organizzata meglio, il che aumenta la qualità della scelta dei membri del Governo.
- I candidati più giovani hanno nettamente più possibilità di essere eletti, perché in questo modo si scongiura il rischio di magistrati in carica per lungo tempo.
- La migliore organizzazione dell'agenda politica rafforza la fiducia della popolazione nelle istituzioni del Paese.
- Rinnovo significa spesso un altro approccio, il che si ripercuote positivamente sull'evoluzione dei progetti politici.
- Il passaggio dei dossier al successore può avvenire in modo molto più sicuro e con scadenze più lunghe.

La Commissione ha motivato la sua proposta di non dare seguito alle due iniziative nel modo seguente:

«La Commissione non vede alcun problema nella durata del mandato dei membri del Consiglio federale e non ritiene perciò necessario intervenire. [...] Se l'Assemblea federale non approva più la gestione del mandato di un consigliere federale, ha la possibilità di non rieleggerlo in occasione del rinnovo integrale. Qualora i partiti auspichino una maggiore rotazione per farsi rappresentare da volti nuovi, ciò va concordato fra i singoli partiti e i loro rappresentanti in Consiglio federale.

Tuttavia, una limitazione della durata del mandato dei consiglieri federali non è opportuna anche se si considera la posizione dell'Esecutivo nel sistema politico svizzero. Dalle motivazioni degli autori dell'iniziativa si evince che giudicano piuttosto ampio il margine di manovra di un membro del Consiglio federale. Essi adducono argomenti secondo cui un consigliere federale dovrebbe poter realizzare «i suoi» obiettivi politici e attuare «le sue» riforme. Vengono tracciati paralleli con i mandati dei presidenti americano e francese. La Commissione rileva che il sistema politico svizzero non è impostato in modo che una maggioranza di Governo faccia approvare il programma politico annunciato prima delle elezioni entro una legislatura. Se un membro del Governo vuole sottoporre una proposta di riforma al Parlamento, deve prima ottenere il sostegno del Consiglio federale, la cui composizione è molto eterogenea. Ciò che il Parlamento fa della proposta di riforma è ancora tutta un'altra questione. Nel sistema svizzero vi è dunque una divisione dei poteri assai marcata, da

un lato già in seno al Governo, dall'altro anche fra quest'ultimo e il Parlamento. Un singolo membro del Governo può influenzare l'agenda politica in misura limitata, a prescindere dal fatto che rimanga in carica otto, dieci o dodici anni. In questo sistema così differenziato può addirittura essere auspicabile una certa continuità nelle persone che compongono il Consiglio federale.

Non va inoltre dimenticato che nel caso di una limitazione del mandato la posizione di un membro del Governo verrebbe ulteriormente indebolita all'avvicinarsi del termine prescritto del mandato.» (cfr. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 febbraio 2010)

Termini correlati

- Dimissioni in corso di mandato (membri del Consiglio federale)
- Durata del mandato (membri del Consiglio federale)
- Elezione del Consiglio federale
- Entrata in carica (membri del Consiglio federale)
- Incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica
- Limite di età (membri del Consiglio federale)
- Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale

*Limitazione della durata del mandato (membri del Consiglio nazionale)

I membri del Consiglio nazionale sono eletti per un mandato quadriennale. Una loro rielezione è sempre possibile dato che la legge non prevede alcuna limitazione della durata del loro mandato.

Cenni storici

Nel 1942 il popolo e i Cantoni respinsero un'iniziativa popolare che mirava in particolare a limitare a dodici anni la durata del mandato dei membri del Consiglio nazionale.

- Swissvotes

Nel 2015 con un'iniziativa parlamentare il consigliere nazionale Hans Grunder ha chiesto l'introduzione di una limitazione della durata del mandato per i membri del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale non ha però dato seguito all'iniziativa.

- 15.492 Iv. Pa. Salviamo il sistema di milizia. Limitiamo la durata del mandato

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- ELENA FRECH, NIELS D. GOET, SIMON HUG, Passiver und weniger parteitreu: Wie sich die Amtszeitbeschränkung auf Parlamentsmitglieder auswirkt, in DeFacto, 1. Februar 2021, in tedesco.

Termini correlati

- Destituzione di membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale
- Durata del mandato (membri del Consiglio nazionale)
- Elezioni del Consiglio nazionale
- Entrata in carica (parlamentari)
- Limite di età (membri del Consiglio nazionale)

*Limite di età (giudici dei tribunali civili della Confederazione)

La legislazione prevede un'età minima per l'elezione a giudice dei tribunali civili della Confederazione e un limite di età per l'esercizio della carica. È eleggibile chiunque ha diritto di voto a livello federale, ossia chi ha compiuto 18 anni. Per legge il mandato dei giudici dei tribunali civili della Confederazione termina alla fine dell'anno civile in cui compiono i 68 anni.

Cenni storici

La disposizione secondo cui il mandato dei giudici dei tribunale federale termina alla fine dell'anno civile in cui compiono i 68 anni è stata sancita nella legge nel 2005 nel quadro della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (01.023) ed è entrata in vigore nel 2007. Fino ad allora vi era un Gentlemen's Agreement tra il Parlamento e il Tribunale federale secondo cui un giudice federale si ritirava al più tardi all'età 70 anni al 1995[1] e 68 anni dal 1996[2].

Nel 2019 è stata presentata la mozione 19.3550 intesa ad abolire il limite di età per i giudici federali. È stata tuttavia poi ritirata.

L'età pensionabile obbligatoria di 64 o 65 anni si applicava originariamente ai giudici dei tribunali civili di primo grado della Confederazione creati dalla riforma giudiziaria del 2000. Il limite di età di 68 anni è in vigore dal 2012 (10.505).

[1] W. HALLER, Art. 107/108 N 46, in: Aubert/Eichenberger/Müller/Rhinow/Schindler, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Berna 1996; Il 17 dicembre 1942 un giudice federale non è stato rieletto perché aveva compiuto 70 anni, ossia l'età massima scelta dal tribunale stesso, cfr. Freiburger Nachrichten, 18 dicembre 1942 «Wahltag in der Bundesversammlung»

[2] Dal 1996 la regola dell'età di pensionamento a 68 anni è stata dichiarata determinante, cfr. tra l'altro 19.3550 Mo. Giudici federali. Adeguare i limiti d'età alla realtà e Neue Zürcher Zeitung, numero 299, 23 dicembre 1995 «Altersguillotine mit krummem Messer?»

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma cartacea

THOMAS HUGI YAR, ANDREAS Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basel 2018, in tedesco.

REGINA KIENER, Art. 5 N 22, in: Niggli (ed.), Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn, Basel 2018, in tedesco.

Basi legali

I. Eleggibilità

- Articolo 136 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 143 Costituzione federale
- Articolo 5 legge sul Tribunale federale
- Articolo 5 legge sul Tribunale amministrativo federale
- Articolo 42 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 9 legge sul Tribunale federale dei brevetti

II. Limite di età

- Articolo 9 capoverso 2 legge sul Tribunale federale
- Articolo 13 capoverso 2 legge sul Tribunale amministrativo federalev
- Articolo 48 capoverso 2 legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Articolo 9 capoverso 2 legge sul Tribunale federale dei brevetti

Termini correlati

- Destituzione di giudici dei Tribunali della Confederazione
- Elezione dei giudici dei Tribunali della Confederazione
- Limitazione della durata del mandato (giudici dei tribunali della Confederazione)
- Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale
- Tribunali della Confederazione

*Limite di età (membri del Consiglio degli Stati)

I membri del Consiglio degli Stati sono eletti conformemente al diritto cantonale. In tutti i Cantoni sono eleggibili soltanto le persone di nazionalità svizzera che hanno compiuto 18 anni. Soltanto il Cantone di Glarona applica un limite massimo di età: al compimento dei 65 anni i suoi rappresentanti lasciano la carica alla Landesgemeinde successiva o a fine giugno.

Ulteriori informazioni

I. Statistiche

- Membri delle Camere

II. Rapporto

- Rapporto del Consiglio federale sui limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo (in adempimento della mozione Egerszegi-Obrist, Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto, 02.3413 n, mozione trasformata in postulato dal Consiglio nazionale il 21 marzo 2003) del 21 aprile 2004 (PDF)

Basi legali

- Articolo 76 capoverso 5 Costituzione del Cantone di Glarona

Termini correlati

- Destituzione di membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale
- Durata del mandato (membri del Consiglio degli Stati)
- Elezioni del Consiglio degli Stati
- Entrata in carica (parlamentari)
- Limitazione della durata del mandato (membri del Consiglio degli Stati)

*Limite di età (membri del Consiglio federale)

Per l'elezione in Consiglio federale la legislazione federale prevede un'età minima ma non un'età massima, né un limite di età per l'esercizio della carica. È eleggibile in Consiglio federale chiunque ha diritto di voto a livello federale, ossia chi ha compiuto 18 anni.

Cenni storici

Nel 2006 è stata presentata la mozione 06.3712 con cui si voleva introdurre un limite di età per i membri del Consiglio federale. Nel suo parere il Consiglio federale ha ricordato il divieto costituzionale di discriminazione a causa dell'età. La mozione è stata in seguito tolta dal ruolo senza decisione della Camera perché l'autrice non faceva più parte del Consiglio nazionale.

Ulteriori informazioni

Rapporto

- Rapporto del Consiglio federale sui limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo (in adempimento della mozione Egerszegi-Obrist, Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto, 02.3413 n, mozione trasformata in postulato dal Consiglio nazionale il 21 marzo 2003) del 21 aprile 2004

Basi legali

- Articolo 136 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 143 Costituzione federale

Termini correlati

- Dimissioni in corso di mandato (membri del Consiglio federale)
- Durata del mandato (membri del Consiglio federale)
- Elezione del Consiglio federale
- Entrata in carica (membri del Consiglio federale)
- Incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica
- Limitazione della durata del mandato (membri del Consiglio federale
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale

*Limite di età (membri del Consiglio nazionale)

Sono eleggibili in Consiglio nazionale soltanto le persone di nazionalità svizzera che hanno compiuto 18 anni. Non vi è né un'età massima per l'eleggibilità né un limite di età per l'esercizio della carica.

Ulteriori informazioni

I. Statistiche

- Membri delle Camere

II. Rapporto

- Rapporto del Consiglio federale sui limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo (in adempimento della mozione Egerszegi-Obrist, Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto, 02.3413 n, mozione trasformata in postulato dal Consiglio nazionale il 21 marzo 2003) del 21 aprile 2004 (PDF)

Basi legali

- Articolo 136 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 143 Costituzione federale

Termini correlati

- Destituzione di membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale
- Durata del mandato (membri del Consiglio nazionale)
- Elezioni del Consiglio nazionale
- Entrata in carica (parlamentari)
- Limitazione della durata del mandato (membri del Consiglio nazionale)

*Limite di spesa

Per limite di spesa s'intende l'importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall'Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. Non costituisce uno stanziamento di crediti. I crediti di preventivo necessari devono essere chiesti ogni anno e accordati dal Parlamento.

Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.

I limiti di spesa sono sottoposti al Parlamento in virtù di un messaggio con decreto federale particolare o con il preventivo e le sue aggiunte.

(Fonte: www.dff.admin.ch)

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Tipi di credito e limite di spesa

Basi legali

- Articolo 159 capoverso 3 lettera b Costituzione federale
- Articolo 25 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 20 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 9 ordinanza sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Crediti

*Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

Basi legali

- Articolo 4 Costituzione federale
- Legge sulle lingue

Termini correlati

- Lingue nel Parlamento
- Lingue ufficiali della Confederazione
- Traduzione simultanea

*Lingue nel Parlamento

Nelle deliberazioni in seno alle Camere e alle commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta. Di norma, l'Amministrazione federale elabora la documentazione destinata alle commissioni in due lingue ufficiali. Per la trattazione nelle Camere e nelle commissioni, i messaggi, i rapporti e i disegni di atti normativi sono generalmente disponibili in italiano, francese e tedesco, le proposte individuali in tedesco e in francese.

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazioni in forma elettronica

- Parlements multilingues – Un principe démocratique dans la pratique législative, in : Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, Septembre 2025, No. 2, 28e année (PDF), in tedesco.
- PHILIPPE SCHWAB, Le Parlement suisse comme espace plurilingue, in: communication de l'Association des Secrétaires généraux des Parlements (ASGP), Ginevra (PDF), in francese.
- Le service linguistique de l'Assemblée fédérale (PDF), in francese.
- SEAN MUELLER, DAVID ZUMBACH, Föderale Vielfalt im Schweizer Parlament, in: DeFacto vom 21. Dezember 2017, in tedesco.

II. Pubblicazione in forma cartacea

SEAN MÜLLER, Parliamoci!: föderale Sprachenvielfalt als Zeichen funktionierender Konkordanz?, in: Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 71–90, in tedesco.

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (3.4.)

Basi legali

- Articolo 8 legge sulle lingue
- Articolo 46 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 19 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 37 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 41 capoverso 3 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Assegno di formazione (deputato)
- Traduzione simultanea

*Lingue ufficiali della Confederazione

Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

Basi legali

- Articolo 70 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 4 segg. legge sulle lingue

Termini correlati

- Lingue
- Lingue nazionali
- Traduzione simultanea

*Luogo delle sedute

L'Assemblea federale si riunisce normalmente nella capitale federale e, più precisamente, nel Palazzo del Parlamento, costruito a tale scopo nel centro di Berna. Ogni Camera dispone di una propria sala.

Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale può decidere di riunirsi eccezionalmente altrove. Se la riunione in presenza a Berna non è possibile, la Conferenza di coordinamento può decidere che l'Assemblea federale si riunisce altrove.

Cenni storici

I. Sede dell'assemblea federale

Il decreto federale del 27 novembre 1848 designava la città di Berna come sede dell'Assemblea federale[1]. La legge del 1851[2] e quella del 1934[3] sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione sancirono poi che, in circostanze eccezionali, le Camere potevano riunirsi in un altro luogo.

Nel 2003, la nuova legge sul Parlamento ha stabilito che l'Assemblea federale si riunisce a Berna e che la decisione di cambiare il luogo di riunione deve essere presa sotto forma di decreto federale semplice[4].

La disposizione secondo cui la Conferenza di coordinamento può decidere che l'Assemblea federale si riunisce altrove se la riunione in presenza a Berna non è possibile è stata inserita nella legge nel 2023[5].

Sinora le Camere hanno deciso di riunirsi in un luogo diverso da Berna in tre occasioni: nel 1993 a Ginevra (sessione autunnale)[6], nel 2001 a Lugano (sessione primaverile)[7] e nel 2006 a Flims (sessione autunnale)[8].

II. Sala del Consiglio nazionale

Inizialmente, il Consiglio nazionale si riuniva nel vecchio Casinò e nella sala del Gran Consiglio. Nel 1857 si trasferì nell'allora neo-costruito palazzo del Consiglio federale (l'attuale Palazzo federale ovest). Il Palazzo del Parlamento fu inaugurato nel 1902. Da allora, il Consiglio nazionale si riunisce nell'attuale sala del Consiglio nazionale.

➢ Maggiori informazioni su www.srf.ch (in tedesco)

La sessione straordinaria di maggio 2020[9] e la sessione estiva 2020[10] non si sono tenute nel Palazzo del Parlamento, ma nel centro fieristico BernExpo per garantire il rispetto delle regole di distanziamento imposte dalla pandemia di COVID-19.

III. Sala del Consiglio degli Stati

Dal 1848 al 1856 il Consiglio degli Stati si è riunito nel palazzo del municipio Rathaus des Äusseren Standes nella Zeughausgasse. Nel 1856 si è trasferito nel «Palazzo consiliare della Confederazione», al tempo appena costruito. Dal 1902, anno di inaugurazione del Palazzo del Parlamento, il Consiglio degli Stati si riunisce nell'attuale sala del Consiglio degli Stati.

A causa di lavori di ristrutturazione, la sessione autunnale del 2011 del Consiglio degli Stati non si è tenuta nella sala storica come di consueto, ma nella sala conferenze al terzo piano del Palazzo del Parlamento[11], mentre l'ultima seduta della 49ª legislatura del Consiglio nazionale si è tenuta nel Municipio di Berna[12].

Come il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati si è riunito nel centro fieristico BernExpo per la sessione straordinaria di maggio 2020 e per la sessione estiva 2020.

[1] RU I 48

[2] Art. 10 della legge federale del 23 dicembre 1851 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione, RU 1851–1853 III 32 segg.

[3] Art. 13 della legge federale del 26 marzo 1934 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione, RU 1934 583 segg.

[4] 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento.

[5] 20.437 Iv. Pa. Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi

[6] Boll. Uff. 1993 N 1338, Boll. Uff. 1993 S 577.

[7] Boll. Uff. 1999 N 1272, Boll. Uff. 1999 S 484.

[8] 04.451 Iv. Pa. Sessione a Flem/Flims.

[9] Comunicato stampa del 26 marzo 2020 della Delegazione amministrativa e dell'Ufficio del Consiglio (in francese e tedesco).

[10] Comunicato stampa del 1° maggio 2020 della Delegazione amministrativa.

[11] Comunicato stampa del 4 febbraio 2011 della Delegazione amministrativa (in francese e tedesco).

[12] Boll. Uff. 2011 S 1035.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA CARONI, BORIS BURRI, art. 32, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 32 legge sul Parlamento

Termini correlati

– Palazzo del Parlamento

*Maggioranza

I. Quorum e maggioranza richiesta

I.1. Norma: maggioranza dei votanti

In caso di votazione, nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti. Le astensioni non vengono conteggiate.

Il presidente della Camera non partecipa alla votazione. In caso di parità, però, esprime il voto decisivo.

I.2. Eccezione: maggioranza dei membri di ciascuna Camera

Necessitano il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (ossia almeno 101 voti nel Consiglio nazionale e almeno 24 nel Consiglio degli Stati, sempre che non vi siano seggi vacanti):

1. dichiarazione dell'urgenza di leggi federali;
2. le disposizioni in materia di sussidi, nonché i crediti d'impegno e i limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi (freno alle spese);
3. l'aumento del tetto massimo di spesa fissato dal freno all'indebitamento in caso di fabbisogno finanziario eccezionale.

Se è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, il presidente partecipa alla votazione.

II. Maggioranza nelle elezioni

In caso di elezione nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza assoluta degli elettori, ossia più della metà degli elettori. È dunque eletta la persona il cui nome appare su oltre la metà delle schede. Per determinare la maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle.

In caso di elezione il presidente esercita il suo diritto di voto come ogni altro membro di ciascuna Camera.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma cartacea

JEAN-FRANCOIS AUBERT, Art. 159, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2003, in francese.

DANIELA THURNHERR, Art. 159, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

I. Quorum e maggioranza richiesta

I.1. Norma: maggioranza dei votanti

- Articolo 159 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 46 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 51 capoverso 6 legge sul Parlamento
- Articolo 80 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 92 capoverso 2 legge sul Parlamento

I.2. Eccezione: maggioranza dei membri di ciascuna Camera

- Articolo 159 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 80 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 38 regolamento del Consiglio nazionale

II. Maggioranza richiesta nelle elezioni

- Articolo 159 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 130 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Obbligo di partecipare alle sedute
- Capacità dibattimentale

*Maggioranza assoluta (elezioni da parte dell'Assemblea federale)

In caso di elezione nelle Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza assoluta dei voti. È eletta la persona il cui nome figura su oltre la metà delle schede. Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle.

Cenni storici

Il disciplinamento secondo cui in caso di elezioni decide la maggioranza assoluta e per determinarla non contano né le schede bianche né quelle nulle si trova già nel regolamento per le votazioni dell'Assemblea federale svizzera del 27 gennaio 1859.

- Regolamento per le votazioni dell'Assemblea federale svizzera del 27 gennaio 1859 (PDF), in tedesco

Ulteriori informazioni

Schede bianche

In linea di principio, le schede bianche non vengono prese in considerazione nel calcolo della maggioranza assoluta. Fa tuttavia eccezione la rielezione dei giudici: poiché in questo caso gli elettori possono solamente cancellare uno o più nomi, devono poter esprimere la propria volontà su una scheda bianca senza che questa perda valore.[1]

[1] 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097, 3215

Basi legali

- Articolo 130 capoverso 2 e 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Elezioni da parte dell'Assemblea federale

*Maggioranza qualificata

Il termine «maggioranza qualificata» è utilizzato spesso nell'ambito dell'attività parlamentare per designare la «maggioranza assoluta dei membri delle due Camere», pur trattandosi in fin dei conti di una maggioranza semplice e non qualificata[1].

Devono ottenere la maggioranza assoluta dei membri delle due Camere, ossia l'approvazione della maggioranza dei membri di ciascuna di esse (almeno 101 voti nel Consiglio nazionale e 24 nel Consiglio degli Stati, sempreché non vi siano vacanze):

- la dichiarazione dell'urgenza di leggi federali;
- le disposizioni in materia di sussidi, nonché i crediti d'impegno e i limiti di spesa implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi (freno alle spese);
- l'aumento del tetto massimo di spesa fissato dal freno all'indebitamento in caso di fabbisogno finanziario eccezionale.

In tutti gli altri casi decide la maggioranza dei votanti (la maggioranza assoluta dei voti espressi).

[1] Cfr. JEAN-FRANCOIS AUBERT, Art. 159, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 1203 e segg. (in franc.)

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma cartacea

JEAN-FRANCOIS AUBERT, Art. 159, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2003, in francese.

DANIELA THURNHERR, Art. 159, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Termini correlati

- Maggioranza

*Mandati al Consiglio federale

Le Camere possono conferire mandati al Consiglio federale mediante postulati e mozioni.

Un postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito. La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento.

Un postulato necessita dell'approvazione della Camera nella quale viene presentato. Una mozione necessita invece dell'approvazione di entrambe le Camere.

Come gli altri interventi parlamentari, i postulati e le mozioni possono essere presentati da un parlamentare, da un gruppo parlamentare o da una commissione.

Cenni storici

Fino al 2003, data dell'entrata in vigore della legge sul Parlamento, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale avevano a disposizione rispettivamente quattro e tre strumenti con i quali conferire mandati al Consiglio federale. Oltre al postulato e alla mozione, entrambe le Camere potevano avvalersi del mandato e il Consiglio degli Stati anche della raccomandazione[1].

I. Il mandato secondo il diritto anteriore

Con un mandato il Parlamento poteva incaricare il Consiglio federale di conferire a un ufficio un nuovo mandato di prestazioni o modificarne uno esistente. Il mandato fungeva da direttiva a cui era possibile derogare solamente in casi giustificati.

Il mandato doveva essere approvato da entrambe le Camere.

II. La raccomandazione secondo il diritto anteriore

Con una raccomandazione il Consiglio degli Stati poteva invitare il Consiglio federale a prendere un provvedimento inerente al suo campo di competenza. Diversamente dalla mozione, la raccomandazione non era vincolante.

[1] 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097, in particolare 3128 segg.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Mozione
- Scheda informativa: Postulato

II. Statistiche

- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt IV.2 (PDF), in tedesco

III. Rapporto

- CaF: Rapporto del Consiglio federale mozioni e postulati

IV. Studio

- Erfüllung angenommener Motionen und Postulate: Statistische Datenanalyse: Bericht zuhanden der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle (PVK), Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern, 5. April 2019, in tedesco (PDF)

V. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 120 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- Erfüllung von parlamentarischen Vorstössen durch die Regierung: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, September 2019 – Nr. 2 – 22. Jahrgang, in tedesco (PDF)

Basi legali

- Articolo 171 Costituzione federaleera
- Articolo 118 legge sul Parlamento
- Articolo 120 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 25 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 21 segg. regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Diritto d’iniziativa
- Intervento parlamentare

*Mandato (diritto anteriore)

Dal 1997 al 2003 il mandato era una tipologia di intervento parlamentare.

Con un mandato il Parlamento poteva incaricare il Consiglio federale di conferire a un ufficio un nuovo mandato di prestazioni o modificarne uno esistente. Il mandato fungeva da direttiva a cui era possibile derogare solamente in casi giustificati. Il mandato doveva essere approvato da entrambe le Camere.

*Manuale dell'Assemblea federale

Il manuale dell’Assemblea federale comprende tutti gli atti normativi rilevanti per il diritto parlamentare (Costituzione federale, legge sul Parlamento, regolamenti delle Camere ecc.).

Cenni storici

Il più vecchio manuale conservato nella biblioteca del Parlamento risale al 1903.

Ulteriori informazioni

- Manuale dell'Assemblea federale (PDF)

*Messaggio del Consiglio federale

Il messaggio è il testo con cui il Consiglio federale spiega all'Assemblea federale un suo disegno di atto normativo. Il messaggio è pubblicato nel Foglio federale unitamente al disegno.

Ulteriori informazioni

I. Contenuto

Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per quanto necessario, commenta le singole disposizioni (art. 141 della legge sul Parlamento). Per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, deve inoltre illustrare:

- la base giuridica, le ripercussioni sui diritti fondamentali, la compatibilità con il diritto di rango superiore e il rapporto con il diritto europeo;
- come ha utilizzato il margine di manovra di cui dispone la Svizzera nel recepire il diritto internazionale;
- l'osservanza del principio di sussidiarietà nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali nonché le ripercussioni del disegno per i Comuni, le città, gli agglomerati urbani e le regioni di montagna;
- analisi della necessità di limitare nel tempo la validità dell'atto;
- le deleghe di competenza previste nel disegno di legge;
- i punti di vista e le alternative discusse nella procedura preparlamentare, nonché il relativo parere dell'Esecutivo;
- la prevista realizzazione del disegno, la prevista valutazione della realizzazione medesima e l'esame dell'idoneità all'attuazione nella procedura preparlamentare;
- la compatibilità tra i compiti e le finanze;
- le ripercussioni del disegno di atto legislativo e della sua esecuzione a livello finanziario e di effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché le modalità di copertura dei costi e il rapporto costi-benefici;
- le ripercussioni sull'economia, sulla società, sull'ambiente e sulle future generazioni;
- la salvaguardia della responsabilità individuale e del margine di manovra dei privati interessati da una determinata normativa;
- le ripercussioni sul fabbisogno in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le spese che ne derivano;
- il rapporto tra il disegno di atto legislativo e il programma di legislatura nonché il piano finanziario;
- le ripercussioni sulla parità dei sessi;
- le ripercussioni del disegno di atto legislativo per gli Svizzeri all'estero.

II. Dove cercare

Il messaggio è pubblicato nel Foglio federale insieme al disegno di atto normativo; è inoltre reperibile cliccando sul link che figura nella scheda dell'oggetto in Curia Vista. Dopo l'entrata in vigore dell'atto normativo (se questo è una legge in senso formale), la Raccolta sistematica rinvia inoltre al messaggio con appositi link nelle note a piè di pagina e nella Cronologia.

Esempio

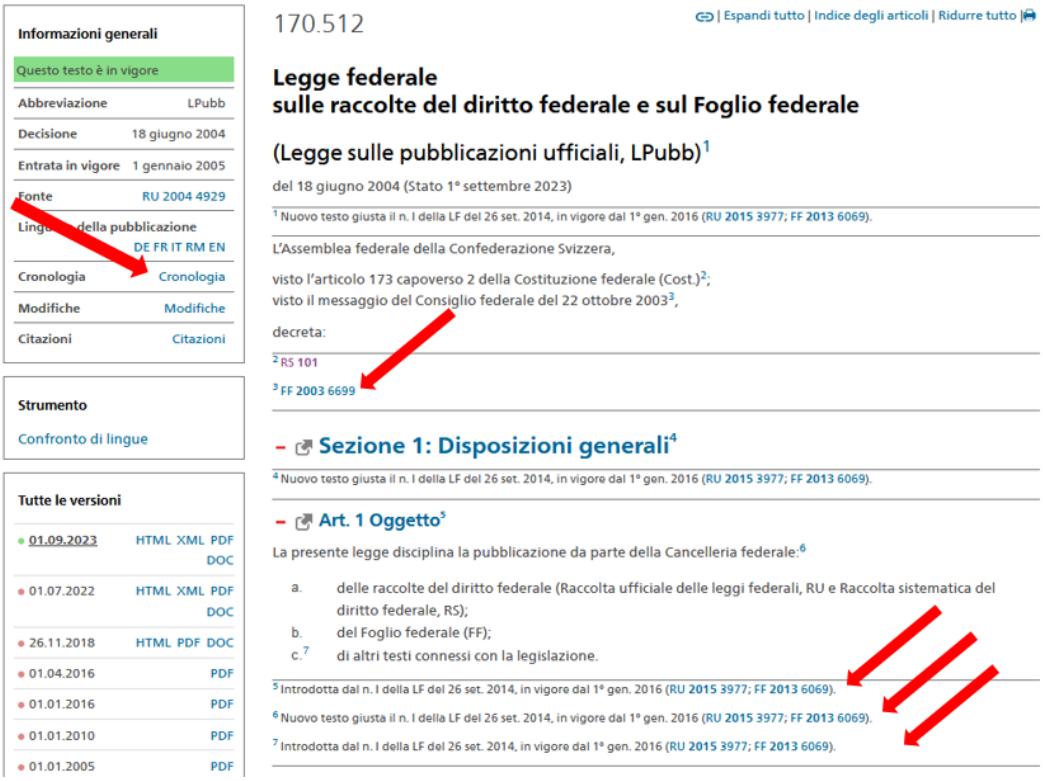

Nella nota a piè di pagina relativa all'ingresso è inserito il link al messaggio concernente la revisione totale dell'atto normativo, mentre nelle note relative alle disposizioni si rimanda al messaggio concernente le revisioni parziali.

Poiché tutti i volumi del Foglio federale sono stati digitalizzati, anche i messaggi più datati possono essere reperiti nella versione in linea del Foglio federale o sul sito Pubblicazioni ufficiali digitali dell'Archivio federale.

- Edizioni del Foglio federale
- Pubblicazioni ufficiali digitali

I disegni degli atti normativi e i relativi messaggi sono pubblicati come testi distinti solo dalla metà del 1999; in precedenza i disegni erano infatti appendici del messaggio.

Nel caso di un'iniziativa parlamentare e di un'iniziativa cantonale il progetto di atto normativo e del relativo rapporto esplicativo non viene elaborato dal Consiglio federale, bensì da una commissione del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati. La commissione sottopone il suo progetto per parere al Consiglio federale. Il progetto e il rapporto della Commissione nonché il parere del Consiglio federale sono pubblicati nel Foglio federale e sono reperibili anche cliccando sugli appositi link inseriti in Curia Vista e nella Raccolta sistematica.

III. In breve

- CaF: Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale
- UFG: Guida di legislazione

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- PATRICK MÄGLI, art. 141, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- LAURENZ ROTACH / CORINNE SCHAERER, Änderungen von Botschaften und Erlassentwürfen durch den Bundesrat, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, LEGES 2009/1, S. 9–33 (PDF)

Basi legali

- Articolo 141 legge sul Parlamento
- Articolo 149 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Diritto d'iniziativa
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Mezzi di comunicazione elettronici nelle sale dei Consigli

Nelle sale dei Consigli è ammesso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici (computer portatili, tablet). È invece vietato telefonare.

Cenni storici

Sala del Consiglio degli Stati

Fino alla sessione invernale del 2016, nella sala del Consiglio degli Stati era vietato utilizzare mezzi di comunicazione elettronici. Da dopo questa sessione, l'uso di computer portatili è rimasto vietato, ma i consiglieri hanno potuto iniziare a utilizzare altri dispositivi elettronici, tuttavia unicamente a scopo di lettura o consultazione di documenti e a condizione che non disturbassero le attività della Camera[1]. Dal 2020, sono stati ammessi anche i computer portatili ma senza schermo aperto e senza tastiera fisica[2]. A partire dalla sessione autunnale del 2023, infine, è stato consentito anche l'uso di computer portatili con schermo aperto e tastiera[3].

[1] Boll. Uff. 2016 S 798

[2] Boll. Uff. 2020 S 634

[3] Boll. Uff. 2023 S 689

Termini correlati

- Sala del Consiglio degli Stati
- Sala del Consiglio nazionale

*Minoranza della commissione

Le minoranze delle commissioni possono presentare, come proposta di minoranza, una proposta su un oggetto in deliberazione respinta dalla maggioranza. Non hanno tuttavia il diritto di presentare interventi parlamentari.

Cenni storici

Le minoranze delle commissioni possono presentare, come proposta di minoranza, una proposta su un oggetto in deliberazione respinta dalla maggioranza. Non hanno tuttavia il diritto di presentare interventi parlamentari.

Le minoranze delle commissioni hanno sin dal 1848 il diritto di presentare proposte di minoranza. Nella legge questo diritto è stato tuttavia sancito appena nel 1984[1].

Fino all'entrata in vigore della legge sul Parlamento le minoranze delle commissioni avevano anche il diritto di presentare interventi parlamentari[2].

[1] Iv. Pa. Riforma del Parlamento. Rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 10 novembre 1981, FF 1982 I 1041

[2] Cfr. art. 33 cpv. 3 del regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 1990 e art. 26 cpv. 3 del regolamento del Consiglio degli Stati del 24 settembre 1986

Basi legali

- Articolo 76 capoverso 4 legge sul Parlamento
- Articolo 119 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 20 capoverso 4 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 15 capoverso 4 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Commissione
- Sedute commissionali
- Portavoce della commissione
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Misure disciplinari

Se un parlamentare contravviene alle norme disciplinari e procedurali, possono essere adottate misure disciplinari. Queste hanno lo scopo di assicurare il buon funzionamento del Parlamento e di salvaguardarne l'immagine e la credibilità verso l'esterno.

I. Procedimento disciplinare durante la seduta delle Camere

Se, nonostante richiamo formale o in caso di recidiva, un parlamentare contravviene alle norme disciplinari e procedurali delle Camere, il presidente può

- togliergli la parola; o
- espellerlo, ma al massimo per il tempo rimanente della seduta.

Il parlamentare interessato può fare opposizione dinanzi alla Camera. Quest'ultima decide senza discussione, ma il parlamentare ha la possibilità di motivare la sua opposizione.

II. Procedimento disciplinare al di fuori della seduta delle Camere

Se, durante o al di fuori di una seduta delle Camere, un parlamentare contravviene gravemente alle norme disciplinari e procedurali o viola il segreto d'ufficio, l'Ufficio competente può:

- ammonirlo; o
- escluderlo fino a sei mesi dalle Commissioni della Camera.

L'Ufficio prende innanzitutto atto dei fatti e decide se avviare una procedura oppure no. Se la avvia, accerta i fatti e offre al parlamentare interessato l'opportunità di prendere posizione. Infine discute e decide in merito a un provvedimento.

Il parlamentare viene informato della decisione oralmente e per iscritto. La Camera decide senza discussione su un'eventuale opposizione, ma il parlamentare ha la possibilità di motivare la sua opposizione.

Cenni storici

I. Procedimento disciplinare durante la seduta delle Camere

Già nei primi regolamenti dei Consigli era previsto che il presidente fosse responsabile di mantenere l'ordine nella sala. La possibilità di vedersi togliere la parola in caso di «inosservanza continuata delle prescrizioni d'ordine» o dopo un secondo richiamo è stata inserita nel 1903 nel regolamento del Consiglio nazionale. Dal 1990 il presidente può inoltre ingiungere ai parlamentari di lasciare la sala o espellerli dalla seduta se continuano a disturbare le deliberazioni. Nel 2002 le disposizioni sancite fino a quel momento soltanto nel regolamento del Consiglio nazionale sono state inserite nella legge sul Parlamento e hanno pertanto effetto anche per il Consiglio degli Stati.

Prassi

Nella pratica accade occasionalmente che venga tolta la parola, in particolare in Consiglio nazionale (cfr. p. es. Boll. Uff. 2008 N 1451, Boll. Uff. 2009 N 164, Boll. Uff. 2016 N 1740). Non è invece noto nessun caso (almeno recente) di parlamentari espulsi dalla seduta.

II. Procedimento disciplinare al di fuori della seduta delle Camere

Fino al 1995 le norme sul funzionamento del Parlamento prevedevano unicamente misure disciplinari atte a mantenere l'ordine in sala durante le sedute plenarie.

Quando nella sessione primaverile del 1994 si venne a sapere che un parlamentare aveva utilizzato in maniera abusiva il sistema elettronico di votazione appena installato nel Consiglio nazionale, la Commissione degli affari giuridici aveva presentato un postulato (94.3180) con cui esortava l'Ufficio della Camera a esaminare l'introduzione di sanzioni più severe in caso di violazione intenzionale della procedura di voto. L'Ufficio propose pertanto di completare il regolamento del Consiglio nazionale come segue: «Se un membro del Consiglio viola in modo grave le norme di condotta alle quali sono soggetti i parlamentari, l'Ufficio può infliggergli un'ammonizione. Il parlamentare interessato è sentito dall'Ufficio. In caso di ricorso, il Consiglio decide senza discussione». Il Consiglio nazionale ha approvato questa proposta il 3 febbraio 1995.

Mediante la legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, le disposizioni sancite fino a quel momento soltanto nel regolamento del Consiglio nazionale sono state elevate a livello di legge e la violazione del segreto d'ufficio è stata menzionata esplicitamente quale motivo di sanzione. È stata inoltre introdotta quale nuova sanzione l'esclusione di un parlamentare dalle sue commissioni per un periodo fino a sei mesi.

Prassi

L'Ufficio del Consiglio nazionale ha pronunciato solo due volte un'ammonizione contro un parlamentare sulla base delle disposizioni vigenti dal 3 febbraio 1995 al 1° dicembre 2003: il 2 dicembre 1996 contro affermazioni riguardanti un documento confidenziale dell'allora Commissione parlamentare d'inchiesta volta a chiarire problemi a livello di organizzazione e conduzione della Cassa pensioni della Confederazione (Boll. Uff. 1996 N 2091) e il 17 giugno 2003 contro asserzioni offensive (Boll. Uff. 2003 N 1090). In entrambi i casi il parlamentare interessato ha accettato esplicitamente l'ammonizione.

Il 10 marzo 2008 l'Ufficio del Consiglio nazionale ha pronunciato l'espulsione di cinque membri della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC), che avevano informato l'opinione pubblica su quanto affermato da alcuni partecipanti a una seduta di commissione. Il 19 marzo 2008 l'Ufficio ha pronunciato un'ammonizione contro altri due parlamentari che, immediatamente dopo una seduta della Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS), avevano tenuto una conferenza stampa a commento delle decisioni prese in commissione sulle quali la Commissione avrebbe informato ufficialmente solo qualche ora più tardi. In entrambi i casi, l'Ufficio ha minacciato i parlamentari sanzionati di applicare la misura disciplinare più severa in caso di recidiva, ovvero l'esclusione dalle rispettive commissioni. I sette parlamentari interessati hanno interposto reclamo. Il 20 marzo 2008 il presidente della Camera ha motivato dinanzi alla Camera stessa le ammonizioni. Quattro dei parlamentari interessati hanno così avuto modo di giustificare davanti alla Camera il loro reclamo. La Camera ha poi accolto i reclami con rispettivamente 129 voti contro 40 e 113 voti contro 63 respingendo di conseguenza le ammonizioni dell'Ufficio (Boll. Uff. 2008 N 443).

Cfr. anche:

- Comunicato stampa dell'Ufficio del Consiglio nazionale dell'8 maggio 2015
- Comunicato stampa dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 21 agosto 2015
- Comunicato stampa dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 28 novembre 2022

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 13, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 13 legge sul Parlamento
- Articolo 39 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 34 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Richiamo all'ordine

*Modifiche legislative finalizzate all'attuazione di un trattato internazionale

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Esempio

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero
la Convenzione internazionale per la
protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

del 18 dicembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013[2],
decreta:

Art. 1

[1] La Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006[3] per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Convenzione) è approvata.

[2] Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 della Convenzione.

Art. 3

[1] La legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata[4] è adottata nella versione di cui all'allegato 1.

(FF 2015 7939)

Cenni storici

Questa possibilità è stata introdotta nel 2003[1].

[1] 99.436 Iv. Pa. Soppressione di lacune nei diritti popolari

Ulteriori informazioni

I. Statistiche

- Scheda informativa: Emanazione di leggi federali (PDF)

II. Pubblicazione in forma cartacea

URS SAXER, Die Umsetzung völkerrechtlicher Verträge im Verfahren gemäss Art. 141a BV: auch ein Problem der Volksrechte, Aktuelle juristische Praxis, 14(2005), H. 7, pagg. 821 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 141a, al. 2, Costituzione federale

Termini correlati

- Approvazione di trattati

*Motivazione di iniziative cantonali

Le iniziative cantonali vanno motivate. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

Basi legali

- Articolo 115 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Iniziativa cantonale

*Motivazione di iniziative e interventi parlamentari

Il testo dell'iniziativa o dell'intervento non deve contenere una motivazione.

Le iniziative parlamentari vanno motivate. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

Nel Consiglio nazionale la motivazione per mozioni, postulati e interpellanze è facoltativa. Nel Consiglio degli Stati è invece obbligatoria per mozioni e postulati, a eccezione di mozioni e postulati di commissione.

Le interrogazioni non vengono motivate.

Nel Consiglio nazionale il testo di un intervento, motivazione inclusa, non deve superare i 2400 caratteri; ciò non vale per le iniziative parlamentari.

Basi legali

- Articolo 107 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 26 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 22 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Iniziativa parlamentare
- Intervento parlamentare

*Mozione

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento. Le mozioni possono essere presentate dalla maggioranza di una commissione e, durante la sessione, da un gruppo parlamentare o da un deputato. Per essere trasmessa, la mozione dev'essere accolta da entrambe le Camere.Se una mozione accolta da entrambe le Camere non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Se il mandato di una mozione è adempiuto, la mozione viene tolti dal ruolo.

Ulteriori informazioni

I. Procedura per il deposito di una mozione

- Scheda informativa: Mozione
- Scheda informativa: Mozione (PDF)
- COVID-19. Les motions de commission pendant la première phase de la pandémie. Résumé (PDF)

II. Rapporto

- CaF: Rapporto del Consiglio federale mozioni e postulati

III. Studio

- Erfüllung angenommener Motionen und Postulate : Statistische Datenanalyse: Bericht zuhanden der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle (PVK), Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern, 5. April 2019, in tedesco (PDF)

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 120 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- Erfüllung von parlamentarischen Vorstössen durch die Regierung: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, September 2019 – Nr. 2 – 22. Jahrgang, in tedesco (PDF)

Basi legali

- Articolo 171 Costituzione federale
- Articolo 118 legge sul Parlamento
- Articolo 120 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 25 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 21 segg. regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Diritto d’iniziativa
- Intervento parlamentare
- Mozioni di commissione di ugual tenore

*Mozione accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera

In linea di principio, le mozioni devono essere accolte da entrambe le Camere. La legge sul Parlamento prevede tuttavia che una mozione possa essere accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera:

- se si riferisce a questioni organizzative e procedurali della Camera in cui è stata presentata; o
- se si tratta di una mozione di commissione e una mozione di commissione di ugual tenore è accolta dalla seconda Camera.

Basi legali

- Articolo 121 capoverso 5 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Mozioni di commissione di ugual tenore
- Mozione
- Mozione, procedura relativa alla decisione concernente la mozione e procedura dopo la decisione

*Mozione d’ordine

Le mozioni d’ordine sono proposte che concernono la procedura (ad es. interruzione del dibattito, modifica dell’ordine del giorno, proposta di rivenire su un determinato articolo). Possono essere presentate in ogni momento e di norma sono trattate immediatamente dalla Camera. Hanno il diritto di presentare mozioni d’ordine i deputati, i gruppi parlamentari, le commissioni e il Consiglio federale.

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell’Ufficio del Consiglio nazionale, sezione C.5 (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 76, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 71 lettera e legge sul Parlamento
- Articolo 76 capoverso 2 e 3 legge sul Parlamento
- Articolo 21 capoverso 1 lettera c regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 51 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 17 capoverso 1 lettera c regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 39 regolamento del Consiglio degli Stati

*Mozioni di commissione di ugual tenore

A differenza delle interrogazioni e delle interpellanze, le mozioni non possono essere dichiarate urgenti. È tuttavia possibile accelerare la procedura depositando mozioni di commissione di ugual tenore, dato che queste sono subordinate a regole speciali. Ciò vale sia per il parere del Consiglio federale che per la fase decisionale.

- Se la mozione di commissione viene presentata meno di un mese prima della sessione ordinaria seguente, il Consiglio federale si pronuncia di norma al più tardi entro l'inizio della sessione successiva. Se mozioni di ugual tenore di commissioni delle due Camere sono presentate al più tardi una settimana prima della successiva sessione ordinaria o straordinaria, il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione prima della trattazione della stessa durante tale sessione.
- Di norma, per essere trasmesse le mozioni devono essere accolte da entrambe le Camere. Se le commissioni di entrambe le Camere depositano mozioni di ugual tenore e una di esse è accolta da una Camera, essa è accolta definitivamente senza essere tramessa alla seconda Camera, se quest'ultima accoglie una mozione di ugual tenore.

Cenni storici

La disposizione secondo cui una mozione di commissione è accolta senza essere trasmessa alla seconda Camera se la seconda Camera accoglie una mozione di commissione di ugual tenore è stata sancita nella legge sul Parlamento nel 2008 ed è entrata in vigore il 2 marzo 2009[1]. Il termine abbreviato per il parere del Consiglio federale su mozioni di ugual tenore è entrato in vigore il 4 dicembre 2023[2].

Crisi Covid-19

Die gleichlautenden Kommissionsmotionen spielten insbesondere in der ersten Phase der Covid-19-Krise eine bedeutende Rolle.

- Les motions de commission pendant la première phase de la pandémie du Covid-19, Aperçu statistique (PDF)

[1] 07.400 Iv. Pa. Parlamentsrecht. Verschiedene Änderungen

[2] 20.437 / 20.438 Iv. Pa. Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi / Uso delle competenze in materia di diritto di necessità e controllo del diritto di necessità del Consiglio federale in situazioni di crisi

Basi legali

- Articolo 121 capoversi 1bis e 4bis lettera b legge sul Parlamento

Termini correlati

- Interventi dichiarati urgenti

N

*Natura confidenziale delle sedute delle commissioni

Le sedute delle commissioni sono confidenziali, allo scopo di agevolare l'elaborazione di soluzioni pertinenti che possano essere condivise dalla maggioranza. Ciò implica, per i deputati, l'obbligo di non divulgare informazioni sulla posizione assunta nel corso delle sedute dagli altri deputati in merito a singole questioni.

Sono confidenziali anche i verbali e i documenti delle commissioni. Ad essi non è applicabile la legge sulla trasparenza, nemmeno nel caso di documenti approntati dall'Amministrazione per una commissione.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Pubblicità

II. Nota

Nel rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 22.08.2008 è indicato quanto segue:

«Il carattere confidenziale delle sedute commissionali contribuisce in modo decisivo a conferire all'Assemblea federale svizzera una posizione chiave nel processo decisionale politico, conforme-mente al mandato costituzionale. Le commissioni parlamentari sono il foro privilegia-to in cui vengono elaborate soluzioni capaci di raccogliere un consenso maggioritario in Parlamento. Tuttavia, questo presuppone che i loro membri dispongano di un certo margine di manovra.

L'Assemblea federale ha saputo affermare tale posizione chiave nel processo decisionale in particola-re dagli anni Novanta, allorché le commissioni parlamentari si sono viste affidare mag-gior peso politico. Abbondano gli esempi in cui è stato possibile raggiungere compromessi accetta-bili soltanto in sede di commissione, sia perché sono stati rielaborati progetti del Consi-glio federale non in grado di ottenere un consenso di maggioranza sia perché le commissio-ni hanno elaborato soluzioni proprie grazie allo strumento dell'iniziativa parlamentare.

Se le deliberazioni delle commissioni divenissero di pubblico dominio, c'è da aspettarsi che i grup-pi ridurrebbero il margine di manovra accordato ai propri membri per raggiungere compromes-si in sede di commissione. Se l'Assemblea federale intende conservare il proprio caratte-re propositivo, è indispensabile che disponga di organi in cui possano essere discusse anche propo-ste di soluzione spontanee, non ancora definitive. In caso contrario, la presa di decisioni si trasferi-rebbe al livello preparlamentare - ossia al Consiglio federale, ai vertici dei gruppi, nonché ai gruppi d'interesse - sottraendo forza propositiva all'Assemblea federale. Argomenti importanti verrebbero affrontati nelle anticamere parlamentari.

La soppressione della confidenzialità delle deliberazioni delle commissioni lederebbe inoltre gravemente il loro diritto all'informazione. Conformemente all'articolo 8 della legge sul Parlamento, i parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio. Il diritto all'informazione dei parlamentari e degli organi dell'Assemblea federale è infatti impostato in modo che essi abbiano accesso a tutti i documenti necessari all'adempimento dei compiti loro attribuiti dalla Costituzione federale. Non è dunque possibile negare alle commissioni l'accesso a documenti adducendo la giustificazione del segreto d'ufficio. Se le deliberazioni avessero carattere pubblico, le commissioni avrebbero unicamente accesso a documenti definiti pubblici anche in base alla legge sulla trasparenza. Numerose commissioni specie nei settori dell'alta vigilanza, della politica estera o della politica

della sicurezza non sarebbero più in grado di esercitare le loro funzioni. Una soluzione ipotizzabile, qualora sia necessario analizzare documenti coperti dal segreto d'ufficio, consisterebbe nel sottoporre l'oggetto all'esame preliminare di sottocommissioni che si riuniscono a porte chiuse. Questo comporterebbe tuttavia verosimilmente che prima di ogni seduta di commissione si tenga una seduta di sottocommissione. Nel processo legislativo stesso, le commissioni si basano spesso su documenti classificati come segreti.

Occorre infine sottolineare che l'attività delle commissioni parlamentari è già oggi caratterizzata dalla trasparenza. A conclusione delle sedute, i risultati delle deliberazioni sono infatti pubblicati nei comunicati stampa, che informano pure sugli esiti delle votazioni e sulle posizioni di minoranza. Nel suo rapporto alla Camera, il relatore espone le principali posizioni emerse nei dibattiti e le minoranze hanno la possibilità di resentare proposte, che sono pubblicate con i nomi dei firmatari.»

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- «Confidentialité des délibérations dans les commissions» in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, avril 2016, n° 2, 19e année (PDF), in francese e tedesco.
- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 47, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articoli 47-47a legge sul Parlamento
- Articolo 20 capoverso 4 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 15 capoverso 4 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articoli 7–8 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Sedute delle commissioni
- Proposta di minoranza
- Verbali delle commissioni
- Legge sulla trasparenza
- Segreto d'ufficio
- Pubblicità delle sedute
- Deliberazione segreta

*Non rielezione (membri del Consiglio degli Stati)

I membri del Consiglio degli Stati non rieletti rimangono in carica fino alla fine della durata del loro mandato, disciplinata dal rispettivo diritto cantonale. In alcuni Cantoni (ad es. Zurigo) i consiglieri agli Stati rimangono in carica fino all'entrata in funzione dei neoeletti, in altri la durata del mandato finisce nello stesso momento in cui finisce il mandato dei consiglieri nazionali.

I consiglieri agli Stati che lasciano il Parlamento prima dei 65 anni e che non sono in grado di conseguire un reddito equivalente in sostituzione di quello parlamentare possono chiedere un aiuto transitorio.

Ulteriori informazioni

- Elezione del Consiglio degli Stati (1999-2019)

Termini correlati

- Aiuto transitorio

*Non rielezione (membri del Consiglio nazionale)

I membri del Consiglio nazionale non rieletti rimangono in carica fino alla costituzione della nuova Camera.

I consiglieri nazionali che lasciano il Parlamento prima dei 65 anni e che non sono in grado di conseguire un reddito equivalente in sostituzione di quello parlamentare possono chiedere un aiuto transitorio.

Ulteriori informazioni

- Elezione del Consiglio nazionale (1995-2019)

Termini correlati

- Aiuto transitorio

*Numero dell’oggetto

A ogni oggetto parlamentare è attribuito un numero e un titolo sintetico, che figureranno su tutti i documenti parlamentari concernenti lo stesso oggetto.

Esempi

- 14.009 ns Rapporto sulla politica estera 2013
- 15.3494 s Mo. CdF-CS. Bloccare l’effettivo del personale al livello del 2015

Il numero «14.» significa che l’oggetto è stato presentato o depositato nel corso dell’anno 2014. Gli oggetti del Consiglio federale sono numerati a partire dal numero 001, le iniziative cantonali (Iv. Ct.) da 300, le iniziative parlamentari (Iv. Pa.) da 400, le petizioni (Pet.) da 2000, le mozioni (Mo.), i postulati (Po.) e le interpellanze (Ip.) da 3000, le interrogazioni (Int.) da 1000 e gli interventi depositati nell’ambito dell’ora delle domande da 7000 (prima del 2021: da 5000). Le lettere «n» e «s» indicano la Camera in cui viene trattato l’oggetto. Le lettere «ns» e «sn» indicano che l’oggetto è stato o è trattato da entrambe le Camere nella stessa sessione nell’ordine indicato.

Termini correlati

- Curia Vista

*Numero legale (commissioni)

Di norma, per le Commissioni non è necessario che sia raggiunto il quorum in occasione di deliberazioni o di decisioni. Questo principio conosce tuttavia due eccezioni:

- in caso di richiesta di soppressione dell'immunità, le commissioni competenti deliberano validamente solo se è presente la maggioranza dei rispettivi membri;
- la conferenza di conciliazione può deliberare validamente solo se è presente la maggioranza dei membri di ognuna delle due delegazioni.

Basi legali

- Articolo 17a capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 92 capoverso 1 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Obbligo di partecipazione alle sedute
- Maggioranza
- Numero legale (consigli)

*Numero legale (consigli)

Le decisioni delle Camere sono valide se è presente la maggioranza dei loro membri. Questo numero legale è richiesto non solo per le decisioni (quorum deliberativo), ma anche per i dibattiti (capacità di discussione).

Il presidente della Camera accerta se la Camera è in numero legale:

- prima che si proceda a elezioni, votazioni sul complesso e votazioni finali
- prima di votazioni per cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati o
- a richiesta di un deputato.

Cenni storici

I. In breve

Fin dalla costituzione dello Stato federale, si è discusso a più riprese sull'opportunità di rivedere le norme sul numero legale in vigore per le Camere:

- «Riforma del Parlamento», Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 17 agosto 1989 pag. 1296 (PDF).
- GAAC 53.1: Assemblea federale. Portata dell'art. 87 Cost.
- ad 96.091 Assemblea federale. Organizzazione, procedura, rapporti con il Consiglio federale. Rapporto complementare delle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali relativo alla riforma della Costituzione del 6 marzo 1997, pag. 234 (PDF).

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MORITZ VON WYSS, art. 10, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione A.9 (PDF)

II. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (1.2.)

III. Pubblicazioni in forma cartacea

GIOVANNI BIAGGINI, art. 159, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zürich 2017, in tedesco.

LUC GONIN, Art. 159, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

DANIELA THURNHERR, art. 159, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 159 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 38 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 31 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Obbligo di partecipazione alle sedute
- Maggioranza
- Numero legale (commissioni)

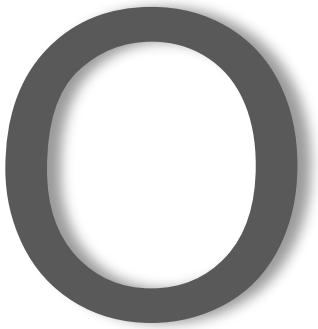

*Obbligo di partecipare alle sedute

I parlamentari sono tenuti a partecipare alle sedute delle Camere e delle commissioni. Nel Consiglio nazionale i deputati attestano la loro partecipazione alle sedute con una firma sulla lista delle presenze; nel Consiglio degli Stati si procede a un appello nominale dopo l'inizio della seduta. I deputati impediti di partecipare alla seduta ne informano possibilmente in anticipo il segretario della Camera.

Cenni storici

Pubblicazione in forma cartacea

JÜRG DÜBLIN, Die Anfänge der Schweizerischen Bundesversammlung, Untersuchungen zur politischen Praxis der eidgenössischen Räte in den zwei ersten Legislaturperioden (1848–1854), Francke Verlag, Berna 1978, pag. 44 segg., in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione A.5 (PDF)

II. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: I parlamentari e l'attività parlamentare

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA CARONI, MORITZ VON WYSS, art. 10, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 10 legge sul Parlamento
- Articolo 40 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 57 capoverso 4 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 32 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 44a capoverso 5 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Obbligo di partecipare alle sedute
- Numero legale (Consigli)
- Numero legale (commissioni)

*Obbligo di ricusazione

Il Parlamento emana leggi e attua procedimenti che concernono direttamente la condizione giuridica di singole persone. In virtù dell'articolo 29 capoverso 1 della Costituzione federale gli interessati hanno diritto di chiedere la ricusazione delle persone la cui imparzialità rischia di essere messa in dubbio.[1] Il diritto parlamentare stesso contempla tre regole di ricusazione:

1. nell'esercizio dell'alta vigilanza i membri di commissioni o di delegazioni si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi. La difesa di interessi politici, in particolare a nome di enti pubblici, partiti o associazioni, non costituisce motivo di ricusazione;
2. un deputato indagato, se siede nella Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale o nella Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, deve ricusarsi qualora la Commissione stia trattando una domanda concernente la revoca della sua immunità;
3. in un procedimento di destituzione di giudici del
   - Tribunale penale federale,
   - del Tribunale amministrativo federale,
   - del Tribunale federale dei brevetti,
   - nonché del procuratore generale della Confederazione,
   - dei procuratori generali supplenti,
   - dei membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione

   un membro della Commissione giudiziaria deve ricusarsi, se un coinvolgimento o una parzialità apparenti sono oggettivamente motivati.

[1] Verfahren der Amtserhebung von Richterinnen und Richtern an erstinstanzlichen Gerichten des Bundes. Prof. Dr. R. Kiener. Perizia su mandato della commissione giudiziaria dell'Assemblea federale plenaria del 7 novembre 2007, pag. 23, in tedesco

Cenni storici

Nell'ambito della riforma del Parlamento del 1982 la Commissione del Consiglio nazionale propose di sancire nella legge, oltre a un obbligo per i parlamentari di rivelare gli interessi, anche un obbligo di ricusarsi: i parlamentari erano pertanto tenuti a indicare all'Ufficio del Consiglio le proprie relazioni d'interesse nel momento in cui entravano in carica e all'inizio del periodo di legislatura; inoltre, se avevano un interesse personale diretto in un oggetto dovevano astenersi all'atto della relativa decisione[1]. Le Camere adottarono la proposta riguardante la dichiarazione degli interessi all'entrata in carica e all'inizio del periodo di legislatura, ma respinsero quella riguardante l'obbligo di ricusazione decidendo invece – in linea con la proposta della Commissione del Consiglio degli Stati – di sancire nella legge l'obbligo secondo cui i parlamentari che hanno un interesse personale diretto in un oggetto in deliberazione sono tenuti ad indicarlo quando si esprimono nella Camera o in una Commissione[2].

Fino al 2006 il regolamento del Consiglio nazionale prevedeva che i membri del Consiglio nazionale la cui elezione era stata contestata dovessero ricusarsi, durante la deliberazione concernente il ricorso sull'elezione, sia nell'Ufficio provvisorio sia nel Consiglio. Nel quadro della riforma giudiziaria la competenza di decidere in materia di ricorsi sulle elezioni è stata trasferita dal Consiglio nazionale al Tribunale federale, di

conseguenza le disposizioni che disciplinavano i ricorsi sulle elezioni sono state stralciate dal regolamento[3]. L'articolo 53 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici è stato tuttavia mantenuto invariato.

L'obbligo di ricusazione nell'ambito dell'alta vigilanza[4] e quello nell'ambito di una procedura di revoca dell'immunità[5] sono stati sanciti nella legge nel 2011. Lo stesso anno anche la Commissione giudiziaria ha emanato i suoi principi d'azione relativi a una procedura in vista di una destituzione. A più riprese si è discusso in merito all'introduzione di ulteriori obblighi di ricusazione[6], ma finora le proposte non hanno ancora raccolto la maggioranza dei consensi.

[1] Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 10 novembre 1981, art. 3quinquies, FF 1982 I 1041, in particolare 1044 nonché 1055 segg.; RU 1983 N 79 segg., art. 3quinquies (in ted. e franc.)

[2] Boll. Uff. 1983 S 484, art. 3quinquies; Boll. Uff. 1983 N 1798, art. 3quinquies.

[3] 03.418 Iv. Pa. Regolamento del Consiglio nazionale

[4] 10.404 Iv. Pa. Precisare i diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

[5] 08.447 Iv. Pa. Garanzia della riservatezza delle deliberazioni delle commissioni e modifica delle disposizioni legali relative all'immunità

[6] Cfr. p. es. Mo. 17.3927 Nessun potere ai lobbisti dell'aumento dei premi; Iv. Pa. 17.416 Obbligo di ricusazione per i parlamentari; Iv. Pa. 15.467 Obbligo di ricusazione dalle sedute commissionali per i parlamentari che hanno un interesse personale diretto di tipo economico; Iv. Pa. 08.471 Obbligo di ricusazione per i mandatari delle casse malati negli affari che concernono l'assicurazione sociale malattie.

Ulteriori informazioni

I. Giurisprudenza

- DTF 123 I 97, in tedesco
- DTF 125 I 289, in tedesco

II. Perizie

- Verfahren der Amtsenthebung von Richterinnen und Richtern an erstinstanzlichen Gerichten des Bundes. Prof. Dr. R. Kiener. Parere su mandato della commissione giudiziaria dell'Assemblea federale plenaria del 7 novembre 2007, pag. 23 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- Activités parallèles à un mandat parlementaire : jusqu'où doivent aller les obligations en matière de transparence, les dispositions sur les incompatibilités et les devoirs de récusation?; in: Parlamento, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Aprile 2018 No. 1, 21o anno (PDF)pdf, in tedesco e francese.
- STEFAN DIEZIG, INES STOCKER, art. 11a, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco. in tedesco.

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

GIOVANNI BIAGGINI, Art. 29, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli 2007, pag. 210 segg., in tedesco.

PETER REINERT, Ausstand im Parlament unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Bundesversammlung, im Zürcher Kantonsrat und im Grossen Gemeinderat der Stadt Wädenswil, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zurigo 1991., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 29 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 11a legge sul Parlamento
- Articolo 17a capoverso 7 legge sul Parlamento
- Articolo 3 principi operativi della Commissione giudiziaria

Termini correlati

- Indicazione delle relazioni d'interesse
- Incompatibilità

*Obiettivi annuali del Consiglio federale

Gli obiettivi annuali del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell'attività governativa per l'anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da trasmettere alle Camere federali. Il Consiglio federale comunica all'Assemblea federale i suoi obiettivi annuali al più tardi all'inizio della sessione invernale.

Il presidente della Confederazione fa una dichiarazione sugli obiettivi annuali in entrambe le Camere, le quali ne prendono atto, di norma senza procedere a un dibattito.

Cenni storici

Fino al 2020 il presidente della Confederazione pronunciava la sua dichiarazione durante la sessione invernale; dal 2021, la dichiarazione è fatta durante la sessione autunnale.

Nel 2022, in seno al Consiglio nazionale, è stato chiesto tramite una mozione d'ordine che venisse condotto un dibattito sulla dichiarazione del Consiglio federale concernente gli obiettivi annuali per il 2023. Il Consiglio nazionale ha accolto la mozione.[1]

[1] Cfr. Boll. Uff. 2022 N 1775, Boll. Uff. 2022 N 1792 segg.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Obiettivi annuali del Consiglio federale

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- CHRISTOPH ALBRECHT, PHILIPP MÄDER, ELISABETH NOSER, art. 144, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF) , in tedesco.

Basi legali

- Articolo 144 legge sul Parlamento
- Articolo 19 ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Approvazione del rapporto di gestione del Consiglio federale
- Programma di legislatura

*Oggetti in deliberazione

Il diritto parlamentare prevede diversi tipi di oggetti in deliberazione, ciascuno associato a una procedura specifica.

L'Assemblea federale delibera segnatamente su:

- progetti delle commissioni parlamentari o disegni del Consiglio federale in merito ad atti normativi parlamentari;
- iniziative parlamentari e interventi di parlamentari, di gruppi parlamentari o di commissioni parlamentari, nonché iniziative cantonali;
- rapporti delle commissioni parlamentari o del Consiglio federale;
- candidature e proposte di conferma di nomine;
- proposte procedurali di parlamentari, di gruppi parlamentari, di commissioni parlamentari o del Consiglio federale;
- dichiarazioni delle Camere o del Consiglio federale;
- petizioni e domande concernenti la gestione;
- ricorsi, domande e opposizioni.

Nella prassi gli oggetti in deliberazione sono trattati come oggetti parlamentari.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Oggetti in deliberazione & procedura parlamentare

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MORITZ VON WYSS, art. 71, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 71 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione
- Numero dell’oggetto
- Ritiro di un oggetto in deliberazione

*Oggetto, parlamentare

Il diritto Parlamentare prevede diversi tipi di oggetti in deliberazione e una procedura diversa per ciascun tipo.

Nella prassi gli oggetti in deliberazione sono trattati come oggetti parlamentari.

Al momento della presentazione ogni oggetto riceve un numero ed è poi pubblicato in Curia Vista, la banca dati degli oggetti parlamentari.

Si distinguono i seguenti tipi di oggetti:

- mozioni;
- postulati;
- interpellanze;
- interrogazioni;
- domande;
- iniziative parlamentari;
- iniziative cantonali;
- oggetti del Consiglio federale;
- oggetti del Parlamento e
- petizioni.

Gli oggetti del Consiglio federale comprendono i messaggi e i rapporti che il Consiglio federale sottopone al Parlamento e le dichiarazioni del Consiglio federale. Tra gli oggetti del Parlamento troviamo tra l'altro le elezioni e le dichiarazioni di una Camera.

Un oggetto parlamentare può comprendere più oggetti in deliberazione. Il Consiglio federale può per esempio presentare al Parlamento diversi disegni di atti normativi con un unico messaggio, oppure una commissione può elaborare diversi progetti di atti normativi sulla base di un'iniziativa parlamentare o cantonale. Anche se in pratica sotto lo stesso numero (dell'oggetto) vengono gestiti più oggetti in deliberazione, le Camere devono comunque occuparsi di ogni singolo oggetto in deliberazione singolarmente, ossia prendere una decisione su ciascuno di essi.

Termini correlati

- Curia Vista
- Numero dell'oggetto
- Oggetti in deliberazione

*Ora delle domande nel Consiglio nazionale

Le sedute del Consiglio nazionale il lunedì della seconda e della terza settimana di ogni sessione si aprono con l'ora delle domande. La Camera vi tratta le questioni di attualità poste in forma scritta dai deputati entro il mezzogiorno del mercoledì precedente. A tali domande risponde brevemente il capo del Dipartimento responsabile. L'autore della domanda può infine porre una domanda supplementare pertinente. Secondo il regolamento del Consiglio nazionale l'ora delle domande dura al massimo 90 minuti; da parte sua, l'Ufficio della Camera ne ha limitato la durata a 60 minuti.

L'ora delle domande esiste solo nel Consiglio nazionale.

Cenni storici

Attiva già dal 1946 al 1962, l'ora delle domande è stata reintrodotta nel 1979 e, a differenza del disciplinamento anteriore, con la possibilità di porre una domanda supplementare.

A causa dell'elevato onere di lavoro, l'8 marzo 2021 tutte le domande dell'ora delle domande hanno ricevuto in via eccezionale una risposta scritta.

Ulteriori informazioni

I. Dove è pubblicata la risposta del Consiglio federale?

Occorre distinguere tre casi:

1. presenza dell'interrogante e tempo sufficiente per una risposta orale;
2. tempo sufficiente per una risposta, ma assenza dell'interrogante;
3. tempo insufficiente per rispondere alla domanda.

1° caso

Se l’interrogante è presente e il tempo per rispondere è sufficiente, la risposta del Consiglio federale si trova nel Bollettino Ufficiale, ossia nel verbale del Parlamento.

Esempio

Fragestunde.
Frage Molina Fabian.
Beitrag der Schweiz zur Bekämpfung der Amazonas-Waldbrände

Heure des questions.
Question Molina Fabian.
Lutte contre les incendies de forêt en Amazonie.
Contribution de la Suisse

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT 16.09.2019

CASSIS IGNAZIO
Bundesrat

VIDEO ZUM VOTUM
VOTUM DRUCKEN

Cassis Ignazio, Bundesrat: Brasilien hat kein Hilfegesuch gestellt, weshalb die Unterstützung der Schweiz bis jetzt nicht angeboten wurde. Die Schweiz entsandte vier von der Humanitären Hilfe der Deza ausgebildete Soforthilfeexperten aus der Region nach Bolivien, das auch stark von den Waldbränden betroffen ist. Die Schweiz hat auch ein satellitenbildgestütztes Analysetool entwickelt, das der Planung der Löscheinsätze dient. Dem Bundesrat sind keine völkerrechtlichen Übereinkommen bekannt, die spezifische Bestimmungen über den Schutz des Regenwaldes im Amazonasbecken beinhalten. Verschiedene internationale Übereinkommen betreffen aber den Schutz von natürlichen Ressourcen und die Waldnutzung. Bisher hat die Schweiz keine finanzielle Unterstützung an den Amazonas-Fonds geleistet. Es sind auch keine künftigen Beiträge beabsichtigt.

2° caso

Se l’interrogante è assente, non si risponde alla domanda anche se il tempo sarebbe sufficiente. Questo fatto viene riportato nel Bollettino Ufficiale.

Esempio

19.5341

Fragestunde.
Frage Geissbühler Andrea Martina.
Demonstrationen und Streiks auf
dem Bundesplatz während der Sessionen

Heure des questions.
Question Geissbühler Andrea Martina.
Interdiction de manifester
sur la Place fédérale pendant
les sessions parlementaires

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT 17.06.2019

Frage wird nicht beantwortet (Urheberin/Urheber abwesend)
Il n'est pas répondu à la question (l'auteur est absent)

3° caso

Se il tempo per rispondere è insufficiente, la risposta è pubblicata in Curia Vista, la banca dati degli affari parlamentari, accanto all'affare corrispondente.

Esempio

19.5412 FRAGESTUNDE. FRAGE

Rentenkürzungen wegen Solidaritätsbeitrag an ehemalige Verdingkinder

Eingereicht von:	PFISTER GERHARD CVP-Fraktion Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz
Einreichungsdatum:	10.09.2019
Eingereicht im:	Nationalrat
Stand der Beratungen:	Erledigt

⊖ EINGEREICHTER TEXT

- Wie kann verhindert werden, dass die Ausrichtung von Solidaritätsbeiträgen an ehemalige Verdingkinder zu Kürzungen bei den Ergänzungsleistungen oder andern staatlichen Sozialbeiträgen führt?
- Falls legislatorischer Handlungsbedarf bestehen sollte: ist der Bundesrat gewillt, hier unbürokratisch und schnell eine Gesetzesanpassung vorzuschlagen?
- Teilt er die Auffassung, dass es nicht angehen kann, dass der Solidaritätsbeitrag zu Einkommenseinbussen führen kann?

⊖ ANTWORT DES BUNDESRATES VOM 16.09.2019

Im fraglichen Gesetz wird der Solidaritätsbeitrag für Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen zwar nicht als Einnahme, aber als Bestandteil des Vermögens berücksichtigt. Um dies zu ändern ist eine Gesetzesänderung notwendig. Es wurden bereits zwei Motionen von der RK-NR und der RK-SR sowie eine parlamentarische Initiative der SGK-SR eingereicht, die eine entsprechende Änderung anvisieren. Der Bundesrat erachtet eine Änderung, die Einkommenseinbussen aufgrund der Ausrichtung von Solidaritätsbeiträgen ausschliessen will, als gerechtfertigt. Sollte sich das Parlament für den Weg einer parlamentarischen Initiative entscheiden, wird der Bundesrat zu einer raschen Klärung beitragen.

II. Decisioni e pratiche

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione A.3 (PDF)

III. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Ora delle domande

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- Parlamentarische Fragestunde, in: Parlamento. Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, novembre 2008, No. 3, 11° anno, pag. 21 segg. (PDF), in tedesco.
- MARTIN GRAF, art. 125 N 6 und 18, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

V. Pubblicazione in forma cartacea

- SARAH BÜTIKOFER, Fragestunde in Nationalrat - Profilierung oder Wähleranliegen?, in: Sarah Bütikofer, Das Schweizer Parlament: eine Institution auf dem Pfad der Moderne, Nomos, Baden-Baden 2013, pag. 91–117, in tedesco.

VI. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (8.8)
- ALEX KLEE-BÖLCKOW, «Spannung und Spontaneität» Das parlamentarische Instrument der Fragestunde in der Schweiz (mit Schwerpunkt auf den Kantonsparlamenten), Universität St. Gallen, 2020 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 31 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Diritti d'informazione
- Intervento

*Orari delle sedute delle Camere

Gli orari delle sedute del Consiglio nazionale sono definiti nel regolamento del Consiglio nazionale. Nel Consiglio degli Stati, gli orari delle sedute sono fissati dall'Ufficio ogni quattro anni.

I. Consiglio nazionale

Di norma il Consiglio nazionale si riunisce:

Giorno	Ora
Lunedì	14.30 -19.00
Martedì	08.00 -13.00
Mercoledì	08.00 – 13.00
Mercoledì pomeriggio	15.00 – 19.00
Giovedì	08.00 – 13.00
Giovedì della prima settimana	15.00 – 19.00
Venerdì dell'ultima settimana	08.00 – 11.00

Il martedì pomeriggio delle prime due settimane è riservato alle sedute dei gruppi parlamentari. Le sedute serali (19:00 – 22:00) sono indette se l'entità e l'urgenza degli oggetti lo richiedono; le sedute serali si tengono di regola il lunedì della seconda settimana.

II. Consiglio degli Stati

Di norma il Consiglio degli Stati si riunisce:

Giorno	Ora
Lunedì della prima settimana	16.15 – 20.00
Lunedì della seconda e della terza settimana	15.15 – 20.00
Martedì	08.15 – 13.00
Mercoledì	08.15 – 13.00
Mercoledì pomeriggio	15.00 – 19.00
Giovedì	08.15 – 13.00
Giovedì pomeriggio della terza settimana	15.00 – 19.00
Venerdì della prima settimana	08.15 – 08.30

Il martedì pomeriggio è riservato alle sedute dei gruppi parlamentari. Le sedute serali (open end) sono indette se l'entità e l'urgenza degli oggetti lo richiedono.

Cenni storici

Gli orari delle sedute del Consiglio nazionale sono stati definiti per la prima volta nel 1974 nel regolamento del Consiglio nazionale. L'inizio di una seduta è stato fissato alle 8.00.

In seguito ai nuovi orari di arrivo dei treni, il 31 agosto 2007 in seno all'Ufficio del Consiglio degli Stati (Ufficio-S) è stato suggerito di iniziare le sedute alle 8.15 anziché alle 8.00. L'Ufficio del Consiglio nazionale ha accettato questa proposta senza discussione il 16 novembre 2007 decidendo di introdurla a partire dalla sessione primaverile del 2008. Il 28 novembre 2007 l'Ufficio-S ha a sua volta convenuto di fissare l'inizio delle sedute del mattino nel Consiglio degli Stati alle 8.15 a partire dalla sessione primaverile del 2008. A titolo compensativo, ha deciso di anticipare l'ora di inizio delle sedute del lunedì pomeriggio (il lunedì della prima settimana di sessione alle 17.15 e i lunedì della seconda e della terza settimana alle 16.15).

Il primo giorno della sessione primaverile del 2008 il consigliere nazionale Alexander J. Baumann ha presentato in Consiglio nazionale una mozione d'ordine intesa a mantenere l'orario attuale d'inizio delle sedute. L'Ufficio del Consiglio nazionale ha previamente trattato tale mozione nella sua seduta che si teneva lo stesso giorno ritornando sulla sua decisione del 16 novembre 2007 ed esprimendosi a favore del mantenimento dell'orario attuale per timore di perdere il tempo necessario per le sedute. La mozione d'ordine Baumann, allora sostenuta dall'Ufficio, è stata infine accolta dal Consiglio con 87 voti contro 53 (Boll. Uff. 2008 N 2 seg.).

Con il titolo «Conciliare l'attività di genitore e di deputato al Consiglio nazionale», nel 2014 venne depositata un'iniziativa parlamentare che chiedeva di posticipare di quindici minuti l'inizio delle sedute mattutine del Consiglio nazionale in funzione degli orari d'arrivo dei treni per meglio tener conto delle esigenze della vita familiare. Il 20 agosto 2015 l'Ufficio del Consiglio nazionale decise di dare seguito all'iniziativa e il 13 novembre di quell'anno licenziò il progetto di atto legislativo a destinazione del suo Consiglio. In base alla proposta dell'Ufficio, le sedute del mattino avrebbero dovuto iniziare alle 8.15 e non più alle 8.00. La conseguente perdita avrebbe dovuto essere compensata facendo iniziare alle 14.15 anziché alle 14.30 le sedute del lunedì pomeriggio e alle 14.30 anziché alle 15.00 le sedute del mercoledì pomeriggio e quella del giovedì pomeriggio dell'ultima settimana della sessione. L'Ufficio proponeva inoltre che l'orario delle sedute non fosse più sancito nel regolamento ma che gli venisse conferita la competenza di fissare gli orari delle sedute. Nella sessione primaverile del 2016 il Consiglio nazionale decise, con 92 voti contro 73 e 9 astensioni, di non entrare in materia sull'oggetto (Boll. Uff. 2016 N 522 segg.).

Nel 2017 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, nell'ambito di un progetto unico concernente il diritto parlamentare, ha proposto che le riunioni delle Camere iniziassero alle 8.15 del mattino e terminassero alle 13.15. Tuttavia il Consiglio nazionale ha respinto anche questa proposta (Boll. Uff. 2017 N 2089).

(cfr. 14.463 Iv. Pa. Conciliare l'attività di genitore e di deputato al Consiglio nazionale, Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 5 febbraio 2016, FF 2016 1094 seg.)

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione A.4.2 (PDF)

II. In breve

- Scheda informativa: Lavori nelle Camere

III. Statistica

- Durata delle sedute del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati

IV. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali

Basi legali

- Articolo 34 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Sessione

*Oratore ospite

Il presidente della Camera può concedere l'accesso alla Camera e il diritto di parola a persone che non fanno parte dei gruppi indicati esplicitamente nella legge sul Parlamento e nei regolamenti dei Consigli. Le proposte per l'invito di ospiti esterni a tenere un discorso sono trattate previamente negli Uffici e nella Conferenza di coordinamento, dove si decidono anche il momento e la forma della partecipazione.

Cenni storici

- Oratori ospiti intervenuti dinanzi al Parlamento svizzero dal 1970

Basi legali

- Articolo 69 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 41 capoverso 1 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 35 capoverso 1 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Categorie di deliberazione, Consiglio nazionale
- Diritto di parola, Consiglio degli Stati
- Diritto di polizia

*Ordinanza

Le ordinanze sono atti legislativi contenenti norme di diritto subordinati alla Costituzione e alle leggi. Eseguono, concretizzano e completano le disposizioni legislative.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Ordinanze
- Scheda informativa: Emanazione di ordinanze

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- HANS GEORG NUSSBAUM, Rahmenbedingungen der Verordnungsgebung: Rechtliche Grundlagen und Funktionen von Verordnungen, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2003/1, pag. 9–52. (PDF), in tedesco.
- FELIX UHLMANN / IRIS BINDER, Verwaltungsverordnungen in der Rechtsetzung: Gedanken über Pechmarie, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, 2009/2, pag. 151–174. (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 163 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 182 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 22 capoversi 2 e 3 legge sul Parlamento
- Articolo 151 legge sul Parlamento
- Articolo 7 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
- Articolo 48 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Atti emanati dall’Assemblea federale
- Consultazione delle commissioni da parte del Consiglio federale
- Legislazione

*Ordinanza sull’amministrazione parlamentare

L’ordinanza dell’Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (ordinanza sull’amministrazione parlamentare) contiene disposizioni esecutive concernenti:

- il Bollettino ufficiale
- i verbali delle sedute delle commissioni
- il Controllo parlamentare dell’amministrazione
- l’accreditamento di operatori dei mezzi di comunicazione
- le trasmissioni sonore o video
- le pubblicazioni biografiche
- il diritto di polizia e
- i compiti, la collaborazione, l’organizzazione, la direzione dei Servizi del Parlamento e i rapporti di lavoro nell’ambito di questi ultimi.

Basi legali

- Articolo 70 legge sul Parlamento
- Articolo 4 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 5 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Legge sul Parlamento
- Regolamenti delle Camere

*Ordine dei posti nella sala

I. Sala del Consiglio nazionale

Nel Consiglio nazionale l'Ufficio assegna a ogni gruppo parlamentare un settore. I gruppi parlamentari assegnano a loro volta un posto a sedere a ciascuno dei loro membri. Nel settore sinistro dell'aula siedono i membri del gruppo socialista, nella parte sinistra del settore centrale i membri del gruppo del Centro e del gruppo dei Verdi, nella parte destra del settore centrale i membri del gruppo liberale-radicale e quelli del gruppo verde-liberale, mentre nel settore destro siedono i membri del gruppo dell'Unione democratica di centro.

Durante le sedute comuni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, ossia dell'Assemblea federale plenaria, i membri del Consiglio degli Stati prendono posto lungo la parete posteriore della sala del Consiglio nazionale, sotto lo stemma del rispettivo Cantone.

II. Sala del Consiglio degli Stati

L'ordine dei posti nella sala del Consiglio degli Stati non è regolamentato. Vale comunque il principio dell'anzianità, ossia i consiglieri agli Stati già in carica nella legislatura precedente possono mantenere il proprio posto o sceglierne uno divenuto libero. Ai neoeletti l'Ufficio assegna invece un posto su proposta della segreteria della Camera.

Cenni storici

- Fondi storici: Sedi del Parlamento svizzero, arredamento e disposizione dei posti a sedere nelle sale del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (PDF)
- Archivio disposizione dei posti

Ulteriori informazioni

I. Links

- Ordine dei posti: Consiglio nazionale
- Ordine dei posti: Consiglio degli Stati

II. Pubblicazione in forma elettronica

- LAURENCE BRANDENBERGER, TEODORA BUJAROSKA, Effects of Seating Arrangements on Parliamentary Collaborations, in: Legislative Studies Quarterly: Volume 51, Issue 1, February 20

Basi legali

- Articoli 9 capoverso 1 lettera j regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 6 capoverso 1 lettera j regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Sala del Consiglio nazionale
- Sala del Consiglio degli Stati

*Ordine del giorno

L'ordine del giorno è la sintesi cronologica degli oggetti trattati da una Camera durante un giorno di sessione. Il presidente della Camera stabilisce l'ordine del giorno sulla base del programma della sessione elaborato dall'ufficio.

L'ordine del giorno è comunicato:

- per la prima seduta della sessione, assieme all'invio del programma della sessione;
- per le altre sedute, alla fine della seduta immediatamente precedente.

Ulteriori informazioni

I. In breve

Esempio

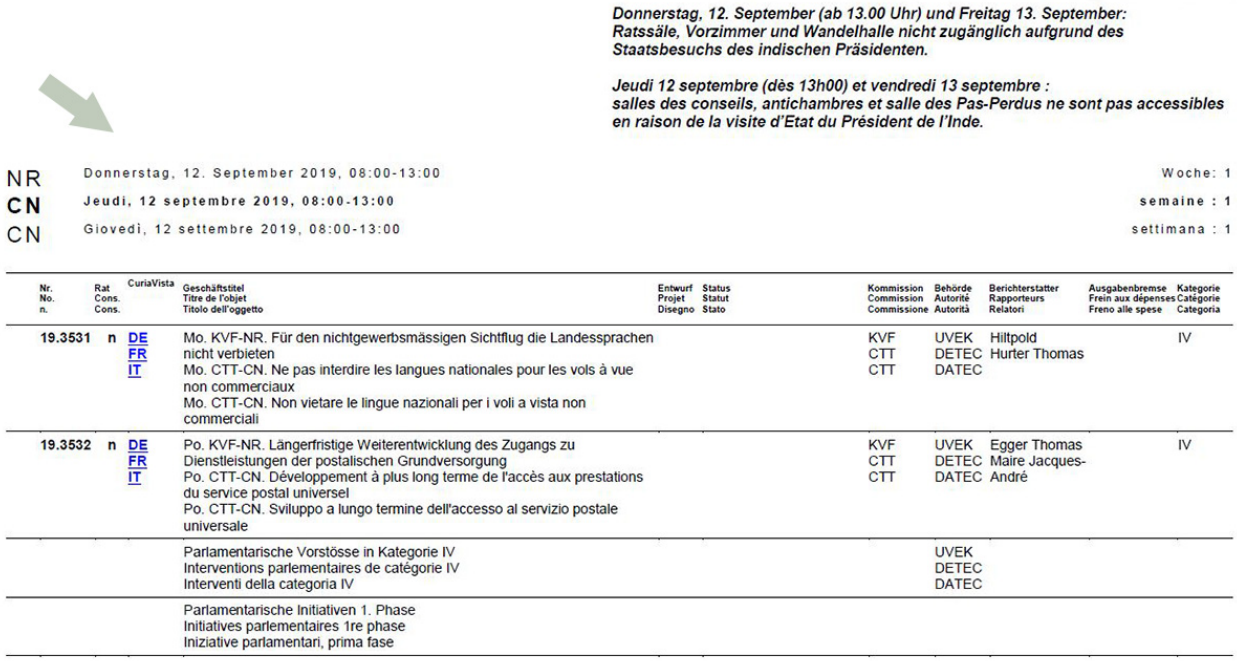

Donnerstag, 12. September (ab 13.00 Uhr) und Freitag 13. September: Ratssäle, Vorzimmer und Wandelhalle nicht zugänglich aufgrund des Staatsbesuchs des indischen Präsidenten.

Jeudi 12 septembre (dès 13h00) et vendredi 13 septembre : salles des conseils, antichambres et salle des Pas-Perdus ne sont pas accessibles en raison de la visite d'Etat du Président de l'Inde.

NR Donnerstag, 12. September 2019, 08:00-13:00 Woche: 1
CN **Jeudi, 12 septembre 2019, 08:00-13:00** **semaine : 1**
CN Giovedì, 12 settembre 2019, 08:00-13:00 settimana : 1

Nr. No. n.	Rat Cons. Cons.	CuriaVista	Geschäftstitel Titre de l'objet Titolo dell'oggetto	Entwurf Projet Disegno	Status Statut Stato	Kommission Commission Commissione	Behörde Autorité Autorità	Berichterstatter Rapporteurs Relatori	Ausgabenbremse Frein aux dépenses Freno alle spese	Kategorie Catégorie Categoria
19.3531	n	DE FR IT	Mo. KVF-NR. Für den nichtgewerbsmässigen Sichtflug die Landessprachen nicht verbieten Mo. CTT-CN. Ne pas interdire les langues nationales pour les vols à vue non commerciaux Mo. CTT-CN. Non vietare le lingue nazionali per i voli a vista non commerciali			KVF CTT CTT	UVEK DETEC DATEC	Hiltpold Hurter Thomas		IV
19.3532	n	DE FR IT	Po. KVF-NR. Längerfristige Weiterentwicklung des Zugangs zu Dienstleistungen der postalischen Grundversorgung Po. CTT-CN. Développement à plus long terme de l'accès aux prestations du service postal universel Po. CTT-CN. Sviluppo a lungo termine dell'accesso al servizio postale universale			KVF CTT CTT	UVEK DETEC DATEC	Egger Thomas Maire Jacques-André		IV
			Parlamentarische Vorstösse in Kategorie IV Interventions parlementaires de catégorie IV Interventi della categoria IV				UVEK DETEC DATEC			
			Parlamentarische Initiativen 1. Phase Initiatives parlementaires 1re phase Iniziative parlamentari, prima fase							

L'ordine del giorno contiene le seguenti informazioni:

- numero dell'oggetto: ogni affare trattato dalle Camere è provvisto di un numero, riportato su tutti i documenti parlamentari.
- Camera prioritaria: nella seconda colonna è indicato il Consiglio che tratta l'oggetto per primo;
- Curia Vista: il link permette di accedere online alle pertinenti pagine caricate nella banca dati. Ciò consente un accesso diretto al messaggio, ai disegni o progetti di atti normativi, ai paragrammi, alle proposte individuali e ai dibattiti parlamentari precedenti;
- titolo dell'oggetto;
- stato della trattazione;

- Commissione incaricata dell'esame preliminare: la maggior parte degli oggetti sono sottoposti a un esame preliminare da parte di una Commissione, la quale formula delle proposte all'indirizzo della propria Camera;
- dipartimento competente;
- portavoce della Commissione: i relatori commissionali sono incaricati di informare la Camera sui lavori svolti e di presentare le proposte scaturite dall'esame preliminare;
- subordinazione al freno alle spese: nella penultima colonna sono indicate le disposizioni dell'atto normativo alle quali si applica il freno alle spese. Il freno alle spese è uno strumento che permette di esercitare il controllo parlamentare su atti normativi aventi una particolare incidenza sotto il profilo finanziario;
- categorie di deliberazione (soltanto nel Consiglio nazionale): a ogni oggetto trattato in Consiglio nazionale è attribuita una categoria di deliberazione volta a disciplinare il diritto di parola, ossia a determinare chi può chiedere la parola e quanto tempo può durare il suo intervento.

II. Link

- Sessione attuale
- Sessioni precedenti

III. Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Lavori nelle Camere

IV. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione A.2.2. (PDF)

Basi legali

I. Consiglio nazionale

- Articoli 7 capoverso 1 lettera b e 35 regolamento del Consiglio nazionale

II. Consiglio degli Stati

- Articoli 4 capoverso 1 lettera b e 29 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Programma di sessione

*Ordine di servizio attivo dell'esercito

L'esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

Il servizio attivo è prestato per:

- difendere la Svizzera e la sua popolazione (servizio di difesa nazionale);
- coadiuvare le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna (servizio d'ordine);
- aumentare il livello d'istruzione dell'esercito in caso d'aggravamento della minaccia.

La competenza per ordinare il servizio attivo e mobilitare le truppe necessarie spetta all'Assemblea federale. Quando le Camere non sono riunite, in casi urgenti il servizio attivo può essere ordinato dal Consiglio federale. Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o se è presumibile che l'impiego duri più di tre settimane, esso chiede la convocazione immediata dell'Assemblea federale, la quale decide circa il mantenimento del provvedimento.

Basi legali

- Articolo 173 capoverso 1 lettera d Costituzione federale
- Articolo 185 capoverso 4 Costituzione federale
- Articolo 76 segg. legge militare

Termini correlati

- Approvazione di impieghi dell'esercito nel servizio d'appoggio
- Approvazione di impieghi dell'esercito per il promovimento della pace

*Organi comuni alle due Camere

Oltre ad organi propri le Camere hanno organi congiunti.

Per il coordinamento delle deliberazioni parlamentari o per ragioni di praticità (ad es. per la cura delle relazioni con l'estero) le due Camere si dotano di organi congiunti a composizione paritetica. Le decisioni di tali organi sono adottate a maggioranza dei votanti di ogni Camera, salvo che la legge preveda diversamente.

Organi congiunti delle Camere sono:

- la Conferenza di coordinamento,
- la Delegazione amministrativa,
- la Conferenza di conciliazione,
- la Commissione di redazione,
- la Delegazione delle Commissioni della gestione,
- la Delegazione delle finanze,
- la Delegazione per le relazioni internazionali e
- la Commissione parlamentare d'inchiesta.

Non sono considerati organi congiunti delle due Camere gli organi dell'Assemblea federale plenaria; questi si occupano esclusivamente degli oggetti la cui deliberazione è affidata a detta Assemblea.

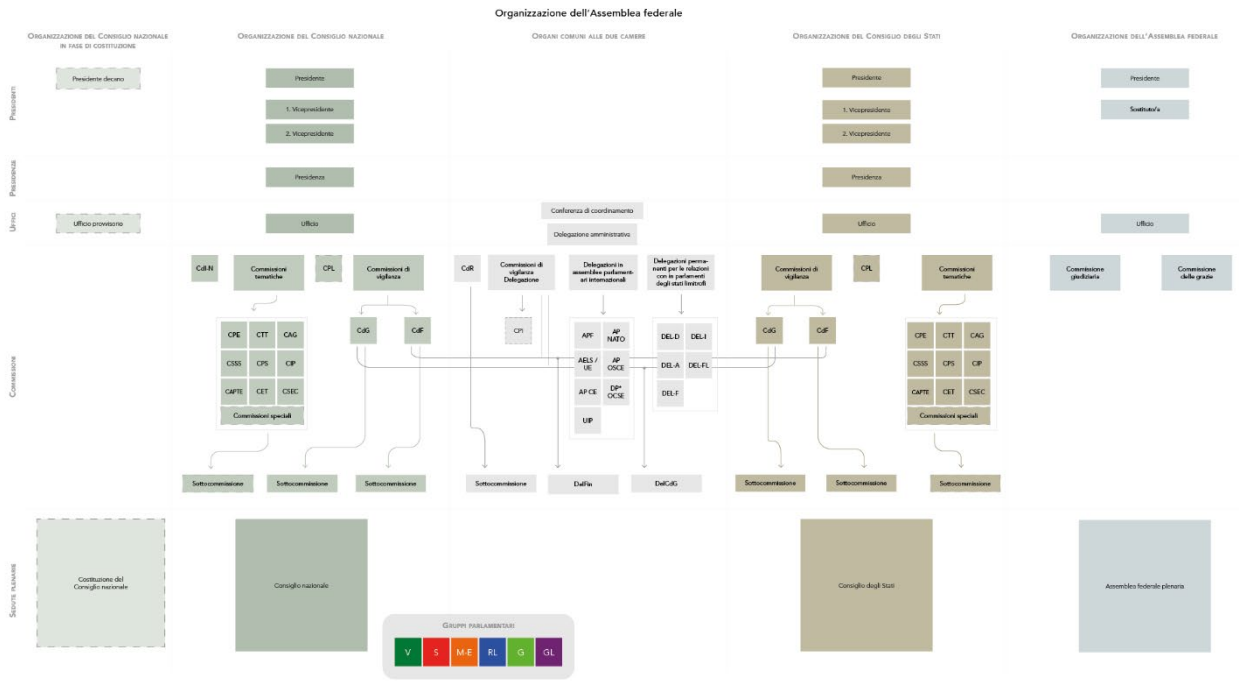

Ulteriori informazioni

Ritratto del Parlamento

➢ Capitolo: Organizzazione dell'Assemblea federale

Termini correlati

- Sistema bicamerale

*Organi dell’Assemblea federale

Gli organi dell'Assemblea federale sono:

- il Consiglio nazionale;
- il Consiglio degli Stati;
- l'Assemblea federale plenaria;
- le presidenze delle Camere;
- gli Uffici;
- la Conferenza di coordinamento e la Delegazione amministrativa;
- le Commissioni e le loro sottocommissioni e delegazioni;
- i gruppi parlamentari.

Gli intergruppi parlamentari non sono organi dell’Assemblea federale.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- ANDREA CARONI, KATRIN NUSSBAUMER, art. 31, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 31 legge sul Parlamento

*Organizzazione dell’Assemblea federale

L’Assemblea federale – il Parlamento svizzero – è composta da due Camere: il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Per procedere alle elezioni, decidere sulle domande di grazia e risolvere i conflitti di competenza tra le autorità supreme le due Camere si riuniscono in Assemblea federale plenaria. Le Camere dispongono di organi separati e di organi in comune. Anche l’Assemblea federale plenaria dispone di propri organi.

A livello politico l’Assemblea federale è strutturata secondo gruppi.

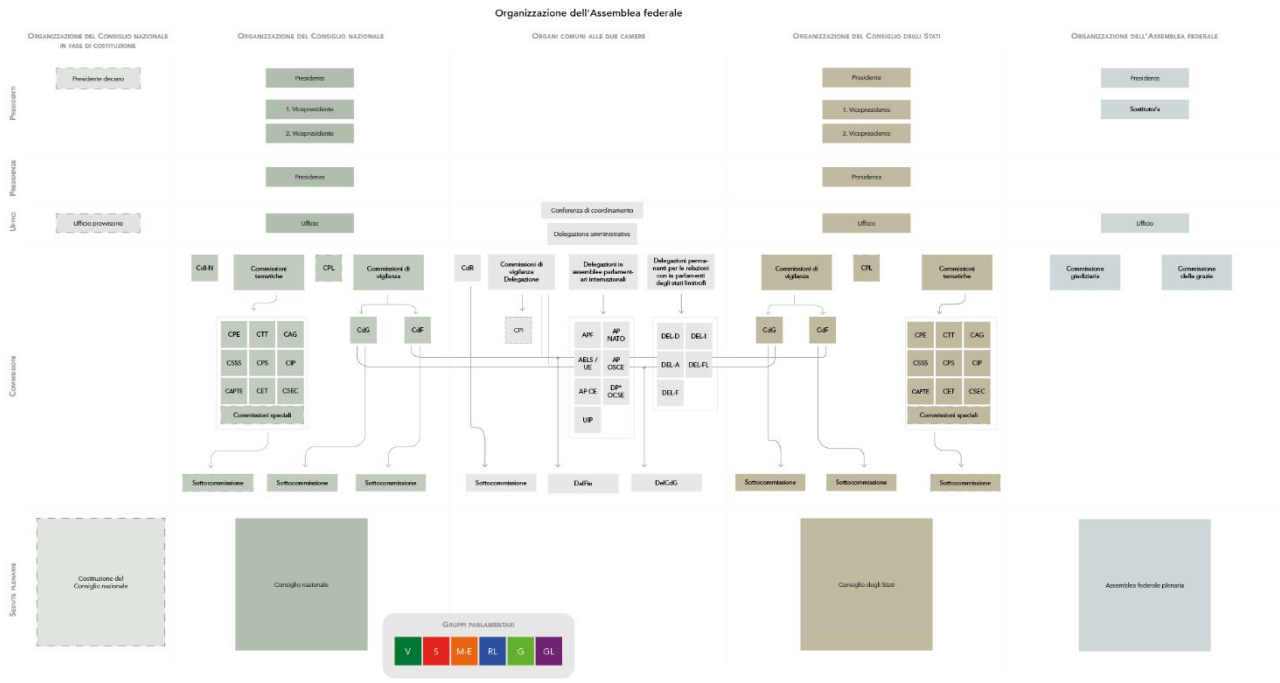

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Organizzazione dell’Assemblea federale

II. Video esplicativo

- Gli organi principali dell'Assemblea federale

III. Fatti e Cifre

- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Band I (PDF), in tedesco.

*Termini correlati

- Assemblea federale

*Palazzo del Parlamento

Il Palazzo del Parlamento a Berna è la sede dell'Assemblea federale. Oltre alle sale del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, il Palazzo del Parlamento ospita anche le sale per le commissioni, gli uffici dei gruppi parlamentari e le postazioni di lavoro a disposizione dei parlamentari.

Cenni storici

Il Palazzo del Parlamento, più conosciuto come «Palazzo federale», fu edificato dal 1894 al 1902 su progetto dell'architetto Hans Wilhelm Auer e inaugurato il 1° aprile 1902 dall'Assemblea federale plenaria.

- per saperne di più

Ulteriori informazioni

I. Link

- Il Palazzo del Parlamento
- Giro virtuale del Palazzo del Parlamento

II. Pubblicazione in forma cartacea

MARTIN FRÖHLICH, Vom Bundes-Rathaus zum Parlamentsgebäude: die Bundeshaus-Wettbewerbe 1850, 1885 und 1891, Parlamentarische Repräsentationen, Berna 2014, pag. 21–52, in tedesco.

Basi legali

I. Sede dell'Assemblea federale

- Articolo 32 legge sul Parlamento

II. Diritto di polizia

- Articolo 69 legge sul Parlamento
- Articolo 16a ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 20 capoverso 2 lettera e ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Diritto di polizia
- Sede dell'Assemblea federale

*Paragrammi

Se la proposta di una commissione diverge dal disegno del Consiglio federale o dal progetto della commissione o da decisioni prese precedentemente dalla Camera, i Servizi del Parlamento preparano i cosiddetti paragrammi che presentano, oltre al diritto vigente (se necessario in caso di revisioni parziali, non per le revisioni totali), al disegno del Consiglio federale o al progetto della Commissione e alle precedenti decisioni della Camera, le proposte adottate dalla maggioranza e, se del caso, le proposte di minoranza della Commissione.

Esempio

Diritto vigente	*Consiglio federale*	*Consiglio nazionale*	*Commissione del Consiglio degli Stati*	
			Maggioranza	**Minoranza** (Germann, Gapany, Müller Damian, Salzmann)
	2. Legge del 17 dicembre 2004[3] sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione	**2. ...**	**2. ...**	**2. ...**: *Stralciare*
Art. 31*a* Accordo tra imprese di assicurazione	*Art. 31a* Disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie	*Art. 31a*		
Le imprese di assicurazione possono stipulare un accordo che disciplini la pubblicità telefonica, la rinuncia alle prestazioni dei call center e la fissazione di limiti all'indennizzo dell'attività degli intermediari.	[1] Le imprese d'assicurazione possono concludere un accordo che disciplini, nel settore dell'assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie:			
	a. la pubblicità telefonica;			
	b. la rinuncia alle prestazioni dei call center;			
	c. il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da un certo tempo;			
			Maggioranza	**Minoranza** (Stöckli, ...)
	d. la formazione degli intermediari assicurativi;	d. ... ... intermediari assicurativi non legati all'assicuratore da un contratto di lavoro ai sensi degli articoli 319 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO);	d. ...	d. *Secondo Consiglio federale*
	e. la fissazione di limiti della remunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi;	e. la fissazione di limiti della remunerazione dell'attività degli intermediari assicurativi non legati all'assicuratore da un contratto di lavoro ai sensi degli articoli 319 e seguenti CO;	e. ...	e. *Secondo Consiglio federale*
	3 RS **961.01**	*(vedi art. 19b, cpv. 1, let. d e e LVAMal)*	*(vedi art. 19b, cpv. 1, let. d e e LVAMal)*	*(vedi art. 19b, cpv. 1, let. d e e LVAMal)*

Ulteriori informazioni

I. Dove cercare

I paragrammi sono reperibili in Curia Vista mediante il link che figura nel relativo oggetto, alla voce «Documentazione dei Consigli» riportata sopra le deliberazioni. Qui sono tra l'altro reperibili anche le proposte individuali, che non vengono inserite nei paragrammi.

Esempio

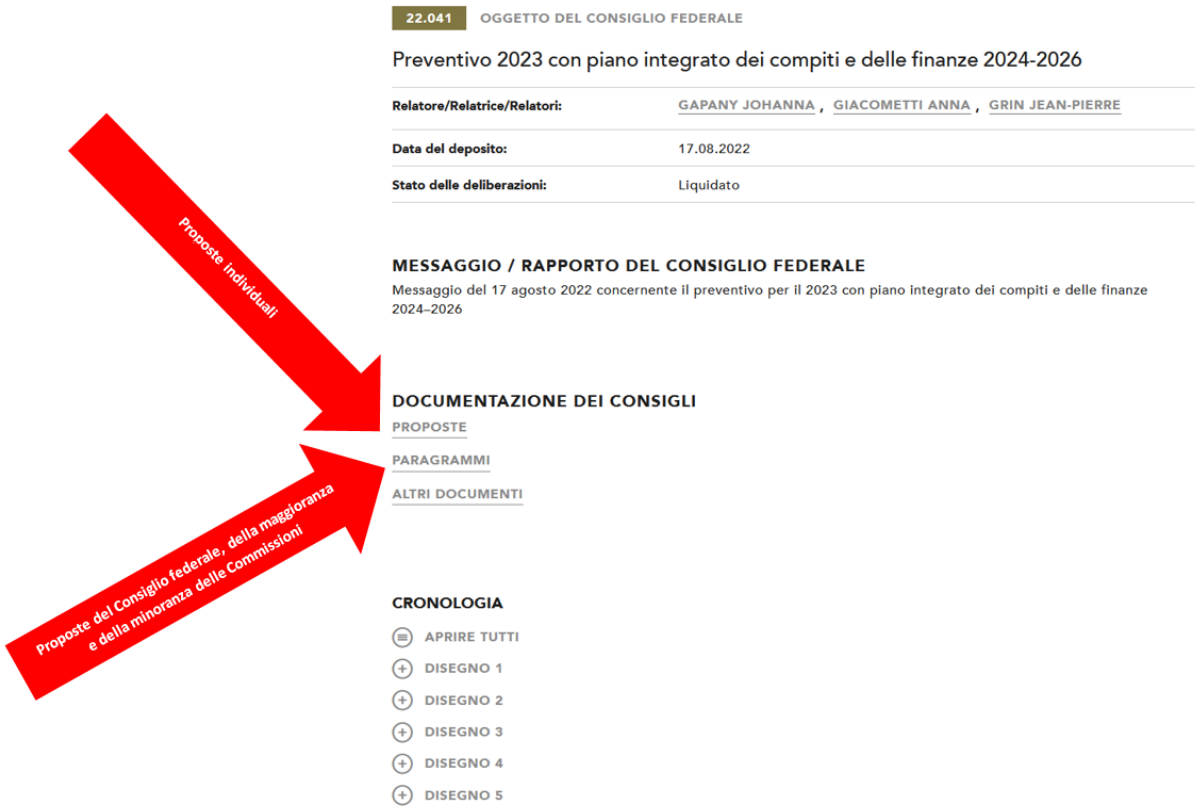

II. In breve

- Cosa sono i paragrammi?

*Parità delle due Camere

L’Assemblea federale funziona secondo il modello del bicameralismo perfetto, ossia le due Camere sono poste su un piano di parità e sono dotate delle stesse competenze.

Cenni storici

I. Relativizzazione del principio di parità delle due Camere

Le due Camere sono di principio paritarie. Per quanto concerne gli oggetti in deliberazione dell’Assemblea federale plenaria, il Consiglio nazionale ha tuttavia maggiore peso rispetto al Consiglio degli Stati a causa del numero di parlamentari. Ciò costituisce un’eccezione al principio di equivalenza delle due Camere.

II. Pubblicazione in forma cartacea

DANIELA THURNHERR, Art. 148, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 148 capoverso 2 Costituzione federale

Termini correlati

- Deliberazioni separate delle Camere
- Decisioni concordanti di entrambe le Camere
- Sistema bicamerale

*Parlamentare

Il Consiglio nazionale conta 200 membri e il Consiglio degli Stati 46. I membri delle due Camere sono su un piano di parità e votano senza ricevere istruzioni. Dispongono di diritti d'informazione e di diritti procedurali. Per la loro attività parlamentare ricevono dalla Confederazione una retribuzione e un contributo a copertura delle spese da essa derivanti.

Cenni storici

I. Banca dati

- Parlamentari dal 1848

II. Annuari

- Annuario federale (1849–2000)

Biografie e ritratti dei membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale, Servizi del Parlamento (dal 1984).

Membri delle Camere e del Consiglio federale, Servizi del Parlamento (dal 1878), 11ª Legislatura 1878 – 50ª Legislatura 2019

III. Mutazioni

- Mutazioni Consiglio nazionale dal 1995
- Mutazioni Consiglio degli Stati 1995
- Mutazioni 1919–1999 (PDF)

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA PILOTTI, Entre démocratisation et professionnalisation: le Parlement suisse et ses membres de 1910 à 2016, Seismo, Zurich et Genève, 2017, in francese.
- ANDREA PILOTTI, Les parlementaires suisses entre démocratisation et professionnalisation (1910–2010): biographie collective des élus fédéraux et réformes du Parlement helvétique, Thèse sc. pol. Univ. Lausanne, 2012, in francese.

V. Pubblicazioni in forma cartacea

ERICH GRUNER [et al.], L'Assemblée fédérale suisse, 1848–1920, Francke, Bern 1966, in francese e tedesco.

ERICH GRUNER, L'Assemblée fédérale suisse 1920–1968, Francke, Bern 1970, in francese e tedesco.

Ulteriori informazioni

I. Lista

- Lista dei membri del Consiglio nazionale
- Lista dei membri del Consiglio degli Stati

II. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Parlamentari

III. Statistica

- Fatti e cifre
- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt I.2.2.3 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA PILOTTI, Les parlementaires suisses entre démocratisation et professionnalisation (1910–2010): Biographie collective des élus fédéraux et réformes du Parlement helvétique, in: Parlamento, Bolletino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Aprile 2014 – No. 1 – diciasettesimo anno, pag. 49–53. (PDF), in francese.
- La fin du parlement de milice?, In: Parlamento, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, dicembre 2013 – No. 3 – sedicesimo anno (PDF), in tedesco e francese.pdf
- Professionalisierung der Parlamente im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste. agosto 2004 (PDF), in tedesco.
- MORITZ VON WYSS, Einschränkung oder Ausbau der individuellen Verfahrensrechte, in Legislazione & Valutazione, fascicolo 2003/2 (Anno 11, fascicolo 2), pag. 91–105 (PDF), in tedesco.

V. Pubblicazione in forma cartacea

ANDREA PILOTTI, La deputazione ticinese alle Camere federali : evoluzione del profilo sociografico durante il XX secolo in un confronto intercantonale, Bollettino storico della Svizzera italiana, 114(2011), fasc. 1, pag. 51 segg.

Basi legali

- Articolo 149 Costituzione federale
- Articolo 150 Costituzione federale
- Articolo 160 Costituzione federale
- Articolo 6 segg. legge sul Parlamento

*Parlamentari che non fanno parte di un gruppo

Non tutti i parlamentari fanno parte di un gruppo.

Giova ricordare che i termini «senza gruppo» e «senza partito» non sono equivalenti: i parlamentari senza partito possono decidere di costituire o di far parte di un gruppo di cui condividono l'orientamento politico. Quando un parlamentare è senza partito non è quindi detto che non faccia anche parte di alcun gruppo. Inversamente un parlamentare che è membro di un partito può anche non far parte di un gruppo poiché il suo partito non raggiunge il numero minimo di parlamentari necessario per formarlo, oppure poiché in base al suo orientamento politico non può o non vuole entrare a far parte di alcun altro gruppo.

Solo chi fa parte di un gruppo parlamentare può essere membro in una commissione parlamentare.

Cenni storici

47ª legislatura (2003–2007)

Durante la 47ª legislatura erano sei i consiglieri nazionali senza un gruppo: due del Partito del lavoro, uno dei Democratici svizzeri e uno dell'Alliance de Gauche – essi non appartenevano ad alcun gruppo parlamentare già all'inizio del loro mandato. Nel 2004 un membro del gruppo dei Verdi è stato escluso dopo aver costituito con altri il Partito dei Verdi liberali. Nel 2006 un deputato ha lasciato il gruppo UDC pur rimanendo iscritto al partito.

48ª legislatura (2007–2011)

All'inizio della 48ª legislatura un membro dell'Unione Democratica Federale ha abbandonato il gruppo UDC senza aderire ad alcun gruppo fino alla sua uscita dal Consiglio nazionale, avvenuta nel 2009. Il suo successore è rientrato nelle fila del gruppo UDC.

Nel 2008 cinque ex rappresentanti UDC hanno aderito al neocostituito Partito borghese-democratico (BDP) senza più appartenere ad alcun gruppo. Con l'elezione di un altro rappresentante BDP al Consiglio nazionale, i rappresentanti BDP hanno raggiunto nel 2009 il quorum per costituire il nuovo gruppo BPD.

Nel 2010 un membro del gruppo PS ha lasciato sia il partito sia il gruppo parlamentare e non ha aderito ad alcun gruppo fino alla fine del suo mandato.

49ª legislatura (2011–2015)

All'inizio della 49ª legislatura un deputato del Consiglio nazionale, ossia il rappresentante del Mouvement Citoyens Genevois, non apparteneva ad alcun gruppo. Nel 2013 ha lasciato il Consiglio e il suo successore è stato ammesso nel gruppo UDC.

50ª legislatura (2015–2019)

Nella 50ª legislatura tutti i deputati hanno aderito a un gruppo.

51ª legislatura (2019–2023)

Nella 51ª legislatura tutti i deputati hanno aderito a un gruppo.

52ª legislatura (2023–2027)

All'inizio della 52ª legislatura, un deputato del Consiglio degli Stati, ossia il rappresentante del Mouvement Citoyens Genevois, non apparteneva ad alcun gruppo. Il secondo giorno di sessione è tuttavia entrato a far parte dell'UDC.

Ulteriori informazioni

I. In breve

Lo statuto dei deputati che non appartengono a nessun gruppo politico ha sollevato ripetute discussioni: è stato infatti chiesto più volte che anche i deputati senza un gruppo abbiano il diritto di sedere in una commissione. Tale diritto sarebbe giustificato dal principio della parità di trattamento dei deputati stabilito dalla Costituzione federale – sosteneva, ad esempio, nel 2008 una minoranza della Commissione delle istituzioni politiche. Per quella minoranza, infatti, il deputato che non può essere membro di una commissione e che non può quindi esercitare pienamente i diritti individuali inerenti al mandato parlamentare, è penalizzato rispetto ai deputati che siedono in una commissione. Questo significa non soltanto ledere i suoi diritti di parlamentare ma anche violare indirettamente i diritti politici dei suoi elettori (e di conseguenza le disposizioni dell'art. 34 Cost.): il voto di tali cittadini avrebbe infatti un peso minore poiché il parlamentare da essi votato non disporrebbe di tutti i diritti individuali riconosciuti ai parlamentari. La maggioranza della Commissione ritenne tuttavia che, vista l'importanza considerevole che riveste il lavoro delle commissioni, è importante che queste ultime siano rappresentative, ossia che la loro composizione politica rifletta quella della loro Camera. Se ai deputati senza gruppo fosse riconosciuto il diritto a un seggio nelle commissioni, la composizione delle stesse rischierebbe di non essere più proporzionale. Secondo la maggioranza della Commissione delle istituzioni politiche del 2008, la costituzione di gruppi nelle Camere prevista dalla Costituzione federale mira a favorire uno svolgimento razionale dei lavori e di conseguenza a strutturare meglio il processo decisionale in Parlamento. Abolire la condizione secondo cui un deputato deve far parte di un gruppo per poter avere un seggio in una commissione significherebbe sopprimere una delle principali motivazioni a costituire un gruppo (FF 2008 1593, in particolare 1613).

II. Giurisprudenza

Nel 2012 il Tribunale federale entrò nel merito di un reclamo contro la decisione dell'Ufficio del Consiglio nazionale di non fare sedere in commissione un deputato senza gruppo. Il Tribunale federale motivò la sua decisione di non entrata nel merito adducendo che né la legge sul Tribunale federale né il regolamento del Consiglio nazionale prevedevano reclami contro questo tipo di decisione. Allo stesso tempo, ha tuttavia rilevato che «l'atto impugnato non viola i diritti politici dei cittadini né quelli del ricorrente, che non ne è titolare nell'ambito della sua attività di parlamentare» (sentenza 1C_65/2012, in francese).

III. Pubblicazione in forma elettronica

- HANS-PETER SCHAUB, Dabei und doch nicht mittendrin: die Fraktionslosen, in: DeFacto 7. Dezember 2019, in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma cartacea

- HANS-PETER SCHAUB, Dabei und doch nicht mittendrin: die Fraktionslosen, in: Konkordanz im Parlament, Zürich 2019, pag. 113–141, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 15 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 47 capoverso 5 regolamento del Consiglio nazionale

*Parlamento di milizia

Nel linguaggio comune, in Svizzera con il termine «principio di milizia» si designa l'esercizio di cariche pubbliche a titolo onorifico o a tempo parziale. Nell'uso corrente anche l'Assemblea federale svizzera è talvolta denominata «Parlamento di milizia». Recenti studi dimostrano che ancora poco più del 10% dei membri del Consiglio nazionale impiega meno di un terzo del suo tempo di lavoro per il mandato parlamentare, e pertanto potrebbe essere denominato «parlamentare di milizia». Nel Consiglio degli Stati questa categoria è completamente sparita: qui la maggioranza dei membri possono essere definiti parlamentari di professione, in quanto dedicano più di due terzi del tempo di lavoro al mandato parlamentare. L'Assemblea federale svizzera rappresenta dunque un misto tra Parlamento a tempo parziale e Parlamento di professionisti, in quanto una parte dei suoi membri continua a dedicare più di un terzo del suo tempo di lavoro a un'attività lucrativa aggiuntiva, mentre un'altra parte si occupa soltanto in misura minore di un'attività lucrativa oppure vi rinuncia completamente. Inoltre i membri dell'Assemblea federale percepiscono oltre al rimborso spese anche un reddito imponibile.

Cenni storici

I. Pubblicazione in forma elettronica

- ERICH GRUNER, Miliz- und Berufsparlament: Abklärungen durch das Forschungszentrum für schweizerische Politik, Berne, 1974, in tedesco (PDF)

II. Pubblicazione in forma cartacea

ALOIS RIKLIN, SILVANO MÖCKLI, «Milizparlament?», in: Das Parlament, «Oberste Gewalt des Bundes»?, ed. von den Parlamentsdiensten, Bern: Haupt 1991, pag. 145–163, in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA PILOTTI, Les parlementaires suisses entre démocratisation et professionnalisation (1910–2010): Biographie collective des élus fédéraux et réformes du Parlement helvétique, in: Parlamento, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Aprile 2014 – No. 1 – diciassettesimo anno, pag. 49-53 (PDF), in francese.
- La fin du parlement de milice?, In: Parlamento, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, dicembre 2013 – No. 3 – sedicesimo anno (PDF), in tedesco e francese.
- Professionalisierung der Parlamente im internationalen Vergleich. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste. agosto 2004 (PDF), in tedesco.
- Entschädigung und Infrastruktur der Parlamentsarbeit. Gutachten (novembre 2001) (PDF), in tedesco.

II. Stampa

- MARIANGELA WALLIMANN-BORNATICO, Berufsparlament – unbeliebt, aber auch für die Schweiz prüfenswert, in: Neue Zürcher Zeitung vom 12. März 2000, in tedesco.
- CHRISTOPH LANZ im Gespräch: «Milizparlamentarier sind unabhängiger», in: Neue Zürcher Zeitung vom 4. Dezember 2012, in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma cartacea

PIRMIN BUNDI, DANIELA EBERLI, SARAH BÜTIKOFER, Zwischen Beruf und Politik: die Professionalisierung in den Parlamenten in: ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, pag. 315 segg, in tedesco.

ANDREA MÜLLER, Bürgerstaat und Staatsbürger: Milizpolitik zwischen Mythos und Moderne, Avenir Suisse, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2015, in tedesco.

Termini correlati

- Indicazione delle relazioni d'interesse
- Indennità
- Ricusazione
- Sedute delle Commissioni
- Sessione

*Parlnet

Parlnet è una piattaforma di lavoro interna, protetta, per i parlamentari e i loro collaboratori personali, per le segreterie dei gruppi parlamentari e per i collaboratori dei Servizi del Parlamento; vi hanno accesso soltanto le persone che dispongono degli appositi diritti. I parlamentari possono utilizzarla per depositare i propri interventi e proposte, gestire tutto l'iter di un intervento e consultare le informazioni di rilievo concernenti le sedute e i vari oggetti. Oltre alle notizie di attualità, Parlnet comprende informazioni sull'attività parlamentare, l'informatica, le indennità e molto altro ancora.

Cenni storici

Parlnet ha sostituito il precedente Extranet nel 2019. La possibilità di usare Parlnet per depositare interventi e proposte è stata introdotta nell'autunno 2023.

Basi legali

- Articolo 6a segg. ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Legge sulla trasparenza
- Confidenzialità

*Partecipazione in linea alle sedute della Camera

Se determinati eventi impediscono a più parlamentari di partecipare in presenza alle sedute della loro Camera, quest'ultima può autorizzarli a partecipare in linea, purché il numero legale sia comunque garantito dai membri fisicamente presenti.

Un parlamentare può partecipare in linea alle sedute della propria Camera soltanto se, a causa degli eventi di cui sopra, è impossibilitato a essere presente a seguito di provvedimenti adottati da un'autorità o di un caso di forza maggiore. In tali casi, informa tempestivamente il presidente della Camera.

I parlamentari che prendono parte in linea alle sedute godono degli stessi diritti di quelli in presenza, salvo il diritto di partecipare alle elezioni e alle deliberazioni segrete.

I nomi dei parlamentari che partecipano in linea alle sedute sono comunicati alla Camera e all'opinione pubblica.

Cenni storici

I criteri per la partecipazione in linea a sedute delle commissioni che si svolgono in presenza sono stati sanciti per legge nel 2023 (20.437 / 20.438) e le nuove disposizioni sono entrate in vigore all'inizio della sessione invernale del 2024.

Ulteriori informazioni

ANDREA CARONI, art. 10a, in : Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 10*a* legge sul Parlamento

Termini correlati

- Voto a distanza (Consiglio nazionale)
- Sedute della Camera in linea

*Partecipazione in linea alle sedute delle commissioni

Alle sedute delle commissioni che si svolgono in presenza possono partecipare in linea unicamente:

- i membri della commissione in questione che non possono legalmente farsi rappresentare da un supplente;
- i partecipanti ad audizioni secondo l'articolo 45 capoverso 1 lettere b e c.

Cenni storici

I criteri per la partecipazione in linea a sedute delle commissioni che si svolgono in presenza sono stati sanciti per legge nel 2023[1], ma questa possibilità era già stata introdotta durante la pandemia di coronavirus del 2020–2022, subordinandola fin da allora a condizioni restrittive[2].

[1] Iv. Pa. 20.437 / 20.438 Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi / Uso delle competenze in materia di diritto di necessità e controllo del diritto di necessità del Consiglio federale in situazioni di crisi

[2] Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt II.2.1 f. (PDF) (in tedesco).

Ulteriori informazioni

RUTH LÜTHI, art. 45b, in : Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 45b capoverso 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Sedute delle commissioni
- Supplenza nelle commissioni
- Sedute delle commissioni in linea

*Partiti politici

I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari. Presentano i candidati per le cariche pubbliche e promuovono iniziative o referendum e, nelle votazioni popolari, formulano raccomandazioni sugli oggetti in votazione.

I deputati all'Assemblea federale si riuniscono in gruppi e non in partiti. I gruppi comprendono membri di un medesimo partito o di partiti con un orientamento simile. I gruppi costituiscono l'anello di congiunzione tra il Parlamento e i partiti politici.

I partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono rendere pubblico il loro finanziamento.

Cenni storici

- DSS: Partiti

Basi legali

I. In generale

- Articolo 137 Costituzione federale

II. Registro e finanziamento dei partiti

- Articolo 76*a* lettera f legge federale sui diritti politici
- Ordinanza dell'Assemblea federale sul registro dei partiti
- Articolo 3 ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

III. Costituzione di un gruppo parlamentare

- Articolo 61 legge sul Parlamento
- Articolo 37 capoverso 1 lettera e legge sul Parlamento

Termini correlati

- Gruppo parlamentare

*Persone soggette all'obbligo di informare (alta vigilanza)

Sono soggette all'obbligo di informare le persone al servizio della Confederazione o ex dipendenti federali: sono tenuti a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile. È applicabile per analogia il diritto di non deporre.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 156, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 153 capoversi 2 e 3 legge sul Parlamento
- Articolo 155 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 156 legge sul Parlamento
- Articolo 170 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Diritti d'informazione delle delegazioni di vigilanza e della CPI
- Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza
- Alta vigilanza

*Petizioni

Secondo la Costituzione federale ognuno ha il diritto di rivolgere alle autorità richieste, proposte, critiche o reclami senza che gliene derivi alcun pregiudizio.

Le domande rivolte all'Assemblea federale concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni della gestione o delle finanze. L'Assemblea federale tratta le domande restanti ad essa rivolte come petizioni, seguendo una procedura chiaramente definita.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Domande presentate dai cittadini e petizioni

II. Pubblicazione in forma elettronica

- NICO HÄUSLER, art. 126–129, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 33 Costituzione federale
- Articoli 126–129 legge sul Parlamento

*Pianificazione politica

La pianificazione politica rientra tra i compiti costituzionali sia del Consiglio federale sia dell'Assemblea federale. Il Consiglio federale assolve al compito di provvedere a una pianificazione globale e coerente. La pianificazione dell'attività legislativa interessa anche le competenze del Parlamento e per questo motivo l'Assemblea federale coopera alle pianificazioni importanti.

L'Assemblea federale coopera informandosi mediante i rapporti sulle attività del Consiglio federale che questi le sottopone o prendendo atto di tali rapporti; impartendo al Consiglio federale il mandato di intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità; o prendendo decisioni di principio o programmatiche.

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 28, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- MARTIN GRAF, Mitwirkung der Bundesversammlung an der politischen Planung, in: Parlament: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaf für Parlamentsfragen, 2004 – Nr. 3– 7. Jahrgang, S. 14–15 (PDF), in tedesco.
- SUSANNE HARDMEIER, Die Mitwirkung der Bundesversammlung bei der politischen Planung und ihre Grundlagen im neuen Parlamentsgesetz, in: LeGes – Legislazione & Valutazione, 2003/2, pag. 79–89 (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazioni in forma cartacea

ANNE BENOIT, Art. 180, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

STEFAN G. SCHMID, Art. 173 Bst. g, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

BERNHARD EHRENZELLER, GABRIEL GERTSCH, URS SAXER und FLORIAN BRUNNER, Art. 180, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 173 capoverso 1 lettera g Costituzione federale
- Articolo 28 legge sul Parlamento
- Articoli 143-148 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Compiti dell’Assemblea federale

*Piano finanziario

Il Consiglio federale definisce ogni anno un piano finanziario nel quale figurano le entrate e le uscite previste per i tre anni seguenti il periodo di preventivo. Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale prende atto del piano finanziario congiuntamente all'adozione del preventivo e può completarlo con il conferimento di mandati al Consiglio federale. Il Consiglio federale adempie di norma a tali mandati con il disegno di preventivo successivo.

Cenni storici

Fino al 2017, ossia prima dell'introduzione del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale, l'Assemblea federale prendeva atto del piano finanziario senza forma.

Ulteriori informazioni

I. Procedura parlamentare

Per il decreto federale concernente il piano finanziario la legge prevede l'entrata in materia obbligatoria. Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ogni Camera sussistono ancora divergenze, è istituita una conferenza di conciliazione che presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

II. Piani finanziari

- AFF: I piani finanziari dal 2007

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- STEFAN KOLLER, art. 143, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 50 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 74 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 94a legge sul Parlamento
- Articolo 143 legge sul Parlamento
- Articolo 19 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articoli 4-6 ordinanza sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Sovranità finanziaria
- Preventivo
- Aggiunta
- Consuntivo

*Politica estera, partecipazione

L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero.

In caso di progetti essenziali, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera. L'Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione spetta al Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale. Collabora inoltre nelle associazioni parlamentari internazionali e cura le relazioni con i Parlamenti esteri.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Partecipazione alla politica estera

II. Link

- Relazioni internazionali

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, LUZIAN ODERMATT, art. 24, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- SAMUEL MURALT, FLORENT TRIPET CORDIER, art. 152, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- DANIEL ZEHNDER: Parlamentarische Tätigkeit im globalen Kontext, Universität Bern, Kompetenzzentrum für Public Management 2007 (PDF), in tedesco.
- PHILIPPE SCHWAB: L'émergence de la diplomatie parlementaire – pratique, défis et risques 2013 (PDF), in francese.

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

FLORENT MANUEL TRIPET, Ein Instrument der parlamentarischen Mitwirkung im Bereich der schweizerischen Aussenpolitik: die Information und Konsultation gemäss Art. 152 Parlamentsgesetz, Chavannes-Losanna: IDHEAP, 2012, in tedesco.

CHRISTOPH LANZ, Die internationalen Beziehungen der Bundesversammlung, in: Europäische Grundrechte-Zeitschrift. – 41(2014), H. 1–5, pag. 26-29, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 166 Costituzione federale
- Articolo 24 legge sul Parlamento
- Articolo 148 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 152 legge sul Parlamento

- Ordinanza dell'Assemblea federale del 28 settembre 2012 sulle relazioni internazionali del Parlamento

Termini correlati

- Approvazione di trattati
- Consultazione delle commissioni competenti da parte del Consiglio federale
- Compiti dell'Assemblea federale

*Posti di lavoro (parlamentari)

Diversamente da quanto accade negli altri Parlamenti, nel Palazzo del Parlamento i parlamentari non dispongono di uffici propri. Tuttavia, al piano rialzato e al terzo piano sono a loro disposizione postazioni di lavoro impersonali.

Cenni storici

Nell'ambito della riforma del Parlamento del 1990 (90.228 Iv. Pa.) sono state chieste misure edili di ampia portata per adeguare alle accresciute necessità l'offerta di spazi destinati alle Camere, ai parlamentari, ai gruppi parlamentari e ai Servizi del Parlamento. Ciò sarebbe possibile mediante una ristrutturazione dei Palazzi federali Ovest ed Est oppure costruendo ex novo un edificio sul lato sud dell'attuale Palazzo del Parlamento, di fronte all'Aar. Entrambe le possibilità dovrebbero essere esaminate sotto il profilo della fattibilità e della qualità.

Inoltre dovrebbero essere elaborate tre varianti di programma di costruzioni (mini = soluzione minima, midi = soluzione normale e maxi = soluzione altamente rappresentativa). La variante mini dovrebbe prevedere posti di lavoro personali per tutti i parlamentari in locali collettivi, la midi uffici individuali e la maxi anche locali di rappresentanza.

L'architetto Mario Botta ha presentato uno studio di fattibilità per un nuovo edificio. Tuttavia, a causa della difficile situazione finanziaria della Confederazione e delle resistenze provenienti dalla città di Berna, il nuovo edificio non è stato realizzato[1].

- 90.228 Iv. Pa. riforma del parlamento. rapporto della commissione del consiglio nazionale del 16 maggio 1991, ff 1991 iii 493, 540 seg.
- Mit der oder gegen die Stadt?: Machbarkeitsstudien zur Bundeshauserweiterung in Bern, in: Werk, Bauen + Wohnen, 79/I (1992)
- 92.402 Iv. Pa. (Kommission 90.228) Parlamentsgebäude. Erweiterungsbau, AB 1993 N 466 f.

[1] Cfr. MARTIN GRAF, Art. 64 N 12, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 541 seg.

Termini correlati

- Palazzo del Parlamento

*Postulato

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di proporre un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento, nonché di presentare un rapporto in merito. Un postulato può essere presentato dalla maggioranza di una Commissione, da un gruppo parlamentare o da un parlamentare. Il postulato è accolto se una Camera lo approva.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Postulato

II. Rapporto

- CaF: Rapporto del Consiglio federale mozioni e postulati

III. Studio

- Erfüllung angenommener Motionen und Postulate: Statistische Datenanalyse: Bericht zuhanden der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle (PVK), Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern, 5. April 2019 (PDF), in tedesco

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 123 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- Erfüllung von parlamentarischen Vorstössen durch die Regierung: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, September 2019 – Nr. 2 – 22. Jahrgang (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articoli 118 e 119 legge sul Parlamento
- Articolo 123 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 25 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 21 segg. regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Interventi

*Presentazione di iniziative e interventi parlamentari

Iniziative e interventi parlamentari possono essere presentati

- da un parlamentare,
- da un gruppo parlamentare o
- dalla maggioranza di una commissione.

A differenza delle commissioni, i parlamentari possono presentare interventi e iniziative soltanto durante la sessione, più precisamente depositando il loro testo scritto e firmato presso la segreteria della Camera durante la seduta.

Nella prassi i gruppi parlamentari presentano le loro iniziative e i loro interventi esclusivamente nel Consiglio nazionale.

Ulteriori informazioni

Decisioni e pratiche

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione B. 1. (PDF)

Basi legali

- Articolo 119 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 25 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 21 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Cofirmatario
- Intervento
- Ritiro di un intervento

*Presentazione di un disegno di atto legislativo mediante una proposta

In linea di principio non è possibile presentare atti legislativi in virtù del diritto di proposta. La legge sul Parlamento prevede tuttavia due eccezioni. Un progetto di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta se mediante lo stesso:

1. un disegno di atto legislativo pendente è suddiviso in varie parti
2. un controprogetto diretto è contrapposto a un'iniziativa popolare.

Cenni storici

Il principio secondo cui mediante il diritto di proposta non si possono presentare disegni di atti legislativi e le due citate eccezioni sono stati sanciti nella legge sul Parlamento nel 2013 (10.440). A tal proposito nel suo rapporto la Commissione scrive:

«La proposta di completare l'articolo 76 LParl mira ad ancorare nella legge una pratica ormai ampiamente in uso: si tratta di chiarire una situazione giuridica e una prassi complesse, talvolta controverse sul piano politico.»[1]

[1] 10.440 Iv. Pa. Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento, Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 29 agosto 2011, FF 2011 6049, in particolare 6073

Ulteriori informazioni

I. Nota statistica

Poiché in virtù delle due eccezioni sopraccitate è possibile presentare disegni di atti legislativi anche mediante proposte, tra i disegni repertoriati fra gli oggetti del Consiglio federale pubblicati su Curia Vista si possono trovare, oltre ai disegni del Consiglio federale, anche alcuni disegni di atti legislativi del Parlamento.

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 76 N 21, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 76 capoverso 1bis legge sul Parlamento

Termini correlati

- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Diritto d'iniziativa

– Procedura parlamentare in materia di atti normativi
– Proposta

*Presidente decano

Dopo le elezioni al Consiglio nazionale il presidente decano nomina e presiede l'Ufficio provvisorio; presiede inoltre la costituenda Camera fino all'elezione del nuovo presidente. La carica di presidente decano è ricoperta dal deputato che da più lungo tempo è ininterrottamente in carica.

Il presidente decano è designato dall'ultimo Ufficio della precedente legislatura in base al rapporto del Consiglio federale concernente l'esito delle elezioni al Consiglio nazionale. In subordine, funge da presidente decano il deputato più anziano.

Non subendo un rinnovo totale, il Consiglio degli Stati non ha un presidente decano.

Cenni storici

I. Consiglio nazionale

Fino al 2003

Prima del 2003, il deputato più anziano presiedeva la seduta costitutiva del Consiglio nazionale. Poiché in due occasioni il membro più anziano del Consiglio era un deputato neoeletto, il Consiglio nazionale ha deciso, nel quadro della revisione totale del suo regolamento, di affidare questa funzione al membro da più tempo in carica[1].

Prima della modifica del regolamento l'età media del presidente decano era 73 anni. I presidenti decani più anziani avevano 81 anni (nel 1971 Eduard von Waldkirch, nel 1967 Karl Dellberg), mentre il presidente decano più giovane aveva 66 anni (nel 1848 Georg Josef Sidler).

Prima del 2003 i presidenti decani sedevano nel Consiglio nazionale in media 17 anni. Due volte (nel 1971 Eduard von Waldkirch e nel 1999 Jacques Neirynck) è stato nominato come presidente decano un consigliere nazionale neoeletto.

Prima del 2003 sei consiglieri nazionali avevano ricoperto due volte la carica di presidente decano, uno tre volte (Dellberg Karl: 1959, 1963, 1967), uno quattro volte (Vonmatt Jose: 1884, 1887, 1890, 1893) e uno persino cinque volte (Sidler Georg Josef: 1848, 1851, 1854, 1857, 1860).

Dal 2003

I parlamentari diventati presidenti decani dopo la modifica del regolamento nel 2003 erano già stati in Consiglio nazionale in media 22 anni e avevano un'età media di 60 anni.

Nel 2019 questa carica è stata ricoperta per la prima volta da una donna.

Nel 2007 e nel 2019 la costituenda Camera è stata presieduta da parlamentari che pochi giorni dopo sono passati al Consiglio degli Stati. Erano stati difatti eletti sia al Consiglio nazionale che al Consiglio degli Stati. Siccome la loro elezione al Consiglio degli Stati non era ancora stata convalidata, hanno prestato giuramento dapprima in Consiglio nazionale e alcuni giorni dopo sono passati alla Camera alta.

Dopo il 2003 un solo parlamentare ha ricoperto due volte la carica di presidente decano.

Lg.	Nome	Gruppo	Cant.	Ling.	Età	Sesso.	Durata mandato	Allocuzione
47ª Lg.	Blocher Christoph	V	ZH	D	63	m	24	BO 2003 N 1773
48ª Lg.	Rechsteiner Paul	S	SG	D	55	m	21	BO 2007 N 1753
49ª Lg.	Rechsteiner Paul	S	SG	D	59	m	25	BO 2011 N 1884
50ª Lg.	Stamm Luzi	V	AG	D	63	m	24	BO 2015 N 1925
51ª Lg.	Graf Maya	G	BL	D	57	f	18	BO 2019 N 2015
52ª Lg.	Pfister Gehard	M-E	ZG	D	61	m	20	BO 2023 N 2715

➢ Scheda informativa: Presidente decano (PDF)

II. Consiglio degli Stati

La prima seduta del Consiglio degli Stati del 6 novembre 1848 fu diretta dal deputato più anziano J.J. Page (nato nel 1791). Vi sono stati anche altri casi in cui il deputato di volta in volta più anziano ha diretto le deliberazioni del Consiglio degli Stati; per l'esattezza in caso di assenza sia del presidente che del vicepresidente.[2]

[1] cfr. 03.418 Iv. Pa. Geschäftsreglement des Nationalrates; Repetitorium über die Verhandlungen der Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft, Band I, 1848-1874,

[2] Léon Kern, Verlag Fragnière Frères, Friburgo 1942, pag. 318.

Ulteriori informazioni

I. Compiti del presidente decano

Il presidente decano presiede l'Ufficio provvisorio e la costituenda Camera. Gli altri compiti presidenziali sono svolti dall'ultimo presidente della precedente legislatura fino alla costituzione della nuova Camera.

II. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (1.5.2.)

III. Pubblicazione in forma cartacea

BENEDIKT BRUNNER, Der Alterspräsident: ein Konstituierungsreglement und seine Alternativen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 2 seg. regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Costituzione del Consiglio nazionale
- Deputato più giovane eletto in Consiglio nazionale
- Legislatura
- Presidente della Camera
- Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale

*Presidente dell’Assemblea federale plenaria

L’Assemblea federale plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio nazionale o, in caso d’impedimento, dal presidente del Consiglio degli Stati.

Cenni storici

Dalla fondazione dello Stato federale la presidenza dell’Assemblea federale plenaria spetta al presidente del Consiglio nazionale.

Prima del 1962, in caso d’impedimento spettava al vicepresidente del Consiglio nazionale assumere la guida dell’Assemblea federale plenaria. Soltanto dal 1962 questo compito spetta al presidente del Consiglio degli Stati.

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: L’Assemblea federale plenaria e i suoi organi

Basi legali

- Articolo 157 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 39 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Presidente della Camera

*Presidente della Camera

All'inizio della sessione invernale il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati eleggono fra i loro membri un presidente che resterà in carica per un anno. Il presidente dirige le deliberazioni del proprio Consiglio, fissa l'ordine del giorno delle sedute nel quadro del programma della sessione, dirige l'Ufficio del Consiglio e rappresenta il Consiglio verso l'esterno.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Presidente del Consiglio nazionale
- Presidente del Consiglio degli Stati

II. Schede informative

- Presidente del Consiglio nazionale (PDF)
- Presidente del Consiglio degli Stati (PDF)

III. Regolamento protocollare

- Regolamento protocollare della Confederazione (PDF)

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

DANIELA THURNHERR, Art. 152, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Basler Kommentar, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

STEFAN G. SCHMID, ANDREA CARONI, Art. 152, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 152 Costituzione federale
- Articolo 34 legge sul Parlamento
- Articolo 39 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 69 capoverso 1 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Presidenza
- Vicepresidente

*Presidente della Confederazione

Il presidente della Confederazione è eletto dell'Assemblea federale plenaria tra i membri del Consiglio federale. Durante la sua carica funge da «Primus inter pares», ossia da primo fra pari. Dirige le sedute del Consiglio federale e assume particolari funzioni di rappresentanza.

Cenni storici

Il sistema governativo svizzero non conosce la carica di capo dello Stato. La scelta di non porre ai vertici dello Stato un'unica persona ha ragioni storiche e affonda le proprie radici nel vecchio Stato federale e nella rinuncia a una rappresentanza politica all'estero. Nella Confederazione di allora, composta da unità territoriali eterogenee sia per lingua che per cultura, non era concepibile concentrare il potere esecutivo nelle mani di un unico individuo. Inoltre la Svizzera, diversamente dai Paesi che la circondavano, non conosceva la figura del capo di Stato monarchico, la cui funzione (in particolare al momento della formazione del Governo) avrebbe poi potuto tramutarsi in quella di presidente repubblicano …

- Maggiori ragguagli nel Dizionario storico della Svizzera
- CaF: Storia della presidenza della Confederazione
- CaF: Presidenza della Confederazione dal 1848

Ulteriori informazioni

I. Link

- CaF: Presidente della Confederazione

II. Pubblicazione in forma elettronica

- ANDREAS KLEY, Das fehlende Staatsoberhaupt der Schweiz, in: Lepsius Oliver/Nussberger Angelika/Schönberger Christoph/Waldhoff Christian/Walter Christian (ed.), Das öffentliche Recht der Gegenwart, Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Band 70, Tübingen 2022, pag. 155-179 (PDF) [in tedesco]

Basi legali

- Articolo 176 Costituzione federale
- Articolo 16 capoverso 2 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
- Articolo 18 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazionev
- Articoli 25–29 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
- Articolo 134 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Elezione del presidente della Confederazione

*Presidenti delle commissioni

Ciascuna commissione è presieduta da un presidente e un vicepresidente, eletti dal rispettivo Ufficio per un mandato di due anni.

Il presidente della commissione pianifica i lavori della commissione, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute (salva restando una diversa disposizione della commissione), dirige le deliberazioni della commissione e rappresenta la commissione verso l'esterno.

Contrariamente ai presidenti delle Camere, il presidente della commissione partecipa alle votazioni nella commissione; per contro, in caso di parità, il suo voto decide (come nel caso dei presidenti delle Camere).

Cenni storici

- Composizione delle commissioni, cfr. Compendio delle deliberazioni cap. «Commissioni parlamentare» (parte 1)

Ulteriori informazioni

I. Regole speciali

I presidenti delle commissioni congiunte di entrambe le Camere e delle commissioni dell'Assemblea federale plenaria sono eletti dalla Conferenza di coordinamento, sempre che la legge non preveda altrimenti. La Commissione di redazione, la Commissione delle grazie, le due delegazioni di vigilanza e la Delegazione per le relazioni internazionali si costituiscono da sé, ossia determinano autonomamente la propria presidenza.

Il presidente e il vicepresidente delle commissioni congiunte e delle commissioni dell'Assemblea federale plenaria non possono far parte della stessa Camera e i presidenti delle Commissioni della gestione delle due Camere non possono far parte dello stesso gruppo parlamentare.

II. Link

- Le commissioni

Basi legali

- Articolo 43 legge sul Parlamento
- Articolo 9 capoverso 1 lettera g regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 16 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 6 capoverso 1 lettera g regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 12 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 9 capoverso 1 legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità ai presidenti delle commissioni

*Presidenza

La presidenza di ciascuna Camera consta del presidente nonché del primo e del secondo vicepresidente. Le decisioni della presidenza richiedono il consenso di almeno due dei suoi membri.

La presidenza cerca di mediare o decide in caso non vi sia unanimità di vedute circa l'estensione dei diritti d'informazione dei parlamentari. Le presidenze delle due Camere autorizzano congiuntamente la soppressione del segreto postale o del segreto delle telecomunicazioni se si tratta di perseguire un reato commesso da un parlamentare. La concessione dell'autorizzazione richiede il consenso di cinque membri.

Ulteriori informazioni

I. Link

- Ufficio del Consiglio nazionale
- Ufficio del Consiglio degli stati

II. Pubblicazione in forma elettronica

- ANDREA CARONI, BORIS BURRI, art. 34, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Presidenza (in generale)

- Articolo 31 capoverso 1 lettera d legge sul Parlamento
- Articolo 34 legge sul Parlamento
- Articolo 6 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 8 capoverso 1 lettera a regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 3 regolamento del Consiglio degli Stati

II. Compiti

- Articolo 7 capoversi 3 e 4 legge sul Parlamento
- Articolo 18 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 19 legge sul Parlamento
- Articolo 39 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 150 capoversi 4 e 5 legge sul Parlamento

III. Quorum

- Articolo 19 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 7 capoverso 5 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 4 capoverso 5 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Organi dell’Assemblea federale

*Prestazioni che integrano l'assegno familiare (deputati)

La Confederazione versa ai parlamentari una prestazione complementare agli assegni familiari cantonali se questi ultimi sono inferiori a:

- 408,00 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno,
- 268,80 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno,
- 294,50 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il sedicesimo anno d'età e segue una formazione.

Nel calcolo della prestazione complementare si tiene conto anche degli assegni familiari che il parlamentare o l'altro genitore percepisce per un'altra attività lavorativa.

Cenni storici

Dal 2003 i deputati ricevevano un assegno per ogni figlio sotto la loro custodia[1]. La legge federale sugli assegni familiari (LAFam), entrata in vigore il 1° gennaio 2009, ha sostituito l'assegno di custodia con una prestazione che integra l'assegno familiare cantonale[2].

[1] 02.423 Iv. Pa. Vorsorgeregelung für die Ratsmitglieder (Regolamentazione in materia di previdenza per i deputati)

[2] 91.411 Iv. Pa. Prestazioni familiari

Basi legali

- Articolo 6a legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 31 capoverso 1 legge sul personale federale
- Articolo 51a capoverso 1 ordinanza sul personale federale

Termini correlati

- Custodia dei bambini (deputati)
- Importo sostitutivo della diaria in caso di maternità
- Stanza per l'allattamento

*Prestazioni integrative in caso di invalidità o decesso (parlamentari)

In caso di invalidità o decesso i parlamentari ricevono dalla Confederazione prestazioni, sempre che non possano ottenere prestazioni di pari valore da altri istituti della previdenza professionale (2° pilastro) o, se esercitano un'attività lucrativa indipendente, da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a).

Le prestazioni integrative servono a compensare gli svantaggi finanziari che un parlamentare subisce a livello di previdenza professionale in seguito alla riduzione della sua attività professionale causata dal mandato parlamentare.

I. Rendita integrativa d'invalidità

In caso di invalidità i parlamentari ricevono dalla Confederazione una rendita integrativa d'invalidità.

Per determinare il grado d'invalidità e stabilire l'inizio del diritto a una rendita d'invalidità sono determinanti gli articoli 28 e 29 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità nonché le disposizioni di esecuzione pertinenti.

La rendita completa d'invalidità ammonta annualmente al 250 per cento dell'importo massimo della rendita annua di vecchiaia previsto nell'articolo 34 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); nel 2026 questo importo corrisponde a 6300 franchi al mese. Nel caso di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, eventuali prestazioni d'invalidità di istituti della previdenza professionale o di forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) vengono computate.

II. Capitale integrativo garantito in caso di decesso

In caso di decesso gli eredi ricevono una prestazione integrativa in capitale.

Il capitale completo garantito in caso di decesso corrisponde all'importo massimo della rendita annua di vecchiaia prevista nell'articolo 34 LAVS moltiplicato per il numero di anni compresi tra il 65° anno di età e l'età raggiunta il giorno del decesso; nel 2026 l'importo massimo della rendita annua AVS ammonta a 30'240 franchi. Eventuali prestazioni d'invalidità di istituti della previdenza professionale o di forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) vengono computate.

Cenni storici

Le prestazioni integrative in caso di invalidità o decesso sono state introdotte nel 2003[1].

[1] 02.423 Iv. Pa. Normativa in materia di previdenza dei parlamentari (in ted. e franc.)

Basi legali

- Articolo 7 capoverso 4 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 7a ordinanza dell'Assemblea federaleconcernente la legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 7b ordinanza dell'Assemblea federaleconcernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)
- Indennità di previdenza (parlamentari)
- Parlamento di milizia
- Previdenza professionale (parlamentari)

*Preventivo

Nel preventivo sono elencate nel dettaglio le spese e le uscite per investimenti, nonché i ricavi e le entrate per investimenti relativi a un anno. Vi è integrato il piano dei compiti e delle finanze. Il preventivo contiene inoltre le informazioni sulle prestazioni.

L'Assemblea federale delibera sul disegno di preventivo elaborato dal Consiglio federale, se del caso lo modifica e infine lo adotta nella forma di un decreto federale semplice.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF)
- Scheda informativa: Procedura di preventivo

II. Informazioni

- AFF: Preventivi dal 2007
- AFF: I decreti federali concernenti il preventivo dal 2007

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- FLORENT STROBEL, STEFAN KOLLER, art. 142, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- FLORENT STROBEL, CORNELIA THELER, art. 94, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- La recherche de compromis dans le cadre de la procédure d'examen du budget, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, septembre 2017, n° 2, 20e année (PDF), in tedesco e francese.
- Rôle des commissions des finances dans le processus budgétaire, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, novembre 2016, n° 3, 19e année (PDF), in tedesco e francese.

IV. Pubblicazione in forma cartacea

HEINRICH KOLLER, Der öffentliche Haushalt als Instrument der Staats- und Wirtschaftslenkung, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, 1982, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 126 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 156 capoverso 3 lettera d Costituzione federale
- Articolo 167 Costituzione federale
- Articolo 183 Costituzione federale
- Articolo 25 legge sul Parlamento
- Articolo 50 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 74 capoverso 3 e 5 legge sul Parlamento
- Articolo 94 legge sul Parlamento
- Articolo 142 legge sul Parlamento
- Articolo 162 capoverso 1 lettera a legge sul Parlamento
- Articolo 29 segg. legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Sovranità finanziaria

*Preventivo globale

Le unità amministrative sono gestite nel proprio settore amministrativo mediante preventivi globali. La maggior parte delle unità amministrative tiene ciascuna un preventivo globale per le spese e i ricavi. Le unità amministrative con grandi investimenti nel proprio settore presentano le entrate e le uscite per investimenti in preventivi globali distinti.

L'importo del preventivo globale è stabilito dal Parlamento che, se necessario, può precisare, mediante un decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo, le condizioni quadro d'impiego dei crediti, come le spese per il personale, le spese per beni e servizi e le spese d'esercizio (in particolare per l'informatica e le consulenze) o le rimanenti spese di funzionamento.

(Fonte: pubblicazioni disponibili su www.efv.admin.ch)

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Ritratto del Parlamento: Allestimento delle finanze
- Scheda informativa: Finanze (PDF)

II. Link

- AFF: Preventivi dal 2007
- AFF: Decreti federali sul preventivo dal 2007
- AFF: Gestione finanziaria (Downloads)

Basi legali

- Articolo 30*a* legge sulle finanze della Confederazione
- Articolo 29 capoverso 3 legge sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Consuntivo
- Preventivo
- Gruppi di prestazioni (preventivo)

*Previdenza professionale (parlamentari)

A titolo di compensazione per le perdite finanziarie che un parlamentare attivo professionalmente subisce nell'ambito della previdenza professionale in seguito alla riduzione della sua attività causata dal mandato parlamentare, questi riceve dalla Confederazione una compensazione dei contributi e una compensazione delle prestazioni:

- indennità di previdenza (parlamentari)
- prestazioni integrative in caso di invalidità o decesso (parlamentari)

Il sistema previdenziale parlamentare (contrariamente al sistema delle indennità parlamentari) si fonda sul principio delle indennità di perdita di guadagno.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Retribuzione dei parlamentari

II. Giurisprudenza

- Sentenza del TFA del 2 agosto 2004, H 274/03
- DTF 115 IB 37

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- THOMAS GÄCHTER UND LARA GALLI, Die sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Entschädigungen aus Parlamentsmandaten, in: Parlament. Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, April 2025 Nr. 1, 28. Jahrgang (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma cartacea

THOMAS GÄCHTER UND MAYA GECKELER HUNZIKER, Versicherungspflicht in der beruflichen Vorsorge für Entschädigungen aus einem Parlamentsmandat?, in: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht, Jahrbuch 2015, Stämpfli Verlag, pag. 291 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 7 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
- Articolo 7 segg. ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità
- Parlamento di milizia

*Procedura accelerata, interventi parlamentari (Consiglio nazionale)

Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione o un postulato al più tardi entro l'inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione.

Nel Consiglio nazionale gli interventi di parlamentari e di gruppi parlamentari, per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale, sono iscritti in una lista che viene distribuita durante la terza settimana della sessione e trattata l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno (la cosiddetta «lista del venerdì»). Se intendono contrastare un intervento che il Consiglio federale raccomanda di accogliere, i parlamentari possono proporne la reiezione fino al penultimo giorno della sessione.

Gli interventi che il Consiglio federale raccomanda di accogliere e che non sono contrastati sono accolti senza discussione l'ultimo giorno della sessione. Parimenti, gli interventi di cui il Consiglio federale propone il rigetto sono respinti senza discussione l'ultimo giorno della sessione, sempre che gli autori approvino la proposta dell'Esecutivo.

Gli interventi parlamentari contrastati da uno o più parlamentari non possono invece essere trattati nell'ambito di questa procedura semplificata. La loro trattazione è rinviata a un momento successivo per mancanza di tempo e perché la rappresentanza competente del Consiglio federale non è presente. Gli interventi dei parlamentari e dei gruppi parlamentari che sono contrastati e quelli che il Consiglio federale raccomanda di respingere – e per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale – vengono così trattati soltanto durante una sessione successiva.

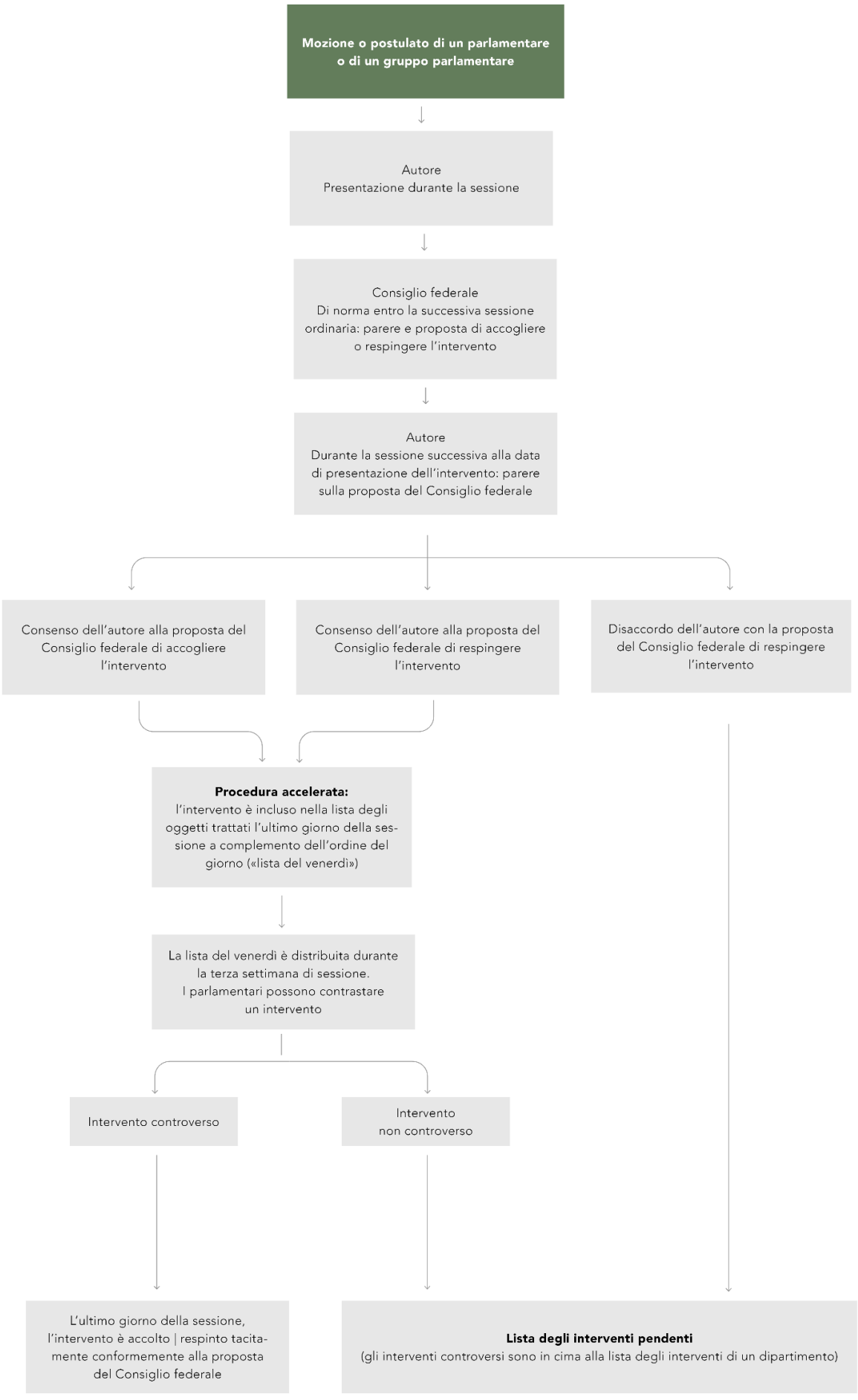
Mozione o postulato di un parlamentare o di un gruppo parlamentare
Autore
Presentazione durante la sessione
Consiglio federale
Di norma entro la successiva sessione ordinaria: parere e proposta di accogliere o respingere l'intervento
Autore
Durante la sessione successiva alla data di presentazione dell'intervento: parere sulla proposta del Consiglio federale
Consenso dell'autore alla proposta del Consiglio federale di accogliere l'intervento
Consenso dell'autore alla proposta del Consiglio federale di respingere l'intervento
Disaccordo dell'autore con la proposta del Consiglio federale di respingere l'intervento
Procedura accelerata:
l'intervento è incluso nella lista degli oggetti trattati l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno («lista del venerdì»)
La lista del venerdì è distribuita durante la terza settimana di sessione.
I parlamentari possono contrastare un intervento
Intervento controverso
Intervento non controverso
L'ultimo giorno della sessione, l'intervento è accolto | respinto tacitamente conformemente alla proposta del Consiglio federale
Lista degli interventi pendenti
(gli interventi controversi sono in cima alla lista degli interventi di un dipartimento)

Termini correlati

- Mozione
- Postulato
- Stralcio di un intervento parlamentare
- Trattazione di mozioni e postulati nelle Commissioni e nelle Camere

*Procedura di appianamento delle divergenze

I. La procedura in generale

Se al termine della prima deliberazione su un disegno d'atto legislativo, le decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati divergono, è aperta una procedura d'appianamento delle divergenze.

Se dopo tre deliberazioni in ciascuna Camera sussistono ancora delle divergenze, è indetta una Conferenza di conciliazione. Essa presenta alle due Camere una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste. Se la proposta di conciliazione è respinta da una delle due Camere, l'intero progetto risulta non riuscito ed è stralciato dall'elenco degli oggetti in deliberazione.

fase parlamentare

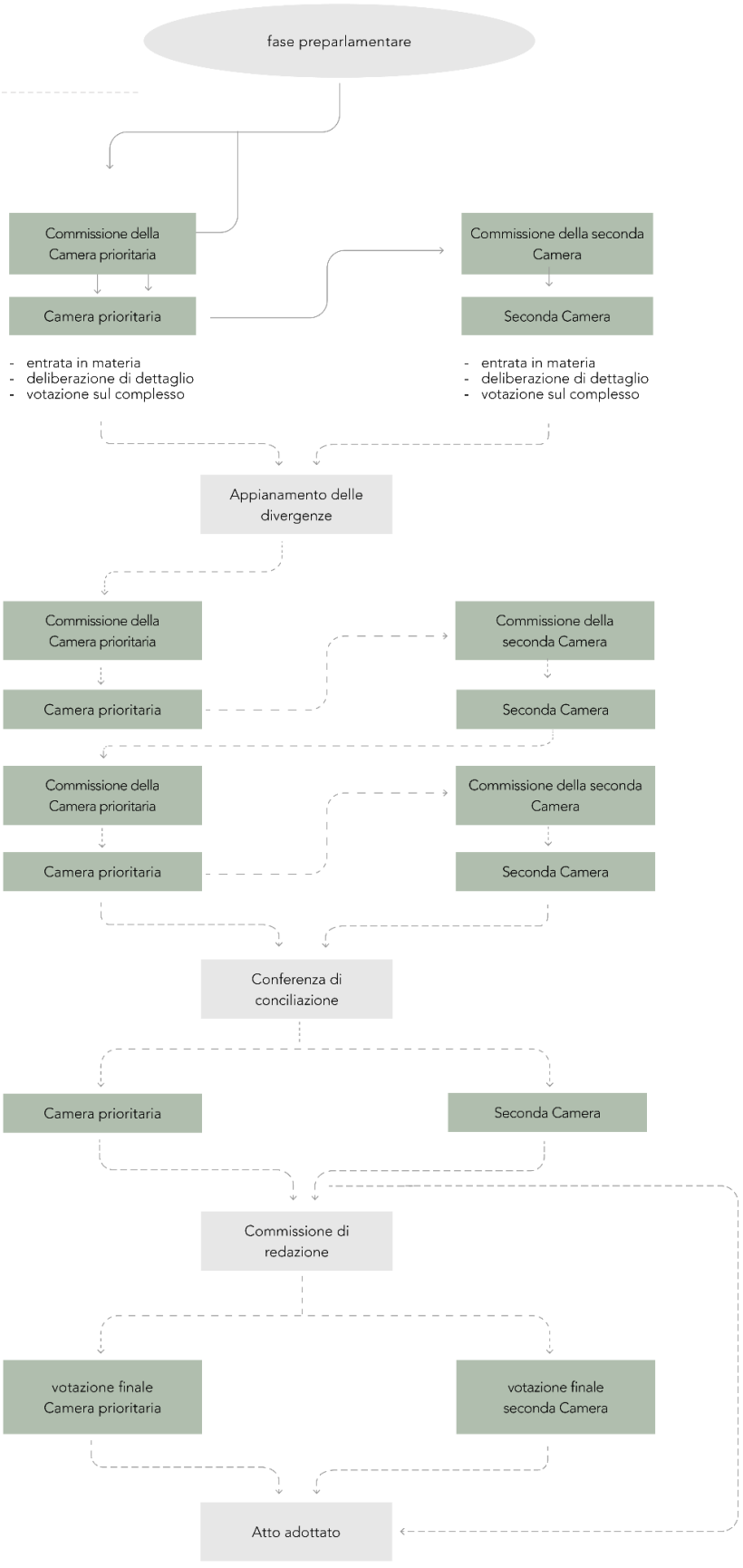

II. Procedura abbreviata

Se decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto nel suo complesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Ciò vale non soltanto in relazione con l'entrata in materia, bensì anche per l'approvazione di trattati internazionali, di rapporti di gestione, di ordinanze del Consiglio federale e del conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.

III. Appianamento delle divergenze in materia di preventivo e di crediti aggiuntivi

Per il preventivo e le aggiunte al medesimo, se una Camera respinge la proposta della Conferenza di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.

IV. Appianamento delle divergenze in materia di piano finanziario

Per il piano finanziario, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza: se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

V. Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura

Per il programma di legislatura, si fa capo alla conferenza di conciliazione qualora sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere. Inoltre, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza.

VI. Appianamento delle divergenze in materia di decreto federale concernente un'iniziativa popolare

Un decreto federale concernente un'iniziativa popolare contiene due disposizioni: con l'articolo 1 l'Assemblea federale decide della validità dell'iniziativa, con l'articolo 2 della sua raccomandazione di voto in merito all'iniziativa. In entrambi i casi si applica una norma speciale per appianare le divergenze.

- Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa popolare o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa o la sua parte controversa è ritenuta valida.
- Se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto su un'iniziativa popolare è respinta, nel decreto federale concernente quest'ultima è stralciata soltanto la disposizione relativa.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Procedura in caso di disegni di atti legislativi
- Scheda informativa: Atti emanati dall'Assemblea federale

II. Ricerca

- Das Verhältnis von National- und Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren 1996–2005. Eine Analyse von Einflusspotenzial und Koalitionsverhalten. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste der Schweizerischen Bundesversammlung. Agosto 2008 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, CORNALIA THELER, art. 89 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 156 capoverso 3 Costituzione federale
- Articoli 89–95 legge sul Parlamento
- Articolo 98 capoverso 2 e 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Conferenza di conciliazione
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi
- Sistema bicamerale

*Procedura di consultazione

Per procedura di consultazione si intende quella fase della procedura legislativa preliminare in cui i progetti della Confederazione sono esaminati sotto il profilo della loro esattezza materiale, della loro idoneità all'attuazione e del loro consenso. I progetti sono sottoposti per parere ai Cantoni, ai partiti rappresentati nell'Assemblea federale, alle federazioni centrali d'importanza nazionale dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, alle federazioni centrali d'importanza nazionale dell'economia e alle cerchie interessate nel caso specifico. Anche chi non è stato invitato a pronunciarsi nell'ambito della procedura di consultazione può esprimersi al riguardo.

La procedura di consultazione viene indetta dal Consiglio federale e condotta dal Dipartimento competente in materia. Questo Dipartimento vaglia anche le risposte dei partecipanti alla consultazione prima che il Consiglio federale stabilisca i parametri di base del suo disegno.

Anche una commissione parlamentare può sottoporre un progetto a consultazione. Per la preparazione della consultazione e il vaglio delle risposte la commissione può avvalersi di servizi dell'Amministrazione federale.

(fonte: www.admin.ch)

Cenni storici

«La procedura di consultazione nacque in seguito all'introduzione del Referendum popolare nel 1874 come tentativo di rafforzare la capacità di resistenza dei progetti legislativi di fronte alla minaccia di ricorso al referendum da parte di organizzazioni con un vasto seguito come Federazioni e Partiti. Essa serviva a valutare le probabilità di referendum e a modificare i progetti in modo che potessero essere approvati e attuati.»

- Maggiori ragguagli nel Dizionario storico della Svizzera

Ulteriori informazioni

I. In breve

- UFG: Guida di legislazione
- CaF: procedure di consultazione (nuovo disciplinamento; procedure di consultazione e indagini conoscitive previste, in corso, concluse)

II. Valutazione

- Valutazione della prassi della Confederazione in materia di procedure di consultazione e di indagini conoscitive, Rapporto, 9 giugno 2011 (PDF)

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN SENTI, MARTINA SCHLÄPFER, Die Wirksamkeit von Vernehmlassungseingaben, in Leges: Législation & évaluation, 2004/2, Pag. 49–63. (PDF), in tedesco.
- THOMAS SÄGESSER, Die Berücksichtigung von Stellungnahmen zu Vernehmlassungen durch Bundesrat und Parlament, in: LeGes – Législation & évaluation, 2007/3, pag. 485–519. (PDF), in tedesco.

- LeGes – Législation & évaluation, cahier 2011/2 (22e année, cahier 2)
- Céline Andereggen, Evaluation der Vernehmlassungs- und Anhörungspraxis des Bundes, in: LeGeS – Législation & évaluation, 2012/1, pAG. 45–59. (PDF), in tedesco.
- CHRISTINA LEUTWYLER, Eigenheiten der parlamentarischen Vernehmlassungspraxis, in: LeGes – Législation & évaluation, 2014/1, pag. 75–84. (PDF), in tedesco.
- STEPHAN BRUNNER / THOMAS BERTSCHY, Teilrevision des Vernehmlassungsrechts des Bundes: Ausblick auf die künftigen Regeln für die Durchführung von Vernehmlassungen, in: LeGes – Législation & évaluation, 2015/2, pag. 421–424. (PDF), in tedesco.
- PHILIPPE SCHWAB, La prise en compte des groupes d'intérêts dans la préparation de la législation : La procédure de consultation, Contribution à la Session de l'Association des secrétaires généraux des parlements, Dhaka, Bangladesh, avril 2017 (PDF), in francese.
- MARTIN GRAF, art. 112, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 147 Costituzione federale
- Articolo 112 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Legge federale sulla procedura di consultazione
- Ordinanza sulla procedura di consultazione

Termini correlati

- Emanazione di leggi

*Procedura di voto (Consigli)

Le proposte che si riferiscono alla stessa parte di testo o che si escludono reciprocamente sono contrapposte nella votazione.

Se in merito a uno stesso oggetto in votazione si è in presenza di più di due proposte, queste vanno vagliate per mezzo di una votazione eventuale, fintanto che rimangono due proposte e si possano contrapporre tra loro. Si vota dapprima sulle proposte che presentano la più piccola divergenza contenutistica e poi, progressivamente, sulle rimanenti, in modo da risalire a quelle con la divergenza maggiore. Se non si può determinare un chiaro ordine di votazione secondo i criteri, mediante votazione eventuale si vota dapprima, contrapponendole, sulle proposte dei parlamentari, poi su quelle delle minoranze di commissione ed infine su quella del Consiglio federale. L'esito dell'ultima votazione è contrapposto alla proposta della maggioranza della commissione.

Su richiesta, le questioni scindibili sono decise in votazioni separate. (Non si tratta di una mozione d'ordine sulla quale si può votare; basta che un'avente di diritto richieda una votazione separata.) Le proposte controverse non vengono poste in votazione.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma elettronica

- MORITZ VON WYSS, art. 78 e 79, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 78 e 79 legge sul Parlamento
- Articolo 55 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 42 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Procedura parlamentare per i progetti di atti normativi
- Voto nel Consiglio nazionale
- Voto nel Consiglio degli Stati

*Procedura legislativa d'urgenza

L'iter di adozione delle leggi federali urgenti presenta, rispetto all'iter ordinario, le differenze seguenti.

I. Procedura parlamentare

Nelle disposizioni finali delle leggi federali urgenti vi è una clausola che dichiara urgente la legge e la fa entrare in vigore immediatamente.

Esempio

Legge federale
che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 2009[2],
decreta:

Art. 1 Scopo

[1] La presente legge intende agevolare l'intraprendimento e l'esecuzione di esportazioni in circostanze difficili.

[2] A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2 Garanzie

[1] L'ASRE può garantire che:

a. all'istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a tale rivendicazione di garanzia;

b. al cessionario di crediti all'esportazione assicurati dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l'intera somma scoperta se il debitore non può effettuare i pagamenti in scadenza.

[2] Lo stipulante deve restituire all'ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d'indennizzo garantite in base all'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 3 Assicurazione del credito di fabbricazione

[1] Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l'ASRE può assicurare il rischio del credere dell'esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell'ambito di un'esportazione assicurata dall'ASRE.

[2] Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituire l'indennizzo per intero.

Complemento temporaneo delle prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni — RU 2009

Art. 4 Applicazione della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 2005[3] sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

Art. 5 Referendum ed entrata in vigore

CLAUSOLA D'URGENZA

[1] La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

[2] Entra in vigore il 21 marzo 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009	Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi	Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz	Il segretario: Philippe Schwab

Le Camere deliberano su tale clausola soltanto dopo l'appianamento delle divergenze.

La clausola richiede il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, vale a dire almeno 101 voti in Consiglio nazionale e 24 in Consiglio degli Stati (la maggioranza dei votanti non è dunque sufficiente). La seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Se la clausola d'urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l'entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

II. Pubblicazione e entrata in vigore

Le leggi federali urgenti sono pubblicate nella Raccolta ufficiale subito dopo la loro adozione. Entrano in vigore il giorno in cui il Parlamento le approva o, di norma, pochi giorni dopo.

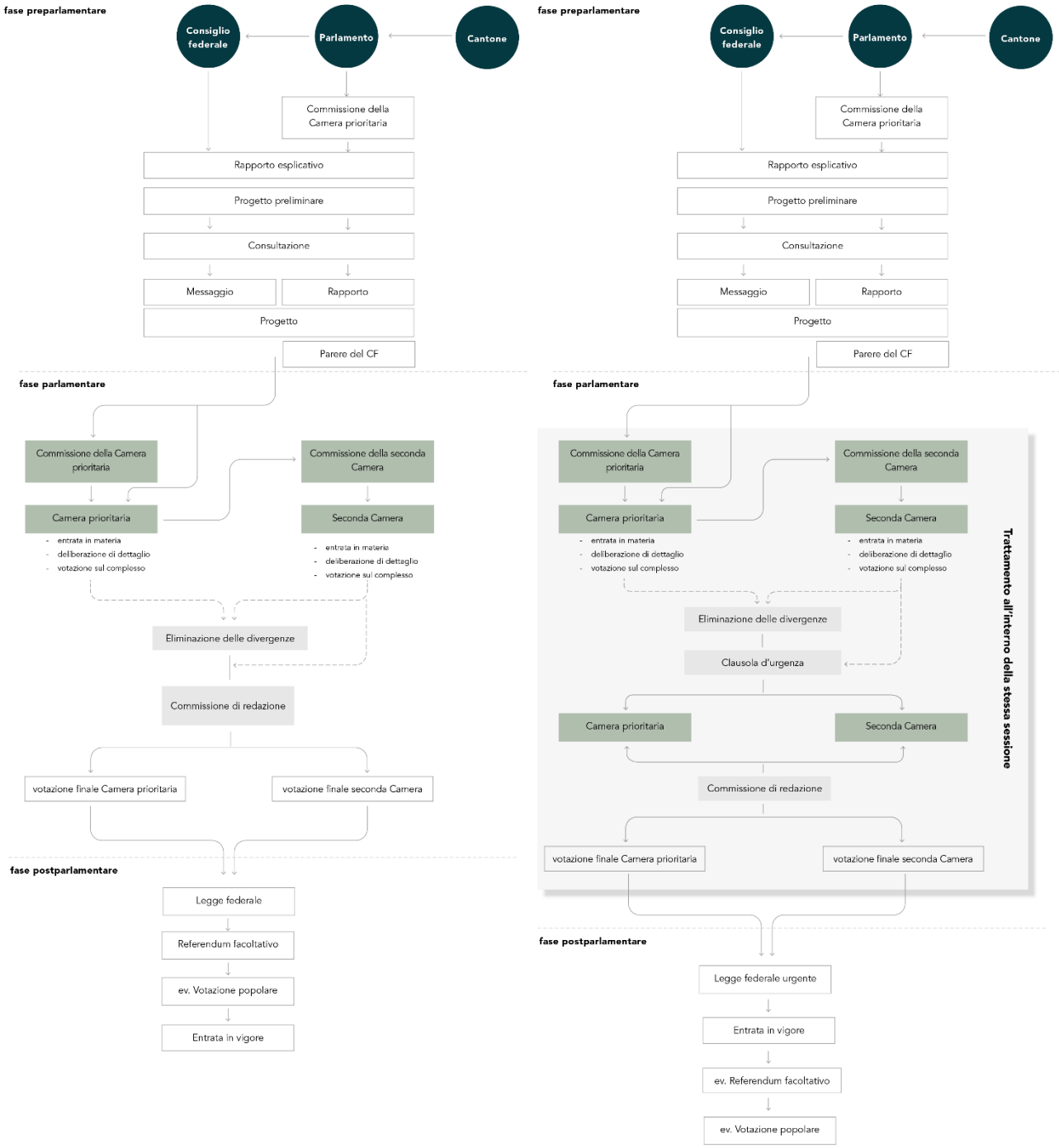

III. Referendum

Nel caso delle leggi federali urgenti bisogna distinguere tra quelle con o senza base costituzionale e quelle con una durata di validità inferiore o superiore a un anno.

Le leggi federali urgenti con una durata di validità inferiore a un anno restano di principio in vigore fino alla loro scadenza. Esse non sottostanno a referendum. Questo vale per le leggi con o senza base costituzionale.

Le leggi federali urgenti che hanno una base costituzionale e la cui durata di validità supera l'anno, sottostanno a referendum facoltativo abrogativo. Se non vi è referendum o se questo non riesce, la legge resta in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. In caso di riuscita del referendum la legge viene sottoposta alla votazione popolare. Se la votazione è effettuata entro un anno e se il disegno è adottato dal Popolo la legge resta in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità. Se il Popolo respinge il disegno, o se non è possibile votare entro l'anno, la legge decade un anno dopo la sua adozione.

Le leggi federali urgenti senza base costituzionale e con una durata di validità superiore all'anno sottostanno a referendum obbligatorio abrogativo. Esse devono essere sottoposte a votazione popolare entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale. La legge rimane in vigore fino alla scadenza della sua durata di validità se la votazione sul disegno sottoposto a referendum obbligatorio avviene entro l'anno e Popolo e Cantoni l'accettano. Se Popolo e Cantoni non l'accettano o se non è stata posta in votazione entro l'anno la legge decade un anno dopo la sua adozione.

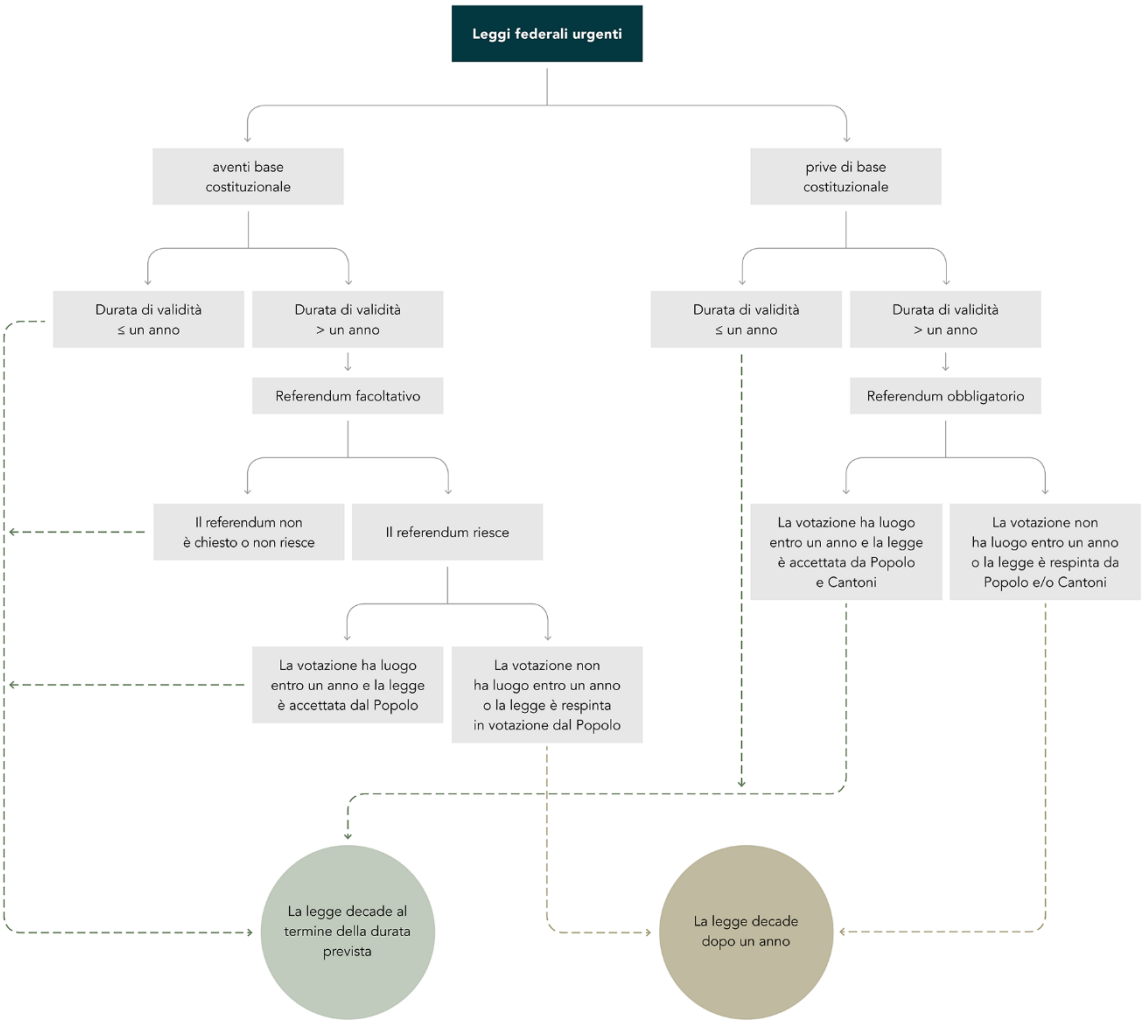

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Leggi federali
- Scheda informativa: Emanazione di Leggi federali (PDF)
- Scheda informativa: Referendum
- Scheda informativa: Referendum (PDF)

II. Raporto

- Référendums contre des lois fédérales urgentes et relation avec l'interdiction de renouvellement selon l'article 165 alinéa 4 de la Constitution, Rapport du Conseil fédéral du 15 mars 2024 donnant suite au postulat 22.3010 (CIP-N) du 27 janvier 2022 (PDF)

Basi legali

- Articolo 140 capoverso 1 lettera c Costituzione federale
- Articolo 141 lettera b Costituzione federale
- Articolo 159 capoverso 3 lettera a Costituzione federale
- Articolo 165 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 77 legge sul Parlamento
- Articolo 80 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 95 lettera f legge sul Parlamento
- Articolo 7 capoverso 3 legge sulle pubblicazioni ufficiali
- Articolo 8 legge sulle pubblicazioni ufficiali
- Articolo 12 ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali

Termini correlati

- Atti legislativi emanati dall'Assemblea federale
- Legge federale
- Legislatore
- Legislazione
- Procedura legislativa ordinaria
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Procedura legislativa ordinaria

L'iter di adozione di una legge federale è di norma il seguente:

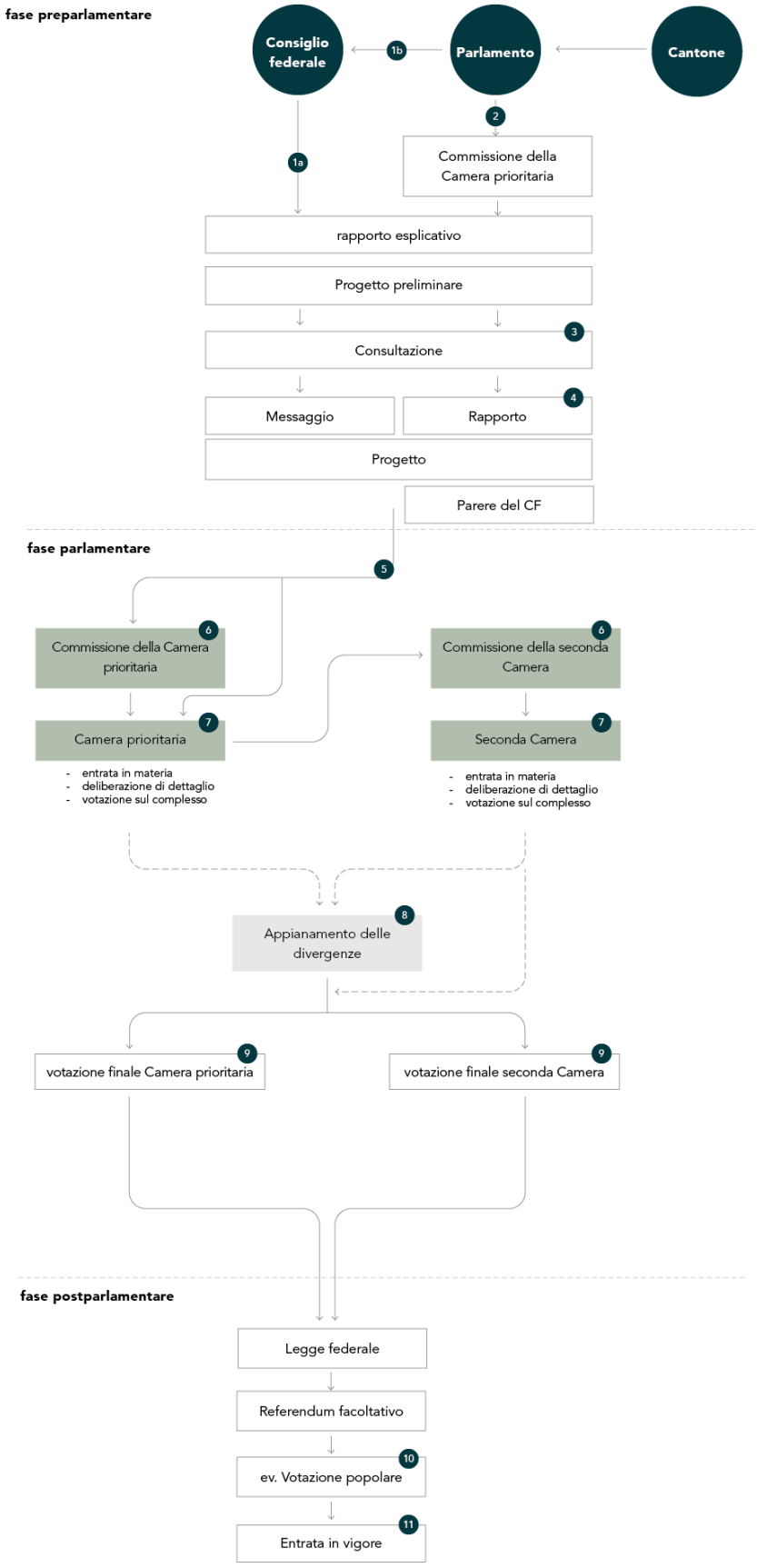

1. I disegni di legge federale sono perlopiù elaborati dal Consiglio federale, in virtù del suo diritto d'iniziativa (1a) o a seguito di un mandato conferitogli dal Parlamento mediante una mozione (1b).

2. L'iniziativa di proporre una legge federale può emanare anche da un deputato, un gruppo, una commissione (sotto forma di iniziativa parlamentare) oppure da un Cantone (iniziativa cantonale). Se si dà seguito a un'iniziativa, la responsabilità di elaborare un progetto di legge federale è affidata alla commissione competente in materia di una Camera e non al Consiglio federale. (Il Popolo non dispone del diritto d'iniziativa legislativa: mediante un'iniziativa popolare può infatti proporre una modifica della Costituzione, ma non di una legge federale.)

3. Di regola, il Consiglio federale o la commissione competente pone in consultazione rispettivamente l'avamprogetto o il progetto preliminare.

4. Conclusasi la procedura di consultazione, il disegno del Consiglio federale o il progetto della Commissione viene elaborato e trasmesso alle Camere unitamente al messaggio del Consiglio federale o al rapporto della Commissione.

5. I presidenti delle Camere stabiliscono di comune accordo quale Camera tratterà per prima l'oggetto in questione (Camera prioritaria). Se non giungono a un'intesa, decide la sorte.

6. Le commissioni competenti in materia esaminano l'oggetto, fanno proposte al proprio Consiglio e nominano un relatore che le difenda.

7. Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un disegno di atto legislativo (dibattito di entrata in materia). In caso affermativo, delibera sul disegno di legge articolo per articolo (deliberazione di dettaglio); dopodiché procede alla votazione sul complesso (vale a dire in merito al disegno nel suo insieme).

8. Se dopo la prima deliberazione sussistono divergenze tra le Camere, le decisioni discordanti di una Camera ritornano per decisione all'altra Camera, fintanto che sia raggiunta un'intesa (è la cosiddetta procedura di appianamento delle divergenze). Se dopo tre deliberazioni sussistono ancora divergenze, viene istituita una Conferenza di conciliazione, che ha il compito di conseguire un'intesa.

9. Se le decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati concordano, nell'ultima seduta della sessione le due Camere procedono alla votazione finale. La legge è quindi pubblicata nel Foglio federale.

10. Se viene chiesto con successo il referendum, è indetta una votazione popolare.

11. Se non viene chiesto il referendum o se la richiesta non riesce formalmente, oppure se la legge è accettata in votazione, il testo è pubblicato nella Raccolta ufficiale con il decreto di promulgazione che ne fissa l'entrata in vigore. Se è invece respinta, la legge non entra in vigore.

Ulteriori informazioni

I. Video esplicativo

- Come nasce una legge?

II. Informazioni in breve

- Scheda informativa: Emanazione di leggi
- UFG: Strumenti di legistica

III. Ricerca

- Die Entwicklung der eidgenössischen Gesetzgebungstätigkeit 1983–2007: eine quantitative Analyse / Wolf Linder, Oliver Hümbelin, Michael Sutter, Università di Berna, Istituto di scienze politiche, 2009 (PDF), in tedesco.
- Schweizerische Bundesversammlung: ein aktives Gesetzgebungsorgan. Eine empirische Untersuchung des Gesetzgebungsprozesses in den Jahren 1995–97, Universität Bern, Institut für Politikwissenschaften, 1998 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- WOLF LINDER, Inflation législative? Le développement quantitatif de la législation fédérale, in: LEGES, Gesetzgebung & Evaluation, LEGES 2017/2, S. 199–209. (PDF), in francese.
- LUZIAN ODERMATT, ESTHER TOPHINKE, Art. 22, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- PHILIPPE SCHWAB, La législation événementielle : nécessité ou nocivité?, contribution à la session de l'association des secrétaires généraux des parlements, lusaka, zambie, mars 2016 (PDF), in francese.
- Législation et haute surveillance : considérations actuelles, in: parlement, bulletin d'information de la société suisse pour les questions parlementaires, avril 2016, n° 1, 19e année, in tedesco e francese.

V. Pubblicazioni in forma cartacea

GEORG MÜLLER, FELIX UHLMANN, Elemente einer Rechtsetzungslehre, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, in tedesco.

PASCAL SCIARINI, Processus législatif, in: Knoepfel/Papadopoulos/Sciarini/ Vatter/Häusermann (ed.), Handbuch der Schweizer Politik, Verlag Neue Zürcher Zeitung 2014, pag. 527 segg., in francese.

Termini correlati

- Atti legislativi emanati dall'Assemblea federale
- Legge federale
- Legislatore
- Legislazione
- Modifiche legislative finalizzate all'attuazione di un trattato internazionale
- Procedura legislativa d'urgenza
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Procedura parlamentare

Il diritto parlamentare distingue numerosi tipi di oggetti in deliberazione, tutti trattati nell'ambito di una procedura specifica.

Ulteriori informazioni

Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Oggetti in deliberazione e procedura parlamentare

*Procedura parlamentare in materia di atti normativi

Le due Camere trattano separatamente, a turno, i progetti di atto normativo. I presidenti designano ogni volta la Camera che tratterà per prima l'oggetto in deliberazione (Camera prioritaria).

L'Ufficio di ciascuna Camera assegna a una Commissione l'oggetto in deliberazione impartendole un termine per l'esame preliminare. La Commissione elabora una proposta all'indirizzo della propria Camera e designa un relatore che sostenga le proposte della Commissione.

Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un disegno di atto legislativo (dibattito di entrata in materia). Se decide di entrare in materia, la Camera delibera sul disegno di legge articolo per articolo (deliberazione di dettaglio). Se non sono contestate, le proposte della Commissione sono tacitamente accolte. Ogni deputato della Camera può avanzare una proposta di modifica. Dopo che tutti gli articoli sono stati esaminati e approvati, con o senza modifiche, la Camera decide del disegno di atto normativo nel suo insieme nella votazione sul complesso.

Se esistono divergenze tra le due Camere, è aperta una procedura di appianamento delle divergenze. Se dopo tre deliberazioni di dettaglio in ciascuna Camera sussistono ancora divergenze, viene istituita una Conferenza di conciliazione allo scopo di conseguire un'intesa.

Se l'atto normativo è una modifica costituzionale, una legge, un decreto federale sottoposto a referendum obbligatorio o facoltativo o un'ordinanza dell'Assemblea federale, nell'ultima seduta della sessione si procede a una votazione finale.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Procedura in caso di disegni di atti legislativi

II. Statistica

- Atti emanati dall'Assemblea federale

III. Pubblicazione in forma elettronica

- ANNE BENOIT, CORNELIA THELER, art. 74 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 74 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Atti legislativi emanati dall'Assemblea federale
- Diritto d'iniziativa
- Procedura di voto
- Procedura legislativa

*Procedura scritta

In Consiglio nazionale gli oggetti in deliberazione sono trattati in una delle sei categorie previste. Contemporaneamente al programma di sessione, l'Ufficio del Consiglio nazionale decide in quale categoria di deliberazione deve essere trattato un oggetto.

Nella categoria V gli oggetti in deliberazione sono trattati in procedura scritta.

La parola viene concessa soltanto in casi eccezionali alle persone che hanno diritto di parola indipendentemente dalla categoria di deliberazione, ossia:

- i relatori della commissione
- il rappresentante del Consiglio federale
- gli autori di un'iniziativa parlamentare, di una mozione, di un postulato o di un'interpellanza, oppure, nel caso di un'iniziativa cantonale, il deputato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato
- il deputato che per primo ha proposto la reiezione di un intervento (mozione o postulato) che il Consiglio federale propone di accogliere

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Diritto di parola

Basi legali

- Articolo 49 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Dibattito libero (categoria I)
- Dibattito organizzato (categoria II)
- Dibattito dei gruppi (categoria IIIa)
- Dibattito dei gruppi breve (categoria IIIb)
- Dibattito breve (categoria IV)

*Programma della sessione

Il programma della sessione fornisce una sintesi cronologica degli oggetti che il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati trattano durante una sessione. I programmi della sessione vengono redatti dagli Uffici delle rispettive Camere.

Ulteriori informazioni

I. In breve

Esempio

SR Montag, 9. September 2019, 16:15-20:00 Woche: 1
CE **Lundi, 9 septembre 2019, 16:15-20:00** **semaine : 1**
CS Lunedì, 9 settembre 2019, 16:15-20:00 settimana : 1

Nr. No. n.	Rat Cons. Cons.	CuriaVista	Geschäftstitel Titre de l'objet Titolo dell'oggetto	Entwurf Projet Disegno	Status Statut Stato	Kommission Commission Commissione	Behörde Autorité Autorità	Berichterstatter Rapporteurs Relatori	Ausgabenbremse Frein aux dépenses Freno alle spese
			Nachrufe Eloges funèbres Eloggi funebri						
			Gemeinsame Behandlung **Examen simultané** **Trattazione congiunta**		Differenzen Divergences Divergenze	KVF, WAK CTT, CER CTT, CET	BK ChF CaF	Engler Ettlin Erich Germann Hêche Noser	
19.006	sn	DE FR IT	Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2018. Bericht Motions et postulats des conseils législatifs 2018. Rapport Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2018. Rapporto						
19.3946	s	DE FR IT	Mo. Bischof. Neubehandlung der Volksinitiative «Für Ehe und Familie — gegen die Heiratsstrafe» im Parlament Mo. Bischof. Réexamen par le Parlement de l'initiative populaire «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage» Mo. Bischof. Riesaminare in Parlamento l'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia – No agli svantaggi per le coppie sposate»				BK ChF CaF		
19.3567	s	DE FR IT	Ip. Caroni. Transparenz über den legislativen Fussabdruck Ip. Caroni. «Empreinte législative» des représentants d'intérêt. Transparence Ip. Caroni. Trasparenza sull'impronta legislativa				BK ChF CaF		
15.438	s	DE FR IT	Pa.Iv. Berberat. Eine Regelung für transparentes Lobbying im eidgenössischen Parlament Iv.pa. Berberat. Pour une réglementation destinée à instaurer de la transparence en matière de lobbyisme au Parlement fédéral Iv.pa. Berberat. Per una normativa volta a instaurare la trasparenza in materia di lobbismo nel Parlamento federale	1	Differenzen Divergences Divergenze	SPK CIP CIP	BK ChF CaF	Caroni	
18.085	n	DE FR IT	Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz. Totalrevision Loi sur la protection de la population et sur la protection civile. Révision totale Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Revisione totale			SiK CPS CPS	VBS DDPS DDPS	Dittli	
18.088	n	DE FR IT	Nationales sicheres Datenverbundsystem. Verpflichtungskredit Système national d'échange de données sécurisé. Crédit d'engagement Rete nazionale di dati sicura. Credito d'impegno			SiK CPS CPS	VBS DDPS DDPS	Hegglin Peter 1	

Il programma della sessione contiene le seguenti informazioni:

- numero dell'oggetto: ogni affare trattato dalle Camere è provvisto di un numero, riportato su tutti i documenti parlamentari.
- Camera prioritaria: nella seconda colonna è indicato il Consiglio che tratta l'oggetto per primo;
- Curia Vista: il link permette di accedere online alle pertinenti pagine caricate nella banca dati. Ciò consente un accesso diretto al messaggio, ai disegni o progetti di atti normativi, ai paragrammi, alle proposte individuali e ai dibattiti parlamentari precedenti;
- titolo dell'oggetto;
- stato della trattazione;
- Commissione incaricata dell'esame preliminare: la maggior parte degli oggetti sono sottoposti a un esame preliminare da parte di una Commissione, la quale formula delle proposte all'indirizzo della propria Camera;

- dipartimento competente;
- portavoce della Commissione: i relatori commissionali sono incaricati di informare la Camera sui lavori svolti e di presentare le proposte scaturite dall'esame preliminare;
- subordinazione al freno alle spese: nella penultima colonna sono indicate le disposizioni dell'atto normativo alle quali si applica il freno alle spese. Il freno alle spese è uno strumento che permette di esercitare il controllo parlamentare su atti normativi aventi una particolare incidenza sotto il profilo finanziario;
- categorie di deliberazione (soltanto nel Consiglio nazionale): a ogni oggetto trattato in Consiglio nazionale è attribuita una categoria di deliberazione volta a disciplinare il diritto di parola, ossia a determinare chi può chiedere la parola e quanto tempo può durare il suo intervento

II. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione A.2 (PDF)

III. Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Lavori nelle Camere
- Scheda informativa: Sessioni (PDF)

IV. Link

- Sessione attuale
- Sessioni precedenti

Basi legali

- Articolo 37 capoverso 2 lettera c legge sul Parlamento
- Articolo 64 capoverso 2 lettera a legge sul Parlamento
- Articolo 7 capoverso 1 lettera b regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 9 capoverso 1 lettera a regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 4 capoverso 1 lettera b regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 6 capoverso 1 lettera a regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Ordine del giorno

*Programma di legislatura

All'inizio della legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio sul programma di legislatura, con relativo disegno di decreto federale semplice.

- Il decreto federale semplice definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi del programma di legislatura e indica per ciascuno di essi i previsti atti legislativi dell'Assemblea federale e altri provvedimenti necessari per conseguirli.
- Nel messaggio sono specificati gli indicatori che consentono di verificare il conseguimento degli obiettivi. Il messaggio contiene altresì un'analisi della situazione in base a tali indicatori. Fornisce inoltre un compendio di tutti i disegni di atti legislativi che il Consiglio federale prevede di sottoporre all'Assemblea federale nel corso della legislatura (programma legislativo).
- Nel messaggio è illustrato anche il piano finanziario di legislatura. Questo stabilisce il fabbisogno finanziario per la legislatura e mostra in che modo si prevede di coprirlo. Gli obiettivi e i provvedimenti del programma di legislatura e il piano finanziario di legislatura sono coordinati quanto a materia e durata.

Le due Camere deliberano sul programma di legislatura in due sessioni consecutive.

Nel rapporto di gestione annuale il Consiglio federale informa le Camere in merito all'attuazione del programma di legislatura.

Ulteriori informazioni

I. Procedura parlamentare

- CaF: Programma di legislatura

II. Procedura parlamentare

Per quanto riguarda il decreto semplice sul programma di legislatura, l'entrata in materia è obbligatoria e non vi è votazione sul complesso. Se dopo la prima deliberazione sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione, che presenta una proposta di conciliazione per ogni divergenza. Se una Camera respinge una proposta, la relativa disposizione è stralciata.

III. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 146, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 146-147 legge sul Parlamento
- Articolo 74 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 94a legge sul Parlamento
- Articolo 144 legge sul Parlamento
- Articolo 13 regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 33b-33c regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 10 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Approvazione del rapporto di gestione del Consiglio federale
- Commissioni del programma di legislatura
- Legislatura
- Obiettivi annuali del Consiglio federale

*Proposta

Una proposta fa riferimento a un oggetto in deliberazione che si trova già in questa fase o alla procedura stessa. Vi sono pertanto proposte materiali (proposte di entrata in materia o di non entrata in materia, proposte di modifica nella deliberazione di dettaglio ecc.) e proposte di avvio della procedura (mozioni d'ordine, proposte di nuova deliberazione ecc.).

Hanno il diritto di proposta il Consiglio federale, i deputati, le commissioni e i gruppi parlamentari.

Ulteriori informazioni

I. Dove trovarla (proposte su disegni di atti legislativi)

Le proposte delle commissioni e delle minoranze delle commissioni sono pubblicate nei paragrammi e motivate dinanzi alla Camera dal relatore della commissione. Le proposte individuali sono presentate per scritto e in Consiglio nazionale sono di norma anche motivate per scritto.

Sia i paragrammi sia le proposte individuali sono pubblicate in Curia Vista alla pagina dell'oggetto corrispondente sotto la voce «Documentazione dei Consigli».

Esempio

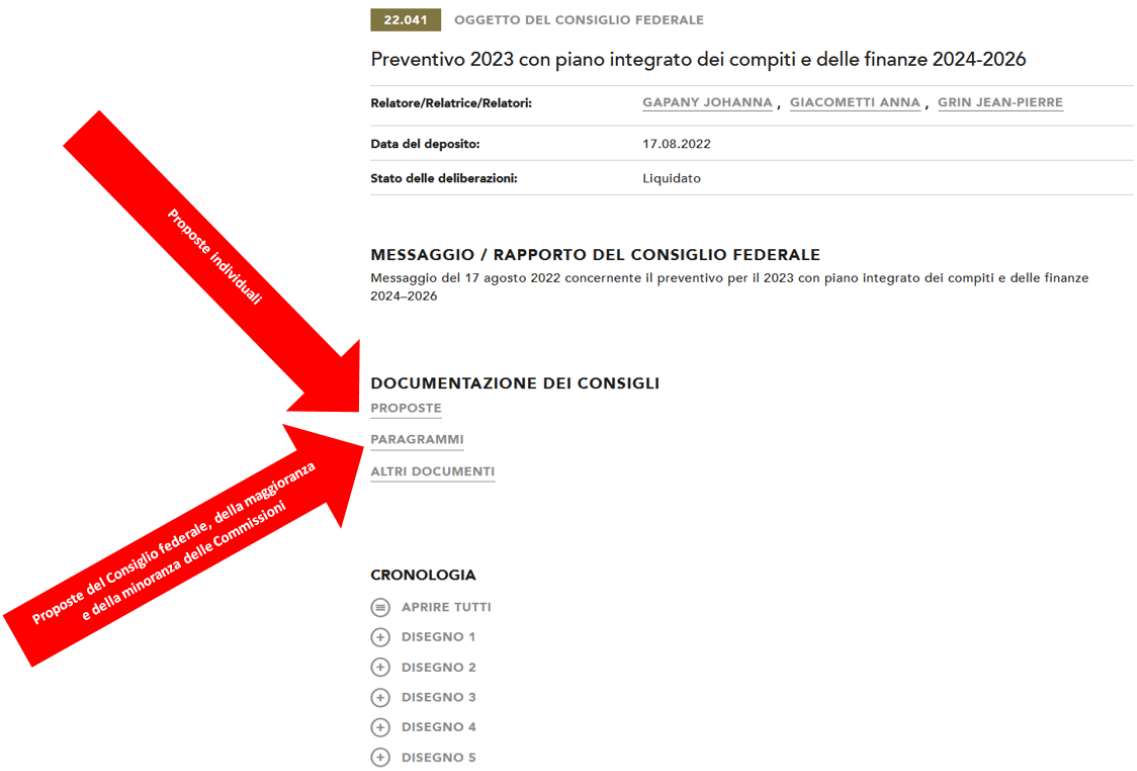

Le proposte e le rispettive motivazioni si trovano successivamente anche nel Bollettino ufficiale, ossia il verbale delle sessioni parlamentari.

I. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 76, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazione in forma cartacea

MARTIN GRAF, art. 160, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 160 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 76 legge sul Parlamento
- Articolo 50 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 38 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Procedura di voto
- Proposta individuale
- Deliberazione in Parlamento di disegni di atti legislativi

*Proposta di minoranza

Le commissioni esaminano gli oggetti parlamentari e formulano proposte al loro Consiglio. Una proposta respinta dalla maggioranza della commissione può essere presentata nel Consiglio come proposta della minoranza della commissione.

Cenni storici

Le minoranze delle commissioni hanno sin dal 1848 il diritto di presentare proposte di minoranza. Nella legge questo diritto è stato tuttavia sancito appena nel 1984[1].

[1] Iv. Pa. Riforma del Parlamento. Rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 10 novembre 1981, FF 1982 I 1041

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione C.6 (PDF).

II. Pubblicazione in forma elettronica

- CORNELIA THELER, art. 76 N 30 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 76 capoverso 4 legge sul Parlamento
- Articolo 20 capoverso 4 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 15 capoverso 4 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Commissione
- Minoranza della commissione
- Portavoce della commissione
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi
- Sedute commissionali

*Proposta di nuova deliberazione

Un parlamentare può proporre di rivenire su una disposizione già trattata al fine di ridiscuterla. Se la Camera approva tale proposta la discussione è riaperta.

Sino alla votazione sul complesso in merito a un disegno di atto legislativo, si può chiedere di ridiscutere qualsiasi questione già trattata. Non si può però rivenire sulla decisione di entrata in materia.

Durante la procedura di appianamento delle divergenze una Camera può rivenire su una questioni soltanto se necessario in seguito a nuove decisioni ovvero se le commissioni delle due Camere incaricate dell'esame preliminare propongono congiuntamente di rivenire sulle medesime.

Basi legali

- Articolo 76 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 88 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 89 capoverso 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Mozione d’ordine

*Proposta individuale

Le «proposte individuali» sono proposte formulate da uno o più deputati o dai gruppi parlamentari.

In Consiglio nazionale le proposte individuali su un disegno di atto legislativo deliberato in base alle categorie IIIa e IIIb, vengono di norma deliberate nella categoria IV (sono quindi possibili soltanto motivazioni scritte).

Ulteriori informazioni

I. Dove trovarla

Le proposte individuali su disegni di atti legislativi sono pubblicate in Curia Vista alla pagina dell'oggetto corrispondente sotto la voce «Documentazione dei Consigli».

Esempio

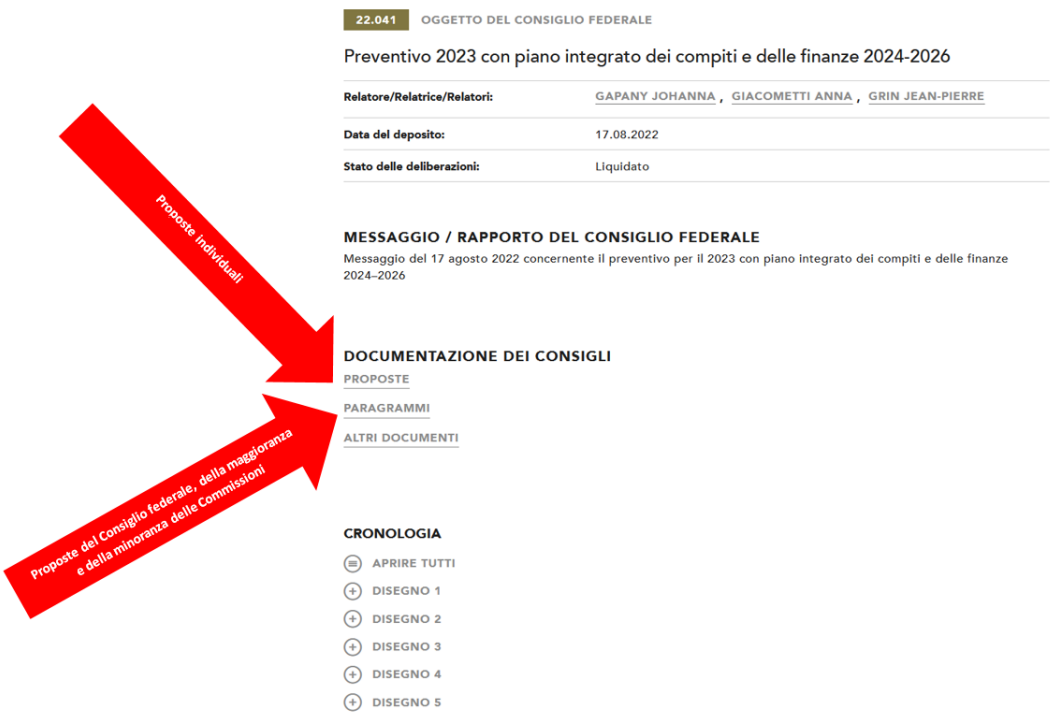

II. Consiglio nazionale

➢ Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione C.3 (PDF)

Termini correlati

- Categorie di deliberazione, Consiglio nazionale
- Proposta

*Proposta subordinata

La proposta subordinata è una proposta che viene presentata soltanto nel caso in cui venga accolta o respinta un'altra proposta. Le proposte subordinate depositate nell'intento di modificare l'ordine di votazione stabilito dalla legge sono inammissibili.

Basi legali

- Articolo 79 capoverso 4 legge sul Parlamento

*Prospettiva della sessione

Sulla base del programma della sessione di ciascuna Camera i Servizi del Parlamento allestiscono una prospettiva della sessione, che fornisce informazioni sullo stato attuale dei principali oggetti all'ordine del giorno nelle Camere (messaggi, iniziative parlamentari, iniziative cantonali).

Le prospettive sono redatte in tre lingue e ordinate in base al numero dell'oggetto. Sono pubblicate circa 10 giorni prima della sessione sulla pagina iniziale del sito www.parlamento.ch.

Cenni storici

Le prime prospettive risalgono almeno al 1977.

Ulteriori informazioni

- Prospettiva della sessione

*Pubblicità delle sedute

Le sedute delle Camere e dell'Assemblea federale plenaria sono pubbliche: i visitatori possono seguire i dibattiti parlamentari dalle tribune loro adibite. I dibattiti sono inoltre trasmessi live in Internet e pubblicati nel Bollettino ufficiale. Per tutelare importanti interessi in materia di sicurezza o per motivi inerenti alla protezione della personalità può essere chiesta una deliberazione segreta.

A differenza delle Camere, le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali. Le commissioni possono procedere ad audizioni pubbliche.

Cenni storici

Crisi del coronavirus

Durante la prima ondata di Coronavirus (primavera ed estate 2020) le tribune riservate ai visitatori sono rimaste chiuse. I cittadini hanno comunque potuto seguire i dibattiti in streaming.

Durante la sessione autunnale 2020 e la sessione speciale del Consiglio nazionale nell'ottobre 2020 soltanto un numero ridotto di visitatori ha potuto seguire i dibattiti dalle tribune, la cui occupazione era limitata a 30 visitatori nella sala del Consiglio nazionale e a 16 nella sala del Consiglio degli Stati.

A causa del forte aumento dei casi, durante la sessione invernale 2020, la sessione primaverile 2021, la sessione speciale del Consiglio nazionale 2021 e la sessione estiva 2021 le tribune riservate ai visitatori sono state chiuse di nuovo. È stata fatta un'eccezione per le elezioni, i giuramenti e le cerimonie di commiato. Un numero limitato di posti era in tal caso a disposizione dei famigliari e degli ospiti.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Pubblicità
- Durante le sessioni: uno sguardo dalle tribune

II. Giurisprudenza

- DTF 105 Ia 181, in tedesco

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, BARBARA BRUN DEL RE, art. 4, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- THOMAS DÄHLER, Öffnet die Tribünen!, in: Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Settembre 2021, No. 2, 24o anno, pag. 51-52 (PDF), in tedesco.

V. Pubblicazioni in forma cartacea

ANDREAS GLASER, KATJA GFELLER, Das Ringen des Parlaments um mehr Macht: Rückschlag infolge der Corona-Pandemie?, in: Jusletter 2020, 5. Oktober, sezione 3.4., in tedesco.

OLIVIER BIGLER-DE MOOIJ, art. 158, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

MORITZ VON WYSS, art. 158, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

DANIELA THURNHERR, art. 158, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämli Verlag, Bern 2011, § 28, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 158 Costituzione federale
- Articolo 4 legge sul Parlamento
- Articolo 47 legge sul Parlamento
- Articoli 61–62 capoverso 3 regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 47–48 capoverso 3 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articoli 1–4 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articoli 11–14 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Accreditamento di operatori dei mezzi di comunicazione
- Confidenzialità
- Deliberazione segreta
- Trasmissione in diretta

R

*Raccolta sistematica

La raccolta sistematica è un repertorio, messo a punto e ordinato per materie e periodicamente aggiornato:

- dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale ad eccezione dei decreti federali senza carattere normativo sull'approvazione di accordi internazionali o dei decreti del diritto internazionale; e
- delle Costituzioni cantonali.

Cenni storici

Visto l'interesse suscitato dalla prima edizione di una collezione ragionata delle leggi e delle ordinanze, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che catalogava il diritto ordinato per materie, alla fine degli anni Sessanta si riprese l'idea di uno strumento di lavoro di questo tipo e nel 1971 si iniziò la pubblicazione dei classificatori della Raccolta sistematica del diritto federale.

La raccolta è completa dal 2001. Comprende ca. 65 000 pagine.

(Fonte: www.admin.ch)

Ulteriori informazioni

I. In breve

- CaF: la Raccolta sistematica del diritto federale
- CaF: Spiegazioni sulla Raccolta sistematica del diritto federale

II. Pubblicazione in forma elettronica

- BERNARD MOLL, Das Konsolidieren von Erlassen am Beispiel der Systematischen Sammlung des Bundesrechts (SR), in: LEGES: Gesetzgebung & Evaluation, 2009/2 pag. 215–233 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 11 legge sulle pubblicazioni ufficiali

Termini correlati

- Raccolta ufficiale
- Foglio federale

*Raccolta ufficiale

Nella Raccolta ufficiale (RU) sono pubblicati:

- la Costituzione federale;
- le leggi federali;
- le ordinanze dell'Assemblea federale;
- le ordinanze del Consiglio federale;
- gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;
- i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
- i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;
- i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.

La Raccolta ufficiale ha forza giuridica negativa[1], ciò significa che gli obblighi legali nascono soltanto con la pubblicazione degli atti normativi nella Raccolta ufficiale. Se un atto normativo viene pubblicato dopo l'entrata in vigore, gli obblighi che ne scaturiscono valgono soltanto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Raccolta ufficiale (RU)

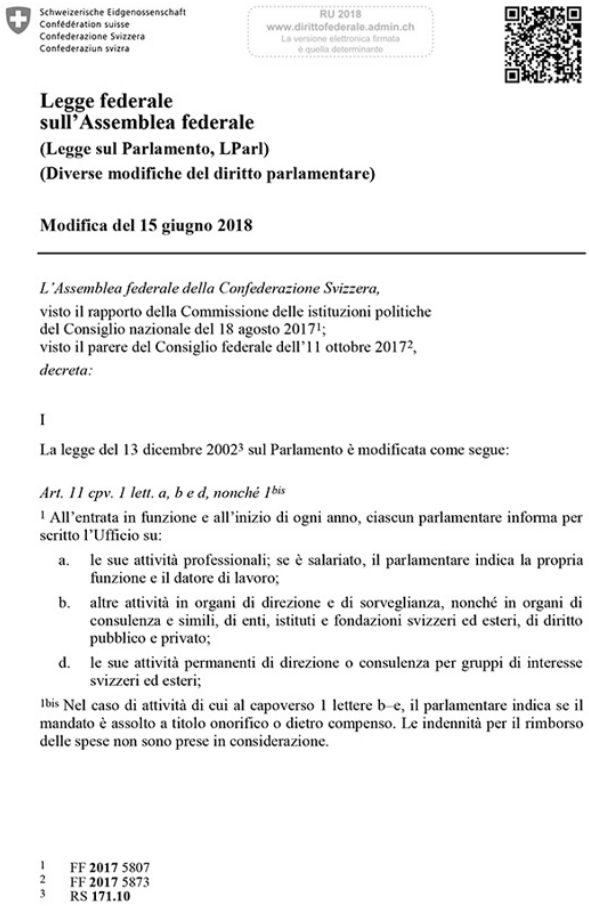

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

RU 2018
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sull'Assemblea federale
(Legge sul Parlamento, LParl)
(Diverse modifiche del diritto parlamentare)

Modifica del 15 giugno 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 2017[1];
visto il parere del Consiglio federale dell'11 ottobre 2017[2],
decreta:

I

La legge del 13 dicembre 2002[3] sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1 lett. a, b e d, nonché 1bis

[1] All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio su:

a. le sue attività professionali; se è salariato, il parlamentare indica la propria funzione e il datore di lavoro;
b. altre attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
d. le sue attività permanenti di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;

[1bis] Nel caso di attività di cui al capoverso 1 lettere b–e, il parlamentare indica se il mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.

1 FF **2017** 5807
2 FF **2017** 5873
3 RS **171.10**

Raccolta sistematica (RS)

171.10

Legge federale sull'Assemblea federale
(Legge sul Parlamento, LParl)

del 13 dicembre 2002 (Stato 26 novembre 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale[1];
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001[2];
visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 2001[3],
decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

a. i diritti e i doveri dei membri dell'Assemblea federale;
b. i compiti e l'organizzazione dell'Assemblea federale;
c. le procedure nell'Assemblea federale;
d. i rapporti tra l'Assemblea federale e il Consiglio federale;
e. i rapporti tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione.

Art. 2 Sessioni delle Camere

[1] Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono periodicamente in sessioni ordinarie.

[2] Ciascuna Camera può decidere di riunirsi in sessioni speciali qualora le sessioni ordinarie non bastino per far fronte ai lavori parlamentari.

[3] Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o dell'Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:

a. disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare di un atto legislativo dell'Assemblea federale;
b. mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere;
c. elezioni;

RU **2003** 3543
1 RS **101**
2 FF **2001** 3097
3 FF **2001** 4867

[1] Guide de législation, 3e édition mise à jour, Office fédéral de la justice, 2007, p 73

Cenni storici

La Raccolta ufficiale esiste dal 1851 come pubblicazione autonoma. Dal 2016 non fa più stato la versione a stampa, bensì quella elettronica.

(cfr. 13.069 Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale. Modifica)

Ulteriori informazioni

I. Link

- La Raccolta ufficiale online

II. Pubblicazione in forma elettronica

- LeGes fascicolo 2013/1 (Anno 24, fascicolo 1)

Basi legali

- Articolo 2 segg. legge sulle pubblicazioni ufficiali
- Articolo 1 segg. ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali

Termini correlati

- Entrata in vigore
- Foglio federale
- Legge federale urgente
- Raccolta sistematica

*Raccomandazione (diritto anteriore)

Dal 1986 al 2003 la raccomandazione era una tipologia di intervento con il quale il Consiglio degli Stati poteva invitare il Consiglio federale a prendere un provvedimento inerente al suo campo di competenza. Diversamente dalla mozione, la raccomandazione non era vincolante.

*Raccomandazione all'autorità responsabile nell'ambito dell'alta vigilanza

Dato che l'alta vigilanza è un controllo politico, una commissione di vigilanza o una sua delegazione non può né annullare né modificare la decisione dell'autorità controllata. Ha però il diritto di rivolgere raccomandazioni all'autorità responsabile, la quale deve informarla sulla realizzazione di tali raccomandazioni.

Se non vi si oppongono interessi degni di protezione, le raccomandazioni medesime e i pareri dell'autorità responsabile vengono pubblicati.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Aide-mémoire des Commissions de gestion des Chambres fédérales (PDF), in francese.

II. Pubblicazione in forma cartacea

- IRENE MOSER, art. 158, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 158 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Alta vigilanza

*Raccomandazione di voto (iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione come progetto elaborato)

Entro trenta mesi dal deposito di un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale decide se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto. L'Assemblea federale può contrapporre all'iniziativa popolare un controprogetto. Se una Camera si pronuncia a favore del controprogetto, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.

Se l'Assemblea federale sottopone contemporaneamente al Popolo e ai Cantoni un'iniziativa popolare e un controprogetto diretto, può:

- raccomandare di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto; o
- raccomandare di accettare sia l'iniziativa che il controprogetto.

Se raccomanda di accettare sia l'iniziativa che il controprogetto, raccomanda pure di dare la preferenza al controprogetto in risposta alla domanda risolutiva.

La raccomandazione di voto riveste la forma di un decreto federale.

Cenni storici

Dal 2 marzo 2009 il controprogetto diretto è presentato sotto forma di decreto federale distinto, mentre in precedenza un unico decreto federale riuniva controprogetto e raccomandazioni di voto.

Nel 2018 è stata introdotta nella legge la disposizione secondo cui se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto è respinta, è stralciata solo la disposizione relativa (entrata in vigore: 26 novembre 2018)[1].

[1] 16.457 Iv. Pa. Diverse modifiche del diritto parlamentare.

Ulteriori informazioni

I. Procedura di appianamento delle divergenze

Un decreto federale concernente un'iniziativa popolare contiene due disposizioni: con l'articolo 1 l'Assemblea federale decide della validità dell'iniziativa, con l'articolo 2 della sua raccomandazione di voto in merito all'iniziativa.

In entrambi i casi si applica una norma speciale per appianare le divergenze.

- Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa popolare o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa o la sua parte controversa è ritenuta valida.
- Se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto su un'iniziativa popolare è respinta, nel decreto federale concernente quest'ultima è stralciata soltanto la disposizione relativa.

II. Statistiche

- Scheda informativa: Iniziative popolari (PDF)

Basi legali

- Articolo 139 capoverso 5 Costituzione federale
- Articolo 100 seg. legge sul Parlamento
- Articolo 98 capoverso 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione come progetto elaborato
- Non modificabilità del testo delle iniziative popolari

*Raccomandazioni relative al comportamento dei parlamentari

I parlamentari si trovano spesso a doversi chiedere se possono accettare un invito, un regalo o un mandato. Nel 2019 gli Uffici delle Camere hanno pertanto elaborato alcune raccomandazioni concernenti l'accettazione di vantaggi, gli obblighi di trasparenza e il trattamento delle informazioni. Queste raccomandazioni dovrebbero aiutare i parlamentari a comportarsi correttamente e ad assumere le proprie responsabilità.

Cenni storici

Già nel 2007 gli Uffici delle Camere avevano emanato raccomandazioni concernenti il diritto penale in materia di corruzione. Esse sono allegate alla Guida.

Ulteriori informazioni

- Guida all'attenzione dei parlamentari concernente l'accettazione di vantaggi, gli obblighi di trasparenza e il trattamento delle informazioni (PDF)

*Rapporto del Consiglio federale sull'elezione del Consiglio nazionale

Il rapporto del Consiglio federale sull'elezione del Consiglio nazionale contiene i risultati, verificati dalla Cancelleria federale, ottenuti da tutte le liste e da tutti i candidati dei Cantoni. Il Consiglio nazionale prende atto del rapporto al momento della sua seduta costitutiva.

Cenni storici

l rapporto è pubblicato nel Foglio federale.

Rapporti a partire dal 2003:

- Rapporto al Consiglio nazionale sulle elezioni del Consiglio nazionale per la 47ª legislatura, FF 2003 6437
- Rapporto al Consiglio nazionale sulle elezioni del Consiglio nazionale per la 48ª legislatura, FF 2007 7223
- Rapporto al Consiglio nazionale sulle elezioni del Consiglio nazionale per la 49ª legislatura, FF 2011 7313
- Rapporto al Consiglio nazionale sulle elezioni del Consiglio nazionale per la 50ª legislatura, FF 2015 6447
- Rapporto al Consiglio nazionale sulle elezioni del Consiglio nazionale per la 51ª legislatura, FF 2019 6141
- Rapporto al Consiglio nazionale sulle elezioni del Consiglio nazionale per la 52ª legislatura, FF 2023 2613

Basi legali

- Articolo 2 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Costituzione del Consiglio nazionale
- Elezione del Consiglio nazionale

*Rapporto del Consiglio federale sulle mozioni e sui postulati

Il rapporto annuale del Consiglio federale sulle mozioni e sui postulati informa sullo stato di attuazione delle mozioni e dei postulati accolti dal Parlamento.

Nel primo capitolo il Consiglio federale motiva le proposte concernenti lo stralcio dal ruolo delle mozioni e dei postulati accolti. Il secondo capitolo informa sullo stato di attuazione delle mozioni e dei postulati accolti, ma non ancora adempiuti dopo due anni.

Il primo capitolo si rivolge alle Camere, il secondo alle commissioni competenti.

Ulteriori informazioni

La proposta di togliere dal ruolo una mozione si rivolge a entrambe le Camere. Se queste non riescono a convenire sullo stralcio, in seconda lettura, si impone la Camera che vuole togliere dal ruolo il disegno di atto legislativo. Il Consiglio federale può proporre di togliere da ruolo una mozione con il rapporto riassuntivo soltanto quando questa è completamente adempiuta, altrimenti deve motivare la sua proposta in un rapporto speciale o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo emanato dall'Assemblea federale. Di fatto, però, anche nel caso delle mozioni adempiute con un disegno di atto legislativo, il Consiglio federale non ne propone lo stralcio con il suddetto rapporto, bensì nell'ambito di un messaggio[1].

Per togliere dal ruolo un postulato è necessario l'accordo della Camera che lo ha accolto.

I. Link

- CaF: Rapporto mozioni e postulati

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 122 N 4 e 124 N 4 seg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

[1] Cfr. pubblicazione menzionata.

Basi legali

- Articolo 122 capoversi 1 e 2 legge sul Parlamento
- Articolo 124 capoversi 4 e 5 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Mozione
- Postulato

*Referendum

Il diritto di referendum permette agli aventi diritto di voto di decidere definitivamente in sede di votazione sulle decisioni importanti prese dal Parlamento.

Si distingue tra referendum facoltativo e obbligatorio: gli atti normativi che sottostanno a referendum obbligatorio devono essere sottoposti al voto del Popolo. Quelli che sottostanno a referendum facoltativo sono sottoposti al voto del Popolo soltanto se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta.

Sottostanno a referendum le revisioni costituzionali, determinati trattati internazionali e le leggi. Non sottostanno invece a referendum i decreti dell'Assemblea federale in materia di spese.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Referendum
- Fatti e cifre

II. Link

- CaF: Referendum

Basi legali

- Articolo 140 segg. Costituzione federale
- Articolo 58 segg. legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Iniziativa popolare

*Referendum dei Cantoni

Nel caso di atti che sottostanno a referendum facoltativo, quest'ultimo può essere richiesto da 50 000 aventi diritto di voto (referendum popolare) o da almeno otto Cantoni (referendum dei Cantoni) entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto.

Le modalità della richiesta di referendum dei Cantoni sono disciplinate nel diritto cantonale. In assenza di disposizioni cantonali specifiche, la decisione in merito al lancio del referendum spetta al Parlamento cantonale.

Cenni storici

Finora sono stati indetti solo due referendum cantonali: nel 2003 contro il pacchetto fiscale 2001 della Confederazione (11 Cantoni) e nel 2025 contro la legge federale sull'imposizione individuale (10 Cantoni).

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Referendum
- Scheda informativa: Referendum (PDF)

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MATTHIAS LANZ, Art. 67 ff. BPR, in: Andreas Glaser/Nadja Braun Binder/Corsin Bisaz/Bénédicte Tornay Schaller (ed.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte (in tedesco).

Basi legali

- Articolo 141 Costituzione federale
- Articolo 67 segg. legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Referendum

*Referendum facoltativo

Il referendum permette agli aventi diritto di voto di decidere in modo definitivo alle urne su importanti decisioni del Parlamento.

La Costituzione contempla due tipi di referendum, quello obbligatorio e quello facoltativo. Gli atti sottostanti al referendum obbligatorio sono automaticamente sottoposti al voto del Popolo. Gli atti sottostanti a referendum facoltativo sono oggetto di una votazione popolare se 50 000 aventi diritto di voto o almeno otto Cantoni lo richiedono.

Sottostanno a referendum facoltativo i seguenti atti normativi:

- le leggi federali,
- le leggi federali dichiarate urgenti con durata di validità superiore a un anno,
- i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge,
- i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

I testi sottostanti a referendum obbligatorio sottostanno al voto de Popolo e dei Cantoni o soltanto al voto del Popolo, mentre quelli sottostanti a referendum facoltativo sottostanno soltanto al volo del Popolo. Sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

Nel caso di atti federali urgenti, l'eventuale referendum si terrà solo dopo la loro entrata in vigore (referendum facoltativo susseguente).

Cenni storici

Il referendum legislativo facoltativo è stato introdotto nel 1874, il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali nel 1921. Nel 1949 è stato istituito il referendum per decreti federali urgenti (con base costituzionale) con durata di validità superiore a un anno. Nel 1977 il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali venne esteso e il numero delle firme necessarie per la sua riuscita passò da 30 000 e 50 000. Nel 2003 l'ambito di applicazione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali è stato esteso ulteriormente.

- Maggiori ragguagli nel Dizionario storico della Svizzera

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Referendum
- Scheda informativa: Referendum (PDF)

II. Link

- CaF: Compendio dei referendum facoltativi
- UST: Statistica

III. Pubblicazione in forma cartacea

«Elite» gegen «Basis» – das spannungsreiche Verhältnis zwischen Parlament und Stimmbürger, in: ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, pag. 131 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 141 Costituzione federale
- Articolo 59a segg. legge federale sui diritti politici
- Articolo 18 ordinanza sui diritti politici

Termini correlati

- Referendum obbligatorio
- Iniziativa popolare

*Referendum finanziario

Un referendum finanziario conferisce al Popolo il diritto di essere consultato nelle decisioni in materia di uscite. Nei Cantoni e nei Comuni questo strumento esiste da molto tempo, ma non a livello federale dove la sua introduzione non ha per il momento incontrato il favore della maggioranza.

Ulteriori informazioni

I. Pubblicazione in forma elettronica

- STEFAN KOLLER, art. 25 N 37, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazione in forma cartacea

GIOVANNI BIAGGINI, Art. 167 N 9, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zürich 2017, pag. 1270, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 25 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Referendum

*Referendum obbligatorio

Il referendum permette agli aventi diritto di voto di decidere in modo definitivo alle urne su importanti deliberazioni del Parlamento.

La Costituzione contempla due tipi di referendum, quello obbligatorio e quello facoltativo. Gli atti sottostanti al referendum obbligatorio sono automaticamente sottoposti al voto del Popolo, mentre quelli sottostanti a referendum facoltativo sono oggetto di una votazione popolare su richiesta.

I testi sottostanti a referendum obbligatorio sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni o soltanto al voto del Popolo.

Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo e dei Cantoni:

- le modifiche della Costituzione federale,
- l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali,
- le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con una durata di validità superiore a un anno.

Sottostanno obbligatoriamente soltanto al voto del Popolo:

- le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione federale,
- le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale, e
- l'avvio di una revisione totale della Costituzione federale in caso di disaccordo fra le due Camere.

I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni necessitano dell'approvazione della maggioranza dei votanti e della maggioranza dei Cantoni. L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone: i Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

Cenni storici

Sin dal 1848, anno della nascita dello Stato federale, il referendum (detto referendum costituzionale) è obbligatorio per le revisioni parziali o totali della Costituzione federale. Nel 1949 è stato deciso di sottoporre a referendum obbligatorio i decreti federali urgenti senza base costituzionale validi per più di un anno. Nel 1977 il referendum obbligatorio è stato esteso all'adesione a comunità sopranazionali e a organizzazioni di sicurezza collettiva.

➢ Maggiori ragguagli nel Dizionario storico

Ulteriori informazioni

In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Referendum
- CaF: Compendio dei referendum obbligatori
- UST: statistiche

Basi legali

- Articolo 140 Costituzione federale
- Articolo 142 Costituzione federale
- Articolo 58 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Referendum
- Iniziativa popolare

*Registro degli interessi (parlamentari)

Per rendere trasparenti le relazioni d'interesse, all'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio della propria Camera su:

1. le sue attività professionali;
2. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
3. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
4. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
5. la sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.

Se è salariato, il parlamentare deve indicare la propria funzione e il datore di lavoro e, nel caso di attività di cui ai punti 2-5, se il mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso.

I Servizi del Parlamento compilano un registro pubblico delle relazioni d'interesse fornite dai parlamentari e lo pubblicano in Internet. Una volta pubblicate, si presuppone che le relazioni d'interesse siano conosciute e che non debbano perciò essere nuovamente chiarite nelle sedute dinanzi alla Camera o alle commissioni. Tuttavia, il parlamentare le indica esplicitamente se in tale sede si esprime su un oggetto in deliberazione direttamente correlato ai propri interessi personali.

Spetta ai parlamentari garantire che il registro contenga indicazioni complete; per questo motivo gli Uffici raccomandano, in caso di dubbio, di dichiarare nella notifica annuale tutte le relazioni d'interesse. In caso di gravi violazioni dell'obbligo di dichiarazione, l'Ufficio competente può prendere misure disciplinari.

Cenni storici

L'obbligo di dichiarare le relazioni d'interesse è stato introdotto nel 1984 nella legge sui rapporti fra i Consigli e sancito a livello costituzionale con la revisione della Costituzione del 1999.

In origine, la legge prevedeva che i consiglieri dovessero dichiarare le seguenti relazioni d'interesse:

- l'attività professionale;
- l'attività in organi di direzione e di sorveglianza di importanti corporazioni, istituti e fondazioni, svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- le funzioni permanenti di direzione e consulenza per importanti gruppi d'interesse, svizzeri ed esteri;
- la partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.

Nel quadro dell'elaborazione della legge sul Parlamento del 2002 (01.401 Iv. Pa.) l'elenco dei mandati da dichiarare è stato leggermente ampliato: i parlamentari devono dichiarare anche «le attività di consulenza o perizia per servizi federali» nonché attività «in organi di consulenza e simili» di società, istituti o fondazioni, svizzeri o esteri, di diritto privato o pubblico.

Dal 2019 (16.457 Iv. Pa.) devono inoltre indicare la propria funzione e il nome del datore di lavoro e dichiarare se un determinato mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso.

- Relazioni d'interesse dal 1985 (PDF)

Ulteriori informazioni

- Registro degli interessi CN (PDF)
- Registro degli interessi CE (PDF)

Basi legali

- Articolo 161 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 11 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Relazioni d’interesse

*Registro degli intergruppi parlamentari

I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico degli intergruppi in cui sono contenute le seguenti informazioni:

- il nome dell'intergruppo parlamentare,
- il nome del presidente o dei copresidenti,
- il nome e le coordinate dell'organismo o della persona responsabile per la segreteria,
- la data di costituzione dell'intergruppo parlamentare,
- lo scopo dell'intergruppo parlamentare,
- il tipo di attività previste (conferenze, incontri informali, viaggi di studio ecc.),
- i nomi di tutti i membri.

Cenni storici

L'obbligo di tenere un registro pubblico degli intergruppi parlamentari è stato inserito nella legge nel 1985. Nel 2019 sono state per la prima volta emanate direttive che disciplinano quali informazioni devono essere pubblicate. Se fino ad allora venivano pubblicati unicamente il nome dell'intergruppo, la presidenza e gli indirizzi di contatto, ora devono essere pubblicati anche la data di costituzione, lo scopo dell'intergruppo parlamentare, il tipo di attività previste e il nome di tutti i membri.

Dall'entrata in vigore delle direttive vengono inoltre tenuti due registri separati, uno per gli intergruppi parlamentari che si interessano a un tema specifico e uno per gli intergruppi parlamentari che curano le relazioni con altri Paesi o gruppi di Paesi, regioni o popolazioni (i cosiddetti «gruppi di amicizia»).

Ulteriori informazioni

- Intergruppi dell'Assemblea federale (PDF)
- Information concernant les intergroupes parlementaires (PDF)
- Directives relatives aux intergroupes parlementaires au sens de l'art. 63 de la loi sur le Parlement (PDF)

Basi legali

- Articolo 63 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Intergruppi parlamentari

*Registro dei collaboratori personali

Ogni deputato può designare un collaboratore personale al quale è conferito l'accesso elettronico a determinati verbali e documenti confidenziali delle commissioni. Il deputato fornisce ai servizi del Parlamento i dati seguenti riguardo al collaboratore personale da lui designato:

1. cognome e nome;
2. altri datori di lavoro e attività svolte per conto di questi ultimi;
3. indirizzo;
4. numero d'assicurato AVS.

I dati di cui ai punti 1 e 2 sono pubblicati in un registro. Per ogni Camera è allestito un registro separato.

Cenni storici

Il diritto dei deputati di designare un collaboratore personale al quale è conferito l'accesso elettronico a documenti confidenziali delle commissioni e gli obblighi di pubblicazione correlati a questo diritto vigono dalla sessione invernale 2019 (inizio della 51ª legislatura).

- 16.457 Iv. Pa. Diverse modifiche del diritto parlamentare

Ulteriori informazioni

I. Accesso dei collaboratori personali dei deputati a Extranet

I collaboratori personali sono tenuti al segreto d'ufficio. Ricevono accesso ai verbali e ai documenti delle commissioni tematiche di cui il loro deputato è membro. Hanno accesso ai verbali delle commissioni e ai documenti relativi agli oggetti parlamentari e agli oggetti propri della commissione e della commissione omologa. I collaboratori personali non hanno in particolare accesso ai documenti delle commissioni di vigilanza, a quelli con limitazioni particolari dell'accesso e a quelli concernenti il trattamento delle richieste di soppressione dell'immunità.

II. Registri

- Consiglio nazionale: Registro dei collaboratori personali (PDF)
- Consiglio degli Stati: Registro dei collaboratori personali (PDF)

Basi legali

- Articolo 6c ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Collaboratori personali

*Registro dei gruppi di amicizia

I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico dei gruppi di amicizia in cui sono contenute le seguenti informazioni:

- il nome del gruppo di amicizia,
- il nome del presidente o dei copresidenti,
- il nome e le coordinate dell'organismo o della persona responsabile per la segreteria,
- la data di costituzione dell'intergruppo parlamentare,
- lo scopo dell'intergruppo parlamentare,
- il tipo di attività previste (conferenze, incontri informali, viaggi di studio ecc.),
- i nomi di tutti i membri.

Cenni storici

L'obbligo di tenere un registro pubblico degli intergruppi parlamentari è stato inserito nella legge nel 1985. Nel 2019 sono state per la prima volta emanate direttive che disciplinano quali informazioni devono essere pubblicate. Se fino ad allora venivano pubblicati unicamente il nome dell'intergruppo, la presidenza e gli indirizzi di contatto, ora devono essere pubblicati anche la data di costituzione, lo scopo dell'intergruppo parlamentare, il tipo di attività previste e il nome di tutti i membri.

Dall'entrata in vigore delle direttive vengono inoltre tenuti due registri separati, uno per gli intergruppi parlamentari che curano le relazioni con altri Paesi o gruppi di Paesi, regioni o popolazioni (i cosiddetti «gruppi di amicizia») e uno per gli intergruppi parlamentari che si interessano a un tema specifico.

Ulteriori informazioni

- Registro dei gruppi di amicizia (PDF)
- Information concernant les intergroupes parlementaires (PDF)
- Directives relatives aux intergroupes parlementaires au sens de l'art. 63 de la loi sur le Parlement (PDF)

Basi legali

- Articolo 63 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Gruppi di amicizia

*Registro delle accreditazioni

I parlamentari possono farsi rilasciare per due persone da loro designate una tessera ciascuna che, per una durata determinata, autorizza ad accedere alle parti non aperte al pubblico del Palazzo del Parlamento. I nomi e le funzioni di queste persone devono essere iscritti in un registro pubblicamente consultabile. Per ogni Camera è allestito un registro separato.

Cenni storici

Il registro delle accreditazioni è stato introdotto nel 2003 (inizio della 47ª legislatura).

- 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento (cfr. deliberazioni relative all'art. 69)

Dal 2011 (49ª legislatura) il registro è pubblicato su Internet; prima invece era solo pubblicamente consultabile.

- 09.486 Iv. Pa. Lobby e trasparenza a palazzo federale (cfr. il rapporto della CIP-N)

Ulteriori informazioni

- Consiglio nazionale: Registro delle accreditazioni (PDF)
- Consiglio degli Stati: Registro delle accreditazioni (PDF)

Basi legali

- Articolo 69 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Tessere di accesso

*Registro delle trasferte ufficiali all’estero dei parlamentari

I Servizi del Parlamento tengono un registro pubblico delle trasferte all’estero che i parlamentari compiono a spese dell’Assemblea federale. Il registro contiene l’elenco delle trasferte, con indicazione dell’organo responsabile, del motivo, della destinazione e del nome dei parlamentari che vi partecipano come pure i costi annuali delle trasferte per ogni organo.

Cenni storici

L’obbligo di tenere un registro pubblico delle trasferte ufficiali all’estero dei parlamentari vige dalla sessione invernale 2019 (inizio della 51ª legislatura).

- 16.457 Iv. pa. Diverse modifiche del diritto parlamentare

Ulteriori informazioni

Registro (incluso archivio)

- Indice delle attività internazionali dell'Assemblea federale

Basi legali

- Articolo 9a ordinanza dell’Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

Termini correlati

- Politica estera, partecipazione

*Regolamenti dei Consigli

Ogni Camera emana il proprio regolamento. I regolamenti disciplinano l'organizzazione e la procedura delle Camere, nonché i diritti e i doveri dei rispettivi membri.

Cenni storici

L'8 settembre 1848 il Consiglio nazionale ha adottato un regolamento provvisorio, che è stato sostituito il 9 luglio 1850 con un regolamento a tempo indeterminato. Il Consiglio degli Stati ha approvato il suo primo regolamento il 7 dicembre1849.

I regolamenti delle due Camere sono stati interamente riveduti per sette volte:

- Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS): 27.03.1903, 14.12.1927, 17.10.1946, 27.09.1962, 16.09.1975, 24.09.1986, 20.06.2003
- Regolamento del Consiglio nazionale (RCN): 05.06.1903, 17.12.1920, 04.04.1946, 02.10.1962, 01.10.1974, 22.06.1990, 03.10.2003

Essi sono inoltre stati sottoposti a revisione parziale a più riprese.

I regolamenti attualmente in vigore sono stati adottati nel 2003.

Ulteriori informazioni

I. In breve

Per la loro natura giuridica, i regolamenti sono ordinanze. Essi presentano tuttavia la particolarità di potere essere emanati da una sola Camera senza che l'altra debba dare la sua approvazione (FF 2001 3097, in particolare 3170).

In caso di revisione del regolamento del Consiglio nazionale, si procede a una seconda lettura, a meno che non si tratti di modifiche di poco conto.

II. Pubblicazione in forma elettronica

- BORIS BURRI, art. 36, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 36 legge sul Parlamento
- Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN)
- Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RCS)

Termini correlati

- Legge sul Parlamento
- Ordinanza sull’amministrazione parlamentare

*Regolamento dell'Assemblea federale (Camere riunite)

Il regolamento dell'Assemblea federale (Camere riunite) è stato abrogato nel 2003. Alla procedura nell'Assemblea federale plenaria si applicano per analogia le disposizioni del regolamento del Consiglio nazionale.

Cenni storici

La legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) del 1849 prevedeva che L'Assemblea federale (Camere riunite) adottasse un regolamento per le proprie deliberazioni e votazioni. Nel 1855, tuttavia, le Camere decisero di applicare il regolamento del Consiglio nazionale (RCN) per le deliberazioni; nel 1859 fu poi emanato un regolamento specifico per le votazioni. La LRC del 1902 stabiliva che a tutte le procedure e votazioni dell'Assemblea federale (Camere riunite) fosse applicabile il RCN; in tal modo, perdeva efficacia la maggior parte delle disposizioni del regolamento specifico per le votazioni che nel 1942 fu sostituito dal Regolamento dell'Assemblea federale (Riunione plenaria).

Il Regolamento dell'Assemblea federale (Riunione plenaria) del 1942 disciplinava la composizione dell'Ufficio dell'Assemblea federale e l'esame preliminare delle domande di grazia. In occasione della revisione totale del 1976 sono state inserite disposizioni sull'elezione del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e dei giudici federali. Nel 2002 le disposizioni del regolamento sono state riprese nella nuova legge sul Parlamento. Nel 2003 il Regolamento è stato abrogato definitivamente. L'articolo 41 capoverso 3 della legge sul Parlamento prevede che all'occorrenza l'Assemblea federale plenaria possa dotarsi di un nuovo regolamento.

- Historische Sammlung: Reglemente der Vereinigten Bundesversammlung 1858 - 2003 (PDF)

(cfr. PAUL CRON, Die Geschäftsordnung der Schweizerischen Bundesversammlung, Friburgo 1946, S. 237; Graf/Theler/von Wyss, Ruth Lüthi, Komm. zum ParlG, art. 130 n. marg. 1 segg.; Graf/Theler/von Wyss, Boris Burri, Komm. zum ParlG, art. 41 n. marg. 9, in tedesco)

Basi legali

- Articolo 41 capoverso 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Regolamenti dei Consigli

*Reiezione (disegni di atti legislativi falliti)

Nella fase parlamentare il disegno di atto legislativo può fallire per tre motivi.

- Non entrata in materia o reiezione nella votazione sul complesso: se ambedue le Camere, o la stessa Camera per due volte, decidono di non entrare in materia su un disegno di atto legislativo, quest'ultimo viene stralciato dal ruolo degli affari dell'Assemblea federale. La reiezione nella votazione sul complesso equivale a una non entrata in materia. Un progetto di atto legislativo elaborato nell'ambito di un'iniziativa parlamentare fallisce già se la Camera prioritaria decide di non entrare in materia o se lo respinge nella votazione sul complesso.
- Reiezione della proposta della conferenza di conciliazione: se una Camera respinge la proposta di conciliazione, l'intero progetto fallisce.
- Reiezione nella votazione finale: nel caso di leggi federali, ordinanze dell'Assemblea federale e decreti federali che sottostanno a referendum obbligatorio o facoltativo, dopo l'appianamento delle divergenze viene svolta ancora una votazione finale. Se in questa votazione una o ambo le Camere respingono il disegno di atto legislativo, quest'ultimo fallisce.

Un atto legislativo adottato dal Parlamento può ancora fallire nella fase postparlamentare in seguito a una votazione popolare. In particolare in modo:

- diretto: se sottostà a referendum, l'atto legislativo può anche essere respinto nella votazione popolare. Se è sottoposto al voto di Popolo e Cantoni, l'atto legislativo può essere respinto dall'uno e dagli altri.
- indiretto: taluni atti legislativi si fondano su atti legislativi che sottostanno a referendum. Se l'atto principale è respinto nella votazione popolare, gli atti normativi che dal punto di vista giuridico si basano su di esso non possono essere posti in vigore. Pur non essendo un termine giuridico «cadere» è comunemente impiegato in Parlamento e per scopi statistici.

Solitamente i disegni di atti legislativi tolti dal ruolo non sono conteggiati come disegni di atti normativi falliti.

Ulteriori informazioni

I. Regole speciali nella procedura parlamentare

Alcuni disegni di atti legislativi sfociano sempre in un atto legislativo perché sottostanno a regole procedurali speciali.

- Per i preventivi, le aggiunte ai preventivi e i consuntivi l'entrata in materia è obbligatoria. Se i relativi decreti federali semplici vengono respinti nella votazione sul complesso, le Camere decidono il rinvio al Consiglio federale. Se una Camera respinge la proposta della conferenza di conciliazione concernente un preventivo o un'aggiunta al medesimo, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.
- Per il piano finanziario l'entrata in materia è obbligatoria e in questo caso non si tiene alcuna votazione sul complesso. Per il relativo decreto federale semplice la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza: se una proposta è respinta da una Camera, la relativa disposizione è stralciata dal progetto.
- Anche per il programma di legislatura l'entrata in materia è obbligatoria e non si tiene alcuna votazione sul complesso. Per i relativi decreti federali semplici si fa capo alla conferenza di conciliazione già qualora

sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere. Anche in questo caso la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza.

- Anche per le iniziative popolari l'entrata in materia è obbligatoria e non si tiene alcuna votazione sul complesso. Se nell'elaborare un disegno di modifica costituzionale in adempimento di un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione come proposta generica le Camere non riescono a trovare un accordo e se il disegno viene respinto da una o ambo le Camere, le decisioni prese dalle Camere nell'ultima deliberazione sono presentate come varianti per la votazione del Popolo e dei Cantoni. Secondo la Costituzione per i preventivi, le aggiunge ai preventivi e le iniziative popolari il legislatore è inoltre tenuto a emanare norme che garantiscano che in caso di disaccordo fra le due Camere si possa giungere a una decisione.

Occorre inoltre ricordare che per legge l'entrata in materia è obbligatoria anche per i rapporti di gestione, i reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero o i conferimenti della garanzia a costituzioni cantonali. Anche per questi progetti non si tiene alcuna votazione sul complesso. A differenza dei disegni di atti legislativi sopraccitati questi disegni possono cadere nella procedura di appianamento delle divergenze. Rendendo obbligatoria l'entrata in materia il legislatore intende garantire che le Camere si occupino di questi progetti.

II. In breve

- Procedura in caso di disegni e progetti di atti legislativi (PDF)

III. Banca dati

- Banca dati degli atti legislativi [in tedesco] (XSLX)

Basi legali

- Articolo 74 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Atti emanati dall'Assemblea federale
- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Relatore della commissione

Le commissioni designano un relatore per riferire alla loro Camera sulle loro deliberazioni e proposte. Le commissioni del Consiglio nazionale designano di norma due relatori: uno per il tedesco, uno per il francese.

Basi legali

- Articolo 19 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 41 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 16 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 35 capoverso 2 lettera a reglemento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Indennità ai relatori
- Programma della sessione

*Relazioni d’interesse

I parlamentari devono rendere pubblici i loro interessi. Rendere pubbliche le attività serve a chiarire le relazioni d’interesse tra Stato, ambienti economici e società; in tal modo si consente ai cittadini di riconoscere quali attività private possono influenzare le decisioni dei parlamentari.

Per rendere trasparenti le relazioni d’interesse, all’entrata in funzione e all’inizio di ogni anno ciascun parlamentare informa per scritto l’Ufficio della propria Camera su:

- le sue attività professionali;
- le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- la sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.

Se è salariato, il parlamentare deve indicare la propria funzione e il datore di lavoro e, nel caso di attività di cui ai punti 2-5, se il mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso.

I Servizi del Parlamento compilano un registro pubblico delle relazioni d’interesse fornite dai parlamentari e lo pubblicano in Internet. Una volta pubblicate, si presuppone che le relazioni d’interesse siano conosciute e che non debbano perciò essere nuovamente chiarite nelle sedute dinanzi alla Camera o alle commissioni. Tuttavia, il parlamentare le indica esplicitamente se in tale sede si esprime su un oggetto in deliberazione direttamente correlato ai propri interessi personali.

Spetta ai parlamentari garantire che il registro contenga indicazioni complete; per questo motivo gli Uffici raccomandano, in caso di dubbio, di dichiarare nella notifica annuale tutte le relazioni d’interesse. In caso di gravi violazioni dell’obbligo di dichiarazione, l’Ufficio competente può prendere misure disciplinari.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Lo statuto giuridico dei parlamentari

II. Registro degli interessi

- Relazioni d’interesse Consiglio nazionale (PDF)
- Relazioni d’interesse Consiglio degli Stati (PDF)
- Relazioni d'interesse dal 1985 (PDF)

III. Guida

- Guida all’attenzione dei parlamentari concernente l’accettazione di vantaggi, gli obblighi di trasparenza e il trattamento delle informazioni (PDF)

IV. Rapporto

- Rapporto dell'Ufficio del 26 agosto 2020 in adempimento al postulato 16.3276 del Gruppo dei Verdi del 26 aprile 2016 (PDF)

V. Pubblicazioni in forma elettronica

- ANDREA CARONI, KARIN NUSSBAUMER, art. 11, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- Activités parallèles à un mandat parlementaire : jusqu'où doivent aller les obligations en matière de transparence, les dispositions sur les incompatibilités et les devoirs de récusation ?; in: Parlamento, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Aprile 2018 No. 1, 21° anno (PDF), in tedesco e francese.

VI. Pubblicazioni in forma cartacea

ROY GAVA, FREDRERIC VARONE, ANDRE MACH, STEVEN EICHENBERGER, JULIEN CHRISTE, CORINNE CHAO-BLANCO, Interests groups in Parliament : exploring MPs' interest affiliations (2000–2011), in: Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft 23(2017), H. 1, pag. 77–94, in inglese.

GUILLAUME LAMMERS, art. 161, in: Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

MARTIN PECLAT, STEFANO PUDDU, Swiss politicians' ties : a comprehensive dataset, in: Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft 23(2017), H. 2, pag. 175–190, in inglese.

FRITZ SAGER, LYN PLEGER, Lobbying im Bundeshaus: der direkte Draht ins Parlament, in: ADRIAN VATTER (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, in tedesco.

DANIELA THURNHERR, art. 161, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

MORITZ VON WYSS, art. 161, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 161 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 11 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Incompatibilità
- Obbligo di ricusazione
- Omaggi (accettazione)
- Parlamento di milizia
- Registro degli interessi (parlamentari)

*Retribuzione annua per la preparazione ai lavori delle Camere federali

Per prepararsi ai lavori delle Camere federali il parlamentare riceve una retribuzione annua di 26 000 franchi.

La retribuzione annua è un importo forfettario versato per un anno di mandato che viene però pagato a rate mensili.

La retribuzione annua viene adeguatamente ridotta se il parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio.

Cenni storici

Nel 1969 ai parlamentari fu versata per la prima volta un'indennità annua. Serviva a indennizzare i lavori personali di preparazione e ammontava a 3000 franchi.[1]

Tre anni più tardi fu aumentata a 10 000 franchi e ridefinita «annualità». L'annualità doveva servire quale risarcimento per le spese generali e di segreteria e quale indennizzo per i lavori preparatori[2].

Quando nel 1988 l'annualità forfettaria fu nuovamente aumentata in termini reali e portata a 30 000 franchi, la legge precisò che 18 000 franchi di questo importo andavano considerati quale compenso per le spese generali e gli inconvenienti e 12 000 franchi quale compenso per i lavori preparatori ed erano dunque imponibili. Fino ad allora soltanto il 15 per cento dell'annualità era considerato reddito[3].

Nel 2002 la retribuzione annua fu separata dall'annualità e fissata a 24 000 franchi[4]. Un anno più tardi, nell'ambito del programma di sgravio 2003 per il periodo 2004–2007, fu però decisa una riduzione di 3000 franchi della retribuzione annua[5].

Nel 2008 e nel 2012 la retribuzione annua fu adeguata al rincaro e portata dapprima a 25 000 franchi e successivamente a 26 000 franchi[6].

[1] Boll. Uff. 1968 CN 364; RU 1969 157

[2] RU 1972 1688

[3] Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988 e rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988, FF 1988 II 765; RU 1988 1161

[4] 02.400 Iv. Pa. Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato, Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 2002

[5] 03.047 Programma di sgravio 2003 del budget della Confederazione

[6] 07.491 Iv. Pa. Compensazione del rincaro per le indennità e le retribuzioni dei parlamentari; 11.468 Iv. Pa. Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulla previdenza professionale dei parlamentari.

Ulteriori informazioni

- Scheda informativa: Retribuzione dei parlamentari

Basi legali

- Articolo 2 legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi
- Articolo 12 capoverso 2 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Indennità (parlamentari)

*Revisione della Costituzione

In Svizzera, il potere costituente è del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale può elaborare modifiche del testo costituzionale, ma deve sottoporle al voto del Popolo e dei Cantoni.

Nel caso di una revisione costituzionale promossa dal Popolo, l'Assemblea federale verifica la validità della relativa iniziativa popolare e raccomanda al Popolo e ai Cantoni di accettarla o di respingerla. Può inoltre presentare un controprogetto all'iniziativa popolare.

La Costituzione federale può essere sottoposta a revisione in qualsiasi momento. Non vi sono dunque limiti temporali, ma esiste un limite materiale: le modifiche costituzionali non possono violare disposizioni del diritto internazionale cogente.

Le revisioni possono essere totali o parziali.

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Diritto costituzionale (PDF)
- Scheda informativa: Iniziative popolari (PDF)

Basi legali

- Articoli 192–195 Costituzione federale

Termini correlati

- Costituzione federale
- Emanazione di leggi
- Emanazione di ordinanze
- Legislazione

*Revisione parziale della Costituzione federale

La Costituzione federale può essere sottoposta a revisione in qualsiasi momento. Non vi sono dunque limiti temporali, ma esiste un limite materiale: le modifiche costituzionali non possono violare disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Le revisioni possono essere totali o parziali.

Possono chiedere la revisione parziali della Costituzione

- il Consiglio federale, in virtù del suo diritto di iniziativa,
- il membro di uno dei due Consigli, un gruppo parlamentare, o una Commissione, mediante un'iniziativa parlamentare o una mozione,
- un Cantone, mediante un'iniziativa cantonale, oppure
- 100 000 aventi diritto di voto, mediante un'iniziativa popolare.

I. Iniziativa popolare

Se la revisione parziale della Costituzione è chiesta con un'iniziativa popolare, l'Assemblea federale deve innanzitutto verificare la validità della stessa. Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte. Nel primo caso non la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni; nel secondo sottopone loro solo la parte dichiarata valida.

L'iniziativa per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come progetto elaborato o proposta generica.

Nel caso di un'iniziativa popolare presentata in forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale decide entro 30 mesi dal deposito se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto. Può inoltre presentare un controprogetto all'iniziativa popolare. Se una Camera si pronuncia per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.

L'Assemblea federale può anche contrapporre all'iniziativa popolare un controprogetto. Se una Camera si pronuncia a favore del controprogetto o di un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.

Se l'iniziativa popolare è formulata come proposta generica, l'Assemblea federale decide entro due anni se la condivide o meno. Nel primo caso elabora un progetto di testo costituzionale e lo sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni; nel secondo, sottopone l'iniziativa popolare al voto del Popolo affinché decida se darvi séguito. Se il Popolo la approva, l'Assemblea federale elabora un progetto da sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni.

Nella maggior parte dei casi, le iniziative popolari sono presentate nella forma di un progetto elaborato.

II. Progetto delle autorità

Il progetto di revisione parziale della Costituzione, sia esso lanciato ed elaborato dal Consiglio federale oppure promosso da un membro del Parlamento, da un gruppo parlamentare, da una Commissione o da un Cantone ed elaborato da una Commissione, è deliberato dalle Camere nel quadro della procedura legislativa ordinaria e successivamente sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Le modifiche della Costituzione entrano in vigore il giorno della loro approvazione in votazione popolare, sempre che il progetto non preveda altrimenti.

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Diritto costituzionale (PDF)
- Scheda informativa: Iniziative popolari (PDF)

Basi legali

- Articolo 192 Costituzione federale
- Articolo 194 Costituzione federale
- Articolo 139 seg. Costituzione federale

Termini correlati

- Costituzione federale
- Revisione totale della Costituzione federale

*Revisione totale della Costituzione federale

La Costituzione federale può essere sottoposta a revisione in qualsiasi momento. Non vi sono dunque limiti temporali, ma esiste un limite materiale: le modifiche costituzionali non possono violare disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Le revisioni possono essere totali o parziali.

In caso di revisione totale, vanno distinte due tappe: 1. la decisione di avviare la revisione e 2. la stesura, la discussione, l'adozione e l'entrata in vigore della nuova Costituzione[1].

La revisione totale può essere chiesta dal Popolo o dall'Assemblea federale. Nello specifico, possono chiedere la revisione totale della Costituzione: il Consiglio federale, in virtù del suo diritto di iniziativa; un deputato, un gruppo parlamentare o una commissione, mediante un'iniziativa parlamentare o una mozione; un Cantone, mediante un'iniziativa cantonale; il Popolo, ovvero 100 000 aventi diritto di voto, mediante un'iniziativa popolare.

Nel caso in cui la revisione sia chiesta dal Popolo oppure le due Camere siano in disaccordo riguardo alla sua opportunità, spetta al Popolo decidere se procedere alla revisione totale, altrimenti spetta al Parlamento. In caso di sì alle urne, si procede al rinnovo integrale delle Camere federali e del Consiglio federale.

Se si è deciso di avviare una revisione totale (e si è proceduto al rinnovo integrale delle supreme autorità federali), si provvede a elaborare il progetto di nuovo testo costituzionale, che assume la forma di un decreto federale ed è quindi deliberato dalle Camere secondo la procedura usuale adottata per i progetti di atti normativi. Una volta approvato dalle Camere, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Se questi la approvano, la nuova Costituzione entra in vigore il giorno della votazione popolare, salvo che il decreto federale preveda altrimenti. Se è respinta, resta in vigore la vecchia Costituzione.

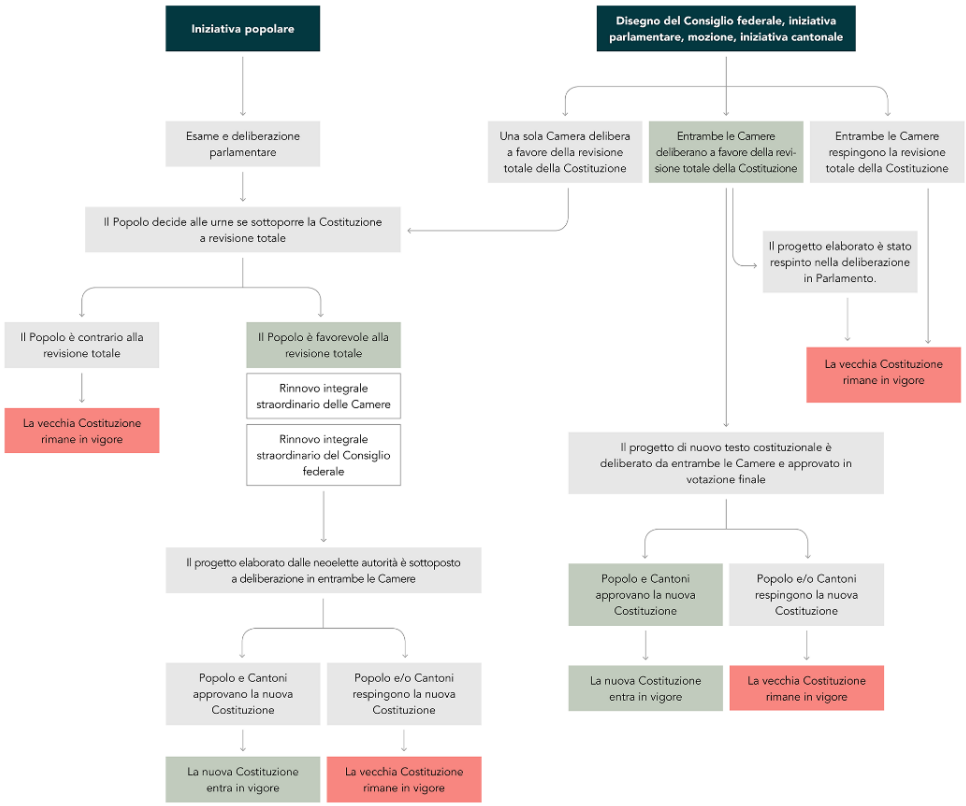

[1] YVO HANGARTNER, BERNHARD EHRENZELLER, «Art. 193 N 10», in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, pag. 3125

Cenni storici

I. Revisione totale con adeguamento della data del testo costituzionale

La prima Costituzione della Confederazione Svizzera risale al 1848. Nel 1874 ha subìto una prima revisione totale seguita, nel 1999, da una seconda e ultima, che ne ha modificato anche la data.

II. Revisione totale senza adeguamento della data del testo costituzionale

La riforma giudiziaria (2000) e la riforma del federalismo (2004), classificate come revisioni totali della Costituzione, sono state adottate seguendo la procedura prevista per questo tipo di revisione, ma in nessuno dei due casi la data del testo costituzionale ha subìto modifiche.[1]

[1] cf. GIOVANNI BIAGGINI, Art. 192 N 8, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zurigo 2017, pag. 1480

Ulteriori informazioni

In breve

➢ Scheda informativa: Diritto costituzionale (PDF)

- Scheda informativa: Iniziative popolari (PDF)

Basi legali

- Articolo 192 seg. Costituzione federale
- Articolo 138 Costituzione federale

Termini correlati

- Costituzione federale
- Revisione parziale della Costituzione federale
- Rielezione straordinaria

*Riabilitazione / Commissione di riabilitazione (Diritto anteriore)

Il 20 giugno 2003, l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sull'annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi. Questa legge ha introdotto la riabilitazione, strumento che è venuto ad aggiungersi all'amnistia e alla grazia: tutte le sentenze e decisioni pronunciate contro determinati gruppi di persone sono cioè state annullate ex nunc. La riabilitazione aveva un carattere puramente morale e simbolico e non accordava alcun diritto a una richiesta di risarcimento o riparazione. La legge ha istituito, quale Commissione di riabilitazione, l'odierna Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza. È inoltre stato fissato un termine di cinque anni per la presentazione delle domande; queste ultime potevano tuttavia essere esaminate anche nei tre anni successivi, cioè entro otto anni dall'entrata in vigore della legge, se il ritardo fosse dovuto a motivi scusabili. Dal 2004 al 2011, la Commissione di riabilitazione ha pronunciato, su domanda, un totale di 137 riabilitazioni.

Il 20 marzo 2009 l'Assemblea federale ha adottato anche la legge federale sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola, in virtù della quale sono state annullate le sentenze e le decisioni contro i volontari spagnoli schieratisi dalla parte dei repubblicani. Per tenere conto dell'urgenza con cui doveva avvenire la riabilitazione, data l'età avanzata dei volontari ancora in vita, la legge del 2009 prevedeva unicamente una procedura generale e astratta.

Il 21 marzo 2014 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. La legge aveva lo scopo di rendere giustizia alle persone che, in virtù delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile in vigore prima del 1° gennaio 1981, erano state internate in un istituto da un'autorità cantonale o comunale sulla base di una decisione amministrativa. Con la legge del 2014 l'Assemblea federale ha ampliato la definizione di riabilitazione: per ottenerla non era cioè in linea di principio più necessario che venissero annullate formalmente sentenze penali o decisioni, ma bastava il riconoscimento di un'ingiustizia subita e l'adozione di misure per favorire la rielaborazione individuale, sociale e scientifica della persona in questione. La legge del 2014 è stata abrogata in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

(Iniziativa parlamentare. Riabilitazione dei volontari svizzeri della guerra civile spagnola. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2008 7893; Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2013 7427)

Cenni storici

- Decisioni della Commissione di riabilitazione

Ulteriori informazioni

Nel 2022 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è stata incaricata di preparare un progetto di legge che permettesse ai cittadini svizzeri che hanno combattuto nella Resistenza francese di essere riabilitati.

- Iv. Pa. 21.472 Riabilitare gli Svizzeri che hanno combattuto nella Resistenza francese

Basi legali

- Legge federale del 20 giugno 2003 sull'annullamento delle sentenze penali pronunciate contro persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi
- Legge federale del 20 marzo 2009 sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola
- Legge federale del 21 marzo 2014 concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

Termini correlati

- Amnistia
- Grazia
- Delega di competenze alle commissioni

*Ricavo

Si considera ricavo l'incremento di valori patrimoniali e la diminuzione di capitale di terzi che comportano l'aumento del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione..

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 4 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Preventivo
- Entrate
- Spesa
- Uscite

*Richiamo all'ordine

Il presidente della Camera può richiamare all'ordine i partecipanti alla seduta che:

- si esprimono in modo offensivo o fuori tema, oltrepassano il tempo di parola o violano altre norme procedurali;
- con il loro comportamento turbano i dibattiti parlamentari.

Se il richiamo è disatteso, il presidente può infliggere una misura disciplinare.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Misure disciplinari

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 13, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- Was bedeutet parlamentarischer Anstand?, in: Parlamento. Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, aprile 2013 – n. 1 – 16° anno (PDF), in tedesco e francese.

III. Pubblicazione in forma cartacea

ANJA HEIDELBERGER, MARC BÜHLMANN, «Politstil der Provokation» als Gefahr für die Konkordanz?: Emotionen bei parlamentarischen Debatten, Konkordanz im Parlament, Zürich, 2019, pag. 257–282, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 13 legge sul Parlamento
- Articolo 39 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 34 regolamento del Consiglio degli Stati

*Riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Il Consiglio federale può riconoscere convenzioni tra soggetti privati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazionale. Il riconoscimento di una convenzione presuppone, tra le altre cose, che le commissioni competenti abbiano approvato il riconoscimento.

In caso contrario, la seconda reiezione da parte di una commissione è definitiva.

Basi legali

- Legge federale sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Termini correlati

- Delega di competenze alle commissioni

*Rielezione straordinaria delle Camere e del Consiglio federale

Se in una votazione preliminare il Popolo si pronuncia a favore di una revisione totale della Costituzione federale, si procede a una rielezione anticipata del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale. Se la revisione totale è proposta mediante un'iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale o se non vi è identità di vedute tra le due Camere, viene indetta una votazione nella quale il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale. Il rinnovo delle Camere è volto a garantire che il Parlamento non ostacoli questa scelta.[1]

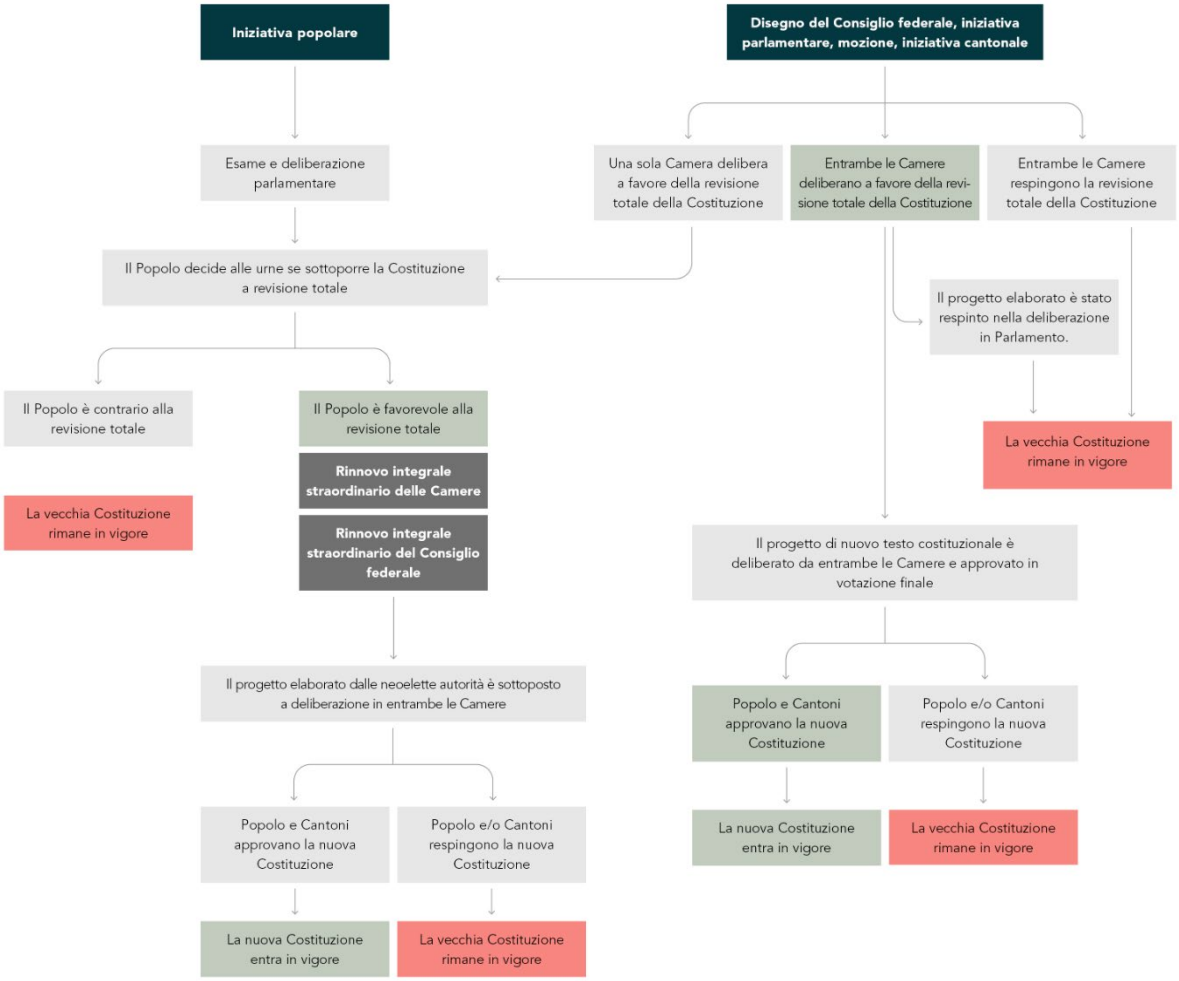

1 EPINEY ASTRID, DIEZIG STEFAN, Art. 193 N 5, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015, pag. 2823

Cenni storici

Finora non si è mai arrivati a una rielezione integrale straordinaria ai sensi dell'articolo 193 capoverso 3 Cost.: l'unica iniziativa riuscita per una revisione totale della Costituzione federale fu respinta nella votazione preliminare dell'8 settembre 1935 con una maggioranza di no di oltre il 70 per cento. Nel 1999 (riforma dei diritti popolari) una divergenza di vedute tra le due Camere venne evitata grazie all'accondiscendenza del Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 1999 pag. 609 seg.).

Una rielezione integrale fu indetta nel 1919, dato che dopo l'approvazione il 13 ottobre 1918 dell'iniziativa sul sistema proporzionale, Popolo e Cantoni si pronunciarono il 10 agosto 1919 anche per il rinnovo integrale anticipato del Consiglio nazionale.

- CaF: votazione popolare del 10.08.1919
- Bundesbeschluss betreffend die Aufnahme von Übergangsbestimmungen zu Art. 73 der Bundesverfassung (del 14 febbraio 1919) (PDF), in tedesco

(cfr. GIOVANNI BIAGGINI, art. 149 Cost. N13 e art. 193 Cost. N6 in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orell Füssli Verlag AG 2007, pag. 682)

Basi legali

- Articolo 193 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 175 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 19 capoverso 2 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Destituzione di membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale

*Rinnovo integrale straordinario delle commissioni (Consiglio nazionale)

I membri delle commissioni permanenti sono eletti in entrambe le Camere per un mandato della durata fissa di quattro anni. Nel Consiglio nazionale ha tuttavia luogo un rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato se:

- per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovra rappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni permanenti;
- è costituito un nuovo gruppo parlamentare.

Cenni storici

Il rinnovo integrale straordinario delle commissioni è stato inserito nel Regolamento del Consiglio nazionale nel 2008[1]. Questa disposizione non è finora stata applicata.

[1] 07.400 Iv. Pa. Diritto parlamentare. Diverse modifiche

Basi legali

- Articolo 17 capoverso 5 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Durata del mandato (membri delle commissioni)

*Rinvio

Una Camera può rinviare al Consiglio federale o alla commissione incaricata dell'esame preliminare, per riesame o modifica o completamento, un oggetto in deliberazione.

Il rinvio di un intero disegno di atto legislativo deve essere deciso dalla Camera soltanto dopo l'entrata in materia. Singole sezioni o disposizioni possono invece essere rinviate anche nella deliberazione di dettaglio o nell'ambito dell'appianamento delle divergenze.

Se una Camera rinvia in blocco al Consiglio federale un oggetto in deliberazione, la decisione di rinvio è sottoposta all'esame dell'altra Camera. Se l'altra Camera non accetta la decisione di rinvio, il rinvio è nondimeno confermato qualora la Camera prioritaria lo ribadisca.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- CORNELIA THELER, art. 75 und 87, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 75 legge sul Parlamento
- Articolo 87 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Ripartizione dei dipartimenti (Consiglio federale)

L'Amministrazione federale è suddivisa in sette dipartimenti, ognuno dei quali è diretto da un consigliere federale.

La ripartizione non spetta al Parlamento, ma al Consiglio federale.

I membri del Consiglio federale sono tenuti ad assumere il dipartimento assegnato loro dai colleghi. Il Consiglio federale può modificare in ogni momento la ripartizione dei dipartimenti.

Ulteriori informazioni

- Capi di dipartimento dal 1848

Basi legali

- Articolo 35 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Elezione del Consiglio federale

*Ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale fra i Cantoni

I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i 26 Cantoni in funzione del numero di abitanti. Ogni Cantone ha diritto ad almeno un seggio.

Il metodo di ripartizione è disciplinato nell'articolo 17 della legge federale sui diritti politici, in base al quale i seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni come segue:

Ripartizione preliminare:

1. Il totale della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
2. Il totale della popolazione residente dei rimanenti Cantoni è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all'intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.
3. L'operazione viene ripetuta fin quando nessuno dei rimanenti Cantoni rientra al di sotto dell'ultimo quoziente di ripartizione.

Ripartizione principale: Ogni rimanente Cantone ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene l'ultimo quoziente.

Ripartizione completiva: I seggi rimanenti sono ripartiti tra i Cantoni che ottengono i resti maggiori. Se più Cantoni ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parità si procede a sorteggio.

Cenni storici

In origine la Costituzione federale sanciva che i seggi del Consiglio nazionale dovevano essere ripartiti proporzionalmente alla popolazione residente dei Cantoni, con diritto a un seggio ogni 20'000 abitanti. Il numero dei seggi è stato regolarmente ricalcolato sulla base del censimento della popolazione che si svolge ogni dieci anni. In seguito alla crescita demografica, tra il 1848 e il 1922 è quindi passato da 111 a 198.

Per evitare che il Consiglio nazionale assumesse proporzioni eccessive, il cosiddetto numero di rappresentanza è stato aumentato a due riprese: a un seggio ogni 22'000 abitanti[1] nel 1931 e a un seggio ogni 24'000 abitanti nel 1950[2]. In seguito al costante incremento della popolazione, il metodo di calcolo allora vigente è stato abbandonato nel 1962, mentre il numero fisso di 200 deputati in Consiglio nazionale è stato sancito nella Costituzione[3].

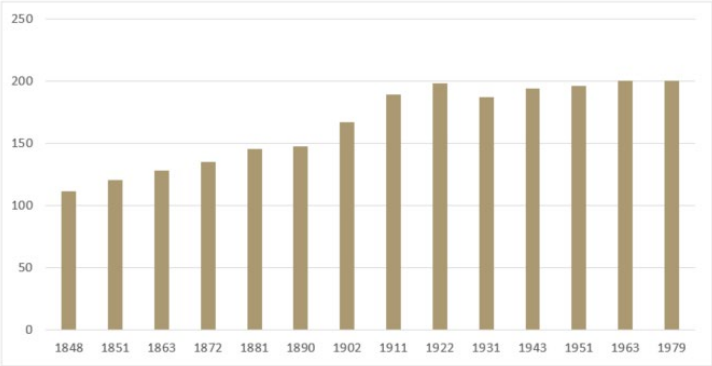

Da allora il numero di seggi è ripartito tra i Cantoni in funzione del numero dei rispettivi abitanti. Ogni Cantone ha tuttavia diritto almeno a un seggio. Diversamente dalla ripartizione dei mandati in Consiglio nazionale tra i partiti, si applica il metodo frazionario (quello con il resto maggiore). Si è optato per quest'ultimo nel 1963 dato che, ripartendo i mandati tra i partiti, il metodo Hagenbach-Bischoff avrebbe avvantaggiato i Cantoni maggiori[4].

Fino alle elezioni del 2011 comprese, i seggi in Consiglio nazionale venivano ripartiti per più periodi di legislatura, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento federale della popolazione, svolto ogni dieci anni mediante la compilazione degli appositi moduli. Nel 2010 tale censimento è stato modernizzato[5]: da allora esso si fonda su rilevazioni svolte dall'Ufficio federale di statistica (UST) sulla base dei registri cantonali e comunali degli abitanti, dei registri dello stato civile nonché dei registri federali di persone straniere. Di conseguenza, dal 2015 i seggi del Consiglio nazionale sono nuovamente ripartiti ogni quadriennio fra i Cantoni mediante le rilevazioni sulla base di registri svolte nell'anno seguente alle elezioni.

Alle elezioni del Consiglio nazionale del 2015 i Cantoni di Zurigo, Argovia e Vallese hanno ottenuto ciascuno un seggio in più mentre ai Cantoni di Berna, Soletta e Neuchâtel è stato attribuito un seggio in meno a ciascuno.

- Ripartizione dei seggi 2015 (PDF)

Alle elezioni del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 i Cantoni di Vaud e Ginevra hanno ricevuto ciascuno un seggio in più a scapito dei Cantoni di Berna e Lucerna.

Alle elezioni del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023, il Cantone di Zurigo ha potuto occupare un seggio in più rispetto al passato. Il Cantone di Basilea Città, invece, ha avuto un seggio in meno.

- Ripartizione dei seggi 2023 (PDF)

In occasione dell'elezione del Consiglio nazionale del 24 ottobre 2027, i Cantoni di Lucerna e Friburgo disporranno di un seggio in più rispetto ad ora (nuova legislatura: rispettivamente 10 e 8 seggi). I Cantoni di Berna e dei Grigioni ne avranno invece uno in meno (nuova legislatura: rispettivamente 23 e 4 seggi).

- Ripartizione dei segge 2027 (PDF)pdf
- UST: Ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale fra i Cantoni dal 1848

Il disciplinamento esistente sin dai tempi della costituzione dello Stato federale, secondo cui il riferimento per la ripartizione dei seggi è rappresentato dalla «popolazione totale», è stato rimesso più volte in discussione nel corso degli anni. Per le discussioni sulla ripartizione dei seggi del Consiglio nazionale condotte tra il 1848 e il 1961 cfr.:

- Messaggio del Consiglio federale all`Assemblea federale concernente la revisione dell`articolo 72 della Costituzione federale (Elezione del Consiglio nazionale) (Del 22 dicembre 1961),FF 1962 I 25 segg. (PDF)

[1] Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione dell'articolo 72 della Costituzione (base elettorale del Consiglio nazionale) del 2 settembre 1930, FF 1930 II 217 63; decreto federale concernente la revisione dell'articolo 72 della Costituzione (Elezione del Consiglio nazionale) del 19 dicembre 1930, FF 1930 II 981 (in ted. e franc.)

[2] Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione dell'articolo 72 della Costituzione federale (base elettorale del Consiglio nazionale) del 18 aprile 1950, FF 1950 255; decreto federale concernente la revisione dell'articolo 72 della Costituzione (Elezione del Consiglio nazionale) del 15 settembre 1950, FF 1950 II 837 (in ted. e franc.)

[3] Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione dell'articolo 72 della Costituzione federale (Elezione del Consiglio nazionale) del 22 dicembre 1961, FF 1962 I 25; decreto federale concernente la revisione dell'articolo 72 della Costituzione (Elezione del Consiglio nazionale) del 15 giugno 1962, FF 1962 I 1471 (in ted. e franc.)

[4] Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'esecuzione dell'articolo 72 della Costituzione federale (Elezione del Consiglio nazionale) del 6 novembre 1961, FF 1962 II 1699 (in ted. e franc.)

[5] 06.093 Legge federale sul censimento federale della popolazione. Revisione totale

Ulteriori informazioni

I. Link

- Membri del Consiglio nazionale per Cantone

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- LUKA MARKIĆ, Art. 16 und 17 BPR, in: Andreas Glaser/Nadja Braun Binder/Corsin Bisaz/Bénédicte Tornay Schaller (ed.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte
- WERNER, SEITZ, Wie sich die Verteilung der Nationalratssitze auf die Kantone über die Zeit verändert hat, in: deFacto, August 2019, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 149 capoversi 3 e 4 Costituzione federale
- Articoli 16 e 17 legge federale sui diritti politici
- Ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Consiglio degli Stati
- Consiglio nazionale

- Elezione del Consiglio nazionale

*Ripartizione dei seggi nelle commissioni

In entrambe le Camere tutti seggi delle commissioni vengono addizionati e attribuiti ai gruppi parlamentari in funzione della forza di ognuno. Per il Consiglio nazionale è prevista la ripartizione proporzionale dei mandati secondo il metodo Hagenbach-Bischoff, come avviene in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale.

Solo chi fa parte di un gruppo parlamentare può essere attivo in una commissione parlamentare.

Cenni storici

Fino al marzo del 2009 i 25 seggi di ciascuna commissione del Consiglio nazionale venivano attribuiti ai gruppi parlamentari in modo proporzionale. La composizione partitica era quindi la stessa in ogni commissione. Vi era però lo svantaggio che il numero complessivo dei seggi attribuiti a un gruppo poteva risultare superiore o inferiore alla sua reale forza nella Camera. Dal marzo del 2009 anche in Consiglio nazionale l'attribuzione dei seggi ai gruppi parlamentari viene fatta sulla base del numero complessivo dei seggi di tutte le commissioni. Ciò fa sì che, di regola, i gruppi parlamentari non sono presenti in ogni commissione con lo stesso numero di membri.

Ulteriori informazioni

I. Modifiche nella composizione dei gruppi parlamentari

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche (Ufficio CN), E.1. (PDF)

II. Ripartizione dei seggi

- Verteilschlüssel für die Kommissionssitze in der 52. Legislaturperiode: Nationalrat, Stand: 09.01.2025 (PDF)
- Verteilschlüssel für die Kommissionssitze: Ständerat, Stand: 30.11.2023 (PDF)

Basi legali

- Articolo 43 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 15 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 40 seg. Legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Commissione

*Riprese e registrazioni (sale dei Consigli)

Le riprese e registrazioni nelle sale dei Consigli sono ammesse solo previa autorizzazione.

Ulteriori informazioni

- Promemoria per gli operatori dei media attivi nel palazzo del Parlamento
- Fotografie e video: condizioni di utilizzazione

Basi legali

- Articolo 62 capoverso 1 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 48 capoverso 1 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 12 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Diritto di polizia

*Ritiro di un intervento

Gli interventi possono essere ritirati dai loro autori finché la Camera prioritaria non abbia deciso in merito. L'autore può ritirare l'intervento anche senza il consenso dei cofirmatari.

Basi legali

- Articolo 73 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 29 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 25 capoverso 2 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Intervento

*Ritiro di un oggetto in deliberazione

Gli oggetti in deliberazione possono essere ritirati dai loro autori fintanto che la Camera prioritaria non ha deciso in merito. Un'iniziativa parlamentare o cantonale non può più essere ritirata se una commissione incaricata dell'esame preliminare le ha dato seguito. Gli oggetti in deliberazione proposti dal Consiglio federale non possono essere ritirati dallo stesso.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- CORNELIA THELER, art. 75 e 87, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 73 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Iscrizione nel ruolo di oggetti in deliberazione

*Ritiro di un referendum

Un referendum non può essere ritirato.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- BEAT KUONI, Commentario all`art. 59b LDP, in: Andreas Glaser/Nadja Braun Binder/Corsin Bisaz/Bénédicte Tornay Schaller (a cura di), Commentario online alla legge federale sui diritti politici

Basi legali

- Articolo 59b legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Referendum facoltativo

*Ritiro di un’iniziativa cantonale

Le iniziative cantonali non possono più essere ritirate se una commissione incaricata dell’esame preliminare ha dato loro seguito. Se la commissione della Camera prioritaria ha proposto di non dare seguito a un‘iniziativa cantonale, questa può essere ritirata fino alla decisione della Camera.

Non è ammesso un ritiro parziale.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma elettronica

- CORNELIA THELER, art. 73, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 73 capoversi 1 e 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Iniziativa cantonale

*Ritiro di un'iniziativa popolare

Ogni iniziativa popolare nella forma di un progetto già elaborato può essere ritirata dal comitato d'iniziativa. Il ritiro è ammesso fintantoché il Consiglio federale non abbia stabilito la data della votazione popolare.

Il ritiro di un'iniziativa popolare è di norma incondizionato. Dal 2010 tuttavia, se al più tardi il giorno del voto finale sull'iniziativa popolare l'Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato promotore può ritirare la propria iniziativa a condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.

Il ritiro condizionato ha effetto appena:

- il termine di referendum contro il controprogetto indiretto sia trascorso infruttuosamente;
- la non riuscita della domanda di referendum contro il controprogetto indiretto sia stata validamente accertata; o
- il Consiglio federale, in caso di referendum, abbia confermato ufficialmente che il Popolo ha accolto il controprogetto indiretto (cosid. omologazione).

Ulteriori informazioni

I. Elenco

- CaF: iniziative popolari ritirate

II. Pubblicazione in forma elettronica

- CORSIN BISAZ, Art. 73 und 73a BPR, in: Andreas Glaser/Nadja Braun Binder/Corsin Bisaz/Bénédicte Tornay Schaller (ed.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte

Basi legali

- Articolo 73 seg. legge federale sui diritti politici

*Ritiro di un'iniziativa parlamentare

Le iniziative parlamentari di un parlamentare o di un gruppo parlamentare non possono più essere ritirate se una commissione incaricata dell'esame preliminare ha dato loro seguito. Se la commissione della Camera prioritaria ha proposto di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare, questa può essere ritirata fino alla decisione della Camera.

Le iniziative commissionali diventano pendenti nella Camera soltanto con la presentazione del progetto di atto normativo. Un'iniziativa commissionale può perciò essere ritirata fino alla decisione di entrata in materia della Camera.

Ulteriori informazioni

Alla regola, secondo cui un'iniziativa parlamentare presentata da un deputato o da un gruppo parlamentare non può più essere ritirata non appena una commissione le ha dato seguito, è prevista un'eccezione: se la commissione della seconda Camera non è d'accordo con la decisione di dare seguito all'iniziativa e la commissione della Camera prioritaria propone successivamente al proprio Consiglio di non darvi seguito, viene ristabilito il diritto dell'autore di ritirare l'iniziativa.

Pubblicazione in forma elettronica

- CORNELIA THELER, art. 73, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 73 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 29 capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 25 capoverso 2 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Iniziativa parlamentare

*Ritratto del Parlamento

Il ritratto del Parlamento, articolato in sette blocchi tematici, fornisce una sintesi sistematica dei compiti e delle attività del Parlamento e dei suoi organi.

- Ritratto del Parlamento

*Sala dei passi perduti

La Sala dei passi perduti si trova nel Palazzo del Parlamento. Descrive un ampio arco attorno al lato meridionale della sala del Consiglio nazionale. Nella Sala dei passi perduti i parlamentari discutono e si incontrano durante le sessioni, rilasciano interviste e ricevono lobbisti e altri visitatori. La Sala dei passi perduti serve anche a scopi di rappresentanza, come i ricevimenti di Stato del Consiglio federale.

Ulteriori informazioni

- Philippe Schwab, Begrüssungsrede anlässlich der Einweihung der Wandelhalle (17.11.2015), in tedesco e francese
- Galleria fotografica

Termini correlati

- Palazzo del Parlamento
- Sala del Consiglio nazionale
- Sala del Consiglio degli Stati

*Sala del Consiglio degli Stati

La sala del Consiglio degli Stati è il luogo in cui si riunisce il Consiglio degli Stati. Di stile rinascimentale, la sala è arredata con materiali antichi come il legno e il marmo scuro e ricorda le sale dei Consigli di numerosi Cantoni e Comuni.

Cenni storici

Dal 1848 al 1856 il Consiglio degli Stati si riuniva nel palazzo del consiglio Rathaus zum Äusseren Stand nella Zeughausgasse. Nel 1856 si trasferì nel «Palazzo consiliare della Confederazione» appena costruito, l'attuale Palazzo federale ovest. Il Palazzo del Parlamento è stato inaugurato nel 1902. Da allora il Consiglio degli Stati si riunisce nell'attuale sala del Consiglio degli Stati.

A causa di lavori di ristrutturazione, la sessione autunnale del 2011 del Consiglio degli Stati non si è tenuta nella sala storica come di consueto, ma nella sala conferenze al terzo piano del Palazzo del Parlamento, mentre l'ultima seduta della 49ª legislatura del Consiglio nazionale si è tenuta nel Municipio di Berna.

La sessione straordinaria di maggio 2020 e la sessione estiva 2020 non si sono tenute nel Palazzo del Parlamento, ma nel centro fieristico BernExpo per garantire il rispetto delle regole di distanziamento imposte dalla pandemia di COVID-19.

Ulteriori informazioni

- Galleria fotografica
- Giro virtuale del Palazzo del Parlamento

Basi legali

Polizia della Camera

- Articolo 69 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articoli 47–48 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Polizia della Camera
- Palazzo federale
- Sala dei passi perduti
- Sala del Consiglio nazionale
- Disposizione dei posti

*Sala del Consiglio nazionale

Oltre a essere il luogo d'incontro del Consiglio nazionale, la sala del Consiglio nazionale accoglie anche le sedute dell'Assemblea federale plenaria. Nei 46 stalli disposti lungo la parete posteriore della sala siedono i membri del Consiglio degli Stati sotto lo stemma del rispettivo Cantone.

Cenni storici

Durante i primi anni che seguirono la fondazione della Confederazione del 1848, il Consiglio nazionale si riuniva nel vecchio casinò, che nel 1895 dovette cedere il posto all'attuale Palazzo del Parlamento. Quasi dieci anni dopo (1857), la Camera bassa si trasferì nel palazzo di recente costruzione del Consiglio federale, ossia l'attuale Palazzo federale ovest, situato proprio a fianco del vecchio casinò.

- Maggiori informazioni su www.srf.ch, in tedesco

La sessione straordinaria di maggio 2020[1] e la sessione estiva 2020[2] non si sono tenute nel Palazzo del Parlamento, ma nel centro fieristico BernExpo per garantire il rispetto delle regole di distanziamento imposte dalla pandemia di COVID-19.

[1] Comunicato stampa del 26 marzo 2020 della Delegazione amministrativa e dell'Ufficio del Consiglio (in francese e tedesco).

[2] Comunicato stampa del 1° maggio 2020 della Delegazione amministrativa.

Ulteriori informazioni

- Galleria fotografica
- Giro virtuale del Palazzo del Parlamento

Basi legali

Diritto di polizia

- Articolo 69 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articoli 61–62 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Diritto di polizia
- Disposizione dei posti
- Palazzo del Parlamento
- Ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale fra i cantoni
- Sala del Consiglio degli Stati
- Sala dei passi perduti

*Schede bianche (elezioni da parte dell'Assemblea federale)

In linea di principio, le schede bianche non vengono prese in considerazione nel calcolo della maggioranza assoluta. Fa tuttavia eccezione la rielezione dei giudici: poiché in questo caso gli elettori possono solamente cancellare uno o più nomi, devono poter esprimere la propria volontà su una scheda bianca senza che questa perda valore[1].

[1] 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097, 3215

Cenni storici

I. Regolamento del 1859

Il disciplinamento secondo cui in caso di elezioni decide la maggioranza assoluta e per determinarla non contano né le schede bianche né quelle nulle si trova già nel Regolamento per le votazioni dell'Assemblea federale svizzera del 27 gennaio 1859.

- Regolamento per le votazioni dell'Assemblea federale svizzera del 27 gennaio 1859 (PDF), in tedesco

II. Proposte di riforma bloccate

Nel 2015 sono state presentate in entrambe le Camere mozioni dello stesso tenore che chiedevano di conteggiare anche le schede bianche per determinare la maggioranza assoluta. Dopo che gli Uffici avevano proposto alle rispettive Camere di respingerle, le due mozioni sono state ritirate.

- 15.4266 Mo. Le schede inserite bianche nell'urna sono voti validi
- 15.4160 Mo. Le schede inserite bianche nell'urna sono voti validi

Basi legali

- Articolo 130 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 136 capoverso 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Elezioni da parte dell'Assemblea federale

*Schede nulle (elezioni da parte dell'Assemblea federale)

Sono nulle le schede contenenti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti, contenenti cioè indicazioni sulle persone che le hanno compilate.

I suffragi dati a persone ineleggibili, già elette o eliminate dal ballottaggio, nonché a persone non univocamente identificabili vengono cancellati dalle schede. In caso di elezioni individuali tali schede sono pertanto bianche, anche se nella pratica non vengono contate come schede bianche ma come schede nulle[1]. In generale comunque le schede bianche[2] e le schede nulle non rientrano nel computo per determinare la maggioranza assoluta.

[1] RUTH LÜTHI, Art. 131, N 12 in: Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, in tedesco

[2] Eccezione: rielezione dei giudici

Basi legali

- Articolo 131 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Elezioni da parte dell'Assemblea federale

*Scrutatore

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati votano elettronicamente. Tuttavia si continua a impiegare scrutatori quando il sistema di voto è difettoso e in caso di deliberazione segreta.

Il Consiglio nazionale elegge quattro scrutatori e quattro dei suoi membri come scrutatori supplenti. Nel Consiglio degli Stati si elegge uno scrutatore e uno scrutatore supplente. Nel Consiglio nazionale soltanto gli scrutatori sono membri dell'Ufficio, mentre nel Consiglio degli Stati lo è anche lo scrutatore supplente.

Gli scrutatori vengono eletti per un periodo di quattro anni (Consiglio nazionale) o di un anno (Consiglio degli Stati).

Basi legali

- Articolo 41 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 1 capoverso 2 lettere h e i regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 8 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 9 capoverso 1 lettere h regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 5 capoverso 1 lettere b e c regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 6 lettera h regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Ufficio del Consiglio nazionale
- Ufficio del Consiglio degli Stati
- Espressione del voto del Consiglio nazionale
- Espressione del voto del Consiglio degli Stati

*Seconda Camera

La Camera che delibera per seconda su un oggetto in deliberazione.

Gli interventi parlamentari sono discussi prioritariamente nella Camera di cui fa parte l'autore. Gli oggetti presentati dal Consiglio federale, le iniziative popolari, le iniziative cantonali le costituzioni cantonali sottoposte all'Assemblea federale per il conferimento della garanzia federale sono assegnati a una Camera per la prima deliberazione. I presidenti si accordano sull'assegnazione. Se non giungono a un'intesa, decide la sorte.

Ulteriori informazioni

I. Ricerca

- Das Verhältnis von National- und Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren 1996–2005. Eine Analyse von Einflusspotenzial und Koalitionsverhalten. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste der Schweizerischen Bundesversammlung, agosto 2008 (PDF), in tedesco.

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- SEREINA DICK, Der Ständerat im Schatten der Volkskammer? Die Gesetzgebungsmacht der Zweiten Kammer, in: DeFacto vom 27. September 20188, in tedesco.
- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, Art. 84, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma cartacea

SEREINA DICK, Der Ständerat im Schatten der Volkskammer? Die Gesetzgebungsmacht der zweiten Kammer, in: Adrian Vatter (ed.), Das Parlament in der Schweiz, Macht und Ohnmacht der Volksvertretung, NZZ Libero, 2018, pag. 233 segg., in tedesco.

SEAN MUELLER, SEREINA DICK UND RAHEL FREIBURGHAUS, Ständerat, stärkerer Rat? Die Gesetzgebungsmacht der Zweiten Kammer im Vergleich zu National- und Bundesrat, in: Adrian Vatter (ed.), Föderalismusreform: Wirkungsweise und Reformansätze föderativer Institutionen in der Schweiz, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2006, pag. 119 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 84 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Sistema bicamerale
- Procedura parlamentare in caso di disegni di atti normativi
- Procedura di eliminazione delle differenze
- Conferenza di conciliazione

*Seconda lettura

L’unico atto la cui modifica richiede due letture da parte della stessa Camera è il regolamento del Consiglio nazionale.

Dato che il regolamento non è esaminato dall’altra Camera, la seconda lettura è l’unico modo per verificare la coerenza del progetto ed eliminare eventuali inesattezze insorte nel corso della prima lettura. Se le modifiche sono di poco conto, l'Ufficio del Consiglio nazionale può decidere di rinunciare alla seconda lettura.

(cfr. 03.418 Iniziativa parlamentare, Regolamento del Consiglio nazionale (RCN), Revisione totale, Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003, FF 2003 2961, 2976)

Ulteriori informazioni

Nel rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 12 dicembre 1990 è indicato quanto segue:

«Le système bicaméral apporte à la Suisse comme à la plupart des autres Etats démocratiques d'importants avantages pour ce qui est de la qualité de la législation. Lorsqu'il s'agit de projets de loi complexes, on ne saurait renoncer aux avantages de la navette parlementaire. Il est manifeste qu'un examen d'un projet réparti sur deux commissions et deux Chambres, de composition différente, qui n'ont pas les mêmes connaissances techniques ni le même style de travail, est préférable à deux ou trois lectures par la même Chambre, comme c'est le cas dans le système monocaméral. Quatre yeux valent mieux que deux, notamment lorsqu'il s'agit d'examiner le même objet dans des optiques différentes.» (Boll. Uff. 1992 N 149)

Parlamenti a confronto

- Kantonsparlamente (G 0.20)

Basi legali

- Articolo 53 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Procedura parlamentare in caso di disegni di atti normativi
- Sistema bicamerale

*Sede dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale si riunisce a Berna. Con decreto federale semplice può tuttavia decidere di riunirsi eccezionalmente altrove (sessioni extra muros). Se la riunione in presenza a Berna non è possibile, la Conferenza di coordinamento può decidere che l'Assemblea federale si riunisca altrove.

Cenni storici

I. Berna quale città federale

- Dizionario storico della Svizzera: la città federale

II. Sessioni extra muros

Sinora le Camere hanno deciso in tre occasioni di riunirsi altrove: nel 1993 a Ginevra (sessione autunnale)[1], nel 2001 a Lugano (sessione primaverile)[2] e nel 2006 a Flims (sessione autunnale)[3].

- Kosten früherer Sessionen «extra muros» (PDF)

III. Revisione della legge

La disposizione secondo cui la Conferenza di coordinamento può decidere che l'Assemblea federale si riunisce altrove se la riunione in presenza a Berna non è possibile è stata inserita nella legge nel 2023[4].

[1] Boll. Uff. 1993 N 1338, Boll. Uff. 1993 S 577

[2] Boll. Uff. 1999 N 1272, Boll. Uff. 1999 S 484

[3] 04.451 Iv. Pa. Session à Flem/Flims

[4] 20.437 Iv. Pa. Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- ANDREA CARONI, BORIS BURRI, art. 32, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 32 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Palazzo del Parlamento

*Sedute della Camera in linea

Le disposizioni relative allo svolgimento delle sedute della Camera in linea non sono ancora entrate in vigore (art. 32a LParl). Quando lo saranno, l'Ufficio di una Camera potrà decidere di svolgere in linea singole sedute della Camera, quando non è possibile svolgerle in presenza; sono comunque fatte salve decisioni contrarie della Camera. Non è tuttavia possibile svolgere elezioni o deliberazioni segrete in linea.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

ANDREA CARONI, art. 32a, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Termini correlati

- Partecipazione in linea alle sedute della Camera

*Sedute delle commissioni

Le commissioni si riuniscono in media due volte a trimestre. Diversamente da quanto avviene in Consiglio nazionale e in Consiglio degli Stati, le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali. I media sono informati oralmente o per scritto sui risultati sostanziali dei lavori, sulle decisioni più importanti con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni. Rimangono invece confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli deputati e sul loro voto.

Ulteriori informazioni

I. Film

- «Sala 287»

II. Calendario delle sedute

- Commissioni (nella colonna a destra)

III. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Funzionamento del parlamento

Basi legali

- Articolo 47 legge sul Parlamento
- Articolo 9 capoverso 1 lettera e regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 20 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 6 capoverso 1 lettera f regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 15 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Verbali delle commissioni
- Confidenzialità

*Sedute delle commissioni in linea

Le commissioni possono svolgere le sedute in linea se:

- non possono riunirsi in presenza; o
- devono prendere decisioni di carattere urgente o procedurale.

Una seduta può essere svolta in linea soltanto se il presidente e la maggioranza dei membri della commissione hanno approvato questa modalità mediante circolazione degli atti.

I parlamentari ricevono le stesse indennità per le sedute in linea e per quelle in presenza, ad eccezione dell'indennità di pernottamento, di quella per il vitto e dell'indennità per spese di viaggio, che non vengono versate nel caso delle sedute in linea.

Cenni storici

I criteri per lo svolgimento delle sedute in linea sono stati sanciti per legge nel 2023[1], ma le commissioni hanno iniziato a riunirsi virtualmente già durante la pandemia di coronavirus del 2020–2022[2].

[1] Iv. Pa. 20.437 / 20.438 Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi / Uso delle competenze in materia di diritto di necessità e controllo del diritto di necessità del Consiglio federale in situazioni di crisi

[2] Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt II.2.1 f. (PDF) (in tedesco).

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

RUTH LÜTHI, art. 45b, in : Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 45*b* capoversi 1 e 2 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Partecipazione in linea alle sedute delle commissioni
- Sedute delle commissioni

*Seggi nelle commissioni

In Consiglio nazionale il numero dei membri viene stabilito dall'Ufficio. Le commissioni del Consiglio nazionale si compongono di regola di 25 membri. Per il Consiglio degli Stati il numero è fissato invece dal regolamento. Ogni commissione permanente si compone di 13 membri.

I seggi delle commissioni e delle presidenze vengono ripartiti proporzionalmente ai gruppi parlamentari. I membri delle commissioni e le presidenze (presidente e vicepresidente) sono eletti dal rispettivo Ufficio. In Consiglio nazionale l'elezione avviene su proposta dei gruppi parlamentari.

La durata del mandato nelle commissioni permanenti è di 4 anni. Il mandato termina con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura. La rielezione è possibile.

Cenni storici

Fino al marzo del 2009 i 25 seggi di ciascuna commissione del Consiglio nazionale venivano attribuiti ai gruppi parlamentari in modo proporzionale. La composizione partitica era quindi la stessa in ogni commissione. Vi era però lo svantaggio che il numero complessivo dei seggi attribuiti a un gruppo poteva risultare superiore o inferiore alla sua reale forza nella Camera. Dal marzo del 2009 anche in Consiglio nazionale l'attribuzione dei seggi ai gruppi parlamentari viene fatta sulla base del numero complessivo dei seggi di tutte le commissioni. Ciò fa sì che, di regola, i gruppi parlamentari non sono presenti in ogni commissione con lo stesso numero di membri.

- Composizione delle commissioni dal 1891, cfr. Compendio delle deliberazioni cap. «Commissioni Parlamentari» (parte 1)
- Riassunto delle deliberazioni (1891–1995)

Ulteriori informazioni

In entrambe le Camere tutti seggi delle commissioni vengono addizionati e attribuiti ai gruppi parlamentari in funzione della forza di ognuno. Per il Consiglio nazionale è prevista la ripartizione proporzionale dei mandati secondo il metodo Hagenbach-Bischoff, come avviene in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale (cfr. art. 40 segg. LDP).

- Répartition des sièges de commission et de délégation entre les groupes pour la 51e législature, etat: 09.01.2029 (PDF)
- Répartition des sièges de commission et de délégation entre les groupes pour la 52e législature : Conseil national (PDF)

Solo chi fa parte di un gruppo parlamentare può essere attivo in una commissione parlamentare.

- Sentenza 1C_65/201

(cfr. Graf/Theler/von Wyss (a c. di), Ruth Lüthi, Komm. zum ParlG, art. 43, N 22 segg.)

Basi legali

- Articolo 43 legge sul Parlamento
- Articolo 9 capoverso 1 lettere f e g regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 15 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 17 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 18 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 6 capoversi 1 lettera g e 3 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 13 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 14 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Commissione
- Rinnovo integrale straordinario delle commissioni (Consiglio nazionale)
- Seggio vacante (commissioni)
- Supplenza nelle commissioni

*Seggio vacante (Camere)

Un seggio in una delle due Camere può diventare vacante durante la legislatura a seguito di:

- dimissioni,
- motivi d'incompatibilità o
- decesso.

I seggi vacanti sono riassegnati per la durata restante del mandato.

Se un consigliere nazionale lascia la carica prima della scadenza della legislatura, il governo cantonale proclama eletto il primo subentrante della stessa lista. Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è surrogato da quello seguente. Nei Cantoni a sistema maggioritario – ossia nei Cantoni con un solo seggio in Consiglio nazionale – si svolge invece un'elezione supplettiva.

Poiché le elezioni del Consiglio degli Stati sono elezioni cantonali, l'assegnazione dei seggi vacanti nella Camera alta è disciplinata dal diritto cantonale. Nei Cantoni a sistema maggioritario si svolgono elezioni supplettive, mentre in quelli con sistema proporzionale è eletto il subentrante della stessa lista elettorale.

In entrambe le Camere, il nuovo consigliere entra in carica al momento del giuramento.

Ulteriori informazioni

I. Mutazioni

- Mutazioni nel Consiglio Nazionale
- Mutazioni nel Consiglio degli Stati

II. Pubblicazione in forma elettronica

- LUKA MARKIĆ, Art. 55 ff. BPR, in: Andreas Glaser/Nadja Braun Binder/Corsin Bisaz/Bénédicte Tornay Schaller (ed.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die politischen Rechte

Basi legali

- Articolo 55 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Assenza (deputati)
- Dimissioni in corso di mandato (parlamentari)
- Elezione del Consiglio nazionale
- Elezioni del Consiglio degli Stati
- Incompatibilità
- Seggio vacante (commissioni)
- Supplenza nelle Camere

*Seggio vacante (commissioni)

I seggi divenuti vacanti in seno a una Commissione sono riassegnati per la durata restante della legislatura. Il gruppo parlamentare designa un subentrante fino all'attribuzione definitiva del seggio da parte dell'Ufficio del Consiglio.

Ulteriori informazioni

Modifiche nella composizione dei gruppi parlamentari

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche (Ufficio CN), E.1. (PDF)

asi legali

- Articolo 17 capoverso 4 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 13 capoverso 4 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Assenza (deputati)
- Seggi nelle commissioni
- Supplenza nelle commissioni

*Seggio vacante (Consiglio federale)

Un seggio in Consiglio federale può diventare vacante durante un periodo amministrativo a seguito di:

- dimissioni,
- decesso o
- accertamento dell'incapacità di esercitare la carica.

I seggi vacanti sono riassegnati per la durata restante del mandato.

La riassegnazione avviene di norma nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni, alla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante o all'accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la carica. Se devono essere assegnati più seggi vacanti, è determinante l'ordine di anzianità di servizio del consigliere federale uscente.

Il neoeletto entra in funzione il più tardi due mesi dopo l'elezione.

Basi legali

- Articolo 133 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica
- Dimissioni in corso di mandato (membri del Consiglio federale)
- Elezione del Consiglio federale

*Seggio vacante (mandato del Presidente della Camera)

Se la carica di presidente diventa vacante in corso di mandato prima dell'inizio della sessione estiva, si procede ad un'elezione suppletiva; se lo diventa in un momento successivo, la presidenza è assunta ad interim dal primo vicepresidente.

Cenni storici

Dal 2003 si è svolta una sola elezione suppletiva: nel 2005 l'allora Presidente del Consiglio nazionale dovette dimettersi per motivi di salute.

Basi legali

- Articolo 6 capoverso 3 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 3 capoverso 3 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Presidente della Camera

*Segretario/a generale dell’Assemblea federale

Il segretario generale dell’Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento e ne presiede la Direzione. È responsabile della gestione dei Servizi del Parlamento nei confronti della Delegazione amministrativa. Dirige inoltre la segreteria del Consiglio nazionale e la segreteria dell’Assemblea federale. Il segretario generale è nominato dalla Conferenza di coordinamento, fatta salva l’approvazione dell'Assemblea federale plenaria.

Cenni storici

Originariamente la Cancelleria federale doveva occuparsi anche delle attività di cancelleria dell'Assemblea federale. Nella prima metà del XX secolo quest’ultima si dotò di una propria segreteria, che nella seconda metà del secolo fu ampliata con nuovi servizi. Direttamente sottoposti alla responsabilità dell’Assemblea federale e dei suoi organi, questi nuovi servizi restavano comunque assegnati amministrativamente alla Cancelleria federale. I Servizi del Parlamento furono definitivamente scorporati dalla Cancelleria federale soltanto con l’adozione, nel 1999, della nuova Costituzione federale.

All’inizio, il segretario dell’Assemblea federale svolgeva funzioni accessorie di ordine amministrativo e non era necessario che disponesse di particolari conoscenze, dato che i compiti principali continuavano ad essere assolti dalla Cancelleria federale. La nomina di Hans Brühwiler, nel 1954, portò per la prima volta un giurista ad occupare la carica di segretario dell’Assemblea federale. Oltre alle incombenze di natura tecnica, assunse anche compiti che prima di allora erano svolti dalla Cancelleria federale. Nel 1962 fu deciso che il segretario dell'Assemblea federale avrebbe assunto il titolo di «segretario generale» e che sarebbe stato subordinato ai presidenti delle due Camere. Da quando i Servizi del Parlamento sono diventati del tutto indipendenti dalla Cancelleria federale, all'inizio degli anni 2000, è la stessa Assemblea federale che si pronuncia sulla nomina del suo segretario generale, il quale da allora è subordinato alla Delegazione amministrativa.

Segretari dell’Assemblea federale / Segretari/e generali dell’Assemblea federale fino al 2000

Segretari/e generali	Durata del mandato
Fritz Gygax 1872–1944 Tipografo e correttore	1919–1940 (21 anni)
Frédéric Geissbühler 1886–1970 Impiegato postale, poi traduttore	1940–1953 (13 anni)
Hans Brühwiler *1918 Giurista	1954–1969 (15 anni)
Alois Pfister 1921–2009 Giurista Giudice federale (1981–1986)	1969–1981 (12 anni)
Jean-Marc Sauvant 1927–2012 Giurista	1981–1992 (11 anni)
Annemarie Huber-Hotz 16 agosto 1948 lic. phil. II Cancelliera della Confederazione (2000-2007)	1992–1999 (7 anni)

Segretari/e generali dell'Assemblea federale dal 2000

Segretari/e generali	Durata del mandato	Conferma della nomina	Elezione
Mariangela Wallimann-Bornatico 25 marzo 1948 Giurista PPD	inizio 2000 – 31.05.2008 (8 anni)	08.03.2000	Schede distribuite: 208 Schede consegnate: 207 Schede bianche: 16 Schede nulle: 2 Schede valide: 189 Voti a favore: 173 Voti contrari: 16
Christoph Lanz 5 giugno 1948 Giurista PS	01.06.2008 – 30.06.2013 (5 anni)	19.12.2007	Schede distribuite: 220 Schede consegnate: 220 Schede bianche: 6 Schede nulle: 1 Schede valide: 213 Voti a favore: 171 Voti contrari: 42
Philippe Schwab 19.01.1964 IDHEAP	01.07.2013	12.12.2012	Schede distribuite: 199 Schede consegnate: 199 Schede bianche: 5 Schede nulle: 0 Schede valide: 194 Voti a favore: 183 Voti contrari: 11

(cfr. GIOVANNI BIAGGINI, art. 155 Cost. N1, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orelli Füssli Verlag AG 2007, pag. 700; KARL STENGEL, Die Parlamentsdienste im Bund. Entstehung, Arbeitsweise und verfassungsrechtliche Grundlage, Berna/Stoccarda 1977)

Ulteriori informazioni

I. Elezione e sua conferma

La Conferenza di coordinamento incarica la Delegazione amministrativa di organizzare le operazioni di elezione. La Delegazione amministrativa mette pubblicamente a concorso il posto ed effettua una preselezione. (Soltanto chi possiede la cittadinanza svizzera può essere eletto segretario generale dell'Assemblea federale).

Il segretario generale dell'Assemblea federale viene eletto dalla Conferenza di coordinamento. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti. Essa necessita inoltre della ratifica dell'Assemblea federale plenaria, che delibera a maggioranza dei votanti. Se quest'ultima decide di non ratificare l'elezione, la Conferenza di coordinamento deve procedere a una nuova elezione.

II. Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro non è fondato su un contratto di diritto pubblico, ma sorge in forza della decisione di nomina. Il mandato del segretario generale dura quattro anni. Di regola decorre dal 1° gennaio che segue l'inizio della legislatura del Consiglio nazionale e termina il 31 dicembre che segue l'inizio della legislatura seguente.

III. Compiti

Il segretario generale dell'Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento e ne presiede la Direzione. Può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali*.

* La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all'Amministrazione federale.

Basi legali

I. Compiti

- Articolo 61 capoverso 4 legge sul Parlamento
- Articolo 65 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 70 capoverso 3 legge sul Parlamento
- Articolo 20 capoverso 2 lettera f ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 22 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

II. Competenze. Diritto del personale

- Articolo 66 legge sul Parlamento
- Articolo 24 capoverso 2 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 27 capoverso 2 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 28 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 33 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 34 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

III. Cittadinanza svizzera

- Articolo 31 lettera a ordinanza sull'amministrazione parlamentare

IV. Cittadinanza svizzera

- Articolo 23 ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 24 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

V. Elezione

- Articolo 37 capoverso 2 lettera b legge sul Parlamento
- Articolo 140 legge sul parlamento
- Articolo 26 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Conferma di elezioni
- Servizi del Parlamento

*Segreterie dei gruppi parlamentari

Ogni gruppo parlamentare ha una segreteria che l'assiste nell'adempimento dei suoi compiti.

Le segreterie dei gruppi parlamentari ricevono la stessa documentazione dei parlamentari e sottostanno al segreto d'ufficio.

Per coprire le spese delle loro segreterie i gruppi ricevono dalla Confederazione un contributo annuo consistente in un importo di base (144 500 franchi) e in un supplemento per ogni membro (26 800 franchi).

Cenni storici

Prima del 1970, a seconda del gruppo parlamentare le attività erano espletate da uno o più parlamentari o dalla segreteria di partito; ogni gruppo parlamentare aveva un proprio segretario. A seguito dell'affare Mirage lo statuto dei gruppi parlamentari è stato rafforzato e si è cercato anche di migliorare le loro condizioni di lavoro. Innanzitutto sono stati messi a loro disposizione locali di lavoro[1]. Nel 1972 sono stati introdotti i contributi ai gruppi parlamentari[2] e nel 1973 è stato stabilito per legge che le segreterie dei gruppi parlamentari ricevono la stessa documentazione dei parlamentari[3].

[1] Iniziativa della Conferenza dei presidenti dei gruppi del CN concernente il finanziamento delle segreterie dei gruppi del 23 giugno / 19 novembre 1970, FF 1970 II 1218 seg.

[2] Iniziativa della Conferenza dei presidente dei gruppi del Consiglio nazionale concernente il finanziamento delle segreterie dei gruppi, Rapporto della Conferenza dei presidenti dei gruppi 1970, FF 1970 II 1218; Legge federale concernente gruppi parlamentari e le loro (complemento della legge sui rapporti fra Consigli della legge sulle indennità ai membri del Consiglio nazionale delle commissioni delle Camere federali) del 23 giugno 1971, RU 1972 81

[3] Iniziativa della Conferenza dei presidenti di gruppo del Consiglio nazionale concernente una modificazione della legge sui rapporti fra i Consigli, Rapporto 1973, FF 1973 II 695; Legge federale sui rapporti fra i Consigli, Modificazione del 14 marzo 1974, RU 1974 1051; Regolamento del Consiglio nazionale del 4 ottobre 1974, RU 1974 1645; Regolamento del Consiglio degli Stati del 16 settembre 1975, RU 1975 1997

Ulteriori informazioni

I. Link

- I gruppi parlamentari

II. Ritratto del Parlamento

- Amministratione et infrastructura

Basi legali

I. Accesso a Extranet

- Articolo 62 capoverso 4 legge sul Parlamento
- Articolo 6b ordinanza sull'amministrazione parlamentare

II. Contributi ai gruppi parlamentari

- Articolo 62 capoverso 5 legge sul Parlamento
- Articolo 12 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 10 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Gruppo parlamentare

*Segreto d’ufficio (deputati)

I deputati sono vincolati al segreto d’ufficio in quanto, nell’ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso. Sono confidenziali anche le deliberazioni di tutte le commissioni; in particolare, non si può divulgare la posizione assunta dai singoli commissari e il voto espresso in commissione. A prescindere dall'oggetto al quale il parere e il voto si riferiscono si garantisce così che il processo di formazione dell'opinione avvenga in un quadro protetto.

Contro i deputati può essere promossa un'azione disciplinare o penale in caso di violazione del segreto d’ufficio.

Cenni storici

L'articolo 8 della legge sul Parlamento che definisce il segreto d'ufficio parlamentare è stato inserito nella nuova legge sul Parlamento durante la sua elaborazione su proposta della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N). La CIP-N ha motivato la proposta come segue:

«Finora nella legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) non è stato definito il segreto d’ufficio dei parlamentari sebbene, secondo l’articolo 320 capoverso 1 del Codice penale, anche i parlamentari possano essere puniti se rivelano un segreto. Una definizione del segreto d’ufficio parlamentare manca sia nel Codice penale che in altre leggi cosicché si è dovuto desumerla sulla base dell’articolo 47bis capoverso 6 LRC in relazione con la definizione del segreto d’ufficio per gli impiegati statali. L’articolo 9[1] colma questa lacuna e indica chiaramente che i parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio nella misura in cui vengano a conoscenza di fatti che rientrano in tale segreto. Non devono in nessun caso rendere pubbliche tali informazioni. D’altro canto né il Consiglio federale né l’Amministrazione federale possono rifiutare loro informazioni con il pretesto che non sono vincolati al segreto se non nell’ambito dell'articolo 8[2] [diritti d'informazione]. Con il passo «nell’ambito della loro attività ufficiale» s’intende garantire che i parlamentari siano vincolati al segreto d’ufficio solo se, nella loro attività ufficiale, vengono a conoscenza di fatti che rientrano nel segreto d’ufficio. Il termine «attività ufficiale» è impiegato anche nella norma sull’immunità contenuta nell’articolo 14 della legge sulla responsabilità (cfr. art. 18 LParl[3]) ed è definito a sufficienza nella prassi. […]

La portata del segreto d’ufficio è circoscritta mediante il criterio della tutela di «interessi preponderanti pubblici o privati». Per interessi preponderanti pubblici si possono intendere fatti la cui divulgazione:

- compromette la formazione della volontà e dell’opinione del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale o del Tribunale federale oppure l’efficacia di importanti provvedimenti dell’autorità;
- compromette la sicurezza interna nonché il perseguimento e la prevenzione di reati, infrazioni doganali e fiscali o un’inchiesta disciplinare;
- pregiudica importanti interessi economici della Confederazione;
- compromette i negoziati con organizzazioni o Stati esteri;
- pregiudica importanti interessi nell’ambito della difesa nazionale o integrata.

Per quanto riguarda gli interessi privati e i diritti della personalità non è praticamente possibile formulare principi generali. La formulazione proposta concretizza gli interessi privati con l’espressione «per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso». In quanto depositari dei poteri pubblici, i parlamentari sono tenuti a rispettare i principi legalitari nell’esercizio dei loro diritti di informazione o nello

svolgimento dei loro altri compiti e devono rispettare i diritti fondamentali dei cittadini. I diritti della personalità dei cittadini possono essere lesi segnatamente quando i parlamentari prendono visione di atti contenenti dati rilevanti sulla personalità come per esempio dati sulle assicurazioni sociali, sulla sorveglianza di persone, ma anche dossier personali, perizie mediche, documenti d'esame o segreti commerciali o processi di produzione di ditte. In base alla protezione della personalità garantita dalla Costituzione e alla legge sulla protezione dei dati, tutti i dati summenzionati sono coperti dal segreto d'ufficio. È impossibile però darne una lista esaustiva dato che, anche per quanto riguarda gli interessi privati a mantenere il segreto, si deve decidere caso per caso.»[4]

Una minoranza della Commissione ha proposto di stralciare il termine «attività ufficiale» poiché teme che insorgano difficoltà di delimitazione con l'articolo 320 CP. Secondo questa disposizione penale, qualcuno è legato al segreto d'ufficio[5] «nella sua qualità di membro di una autorità».

Dopo un breve dibattito il Consiglio nazionale si è allineato alla proposta della maggioranza della Commissione con 89 voti contro 33[6]. Nel Consiglio degli Stati l'articolo non dà adito a discussioni[7].

[1] [2] [3] Gli articoli 9, 8 e 18 del disegno della nuova legge sul Parlamento corrispondono agli articoli 8, 7 e 17 della legge sul Parlamento, FF 2001 3245, in particolare 3248

[4] [5] 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097, in particolare 3153 seg.

[6] Boll. Uff. 2001 N 1321

[7] Boll. Uff. 2002 S 11

Ulteriori informazioni

I. Guida

- Guida all'attenzione dei parlamentari concernente l'accettazione di vantaggi, gli obblighi di trasparenza e il trattamento delle informazioni, pag. 13 (PDF)

II. Prassi

Per sospette violazioni del segreto d'ufficio, cfr.

- Misure disciplinari (Ulteriori informazioni)
- Faktenbericht: Die Immunität der Mitglieder der obersten Bundesbehörden, in tedesco (PDF)

III. Pubblicazioni in forma elettronica

- MORITZ VON WYSS, art. 8, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichten-hahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 47, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichten-hahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 8 legge sul Parlamento
- Articolo 13 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 47 legge sul Parlamento
- Articolo 320 Codice penale svizzero

Termini correlati

- Confidenzialità
- Diritto di informazione
- Immunità
- Misure disciplinari

*Servizi del Parlamento

I Servizi del Parlamento sono lo stato maggiore del Parlamento. Assistono l'Assemblea federale nell'adempimento dei suoi compiti: pianificano e organizzano le sessioni e le sedute delle commissioni, si occupano degli affari di segreteria, redigono rapporti e verbali, eseguono traduzioni, procurano e archiviano documenti e offrono consulenza ai parlamentari su questioni specifiche e procedurali. I Servizi del Parlamento sono diretti dal Segretario generale dell'Assemblea federale e sottoposti alla vigilanza della Delegazione amministrativa.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Servizi del Parlamento

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 64 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- PHILIPPE SCHWAB, L'administration conjointe des deux Chambres dans les Parlements bicaméraux, Contribution de Philippe Schwab à la Session de l'Association des secrétaires généraux des parlements, Saint-Pétersbourg, Russie, oktober 2017 (PDF), in francese.
- PHILIPPE SCHWAB, Administration parlementaire suisse: partage des responsabilités en matière de gestion du personnel, in: communication de l'Association des secrétaires généraux des parlements francophones (ASGPF), Parigi, settembre 2013 (PDF), in francese.
- Autonomie et autonomisation des services parlementaires: quels avantages, quels inconvénients ?, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2011, n° 2, 14e année (PDF), in francese e tedesco.
- La position des services parlementaires dans l'organigramme de l'administration, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2009, n° 2, 12e année (PDF), in francese e tedesco.
- Les prestations fournies aux parlaments, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, mars 2007, n° 1, 10e année (PDF), in francese e tedesco.

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (4.2)

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

THOMAS CHRISTIANSEN, ELENA GRIGLIO, NICOLA LUPO (ed.), The Routledge handbook of parliamentary administrations, Routledge, London 2023, in inglese.

MARTIN GRAF, art. 155, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2014, in tedesco.

DANIELA THURNHERR, art. 155, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

KARL STENGEL, Die Parlamentsdienste im Bund. Entstehung, Arbeitsweise und verfassungsrechtliche Grundlage, Berne/Stuttgart 1977, in tedesco.

Basi legali

I. Servizi del Parlamento

- Articolo 155 Costituzione federale
- Articolo 64 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 17 segg. ordinanza sull'amministrazione parlamentare
- Articolo 33 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazionev
- Articolo 53 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
- Articolo 54 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

II. Compiti

- Articolo 64 legge sul Parlamento
- Articolo 17 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

III. Disposizioni esecutive

- Articolo 70 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 28 capoverso 2 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

IV. Collaborazione dell'Amministrazione federale

- Articolo 155 Costituzione federale
- Articolo 68 legge sul Parlamento
- Articolo 18 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Collaborazione dell'Amministrazione federale
- Delegazione amministrativa
- Segretario/a generale dell'Assemblea federale

*Servizio militare, servizio civile e protezione civile

I parlamentari sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio. Devono recuperare soltanto il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore o per svolgere una nuova funzione. Questa disciplina si applica per analogia anche al servizio civile.

Finché esercitano la loro funzione, i parlamentari non sono tenuti a prestare servizio di protezione civile.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Lo statuto giuridico dei parlamentari

II. Pubblicazione in forma cartacea

DAVID STADELMANN, MARCO PORTMANN, REINER EICHENBERGER, Military service of politicians, public policy, and parliamentary decisions, in: CESifo Economic Studies, 2018, pag. 1–28, in inglese.

Basi legali

- Articolo 17 legge militare
- Articolo 13 legge sul servizio civile
- Articolo 30 lettera c legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

*Sessione

È il periodo durante il quale il Parlamento si riunisce. Si distingue tra:

- le sessioni ordinarie,
- le sessioni speciali,
- le sessioni straordinarie e
- le sessioni in situazioni straordinarie.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Sessioni (PDF)
- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Kapitel II.1.1 (PDF), in tedesco.

II. Link

- Sessioni (date, programmi, sedute in breve)

III. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, BARBARA BRUN DEL RE, art. 2, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- Rythme de séances parlementaires, in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, mars 2006, n° 1, 9e année (PDF), in francese e tedesco.

V. Pubblicazioni in forma cartacea

GIOVANNI BIAGGINI, art. 151, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zürich 2017, in tedesco.

DANIELA THURNHERR, art. 151, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 151 Costituzione federale
- Articolo 2 legge sul Parlamento
- Articolo 33 capogerso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 33d regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Differimento o conclusione anticipata di una sessione
- Orari delle sedute
- Parlamento di milizia
- Programma della sessione
- Sedute della commissione

*Sessione in situazioni straordinarie

Il presidente del Consiglio nazionale o, se impedito, il presidente del Consiglio degli Stati è tenuto a convocare le Camere se la sicurezza delle autorità federali è in pericolo o se il Consiglio federale non è in grado di agire. Queste sessioni sono sessioni sui generis, in quanto non sono assimilabili a nessuna delle altre tipologie di sessioni.

Cenni storici

L'obbligo di convocare immediatamente le Camere qualora il Consiglio federale sia impossibilitato ad agire «per causa di rivolta o d'altra violenza» sussiste dal 1851. Nel 1962 venne sancito per legge che le Camere andavano convocate anche «qualora la sicurezza delle autorità federali o la possibilità di agire del Consiglio federale fosse minacciata per altre cause». Fino al 2003, la legge prevedeva altresì che, se le circostanze lo rendevano necessario, il presidente del Consiglio nazionale o, in caso di impedimento, il presidente del Consiglio degli Stati potevano radunare le Camere in un Cantone di sua scelta.

Una tale situazione non si è ancora mai prodotta.

- Garantiegesetz 1848 - 2003 (PDF), in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. In breve (informazioni e statistiche)

- Scheda informativa: Sessioni (PDF)

II. Pubblicazione in forma elettronica

- BARBARA BRUN DEL RE, art. 33, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 33 capoverso 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Sessione

*Sessione ordinaria

Ogni anno si svolgono quattro sessioni ordinarie della durata di tre settimane:

- la sessione primaverile (marzo)
- la sessione estiva (giugno)
- la sessione autunnale (settembre) e
- la sessione invernale (dicembre).

Le date in cui si tengono le sessioni sono stabilite con due anni d'anticipo dalla Conferenza di coordinamento.

Cenni storici

I. Retrospettiva

La Costituzione federale del 1848 (art. 75) – così come quella del 1874[1] (art. 86) – prevedeva che le Camere «si radunassero una volta all'anno in sessione ordinaria». La legge del 1849[2] sui rapporti fra i Consigli ribadiva la disposizione costituzionale e fissava il primo giorno della sessione – che al tempo si svolgeva una volta all'anno – al primo lunedì di luglio.

La disposizione costituzionale fu inizialmente interpretata nel senso che le Camere potevano tenere una sola sessione ordinaria all'anno[3], motivo per cui la sessione veniva interrotta dopo due o tre settimane, per poi essere ripresa in un secondo momento come «continuazione» dell'unica sessione ordinaria[4].

Nel 1863 le Camere divisero ufficialmente la sessione ordinaria in due parti[5]. La seconda parte, dedicata principalmente al dibattito sul preventivo, iniziava in dicembre.

Nel 1873 l'inizio della prima parte fu anticipato da luglio a giugno a causa sia delle alte temperature di luglio sia delle feste nazionali[6]. La legge del 1902 sui rapporti fra i Consigli posticipò infine l'inizio della prima parte al primo lunedì di dicembre e quello della seconda al primo lunedì di giugno dell'anno successivo[7].

Già prima del 1908 le due parti della sessione ordinaria venivano regolarmente dimezzate mediante una decisione di aggiornamento; dal 1908 questa prassi si è consolidata[8]. Il sistema delle quattro sessioni annuali è stato infine sancito nella legge in occasione della revisione totale del 1962 della legge sui rapporti fra i Consigli[9]. Per quanto riguarda la dottrina, già prima di questa data si era segnalato che la Costituzione richiedeva soltanto che si tenesse almeno una sessione all'anno[10].

In occasione della revisione totale della Costituzione federale nel 1999, è stata riveduta anche la disposizione relativa alle sessioni. Da allora, la Costituzione (art. 151 cpv. 1) stabilisce che le Camere si riuniscono regolarmente in sessioni.

Nel 2003 la legge sui rapporti fra i Consigli è stata sostituita dalla legge sul Parlamento e, in questa occasione, il sistema delle quattro sessioni annuali è stato stralciato dalla legge. Nel rapporto del 1° marzo 200111 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale viene fornita la seguente motivazione:

«Il capoverso 1 riprende l'articolo 151 capoverso 1 Cost. il quale stabilisce che le due Camere si riuniscono regolarmente. Storicamente, la periodicità con cui si riunisce il Parlamento è una delle caratteristiche essenziali di un Parlamento come lo si intende oggi e deve figurare, perciò, in un punto privilegiato del testo. La Commissione ha rinunciato a fissare rigidamente nella legge le quattro sessioni ordinarie come accade invece nell'attuale LRC (art. 1 cpv. 1). In futuro potrebbe infatti rilevarsi opportuno introdurre un altro ritmo delle

sessioni. La formulazione aperta dell'articolo 2 capoverso 1 consentirebbe un simile cambiamento. Si noti tuttavia che l'assenza di una disposizione che fissi le quattro sessioni ordinarie non significa permettere l'esistenza di un Parlamento professionale in riunione più o meno permanente. Una decisione di questo genere dovrebbe essere presa altrove, segnatamente nell'ambito di una regolamentazione completamente nuova delle indennità dei parlamentari. Fissare il principio delle quattro sessioni ordinarie nella legge, del resto, non rappresenterebbe di per sé nessuna garanzia contro una simile evoluzione. Le Camere, infatti, potrebbero allungare a piacere la durata delle sessioni ordinarie oppure decidere di tenere un numero indefinito di sessioni straordinarie [recte: speciali]».

Nel 2009, nell'ambito della revisione delle disposizioni sulle sessioni speciali, il Consiglio nazionale ha introdotto nel suo regolamento interno la cadenza trimestrale delle sessioni[12].

II Tentativi di riforma falliti[13]

Dopo il 1962 si è discusso a più riprese (cfr. p. es. 11.784; 90.228; 01.3232; 04.483; 04.491; 10.440; 11.453; 13.3121; 13.410; 17.3210) dell'eventualità di aumentare la frequenza delle sessioni e ridurne nel contempo la durata. Alcune delle proposte prevedevano di svolgere:

- sessioni mensili della durata di una settimana (11.784; 90.228; 04.483; 04.491),
- sessioni di due settimane ogni due mesi (13.410),
- sei sessioni ordinarie (01.3232).

Qui di seguito i vantaggi che venivano addotti a favore di una maggiore frequenza delle sessioni:

- assenza meno prolungata dal lavoro e dalla famiglia, quindi più facilità di conciliare vita privata e professionale nonché di organizzare sostituzioni e quindi maggiore rappresentatività del Parlamento;
- migliore gestione del crescente carico di lavoro e del ritmo lavorativo più sostenuto;
- possibilità di prendere posizione in merito agli eventi d'attualità e partecipare al processo di formazione delle opinioni in tempi più celeri;
- pianificazione più flessibile delle sessioni, soprattutto in caso di affari urgenti;
- possibilità di limitarsi alla trattazione e discussione di una sola questione essenziale per sessione;
- possibilità di evitare un sovraccarico di lavoro e attenuare l'impatto defatigante dei lavori soprattutto durante la terza settimana.

Gli svantaggi rilevati includevano:

- maggiore dispersione di energia tra professione personale e mandato parlamentare;
- minore regolarità, prevedibilità e pianificabilità;
- problemi nello stabilire le ferie estive, visti i diversi calendari cantonali;
- frequenti sovrapposizioni di appuntamenti per i consiglieri attivi anche a livello cantonale (parlamenti cantonali);
- frequenti sovrapposizioni di appuntamenti per i consiglieri federali che partecipano a riunioni internazionali;
- passo in direzione di un Parlamento di professionisti / pericolo per il sistema di milizia;
- maggiore frenesia prima, durante e dopo le sessioni;
- contatti più difficili tra consiglieri / gruppi parlamentari;
- più interventi parlamentari / aumento del carico di lavoro;
- aumento della pressione politica e mediatica sulla pianificazione delle sessioni / lavoro legislativo meno rigoroso ed efficiente a causa del ritmo frenetico della politica quotidiana;

- maggior numero di riunioni dei gruppi parlamentari e delle commissioni;
- difficoltà nel coordinare le riunioni delle commissioni con quelle delle Camere;
- tempi troppo brevi tra le sessioni per i lavori preparatori delle commissioni;
- difficoltà nell'appianare le divergenze;
- difficoltà nel trattare i medesimi oggetti nella stessa sessione in entrambe le Camere;
- costi più elevati (indennità, spese per il personale).

A sfavore di una maggiore frequenza delle sessioni si adduceva inoltre:

- lo sforzo non indifferente che avrebbe comportato il cambiamento, peraltro non giustificato se avesse beneficiato solo alcuni membri delle Camere e non avesse avuto alcuna ricaduta positiva di rilievo sul lavoro parlamentare;
- la possibilità di cui il Parlamento dispone già di svolgere sessioni speciali e straordinarie.

III. Crisi pandemica / interruzione di una sessione

In Svizzera i primi casi confermati di COVID-19 sono stati individuati nell'ultima settimana di febbraio 2020, ossia una settimana prima dell'inizio della sessione primaverile. Le Camere si sono comunque riunite come di consueto, ma la sessione ha dovuto essere interrotta dopo due settimane a causa del rapido aumento dei casi.

La sessione primaverile del 2020 è l'unica ad essere stata interrotta da quando è stato introdotto sistema delle quattro sessioni ordinarie all'anno.

[1] RU 1 1.

[2] RU 1848–50 458.

[3] «Bericht der nationalrätlichen Kommission vom 20. Januar 1862 über die Frage der Verlegung der ordentlichen Sitzung der Bundesversammlung», FF 1862 I 460 (in tedesco).

[4] PAUL CRON, «Die Geschäftsordnung der Schweiz. Bundesversammlung», Libreria universitaria, Friburgo, 1946, pag. 78 (in tedesco).

[5] Risoluzione federale del 22 dicembre 1863 riguardo all'epoca della discussione del budget, RO 1863/66 21.

[6] «Botschaft des Bundesrates betreffend die Frage wegen Verlegung des Beginns der ordentlichen Session auf eine geeignete Zeit 29.10.1873», FF 1873 IV 264, in particolare 266 (in tedesco); Risoluzione federale del 17 dicembre 1873 per trasporto dell'apertura della sessione ordinaria dell'Assemblea federale, RO 1872–74 432.

[7] Legge federale del 9 ottobre 1902 sui rapporti fra il Consiglio nazionale, il Consiglio degli Stati e il Consiglio federale, e sulla forma della promulgazione e della pubblicazione delle leggi e dei decreti, RU 1902/03 369.

[8] PAUL CRON, «Die Geschäftsordnung der Schweiz. Bundesversammlung», Libreria universitaria, Friburgo, 1946, pag. 79 (in tedesco).

[9] Legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli), RU 1962 831.

[10] Cfr. anche Dr. W. BURCKHARDT, «Kommentar der schweizerischen Bundesversammlung vom 29. Mai 1874», Stämpfli, Berna 1931, pag. 698 (in tedesco).

[11] 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento (LParl. Rapporto del 1° marzo 2001 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, FF 2001 3097, in particolare 3147 seg.

[12] Cfr. art. 33d RCN; 07.400 Iv. Pa. Diritto parlamentare. Diverse modifiche.

[13] Per i riferimenti alle fonti, cfr. n. V della scheda informativa (in tedesco).

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Sessioni (PDF)

II. Fatti e cifre

- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Kapitel II.1.1 (PDF), in tedesco.

III. Link

- Sessioni (date, programmi, sedute in breve)

IV. Studio

- Conciliabilità tra politica, professione e famiglia: verifica e ottimizzazioni, Rapporto finale dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 4 novembre 2022, pag. 34 segg. (PDF)

V. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali
- Rythme de séances parlementaires, in: Parlement, Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, mars 2006, n° 1, 9^{e} année (PDF), in francese e tedesco.

Basi legali

- Articolo 151 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 2 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 33d capoverso 1 lettera a regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Differimento o conclusione anticipata di una sessione
- Sessione in situazioni straordinarie
- Sessione speciale
- Sessione straordinaria

*Sessione speciale

Le sessioni speciali vengono convocate qualora le sessioni ordinarie non bastino per far fronte ai lavori parlamentari. Ogni Camera può decidere autonomamente di riunirsi in sessione speciale.

Ulteriori informazioni

Fatti e cifre

- Scheda informativa: Sessioni (PDF)
- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Kapitel II.1.1 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 2 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 33d capoverso 1 lettera b regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Sessione ordinaria
- Sessione straordinaria

*Sessione straordinaria

Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o dell'Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:

- disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare di un atto legislativo dell'Assemblea federale;
- mozioni di ugual tenore presentate nelle due Camere;
- elezioni;
- dichiarazioni del Consiglio federale o progetti di dichiarazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di ugual tenore presentati nelle due Camere.

Al Consiglio federale e alla minoranza in ogni Camera è così garantita la possibilità di influire sull'agenda parlamentare.

La minoranza del Consiglio nazionale e il Consiglio federale hanno unicamente il diritto di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria. Le Camere sono convocate dai rispettivi Uffici. Questi definiscono la data e l'ordine del giorno della sessione e possono aggiungere altri oggetti a quelli indicati dagli autori della domanda.

La sessione straordinaria si tiene di regola nel corso delle tre settimane dedicate alla sessione ordinaria. Se è chiesta per autorizzare un credito aggiuntivo o un credito d'impegno urgente superiore a 500 milioni, e se la domanda di convocazione è stata depositata entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, di franchi, la sessione straordinaria deve tuttavia aver luogo nella terza settimana successiva alla presentazione della domanda di convocazione. E una sessione straordinaria di cui è stata chiesta la convocazione deve essere svolta senza indugio quando:

- il Consiglio federale emana o modifica le cosiddette «ordinanze di necessità» fondate direttamente sulla Costituzione o su un'autorizzazione a gestire una crisi conferita da una base legale;
- è iscritto nel ruolo il disegno di un'ordinanza o di un decreto federale semplice corrispondente a un'ordinanza di necessità o di una legge federale urgente;
- è stato deciso il differimento o la conclusione anticipata della sessione ordinaria.

Come sancito nella Costituzione, inoltre, il Consiglio federale chiede la convocazione immediata dell'Assemblea federale se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre settimane.

Cenni storici

La possibilità di convocare sessioni straordinarie esiste da quando è stato fondato lo Stato federale. Fino al 1999 la Costituzione federale prevedeva che la convocazione di una sessione straordinaria potesse essere chiesta dal Consiglio federale, da un quarto dei membri del Consiglio nazionale o da cinque Cantoni. La revisione della Costituzione del 1999 ha introdotto un cambio di prassi: non sono più cinque Cantoni a poter chiedere la convocazione di una sessione straordinaria bensì un quarto dei membri del Consiglio degli Stati.

Dal 2011 è in vigore una disposizione in virtù della quale se una sessione straordinaria è chiesta per l'approvazione a posteriori di un credito aggiuntivo o un credito d'impegno urgente di oltre 500 milioni di franchi, la stessa deve svolgersi nella terza settimana di calendario successiva alla presentazione della domanda di

convocazione. Questa norma è stata sancita per legge nel 2011 in seguito agli eventi della crisi finanziaria del 2008 (cfr. 09.402).

Nel 2013 il diritto di convocare una sessione straordinaria è stato vincolato alla condizione di precisare gli oggetti pendenti davanti alle due Camere (10.440).

Sulla scia della crisi pandemica negli anni 2020–21, la legge sul Parlamento è stata oggetto di una nuova revisione parziale, avente per obiettivo quello di salvaguardare la capacità del Parlamento di intervenire in situazioni di crisi. Nell'ambito di questa revisione parziale (20.437/20.438), il 17 marzo 2023 le due Camere hanno deciso di sancire nella legge che una sessione straordinaria di cui è stata chiesta la convocazione deve essere svolta senza indugio quando:

- il Consiglio federale ha emanato o modificato un'ordinanza di necessità o su poteri di gestione delle crisi;
- è iscritto nel ruolo il disegno di un'ordinanza o di un decreto federale semplice corrispondente a un'ordinanza di necessità o di una legge federale urgente;
- è stato deciso il differimento o la conclusione anticipata della sessione ordinaria.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 4 dicembre 2023.

Cifre (Stato: 21.03.2025)

In passato il Consiglio federale si è avvalso spesso del diritto di convocare una sessione e, di norma, lo ha fatto per accelerare l'approvazione dei propri disegni[1]. Nel 1914 convocò le Camere per ottenere l'attribuzione di poteri eccezionali e nel 1939 perché venisse nominato un generale in tempo di guerra, mentre nel 2020 lo ha fatto per deliberare sulle misure straordinarie per combattere la crisi dovuta al coronavirus.

La disposizione, soppressa nel 2000, che consentiva a un numero minimo di cinque Cantoni di convocare una sessione, non è mai stata applicata. I membri del Consiglio degli Stati, che dal 2000 hanno il diritto di convocare sessioni, se ne sono avvalsi per la prima volta nella primavera del 2020.

Ad oggi, i membri del Consiglio nazionale hanno chiesto la convocazione di una sessione straordinaria 49 volte.

Due volte è stato chiesto di convocare una sessione straordinaria in virtù della legge federale sulle finanze della Confederazione[2]. La prima di queste sessioni («Credito urgente settore dell'elettricità») è stata accorpata alla sessione ordinaria autunnale del 2022, la seconda (crisi bancaria 2023) è prevista per metà aprile 2023.

La sessione di aprile 2023 è stata la terza sessione straordinaria dal 2000 che si terrà separatamente da quella ordinaria; le due precedenti si sono svolte nel maggio 2020, per affrontare la crisi dovuta al coronavirus, e nel novembre del 2001, per discutere del finanziamento di Swissair.

[1] Jean-François Aubert, art. 86, n. marg. 10, in: Aubert/Eichenberger/Müller/Rhinow/Schindler, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 29 maggio 1874, Berna 1996.

[2] Oltre al Consiglio federale e ai 31 membri del Consiglio degli Stati, alla fine di marzo 2020 anche 12 membri del Consiglio nazionale hanno chiesto la convocazione delle Camere per una sessione straordinaria. A differenza del Consiglio federale e dei consiglieri degli Stati, i consiglieri nazionali non si sono fondati sulla legge del Parlamento, ma sulla legge federale sulle finanze della Confederazione e hanno quindi chiesto che la sessione straordinaria si tenesse ad aprile. Non hanno tuttavia raggiunto il quorum necessario per la convocazione della sessione straordinaria, cosicché le Camere sono state convocate in virtù della domanda del Consiglio federale e dei consiglieri degli Stati, con la conseguenza che la sessione si è infine svolta solo a maggio 2020.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Sessioni (PDF)

II. Fatti e cifre

- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Kapitel II.1.1 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazioni in forma cartacea

JEAN-FRANCOIS AUBERT, Art. 151, in : Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2003, in francese.

GIOVANNI BIAGGINI, Art. 151, in : Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zürich 2017, in tedesco.

LUC GONIN, Art. 151, in : Martenet/Dubey (ed.), Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

DANIELA THURNHERR, Art. 151, in : Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

STEFAN G. SCHMID, ANDREA CARONI, Art. 151, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2023, in tedesco.

IV. Parlamenti a confronto

- Überblick über ausgewählte parlamentarische Minderheitenrechte in Bund und Kantonen, in: Parlamento, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Aprile 2017 No. 1, 20o anno, pag. 16 (PDF), in tedesco e francese.

Basi legali

- Articolo 151 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 185 capoverso 4 Costituzione federale
- Articolo 2 capoversi 3 e 4 legge sul Parlamento
- Articolo 28 capoverso 3 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 34 capoverso 4 legge federale sulle finanze della Confederazione
- Articolo 77 capoverso 3 legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Termini correlati

- Sessione

*Singoli atti dell’Assemblea federale

I singoli atti non contengono norme di diritto. Contrariamente alle norme giuridiche, si riferiscono a fatti concreti. Alcuni singoli atti dell’Assemblea federale sono generali, ossia si riferiscono a una cerchia di persone non meglio definita, altri invece sono individuali.

L’Assemblea federale emana i singoli atti sottoposti a referendum nella forma di decreto federale. Gli altri hanno la forma di decreto federale semplice.

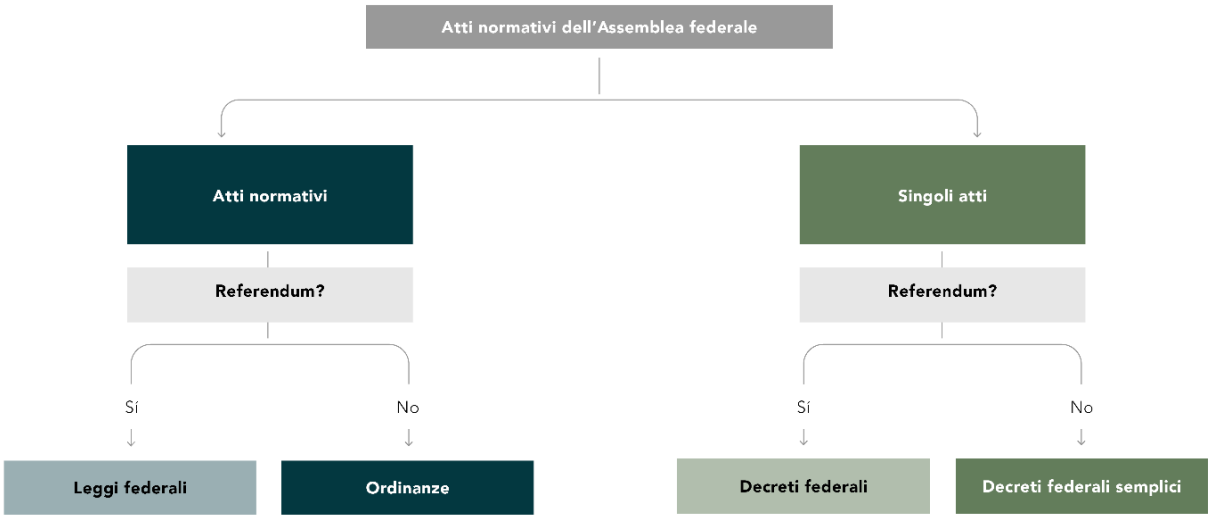

Ulteriori informazioni

Panoramica statistica

- Scheda informativa: Atti emanati dall’Assemblea federale
- Scheda informativa: Atti emanati dall’Assemblea federale (PDF)

Basi legali

- Articolo 163 capoverso 2 Costituzione federale

Termini correlati

- Disposizione contenente norme di diritto

*Sistema bicamerale

L'Assemblea federale si compone di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo, il Consiglio nazionale di 46 deputati dei Cantoni.

L'Assemblea federale funziona come bicameralismo perfetto, ossia le due Camere sono poste su un piano di parità e sono dotate delle stesse competenze. Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.

Il principio della parità delle due Camere conosce eccezioni per alcuni oggetti in deliberazione: per deliberare su elezioni, domande di grazia e risoluzione dei conflitti di competenza tra le autorità federali supreme, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria, nella quale il Consiglio nazionale, che consta di un numero maggiore di membri, è preponderante.

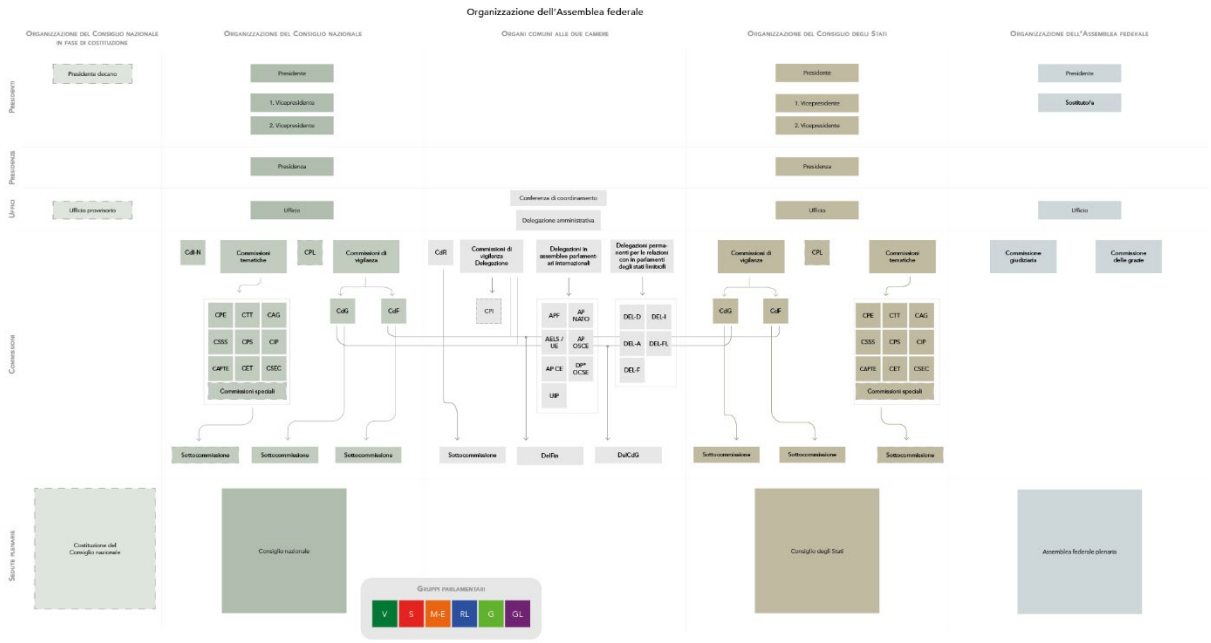

Cenni storici

Pubblicazione in forma cartacea

HANS-UELRICH KAMER, Das Zweikammersystem im schweizerischen Bundesstaat, Baar: Buchdr. J. Dossenbach Erben, 1953, pag. 24 segg., in tedesco.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Ritratto del Parlamento: Organizzazione dell'Assemblea federale

II. Studio

- Das Verhältnis von National- und Ständerat im Differenzbereinigungsverfahren 1996–2005. Eine Analyse von Einflusspotenzial und Koalitionsverhalten. Studie im Auftrag der Parlamentsdienste der Schweizerischen Bundesversammlung. Agosto 2008 (PDF), in tedesco.

III. Parlamenti a confronto

- IPU: Parlements d'un coup d'œil: structure, in francese.
- GAAC 1/2014: Die Stellung der zweiten Parlamentskammer in Staaten Europas, pag. 27 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazioni in forma cartacea

ADRIAN VATTER, Das politische System der Schweiz, Nomos, Baden-Baden 2013, pag. 311 segg., in tedesco.

LORENZO PAGNAMENTA, Die verkannte Kammer: Rolle und Funktion von parlamentarischen Zweikammersystemen über den Bundesstaat hinaus, in: Eva Maria Belser/Peter Hänni/Bernhard Waldmann (ed.), Föderalismus 2.0: Denkanstösse und Ausblicke, Berna 2011, pag. 69 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articoli 148 capoverso 2 e 156 capoversi 2 e 3 Costituzione federale
- Articolo 83 segg. legge sul Parlamento

Termini correlati

- Camera prioritaria
- Procedura di eliminazione delle divergenze
- Procedura parlamentare in caso di disegni di atti normativi

*Sospensione della trattazione di un oggetto in deliberazione

Una Camera può decidere di sospendere la trattazione di un oggetto in deliberazione per un periodo probabilmente superiore a un anno. Se l'altra Camera non accetta la decisione di rinvio, quest'ultimo è nondimeno efficace qualora la Camera prioritaria lo ribadisca.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma elettronica

CORNELIA THELER, art. 87, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF) in tedesco.

Basi legali

- Articolo 87 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Oggetti in deliberazione

*Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale

Qualora a un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale sia revocata l'immunità, le commissioni competenti per le questioni in materia di immunità e riunite in una seduta congiunta dell'Assemblea federale plenaria possono proporre a quest'ultima la sospensione provvisoria dalla carica. Se l'Assemblea federale plenaria dà seguito a questa richiesta l'interessato è sospeso dalla sua carica fino alla conclusione del procedimento penale.

Cenni storici

Finora l'immunità di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale è stata revocata soltanto due volte. In entrambi i casi l'interessato ha dato le dimissioni prima della revoca dell'immunità.

Basi legali

- Articolo 14 capoverso 5 legge sulla responsabilità

Termini correlati

- Destituzione dei giudici dei tribunali della Confederazione
- Destituzione di membri del Ministero pubblico della Confederazione e dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
- Immunità

*Sottocommissione

Le commissioni possono istituire al proprio interno delle sottocommissioni. Le commissioni definiscono il mandato delle sottocommissioni precisandone i compiti e i termini entro cui riferire al plenum. In genere la composizione della sottocommissione rispecchia la stessa chiave di ripartizione che vale per la commissione.

La Commissione delle finanze e la Commissione della gestione possono istituire sottocommissioni permanenti incaricate di trattare per loro singoli settori di compiti. Le sottocommissioni sottopongono i loro rapporti e le loro richieste alla loro commissione.

Da parte sua, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale istituisce una sottocommissione permanente per le questioni europee.

Cenni storici

La disposizione secondo cui ogni commissione può istituire sottocommissioni con il consenso dell'Ufficio è stata abrogata dai regolamenti dei Consigli nel 2023[1].

Il 4 dicembre 2023 è entrata in vigore la disposizione secondo cui la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale può istituire una sottocommissione permanente per le questioni relative all'Unione europea[2].

[1] 20.437 / 20.438 Iv. Pa. Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi / Uso delle competenze in materia di diritto di necessità e controllo del diritto di necessità del Consiglio federale in situazioni di crisi

[2] 23.446 Iv. Pa. Sottocommissione permanente per le questioni europee della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio del Consiglio nazionale, sezione F (PDF)

II. In breve

- Scheda informativa: Commissioni (PDF)

Basi legali

- Articolo 31 capoverso g legge sul Parlamento
- Articolo 45 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 14 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 18 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 11 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 14 capoversi 4 e 5 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Commissione
- Commissione speciale

*Sovranità finanziaria

La sovranità finanziaria compete all'Assemblea federale, che quindi adotta il preventivo per l'anno successivo, prende atto del piano finanziario per i tre anni seguenti e approva il consuntivo dell'anno precedente.

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Allestimento delle finanze

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- STEFAN KOLLER, art. 25, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- 15 ans NGP: Que reste-t-il pour le Parlement?, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2012, n° 2, 15e année (PDF), in francese e tedesco.

III. Pubblicazioni in forma cartacea

THOMAS STAUFFER Art. 167, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Schulthess, Zürich 2023, in tedesco.

RETO HÄGGI FURRER, SONJA GÜNTERT, MICHAEL MERKER, Art. 167, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 167 Costituzione federale
- Articolo 25 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Compiti dell'Assemblea federale
- Referendum finanziario

*Spesa

Si considera spesa la diminuzione di valori patrimoniali e l'incremento di capitale di terzi che comportano la diminuzione del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione.

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 3 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Preventivo
- Entrate
- Ricavo
- Uscite

*Stanza per l’allattamento

Al piano rialzato del Palazzo del Parlamento è stata allestita una stanza per l’allattamento a disposizione dei membri delle Camere.

Cenni storici

La stanza per l’allattamento è stata allestita nel 2019.

- 19.5624 Heure des questions. Coût de la salle d'allaitement du Palais fédéral

Termini correlati

- Custodia dei bambini (deputati)
- Importo sostitutivo della diaria in caso di maternità
- Importo sostitutivo della diaria in caso di paternità
- Prestazioni che integrano l’assegno familiare (deputati)

*Statuto dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale è l'autorità suprema della Confederazione. Conformemente alla Costituzione esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e del Cantoni.

La preminenza dell'Assemblea federale è dovuta da un lato alla legittimità dei suoi membri eletti democraticamente[1]: l'Assemblea federale è l'unica autorità della Confederazione i cui membri sono eletti direttamente dal Popolo. Un altro motivo risiede nel fatto che essa è eletta allo scopo di rappresentare il Popolo[2].

La supremazia dell'Assemblea federale si esprime in tutte le relazioni importanti tra le autorità federali: l'Assemblea federale elegge i membri delle autorità federali supreme, stabilisce con la sua legislazione il quadro del loro operato ed esercita l'alta vigilanza sulle loro attività[3].

[1] Erläuterungen zum Verfassungsentwurf, 1995, pag. 150, in tedesco

[2] PIERRE TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stämpfli Verlag AG Berna, 2011, § 35, N 2, in tedesco

[3] ad 96.091 Assemblea federale. Organizzazione, procedura, rapporti con il Consiglio federale, rapporto complementare delle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali relativo alla riforma della Costituzione del 6 marzo 1997, pag. 252.

Cenni storici

L'articolo 60 della Costituzione federale del 1848 stabiliva che la suprema autorità della Confederazione fosse esercitata dall'Assemblea federale. Quando, nel 1874, fu introdotto il referendum facoltativo, nel testo costituzionale fu aggiunta una riserva esplicita dei diritti del Popolo e dei Cantoni (art. 71 Cost. del 1874).

Ulteriori informazioni

I. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: Statuto dell'Assemblea federale

II. Pubblicazioni in forma cartacea

GIOVANNI BIAGGINI, Art. 148, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli 2017, in tedesco.

DANIELA THURNHERR, Art. 148, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

STEFAN G. SCHMID, ANDREA CARONI, Art. 151, in: Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Dike, Zürich 2023, in tedesco.

VINCENT MARTENET, in: Martenet/Dubey (ed.) Constitution fédérale, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2021, in francese.

Basi legali

- Articolo 148 capoverso 1 Costituzione federale

Termini correlati

- Compiti dell’Assemblea federale

*Stralcio dal ruolo di un'iniziativa parlamentare

I. Stralcio dal ruolo in seguito all'uscita dell'autore dalla Camera

Se l'autore dell'iniziativa non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare la riprende nella prima settimana della sessione successiva, l'iniziativa è tolta dal ruolo senza decisione della Camera, salvo che la commissione non le abbia già dato seguito.

II. Stralcio dal ruolo su proposta della commissione stessa o dell'Ufficio dopo aver dato seguito a un'iniziativa parlamentare

Se all'iniziativa di un parlamentare o di un gruppo parlamentare è dato seguito, la commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa deve elaborare entro due anni un proprio progetto. Se la commissione non presenta il proprio progetto di atto normativo entro tale termine, la Camera, su proposta della commissione stessa o dell'Ufficio, decide se prorogare il termine o togliere dal ruolo l'iniziativa.

La commissione può proporre alla Camera di togliere dal ruolo l'iniziativa se:

- essa risulta già adempiuta da un altro disegno di atto normativo; oppure
- non risulta necessario mantenere l'incarico conferito alla commissione.

Quanto detto sopra non si applica tuttavia alle iniziative commissionali, dato che queste diventano pendenti nella Camera soltanto con la presentazione del progetto di atto normativo. La commissione non deve quindi chiedere alla Camera una proroga del termine e può ritirare la sua iniziativa in qualsiasi momento fino alla decisione di entrata in materia.

Cenni storici

La regola secondo cui una iniziativa parlamentare il cui autore non fa più parte della Camera viene tolto dal ruolo se non è ripreso da un altro parlamentare si applica dal 2009.[1]

[1] 07.400 Iv. Pa. Diritto parlamentare. Diverse modifiche

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 113, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Stralcio dal ruolo in seguito all'uscita dell'autore dalla Camera

- Articolo 109 capoverso 5 legge sul Parlamento

II. Stralcio dal ruolo su proposta della commissione stessa o dell'Ufficio

- Articolo 113 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Iniziativa parlamentare
- Ritiro di un'iniziativa parlamentare
- Stralcio di un disegno di atto legislativo

*Stralcio di un disegno di atto legislativo

Un disegno di atto legislativo su cui si è decisa l'entrata in materia può essere tolto dal ruolo se divenuto privo di oggetto. Prima della votazione sul complesso, lo stralcio ha luogo su richiesta della commissione incaricata dell'esame preliminare o del Consiglio federale. Durante la procedura di appianamento delle divergenze o dopo la sua conclusione, lo stralcio ha luogo su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare di entrambe le Camere.

Se le due Camere non riescono a convenire sullo stralcio, in seconda lettura si impone la Camera che vuole togliere dal ruolo il disegno di atto legislativo.

Cenni storici

Prima del 2013 la legge prevedeva che le Camere potessero togliere dal ruolo un disegno di atto legislativo soltanto durante la procedura di appianamento delle divergenze. Di fatto, però, i disegni venivano stralciati anche se non vi era più motivo di avviare o proseguire la deliberazione di dettaglio. Nel 2013 questa prassi è stata sancita nella legge ed è stata aggiunta anche la possibilità di togliere i disegni dal ruolo al termine della procedura di appianamento delle divergenze.

Cfr. 10.440 Iv. Pa. Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Procedura in caso di disegni e progetti di atti legislativi (PDF)

II. Banca dati

- Banca dati degli atti legislativi [in tedesco] (XSLX)

III. Pubblicazione in forma elettronica

- CORNELIA THELER, art. 90, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 74 capoverso 6 legge sul Parlamento
- Articolo 90 legge sul Parlamento
- Articolo 95 lettera j legge sul Parlamento

Termini correlati

- Procedura parlamentare in caso di disegni di atti legislativi

*Stralcio di un intervento parlamentare

Un intervento può essere tolto dal ruolo prima o dopo la decisione della Camera.

I. Stralcio prima della decisione della camera

Un intervento di un deputato o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se:

- la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione; o
- il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro deputato lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.

II. Stralcio dopo la decisione della Camera

Mozioni e postulati accolti vengono tolti dal ruolo su richiesta motivata del Consiglio federale o di una commissione, se sono stati adempiuti o se non devono più essere mantenuti.

Cenni storici

Stralcio prima della decisione della camera

La regola secondo cui un intervento il cui autore non fa più parte della Camera viene tolto dal ruolo se non è ripreso da un altro parlamentare si applica dal 1931[1].

Allo stesso anno risale la regola secondo cui sono tolti dal ruolo anche gli interventi parlamentari non trattati entro due anni dalla loro presentazione[2]; abolita nel 2003[3] per le mozioni e i postulati, è stata reintrodotta nel 2009[4]. Nel breve periodo compreso tra dicembre 2003 e marzo 2009 alle mozioni e ai postulati è stata applicata la regola secondo cui, se non li aveva ancora trattati definitivamente entro due anni dalla loro presentazione, la Camera decideva, su richiesta motivata dell'Ufficio, se il periodo di trattazione dovesse essere prorogato o se l'intervento dovesse essere tolto dal ruolo senza essere trattato nel merito.

[1] MARTIN GRAF, art. 118 N 17 in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG), 13 dicembre 2002, ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014, pag. 808 (in tedesco).

[2] Ibid.

[3] Iv. Pa. 01.401 Legge sul Parlamento.

[4] Iv. Pa. 07.400 Diritto parlamentare. Diverse modifiche.

Ulteriori informazioni

Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, art. 119, art. 122 und art. 124, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Stralcio prima della decisione della Camera

- Articolo 119 capoverso 5 legge sul Parlamento

II. Stralcio dopo la decisione della Camera

- Articolo 122 legge sul Parlamento
- Articolo 124 capoversi 4 e 5 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Intervento parlamentare
- Interventi parlamentari controversi (Consiglio nazionale)
- Procedura accelerata, interventi parlamentari (Consiglio nazionale)
- Rapporto del Consiglio federale sulle mozioni e sui postulati

*Suddivisione delle deliberazioni su un disegno di atto legislativo

Eccezionalmente, un disegno voluminoso di atto legislativo può essere suddiviso mediante decisione concorde delle due Camere e trasmesso per parti alla seconda Camera già prima della votazione sul complesso.

Se le decisioni delle due Camere divergono per quanto concerne la suddivisione del disegno di atto legislativo e se la Camera che ha respinto la suddivisione conferma la propria decisione, il disegno è trasmesso alla seconda Camera soltanto dopo la votazione sul complesso.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- CORNELIA THELER, art. 88, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 88 legge sul Parlamento

Termini correlati

– Votazione sul complesso

*Suddivisione di un disegno di atto legislativo

Se si intende suddividere un disegno di atto legislativo in più parti, si presenta una proposta per stralciare determinate disposizioni dal disegno originale e inserirle in un nuovo disegno.

Ulteriori informazioni

- CORNELIA THELER, art. 76, N 22 segg., in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 76 capoverso 1^{bis} lettera a legge sul Parlamento

Termini correlati

- Presentazione di un disegno di atto legislativo mediante una proposta

*Supplenza nelle Camere

Un parlamentare non può farsi rappresentare in una seduta delle Camere.

Ulteriori informazioni

I. Studio

- Conciliabilità tra politica, professione e famiglia: verifica e ottimizzazioni, Rapporto finale dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 4 novembre 2022, pag. 27 segg. (PDF)

II. Parlamenti a confronto

- KARIN FRICK, Parlamentarische Stellvertretung im Wandel der Zeiten, in: Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, April 2025 Nr. 1, 28. Jahrgang, S. 8. ff. (PDF), in tedesco.
- KARIN FRICK, Das «vertretbare» Parlament: Wie parlamentarische Stellvertretungssysteme verschiedene Repräsentationsverständnisse spiegeln, in: Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Settembre 2021, No. 2, 24o anno, pag. 42-50 (PDF), in tedesco.
- LUKAS GOLDER, PETRA HUTH, Stellvertretende in den Parlamenten von Gemeinden, Städten, Kantonen – Eine Ent- oder Belastung für das schwächelnde Milizsystem?, in: DeFacto 4. Juli 2019, in tedesco.

Termini correlati

- Assenza (deputati)
- Supplenza nelle commissioni

*Supplenza nelle commissioni

Un parlamentare può farsi sostituire a una seduta di commissione. Le assenze dalle sedute delle commissioni del Consiglio nazionale vanno annunciate al rispettivo gruppo parlamentare, che designa il sostituto del membro impossibilitato a partecipare. Nel Consiglio degli Stati è il parlamentare stesso a decidere chi lo sostituisce.

Cenni storici

Dopo l'introduzione del sistema delle commissioni tematiche permanenti nel 1991 il regolamento del Consiglio nazionale stabiliva che per ogni gruppo parlamentare rappresentato in una commissione permanente erano designati tanti supplenti quanti erano i membri titolari[1]. Soltanto i supplenti designati erano autorizzati a rappresentare un membro della commissione per una determinata seduta. Nel 1995 il sistema dei supplenti è stato abolito[2].

[1] 90.228 Iv. Pa. Riforma del Parlamento, Rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991, FF 1991 III 493, in particolare pag. 555; art. 19 cpv. 2 Regolamento del Consiglio nazionale, modifica del 5 ottobre 1991, RU 1991 2162

[2] 95.415 Iv. Pa. Regolamento del Consiglio nazionale. Modificazione Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 18 settembre 1995, FF 1995 IV 1516; art. 19 cpv. 2 Regolamento del Consiglio nazionale, modifica del 6 ottobre 1995, RU 1995 4358

Ulteriori informazioni

I. Regole speciali

- I membri delle Commissioni della gestione o di una commissione parlamentare d'inchiesta e delle sue sottocommissioni non possono farsi rappresentare.
- I membri delle sottocommissioni (a eccezione di quelli delle sottocommissioni delle Commissioni delle finanze) possono farsi rappresentare soltanto da membri della commissione plenaria.
- I membri della Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale e quelli della Delegazione delle finanze hanno rappresentanti permanenti.
- Per la maggior parte delle delegazioni attive a livello internazionale oltre ai membri vengono nominati anche sostituti, i quali sono gli unici a poter rappresentare i membri.

II. Attualità

- 25.456 Iv. Pa. Introdurre la possibilità della supplenza nelle sottocommissioni della Commissione della gestione

Basi legali

- Articolo 51 capoverso 1 legge federale sull'Assemblea federale
- Articolo 18 regolamento del Consiglio nazionale

- Articolo 13a capoverso 2 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 14 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 6a capoverso 1 lettera a ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento
- Articolo 7 capoverso 2 ordinanza dell'Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

Termini correlati

- Assenza (deputati)

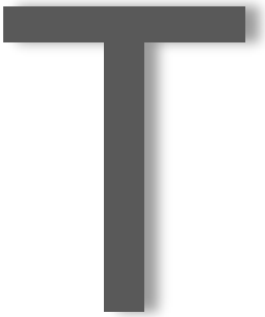

*Tessere di accesso (Palazzo del Parlamento)

Chi intende accedere al Palazzo del Parlamento deve essere in possesso di una tessera di accesso.

Vi sono due tipi di tessere di accesso:

- le tessere di accesso permanenti, fornite alle persone che lavorano o entrano regolarmente nel Palazzo del Parlamento;
- le tessere di accesso giornaliere, fornite alle persone che entrano nel Palazzo del Parlamento per singoli giorni.

Ogni membro del Parlamento può consentire a due persone di accedere alle aree non pubbliche del Palazzo del Parlamento. I nomi e le funzioni di queste persone devono essere iscritti in un registro pubblicamente consultabile.

Cenni storici

Dalla sessione invernale del 2011 la funzione degli invitati dei parlamentari figura sulla loro carta d'accesso.

- 09.486 Iv. Pa. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 4 febbraio 2011

Durante la prima fase della crisi del Coronavirus l'accesso al Palazzo del Parlamento e ai padiglioni di Bernexpo è stato limitato.

- Faktenbericht: Die Bundesversammlung und die Covid-19-Krise: Ein chronologischer Überblick (PDF), in tedesco.

Dal 2 ottobre 2021 al 17 febbraio 2022 le persone a partire dai16 anni dovevano mostrare un certificato Covid per visitare il Palazzo del Parlamento.

- 21.482 Iv. Pa. Obbligo di presentare il certificato COVID nel Palazzo del Parlamento
- 16 febbraio 2022, Comunicato stampa: COVID-19: revocate le misure di protezione nel Parlamento

Ulteriori informazioni

- Lista delle accreditazioni (Consiglio nazionale) (PDF)
- Lista delle accreditazioni (Consiglio degli Stati) (PDF)

Basi legali

- Articolo 69 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 16a ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Accreditamento dei giornalisti
- Diritto di polizia

*Testo per la votazione finale

Se ambedue le Camere hanno terminato le deliberazioni su una legge federale, un'ordinanza dell'Assemblea federale o un decreto federale sottostante a referendum obbligatorio o facoltativo, la Commissione di redazione verifica il testo dell'atto legislativo e stabilisce la versione definitiva per la votazione finale. Il progetto della Commissione di redazione per la votazione finale è chiamato «testo per la votazione finale».

Ulteriori informazioni

- Testi sottoposti alle votazioni finali

Basi legali

- Articolo 57 legge sul Parlamento
- Articolo 81 capoverso 1bis legge sul Parlamento

Termini correlati

- Votazione finale

*Traduzione simultanea

Nel Consiglio nazionale e nell'Assemblea federale plenaria le deliberazioni vengono tradotte simultaneamente nelle tre lingue ufficiali. Nel Consiglio degli Stati e nelle sedute delle commissioni invece non vi è alcuna traduzione simultanea.

Cenni storici

L'infrastruttura per la traduzione simultanea della sala del Consiglio nazionale venne realizzata nella seconda metà degli anni Quaranta. Il principio della traduzione simultanea dei dibattiti parlamentari fu ancorato nel 1962 nel regolamento del Consiglio nazionale.

Nel 1991 il Consiglio nazionale stabilì nel suo regolamento che le deliberazioni delle commissioni venissero tradotte in tedesco, francese e italiano, a meno che tutti i membri commissionali della stessa lingua non rinunciassero alla traduzione. Il regolamento del Consiglio degli Stati fu invece modificato in modo da dare la facoltà a ogni membro commissionale di richiedere la traduzione delle deliberazioni. Per motivi finanziari le due disposizioni non furono mai applicate e nel 2003 si decise pertanto di stralciarle dai rispettivi regolamenti.

- cfr. Rapporto dell'Ufficio del 21 agosto 2015 in adempimento del postulato 10.3157 «Diffusione dei dibattiti del Consiglio degli Stati nelle lingue nazionali» (PDF)

Nel 2007 l'Ufficio del Consiglio nazionale, nel suo parere in merito alla mozione 07.3355 «Traduzione simultanea delle sedute commissionali», si espresse come segue:

«L'Ufficio del Consiglio nazionale è consapevole dell'importanza della comunicazione fra consiglieri che parlano lingue diverse. In Svizzera, nazione nata dalla volontà dei popoli che la compongono, uno dei compiti precipui dei membri delle Camere federali è sviluppare comprensione per la lingua, la cultura e la mentalità delle altre regioni nazionali. Un dialogo diretto al di là delle barriere linguistiche contribuisce più di tutto alla coesione all'interno del Parlamento.

Per questa ragione gli uffici dei Consigli e la Delegazione amministrativa hanno sostenuto la comprensione interlinguistica con una serie di misure. Ad esempio, ai membri dei consigli da qualche anno vengono proposti corsi di lingue. L'ufficio invita i membri dei consigli a utilizzare maggiormente questa offerta. Il modo migliore di promuovere la coerenza è permettere ai membri delle commissioni di seguire le votazioni nella lingua originale.»

(cfr. verbali del Consiglio nazionale del 30.09, 17.10 e 20.12.1946; art. 25 regolamento del Consiglio nazionale del 2 ottobre 1962; art. 23a regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 1990 (stato 25 novembre 1991); art. 13a regolamento del Consiglio degli Stati del 24 settembre 1986 (stato 25 novembre 1991); 03.418 Iniziativa parlamentare Regolamento del Consiglio nazionale, Revisione totale, Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 2003, FF 2003 2974; 03.417 Iniziativa parlamentare Regolamento del Consiglio degli Stati, Revisione totale, Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 31 marzo 2003, FF 2003 3010).

Ulteriori informazioni

I. Consiglio nazionale e Assemblea federale plenaria

Nel Consiglio nazionale e nell'Assemblea federale plenaria le deliberazioni vengono tradotte integralmente. Ogni parlamentare può ascoltare dal suo posto la traduzione simultanea in italiano, francese o tedesco. Comunicazioni importanti del presidente e mozioni d'ordine orali vengono inoltre tradotte in una seconda lingua ufficiale da un collaboratore della segreteria della Camera e diffuse da altoparlanti.

II. Stampa

Le Matin, 10.03.2016, pag. 4: «Ils sont les seuls à tout écouter»

Basi legali

- Articolo 37 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Assegno di formazione (deputato)
- Lingue

*Trasmissione in diretta

I dibattiti in Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati e nell'Assemblea federale plenaria sono trasmessi in diretta su Internet; nel Consiglio nazionale e nell'Assemblea federale plenaria, sono inoltre tradotti simultaneamente da interpreti nelle tre lingue ufficiali. I dibattiti che si tengono nella sala del Consiglio nazionale possono quindi essere seguiti nella lingua originale o in una delle tre lingue ufficiali, a seconda della scelta del canale.

Cenni storici

La trasmissione in diretta dei dibattiti nelle Camere è stata sperimentata e introdotta per la prima volta nel 1999. Una base legale esplicita è stata creata nel 2018 (16.457).

Ulteriori informazioni

- Livestream dei dibattiti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati – codice per l'inserimento nei siti Internet

Basi legali

- Articolo 14 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Pubblicità delle sedute

*Trattato, procedura

I trattati internazionali sono subordinati all'approvazione dell'Assemblea federale (denominata «procedura ordinaria»).

In base ad una legge federale o ai trattati internazionali approvati dall'Assemblea federale, il Consiglio federale può tuttavia essere autorizzato a concludere autonomamente alcuni trattati (denominata «procedura semplificata»).

Ulteriori informazioni

I. Procedura ordinaria

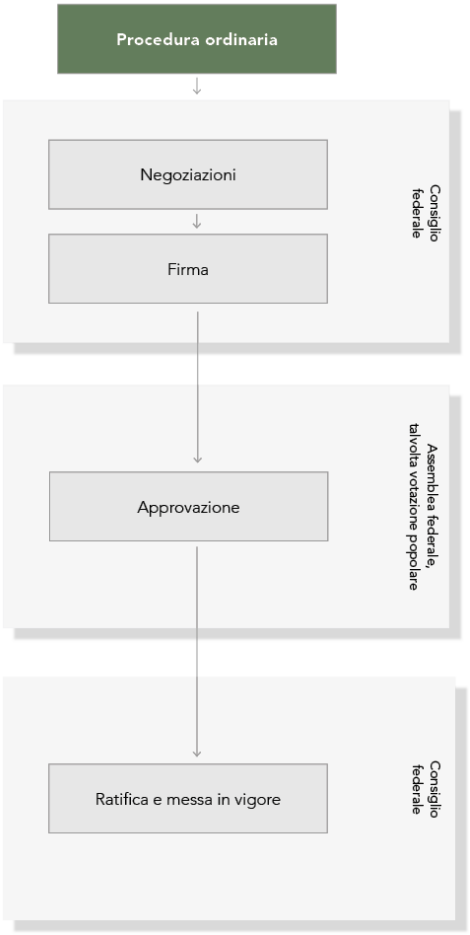

Il Consiglio federale consulta le Commissioni competenti per la politica estera in merito alle direttive e alle linee guida per il mandato negoziale di cui si sta occupando. Conduce le trattative, approva il testo del trattato, lo sottoscrive e lo sottopone all'Assemblea federale per approvazione.

In linea di massima l'Assemblea federale può approvare o rifiutare il trattato solo nel suo insieme. Tuttavia può obbligare il Consiglio federale a formulare una riserva, se il trattato prevede questa procedura.

Il secondo rifiuto di una delle Camere è definitivo quando le Camere non sono concordi sull'approvazione di un trattato internazionale.

L’Assemblea federale approva i trattati che sottostanno a referendum, sia esso obbligatorio o facoltativo, mediante decreto federale, altri trattati internazionali mediante decreto federale semplice.

Al referendum obbligatorio sottostanno l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali. Al referendum facoltativo sottostanno i trattati di diritto internazionale:

- di durata indeterminata e indenunciabili,
- che prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale,
- che comprendono importanti norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

Il trattato approvato dall’Assemblea federale e accolto in un eventuale referendum può essere ratificato e messo in vigore dal Consiglio federale.

II. Procedura semplificata

Il Consiglio federale può essere autorizzato a concludere trattati autonomamente in seguito a una legge federale o a un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. Tuttavia, la Costituzione esclude che la competenza di concludere autonomamente trattati venga delegata in caso di trattati che sottostanno al referendum.

Il Consiglio federale riferisce annualmente in un rapporto all’Assemblea federale sui trattati che ha concluso. Le Camere prendono atto del rapporto. Se l’Assemblea federale ritiene che l’approvazione di un determinato trattato le spetti, può incaricare il Consiglio federale con una mozione di presentarglielo in un secondo tempo mediante procedura ordinaria.

III. Documenti

- Scheda informativa: Approvazione di trattati internazionali (PDF)
- Le référendum en matière de traités internationaux dans le droit constitutionnel fédéral : Vue d’ensemble du droit et analyse juridique de l'Office fédéral de la justice du 27 mai 2024 (PDF)

Basi legali

- Articolo 166 capoverso 2 Costituzione federale
- Articolo 24 capoversi 2–3 legge sul Parlamento
- Articolo 152 capoverso 3bis legge sul parlamento
- Articoli 7a e 7b legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Termini correlati

- Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale
- Collaborazione politica estera
- Consultazione della commissione competente da parte del Consiglio federale

*Trattazione di mozioni e postulati nelle Commissioni e nelle Camere

I. Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione o un postulato al più tardi entro l'inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione.

Se si tratta di una mozione o un postulato di commissione presentato meno di un mese prima dell'inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro l'intervento al più tardi entro l'inizio della sessione successiva. Tuttavia, se mozioni di ugual tenore di commissioni delle due Camere sono presentate al più tardi una settimana prima della successiva sessione ordinaria o straordinaria, il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione prima della trattazione della stessa durante tale sessione. Le mozioni di commissione che incaricano il Consiglio federale di emanare o modificare un'ordinanza di necessità oppure un'ordinanza poggiante su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale sono iscritte all'ordine del giorno dell'eventuale sessione in corso o, al più tardi, della sessione successiva, sia essa ordinaria o straordinaria. Il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione per scritto o a voce.

Soltanto dopo che il Consiglio federale si è pronunciato, una mozione o un postulato sono pronti per essere trattati.

II. Trattazione nelle Camere

Consiglio nazionale

Mozioni e i postulati di parlamentari e di gruppi

Nel Consiglio nazionale gli interventi di parlamentari e di gruppi parlamentari, per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale, sono iscritti in una lista che viene distribuita durante la terza settimana della sessione e trattata l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno (la cosiddetta «lista del venerdì»). Se intendono contrastare un intervento che il Consiglio federale raccomanda di accogliere, i parlamentari possono proporne il rigetto fino al penultimo giorno della sessione.

Gli interventi che il Consiglio federale raccomanda di accogliere e che non sono contrastati sono accolti senza discussione l'ultimo giorno della sessione. Parimenti, gli interventi di cui il Consiglio federale propone il rigetto sono respinti senza discussione l'ultimo giorno della sessione, sempre che gli autori approvino la proposta dell'Esecutivo.

Gli interventi parlamentari contrastati da uno o più parlamentari non possono invece essere trattati nell'ambito di questa procedura semplificata. La loro trattazione è rinviata a un momento successivo per mancanza di tempo e perché la rappresentanza competente del Consiglio federale non è presente.

Gli interventi dei parlamentari e dei gruppi parlamentari che sono contrastati e quelli che il Consiglio federale raccomanda di respingere – e per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale – vengono così trattati soltanto durante una sessione successiva.

Nella prassi questi interventi non sono elencati separatamente nell'ordine del giorno, ma sono riuniti in liste di interventi per dipartimento. In linea di massima gli interventi dei parlamentari e dei gruppi parlamentari sono trattati nell'ordine in cui sono stati presentati. Gli interventi che il Consiglio federale propone di accogliere e che provocano dissensi in seno alla Camera sono tuttavia trattati prima di quelli che l'Esecutivo propone di respingere. Sono perciò iscritti in cima alla lista degli interventi di un dipartimento.

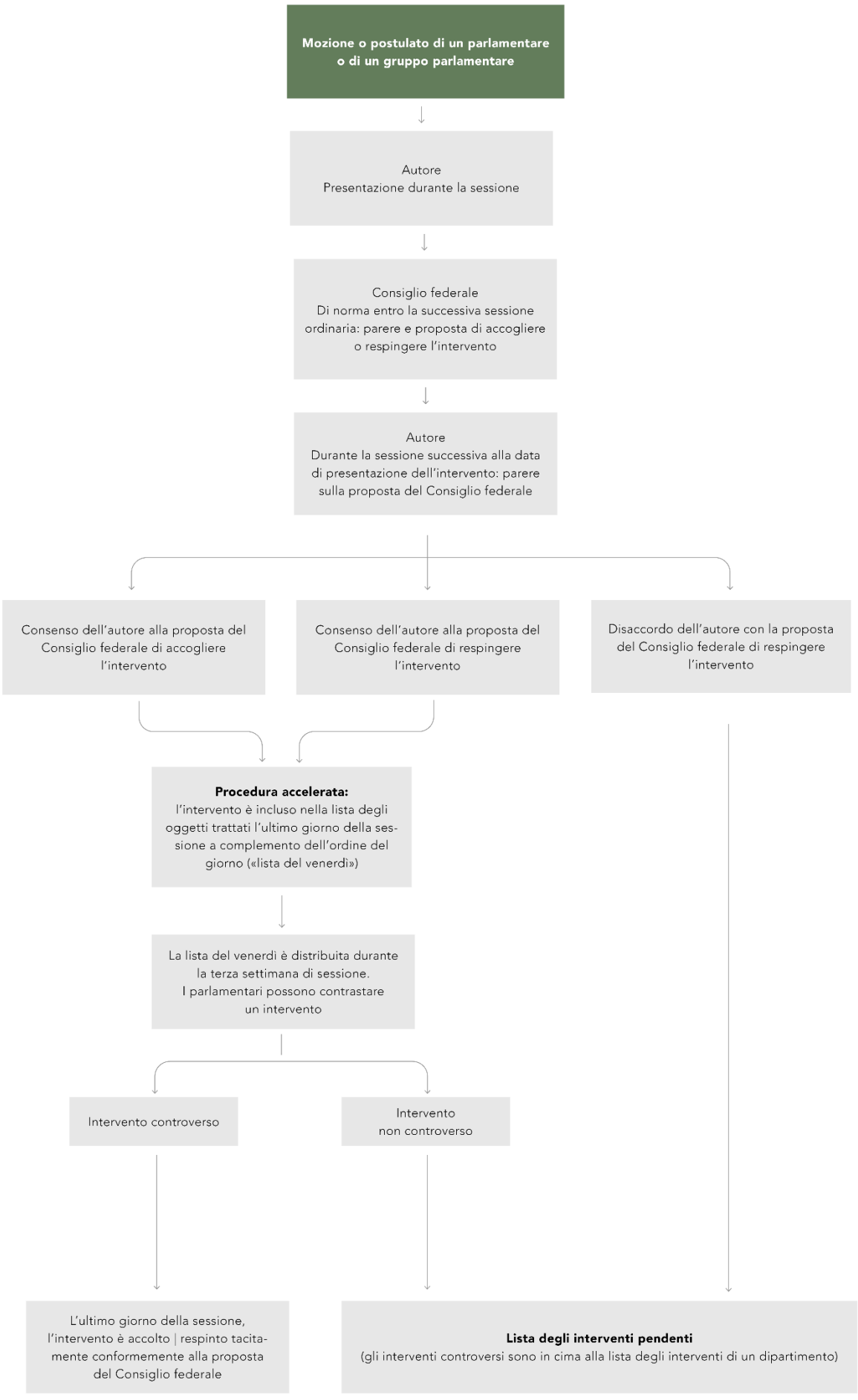
Mozione o postulato di un parlamentare o di un gruppo parlamentare
Autore
Presentazione durante la sessione
Consiglio federale
Di norma entro la successiva sessione ordinaria: parere e proposta di accogliere o respingere l'intervento
Autore
Durante la sessione successiva alla data di presentazione dell'intervento: parere sulla proposta del Consiglio federale
Consenso dell'autore alla proposta del Consiglio federale di accogliere l'intervento
Consenso dell'autore alla proposta del Consiglio federale di respingere l'intervento
Disaccordo dell'autore con la proposta del Consiglio federale di respingere l'intervento
Procedura accelerata:
l'intervento è incluso nella lista degli oggetti trattati l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno («lista del venerdì»)
La lista del venerdì è distribuita durante la terza settimana di sessione.
I parlamentari possono contrastare un intervento
Intervento controverso
Intervento non controverso
L'ultimo giorno della sessione, l'intervento è accolto | respinto tacitamente conformemente alla proposta del Consiglio federale
Lista degli interventi pendenti
(gli interventi controversi sono in cima alla lista degli interventi di un dipartimento)

Non appena è stato trattato, l'intervento appare sulla lista su sfondo grigio (esempio).

Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all’esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi parlamentari. Se durante una sessione non vengono eccezionalmente raggiunte le otto ore di trattazione, il tempo mancante è recuperato nella sessione successiva.

Mozioni e i postulati di commissione e mozioni accolte dal Consiglio degli Stati

Gli interventi di commissione e le mozioni accolte dal Consiglio degli Stati devono essere trattati definitivamente al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il parere del Consiglio federale e dopo il loro accoglimento da parte dell’altra Camera.

Consiglio degli Stati

Nel Consiglio degli Stati gli interventi sono trattati di norma durante la sessione successiva alla loro presentazione.

Ulteriori informazioni

Decisioni e pratiche

- Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell’Ufficio del Consiglio nazionale, sezione B.1.3 (PDF)

Basi legali

- Articolo 119 capoverso 5 legge sul Parlamento
- Articolo 121 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 124 legge sul Parlamento
- Articolo 28 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 24 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Mozione
- Postulato

*Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale, la cui sede è a San Gallo, statuisce sui ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali. In determinati ambiti si esprime anche in merito a decisioni dei governi cantonali. Si compone di sei corti e un Segretariato generale che ne assicura la gestione amministrativa. I giudici sono eletti dall'Assemblea federale plenaria.

Cenni storici

Fino a poco tempo fa, a livello federale esistevano soltanto due tribunali: il Tribunale federale di Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Con la «riforma giudiziaria», approvata a larga maggioranza dal Popolo svizzero nel 2000, sono stati istituiti tre nuovi tribunali federali di primo grado: il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti. La riforma si prefiggeva da un lato di sgravare il Tribunale federale e di rafforzare il suo ruolo quale Corte suprema nazionale e, dall'altro, di migliorare la tutela giurisdizionale dei cittadini e di semplificare i rimedi giuridici a loro disposizione. Il Tribunale federale dei brevetti è stato in primo luogo istituito per far fronte all'accresciuta complessità delle cause in materia di brevetti, la cui evasione richiede la competenza di specialisti.

(fonte: La Confederazione in breve 2012)

Ulteriori informazioni

I. Link

- Il Tribunale amministrativo federale

II. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: L'Assemblea federale e i tribunali federali

Basi legali

- Legge sul Tribunale amministrativo federale

Termini correlati

- Destituzione di giudici
- Elezione di giudici federali
- Incompatibilità
- Immunità
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale
- Tribunali della Confederazione
- Tribunale federale
- Tribunale federale penale

- Tribunale federale dei brevetti

*Tribunale federale

Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Svizzera. Insieme ai tribunali di prima istanza della Confederazione – Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti – costituisce il potere giudiziario.

Il Tribunale federale veglia sull'applicazione uniforme del diritto federale e sul rispetto, da parte dei Cantoni, dei limiti fissati dalla Confederazione in materia di legislazione, nell'applicazione del diritto e nella giurisprudenza. È inoltre competente per la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini. Esso statuisce in ultima istanza sulle controversie tra cittadini, tra Cantoni, tra cittadini e Stato e tra Confederazione e Cantoni. Il suo campo d'attività comprende tutti i settori giuridici: diritto civile e penale, diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, diritto pubblico e diritto amministrativo, incluso il diritto delle assicurazioni sociali. Per poter adempiere alle sue funzioni e far fronte ai suoi nuovi compiti, il Tribunale federale ha dovuto riorganizzarsi. Formato originariamente da una sola Camera, esso si compone attualmente di otto Corti: due di diritto civile, quattro di diritto pubblico e due di diritto penale.

La sede del Tribunale federale è a Losanna; la terza e la quarta Corte di diritto pubblico hanno sede a Lucerna.

(fonte: www.bger.ch)

Cenni storici

Il Tribunale federale venne istituito nel 1848 con la Costituzione federale del 12 settembre 1848.

- Maggiori informazioni su www.bger.ch

Ulteriori informazioni

I. Link

- Il Tribunale federale

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- Le vie che conducono al Tribunale federale – Sintesi dell'organizzazione giudiziaria in Svizzera (PDF)
- Il Tribunale federale svizzero – Il terzo potere dello Stato federale (PDF)
- IRENE MOSER, art. 162, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

III. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: L'Assemblea federale e i tribunali federali

Basi legali

- Articolo 188 Costituzione federale
- Legge sul Tribunale federale
- Articolo 162 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Alta vigilanza
- Incompatibilità
- Immunità
- Destituzione dei giudici
- Nomina dei giudici federali
- Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale
- Tribunale amministrativo federale
- Tribunale penale federale
- Tribunale federale
- Tribunale federale dei brevetti

*Tribunale federale dei brevetti

Il Tribunale federale dei brevetti, la cui sede è a San Gallo, giudica in prima istanza le controversie di diritto civile in materia di brevetti. Le sue decisioni possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale. I giudici sono eletti dall'Assemblea federale plenaria.

Cenni storici

Fino a poco tempo fa, a livello federale esistevano soltanto due tribunali: il Tribunale federale a Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Con la «riforma giudiziaria», approvata a larga maggioranza dal Popolo svizzero nel 2000, sono stati istituiti tre nuovi tribunali federali di primo grado: il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti. La riforma si prefiggeva da un lato di sgravare il Tribunale federale e di rafforzare il suo ruolo quale Corte suprema nazionale e, dall'altro, di migliorare la tutela giurisdizionale dei cittadini e di semplificare i rimedi giuridici a loro disposizione. Il Tribunale federale dei brevetti è stato in primo luogo istituito per far fronte all'accresciuta complessità delle cause in materia di brevetti, la cui evasione richiede la competenza di specialisti.

(fonte: La Confederazione in breve 2012)

Ulteriori informazioni

I. Link

- Tribunale federale dei brevetti

II. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: L'Assemblea federale e i tribunali federali

Basi legali

- Legge sul Tribunale federale dei brevetti

Termini correlati

- Destituzione di giudici
- Elezione di giudici federali
- Incompatibilità
- Immunità
- Sospensione provvisoria di un membro di un'autorità eletto dall'Assemblea federale
- Tribunali della Confederazione
- Tribunale federale
- Tribunale amministrativo federale
- Tribunale penale federale

*Tribunale militare di cassazione

Il Tribunale militare di cassazione è la massima istanza giudiziaria della giustizia in ambito militare. È composto dal presidente, che ha il grado di colonnello, da quattro giudici e da un cancelliere.

Il presidente, i giudici e i giudici supplenti sono eletti dall'Assemblea federale.

Ulteriori informazioni

- DDPS: Giustizia militare

Basi legali

- Articolo 13 segg. Procedura penale militare

Termini correlati

- Elezione dei giudici dei Tribunali della Confederazione

*Tribunale penale federale

Il Tribunale penale federale statuisce sui casi penali che, in virtù della loro particolare tematica o importanza, ricadono nella giurisdizione federale. Esso decide inoltre in caso di ricorso contro l'operato delle autorità di perseguimento penale della Confederazione, in ambito di assistenza giudiziaria internazionale nonché in caso di conflitti di competenza.

Il Tribunale penale federale ha la propria sede a Bellinzona.

(fonte: La Confederazione in breve 2016)

Cenni storici

Fino a poco tempo fa, a livello federale esistevano soltanto due tribunali: il Tribunale federale di Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Con la «riforma giudiziaria», approvata a larga maggioranza dal Popolo svizzero nel 2000, sono stati istituiti tre nuovi tribunali federali di primo grado: il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti. La riforma si prefiggeva da un lato di sgravare il Tribunale federale e di rafforzare il suo ruolo quale Corte suprema nazionale e, dall'altro, di migliorare la tutela giurisdizionale giuridica dei cittadini e di semplificare i rimedi giuridici a loro disposizione. Il Tribunale federale dei brevetti è stato in primo luogo istituito per far fronte all'accresciuta complessità delle cause in materia di brevetti, la cui evasione richiede la competenza di specialisti.

(fonte: La Confederazione in breve 2012)

Ulteriori informazioni

I. Link

- Il Tribunale penale federale

II. Ritratto del Parlamento

- Capitolo: L'Assemblea federale e i tribunali federali

Basi legali

- Legge sull'organizzazione delle autorità penali

Termini correlati

- Destituzione di giudici
- Elezione di giudici federali
- Incompatibilità

- Immunità
- Sospensione provvisoria di un membro di un’autorità eletto dall’Assemblea federale
- Tribunali della Confederazione
- Tribunale federale
- Tribunale amministrativo federale
- Tribunale federale dei brevetti

*Tribunali della Confederazione

A livello federale ci sono i seguenti tribunali civili:

- il Tribunale federale,
- il Tribunale amministrativo federale,
- il Tribunale penale federale e
- il Tribunale federale dei brevetti.

Oltre ai tribunali civili ci sono anche i tribunali della giustizia penale militare: tre tribunali militari di prima istanza, tre tribunali militari d'appello e il Tribunale militare di cassazione, situato allo stesso livello del Tribunale federale.

L'Assemblea federale elegge i giudici dei tribunali civili della Confederazione e del Tribunale militare di cassazione. I membri dei tribunali militari e del Tribunale militare d'appello sono eletti dal Consiglio federale.

Cenni storici

Fino a poco tempo fa, a livello federale esistevano soltanto due tribunali civili: il Tribunale federale di Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna. Con la «riforma giudiziaria», approvata a larga maggioranza dal Popolo svizzero nel 2000, sono stati istituiti tre nuovi tribunali federali di primo grado: il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti. La riforma si prefiggeva da un lato di sgravare il Tribunale federale e di rafforzare il suo ruolo quale Corte suprema nazionale e, dall'altro, di migliorare la tutela giurisdizionale giuridica dei cittadini e di semplificare i rimedi giuridici a loro disposizione. Il Tribunale federale dei brevetti è stato in primo luogo istituito per far fronte all'accresciuta complessità delle cause in materia di brevetti, la cui evasione richiede la competenza di specialisti.

(Fonte: La Confederazione in breve 2012)

Basi legali

- Legge sul Tribunale amministrativo federale
- Legge sul Tribunale federale dei brevetti
- Legge sul Tribunale federale
- Legge sull'organizzazione delle autorità penali
- Procedura penale militare

Termini correlati

- Elezione dei giudici dei Tribunali della Confederazione

*Tribunali di primo grado della Confederazione

I tribunali civili di primo grado della Confederazione sono:

- il Tribunale amministrativo federale;
- il Tribunale penale federale e
- il Tribunale federale dei brevetti.

La giustizia militare dispone di tre tribunali di primo grado.

I giudici dei tribunali civili di primo grado sono eletti dall'Assemblea federale, quelli dei tribunali militari di primo grado dal Consiglio federale.

Cenni storici

I tre tribunali federali civili di primo grado sono stati creati nell'ambito della riforma giudiziaria del 2000.[1]

[1] 01.023 Iv. pa. revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale

Termini correlati

- Tribunali della Confederazione

*Turni elettorali (elezioni del Consiglio federale)

L'elezione del Consiglio federale può comportare diversi turni elettorali, dato che si conclude soltanto quando un candidato ottiene la maggioranza assoluta.

Esempio

09.12.1987	1° scrutinio	2° scrutinio	3° scrutinio	4° scrutinio	5° scrutinio
Schede					
distribuite	245	244	239	245	244
depositate	245	244	239	245	242
• bianche	33	25	27	13	16
• nulle	0	1	0	4	3
• valide	212	218	212	228	223
maggioranza assoluta	107	110	107	115	112
eletto/a è il signor/la	STICH	DELAMURAZ	KOPP	KOLLER	COTTI
con ... voti	185	194	166	178	205
hanno ottenuto voti			Nabholz 20	Fetz 13	
altri voti	27	24	26	37	18

09.12.1987	Sostituto del signor AUBERT 6° scrutinio		Sostituto del signor SCHLUMPF 7° scrutinio			
Schede			1° turno elettorale		2° turno elettorale	
distribuite	242		245		245	
depositate	242		244		245	
• bianche	11		4		4	
• nulle	3		0		0	
• valide	228		240		241	
maggioranza assoluta	115		121		121	
eletto/a è il signor/la	FELBER				OGI	
con ... voti	152				132	
hanno ottenuto voti	Grobet	36	Ogi	114		
	Morel	27	Nebiker	43	Nebiker	69
			Gadient	33	Gadient	22
			Siegrist	31	Siegrist	16
			Robert	17		
altri voti	13		2		2	

Cenni storici

Elezione del Consiglio federale

Fino ad oggi gli scrutini sono stati al massimo sei, come nel caso di Jakob Stämpfli (1854), Jean-Jacques Challet-Venel (1864), Joseph Deiss (1999) e Samuel Schmid (2000).

Dal 2000 sono stati eletti già al primo turno di scrutinio complessivamente 4 membri del Consiglio federale (2006 Doris Leuthard, 2018 Viola Amherd e Karin Keller-Sutter, 2022 Albert Rösti).

Ulteriori informazioni

Nel quadro del rinnovo integrale dei tribunali della Confederazione si distingue tra la «rielezione» di giudici già in carica e l'«elezione complementare», che ha luogo in caso di seggi vacanti o di mancata rielezione di un giudice in carica.

La rielezione avviene in un solo turno, mentre l'elezione complementare può svolgersi anche in più turni.

Scheda informativa

- Elezioni da parte dell'Assemblea federale (PDF)

Termini correlati

- Elezioni da parte dell’Assemblea federale

*Turno elettorale nullo (elezioni da parte dell'Assemblea federale)

Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, il turno di scrutinio è annullato e va ripetuto.

Cenni storici

Per trovare esempi di turni elettorali nulli occorre risalire agli albori dello Stato federale.[1]

[1] JÜRG DÜBLIN, Die Anfänge der Schweizerischen Bundesversammlung, Bern, Francke, 1978, S. 24

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- RUTH LÜTHI, art. 131, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 131 capoverso 5 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Elezioni da parte dell'Assemblea federale

*Tutela della sicurezza interna ed esterna

L'Assemblea federale e il Consiglio federale hanno la facoltà di prendere provvedimenti a tutela della sicurezza interna ed esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera. Se circostanze straordinarie lo richiedono, possono emanare ordinanze o decreti federali semplici. L'Assemblea federale può inoltre ordinare il servizio attivo e mobilitare a tal fine l'esercito o sue parti. In casi urgenti, anche il Consiglio federale può ordinare il servizio attivo; se la chiamata in servizio concerne oltre 4000 militari o se è presumibile che l'impiego duri più di tre settimane, è tenuto a chiedere la convocazione immediata dell'Assemblea federale.

Cenni storici

Il 23 dicembre 2011 l'Assemblea federale ha emanato, sulla base dell'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, l'ordinanza che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate, in seguito abrogata nel 2015.

- Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Tutela della sicurezza interna ed esterna

I. Pubblicazione in forma elettronica

- AGATA ZIELNIEWICZ, Zur stärkeren Beteiligung der Bundesversammlung in ausserordentlichen Lagen, in: Parlement. Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires, août 2010, n° 2, 17e année, pag. 24 segg., in tedesco.

II. Pubblicazioni in forma cartacea

MICHEAL MERKER, NADINE SEILER, PHILIP CONRADIN, Art. 173, in: Waldmann/Belser/Epiney (ed.), Bundesverfassung, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2025, in tedesco.

URS SAXER, Art. 173, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2014, pag. 2784 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 173 capoverso 1 lettera a-d Costituzione federale
- Articolo 185 Costituzione federale
- Articolo 77 legge militare

Termini correlati

- Diritto di necessità

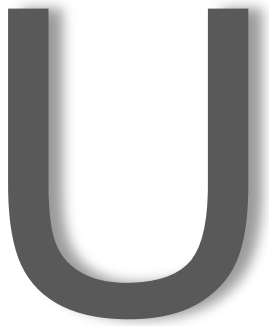

*Ufficio del Consiglio degli Stati

L'Ufficio del degli Stati è responsabile delle questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera. Stabilisce il programma di sessione, elegge i membri e i presidenti delle commissioni e delle delegazioni, determina i settori di attività delle commissioni permanenti e assegna loro gli oggetti in deliberazione per la trattazione.

L'Ufficio del Consiglio nazionale è composto:

- del presidente della Camera;
- del primo e del secondo vicepresidente;
- di quattro scrutatori e
- di uno scrutatore supplente;
- di un altro membro di ciascuno dei gruppi parlamentari dell'Assemblea federale che, nel Consiglio degli Stati, annoverano almeno cinque membri e non sono rappresentati nell'Ufficio.

Cenni storici

Dalla fondazione dello Stato federale, la composizione dell'Ufficio è man mano cambiata: originariamente l'Ufficio del Consiglio degli Stati si componeva del presidente e di due scrutatori. Nel 1903 l'Ufficio fu integrato di un vicepresidente che dal 1946 è affiancato da uno scrutatore supplente.

Nel 1999 fu istituita la carica di secondo vicepresidente e fu soppressa quella del secondo scrutatore. Nel 2003 il regolamento venne modificato per fare in modo che ciascuno dei gruppi parlamentari in Consiglio degli Stati con almeno cinque membri avesse diritto a un seggio nell'Ufficio.

Composizione dell'Ufficio (1914-2019), cfr.

- Membri delle Camere e del Consiglio federale, Servizi del Parlamento. (PDF)

Cfr. anche

- 14.3917 Mo. Composizione proporzionale dell'Ufficio del Consiglio degli Stati

Nel periodo 2020–2021, per la prima volta dalla fondazione dello Stato federale, le donne erano in maggioranza nell'Ufficio del Consiglio degli Stati.

(BORIS BURRI, Art. 35, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 297 segg., in tedesco)

Ulteriori informazioni

I. Link

- Ufficio del Consiglio degli Stati (composizione attuale)

II. In breve

- Scheda informativa: Ufficio del Consiglio degli Stati

III. Fatti e Cifre

- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt I.2.3.3 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma elettronica

- BORIS BURRI, art. 35, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Uffici delle Camere (in generale)

- Articolo 31 capoverso 1 lettera e legge sul Parlamento
- Articolo 35 legge sul Parlamento
- Articoli 37–38 legge sul Parlamento

II. Compiti

- Articolo 35 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 6 regolamento del Consiglio degli Stati

III. Diritto procedurale

- Articolo 35 capoverso 3 legge sul Parlamento

IV. Composizione

- Articolo 35 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 5 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Ufficio del Consiglio nazionale
- Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale
- Ufficio dell'Assemblea federale plenaria
- Conferenza di coordinamento

*Ufficio del Consiglio nazionale

L'Ufficio del Consiglio nazionale è responsabile delle questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera. Stabilisce il programma di sessione, elegge i membri e i presidenti delle commissioni e delle delegazioni, determina i settori di attività delle commissioni permanenti e assegna loro gli oggetti in deliberazione per la trattazione.

L'Ufficio del Consiglio nazionale è composto:

- del presidente della Camera;
- del primo e del secondo vicepresidente;
- di quattro scrutatori e
- dei presidenti dei gruppi parlamentari.

Cenni storici

Dalla fondazione dello Stato federale, la composizione dell'Ufficio è man mano cambiata: originariamente l'Ufficio del Consiglio nazionale si componeva del presidente e di quattro scrutatori. Nel 1903 il numero degli scrutatori venne aumentato a otto e nel 1920 l'Ufficio fu integrato di un vicepresidente.

Nel 1991 l'Ufficio venne ampliato con l'entrata dei presidenti dei gruppi parlamentari, la cui conferenza era stata nel frattempo disciolta. Gli otto scrutatori vennero invece suddivisi in quattro scrutatori ordinari e quattro scrutatori supplenti, di cui i primi quattro continuarono a fare parte dell'Ufficio.

Nel 1999 l'istituzione della carica di secondo vicepresidente aumentò di un ulteriore membro la composizione dell'Ufficio.

- Composizione dell'Ufficio (1914-2019), cfr. Membri delle Camere e del Consiglio federale, Servizi del Parlamento. (PDF)

(BORIS BURRI, Art. 35, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, pag. 297 segg., in tedesco

Ulteriori informazioni

I. Link

- Ufficio del Consiglio nazionale (composizione attuale)

II. In breve

- Scheda informativa: Ufficio del Consiglio nazionale

III. Fatti e Cifre

- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt I.2.2.3 (PDF), in tedesco.

IV. Pubblicazione in forma elettronica

- BORIS BURRI, art. 35, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

I. Uffici delle Camere (in generale)

- Articolo 31 capoverso 1 lettera e legge sul Parlamento
- Articolo 35 legge sul Parlamento
- Articolo 37-38 legge sul Parlamento

II. Compiti

- Articolo 35 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 9 regolamento del Consiglio nazionale

III. Diritto procedurale

- Articolo 35 capoverso 3 legge sul Parlamento

IV. Composizione

- Articolo 35 capoverso 2 legge sul Parlamento
- Articolo 8 regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale
- Ufficio del Consiglio degli Stati
- Ufficio dell'Assemblea federale plenaria
- Conferenza di coordinamento

*Ufficio della Camera

Ciascuna Camera designa un Ufficio incaricato di assumerne la direzione e di svolgere altre incombenze interne. L'Ufficio pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, elegge i membri delle commissioni e delle delegazioni, determina i settori di attività delle commissioni permanenti, assegna gli oggetti in deliberazione per la trattazione e stabilisce il calendario dei dibattiti.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: L'Ufficio del Consiglio nazionale
- Scheda informativa: L'Ufficio del Consiglio degli Stati

II. Fatti e Cifre

- Die 51. Legislaturperiode: Ein institutioneller Rückblick, Abschnitt I.2 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazione in forma elettronica

- BORIS BURRI, art. 35, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 31 capoverso 1 lettera e legge sul Parlamento
- Articolo 35 legge sul Parlamento
- Articoli 37–38 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Ufficio del Consiglio nazionale
- Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale
- Ufficio del Consiglio degli Stati
- Ufficio dell'Assemblea federale plenaria
- Conferenza di coordinamento

*Ufficio dell'Assemblea federale plenaria

L'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria si compone delle presidenze delle due Camere. È responsabile della preparazione formale delle sedute dell'Assemblea federale plenaria e può istituire commissioni dell'Assemblea federale plenaria.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: L'Assemblea federale plenaria e i suoi organi

II. Pubblicazione in forma elettronica

- BORIS BURRI, art. 39, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 39 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Assemblea federale plenaria
- Ufficio del Consiglio nazionale
- Ufficio del Consiglio degli Stati
- Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale

*Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale

Dopo l'elezione del Consiglio nazionale, il presidente decano nomina l'Ufficio provvisorio del Consiglio nazionale. L'Ufficio si compone di nove membri ed è incaricato dei compiti seguenti:

- esamina se le elezioni della maggioranza dei deputati sono rimaste incontestate e sono state dichiarate valide; se questo presupposto risulta adempiuto, propone alla Camera di proclamarsi costituita;
- esamina se per i deputati neoeletti vi siano incompatibilità; in caso affermativo propone alla Camera di accertarlo;
- fino all'elezione del nuovo Ufficio, accerta l'esito di elezioni e votazioni nella Camera.

Fino all'elezione del nuovo Ufficio, gli altri compiti dell'Ufficio sono svolti dall'Ufficio della precedente legislatura.

Il Consiglio degli Stati, dato che non prevede il rinnovo integrale, non ha un suo Ufficio provvisorio. I compiti dell'Ufficio (p. es. l'accertamento delle incompatibilità) sono svolti, fino all'elezione del nuovo Ufficio, dall'Ufficio in carica fino a quel momento.

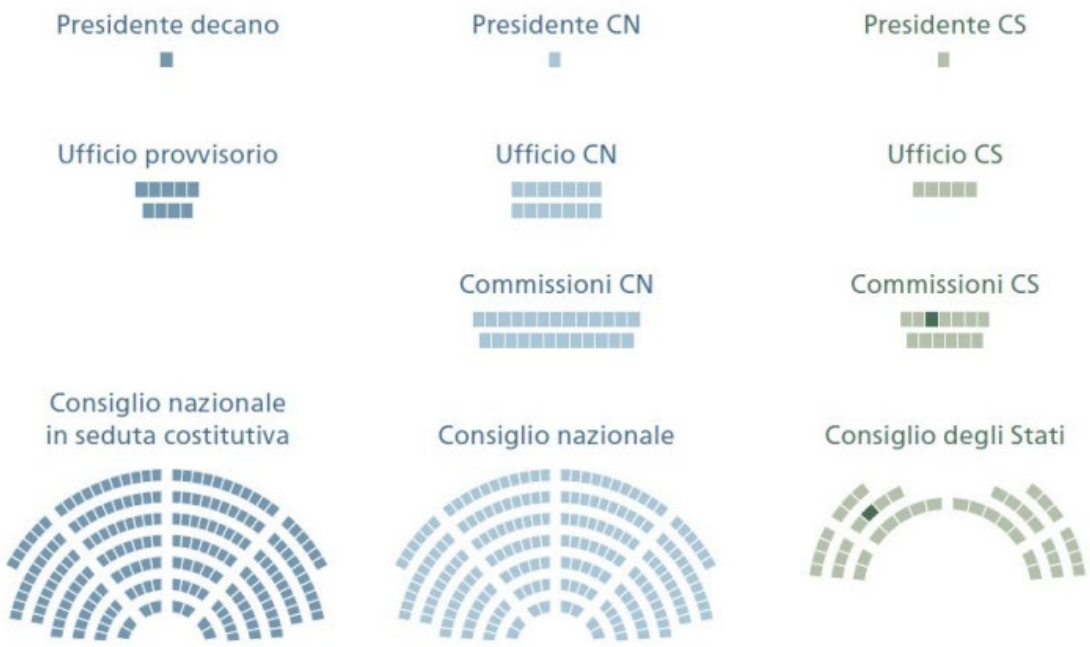

Cenni storici

In origine l'Ufficio provvisorio era composto dal presidente decano e da quattro scrutatori provvisori. Nel 1920 il loro numero è salito a sei e nel 1979 a otto.

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Ufficio provvisorio (Consiglio nazionale) (PDF)
- Le changement de législature : un passage de témoin à la vitesse de l'éclair (PDF), in francese.

Basi legali

- Articolo 3 seg. regolamento del Consiglio nazionale

Termini correlati

- Legislatura
- Costituzione del Parlamento

*Unità della forma (iniziative popolari)

Se un'iniziativa popolare viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

L'unità formale è rispettata se l'iniziativa è presentata esclusivamente nella forma di proposta generale o di progetto già elaborato.

Ulteriori informazioni

Finora nessuna iniziativa popolare è stata dichiarata nulla per violazione dell'unità della forma.

Basi legali

- Articolo 139 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 75 capoverso 3 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Validità di un'iniziativa popolare

*Unità della materia (iniziative popolari)

Se un'iniziativa popolare viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse, ossia se tra di loro esiste un nesso materiale.

Cenni storici

Iniziative dichiarate nulle per violazione dell'unità della materia:

- Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per meno spese militari e più politica di pace» del 20 giugno 1995, FF 1995 III 540
- Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «contro il rincaro e l'inflazione» Del 16 dicembre 1977, FF 1977 III 929

Basi legali

- Articolo 139 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 75 capoverso 2 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Validità di un'iniziativa popolare

*Uscite

Si considerano uscite:

- le spese, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione e delle rettifiche di valore dei contributi per investimenti (uscite correnti);
- gli investimenti finalizzati alla costituzione di beni amministrativi della Confederazione e i contributi per investimenti (uscite per investimenti).

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 5 legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Preventivo
- Entrate
- Ricavo
- Spesa

*Uscite correnti

Le uscite della Confederazione si distinguono in uscite correnti e uscite per investimenti. Le prime consistono nelle spese, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione e delle rettifiche di valore dei contributi per investimenti.

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 5 lettera a legge sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Conto degli investimenti
- Entrate
- Ricavo
- Uscite
- Uscite per investimenti
- Spesa

*Uscite correnti

Le uscite della Confederazione si distinguono in uscite correnti e uscite per investimenti. Le prime consistono nelle spese, a eccezione delle variazioni di valutazione dei beni amministrativi della Confederazione e delle rettifiche di valore dei contributi per investimenti.

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 5 lettera a legge sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Spesa
- Uscite
- Entrate
- Ricavo
- Uscite per investimenti
- Conto degli investimenti

*Uscite per investimenti

Le uscite della Confederazione si distinguono in uscite correnti e uscite per investimenti. Queste ultime consistono negli investimenti finalizzati alla costituzione di beni amministrativi della Confederazione e nei contributi per investimenti.

Basi legali

- Articolo 3 capoverso 5 lettera b legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini correlati

- Spesa
- Uscite
- Entrate
- Ricavo
- Conto degli investimenti
- Uscite correnti

*Uscite vincolate

L’espressione «uscite vincolate» non è utilizzata nella legislazione federale. Tuttavia, una parte significativa delle uscite della Confederazione è fortemente vincolata, il che limita notevolmente il margine di manovra del Parlamento in materia di preventivo.

Le uscite possono essere fortemente vincolate se:

- dipendono in larga misura da variabili esogene;
- il loro importo è fissato per legge.

(Fonte: cfr. «Ulteriori informazioni»)

Ulteriori informazioni

- AFF: Il Consiglio federale adotta il rapporto in adempimento dei postulati sui vincoli posti alle uscite

Termini correlati

- Preventivo

V

*Validità di un'iniziativa popolare

L'Assemblea federale dichiara totalmente o parzialmente nulla un'iniziativa popolare se:

- viola il principio dell'unità della forma
- viola il principio dell'unità della materia o
- viola disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Se l'Assemblea federale dichiara nulla un'iniziativa o parte di essa, l'iniziativa non viene sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni, o ne viene sottoposta al voto solo la parte dichiarata valida.

Ulteriori informazioni

I. Motivi di nullità

In un caso, la ragione per la dichiarazione di nullità è stata l'impossibilità temporale di attuare l'iniziativa.

- Iniziativa popolare «Riduzione temporanea delle spese militari» (Iniziativa per una tregua dell'armamento)

II. Nullità parziale

Se solo parti di un'iniziativa violano disposizioni costituzionali, il principio della proporzionalità vuole che l'iniziativa non sia dichiarata totalmente nulla. Tuttavia può essere dichiarata parzialmente nulla solo se si può ragionevolmente supporre che i firmatari dell'iniziativa avrebbero firmato la parte valida anche se questa fosse stata sottoposta loro da sola. È il caso se la parte rimanente dell'iniziativa non è di secondaria importanza e dunque essa non risulta privata del suo contenuto essenziale (DTF 125 I 21 consid. 7b)

- 13.091 – Iniziativa per l'attuazione

III. Procedura

Un decreto federale concernente un'iniziativa popolare contiene due disposizioni: con l'articolo 1 l'Assemblea federale decide della validità dell'iniziativa, con l'articolo 2 della sua raccomandazione di voto in merito all'iniziativa.

In entrambi i casi si applica una norma speciale per appianare le divergenze.

- Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa popolare o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa o la sua parte controversa è ritenuta valida.
- Se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto su un'iniziativa popolare è respinta, nel decreto federale concernente quest'ultima è stralciata soltanto la disposizione relativa.

La decisione riguardo all'invalidità di un'iniziativa popolare è adottata mediante decreto federale semplice. Non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.[1]

[1] cfr. YVO HANGARTNER, art. 173 cpv. 1 lett. f, N 108 segg., in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (a c. di), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, pag. 2808.

IV. Statistica

- CaF: Iniziative dichiarate nulle

V. Rapporti

- Rapporto del Consiglio federale concernente lo stralcio delle mozioni 11.3468 e 11.3751 delle Commissioni delle istituzioni politiche «Misure tese a migliorare la compatibilità delle iniziative popolari con i diritti fondamentali» del 19 febbraio 2014 (PDF)
- Rapporto complementare del Consiglio federale al rapporto del 5 marzo 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale del 30 marzo 2011 (PDF)
- La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 ottobre 2007 e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 20 novembre 2008 (PDF)
- Voraussetzungen für die Gültigkeit von Volksinitiativen und die materiellen Schranken der Verfassungsrevision, EJPD, Bundesamt für Justiz, Bericht vom 28. Dezember 2006 zuhanden der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates. (PDF, disponibile in tedesco e in francese)
- DFAE: Il rapporto tra diritto interno e diritto internazionale

VI. Pubblicazioni in forma elettronica

- ALEXANDRE FÜZESSÉRY, art. 98, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 139 capoverso 3 Costituzione federale
- Articolo 156 capoverso 3 lettera a Costituzione federale
- Articolo 173 capoverso 1 lettera f Costituzione federale
- Articolo 98 legge sul Parlamento
- Articolo 75 legge federale sui diritti politici

Termini correlati

- Iniziativa popolare

*Vantaggi, accettazione di (parlamentari)

I deputati soggiacciono alle disposizioni penali sulla corruzione e sono perseguibili penalmente se commettono il reato di accettazione di vantaggi. Il deputato la cui indipendenza (libertà d'agire) è pregiudicata a causa dell'accettazione di un regalo o di altri vantaggi può incorrere in sanzioni penali.

Ulteriori informazioni

- Guida all'attenzione dei parlamentari concernente l'accettazione di vantaggi, gli obblighi di trasparenza e il trattamento delle informazioni (PDF)

Basi legali

- Articoli 322ter–322^{octer} Codice penale svizzero

Termini correlati

- Immunità
- Divieto di accettare decorazioni

*Verbali analitici

I verbali analitici riportano il contenuto degli interventi dei singoli partecipanti alle sedute integralmente, ma in forma sintetica. I verbali delle sedute delle commissioni sono analitici.

Basi legali

- Articolo 4 capoverso 3 segg. ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Verbali delle decisioni
- Verbali delle sedute delle commissioni
- Verbali integrali

*Verbali delle decisioni

Nei verbali delle decisioni sono riportati i risultati delle deliberazioni. I verbali delle commissioni hanno solitamente una struttura analitica. Se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione dell'atto legislativo o delle decisioni della commissione, il presidente della commissione può tuttavia disporre che siano verbalizzate unicamente le decisioni.

Basi legali

- Articolo 5 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Verbali analitici
- Verbali delle sedute delle commissioni
- Verbali integrali

*Verbali delle sedute delle commissioni

I Servizi del Parlamento verbalizzano analiticamente le deliberazioni nelle commissioni. I verbali servono:

- alla preparazione dell'ulteriore trattazione degli oggetti in deliberazione nella Camera e in successive sedute di commissione;
- da base per la redazione di rapporti e quale comprova delle decisioni della commissione;
- all'interpretazione successiva degli atti legislativi e delle decisioni della commissione.

I verbali sono confidenziali. La loro distribuzione e il diritto di consultarli sono disciplinati dall'articolo 6 e seguenti dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare.

Ulteriori informazioni

I. Verbali delle decisioni

Se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione dell'atto legislativo o delle decisioni della commissione, il presidente della commissione può tuttavia disporre che siano verbalizzate unicamente le decisioni.

II. Possibilità di consultazione

- Possibilità di consultazione dei lavori dell'Assemblea federale e dei lavori dell'Amministrazione federale (PDF)

Basi legali

- Articolo 47 legge sul Parlamento
- Articolo 4 segg. ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Bollettino ufficiale
- Legge sulla trasparenza
- Natura confidenziale delle deliberazioni
- Parlnet
- Pubblicità delle sedute
- Sedute delle commissioni

*Verbali integrali

I verbali integrali riportano gli interventi dei singoli partecipanti alle sedute integralmente in forma scritta. Il Bollettino ufficiale è un verbale integrale, i verbali delle sedute delle commissioni sono invece analitici.

Basi legali

- Articolo 1 capoverso 1 ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Termini correlati

- Bollettino ufficiale
- Verbali analitici
- Verbali delle decisioni

*Verifica dell'efficacia

L'Assemblea federale deve provvedere a verificare l'efficacia dei provvedimenti decisi dalla Confederazione. Essa può chiedere che il Consiglio federale svolga verifiche dell'efficacia, esaminare i controlli dell'efficacia svolti su mandato del Consiglio federale o far svolgere essa stessa verifiche dell'efficacia.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Verifica dell'efficacia

II. Pubblicazioni in forma elettronica

- DANIELA EBERLI, Wissen, was funktioniert: Die Nutzung von Politikevaluationen in den Schweizer Parlamenten, in: Parlament: Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, Aprile 2020 – No. 1 – 23 anno, pag. 33 segg. (PDF), in tedesco.
- SIMONE LEDERMANN, FELIX STREBEL, Evaluation als Kontrollinstrument des Parlaments, in: die Volkswirtschaft, 92(2019), H. 10, pag. 14–17, in tedesco.
- SIMONE LEDERMANN, ANDREAS TOBLER, CHRISTOPH BÄTTIG, Art. 27, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.
- JANETT DANIEL, Parlamentarische Verwaltungskontrolle durch Evaluation – Ein Erfahrungsbericht aus der Schweiz. In: Die Zukunft der parlamentarischen Kontrolle. a c. di Peter Bußjäger. Schriftenreihe des Instituts für Föderalismus, Innsbruck, vol. 109, Vienna 2008, pag. 117–134 (PDF), in tedesco.
- PHILIPPE SCHWAB, L'évaluation au service du Parlement?, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, fascicolo 2005/1, pag. 39–49 (PDF), in francese.
- DANIEL JANETT, Die Evaluationsfunktion des Bundesparlaments - eine Zwischenbilanz, in: LeGes: Gesetzgebung & Evaluation, fascicolo 2004/2, pag. 137–150 (PDF), in tedesco.

III. Pubblicazione in forma cartacea

CHRISTOPH BÄTTIG, PHILIPPE SCHWAB, «La place de l'évaluation au Parlement suisse», in Katia Horber-Papazian (ed.) L'évaluation à la croisée des regards, Lausanne, 2015. pag. 1–23, in francese.

Basi legali

- Articolo 170 Costituzione federale
- Articolo 27 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Controllo parlamentare dell'amministrazione

*Vicepresidente

Insieme al presidente, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati eleggono al loro interno un primo e un secondo vicepresidente. Il primo e il secondo vicepresidente assistono il presidente e lo coadiuvano nello svolgimento dei compiti presidenziali.

Cenni storici

Fino all'entrata in vigore della Costituzione federale del 1999 ciascuna Camera aveva un solo vicepresidente.

- Vicepresidenti del Consiglio nazionale dal 1912
- Vicepresidenti del Consiglio degli Stati dal 1912

Ulteriori informazioni

- Ufficio Consiglio Nazionale (composizione attuale)
- Ufficio Consiglio degli Stati (composizione attuale)

Basi legali

- Articolo 152 Costituzione federale
- Articolo 34 legge sul Parlamento
- Articolo 1 capoverso 2 lettere f e g regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 7 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 8 capoverso 1 lettera a regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 4 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 11 legge sulle indennità parlamentari
- Articolo 9 ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Termini correlati

- Assegni per i presidenti e i vicepresidenti delle Camere
- Presidenza

*Votazione eventuale

La votazione eventuale è una votazione preliminare che viene svolta quando si è in presenza di più di due proposte in merito a uno stesso oggetto in votazione. In tal caso le proposte vengono contrapposte fino a quando ne rimangono soltanto due.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- MORITZ VON WYSS, art. 79, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 79 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Procedura di voto

*Votazione finale

Se ambedue le Camere hanno terminato le deliberazioni su una legge federale, un'ordinanza dell'Assemblea federale o un decreto federale sottostante a referendum obbligatorio o facoltativo e hanno approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione, in ciascuna Camera si procede alla votazione finale.

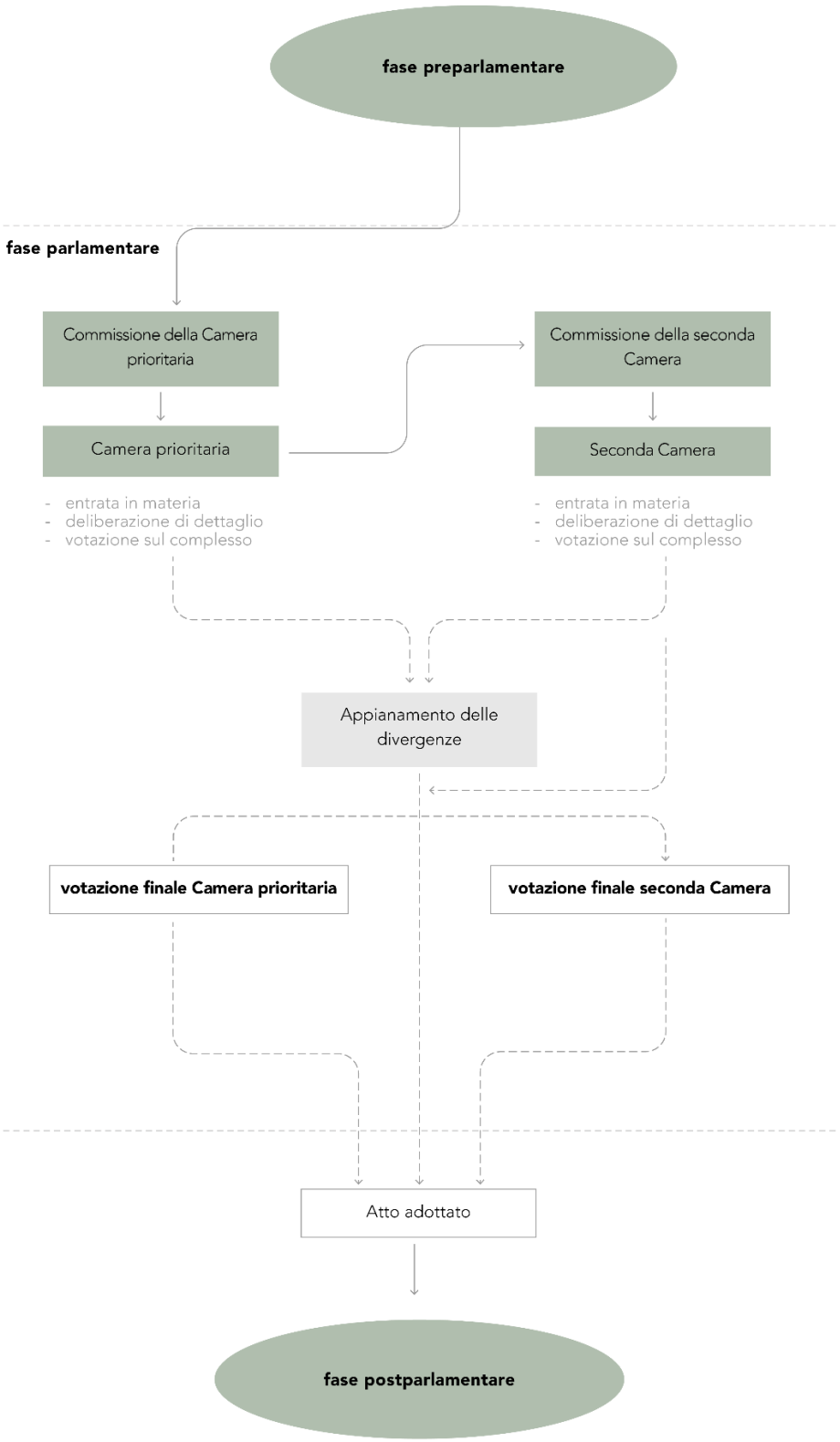

Le due Camere procedono alla votazione finale lo stesso giorno. Di norma le votazioni finali hanno luogo l'ultimo giorno di sessione. Indipendentemente dalla decisione della prima Camera, il Consiglio degli Stati svolge per primo le votazioni finali, poiché a differenza del Consiglio nazionale nell'ultimo giorno di sessione non tratta ulteriori oggetti.

Se ambo le Camere approvano il progetto, l'atto legislativo dell'Assemblea federale è considerato validamente adottato. Se una o ambo le Camere lo respingono, l'atto legislativo è considerato non adottato.

Ulteriori informazioni

I. In breve

- Scheda informativa: Procedura in caso di disegni di atti legislativi

II. Votazione finale su un controprogetto diretto

Se il controprogetto diretto ad un'iniziativa popolare è respinto, al fine di permettere alla Conferenza di conciliazione di proporre una raccomandazione di voto la votazione finale sul controprogetto ha luogo al più tardi otto giorni prima del termine della sessione e prima dello scadere del termine per il trattamento dell'iniziativa popolare.

(cfr. Graf/Theler/von Wyss, Cornelia Theler, Komm. zum ParlG, art. 81 n. marg. 8, in tedesco)

III. Statistica

- Progetti di atti legislativi respinti

IV. Pubblicazioni in forma elettronica

- MARTIN GRAF, CORNELIA THELER, art. 81, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 81 legge sul Parlamento
- Articolo 101 capoverso 3 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Procedura parlamentare in materia di atti normativi

*Votazione, nessuna (Camere)

Sulle proposte incontestate non si vota. Esse valgono tacitamente come accolte.

Eccezioni: I voti sono sempre conteggiati nelle votazioni sul complesso, nelle votazioni sulle proposte di conciliazione, nelle votazioni su disposizioni che richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera e nelle votazioni finali.

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma elettronica

- MORITZ VON WYSS, art. 78 N 21, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 78 capoverso 4 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Procedura di voto (Consigli)

*Votazione nominale

Nelle due Camere i voti vengono espressi grazie all'ausilio di un dispositivo elettronico. I voti espressi dai deputati ad ogni votazione e il risultato della votazione appaiono su schermi, dopodiché sono pubblicati sotto forma di elenco nominativo.

Cenni storici

I. In breve

- Scheda informativa: Espressione del voto

II. Dati relativi alle votazioni

- Le votazioni in Parlamento

III. Risultati delle votazioni non pubblicati del Consiglio degli Stati

- Principi applicabili all'esame di richieste concernenti l'analisi scientifica dei risultati (PDF)

IV. Parlamenti a confronto

- Parlamenti cantonali (9.3)

V. Pubblicazione in forma elettronica

- ANDREA CARONI, BARBARA BRUN DEL RE, art. 82, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

VI. Pubblicazione consultata

MORITZ VON WYSS, Die Namenabstimmung im Ständerat: Untersuchung eines parlamentarischen Mythos, in: Nachdenken über den demokratischen Staat und seine Geschichte. Beiträge für Alfred Kölz. Zürich, 2003. pag. 23 segg., in tedesco.

Basi legali

- Articolo 82 legge sul Parlamento
- Articoli 57–58 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 60 regolamento del Consiglio nazionale
- Articoli 44–44a regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 46 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Deputati scusati
- Voto nel Consiglio nazionale
- Voto nel Consiglio degli Stati

*Votazione per appello nominale

Nella votazione per appello nominale i deputati, nominati in ordine alfabetico, rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente della Camera. Salvo nei casi di deliberazione segreta, il risultato della votazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale.

In caso di difetto del sistema di voto elettronico o di deliberazione segreta, la votazione avviene per appello nominale se almeno 30 (Consiglio nazionale) o 10 (Consiglio degli Stati) parlamentari accolgono la mozione d'ordine presentata a tal fine.

Cenni storici

I. Consiglio nazionale

Fino al 1994 nel Consiglio nazionale i deputati votavano alzandosi in piedi oppure, su richiesta, per appello nominale. Nel 1994 è entrato in funzione il dispositivo elettronico di voto. Dal 1994 al 2018 il regolamento del Consiglio nazionale stabiliva che, in caso di deliberazione segreta o di guasto del dispositivo elettronico di voto, la votazione avvenisse alzandosi in piedi o, su richiesta di 30 deputati, per appello nominale. Dalla sessione invernale 2018, in caso di difetto del dispositivo elettronico di voto la votazione avviene sempre per appello nominale; in caso di deliberazioni segrete si vota invece per via elettronica.

Dall'introduzione del dispositivo elettronico di voto le votazioni per appello nominale si sono svolte soprattutto durante le sessioni extra muros, poiché in questi casi il dispositivo elettronico di voto non era disponibile (Lugano: sessione primaverile 2001) o non funzionava sempre in modo ineccepibile (Flims: sessione autunnale 2006).

- Abstimmungen unter Namensaufruf 1959-1981, in tedesco (PDF)

II. Consiglio degli Stati

Prima del 2014 nel Consiglio degli Stati l'espressione del voto avveniva per alzata di mano o per appello nominale su richiesta di 10 membri.

Votazioni per appello nominale 1995–2013

Data	Numero dell'oggetto	Oggetto
03.10.2002	01.401	Iniziativa parlamentare CIP-N. Legge sul Parlamento
09.12.2002	01.401	Iniziativa parlamentare CIP-N. Legge sul Parlamento
18.03.2003	02.027	Controllo della circolazione aerea su territorio tedesco. Accordo con la Repubblica federale Germania
20.06.2003	01.021	Pacchetto fiscale 2001

Data	Numero dell'oggetto	Oggetto
15.12.2005	05.3698	Trasparenza nel Consiglio degli Stati
11.06.2012	11.490	Trasparenza in materia di voto

Nel Consiglio degli Stati il dispositivo elettronico di voto è entrato in funzione nel 2014.

Dall'introduzione del dispositivo la votazione per appello nominale ha avuto luogo soltanto una volta durante la sessione straordinaria tenutasi al Bernexpo nel maggio 2020. Siccome con il dispositivo noleggiato per l'occasione non era possibile mostrare su un tabellone elettronico il comportamento di voto dei deputati, il regolamento del Consiglio degli Stati ha dovuto essere modificato per un periodo limitato. La votazione per appello nominale si è svolta nel contesto di questa modifica (Boll. Uff. 2020 S 198).

III. Assemblea federale plenaria

Fino al 1994 le votazioni nell'Assemblea federale plenaria avvenivano alzandosi in piedi o, su richiesta, per appello nominale (cfr. Boll. Uff. 1993 AFP 672). Nel periodo 1994–2019 i membri del Consiglio nazionale votavano elettronicamente e i membri del Consiglio degli Stati alzandosi in piedi, sempre che non fosse chiesto l'appello nominale. Dal 2018 i membri del Consiglio degli Stati votano per appello nominale (cfr. Boll. Uff. 2019 AFP 2487, Boll. Uff. 2020 AFP 1976, Boll. Uff. 2020 APF 2745, Boll. Uff. 2021 APF 1539, Boll. Uff. 2021 APF 2775).

Ulteriori informazioni

Pubblicazione in forma cartacea

MORITZ VON WYSS, Die Namensabstimmung im Ständerat: Untersuchung eines parlamentarischen Mythos, Nachdenken über den demokratischen Staat und seine Geschichte: Beiträge für Alfred Kölz, Zürich, 2003, pag. 23-47, in tedesco.

Basi legali

- Articolo 82 legge sul Parlamento
- Articolo 58 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 60 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 44 capoverso 2 regolamento del Consiglio degli Stati
- Articolo 46 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Espressione del voto nell'Assemblea federale plenaria
- Espressione del voto nel Consiglio nazionale
- Espressione del voto nel Consiglio degli Stati

- Votazione per appello nominale
- Procedura di voto

*Votazione sul complesso

La prima deliberazione di un disegno di atto legislativo si conclude con la votazione sul complesso. Le posizioni su un oggetto in deliberazione possono variare nel corso della deliberazione di dettaglio. Al fine di tener conto di tali cambiamenti, dopo la deliberazione di dettaglio la Camera decide sull'insieme dell'oggetto nella votazione sul complesso.

La reiezione di un disegno di atto legislativo nella votazione sul complesso equivale a una non entrata in materia.

Non vi è votazione sul complesso se l'entrata in materia è obbligatoria. Costituiscono un'eccezione i preventivi e i consuntivi: se una Camera respinge un preventivo o un consuntivo, ne decide simultaneamente il rinvio al Consiglio federale.

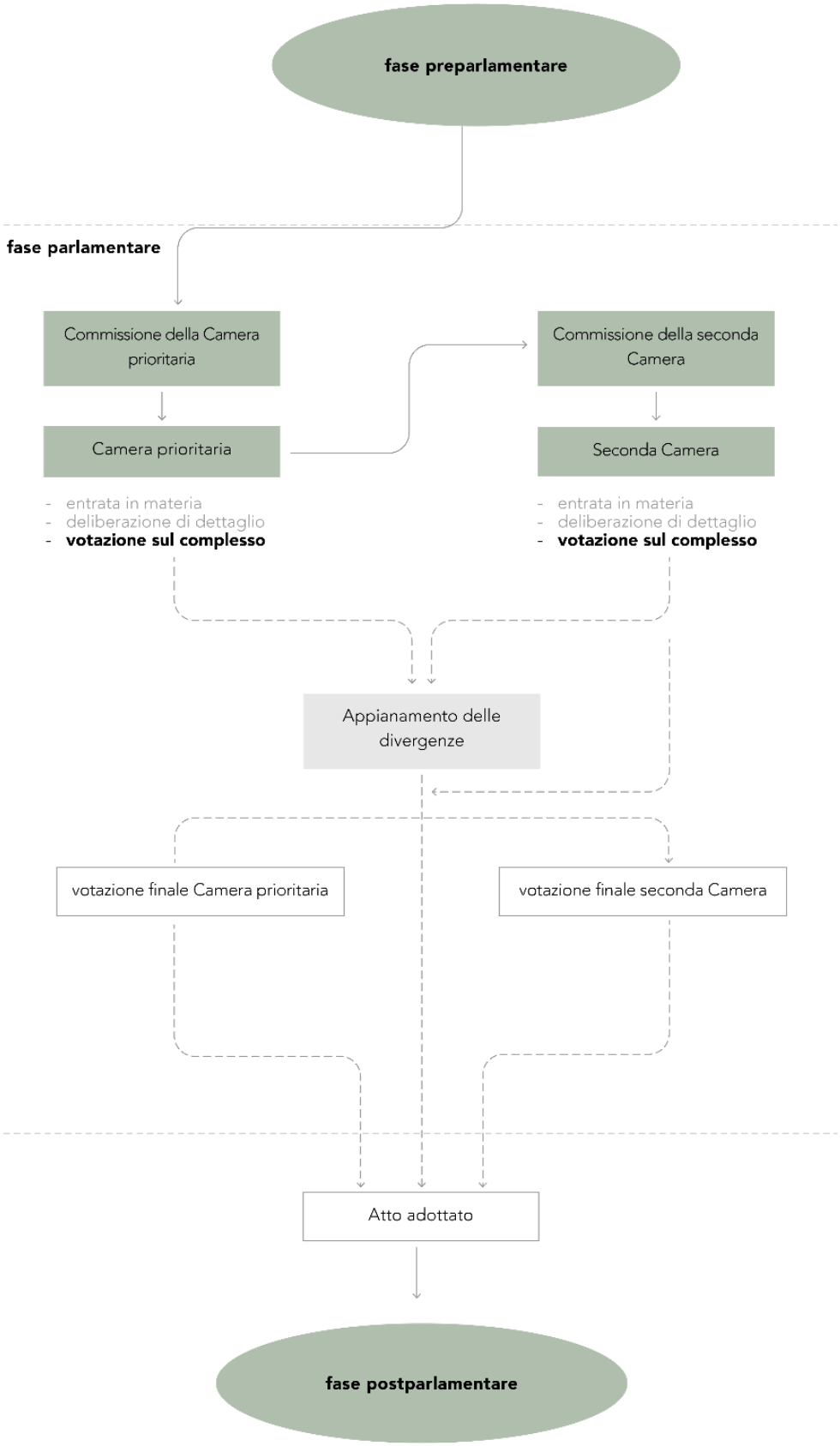
fase preparlamentare
fase parlamentare
Commissione della Camera prioritaria
Camera prioritaria
- entrata in materia
- deliberazione di dettaglio
- votazione sul complesso
Commissione della seconda Camera
Seconda Camera
- entrata in materia
- deliberazione di dettaglio
- votazione sul complesso
Appianamento delle divergenze
votazione finale Camera prioritaria
votazione finale seconda Camera
Atto adottato
fase postparlamentare

Ulteriori informazioni

In breve

- Scheda informativa: Procedura in caso di disegni di atti legislativi

Basi legali

- Articolo 74 capoversi 4 e 5 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Procedura parlamentare in materia di atti normativi
- Reiezione (disegni di atti legislativi caduti)
- Suddivisione delle deliberazioni su un disegno di atto legislativo

*Voti raggruppati (Consiglio nazionale)

Secondo la prassi, in seno al Consiglio nazionale le votazioni sugli interventi e le iniziative parlamentari si svolgono talvolta in maniera raggruppata. Ciò significa che si procede dapprima alla discussione di tutti gli interventi parlamentari e solo in seguito si passa al voto. Anche nel caso dei «voti raggruppati» si vota sui singoli oggetti in deliberazione.

L'orario approssimativo del voto è riportato nel programma della sessione.

Esempio

e-parl 10.12.2024 11:25

NR Montag, 16. Dezember 2024, 14:30 - 19:00 — Woche: 3
CN Lundi, 16 décembre 2024, 14h30 - 19h00 — Semaine : 3
CN Lunedi, 16 dicembre 2024, 14.30 - 19.00 — Settimana: 3

	Nr. No. n.	Rat Cons. Cons.		Geschäftstitel Titre de l'objet Titolo dell'oggetto	Entwurf Projet Disegno	Status Statut Stato	Kommission Commission Commissione	Behörde Autorité Autorità	Berichterstattung Rapport Rapporto	Ausgabenbremse F. aux dépenses F. alle spese	Minderheit Minorité Minoranza	Kategorie Catégorie Categoria
Ev.	***24.027***	***s***	DE	*BRG. Kulturbotschaft 2025–2028*	*3*	*Differenzen*	*WBK*	*EDI*	*Durrer, Weber*			*IIIb/IV*
			FR	*OCF. Message culture 2025–2028*		*Divergences*	*CSEC*	*DFI*				
			IT	*OCF. Messaggio sulla cultura 2025-2028*		*Divergenze*	*CSEC*	*DFI*				
	23.049	**s**	DE	BRG. Tabakproduktegesetz (TabPG). Teilrevision		Differenzen	SGK	EDI	Hess Lorenz,			IIIb/IV
			FR	OCF. Loi sur les produits du tabac (LPTab). Révision partielle		Divergences	CSSS	DFI	Aellen			
			IT	OCF. Legge sui prodotti del tabacco (LPTab). Revisione parziale		Divergenze	CSSS	DFI				
[1]				Parlamentarische Vorstösse in Kategorie IV				EDI				
				Interventions parlementaires de catégorie IV				DFI				
				Interventi della categoria IV				DFI				

[1] Gebündelte Abstimmungen über alle parlamentarischen Vorstösse zirka 18.45
[1] Votes groupés sur toutes les interventions parlementaires vers 18h45
[1] Voti raggruppati su tutti gli interventi parlamentari verso le ore 18.45

*Voto a distanza (Consiglio nazionale)

L'11 dicembre 2020 nella legge sul Parlamento è stato sancito che, fino alla conclusione della sessione autunnale 2021, i membri del Consiglio nazionale che hanno dovuto mettersi in isolamento o in quarantena a causa della COVID-19 a seguito di istruzioni emanate da un'autorità possono votare a distanza.

Il 1° ottobre 2021 questa modifica di legge urgente ha cessato di essere in vigore, ma è stata di nuovo messa in vigore dal 18 dicembre 2021.

I voti trasmessi sono registrati nel sistema elettronico di voto simultaneamente alla votazione in corso nel Consiglio nazionale. Se un membro del Consiglio nazionale non può trasmettere il proprio voto per motivi tecnici, la votazione non viene ripetuta.

Il 3 febbraio 2022 è stato revocato l'obbligo di quarantena e il 1° aprile 2022 l'obbligo di isolamento. Di conseguenza, i membri del Consiglio nazionale ora non possono più votare da casa, anche se sono risultati positivi al coronavirus.

Cenni storici

Nell'autunno 2020 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) non ha dato seguito a un'iniziativa parlamentare della Commissione omologa del Consiglio nazionale (CIP-N), che voleva consentire ai parlamentari assenti a causa della COVID-19 di votare (20.475 Iv. Pa.). La CIP-N ha perciò proposto con una nuova iniziativa (20.483 Iv. Pa.) di emanare una regolamentazione valida soltanto per il Consiglio nazionale.

La CIP-S ha accolto questo progetto il 30 novembre 2020. La modifica urgente della legge sul Parlamento è stata approvata nella seconda settimana della sessione invernale 2020. È entrata in vigore l'11 dicembre 2020 ed è rimasta valida fino al 1° ottobre 2021. Dato che restava in vigore per meno di un anno, la modifica di legge urgente non sottostava a referendum.

Durante la sessione invernale 2021 il Parlamento ha messo di nuovo in vigore questa disposizione (21.066 Iv. Pa.). Durante la sessione invernale del 2022, ha esteso la sua validità fino al 30 giugno 2024 (22.046 Iv. Pa.).

Ulteriori informazioni

I. Applicazione

Dalla sessione invernale del 2020 a quella primaverile del 2022 hanno votato a distanza complessivamente 27 consiglieri: due nella sessione invernale 2020, uno nella sessione speciale 2021 e uno in quella estiva dello stesso anno e 23 nella sessione primaverile 2022.

II. Pubblicazione in forma elettronica

- ANDREA CARONI, MARTIN GRAF, Abstimmen von zu Hause statt im Bundeshaus: Das dringliche Bundesgesetz ohne Verfassungsgrundlage zur Änderung des Parlamentsgesetzes vom 10. Dezember 2020, in: Parlament, Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen, April 2021, Nr. 1 – 24. Jahrgang, S. 3–13 (PDF), in tedesco.

Termini correlati

- Espressione del voto nel Consiglio nazionale

*Voto decisivo

Il presidente della Camera non partecipa alle votazioni della sua Camera, salvo quando è necessario il consenso della maggioranza dei deputati di ogni Camera. In caso di parità di voti il suo voto è decisivo.

Nelle commissioni il presidente vota e pronuncia anche il voto decisivo.

Cenni storici

La disposizione secondo cui il voto del presidente della Camera è decisivo esiste sin dalla fondazione dello Stato federale[1].

[1] Cfr. art. 67 cpv. 3 e art. 71 cpv. 4 della Costituzione federale del 1848.

Ulteriori informazioni

I. Statistica

- Il Parlamento svizzero in grafici, Approfondimento, edizione 2023, pag. 12 (PDF)

II. Pubblicazione in forma elettronica

- MORITZ VON WYSS, art. 80, in: Graf/Caroni (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2024 (PDF), in tedesco.

Basi legali

- Articolo 80 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 16 capoverso 3 regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 12 capoverso 3 regolamento del Consiglio degli Stati

Termini correlati

- Procedura di voto
- Voto in seno al Consiglio nazionale
- Voto in seno al Consiglio degli Stati

*Voto segreto

Nelle elezioni in seno alle Camere e all'Assemblea federale plenaria il voto è segreto. I parlamentari ricevono schede che vengono in seguito raccolte dagli uscieri in urne chiuse.

Le schede contenenti contrassegni manifesti – ossia con indicazioni sulla persona che ha compilato la scheda – sono nulle.

Cenni storici

Nelle elezioni in seno all'Assemblea federale il voto è segreto fin dalla fondazione dello Stato federale. Le iniziative volte a creare trasparenza non hanno sinora raccolto una maggioranza.

Nel 2009 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha motivato come segue la sua proposta di non dare seguito a un'iniziativa volta a creare trasparenza nelle elezioni del Consiglio federale:

«Per la Commissione occorre operare una distinzione tra le votazioni sugli oggetti e le elezioni. Nel primo caso il parlamentare prende una decisione politica di cui deve rispondere davanti ai suoi elettori, tenuto conto del fatto che è stato eletto in funzione di un determinato profilo presentato durante la campagna elettorale (principi, partito politico, interessi particolari). In altri termini, se è libero di sostenere la posizione che ritiene giusta, i suoi elettori devono disporre di un potere di controllo secondo il principio di rappresentanza. Per quanto concerne invece le elezioni, i parlamentari svizzeri devono eleggere candidati che non provengono necessariamente dai loro ranghi ma appartengono a volte a partiti politici ai quali non sono vicini e di cui non condividono necessariamente le idee. In questo caso criteri come le qualifiche o la personalità dei candidati assumono un ruolo preponderante. È senz'altro possibile che un deputato non elegga una persona che condivide in gran parte le sue opinioni politiche se ritiene che essa non si addica alla funzione di consigliere federale. Non si può quindi esigere dai parlamentari che espongano al pubblico queste valutazioni personali, che non costituiscono prese di posizione politiche.

Pertanto la Commissione è del parere che i membri dell'Assemblea federale debbano disporre di una piena libertà di scelta in materia di elezioni. Pubblicare i voti personali significherebbe rafforzare la pressione che i media, i gruppi d'interesse e in particolare i partiti esercitano sui parlamentari. A questo si aggiungono gli appelli alla alla disciplina di gruppo che si osservano negli ultimi anni in occasione delle elezioni del Consiglio federale, nonostante il divieto per i parlamentari di ricevere istruzioni, sancito nell'articolo 161 della Costituzione federale. Non è opportuno accentuare questa tendenza mediante la pubblicazione dei voti nelle elezioni. …»

Cfr. 93.411 Pa. Iv. Transparenz bei Wahlen; 09.483 Iv. Pa. Per la trasparenza delle elezioni al Consiglio federale

Basi legali

- Articolo 130 capoverso 1 legge sul Parlamento
- Articolo 131 capoverso 1 legge sul Parlamento

Termini correlati

- Espressione del voto nel Consiglio nazionale
- Espressione del voto nel Consiglio degli Stati